



Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

4

DIZIONARIO

TEORICO-PRATICO

DI CASISTICA MORALE

Che comprende

TUTTE LE DOTTRINE POSITIVE ED I CASI PRATICI
DELLA TEOLOGIA MORALE

COMPILATO DA UNA SOCIETÀ DI TEOLOGI

Sulle celebri Opere

DI SAN TOMMASO, S. ANTONINO, CARDINALE GAETANO, PADRE CONCINA,
LAMBERTINI, SCARPAZZA, PATUZZI, PONTAS, ANTOINE, SANCHEZ,
SUAREZ, PIRHING, EC. EC.

E DIRETTO DA

MONSIG. CAN. D.^R LUIGI MONTAN

IMP. REG. CENSORE, EC. EC.

TOMO QUARTO

VENEZIA

COI TIPI DI GIUSEPPE ANTONELLI ED.

PREMIATO CON MEDAGLIE D'ORO

1842



CHIESA

È la Chiesa un edificio, in cui si uniscono i Cristiani per rendere a Dio il culto dovutogli. Si vede in sant' Isidoro di Damiaa che presso i Greci *Ἐκκλησία* significava l'assemblea dei giusti, e che il luogo dell'assemblea si nominava *Ἐκκλησιαστήριον*. Appellavasi anco *Κυριαστρον*, *Dominicum*, parole che pare essersi conservate nei nomi *Kerk*, *Kirk*, *Churah*, Chiesa, nella maggior parte delle lingue del Nord. Tertulliano chiama questo edificio *Domus Columbae*, più spesso appellavasi *Basilica*, Palazzo del Re dei Re. Si trovano in molti Padri li nomi *Sinodi*, *Comitia*, *Conventicula*, *Martyrium Memoriae*, *Apostolaea*, *Prophetaea* ec., dei quali non è difficile sapere il senso e l'origine. Nei quattro primi secoli evitavasi con somma cura di nominare la Chiesa *Templa*, *Delubra*, *Fana*, termini particolarmente dati agli edificii del Paganesimo. Finalmente si chiamavano anche *Trophaea* e *Tituli* a motivo del sepolero dei martiri, e del nome dei santi che portavano la maggior parte di queste chiese; nei bassi secoli si vede che talvolta erano appellate *Tabernacula* e *Monasteria*, perchè la maggior parte erano amministrate da religiosi.

Si questionò se i fedeli nell'origine del Cristianesimo abbiano avute delle Chiese, ovvero degli edificii destinati parimenti al culto del Signore. Ciò che diede motivo a molti critici di dubitarne si è che Origene, Minuzio Felice, Arnobio, e Lattanzio rispondendo ai rimproveri dei Pagani, dicono espressamente che i Cristiani non hanno templi nè altari.

Ma è cosa evidente che questi antichi prendevano il nome di Templi nel senso dei Pagani, i quali credevano che i loro Dei di tal modo se ne stessero in quegli edificii, che non si potesse in altro modo onorarli nè pregarli. I nostri apologisti dicono, al contrario, che il vero

Dio ha per tempio tutto l' universo ; che non vi è per esso santuario più aggradevole che l' anima dell' uomo dabbene. Ma eglino stessi parlarono delle Chiese, in cui si congregavano li Cristiani.

Non si può dubitare che non ve ne siano state al tempo degli Apostoli. San Paolo parla della Chiesa di Dio *1 Cor.* 21, 22. In questo passo li santi Basilio, Giov. Grisostomo, Girolamo, Agostino, ed altri per Chiesa intesero non solo l'assemblea dei fedeli, ma il luogo in cui si adunavano. Si credette per una costante tradizione, che il cenacolo in cui Gesù Cristo aveva istituito l' Eucaristia fosse stato mutato in una Chiesa, e che gli Apostoli avessero altresì continuato a congregarvisi.

Nel terzo secolo Tertulliano chiama il tempio dei Cristiani la Casa di Dio, la casa della Colomba, la Chiesa, *De Idol. c. 7; adv. Valent. c. 3; de coron. milit. c. 3.* Lampridio racconta che Alessandro Severo assegnò ai Cristiani, per onorare Dio, un luogo di cui i tavernai volevano impadronirsi. Eusebio, *Hist. Eccl. l. 8, v. 4*, dice che prima della persecuzione di Diocleziano, i cristiani, cui non erano più sufficienti i loro antichi edifizii, avevano fabbricate delle Chiese in tutta la città. Nel quarto secolo dopo la conversione di Costantino, molti templi pagani furono cangiati in Chiese.

Le antiche Chiese avevano un atrio, ovvero un recinto, chiuso di mura, e dinanzi la porta d'ingresso eravi una fonte od una cisterna, nella quale quelli ch' entravano in Chiesa si lavavano il volto e le mani, simbolo della purezza dell'anima, *Tertull. de Orat., cap. 11; S. Paolino Ep. 12.*

Innanzi l' ingresso delle Chiese eravi un portico o certe coperte sostenute da colonne, in cui stava la prima classe di penitenti che si chiamavano *Flentes*, i Piangenti, che imploravano le orazioni dei fedeli.

Quanto alle parti interne delle Chiese, lo spazio più vicino alla porta era chiamato *Narthex*, verga o bastone, perchè era più lungo che largo ; quivi stavano i Catecumeni, e i Penitenti detti *Audientes*, Ascoltanti, perchè da quel luogo ascoltavano l'istruzioni dei Pastori. Dipoi seguiva la Nave, *Naos*, ovvero il corpo della Chiesa. La parte inferiore era occupata dalla terza parte dei Penitenti detti *Prostrati*, perchè pregavano prostesi ; il rimanente era pei laici dell' uno e

dell' altro sesso, posti in due divisioni, le femmine dietro gli uomini. *Costit. Apost. l. 2, c. 57; S. Cyril. Praef. Catech. c. 8; S. Gio. Grisost. Hom. 74 in Matt.; sant' Agostino de Civit. Dei l. 2, c. 28, l. 22, c. 28.* Nel mezzo vi era la tribuna o pulpito, larghissimo per contenere molti oratori e molti cantori. Li Vescovi per ordinario predicavano sui gradini dell'altare: ma S. Giovanni Grisostomo anteponeva di portarsi nella tribuna per essere meglio inteso dal popolo. *Vales in Orat. l. 6, c. 5.* Il coro era diviso dalla nave con una balaustrata, *cancelli*. Nell' Oriente l' imperatore per ordinario pregava nel coro, ma non così nell' Occidente; nel coro appellato anche *Berna*, o santuario, vi erano l' altare, il trono del Vescovo, e le sedie dei preti; e perchè questa porta terminava in mezzo invece era nominata *Abside*. Una cortina tesa al cancello, od alla balaustrata toglieva la vista dell' altare ai Catecumeni ed agli infedeli, ed impediva che non si vedessero i sacri misterii nel tempo della consacrazione; nè si apriva se non quando i Diaconi avevano fatto sortire i Catecumeni. Per questo diceva san Giovanni Grisostomo, *Hom. 3, in Ep. ad Ephes., « Quando si è al sacrificio, quando Gesù Cristo l' Agnello di Dio è offerto, quando sentite dare il segno, unitevi tutti a pregare. Quando vedete aprir la cortina pensate che si apre il cielo, e ne discendono gli Angeli.*

Se si voglia confrontare questo pieno di Chiese Cristiane, con quelle assemblee dei fedeli che S. Giovanni ci descrisse nella Apocalisse c. 4, 6, 7, sotto il simbolo della gloria eterna, e con quello che ci diede S. Giustino, *Apol. 1, n. 65 e seq.* vedrassi che tutto è dichiarato sullo stesso modello; così questa forma di Chiesa ci richiama il tempo stesso degli Apostoli. *Veggasi Fleury Moeurs des Chret. n. 36; Bingham. Orig. Eccl. tom. 3, l. 8.*

Molte sono le definizioni, che dai Canonisti si danno della Chiesa, fra le quali la più propria ne sembra la seguente. Ella adunque non è, che « una Congregazione visibile di anime battezzate sotto il medesimo capo Gesù Cristo in Cielo, ed il romano Pontefice suo vicario in terra, con dolce vincolo insieme legate, ed unite nella medesima professione di fede, e nella partecipazione dei medesimi Sacramenti. » Ella deriva dal greco vocabolo *Evocazione*. Un tal nome alcune volte *generalmente* si prende, ed altre *particolarmente*. Nel

primo senso comprende la Chiesa trionfante, paziente e militante; nell'altro la militante solamente devesi considerare.

Egli è adunque proprio della Chiesa essere una Congregazione visibile, come ben si rileva dall'interpretazione del santo padre Agostino sul XVIII Salmo : *In sole posuit Tabernaculum suum, idest, dice egli, in manifestatione posuit Ecclesiam suam, non in occulto.* » Dicesi secondariamente dei Battezzati, poichè in essa non può alcuno entrare se non per mezzo di questo sacramento : « *Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu Sancto, non potest introire in regnum Dei.* » S. Gio. c. 3, v. 5. E perchè Cristo n'è il Capo, il Sommo Pontefice il suo Vicario, però viene espresso : « *et Romano Pontifici ejus Vicario in terris,* » contro l'opinione dell'empio Lutero, già come eretica da Leone X condannata: *Const. incip. Exurge: et est Lutheri error 25 ubi ait: Rom. Pontifex Petri successor, non est Christi Vicarius: vedi Cocc.*

Dicesi anche : *In eadem fidei professione et sacramentorum participatione ;* » imperciocchè nella guisa che essi vivono quei membri della Chiesa sotto di un capo medesimo, cioè Gesù Cristo, così devono esso adorare nella medesima professione di fede, e nella stessa partecipazione di sacramenti. Per ultimo dicesi *inter se colligatorum,* perchè non è sufficiente per una vera congregazione, quale è la Chiesa, la sola moltitudine, ma inoltre richiedesi una qualche comunicazione per mezzo delle preci devote, e di fervidi atti di Carità ; onde si verifichi perfettamente la Comunione dei Santi.

Quattro sono le particolarità, o siano i caratteri che distinguono la Chiesa di Gesù Cristo dalle false sette. *Una* ella è, *santa, cattolica, apostolica.* L'unità di essa, articolo di fede definito dal Concilio Costantinopolitano, e proposto da credersi a tutti i fedeli nel Simbolo che si recita nella Messa, da molti luoghi rilevasi della Scrittura, fra i quali nella Cantica si dice « *una est columba mea,* » le quali parole per interpretazione di sant'Agostino, *tract. 6, in Joannem,* riguardano l'unità della Chiesa. « *Quid evidentius, fratres mei ? in columba unitas, in linguis gentium societas . . . Unde debuit ergo, charissimi, demonstrari Spiritus Sanctus unitatem quamdam designans, nisi per columbas, ut pacatae Ecclesiae diceretur : una est columba mea.* » *Cap. Unam sanctam ; de Majorit. et Obedient, Ps. 21 Unum ovile.*

*Joan. 10. Unum corpus ad Ephesios 4, S. Joan. « Unum corpus multi sumus. » Vedi Bibliot. Luc. Fer. art. 1, tom. 3. n. 20. « Domus Dei una est: nemini salus, nisi in Ecclesia esse potest. S. Cip. Epis. 61. Una adunque ella è primo per l'unità del principio; cioè « Dei vocantis et Christi fundantis; » secondo per l'unità del Capo: terzo per l'unità di Congiunzione; quarto per l'unità della Fede; quinto per l'unità dei mezzi che conducono all'eterna eredità; sesto finalmente per l'unità del sacrificio e della dottrina. *Ad Romanos.**

La *santità* è la seconda Nota della vera Chiesa. Viene questa provata coll' autorità della sacra Scrittura, come per addurne qualcuna, dall'espressione di S. Paolo ai Romani: « *Omnibus qui sunt Romae, ... vocatis Sanctis.* » E in altro luogo: « *Christus dilexit Ecclesiam suam, et seipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret,* » o come altrove si legge: « *Jesus ut sanctificaret populum suum, et per suum sanguinem extra portam passus est.* »

Vediamo adesso cosa a noi venga indicato con le parole *cattolica, apostolica*, che sono appunto le altre due Note che già di sopra accennammo. La prima l'istesso suona che *universale*, e questo per ragion di luogo; perchè per tutto il mondo diffondesi: « *In omnem terram exivit sonus eorum.* » *Psalm. 18.* « *Euntes in mundum universum.* » *S. Matt. cap. 16.* Seconda, per ragion delle persone; perchè chiama e benigna riceve gli uomini di qualunque nazione, stato e condizione. « *Praedicate Evangelium omni creaturae.* » *Mar. 16.* Terza, per ragion di tempo, perchè fu fin dal principio del mondo, e durerà fino alla consumazione dei secoli. *Daniel, 2,* dice: « *Suscitabitur Deus coeli Regnum, quod in aeternum non dissipabitur.* » Finalmente, per il comun consenso dei popoli ancor suoi nemici, che cattolica l'addimandarono: « *Chatholica nominatur non solum a suis, verum etiam ab omnibus inimicis.* » Sant' Agostino *de vera Religione 7*, ed il medesimo altrove, *cap. 9.*

Per tre cause finalmente apostolica si addimanda la Chiesa: Primo, perchè è fondata da Cristo, come dalle sue parole medesime ben si rileva: « *Sicut misit me vivens Pater.* » *S. Giovanni al cap. 20.* Secondo, perchè fu propagata per mezzo degli Apostoli: « *Superaedificati super fundamentum Apostolorum.* » *Ad Ephes. 2.* Terzo, finalmente,

Vol. IV. 2

perchè dai medesimi Apostoli per una continua non interrotta successione di uomini apostolici è giunta persino a noi; onde dice S. Agostino : « *Tenet me in gremio Ecclesiae ab ipsa sede Petri apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem suam Dominus commendavit, usque ad praesentem Episcopatum successio sacerdotum.* » *Lib. cont. Epis. fundamenti cap.*

Dal fin qui detto si può dedurre con certezza infallibile, che la sola Chiesa Romana può appellarsi vera Chiesa, poichè in essa sola le quattro Note interamente concorrono, il che non segue in qualunque dell' altre sette : se noi diffatto la Chiesa consideriamo dei Protestanti, in essa non rinverremo l'unità, perchè varia è la credenza per il novero diverso dei Sacramenti, e per la falsità dei Pastori. Lutero si sforza provare essere tre i Sacramenti soltanto ; *Lib. de Captiv. Babylon. tom. 2, op. pag. 260, Jenae 1600.* — Tre egualmente ne novera Melantone ; Zuinglio riconosce anche il matrimonio ; Calvino ritiene soltanto il Battesimo e la Cena, quantunque sembra che vi aggiunga anche l'Ordinazione. Vedi *Devot. tom. 1, Instit. in annot. pag. 14.* Non è santa, mentre i suoi settatori uomini son perditissimi, e la loro dottrina piena di licenze e di vizii i più detestabili. Vedasi l'empia dottrina di Lutero, il quale fiorì nel secolo XIV, cioè nel 1517, quindici anni circa avanti Calvino. 39 Sette derivarono dal medesimo una peggiore dell' altra e 4 da Calvino, la prima delle quali è dei *Riformati*, la 2. dei *Calvinisti Inglesi*, la 3. dei *Piscatorii*, la 4. finalmente degli *Arminiani*. Queste non solo sono fondate sugli errori di tutti i vizii i più esecrabili. Vedi Aquila, *Diz. Teolog.* Non è *Cattolica*, perchè non fu sempre ; e molto meno *Apostolica*, perchè la dottrina di essa non è derivante dagli Apostoli, nè la successione dei loro Vescovi dai medesimi si ripete.

Essendo, come abbiamo detto, una società di uomini, non potrebbe questa in verun modo sussistere senza l' autorità dell' impero, per mezzo del quale vengono formate e promulgate le leggi, ed i trasgressori proporzionatamente puniti. Questa la comunicò Gesù Cristo alla diletta sua sposa, e questa hanno sempre usata gli Apostoli e gli altri Vescovi, specialmente il Romano Pontefice, come con estensione a suo luogo dimostreremo. Vedi *Doujat. Praenot. canon.*

lib. 2, cap. 2, fra gli altri si consulti però il chiarissimo Momacchio : *Orig. et antiq. Christian. lib. 4, part. 1, cap. 2, §. 5*, ecc., e *cap. 3, pag. 259, et seq. tom. 4* ; ove si disputa gravemente sulla potestà e sul regime della Chiesa. La Chiesa non può stare senza autorità, la sua costituzione, la sua durata, la qualità delle persone che la compongono, il fine, che ella proponesi, il pericolo della libertà di coscienza, la dottrina che ella insegna, la natura della fede incompatibile col dubbio, la necessità di un centro di unità, l'esistenza delle eresie, l'insufficienza della via di esame, l'esistenza di una rivelazione, la condotta dei capi della religion Protestante, l'esistenza di una provvidenza, la leggerezza della mente umana sono altrettante prove vittoriose che concludono la necessità e l'esistenza di una visibile autorità nella Chiesa. Vedi *Nic. Jamin. Pens. Teol. c. 6, §. 1*.

Molti dei Protestanti hanno riguardata l'autorità della Chiesa come governo aristocratico, sebbene mancati non sieno dei Luterani, che un tal regime sostenessero democratico. Altri molti hanno preteso sostenere essere questo aristocratico temperato però dalla democrazia. Tali opinioni sono erronee, imperciocchè il Pontefice Romano *jure divino* presiede alla Chiesa universale veramente, non per solo onore e per il luogo, ma per assoluta potestà e per estesa giurisdizione, onde il regime della Chiesa egli è assolutamente monarchico, come vedremo a suo luogo. Vedi *Nicc. Coeffeteu in lib. 4 Apolog. pro sacra Monarch.*

Nè deve dirsi che questa monarchica podestà del Capo visibile della Chiesa tolga l'autorità ai Vescovi subalterni, imperciocchè questa non è precaria, ma propria di essi, proveniente immediatamente da Dio. *Cardin. Zacch. in Ant. Febron tom. 2, disc. cap. 6*. Istituendo Gesù Cristo l'ordine Episcopale non distinse gli ordini della Chiesa, ai quali i vescovi dovevano essere promossi. Questo deve farsi *jure humano*, che è quanto dire con l'autorità di colui, che al governo è stato prescelto di tutte le Chiese, a cui non meno la cura del gregge che dei pastori è stata affidata ; che però : « *Nihil, si esprimono i Canonisti: nihil detrahit monarchico imperio quoniam ea potestas subjecta est Summo Pontifici, a quo arctari, amplificari*

ri ac tolli etiam potest. • *Bellarm.* Si consulti ancora, *Devoti Instit.* tom. 1, pag. 18, nelle annot.

Data questa teoria della Chiesa, e stabilite le note principali per cui si distingue dalle Sette separate da essa discendendo alla pratica, spiegheremo, 1. quali sieno i casi diversi, in cui viene violata la santità della Chiesa, e la riverenza che l'è dovuta; 2. In qual modo le Chiese sieno pollute, ed abbisognino di una nuova benedizione o riconciliazione; 3. In qual modo e da chi debbano essere benedette.

C A S O 1.º

La Chiesa parrocchiale di S. Giusto caduta per la maggior parte, essendo stata rifabbricata con le medesime pietre da cui prima era composta abbisogna forse di una nuova consacrazione, affinché in essa si possa celebrare il divino uffizio? La Chiesa poi abbisogna forse di una eguale consacrazione: 1. Quando a parte a parte le mura furon cadute e dipoi partitamente rialzate? 2. Quando per un intempestivo incendio il tetto fu abbruciato?

Nel primo caso la Chiesa conviene che sia di nuovo consacrata, sebbene sia stata eretta colle pietre medesime di prima, come evidentemente si può provarlo da un antico canone di Papa Vigilio riferito da Graziano in *can. De fabrica* 24, *de consecrat.* La ragione si è perchè la Chiesa riedificata in questo modo non si può ritenere per la medesima di prima. Nel secondo caso, cioè, quando il tetto fu abbruciato, sussistendo le mura almeno per la massima parte, allora la Chiesa non abbisogna di una nuova consecrazione, poichè viene tenuta per quella di prima. Ciò è dichiarato espressamente da Innocenzo III in una Decretale, di cui sono le seguenti parole: • *Ligneis aedificii Ecclesiae vestrae casu consumptis, parietibus tamen illaesis, ac mensa principalis altaris in sua extremitate modicam passa fracturam: . . . inquisitioni tuae taliter duximus respondendum quod, cum parietes in sua integritate permanserint, et tabula altaris mota, vel enormiter laesa non fuerit: ob causam praedictam nec Ecclesia, nec altare debet denuo consecrari; In c. Ligneis* 6 *de consecrat. Eccl. alt.*

lib. 3, t. 40. Lo stesso si deve dire se cadute le mura in parte, ed in tempi diversi, successivamente furono state rialzate.

Sant' Antonino, il quale si serve delle autorità da noi riferite, ci dà questa definizione. « *Nota, dice il Santo, 2 part., Sum. Theol. tit. 12, c. 5, §. 8, quod sunt tres casus in quibus Ecclesia debet iterum consecrari. Primus est, si Ecclesia combusta fuerit, ita quod parietes sint combusti, vel dirupti, vel notabiliter decrustati in toto vel in parte, . . . Secundus est, si tota Ecclesia, vel major pars destructa vel dirupta est: secus est si solum tectum destructum fuerit vel combustum. Si cere parietes successively fuerint reparati, eadem Ecclesia intelligitur, et ideo sufficit, si tantum reconciliatur cum aqua exorcizata, et cum solemnitate Missae. Secus si fuit primo tota destructa, etiam si eisdem lapidibus reparata, consecranda est enim.* » Quivi giova aggiungere un terzo caso, in cui ascrive questo santo Arcivescovo che la Chiesa di nuovo si deve riconciliare, « *quando, cioè, dubitatur utrum fuerit consecrata, nec apparet aliqua probatio de his, quae supradicta sunt.* » *Can. Solemnitates, de consecrat. dist. 1.*

PONTAS.

C A S O 2.º

Arbogasto parrocchiano di S. Mario nominatamente scomunicato da cinque o sei anni muore senza ricevere l'assoluzione della scomunica, ed è sepolto nella Chiesa da Andrea nuovo parroco, il quale come scomunicato non lo conosce. La Chiesa rimase forse polluta per la sepoltura di Arbogasto ?

La privazione della sepoltura ecclesiastica è una pena inflitta dai Canonici agli scomunicati conosciuti come tali, siccome dichiara Innocenzo III nella Decretale al Vescovo di Nidrosia, in cui scrisse : « *Sacris est canonibus institutum, ut quibus non communicavimus vicis, non communicemus defunctis: et ut careant ecclesiastica sepoltura, qui prius erant ab unitate ecclesiastica praecisi, nec in articulo mortis reconciliati fuerint.* » *In cap. Sacris 12 de sepult. l. 5, tit. 28.*

Appoggiato alla stessa ragione dichiara questo Papa che, « *Coe-meteria, in quibus excommunicatorum corpora sepeliri contingit, reconcilianda erunt aspersione aquae solemniter benedictae, sicut in dedica-*

tionibus ecclesiarum fieri consuevit. » In cap. *Convaluisti* 7, de cons. *Eccl.*, etc. l. 3, tit. 40. Ciò viene stabilito da un antico Canone riferito nel decreto di Graziano, il quale dice essere la stessa cosa se fosse stato sepolto un etnico od un eretico. *Can. Ecclesiam* 27, de *Consecr.* 1, d. 1. Affine poi di riconciliarla, prima di tutto conviene estrarre il corpo dello scomunicato, ove possa essere conosciuto fra quello degli altri defonti secondo la prescrizione dello stesso Canone: « *Ecclesiam in qua mortuorum cadavera sepeliuntur, sanctificare non licet: sed si apta videtur ad consecrandum, inde evulsis corporibus, et rasis parietibus, vel signis ejus loci, reuedificetur.* » *Can. Ecclesiam ibid.*

Quindi ne segue che quantunque Andrea abbia dato sepoltura ad Arbogasto, non sapendo che fosse scomunicato, pure da ciò ne avvenne che la Chiesa rimase polluta. PONTAS.

C A S O 3.º

Alcuino pubblico scomunicato sorpreso da grave morbo, chiama a sè il parroco, ed alla presenza di sette od otto testimonii testifica un gran dolore del pravo suo stato e prega il parroco a ritornare a sè fra due ore per ascoltare la confessione, ed impartirgli l'assoluzione, promettendo di fare tuttociò che gli fosse imposto per penitenza. Il parroco non ancora giunge a casa, quando gli viene annunziato che Alcuino improvvisamente morì. Domandasi, se il parroco possa dargli sepoltura nella Chiesa, senza che rimanga polluta?

Il parroco non può seppellire Alcuino senza infrangere l'antichissime e santissime leggi ecclesiastiche, e rendere la sua Chiesa polluta. Imperciocchè, come dichiara Innocenzo III con queste parole: « *Quantacumque poenitentis signa praecesserint, si tamen morte praeventus absolutionis non potuerit beneficium obtinere, quamvis absolutus apud Deum fuisse credatur, nondum tamen habendus est apud Ecclesiam absolutus.* » In cap. *A nobis* 28, de *sent. excom.* lib. 5, tit. 39. Donde si deve raccogliere che Alcuino non può esser sepolto in luogo sacro, finchè non sia sciolto dopo morte dalla censura, di

cui in vita l'assoluzione non ebbe potuto ricevere. Per la qual cosa il parroco senza indugio deve ricorrere al legittimo superiore affine di ottenere pel defunto questa grazia prima che sia sepolto in luogo sacro. « *Debet ei Ecclesiae beneficio subveniri, dice lo stesso Pontefice, ut si de ipsius viventis poenitentia constiterit, defuncto etiam absolutionis beneficium impendatur.* » La ragione si è ; perchè essendosi Alcuino fatto incapace di ricever le grazie ed i suffragi della Chiesa, dal cui seno come un membro morto era stato reciso col mezzo della scomunica; è del tutto necessario, per godere delle prerogative della cristiana sepoltura, ch' egli venga fatto partecipe delle preci comuni della stessa Chiesa, sia ad essa novellamente incorporato ed annoverato tra fedeli ; la qual cosa non si può fare senza l'autorità del legittimo superiore.

PONTAS.

C A S O 4.º

Plinio sacerdote, nominatamente scomunicato denunziato, celebra in pubblico nella chiesa di sant' Alberto, nulla ostante la censura da cui era legato. Per il temerario ardire di costui la Chiesa non rimase forse polluta ?

Il Suarez contende che la chiesa nel caso presente non resta polluta : imperciocchè volendo provare una sua particolare opinione, che appartiene ad un'altra difficoltà, si appoggia specialmente a questa ragione : « *Ecclesia non polluitur ex eo quod excommunicatus in ea celebrat.* » Ma il Silvio in 3 part. S. Thom. q. 83, art. 3, quesito 2; sebbene sia da lui dissenziente, pure non gli nega questa proposizione, ma tacitamente ammettendola solo rigetta la già dedotta conclusione.

Ed in vero non viene espresso nel caso proposto che la chiesa sia stata polluta ; per lo che possiamo affermare che la chiesa di sant' Alberto non fu polluta dalla temeraria azione di Plinio che in essa celebrò, sebbene fosse scomunicato ; e perciò non abbisognare di una nuova riconciliazione.

PONTAS.

C A S O 5.°

Giustino essendo stato gravemente percosso in chiesa da Giovanni, si volse contro, e lo ferì gravemente, per cui sparse molto sangue, e la chiesa perciò rimase polluta. Ciò nullameno il parroco in essa vi celebrò per un'annua solennità che ricorreva, ed affinché i suoi parrocchiani non rimanessero privi dallo ascoltar la Messa. Domandasi se questa chiesa debbasi stimare sempre polluta, sebbene dopo la polluzione in essa sia stato celebrato il santo sacrificio della Messa; così che debba essere riconciliata dal Vescovo prima che in esso si celebri un' altra volta; oppure se debbasi credere riconciliata pel sacrificio della Messa che vi fu celebrato?

Stimano molti autori che questa chiesa sempre rimane polluta, sebbene dopo il tempo della polluzione in essa sia stata celebrata la Messa, e che perciò in essa non si può continuare l' azione del sacrificio senza commettere grave peccato sino a tanto che non sia stata riconciliata. Molti altri però, tra quali il Tostato ed Alfonso da Castro, diversamente la sentono, e stimano che la Chiesa polluta deve credersi riconciliata per il sacrificio della Messa, che in esso fu celebrato, e provano ciò coll' esempio del Calice, che da profano diviene sacro col solo contatto del prezioso sangue di Cristo, nè abbisogna di una nuova consecrazione. Donde concludono che la chiesa polluta, pella celebrazione dei divini misteri devesi ritenere riconciliata.

Ed in vero questa seconda opinione sembra probabile ed abbastanza comune; ma la prima, egli è certo, che è più sicura, ed appoggiata a più solide ragioni. Imperciocchè per la celebrazione della Messa non si pratica la riconciliazione della Chiesa, ma soltanto per mezzo delle preghiere e delle abluzioni stabilite dalla Chiesa, le quali si praticano con acqua benedetta, vino e cenere. *Alexand. III in c. Proposuisti 4, de consecr. eccl. vel altar.*, quando quella chiesa sia stata consacrata; ovvero solamente con acqua benedetta ed esorcizzata, se non fu ancor consacrata come osserva la Glossa; e queste abluzioni si possono fare solamente dal Vescovo, ovvero come dice

Gregorio IX *in cap. Aqua 6, eod. 1, et ibi Glossa*, dal sacerdote a ciò peculiarmente deputato.

Pertanto, siccome dubitare si può nel caso proposto se la Chiesa sia stata riconciliata pella sola celebrazione della Messa, per le varie opinioni dei dottori ; perciò in questo caso devesi nuovamente riconciliare.

PONTAS.

C A S O 6.°

Giovanni e Giacomo trovano rissa nella Chiesa, e Giovanni ripetutamente percuote Giacomo; Giacomo fugge fuor dalla Chiesa, e Giovanni in quel mentre gli tira un' archibugiata e l' uccide. Dalla vicendevole percussione di Giovanni e Giacomo, rimase forse polluta la Chiesa, od almeno per la emissione dell' archibugio, per cui Giovanni stando in Chiesa uccise Giacomo ch' era fuori ?

La Chiesa non rimane polluta pelle reiterate percosse, ove non siavi stata una grande effusione di sangue. Ma se Giacomo dalle ricevute percosse sparse del sangue, allora la Chiesa restò polluta; lo che avviene ancora se fuor della Chiesa sparse sangue: imperciocchè se l'azione ingiuriosa fu fatta nella Chiesa, ciò basta perchè sia polluta. Così il Silvio, *in 3 par. Sum. S. Thom., q. 83, art. 3, q. 1* : « *Porro ad hanc Ecclesiae pollutionem satis est, quod vulnus infligatur in Ecclesia, etiamsi sanguis in ea non fluat, sive quia recipiatur in aliquo vase, sive quia percussus egreditur, antequam fluat: quia tunc intra Ecclesiam data est injuriosa eaque proxima causa effusionis.* »

Ned anche avviene la polluzione nel secondo caso, giusta il pensare di questo Teologo ; imperciocchè sebbene quegli che fuor dalla Chiesa si trova uccide, o senza spargimento di sangue, ovvero con ispargimento di sangue, quello ch' è nella Chiesa, rende polluta la Chiesa col suo delitto, come dichiara Innocenzo III *in cap. Proposuiti 4 de consecrat. Eccl.*; pure costì dir non devesi di colui, che stando in Chiesa uccide l' altro fuor della Chiesa, poichè in questo caso dalla di lui azione la Chiesa non resta polluta. « *Sed neque polluitur, dice questo Dottore, si intra Ecclesiam fiat percussio, ex qua neque mors sequitur nec sanguis fluit; uti nec si ex Ecclesia, misso telo,*

vel tormento interficiatur is qui est extra. Polluitur autem, si foris existens jaculum aut glandem mittat, eumque qui in Ecclesia, est, occidat.»

Devesi però qui avvertire che *non polluitur Ecclesia*, dice il Silvio, *loc. cit.*: « *Quando percussio, quae magnam sanguinis copiam elicit, non est mortalis, ut in puerorum rixa interdum contingit.* PONTAS.

C A S O 7.°

Ibraimo Turco di nazione, e Daniele Giudeo, trovandosi nella Chiesa cattedrale per vedere le divine funzioni, trovano fra di loro contesa, così che in questa Chiesa Daniele ferisce Ibraimo in modo che, sebbene non isparga sangue, pure dopo alcune ore morì; ovvero in quella Chiesa Ibraimo sparse molto sangue pella ricevuta ferita. In questo caso la Chiesa rimane polluta?

Da questo omicidio la Chiesa rimase polluta, come lo diffinì Innocente III, il quale così risponde al Vescovo di Compostella, che lo aveva interrogato intorno ad alcuni stranieri, dei quali altri erano stati feriti nella sua Chiesa, ed altri uccisi. « *Respondemus quod, manente Ecclesia et altari, ipsa reconciliari poterit per aquam cum vino et cinere benedictam.* » *In cap. Proposuisti supra cit.* Lo stesso insegna sant' Antonino, il quale dopo aver riferiti alcuni casi in cui la Chiesa rimase polluta, soggiunge: « *Secus si in Ecclesia vulneretur, et extra moriatur: quia tunc violatur: in 3, part. Sum. Theol. tit. 12, §. 4.* Lo stesso asserisce il Cabassuzio intorno allo spargimento del sangue che avvenne fuor della Chiesa, avendo ricevuto in Chiesa la ferita: « *Tollitur sacer locus, si vulnere ibi accepto, saucius foras egrediatur, nec nisi post egressionem sanguinem effundat. Juris Canon. theor. et praxis, lib. 5, c. 11, n. 10.*

Del resto devesi dire la cosa medesima, quando senza spargimento di sangue avviene l'omicidio in un luogo sacro anche per autorità del giudice legittimo, come insegna il Silvio con queste parole. « *Impertinens autem est, an sanguis effundatur, nec ne; ac proinde si reus in Ecclesia strangulatur, etiamsi per legitimum judicem, ipsa polluitur ob injuriam, non personae, sed loco factam, in 1 part. Sum. S. Thom. qu. 81, art. 3, q. 1.* PONTAS.

C A S O 8.º

Giovanna e Carlotta essendo venute alle mani in Chiesa, Giovanna prese Carlotta per il collo onde strangolarla, e con tanta forza la prese che quasi moriva. Liberata dalle mani di lei, e condotta in luogo vicino, chiamati i medici dichiararono che in breve ella sarebbe morta. Per questo delitto la Chiesa deve stimar polluta, e perciò il parroco deve astenersi dal celebrare i divini uffizii ?

Testifica il Cabassuzio che consultato di un simil caso, rispose, dicendo, che non si poteva dire che la Chiesa fosse stata polluta, e perciò doversi riconciliare prima dell' avvenuta morte, e reca questa ragione : « *Si enim mors interveniret, dice un celeberrimo professore, eo dumtaxat momento, et non ante, pollutio eventura erat Ecclesiae ; atque ita necessitas incumbbat iterandi praecedentem et inopportunam Ecclesiae reconciliationem, tunc temporis sacrae et impollutae. Si vero aegra reconvalescitur erat ; majus nasciturum erit ridiculum ex publica reconciliatione ex.* » Donde ricava questa conclusione : « *Illa igitur mentibus insedit melior sententia, praeter Officii cessationem nihil interim esse molliendum : si moriatur, reconciliandam esse pollutam Ecclesiam sine mora.* » Ecco la soluzione del caso proposto, ed insieme in qual modo il parroco debba diportarsi in tal caso. PONTAS.

C A S O 9.º

Asdrubale ed Annibale essendo venuti alle mani, Asdrubale gravemente ferito si ritirò in una Chiesa vicina, in cui, dopo un quarto di ora, morì. Per tale uccisione la Chiesa rimase polluta ?

Egli è certo che per tale uccisione la Chiesa non rimase polluta; poichè Annibale ferendo Asdrubale non fece ingiuria alla Chiesa. Sant'Antonino rende ragione di questa decisione con questi termini: « *Si ex vulnere extra Ecclesiam accepto in Ecclesiam fugiens moriatur, non violatur Ecclesia ; quia non accepit ibi causam mortis.* » 3 part., Sum. Theol. tit 12, c. 6, §. 4. PONTAS.

C A S O 10.°

Patusio pazzo da qualche tempo, entra nella Chiesa di S. Ubaldo nel giorno di Pasqua con uno schioppetto, che poi sparò nel suo capo, e si uccise. Il parroco stimando per ciò la sua Chiesa polluta, interruppe gli uffizii divini, nè celebrò la Messa. Operò egli come si conveniva ?

Per la narrata circostanza il parroco non doveva tralasciare gli uffizii divini; poichè nella uccisione di Patusio la Chiesa non restava polluta. Così dopo molti Canonisti la pensa sant'Antonino, *loc. cit.* : « *Quod si ex lapide de aedificio Ecclesiae aliquis moriatur, vel ex fatuitate furiae quis se occidat, secundum Hugonem et Ostiensem, non est necessaria reconciliatio : quia non est per contentionem vel malam voluntatem facta.* »

PONTAS.

C A S O 11.°

Atenagora sorpreso per istrada da Leandro, e ricercato a morte persino nella Chiesa, costretto da così urgente necessità, uccide il suo aggressore per solo fine di salvare la propria vita che scorgeva in grave pericolo. Per questo omicidio la Chiesa rimase polluta ?

No : poichè la Chiesa non resta polluta se non per un' azione ingiuriosa od a sè, od al prossimo. Tale non era l' azione di Atenagora : dunque la Chiesa non rimase polluta.

Tutta la difficoltà di questo caso sarebbe nel conoscere bene se l' uccisore abbia osservato la incolpata tutela, ovvero abbia i di lei limiti oltrepassati. Supposto un tal dubbio, si dovrebbe ammettere la riconciliazione della Chiesa, in cui fu l' omicidio commesso.

PONTAS.

C A S O 12.°

Elmo e Basilio vengono alle mani in un sotterraneo del coro di S. Taurino, ed Elmo uccide Basilio. Resta violata la Chiesa per questo omicidio ?

Il delitto essendo stato commesso non *intra sed extra Ecclesiam*, non devesi considerare violata. « *Si supra tectum Ecclesiae quis occiditur*, dice il Silvio in 3 part. Sum. S. Thom, q. 8, art. 3, q. 1, *Ecclesia non polluitur, uti nec si sub Ecclesia in cella, vel in cubiculo aliquo subterraneo.* » Col Silvio concorda pure il Cabassuzio, *Juris. Canon. Theor. et prax. lib. 5, c. 21, n. 12.* PONTAS.

C A S O 13.°

Aurelio, sacerdote di S. Cirino, celebrando in un giorno di festa, mentre è vicino alla consacrazione, un uomo viene ucciso in Chiesa da un sicario. Poteva il parroco progredire la Messa, ed avrebbe peccato tralasciandola, e privando di essa i suoi parrocchiani ?

È certo che in una Chiesa polluta senza grave peccato non si può celebrare la Messa, e che tosto devesi tralasciarla ove il Canone non sia incominciato ; che se il Canone fu incominciato, allora devesi compiere il Sacrificio. Per lo che Aurelio avendo incominciato il Canone, ed essendo anche vicino alla consacrazione quando avvenne l'uccisione, doveva compiere il sacrificio, nè poteva partire dall' altare. PONTAS.

C A S O 14.°

In una città assediata, uomini e donne rifuggonsi nella Chiesa per essere più sicuri dalla crudeltà del nemico. In questa stando molti giorni Fausto ebbe commercio nella notte con Daniela, ed altri chiesero il debito matrimoniale. Per queste azioni la Chiesa rimane polluta ?

Questa Chiesa per tali azioni non devesi riputare violata, se sieno però occulte, e però non abbisogna di riconciliazione. « *Nullatenus*, dice il Cabassuzio *Juris Can. Theor. et prax. l. 5, c. 21, n. 11, requiritur loci sacri reconciliatio, si ejus profanatio non sit publice notoria, etsi posset per duos vel tres testes probari.* » L' Abbate, l' Ostiense, Fumo ed il Navarro asseriscono lo stesso. Ma se queste azioni sono state pubbliche, allora la Chiesa devesi ritenere violata ;



e secondo questa distinzione devonsi intendere i **Canoni** e le **Decretali**, nelle quali di ciò si fa menzione, secondo la interpretazione di sant' Antonino, 3 part., *Sum. Theol. tit. 12, c. 6* : « *Secundus casus violationis est propter adulterium et qualemcumque seminis emissionem voluntarie procuratam, sive cum aliis, sive per se solum. Extra de adulteriiis c. Significasti de Consecratione dist. 1, can. Ecclesiis.* » *Etiam per actum conjugalem, ut si vir cognoscat uxorem in Ecclesia . . . sed nota, quod quando vitia haec in Ecclesia commissa sunt occulta, ut dicit Guillelmus et Ostiensis in Summa, non indiget reconciliatione : et idem tenet Joannes Andreas in 6, eodem titulo.* » Così pure il Silvio in 3 part. *Sum. S. Th., q. 81, art. 3, q. 1* in fine.

Adunque se le azioni di cui abbiám detto furono occulte, la Chiesa non rimase violata ; se pubbliche abbisogna la Chiesa di **reconciliazione**.

PONTAS.

C A S O 15.°

La Chiesa di S. Tirso essendo stata polluta per l'uccisione di un uomo in essa commessa, domanda il parroco se debba ritenere violato anche il cimiterio ?

E certo, 1. Che se il cimiterio è contiguo alla Chiesa, devesi stimar violato, poichè l'accessorio segue la natura del principale che è la Chiesa, secondo questa regola del Diritto, che stabilisce Bonifazio VIII: « *Accessorium naturam sequi congruit principalis* » *Reg. 41, de reg. juris* in 6. Lo stesso soggiunge poi in *cap. un. de consecrat. Eccl. vel altur., lib. 3, tit. 21* : « *Si Ecclesiam pollui sanguinis effusione contingat, ipsius coemeterium, si contiguum sit eidem, censetur esse pollutum ; unde antequam reconciliatum fuerit, non debet aliquis in eo sepeliri ;* » 2. Se dalla Chiesa sia separato il cimitero, allora non perde la sua benedizione pella violazione della Chiesa, come dichiara lo stesso Papa ; « *secus si remotum fuerit ab eadem.* »

Devesi avvertire in questo caso, che pella violazione del solo cimitero, la Chiesa non perde la sua consecrazione, quantunque le sia contiguo, perchè la sorte principale non segue la condizione dell'accessorio. « *Non sic quoque in casu converso sentimus,* soggiunge

Bonifazio VIII, *ut videlicet polluto coemeterio, quamvis Ecclesiae contiguo debeat Ecclesia reputari polluta, ut minus dignum, majus; aut accessorium, principale ad se trahere videatur.* » Conviene in questa ragione anche sant' Antonino, 3 part. Sum, Theol., tit. 12, c. 6, §. 7, etc.

PONTAS.

C A S O 16.°

Damarino ogni qualvolta si reca alla Chiesa per ascoltare la Messa od assistere ai divini uffizii seco conduce dei cani. Si può affermare che egli pecchi contro la riverenza dovuta al luogo sacro, operando così ?

S. Carlo Borromeo non senza ragione nel suo primo Concilio di Milano stabilisce : « *Ut Ostiarius fores Ecclesiae custodiat . . . bruta denique canesque expellet, quidquid vel in Ecclesia dedecet, amoveat.* » Part. 2, tit. 45, de Ostiario. Lo stesso viene stabilito nel Concilio Messicano, l. 5, §. 28, apud Lab., tom. 15, col. 1337, i quali due Concilii altro non fanno che rinnovare ciò che fu stabilito in quello di Aquisgrana dell' anno 789, in cui il santo principe Carlo Magno così parla ai Prelati : « *Placuit admonere Reverentiam vestram ut unusquisque vestrum videat per suam parochiam, ut Ecclesia Dei suum habeat honorem . . . et non sit domus Dei, et altaria pervia canibus.* »

Da queste autorità si può raccogliere che Damarino avvertito di non condurre seco cani in Chiesa, pecca tante volte quante opera contro questo precetto.

PONTAS.

CHIOSTRO



Chiostro si addimanda quel recinto, in cui vivono molti sotto una regola medesima, soggetti ad un superiore. E siccome non solo vi sono alcune società di uomini, ma molte ancora di femmine, così Chiostro si appella tanto il luogo in cui diversi uomini vivono

regolarmente, quanto quello in cui molte donne ad una superiora soggette conducono la loro vita.

C A S O 1.°

Ottaviano, arcivescovo di Lisbona, avendo inteso, che i Chiostri del monastero delle religiose di santa Godeberta non erano secondo la disciplina, entrovvi di sua autorità per vederli, sebbene quelle religiose lo abbiano avvertito, che egli non aveva alcuna autorità sopra di esse, essendo il monastero dipendente da un altro superiore, col quale non contese l' arcivescovo intorno alla giurisdizione, ma neppure a lui domandò, o da lui ottenne facoltà di entrarvi. Domandasi se Ottaviano sia incorso nella scomunica fulminata dal Concilio di Trento, *Sess. 25, c. 5 de Regul. et Monial.* contro di quelli che in tal modo entrano nei monasteri delle vergini ?

Nel caso proposto Ottaviano non incorse nella scomunica fulminata dal Tridentino; imperciocchè il Vescovo non incorre in essa, mentre entra per diritto nel monastero delle vergini, sebbene sia esente dalla sua giurisdizione, e sebbene l' abbia fatto di sua propria autorità senza il permesso del superiore. Ottaviano adunque che entrò nel Chiostro per esaminarlo non incorse nella scomunica.

Abbiamo detto nel nostro caso che il Vescovo per diritto entrò nel Chiostro. Imperciocchè sotto questo riguardo il Vescovo, secondo il diritto vulgare, è il superiore naturale di tutti i Chiostri regolari e secolari esistenti nella sua Diocesi, sebbene godano dei privilegi d' immunità. Adunque entrandovi per diritto, vi entra come superiore naturale, nel qual caso non è soggetto ad alcuna censura, specialmente, perchè quando di censura si tratta, i Vescovi non s' intendono compresi, ove non sieno apertamente nominati, siccome pronunziò Innocenzo IV nel primo Concilio di Lione tenuto l' anno 1245 con queste parole : *• Quia periculosum est Episcopis, et eorum superioribus propter executionem Pontificalis officii, quod frequenter incumbit ut in aliquo casu interdicti vel suspensionis incurrant sententiam ipso facto, Nos deliberatione provida duximus statuendum ut Episcopi et alii superiores praelati nullius Constitutionis occasione,*

sententiae, sive mandati praedictam incurrant Sententiam nullatenus ipso jure ; nisi in ipsis de Episcopis expressa mentio habeatur. » In can. Qui periculosum 4 de sentent. excomm: etc. in 6, l, 5, tit. 2.

Il Concilio Tridentino poi non fa veruna distinta menzione intorno a ciò. Adunque Ottaviano non incorre veruna censura pella operazione di cui nel caso nostro si tratta. PONTAS.

C A S O 2.°

Avendo bisogno di rifabbricar la chiesa ed il Chiostro di San Gaetano, che da oltre quindici mesi rovinò, le religiose si servono dell' opera dei muratori ed altri lavoranti pel ristauero ; nel qual tempo, essendovi nel muro un gran foro, molti secolari entrarono nel dormitorio e negli altri luoghi regolari ; anzi a ciò l'Abbadessa vi acconsente appoggiata ad una consuetudine, la quale volgarmente si stima per legittima, che quando cioè vi è un insigne rovina nel muro del monistero, sia tolta l'obbligazione della clausura ai secolari, finchè la rottura rimane. Intorno a ciò si domanda, se siavi abuso in quella consuetudine, e se abbiano peccato i secolari che sono entrati, e l' Abbadessa del monastero?

Quella consuetudine è un manifesto abuso, perchè contraria interamente ai Sacri Canonì, ed alle regole della Chiesa, come dice Innocenzo III, *in cap. Ad nostram 3 de Consuetud. l. 1, tit. 4:* « *Consuetudo quae Canonicis obviat institutis, nullius esse debet momenti,* » Adunque deve essere tolta di mezzo, come quella che apertamente tende a distruggere la disciplina regolare, secondo la decisione dello stesso Pontefice nel Capo *Cum inter 5, eod. tit.*

Tale decisione è appoggiata alla Costituzione di Bonifacio VIII nel capo *Pericoloso 1, de statu Monach. in 6, l. 3, tit. 16,* la quale vieta strettamente ad ogni qualsiasi religiosa di qualsivoglia ordine, non di escire dal Chiostro, ma neppure di permettere l' ingresso a secolari, sebbene di un genere di vita probò e santo.

Adunque conchiudiamo che quei secolari, che entrarono nel Chiostro di S. Gaetano non potevano entrarvi senza violare la clausura delle religiose, strettamente comandata dai Canonì, e dalle

Costituzioni Apostoliche, poichè entrarono senza domandare licenza a chi aveva facoltà di concederla ; lo che ancora se avesser fatto, e la licenza avessero ottenuta, avrebbero nulldiameno peccato, poichè necessità non vi aveva che li costringesse ad entrarvi. Ecco le parole del Tridentino che dan forza a questa decisione : *« Ingressi autem intra septa Monasterii nemini liceat, cujuscumque generis aut conditionis, sexus, vel aetatis fuerit, sine Episcopi vel superioris licentia . . . sub excommunicationis poena, ipso facto incurrenda. Dare autem tantum Episcopus vel superior licentiam debet in casibus necessariis; neque alias ullo modo possit. Sess. 25, cap. 5, de regul. et Monial. »* PONTAS.

C A S O 3.º

Atenodoro, sacerdote e dottore di vita per virtù e dottrina illustre, fu pregato dall'Abbadessa di un convento ad entrarvi per assistere una religiosa che fu presa da un' apoplezia, ed amministrarle i sacramenti se le abbisognasse. Tosto vi entrò Atenodoro, e si trattene due giorni, nei quali si occupava, parte nell'assistere l'ammalata, parte nel visitare alcune religiose che conosceva. Peccò egli forse, e peccò la Abbadessa che di entrare lo pregò?

Sebbene quegli che non è superiore nè confessore non possa entrare in un Chostro senza la dovuta licenza, pure possiamo dire che in questo caso Atenodoro non peccò, poichè entrò unicamente per assistere negli estremi momenti una religiosa. E la ragione si è, poichè il precetto di carità in questa circostanza deve vincere l'altro della clausura, che è solo di diritto ecclesiastico, mentre il primo è di diritto divino.

Questa decisione devesi intendere solamente nel caso in cui non fossevi il superiore od il confessore che vi potesse accorrere in soccorso dell'inferma, poichè ove vi fosse stato o l'uno o l'altro, Atenodoro non avrebbe potuto entrarvi senza incorrere in peccato; nè sarebbe stata illesa da peccato l'Abbadessa che ne lo avesse chiamato.

PONTAS.

C A S O 4.°

In una certa città sono due monasteri di vario ordine, l'uno dinanzi all'altro, ma situati così vicini, che possono facilmente discorrere insieme le monache dell'uno e dell'altro ordine. Il Superiore avendo ciò inteso, volle fabbricare un muro di divisione, cui tutta la comunità si oppose. Domandasi, 1. Se le monache che parlano vicendevolmente tra esse peccano? 2. Se il Superiore sia obbligato in coscienza di edificare quel muro di divisione, non ostante l'impedimento che fanno le monache?

Consta essere vietato a quelle monache il favellare insieme, 1. Perchè ciò loro è proibito da tutte le costituzioni degli Ordini religiosi, e da molti Concilii provinciali, come dal Biturico tenuto l'anno 1584, con queste parole: « *Cum monialibus nemo colloquatur, nisi per clathros, et rotam, sive turnum; idque praesente monasterii praefecta aut duabus sororibus,* » tit. 37, de monast. et domib. Reliq. can 24, Ciò pure è vietato dal Concilio di Tolosa del 1590, part. 1, cap. 3, de Monial. 2. 6. « *Moniales cum nemine externo colloquuntur, nisi per Cancellos ferreos, et rotam sive turnum, praesente etiam praefecta, aut duabus sororibus.* » 2. Perchè simili discorsi sono ripugnanti alla modestia religiosa, perciocchè non possono intendersi senza alzar la voce più di quello che si addice alle vergini che stanno in un Chiostro. 3. Perchè questa libertà potrebbe degenerare in un pernicioso abuso: 4. Perchè quelli che passano pella via non possono intendere questi discorsi senza venire in parte almeno scandalizzati.

Il primo Concilio Provinciale di Milano tenuto da S. Carlo Borromeo nel 1565 conferma questa decisione dicendo: « *Cum autem januae aliqua necessaria caussa aperiuntur, moniales non audeant eo accedere, ut externum quidquam adspiciant; vel cum nullo omnino aut mare, aut femina colloquatur. Quae id ausu fuerit, includatur in cellam ubi tamdiu sit, quandiu Superiori videbitur, etc.* 3 part., tit. de praefectis et aliis minist. monial.

Apparisce poi che quelle monache che parlano dalle finestre

sono molto più colpevoli di quelle che si accostano alla porta aperta per vedere solamente le case vicine, ovvero l'ingresso, ed i luoghi vicini al suo Chiostro; e perciò quelle più di queste meritano punizione dal Superiore. \

A buon diritto adunque diciamo nel nostro caso, che il superiore deve essere forte sull'intercludere quell'adito alla religiose di non parlare a vicenda, come cosa contraria alla ottima disciplina, e ciò secondo il dire del soprallodato Concilio di Milano: « *Curent Episcopi et alii superiores, nec vicinorum aedibus quicumque illi sint, monasteria inspiciantur,* » tit. 9, de *Claustra* ex 2. *Curent.* Per lo che nel nostro caso il Superiore di cui si tratta, è obbligato a far innalzare il muro di divisione che impedisca i vicendevoli discorsi fra le une e le altre monache. « *Quo casu parietes altius tolli, et novos aedificari jubeant eorum sumptibus, quorum Episcopi, et ii qui monasteriorum curatores sint interesse judicaverint, quacumque appellatione remota.* »

PONTAS.

C A S O 5.°

Ildegarda avendo fatta la professione di religione in un monastero in cui già da trent'anni la disciplina era poco osservata, ed il Superiore avendo ordinato che fosse osservata di nuovo con tutto il rigore, domandasi se Ildegarda sia a ciò obbligata, specialmente se dichiarò nell'atto di fare la professione, ch'essa non l'avrebbe fatta, se le cose si fossero cambiate?

Non v'ha alcun dubbio che dessa sia obbligata ad osservare la clausura che redintegrò nella sua perfezione il nuovo superiore; poichè essendosi col suo voto obbligata ad una perfetta obbedienza, conviene che alla volontà si assoggetti dei suoi legittimi superiori, e che componga la vita sua secondo le regole sane e giuste che questi vuole di nuovo fare osservare.

È giustissima infatti la volontà di questo superiore, il quale vuole che la clausura si osservi da tutte le religiose di quel monastero, perciocchè conforme allo statuto del Tridentino *sess. 25, de regul. et Monial.* in cui sta scritto: *Bonifacii VIII Constitutionem quae incipit Periculoso, renovans sancta Synodus omnibus Episcopis sub obtesta-*

tionem divini iudicii, et interminationem maledictionis aeternae praecipit, ut in omnibus monasteriis sibi subjectis ordinaria in aliis vero Apostolicae sedis auctoritate, clausuram Sanctimonialium ubi violata fuerit, diligenter restitui, et ubi inviolata est, conservari maxime procurent, » non ostante qualunque altra consuetudine in contrario.

Da ciò ne segue che Ildegarda non può senza peccare negare l'obbedienza della clausura al suo legittimo Superiore. PONTAS.

CHIRURGO

Vedi MEDICO.

CIMITERO

Cimitero o Cemetero dicesi quel luogo sacro destinato alla sepoltura dei fedeli, il quale deve essere benedetto dal Vescovo, e se sia violato deve essere riconciliato.

Se la Chiesa rimane polluta, il Cimitero a lei contiguo, che riguardasi come di lei accessorio devesi stimare parimenti violato, ned alcuno in quello si può seppellire finchè non sia stato riconciliato. Non così dalla violazione del Cimitero rimane violata la chiesa.

C A S O 1.º

Un parroco seppellì il corpo di Almachio che era improvvisamente stato ucciso nella chiesa di S. Eutropio, pel cui omicidio quella chiesa era stata polluta, e lo seppellì nel Cimitero, prima che la chiesa fosse riconciliata. Domanda se pella polluzione della chiesa sia stato pure contaminato il Cimitero secondo quella regola del diritto: « *Accessorium naturam sequi congruit principalis,* » e perciò se il parroco abbia gravemente peccato ?

È certo che dalla violazione della chiesa ne consegue quella del Cimitero, e per ciò ha luogo in questo caso la riferita regola di Bonifazio VIII: lo stesso non dicasi ove il Cimitero non sia contiguo alla chiesa; poichè allora non devesi riguardare come di lei accessorio, così insegnano il Silvio ed il Cabassuzio. « *Polluta autem ex his casibus Ecclesia*, dice il Silvio in 2 part., *Sum. S. Thom. q. 83, quaestio 2*: « *Coemeterium quoque ipsi conjunctum est pollutum: non contra.* » Il Cabassuzio, *Juris Can., Theor. et Prax. l. 5, c. 21, n. 15.* « *Polluta ecclesia polluitur simul contiguum ei Coemeterium: sed non remotum.* »

Pertanto se alla chiesa violata non è contiguo il Cimitero, allora non è polluto; e perciò il parroco poteva in esso seppellire il corpo di Almachio: non così poi se alla chiesa fosse stato contiguo.

Questa decisione viene confermata da Bonifazio VIII in una delle sue Costituzioni, dove dice: « *Si ecclesiam pollui sanguinis effusione contingat; ipsius Coemeterium, si contiguum sit eidem censetur esse pollutum. Unde antequam reconciliatum fuerit, non debet in eo aliquis sepeliri; secus si remotum fuerit ab eadem.* » In cap. unico de *Consecr. Eccl. vel altar.* in 6.

PONTAS.

C A S O 2.º

Un parroco seppellì il corpo di Agatone nella chiesa di S. Gaudenzio, ucciso nel Cimitero a quella contiguo. Poteva egli operare così senza commettere peccato, stimando che la chiesa in uno al Cimitero non fosse violata?

Il parroco poté seppellirlo nella chiesa senza peccare. Imperciocchè egli è certo che dalla violazione del Cimitero contiguo alla chiesa non rimane violata, come lo dichiara Bonifazio VIII nella testè lodata Costituzione, in cui si esprime: « *Non sic quoque in casu converso sentimus, ut videlicet polluto Coemeterio, quamvis ecclesiae contiguo debet ecclesia reputari polluta; ne minus dignum, majus aut accessorium principale ad se trahere videatur.* » Così comunemente i Teologi ed i Canonisti.

PONTAS.

C A S O 3.°

Nella parrocchia di S. Lorenzo sonovi due Cimiteri contigui disgiunti solamente con un muro, dall'uno dei quali per una porta intermedia si entra nell'altro. Domandasi se violato il primo per un omicidio, sia violato anche il secondo ?

Non sono amendue certamente violati per l'omicidio commesso in uno di essi. Così definì la cosa Bonifazio VIII nella riferita sua Costituzione dicendo : « *Non unum sed plura Coemeteria esse noscuntur, quae, quamvis sibi cohaerentia, pariete tamen medio sejunguntur. Ideoque violato eorum altero, alterum (licet de uno ad aliud per portam intermediam habeatur accessus) non propter hoc reputabitur violatum.* »

PONTAS.

CIRCOSTANZE



Le Circostanze tutte, che possono accompagnare l'azione umana, e farla essere moralmente buona o cattiva, racchiudonsi nel seguente verso : « *Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.* »

Siccome poi, così osserva S. Tommaso nell' *art. 3*, siffatte Circostanze debbono essere dai Teologi con somma diligenza considerate, e la loro esatta cognizione è assolutamente ai confessori necessaria per dar giudizio della bontà o malizia degli umani atti, e della gravità della colpa, così conviene dichiararle ad una ad una. La prima contenuta in questa parola *Quis* non significa già, considerata come circostanza, nè la causa effettrice, nè la sostanza della persona, che opera, ma bensì il di lei stato, ossia condizione ; cioè se sia laica o religiosa, sciolta o congiunta in matrimonio, se in grado di prelatura, o superiorità, se in età giovanile od avanzata, ec. La voce *Quid* parimenti qui non significa la sostanza dell' azione o dell' oggetto, da cui, come si è detto, desume l' azione la sua specie. ma si bene la qualità o quantità. Quindi anche quando si dice *circa quid*, non

vuol intendersi o la materia, o l'oggetto dell'azione, ma qualche condizione spettante alla sua quantità o qualità; cioè, v. gr., se la detrazione sia grave o leggiera, se toccante un superiore, prelato, ec. L' *Ubi* e *Quando* qui non si prendono pel luogo e tempo semplicemente considerato in sè stesso, ma bensì per qualche speciale qualità di esso luogo e di esso tempo: per esempio, se il luogo, ove fu fatto il furto, sia sacro; se il tempo, in cui si è fatta l'opera servile sia festivo: perciocchè certe cose fatte in un luogo od in un tempo sono lecite, e fatte in un altro sono vietate: ed inoltre per ragion del tempo o del luogo certe cose contraggono una speciale o più grave malizia. *Quibus auxiliis* è una circostanza, per cui si accennano i mezzi e gli stromenti, coi quali è stata fatta l'azione umana; per esempio, se siasi taluno servito a far male dell'opera del Demonio; se di una cosa sacra, ec. La particola *Cur* dinota il fine estrinseco dell'azione, o dell'operante, che suole anche appellarsi fine remoto: come *quando* significa una condizione spettante alla qualità dell'azione, fatta insidiosamente, intensamente, ec.

Ecco le Circostanze, che accompagnar sogliono le azioni nostre, e possono farle essere o buone moralmente o cattive. Quindi le sacre Scritture fanno menzione di esse circostanze, cui esigono nelle nostre azioni, che facciansi cioè nel conveniente luogo e tempo e fine e mezzi ec., e riprendono coloro che viziano le opere buone in sè stesse con prave circostanze, come allora quando il divino Maestro, al *cap.* 6 di S. Matteo, comanda che non facciam limosina per esser veduti dagli uomini; e riprende i Farisei, i quali facevano e le loro limosine ed orazioni, e le altre buone opere per essere veduti dagli altri, cioè pel fine di superbia e vanagloria. Così pure riprovano le divine Scritture il sacrificio, opera non v'ha dubbio santissima, offerto a Dio da Caino, perchè mancavagli il pio affetto, e per eguale ragione quello pur di Saule.

Fra tutte le circostanze la principalissima si è il fine. Debbono distinguersi due fini, cioè fine dell'opera, e fine dell'operante. Il fine dell'opera, il quale appellasi anche fine prossimo, è lo stesso che l'oggetto dell'azione medesima, e le dà la specie sua propria e primaria. Il fine dell'operante, che è una cosa estrinseca all'azione,

e non le comunica la propria sua primaria spezie, si è una circostanza dell' opera, per cui l' operante la dirige a qualche fine estrinseco, cui si prefigga nel suo operare. Ecco un esempio dell' uno e dell' altro fine. Esercita taluno un atto di misericordia per sollevare l' altrui miseria, e questo fine è intrinseco, perchè è lo stesso che l' obbietto dell' atto, mentre l' esercizio della misericordia ha appunto per obbietto il sollievo dell' altrui miseria. Ma se oltracciò intende l' operante qualche altro fine, come nel far limosina il soddisfare ai suoi peccati, questo propriamente è in fine estrinseco, e la Circostanza che appellasi *fine* è indicata con quella parola *cur.* Quindi è che i fini dell' operante possono essere molti e varii, e quanti saranno questi fini altrettanto le moralità dell' opera. Nell' atto già mentovato può l' operante prefiggersi, oltre il fine obbiettivo di sollevare l' altrui miseria, la soddisfazione dei peccati che è atto di carità verso Dio, ed il di lui culto, che è atto di religione, ed il suffragio dell' anime purganti, ch' è atto di spirituale misericordia, e l' impetrazione degli ajuti divini, ch' è atto di orazione, di religione, di carità verso sè stesso; e quindi può avere il suo atto molte e varie buone moralità. All' opposto, può taluno rubare una somma di danaro affine di appropriarsela con ispogliarne il suo prossimo, ch' è il fine del furto obbiettivo; ed inoltre può abusarne a sedurre una vergine, e quindi con fine di stupro, o con una conjugata, o con fine perciò di adulterio contro la giustizia, e la castità; o per servirsene ad uccidere un rivale contro la carità e la giustizia ec., e quindi può quell' atto di furto avere parecchie morali malizie diverse.

Un atto medesimo non può avere due moralità opposte, cioè non può essere buono insieme e cattivo, oppure parte buono e parte cattivo. Quindi chi fa limosina per vanagloria fa un atto del tutto cattivo. Così S. Tommaso in più luoghi. E la ragione è perchè questa azione, che per altro sarebbe buona, rimane viziata dal perverso fine, cui l' operante nel farla si prefigge. Diffatti in tal caso la limosina non si elegge come un opera buona, ma come un mezzo per conseguire un fine cattivo. Quello poi si dice della Circostanza del fine, deve ugualmente intendersi di qualsivoglia altra Circostanza che corrompa la bontà dell' azione. Anzi sebbene la specifica bontà o

pravità dell' azione si desuma dall' obbietto, pur nondimeno talvolta anche la Circostanza costituisce l' atto morale in una data specie di bene o di male, e dà all' atto una specificamente diversa bontà o malizia, quando cioè la Circostanza riguarda un ordine di ragione diverso, un diverso motivo od obbietto. L' esempio n' è chiaro nella Circostanza del luogo. Prescrive la ragione che non si rechi ingiuria al luogo sacro : ed ecco che la Circostanza di commettersi il furto in luogo sacro comunica al furto la speciale malizia di sacrilegio diverso dalla malizia del furto stesso. Niuno di ciò può dubitare, anzi deve tenersi come domma cattolico, dacchè nel S. Concilio di Trento è stato definito essere necessario dichiarare nella sacramental Confessione le Circostanze che mutano spezie.

Debbonsi adunque esprimere nella confessione le Circostanze che mutano spezie, cioè quelle che, oltre alla malizia propria del peccato, un'altra ne aggiungono totalmente distinta ; come può vedersi dal furto di cosa sacra, in cui si ritrovano due distinte malizie, l'una cioè contro la giustizia nel togliere l' altrui, e l' altra di sacrilegio contro la religione. Così ha definito il S. Concilio di Trento, *sess. 14, can. 7.* « *Si quis dixerit, in Sacramento Poenitentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia, quorum memoria cum debita et diligenti praemeditatione habeatur, etiam occulta, et quae sunt contra duo ultima Decalogi praecepta ; et Circumstantias, quae speciem peccati mutant . . . anathema sit.* »

Ma e le Circostanze che, senza aggiungere al peccato una malizia specificamente diversa, lo rendono notabilmente più grave entro la stessa spezie dovranno anche esse manifestarsi in confessione ? Dico che sì certamente. Le ragioni sono gravissime e decisive; ma, prima di metterle sott'occhio, è necessario dichiarare quali sieno le Circostanze notabilmente aggravanti, che debbono esprimersi in confessione. Adunque sono quelle che aggravano il peccato *in infinito* ; cioè che da sè costituiscono una malizia mortale, un peccato mortale ; oppure, che è poi lo stesso, sono quelle. le quali accrescono la malizia dell' azione in guisa, che costituiscono un peccato mortale equivalente a più peccati mortali ; e ciò per tre maniere, cioè o a

cagione della quantità, come in un furto di tre zecchini, che è materia atta a costituire più peccati mortali di furto : od a cagione della durata, come quando taluno desidera al suo nemico tutti i più gran mali, e perfino la dannazione eterna. Queste sono quelle Circostanze che debbonsi dichiarare in confessione. Quelle poi, all'opposto, che non giungono a tanto, cioè che atte non sono a costituire un peccato mortale, ma soltanto veniale, si può fare a meno di dichiararle in confessione, come si può fare a meno di confessare i peccati veniali. Fingiamo, per esempio, che a costituire un furto grave e mortale sia necessaria la somma di otto lire, chi rubasse una mezza lira di più non verrebbe a costituire una Circostanza *in infinito* aggravante, e da esprimersi in confessione necessariamente ; perchè una mezza lira non è materia grave, che atta sia a costituire un furto mortale. Ciò posto,

Ecco le ragioni che dimostrano la necessità di dichiarare in confessione le Circostanze notabilmente aggravanti : 1. Egli è certissimo, che la confessione debbe essere tale, che da essa possa il confessore formare un giudizio retto e prudente della gravità e malizia de' peccati ed imporre con giustizia ed equità le pene ad essi dovute. Ciò non è possibile per verun modo senza la dichiarazione delle Circostanze notabilmente aggravanti. Adunque è onninamente necessario l'esprimerle. Imperciocchè supponiamo, che taluno si confessi di aver fatto un furto grave, un altro di aver odiato il suo prossimo, un terzo di aver ucciso un altro suo simile. Domando io, se costoro null'altro dicono, se non esprimono le Circostanze, come potrà egli formare un retto giudizio dei loro peccati ? come prescrivere un'equa soddisfazione ? Non è egli vero, che altro giudizio deve formare, ed altra penitenza imporre per un furto di cento zecchini, che per il furto di uno solo ? Altro di un uomo che ha incendiato un'intera campagna, ed altro di chi un solo campo, o poche biade ? Altro di chi ha odiato per anni ed anni, con animo di vendicarsi, il suo nemico, ed altro di chi ha ciò fatto per un solo quarto di ora ? Altro finalmente di chi ha ucciso un suo simile per improvviso impeto di collera con un sol colpo, ed altro chi con premeditato consiglio lo ha tolto con fuoco lento dal numero de' viventi ? Ma come

può formare questi diversi giudizi, ed imporre le pene alla gravità de' peccati proporzionate, se non gli sono raccontate le Circostanze entro la stessa specie *in infinito* aggravanti? No, ciò non è possibile per verun modo. Adunque è necessario esprimerle onninamente.

2. È la cosa certissima, e lo ha definito il Concilio di Trento, che è necessario esprimere in confessione le Circostanze aggravanti che mutano spezie, affinché il sacro ministro possa rettamente della gravità dei peccati giudicare, ed imporre per essi la giusta pena. Ora è certo altresì esservi delle Circostanze entro la stessa spezie in guisa aggravanti, che più aumentano la gravità del peccato dalle Circostanze stesse mutanti spezie. Imperciocchè chi non vede, dice qui un dotto autore, maggiore essere la malizia di colui, il quale per uccidere un uomo, prima gli tronca le braccia ed i piedi, gli cava gli occhi, gli abbrucia il naso, gli apre il ventre, ecc., che in colui, il quale con un sol colpo di spada uccide un altro in chiesa? Chi può mai dubitare, che dispiaccia più a Dio un furto di mille zecchini, che il furto di una pianeta di poco prezzo? Se adunque è necessario spiegare in confessione le Circostanze mutanti spezie affinché il sacerdote formar possa de' peccati un giudizio retto ed imporre una giusta pena, non può non essere necessario per la stessa ragione il dichiarare le Circostanze *in infinito* aggravanti entro la stessa spezie.

3. S. Carlo Borromeo, nella parte 4 degli Atti, insegna espressamente questa dottrina nelle sue Istruzioni ai confessori dicendo: « Il confessore debb' essere istruito quali sieno le Circostanze che necessariamente debbonsi spiegare nella confessione. » Sembra anzi esser questa dottrina della Chiesa, e che Innocenzo XI abbia deciso la questione dannando nel Decreto contro le 65 proposizioni la seguente 58: « *Non tenemur confessario interroganti futeri peccati alicujus consuetudinem.* » Imperocchè convenendo i Teologi, essere la consuetudine, o l' abito di peccare una Circostanza soltanto aggravante entro la medesima spezie; se siam tenuti esprimerla in confessione, manifestamente ne segue che dobbiamo spiegar le Circostanze notabilmente aggravanti, quantunque non mutino la spezie. La co-

pula parimenti con persona libera non cangia la spezie di altra azione impudica con essa praticata ; eppure doversi manifestare in confessione ha dichiarato e diffinito Alessandro VIII, col condannare la proposizione 25, che diceva : « *Qui habuit copulam cum soluta satisfacit confessionis praecepto dicens : Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem non explicando copulam.* »

Questa essere diffatti la dottrina della Chiesa lo manifesta il Catechismo Romano, il quale la propone ai parrochi ed ai fedeli da tenersi come certa ; poichè insegna, *part. 2, de Sacram. Poenit. n. 47* : « *Neque vero solum peccata gravia narrando explicare oportet, verum etiam illa, quae unumquodque peccato circumstant et pravitatem valde augent, vel minuunt.* »

C A S O 1.º

Cipriano essendosi confessato di alcuni peccati mortali, per rossore tacque alcuna Circostanza che mutava la spezie del peccato ; come, a cagion d' esempio, si accusò di aver fornicato con Margherita, ma non disse ch' era sua cugina. La di lui confessione è perciò valida ?

La confessione di Cipriano fu invalida, poichè, avendo egli commesso due peccati, l'uno di fornicazione, e l'altro d'incesto, tacendo la Circostanza che aveva peccato con la cugina, tacque uno dei mortali peccati commessi. Ciò viene parimenti con tutta chiarezza dimostrato dal Tridentino Concilio, il quale, *sess. 14, c. 5*, dice così : « *Colligitur praeterea etiam eas Circumstantias in confessione explicandas esse, quae speciem peccati mutant. Quod sine illis peccata ipsa neque a poenitentibus integre exponantur nec iudicibus innotescant, et fieri nequeat, ut de gravitate criminum recte censere possint, et poenam quam oportet pro illis, poenitentibus imponere.* » Pelle quali ragioni al canone 7 pronuncia l' anatema contro coloro che dubitano della necessità di confessare le Circostanze.

Egli è certo pertanto che se le Circostanze volontariamente si omettono, la confessione è invalida e sacrilega, come insegna il Catechismo del Tridentino con queste parole : « *Neque ejusmodi*

peccatorum enumeratio confessionis nomine, in qua Sacramenti ratio insit appellanda est ; quin potius poenitenti confessionem repetere est necesse, seque ipsum illius peccati reum facere, quod sacramenti sanctitatem simulatione confessionis violaverit. » De Poenit. Sacram. part. 2, §. 64.

PONTAS.

C A S O 2.°

Se Cipriano avesse avuto commercio con sua sorella, ed amendue fossero noti al confessore, sarebbe egli obbligato, sotto pena di peccato mortale, a manifestare la Circostanza di consanguineità ; non potendo ciò fare senza disonorar sua sorella, e recare grave danno a sè stesso, come nel caso in cui sua sorella dovesse divenire sposa del fratello del confessore ?

Il penitente, quando può, non deve mai nominare il complice del suo peccato, poichè vieta la Carità cristiana che alla fama altrui danno si rechi : per la qual cosa è obbligato a confessare la specie del suo peccato non discoprendo, se può, la persona partecipe del suo delitto ; che, ove nol possa, allora deve recarsi da un confessore, cui la persona che egli deve nominare sia ignota. Così S. Tommaso, *opusc. 2, quaest. 6*. Che se tal confessore non può ritrovare, nè può differire la confessione senza grave pericolo, allora egli è obbligato a manifestare a lui quella Circostanza che include una nuova specie di peccato. « *Si vero, dice S. Tommaso, speciem peccati exprimere non possit, nisi exprimendo personam cum qua peccavit, puta si cum sorore concubuit, necesse est ut exprimendo peccati speciem, exprimat personam.* » È questa la sentenza dell' Angelico dottore che Cipriano deve seguire. Adunque chiaramente apparisce che, se vi ha necessità di esprimere in confessione l'altrui peccato, ed il penitente nol faccia, commette un sacrilegio. Così insegna ancora S. Antonino, *3 part. Sum. tit. 14, c. 39, §. 12.* PONTAS.

C A S O 3.°

Filologo indusse con violenza Lodovica a fornicare. Si confessa e tace la violenza usata. È valida la di lui confessione ?

Tre sono i generi delle Circostanze ; il primo abbraccia quelle che mutano la spezie del peccato; il secondo quelle che, sebbene non mutano spezie, tuttavia aumentano il loro numero col moltiplicare le trasgressioni ; la terza spezie, finalmente, abbraccia quelle circostanze che aggravano il peccato intanto, in quanto notabilmente aumentano la di lui deformità. Ciò premesso, diremo che la confessione di Filologo, in cui fu ommessa la Circostanza della violenza usata contro Lodovica, essendo tale da aggravare il suo delitto, non è perfetta. La ragione si è perchè il Confessore nel tribunale risiede come giudice e medico ; come giudice, perchè funge le veci della giustizia divina ; come medico, perchè è tenuto a medicare le piaghe del peccatore. Affinchè adunque possa far bene l'uffizio suo, fa di mestieri ch' egli abbia piena cognizione della malizia del peccato. « *Si enim erubescat aegrotus,* » dicono i padri del Concilio Tridentino, *sess. 14, c. 3, vulnus medico detegere, quod ignorat, medicinam non curat.* »

PONTAS.

C A S O 4.°


Anselmo, mentre canta in coro cogli altri canonici, osserva una giovane che aveva prima criminosamente conosciuta, e stabilisce di sollecitarla alla libidine come prima terminò la recita dell'uffizio. Forse pella circostanza della pubblica preghiera cui egli attendeva mutò spezie il suo peccato, in modo da peccare non solo contro la castità, ma ancora contro la religione ; e deve egli confessare quella Circostanza come un peccato speciale, diverso dal pravo consiglio ?

Fuor di dubbio egli è, dover Anselmo manifestare quella Circostanza al confessore : poichè essa include un peccato diverso dal suo pravo consiglio, poichè è questo un peccato contro la religione, mancando egli perciò di rendere a Dio quell'onore e quella riverenza che gli è dovuta. « *Cum enim aliquis Deum vocabiliter orans,* dice il Silvio, *ipsum offendit mortaliter, alicui pravae voluntati aut odii, aut alterius peccati consentiendo ; in tali ejus peccato invenitur aliqua Circumstantia, mutans speciem peccati. Atqui Ecclesiae doctrina recepta*

est, ut ex Concilio Tridentino, et aliunde constat, eas Circumstantias in confessione explicandas esse, quae speciem peccati mutant. Ergo iste sic orans, et mortaliter peccans, tenetur eam Circumstantiam in confessione aperire. » Adunque Anselmo non solo si fa reo del pravo suo desiderio, ma commette pur anche un peccato speciale contro la religione.

PONTAS.

CLANDESTINITÀ



Matrimonio clandestino, propriamente parlando, si è quello che, senza la presenza del parroco e de' testimonii, si contrae; il Matrimonio adunque così celebrato è clandestino, ed è irrito e nullo per Decreto del Concilio di Trento, *sess. 24, de Reform. Matri. cap. 1*: « *Qui aliter quam praesente parrocho, vel alio sacerdote de ipsius parochi seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus Matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad contrahendum omnino inhabiles reddit, et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit, et annullat Decernit insuper, ut hujusmodi decretum in unaquaque parochia suum robur post triginta dies habere incipiat, a die primae publicationis in eadem parochia factae numerandos.* » La esposizione di questo decreto dichiarerà passo a passo le principali difficoltà in questa materia occorrenti. Si esaminerà pertanto ciò che spetta al parroco, ciò che ai testimonii, e ciò che i contraenti stessi riguarda.

Primamente adunque il Tridentino esige la presenza del parroco. Ma di qual parroco, di origine o di domicilio? Dico che non basta certamente la presenza di qualunque Parroco, ma debb' essere di un parroco, che appartenga in qualche modo ai contraenti. Quindi debb' essere il parroco del domicilio degli sposi, o sia anche nel tempo stesso il parroco di origine, o non lo sia; anzi il parroco di origine soltanto, e non di domicilio non è un parroco idoneo ad assistere al matrimonio. La ragion è, perchè a questo incombe il

pubblicare i matrimonii colle solite denunzie, e meglio di ogni altro conosce i contraenti, e più di tutti può scoprire gl' impedimenti che osterebbero al Matrimonio. Nulla poi importa, che sia piuttosto il parroco dello sposo, che della sposa, se diverse ne sieno le parrocchie; ma basta il parroco o dell' uno o dell' altra. Quindi la Sacra Congregazione dell' anno 1573 ha deciso che basta la presenza del solo parroco proprio della sposa, quando il matrimonio celebrasi nella parrocchia della sposa; e che basti pure le presenza del parroco dello sposo, se il matrimonio viene celebrato nella parrocchia dello sposo stesso. Per una consuetudine però già invalsa suole adoperarsi il parroco della sposa, colla licenza del parroco dello sposo, da cui deve avere l' attestato delle fatte proclamazioni, quando su di ciò non fosse stata ottenuta la dispensa. Quali cose sieno necessarie affinchè taluno abbia domicilio in qualche luogo, onde sappiasi quale esser debba il parroco assistente, lo dirò parlando dei contraenti.

Quindi seguendo a dire del parroco, nulla monta per la validità, che il parroco assistente congiunga gli sposi nella propria parrocchia od in altre, ed anche in aliena Diocesi. Vuole nondimeno il buon ordine, che il parroco non congiunga nell'altrui parrocchia se non ottenutane prima la licenza dal Vescovo o dal parroco di quella Diocesi e parrocchia; mentre così si evitano e gli scandali, e le querele dell' altro parroco.

Questo parroco che congiunge gli sposi deve essere sacerdote, o perchè secondo la sentenza di molti il congiungente è ministro di questo sacramento; o perchè se non lo è, secondo l' opinione di molti altri, è però primario testimonio e sembra richiedere il Concilio, che sia sacerdote, quando dice: « *Qui aliter quam praesente parochi vel alio sacerdote.* » Quindi la Congregazione dei Cardinali, come riferisce il Navarro *in addit. ad consil. 9, tit. de Cland. desport.* « *Inclinavit in sententiam, ut parochus non sacerdos non possit matrimonio contrahendo interesse, sed debeat licentiam alicui sacerdoti interessendi concedere.* » Alcuni autori che la sentono in contrario, confessano però, che farà benissimo il parroco non per anco ordinato sacerdote a non assistere mai ai matrimonii, ed oltracciò al solo sacerdote può accordare la licenza di fare in ciò le sue veci.

Questa presenza poi del parroco alla validità del matrimonio non basta che sia *naturale*, quale può essere, anche quella di una bestia; ma ricercasi una presenza *umana e morale*, e lo stesso dicasi della presenza dei testimonii. La ragion è, perchè sì l' uno, che gli altri tenuti sono a rendere testimonianza del matrimonio; ed a ciò è necessario che attendano ed avvertano a quello che fa. Quindi se due persone dessero a sè vicendevolmente la fede di matrimonio alla presenza del parroco e testimonii dormienti od ubbriachi, non sussisterebbe il matrimonio.

Che se il parroco, ed i testimonii colla forza costringonsi a star presenti, benchè contraddicano; o se mentre passano due persone, prevalendosi dell' occasione si presentino e si prendano per marito e moglie, sarà valido secondo la più comune opinione il loro matrimonio. Ma peccano mortalmente tali persone, e meritano esser punite. Ed, in vero, in molte diocesi incorrono la scomunica col fatto stesso. E qui conviene osservare la regola assegnata di Benedetto XIV nel *lib. de Synod. 13, cap. 23*, cioè non essere sufficiente quella presenza del parroco, per cui nè vegga, nè oda i contraenti; e non solamente se da una esterna causa venga impedito dal vedere, e dall' udire; ma pur anche egli stesso a bello studio si volga o si sottragga in guisa, che veramente non possa nè vedere nè udire i contraenti; perocchè in tal caso non può in verità essere testimonio di una cosa da sè nè veduta nè udita; e per lo contrario basta quella presenza del parroco, per cui veramente vede e sente, sebbene faccia di tutto per non vedere e non sentire. Che il parroco contraddica, che faccia di tutto per non vedere, per non udire a ciò serve soltanto, come soggiunge il lodato Pontefice, affinchè gli animi dei contraenti vengano un giorno o l' altro assaliti e tormentati dagli scrupoli; e non già che il matrimonio che è clandestino di diritto, sia tale anche di fatto; poichè ed il parroco in tal caso deve dinunziarlo al Vescovo, il quale deve procedere giudizialmente contro i contraenti.

Sotto il nome di parroco intendonsi anche i Vescovi, i loro vicarii generali, come pure i vicarii capitolari in tempo di Sede vacante, i Cardinali, nei loro titoli, gli Abati di chiese non soggette

ad alcun Vescovo. Gli Arcivescovi nelle diocesi dei loro suffraganei possono soltanto assistere ai matrimoni quando sono in visita attuale, oppure anche quando ad essi viene appellato contro il Vescovo loro suffraganeo, che si oppone al matrimonio. Per altro punto non nuoce alla validità del matrimonio, che ci assista od il parroco, od altro de' testè nominati, che vengono sotto nome di parroco, il quale sia sospeso o scomunicato anche vitando, purchè non sia privato del suo beneficio. Imperciocchè in questo Sacramento non esercita veruna giurisdizione, ma presta soltanto la sua presenza e se si vuole, anche il ministero di fatto. La scomunica e la sospensione non rendono nullo il Sacramento se non se in quelle cose, che sono di giurisdizione, com'è l'assoluzione dei peccati. E che sia stato così dichiarato dalla Sacra Congregazione lo attesta il Fagnano, nel *cap. Litteras extra de Matrim.* Ma pecca gravemente il sacro ministro che assiste in questo stato, come pure, se è vitando, quei che ne ricercano la presenza, anzi incorrono anche la scomunica.

Passiamo adesso dal parroco ai testimonii. Quanti e quali ricercansi testimonii per la validità del matrimonio? Il Concilio di Trento dice che debbono essere due o tre, *duobus vel tribus testibus*. Debbono essere adunque almeno due, nè uno solo può bastare. Quindi per testimonianza del Lambertini, *de Synod. lib. 12, cap. 5, n. 5*, la S. Congregazione ha dichiarato nullo il matrimonio celebrato anche con buona fede e senza frode alla presenza del parroco e di un testimonio.

Quanto poi alla qualità di tali testimonii non vi ha dubbio, che i parrochi dovrebbero procurare, che fossero chiamate persone maggiori di ogni eccezione quali vengono descritti nei seguenti versi:

*Ætas, conditio, sexus discretio, fama
Et fortuna, fides in testibus ista requiro.*

Dissi che il parroco dovrebbe procurare fossero tali, cioè per il meglio, e per la maggior decenza; quindi che non fossero vagabondi, nè impubi, nè infami, nè di femmineo sesso. Per altro la comune sentenza dei Teologi e Canonisti insegna, che al valore del Sacra-

mento basta chiunque, cioè persone di ogni genere, purchè possano intendere ed intendano ciò che si fa. Sono adunque idonei testimonii i parenti, i consanguinei, gli uomini, le donne, i buoni, i malvagi, o pur anco gli infami e gli impubi; mentre il Concilio di Trento nulla prescrive intorno alle qualità dei testimonii, affinchè le condizioni requisite nei testimonii non aprano la strada alla irritazione e scioglimento dei matrimonii. Sono nondimeno esclusi gl' infanti, i pazzi, gli ubbriachi, e quei che son privi dell' uso di ragione, i quali non si hanno per idonei a far testimonianza di qualsivoglia altra cosa.

Bastano anche secondo la più probabile opinione testimonii non chiamati, e che casualmente trovansi presenti. Perchè ancor questi, purchè avvertano sufficientemente a ciò che si fa, possono sottoscrivere gli atti matrimoniali, e confermare la verità anche, se uopo fia, con giuramento.

Per ciò che i contraenti riguarda; questi debbono essere parrochiani del parroco, alla cui presenza contraggono. Ma è egli necessario ciò assolutamente ed in ogni caso? Dico di no. Se in un paese eretico od infedele il parroco se ne stia in guisa nascosto, che non possa rinvenirsi, o se può trovarsi non si può a lui andare con sicurezza, e senza grave pericolo o danno; in tal caso può contrarsi il matrimonio alla presenza di due testimonii, ed il matrimonio sarà valido. La ragione è perchè il Tridentino non intende che contraggano innanzi il parroco quei, che trovansi in questo caso. Benedetto XIV ciò insegna precisamente, *de Synod. lib. 12, cap. 5*, ove dimostra essere stato giudicato valido il matrimonio celebrato con due testimonii, ma senza parroco in luogo, ove non c' era, ed ove niuno poteva esser parroco, sì dalla S. Congregazione, sì da molti Teologi e Canonisti da esso mentovati. Se questi nondimeno possono avere alcun sacerdote o secolare o regolare, possono e debbono alla di lui presenza contrarre; sì perchè in tal guisa osserverebbero quanto è possibile la forma dal Concilio prescritta, e sì ancora perchè sembra, che la Chiesa in tal caso dia a qualsivoglia sacerdote la facoltà di benedire i matrimonii.

Così pure ove non è stato promulgato il Concilio di Trento vale il matrimonio contratto senza la presenza del parroco. La cosa è

chiara dallo stesso decreto del Concilio, in cui stabilisce che questo suo decreto in ciascheduna parrocchia cominci ad avere il suo vigore dopo trenta giorni « *a die primae publicationis in eadem parochia factae enumerandos.* » Quindi ad indurre l'obbligazione è necessaria la pubblicazione, non già solamente nella Diocesi, ma in ciascuna parrocchia. Ora è cosa certa, che non in ogni luogo e paese è stato pubblicato.

Ma quali poi sono i parrocchiani di un pastore ? Sono quelli che han domicilio entro ai confini della di lui parrocchia ; e quindi parroco del domicilio si dice quello, nella cui parrocchia i contraenti han domicilio cioè, ove dimorano la maggior parte dell'anno. Quindi siccome può taluno avere un doppio domicilio, cioè ove dimorano la metà dell' anno in un luogo, e l'altro in quello ove passano la seconda metà ; così può anche avere un doppio Parroco, e celebrare il matrimonio alla presenza dell' uno o dell' altro, cioè alla presenza di quello dei due, sotto di cui attualmente si trova. Ma domicilio non ha chi per motivo di villeggiare, o di affari rusticani va in campagna ed ivi dimora a lungo ; come con molti decreti del Lambertini nella *Notif.* 53 riferiti, è stato dichiarato dalla S. Congregazione, come pure nemmeno quelle persone, le quali partendo da un luogo sen vanno in un altro con animo bensì di ivi dimorare, ma non di contrarre domicilio ; come ha dichiarato la medesima S. Congregazione. Quindi se taluno, lasciato il luogo del domicilio, si trasferisse ad altra parrocchia, non già con animo di fissarvi domicilio ma soltanto di celebrare il matrimonio, lo celebra invalidamente, come ha dichiarato la S. Congregazione in una *Romana* dei 22 feb. 1631. Ma, all'opposto, se taluno anche con inganno trasferisce altrove il suo domicilio per celebrare ivi il matrimonio, lo celebra validamente.

Altro è il parroco dei pellegrini, ed altro quello dei vagabondi. I vagabondi sono quelli, i quali abbandonato il proprio domicilio, ne cercano un altro, o non ne cercano alcuno; ed i pellegrini quelli che ritengono il proprio domicilio al quale hanno intenzione di fare ritorno. Quindi il parroco dei vagabondi si è quello che ha cura di anime nel luogo ove sono attualmente : e dei pellegrini è il par-

roco del luogo ove ritengono il domicilio fino a tanto che altrove fissino l'animo di rimanervi. Ma siccome quasi in tutte le diocesi, viene comandato ai parrochi di non congiungere in matrimonio, i pellegrini, i vagabondi, i passeggeri senza prima intendersela col Vescovo, e senza la sua licenza, i parrochi debbono ubbidire, ed osservare siffatte leggi.

C A S O 1.°

Pietro ricerca qual sia il parroco dei servi e delle serve. Qual risposta gli si dovrà dare ?

Convien rispondere che se il servo o la serva non ha propria casa, ma fa sua dimora, ed ha attualmente sua abitazione e domicilio nella casa del padrone, a cui serve, il parroco del padrone è il suo parroco, ed è quello che deve assistere al suo matrimonio. La ragione si è perchè questo servo o serva non ha altrove proprio domicilio, o quasi domicilio ; e quindi non può appartenere al parroco d'altra parrocchia l'assistere al suo matrimonio. All'opposto abitando nella casa del padrone, cui serve, ha ivi un quasi domicilio ; il che basta per assistere validamente, e però questo è il suo parroco, a cui spetta l'assistere al suo matrimonio. Così insegna Benedetto XIV nella sua Notif. 33, num. 17. Di presente non si può più dubitarne ; mentre così appunto ha deciso la S. Congregazione del Concilio recentemente, cioè l'anno 1788 rispondendo al dubbio propostele dal Vescovo di Gubbio sopra un tal punto. SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Una serva ha bensì un fratello ; ma prima di andare a servire e passare alla casa del padrone era solita dimorare non già nella casa del fratello, ma bensì in quella dello zio. Quale sarà in tal caso il parroco al di lei matrimonio assistente, quel del fratello, o quello del zio ?

E certo che questa serva non può validamente celebrare il suo matrimonio alla presenza del parroco del padrone, cui serve, perchè

ha domicilio suo proprio, anzi ha due case l'una del fratello, l'altra dello zio, ciascuna delle quali può essere considerata come suo proprio domicilio. E da ciò nasce appunto il dubbio e la difficoltà: imperciocchè per una parte non si può dubitare che nel concorso di due parrochi, sotto uno dei quali la nostra fantesca ha il domicilio del fratello, e sotto l'altro quello dello zio parlando assolutamente sia il primo, e non già il secondo, posto che voglia maritarsi, l'idoneo assistente al di lei Matrimonio; pur nondimeno la circostanza particolare di questa serva, che prima di servire abitava collo zio non col fratello fa cangiar faccia alla cosa in guisa, che deve dirsi, essere in tal caso l'idoneo assistente al suo matrimonio il parroco dello zio, e non già quello del fratello; posto però che la fantesca abbia in animo di ritornare in casa dello zio ogni qual volta cessi di servire. Imperciocchè in tal caso la casa fraterna non è in verità suo domicilio, ma lo è realmente e formalmente quella dello zio. Adunque devesi dire, che questa serva ha a presentarsi pel suo matrimonio al parroco dello zio, e questi deve essere, ed è l'assistente idoneo del suo matrimonio. Così la sentono fra gli altri il Pignatelli, *tom. 5, Consult. 79, num. 3*, ed il Barbosa *de Offi. parroch. part. 2, c. 21, n. 34*. SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Eduardo stando in carcere ama di contrarre matrimonio con Eufemia che pure è in prigione. Domandasi qual sia il parroco appartenente ai carcerati?

Risponderà per noi il celeberrimo Lambertini nella Notif. 33, num. 12, ove dice così: « Secondo la disposizione Legale due sono i casi dei carcerati. Il primo è di quei carcerati, che sono stati condannati al carcere in perpetuo, o per qualche tempo determinato, in ordine ai quali il carcere non è custodia, ma pena: ed il parroco di questi è il parroco di quella parrocchia in cui le carceri sono situate: « *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est interim necessarium domicilium habet*; » sono parole del testo della *Leg. Filii ff. ad municipalem*. Il secondo caso è di quei carcerati, la causa dei quali non è spedita, e che stanno in carcere non per pena, ma per custodia.

Ed il parroco di quelli è il parroco nella cui parrocchia essi hanno il proprio domicilio ; non potendosi valutare per loro parroco quello nella cui parrocchia sono situate le carceri ; ed il matrimonio dei carcerati della seconda classe deve farsi avanti il parroco nella cui parrocchia hanno il domicilio. Così solennemente fu risoluto dalla S. Congregazione del Concilio *in una cau. Farfen. matrim.* 26 maggio 1707, che fu inscritta negli statuti del clero di Roma. »

Adunque secondo la classe dei carcerati cui apparterranno i nostri contraenti, il parroco dovrà al loro matrimonio assistere.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Antonio ricerca da Eutropio qual sia il parroco degli infermi negli spedali, ove trattasi di Matrimonio. Eutropio come risponderà ad Antonio ?

Il Lambertini risponde anche a questa interrogazione al *num.* 13 della riferita Notificazione in questo modo : « In ordine ai matrimoni, che alle volte per rimediare alle coscienze è uopo si facciano negli spedali da chi è gravemente malato, e costituito in pericolo di morte, in essi s' incontra la difficoltà, che non vi è tempo per provare lo stato libero, ec. Per lo che sia qui lecito di accennare potersi in questo caso fare il matrimonio anche senza questa condizione ; purchè però risanandosi il malato, prima che vada a coabitare, e molto più avanti che consumi il matrimonio si faccia quanto è prescritto dal S. Uffizio (quanto cioè alle prove dello stato libero.) Ed in ciò che riguarda il punto della persona, avanti a cui debbono negli spedali celebrarsi questi matrimoni, sapendo noi le gravi controversie, che sogliono esservi fra i cappellani degli spedali, ed i parrochi nelle cui parrocchie sono situati i detti spedali; comandiamo in tali circostanze a noi preventivamente si parli, come sempre si è ancor praticato per lo passato; acciò da noi si possa deputare chi assista al matrimonio e si possano dare le regole opportune, affinché il matrimonio sia notato per conservare la necessaria memoria. »

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.°

Efigenia, nobile donzella della parrocchia di S. Giacomo, trovasi in educazione nel monastero di S. Giuseppe, quando giunge al punto di doversi congiungere in matrimonio. Il parroco di S. Pietro, nella cui parrocchia il monastero è situato, pretende di aver diritto di assistere al matrimonio. Può egli usare di questo vantato diritto ?

Egli non può arrogarsi questo diritto. Imperciocchè l'educande che trovansi nei monasteri avendo in altra parrocchia il domicilio paterno, materno o fraterno, debbono contrarre matrimonio avanti il parroco, nella cui parrocchia è situato il predetto domicilio, e non in quella del monastero; solo però i proclami devonsi fare tanto nella parrocchia del domicilio, quanto nell'altra del monastero. E soltanto quando non abbiano in altra parrocchia il loro domicilio, debbono contrarlo avanti il parroco nella cui parrocchia è situato il monastero. Così il sapientissimo

LAMBERTINI.

C A S O 6.°

Cercasi in che propriamente consista l'impedimento dirimento che Clandestinità si domanda ?

L'impedimento denominato di Clandestinità, non si trova nei Canoni del diritto nuovo, e molto meno del vecchio, poichè nasce dal Decreto del Concilio Tridentino; che leggesi nella *sess. 24, de Reform. Matr. cap. 1*. Quanto abbiano discusso questa materia quei padri, può evidentemente conoscersi da ciò che ci riferisce il Cardinale Pallavicini nella sua storia *lib. 23, cap. 4*, ove si scorge, che quattordici Congregazioni si son consumate sulla dottrina del matrimonio, nelle quali il punto più discusso e più contrastato fu quello dei matrimoni Clandestini. Decretò pertanto il Concilio: « *Qui aliter quam praesente paroko, vel alio sacerdote de ipsius parochi, seu Ordinarii licentia, et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddidit, et hujusmodi contractus irritos, et nullos esse decernit prout eos praesenti decreto irritos, et facit et annullat.* »

Vol. IV.

7

La Clandestinità adunque, ossia il matrimonio Clandestino è quello che viene fatto senza la presenza del parroco e de' testimonii. Per legge del Tridentino un tal matrimonio è nullo, essendo la Clandestinità, ossia mancanza del parroco e dei testimonii un impedimento dirimente.

Ora affinchè un tal impedimento non v'abbia ad essere, è necessario, che vi sia il parroco, e quel parroco ch'è proprio dei contraenti, ossia dello sposo ovvero della sposa, e non il parroco di origine, ma quello bensì dell'attual domicilio, ed inoltre, che vi siano due almeno testimonii, e questi di qualunque condizione, ed anche impuberi, poichè il Concilio non ha determinate le qualità; non però infanti, pazzi ed ubbriachi, perchè questi si hanno per incapaci di rendere testimonianza di qualunque cosa. Veggasi su questo punto Benedetto XIV, *de Syn. Dioec. lib. 8, cap. 12.*

SCARPAZZA,

C A S O 7.º

Rosa, donzella Bolognese, passata da alcuni mesi alla diocesi di Modena, contrasse matrimonio con un giovine di quel paese. Avendo il parroco di Bologna intese queste nozze, disse che il matrimonio è invalido, perch'egli è il vero parroco di Rosa, avendo essa nella sua cura il paterno domicilio. Cercasi se il giudizio del parroco Bolognese sia giusto?

Non essendo necessario per la validità del matrimonio, che il parroco assistente sia quello del domicilio della sposa, ma potendo assistere tanto quello dello sposo, quanto parimenti quello della sposa, poichè il Tridentino ha pronunciato *a proprio contrahentium parochæ* senza disegnar quello dell'uomo, nè quello della donna, dico che il giudizio del parroco di Bologna non è giusto. Anche la Sacra Congregazione ha così dichiarato, come può vedersi presso il Fagnano, *in 4, Decret. tit. 3, num. 56*, nonchè nella Notificazione 33 di Benedetto XIV. Poteva dunque assistere al matrimonio di Rosa anche il parroco di Modena come parroco dello sposo, ed in conseguenza lo stesso matrimonio è valido. Ma di più. Dicendosi, che Rosa era passata da alcuni mesi dalla diocesi di Bologna a quella

di Modena, può ragionevolmente presumersi, che avesse in animo di piantar ivi domicilio, o quasi domicilio, nel qual caso avrebbe ella potuto validamente celebrare il matrimonio alla presenza del parroco del luogo ove faceva la sua dimora. Quindi anche per questa parte non pensa giustamente il parroco Bolognese, giudicando invalido e nullo il di lei conjugio per essere egli il parroco del di lei domicilio paterno. Ecco la decisione della Sacra Congregazione riportata da Benedetto XIV, nella citata sua Notificazione 33, e che, com'egli asserisce, trovasi registrata nel libro primo de' Decreti, alla pag. 125 a tergo: « *Cum Concilium Tridentinum inter caetera praecipiat, matrimonia esse contrahenda, praesente parrocho, vel alio sacerdote, de ipsius parrochi, sive Ordinarii licentia, quaeritur, quid, si contrahentes sint diversarum parochiarum, utriusque parrochi praesentia requiratur, sponsi ne an sponsae, an vero utriusque, an etiam alterius parrochi consensus accedere debeat. Sacra, etc. censuit ad validitatem matrimonii sufficere praesentiam solius parrochi proprii sponsae, quando matrimonium in parochia sponsae contrahitur; similiter sufficere praesentiam solius parrochi sponsi, si modo matrimonium contrahatur in parochia ipsius sponsi.* » Che si può desiderar di più chiaro contro l'opinione ed il giudizio del parroco Bolognese? SCARPAZZA.

C A S O 8.º

Felicita, essendo per contrarre matrimonio con un vago, non sa presso qual parroco presentarsi avendo due domicili, in due diverse parrocchie e pretendendo sì l'uno che l'altro di assistervi. Ricorre ad un Teologo, e domanda lo scioglimento del suo dubbio, Cercasi qual debba essere la risposta del teologo, onde non abbia Felicita a contrarre clandestinamente il suo matrimonio?

Pria di rispondere il teologo alle ricerche di Felicita deve interrogarla, se sieno questi due suoi domicili perfettamente o, dirò meglio, moralmente eguali, sicchè non possa dirsi, ch'uno sia il vero di lei domicilio, ed un altro sia un'abitazione nella quale passa qualche tempo dell'anno. Saranno due domicili se essa in ambedue, a senso del *cap. 2, de sepulturis* in 6, si ferma ed abita egualmente:

« *Cum ab eo, qui duo habet domicilia, se collocans aequaliter in utroque, e se ambedue siano così preparati e disposti, che non si possa distinguere tra essi quale propriamente debba dirsi domicilio principale, come si ha nella legge Assumptio 2. Viris prudentibus ff. ad mancipium* ove sta scritto : « *Viris prudentibus placuit, in duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrobique ita se intruxit, ut non ideo minus apud alteros se locasse videatur.* » Conosciuta pertanto questa parità dei luoghi, risponderà il teologo, che volendo essa contrarre validamente matrimonio, dovrebbe presentarsi al parroco ov' è quella abitazione che deve dirsi domicilio a preferenza dell' altra, se tale diversità vi fosse tra un' abitazione e l' altra, avendo dichiarato la sacra Congregazione in una causa *Mutinen. Matrimonii* ai 18 novembre 1702 che il parroco del domicilio è quello, presso cui deve contrarsi matrimonio, ma che essendo pari le abitazioni, ed avendo perciò due eguali domicili, può fare validamente le nozze avanti quel parroco nella cui parrocchia abita in quel tempo, in cui si marita. Così la sentono gli autori comunemente, fra cui il Clericato, *decis. 55, num. 19*, ed il Barbosa in *cap. 1, sess. 24 de Reform.*, il quale dopo aver riferito, che tale è l' opinione dei Teologi che cita, soggiugne di aver insegnata in altre due opere la stessa dottrina, e poi « *quibus locis adverte, quod ubi aequalitas habitationis datur, majoris temporis pars cum facit parochum, in quo habitatio fit.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Clelia portandosi a villeggiare in campagna ritrova Maurizio che per motivo de' suoi affari colà si trovava. Risoluta di contrar matrimonio si presenta con Maurizio a quel parroco e fa le sue nozze. Cercasi se questo matrimonio sia clandestino o valido ?

Rispondo, ch' è clandestino, e quindi invalido. Il parroco della campagna in cui villeggia Clelia, ed in cui Maurizio si trova solo per cagion de' suoi affari può dirsi ch' è « *proprius contrahentium parochus ?* » Così parve al Ponzio, e dopo lui al Leandro, *Oper. Moral. tract. 9. disp. 7, de consensu Clandestino, quaest. 20*. Ma non così alla

comun opinione de' Teologi, e dei Canonisti cit. dal Barbosa in *cap. 1, sess. 24, de Reform. Matrim., num. 16*, nè allo Sporer, *Theol. Mor. cap. 4, num. 360*, e molto meno al Clericato, *de Sacr. Matrim. dec. 33, num. 14*, i quali concordemente insegnano, che tanto Clelia, quanto Maurizio trovandosi in campagna senz'animo di fissar ivi domicilio, non possono appellare loro parroco quello di quella villa, e conseguentemente dinanzi a lui non possono validamente contrarre matrimonio. Benedetto XIV, nella sua Notificazione 53, dopo aver addotte le autorità, ch'abbiamo sopra riferite, apporta altresì varie decisioni della sacra Congregazione, che confermano la stessa sentenza, ed asserisce di averle egli medesimo estratte dai registri, quando era segretario della anzidetta Sacra Congregazione. Ecco le risoluzioni: « *Sacra, etc. inhaerendo declarationibus alias factis, respondit, parochum ruralem non esse proprium, et verum parochum, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis; ideoque matrimonium valide coram hujusmodi paracho celebrari non posse. Partibus tamen dentur declarationes antiquae scilicet;* »

« *In una Florentina Sacra, etc. censuit, quod parochus ruralis non est verus parochus, quando rus itur causa recreationis, vel pro rusticanis negotiis.* »

« *In Florentina similiter respondit, parochum ruralem non esse proprium parochum, ideoque matrimonium coram eo celebratum fuisse nullum.* »

« *In una Abulen. Sacra, etc. censuit non valere matrimonium contractum coram paroco loci, ubi contrahentes reperiuntur non animo ibi domicilium contrahendi. Die 1 decembris 1640, lib. 16, Decretor. pag. 470 a tergo, et pag. 471.*

Il matrimonio dunque contratto da Clelia con Maurizio è invalido per mancanza del vero parroco. .. MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Felice e Gabriela innanzi il proprio parroco e due testimoni contrassero gli sponsali *de futuro*, e poco dopo pensando di aver soddisfatto alla legge del Tridentino si congiunsero insieme, senza che

vi fosse nè il parroco nè alcun testimonio, e vissero insieme per molti anni come conjugi. Ora dubitando della validità del loro matrimonio, cercano se il loro dubbio sia ragionevole. Che dovrà loro dirsi ?

Il dubbio, ch' agita Felice e Gabriela è ragionevolissimo, poichè il loro matrimonio fu clandestino, e quindi invalido. La legge del Tridentino prescrisse la presenza del parroco e dei testimonii agli sponsali *de praesenti* e non alle promesse *de futuro*. Infatti essendo stata questa legge stabilita per togliere i gravissimi disordini, che nascevano dai matrimonii clandestini, fra i quali v' era quello, che venivano abbandonate delle mogli, perchè non potevano pruovare la sussistenza e realtà del seguito conjungimento, ne viene di conseguenza, che, quando fosse sufficiente la presenza del parroco e dei testimonii ai soli sponsali *de futuro*, non avrebbe provveduto all' enunciato disordine. Gli sponsali *de futuro* facilmente si sciolgono per volontà soltanto degli sposi, ma non così di quei *de praesenti*, ove dee concorrere la Chiesa. La presenza quindi del parroco e dei testimonii dev' esservi al matrimonio *de praesenti*, e se manca egli è un vero matrimonio clandestino, nullo ed invalido. Riferiamo qui l' autorità del Concilio V di Milano, *par. 3, tit. 17*: « *Si quis aetate etiam legitima, et parochus praesente, testibus duobus adhibitis et notario; item jurati sponderunt, se matrimonium inituros, ac deinde non contracto legitime per verba de praesenti matrimonio, copulationem inter se inierunt, eorum matrimonium nullum ab Episcopo declaretur et decernatur.* » Adunque Felice e Gabriela vissero fino a questo tempo in concubinato, e volendo essere veri conjugi devono celebrare il matrimonio presenti il parroco ed i testimonii.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 11.º

Nerio e Aurelia, non volendo contrarre matrimonio presso il proprio parroco, partono dalla città e vanno a trattenersi per alcun tempo in una villa, ed ivi lo celebrano, e poi ritornano in città. Pasquale e Manlia per sottrarsi alle molestie dei loro parenti partono egual-

mente dal loro domicilio, e si rifuggono nella casa di altri loro congiunti in altra città, ed ivi passati alquanti mesi contraggono matrimonio, risoluti di non più ritornare nella propria patria, ma vi ritornano poco dopo, essendo morti di quei, che principalmente erano inquieti contro di essi. Cercasi se ambedue questi matrimonii siano validi, ovvero ambedue clandestini ?

È clandestino il matrimonio di Nerio con Aurelia, ma non quello di Pasquale con Manlia. È infatti comune opinione degli Autori, che sia nullo il matrimonio di quei che partono dal luogo, in cui abitano, senza lasciare il domicilio, e se ne vanno in altro luogo, e prima di contrarre domicilio, o quasi domicilio incontrano matrimonio. Ed è questa pure la sentenza della S. Congregazione del Concilio in una Romana del dì 22 febbrajo 1631, espressa in questi termini : « *Sacra, etc. censuit dandam esse declarationem in abstracto in forma sequenti. Vir et mulier a loco suae habitationis absque animo illam relinquendi discedentes, et ad locum alterius parochiae solo animo illic matrimonium celebrandi, non autem domicilium contrahendi se transfereutes, ibi coram parochio illius loci matrimonium inter se contraxerunt. Supplicatur, per sacram Congregationem declarari, an hujusmodi matrimonium sit nullum vel validum?* » Die 22 feb. 1631 : « *Sacra, etc. secundum ea, quae proponuntur censuit esse nullum.* » E chi per verità non iscorge, che non ha luogo in simili casi quanto prescrisse il Tridentino ? Tali contraenti non sono parrochiani del luogo, in cui si trovano, nè quel parroco può dirsi loro parroco. Essi anzi studiano di celebrar le nozze in frode del proprio parroco, e la frode *nemini patrocinator*. Or come non sarà clandestino il matrimonio contratto da Nerio con Aurelia ? Essi partirono dalla città del loro domicilio per isfuggire nel loro conjugio la presenza del proprio parroco : si trattennero, è vero, alcun tempo nella villa, ma non ebbero giammai animo d'ivi stabilire il proprio domicilio, il che a pien meriggio manifesta il ritorno, che fecero alla città tostochè celebrate ebbero le nozze. Dunque ? Il matrimonio loro non può essere valido. Udiamo nulladimeno quanto riferisce Benedetto XIV, nella sua Notificazione 53, num. 8. Egli scrive, che mentre era segretario della sacra Congregazione del Concilio, si è disputata, nel giorno 13 di luglio 1723,

la seguente causa : « *Controversia constituenda videtur in hoc, quod Antonius, qui est Civis Lauretanus, quique captus amore Annae Margaritae modo ad urbem Maceratensem, modo ad Montem Sanctum perrexit, et paucis diebus in illis versatus fuerat, spatio tandem duorum mensium una cum dicta Anna Margarita habitavit in loco Caesariï, a quo post parochi admonitiones de contrahendo cum Margarita matrimonio, et praevisas difficultates de probando statu libero ejusdem, cum ex improvviso discesserit, et una cum duobus testibus accesserit ad Terram Montis Luponi, et coram parochio hujus loci doctrinam christianam pueros edocente matrimonium ex improvviso contraxerit, et statim reversus fuerit ad Terram montis Caesariï, etc. ex his inferri posse videtur ad nullitatem matrimonii.* » E propostosi il dubbio: « *An matrimonium sit nullum in casu,* » la sacra Congregazione rispose *affirmative*. Se tale pertanto fu la decisione della sacra Congregazione, sembra che egualmente debba decidersi del matrimonio di Nerio con Aurelia.

Quanto poi a Pasquale e Manlia, dissi, ch'è valido il loro matrimonio, poichè la ragione stessa me ne convince, prescindendo eziandio da qualunque autorità. Ed, in vero, essi fuggirono dalla città per sottrarsi dalle molestie dei loro parenti, ma lasciarono quel loro domicilio per non mai più riprenderlo. Dunque le loro risoluzioni erano di fermarsi nel luogo ove si rifuggirono, ed ivi stando alquanti mesi dinotarono apertamente che questa e non quella volevano, che fosse la loro abitazione. Che se poco dopo incontrato il matrimonio ritornarono nella lor patria, di ciò fu cagione la mancanza ai vivi di quei che gl' inquietavano, e vuol dire, che se questi non fossero morti così presto, sarebbero ancora ivi rimasti. Chi non vede da tuttociò ch' essi aveano acquistato se non il domicilio, almeno il quasi domicilio, e quindi alla presenza di quel parroco potevano contrarre validamente matrimonio. Ma a questi riflessi, che, per mio parere, non ammettono eccezione, aggiungiamo le autorità che sopra casi consimili riferisce Benedetto XIV nella soprallodata sua Notificazione 33, num. 9. Egli scrive, che la Sacra Congregazione, aderendo al Concilio 254 di Federico de Senis, che insegnò essere il proprio parroco non già quello del domicilio, ma quello bensì dell' abitazione,

giudicò valido il matrimonio di chi per isfuggire i contratti dei parenti si era portato altrove, ed altrove l'avea celebrato, come si legge nel Fagnano *Cap. Significavit, num. 36, de parochis*, avvertendo però col Clericato *de Sacr. Matrim. decis. 55, num. 18*, che ne' casi precedenti s'era acquistato un quasi nuovo domicilio nel luogo ove contrassero il matrimonio, poichè sono state fatte le nozze dopo qualche tempo di dimora, nè avean animo di partire. Inoltre soggiunge, che la stessa sacra Congregazione decise egualmente nel dì 22 febbrajo 1723 in una causa d'un Matrimonio di Cesena, cioè contratto da due abitanti di Cesena in Forlì, ove eransi portati per liberarsi dalle molestie dei parenti, e ciò perchè la donna prima di lasciare la patria avea detto, ch' eleggeva il suo domicilio in Forlì presso l'ava materna, ch'era sua tutrice. Finalmente, riferisce un Breve del Sommo Pontefice Urbano VIII del dì 12 Agosto 1627, che trovasi stampato nelle opere del Card. de Lugo e del p. La-Croix col quale furono confermate le seguenti soluzioni della S. Congregaz.: « *Primo an incolae tam masculi, quam foeminae loci, in quo Concilium Tridentinum in puncto matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum, in quo dictum Concilium non est promulgatum retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium sine parocho, et testibus contrahere. Secundo si eo praedicti incolae tam masculi, quam foeminae solo animo sine parocho, et testibus contrahendi se transferant, habitationem non mutant. Tertio quid si iidem incolae tam masculi, quam foeminae eo transferant habitationem illo solo animo, ut absque parocho, et testibus contrahant. Idem Cardinales ad primum, et secundum, non esse legitimum matrimonium inter sic se transferentes, ac transeuntes cum fraude; ad tertium vero dubiorum hujusmodi, si domicilium vere transferatur, matrimonium esse validum responderunt et resolverunt.* » Da tutte queste autorità, e particolarmente dalla conferma di Urbano VIII si raccoglie senza alcun dubbio, com'io sono di avviso, che il matrimonio di Pasquale con Manlia è valido pel domicilio, o quasi domicilio acquistato nel luogo ove si sono trasferiti.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.°

Mevio e Berta volendo contrarre insieme matrimonio senza parroco e testimonii partono da Trento loro patria e trasferiscono il loro domicilio in un luogo non molto distante, ove non è stato promulgato il Concilio di Trento, ed eseguiscano il loro disegno. Siffatto matrimonio è valido ?

Premetto, che quei luoghi ove il Concilio di Trento non è stato promulgato, non è necessaria per la validità dei matrimoni la presenza del parroco e dei Testimonii. Così ha dichiarato la santa Congregazione, come può vedersi presso il Bosco, *part. 3, disp. 11, sect. 9, consult. 3*, riferito dal Ferrari in questi termini: « *Sacra Congregatio censuit ; ubi Decretum Concilii Tridentini, sess. 24, cap. 1, de reform. matrimoniis, non est publicatum valere matrimonia contracta absque observatione formae a Concilio praescriptae.* »

Ciò premesso il nostro Autore risponde a questo caso, che il matrimonio di Mevio e Berta è valido, perchè avendo essi trasferito il loro domicilio ove non è promulgato il Trid. Concilio relativamente al Decreto della *sess. 24, cap. 1*, potevano senza la presenza del parroco e dei testimonii contrarlo. Aggiunge in conferma le risoluzioni della Sacra Congregazione confermate da Urbano VIII, e quelle dell'Autore delle annotazioni fatte in Roma, che l'Habert confessa di essere stato per alcun tempo di contrario parere, ma che esaminata per altro con più di maturità la cosa, insegnò che tali Matrimoni devono riceversi per validi. Io parimenti non sono lontano dall'opinione del ch. nostro Autore, ma mi pare di dover fare un'osservazione. Mevio e Berta trasferirono il loro domicilio per contrar matrimonio senza parroco e testimonii. Mi sembra a primo aspetto, che possa esservi della frode, ed in conseguenza se questa vi fosse mi pare che il matrimonio non sia valido. Per decidere dunque con esattezza il nostro punto di questione direi, che se Mevio e Berta hanno veramente cangiato domicilio, il matrimonio è valido, se poi non l'hanno se non apparentemente cangiato è irrita e nullo perchè è in frode della legge. La ragione di questi miei

riflessi si scorge facilmente nelle risoluzioni della Sacra Congregazione sopralodate, e v' aggiungo qui soltanto l' Autorità del chiariss. Devoti, *Inst. Can. lib. 2, tit. 2, sect. 9, §. 147*, che con poche parole secondo il suo solito dichiara il nostro punto: « *Quod, scrive egli, cioè la presenza del parroco e dei testimonii, non pertinet ad eas regiones, in quibus Tridentinum Concilium receptum non est; nam ibi adhuc valent Clandestina matrimonia, nisi quis tantum, ut clam nuberet, eo se contulerit, relicto loco, in quo Tridentina lex obtinebat.* »

SCARPAZZA.

C A S O 13.°

Teofilo e Virginia temendo che venga loro impedito il matrimonio, che vogliono contrarre, aspettano che il parroco esca di casa, oppure che dia la benedizione al popolo in fine della messa, ed allora gli si presentano, e Teofilo dice accennando Virginia, *quest' è mia moglie*, e Virginia indicando Teofilo *quest' è mio marito*, ed il parroco sorpreso non potendo fuggirsene, chiude gli occhi, tura l' orecchie e si volge altrove. Cercasi, 1. Se il parroco sia tenuto per quanto gli sia possibile ad impedire i matrimoni clandestini? 2. Se in un caso impensato, com' è il descritto, faccia male a tentare la fuga, a chiudere gli occhi, a turare le orecchie, ed a volgersi ad altra parte? 3. Se per la validità del matrimonio basti la pura materiale presenza del parroco, ovvero si ricerchi una presenza morale, cosichè sia presente *humano modo*, e possa essere testimonio del fatto? 4. Se sia valido il matrimonio quando il parroco chiude gli occhi, tura l' orecchie e si volge altrove, sicchè non vede i cen- ni, nè sente le parole dei contraenti?

I quattro quesiti proposti furono nel 1699 li 10 Gennaio da Innocenzo XII, dati ad esaminare alla Sacra Congregazione, che rispose nel dì 6 marzo 1700 nei seguenti termini: « *Sacra Congregatio Concilii, reprobata opinione quod sufficiat praesentia parochi pure physica, seu materialis, censuit providendum esse in casibus particulari- bus.* » Così riferisce l' Ursaya presso il Ferrari *tom. 1, par. 2, num. 20 e seg.* come pure, *num. 358 e seg.; 279 e seg.*; il quale gli esamina in particolare nella stessa disputazione dal num. 25 fino al 29,

e gli decide fondato sulla risposta sopra allegata dalla Sacra Congregazione, e sull' autorità di moltissimi Dottori. Ecco le sue decisioni.

Al 1. Il parroco è tenuto ad impedire per quanto può, ed a resistere positivamente ai matrimonii clandestini. Ciò anzi è prescritto dal Concilio Generale Lateranense riferito nel *cap. Quum inhibitio* 3, 2. *sane De clandestin. despons.* ove si legge : « *Sane si parochialis sacerdos tales conjunctiones prohibere contempserit, aut quilibet etiam Regularis, qui eisdem praesumpserit interesse, per triennium ab officio suspendatur, gravius puniendus, si culpae qualitas postulaverit.* » Questa sanzione fu rinnovata espressamente dal Tridentino, *sess. 24, cap. 1.*

Al 2. Se il parroco per evitare la pena di sospensione per ubbidire al Concilio, e per non aggravarsi di mortal colpa è tenuto a resistere ai matrimonii clandestini, egli fa molto bene, scrive il Ferrari, se mancandogli ogni altro mezzo tenta la fuga, e non potendo fuggire si volge altrove, chiude gli occhi e tura le orecchie. Così anzi soggiugne, insegnano che si faccia quasi tutti i Dottori, e così decise la Sacra Congregazione del Concilio in *Comen. Matrim.* del 2 luglio 1765, la qual decisione è registrata nel *lib. 28. Decretor. fagl. 312.* Ma di quest' opinione non è per niente persuaso Benedetto XIV, il quale perciò nel *lib. 13, num. 10,* scrisse : « *Quamvis verum sit adnitendum esse parochis pro viribus, ut hujusmodi matrimonia fieri prohibeat; multoque magis eidem cavendum esse, ne eorum celebrationi voluntariam praesentiam exhibeat; ex his tamen hoc tantummodo sequitur, ut ipse data opera non debeat iis interesse; ut occasionem praestandae iisdem assistentiae, quantum fas est, evitare teneatur; ut etiamsi forte circumventus, aliove obtentu accersitus fuerit, contrahentes serio monere debeat matrimonia hujusmodi sine gravi culpa celebrari non posse: sibi autem dictam esse legem, ut eosdem contrahentes, si id, quod deliberarunt reipsa perfecerint, ad Superiorem deferat, a quo gravi poena plectendi erunt; praeterea se et animo et voluntate a praestanda eorum nuptiis praesentia longe abhorrere, quum hujusmodi contrahendi ratio a sacris Canonibus improbetur: at nihil necesse esse aures obturare, velare faciem aliaque hujus generis facere, quae ad id solum valent, ut animos contrahentium aliquando scrupulis torqueant:*

qui scilicet, quamvis ut plurimum nesciant illicita ab invalidis distinguere, adhuc tamen non solum matrimonium, uti destinaverant contrahere, sed etiam consummare non praetermittunt ; utrumque enim perficere in animo habent, quoties circumvento aut deprehenso parrocho coram eo proferunt verba ad mutuum consensum significandum idonea. • Quanto siano giusti i riflessi del sapientissimo Pontefice, ognuno facilmente può conoscerlo, e quindi al suo sentimento pare assolutamente, che aderire si debba.

Al 3. Risponde il Ferrari, che la pura materiale e fisica presenza del parroco non basta per la validità del matrimonio, ma che si ricerca la presenza morale, sicchè possa dire ed attestare, che dinanzi a lui fu contratto, e prova la sua decisione coll' autorità di molti Teologi e Canonisti, e con varie Romane decisioni, e particolarmente con quella in *Lauden. Matrim.* dei 28 luglio dell' anno 1678, in cui la Sacra Congregazione del Concilio non volle dichiarare valido certo matrimonio contratto alla presenza del Vescovo, perchè era soltanto fisicamente e materialmente presente. Ma basta per ogni altra decisione la surriferita del 1700, in cui la stessa Sacra Congregazione ha riprovato espressamente: « *Quod sufficiat praesentia parochi pure physica et materialis.* »

Al 4. Opina il Ferrari, che quando il parroco si volge altrove, chiude gli occhi, tura gli orecchi non è valido il matrimonio, e fra le ragioni moltissime ch' apporta a comprovare il suo sentimento questa è la più convincente, cioè che il parroco non vedendo i cenni nè udendo le parole non può essere testimonio del matrimonio contratto, come lo vuole il Concilio di Trento sotto pena di nullità ; ma il poc' anzi lodato sapientissimo Pontefice Benedetto XIV è d' opinione affatto contraria, cui ci sottomettiamo. Egli dopo aver riferita la sentenza di quegli autori, che stanno per la nullità, riferisce poi quella degli altri, che difendono esser valido un tal matrimonio, perchè se il parroco non ha veduto i cenni, nè ha udite le parole, egli stesso n' è stato la causa col chiudere gli occhi e turare l' orecchie, ed essendo egli la causa, non può esser nullo il matrimonio, che dagli altri si fa in modo, ch' egli può vedere ed intendere, e quindi scrive : « *Alii denique affirmant, matrimonium validum fore, quod celebratum*

fuerit coram paroco, qui si nec vidit nec intellexit ipse sibi in causa fuit, ut non videret nec intelligeret; propterea quod vel aures sibi obstruxerit, vel faciem velaverit ne audire, et aspicere cogeretur. Et hic verus videtur esse illius Decreti sensus, sicuti colligitur ex Fagnano in Cap. Quoniam num. 25, de Constitutionibus, et in cap. Quaesitum num. 7 et 8, de Poen. et remissionibus. Neque enim ulla haberi debet ratio affectatae ignorantiae illius, qui quum videre et audire commode potest, ipse sibi voluntarium posuit impedimentum, ne videret audiretque . . . Neque porro aequum est, ut ab arbitrio factoque parochi pendeat libertatem matrimonii impedire. Quindi scioglie un obbietto. Neque timendum profecto est, ne occultum remaneat matrimonium ea ratione perfectum, indeque aditus aperiat ad celebrandum alterum matrimonium, primo illo adhuc constante atque vigente. Quamvis enim hujusmodi matrimonium sit clandestinum de jure, utpote astute atque dolose sine praeviis denunciationibus celebratum . . . attamen fieri nequit, ut reipsa, et, ut ajunt, de facto, occultum remaneat: quum et parochus illud ad Episcopum deferre, et Episcopus adversus contrahentes judicialiter procedere debeat. Et sane quicumque humanarum rerum ignarus non est, poterit ex propria experientia testari pleraque matrimonia, quae in parochiali Ecclesia praeviis denunciationibus publice, et rite celebrantur, nisi conjuges fuerint alicujus spectatae familiae vel dignitatis, ut plurimum ignorari; at nullum fuisse clandestinum hujusmodi matrimonium coram paroco dolose accito, aut malitiose deprehenso, sine praeviis denunciationibus inicum, cujus rumor et fama per universam paroeciam et civitatem pervagata non fuerit, tum propter conatus a paroco ad illud impediendum adhibitos, tum propter ipsius patrimonii delationem Episcopali curiae ab eodem paroco facta, tum denique propter judiciales processus ab Episcopo adversus contrahentes institutos.

A senso dell' esposta dottrina avrebbe agito prudentemente il parroco se avesse seriamente ammoniti Teofilo e Virginia, che così facendo peccavano mortalmente, nè potevano lecitamente coalitare insieme e consumare il matrimonio per averlo contratto contro il divieto della Chiesa, cioè senza premettere le prove dello stato libero e le prescritte denunzie, e se finalmente avesse riferito il tutto al suo Ordinario.

SCARPAZZA.

C A S O 14.°

Silverio e Prassede si presentarono al loro parroco per contrarre matrimonio, ed ebbero in risposta, che non poteva assistervi, perchè il suo Vescovo glielo aveva proibito. Ricorsero al vicario dello stesso parroco sapendo ch'è delegato ad assistere a qualsivoglia matrimonio della parrocchia, ed avendo questi egualmente risposto; sul momento stesso, essendo presenti due testimonii, disse Silverio, *voi, o Prassede, siete mia moglie*, e Prassede, *voi, o Silverio, siete mio marito*. Questo matrimonio è valido?

Che illecito sia questo matrimonio, la cosa è chiara per sè medesima, perchè è contratto contro il divieto della Chiesa e del Vescovo, ma che poi sia valido, non v'ha luogo a dubitare. Infatti il divieto del Vescovo non priva il parroco, nè il vicario della loro giurisdizione, nè può il Vescovo opporre un impedimento dirimente, e far sì che un matrimonio per sè stesso valido sia nullo ed irritato, come lo dimostra il Barbosa *de Offic. et Potest. Episc. part. 2, allegat 32, num. 93*, ed anche Natale Alessandro *Theol. Dogm. et Mor. de Sacram. Matrim. reg. 9*. Dunque il divieto fatto dal Vescovo al parroco, ed al vicario nel nostro caso non fe' che rendere illecito il matrimonio di Silverio e Prassede, ma non invalido. Si dirà forse, che il vicario non avendo la giurisdizione parrocchiale ordinaria pel divieto del Vescovo, era come non fosse vicario; ma a questa difficoltà rispondo, che per togliergli la giurisdizione, che aveva, dovea il Vescovo levargli la vicaria o la delegazione ch'aveva di assistere ai matrimoni, il che non produce il semplice divieto di assistere ad un certo matrimonio. Questa nostra opinione è poi anche appoggiata alle risposte date dalla sacra Congregazione del Concilio a certi dubbii proposti nel 1581 registrate nel *lib. 2 dei decreti, pag. 59 e seg.*, come ci riferisce Benedetto XIV *de Syn. Dioec. lib. 13, cap. 23, num. 1*. Fu chiesto primieramente: « *Utrum prohibitione facta ab Ordinario ne parochus aliquos desponsaret, ita tollatur jurisdictio ipsius parochi, ut ad contrahendum matrimonium contra talem prohibitionem, non sit legitimus parochus,* » al che rispose: « *Valere*

matrimonium contractum coram parochi, cui interdictum est ab Episcopo ne interueniat. » Fu parimente chiesto in secondo luogo : « *Utrum matrimonium, in quo intervenerit vicarius parochi, non invitus sed volens, contra prohibitionem tantum Ordinarii sit validum, vel potius invalidum, quia non intervenit sacerdos habens jurisdictionem, cum sit sublata ab Ordinario,* » ed a questo quesito rispose parimenti : *Esse validum.* Fu chiesto ancora in terzo luogo : « *Si invitus, et compulsus pervim ulsit sacerdos, dum contrahitur matrimonium praecedente vel non praecedente dicta prohibitione, utrum tale matrimonium subsistat,* » ed egualmente rispose : » *Subsistere.* MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.°

Cajo e Tizio vagabondi concepirono una passione violenta per Berta e Giulia serve d' un ricco signore, sicchè Berta restò incinta per opera di Cajo, che la sedusse colla promessa di sposarla, e sarebbe stato lo stesso di Giulia se accortosi il padrone non avesse fatto arrestare i vagabondi, dei quali uno, cioè Cajo, per essersi gravemente ammalato passò dalle carceri all' ospedale. Cercasi quale sia il parroco dinanzi a cui si debbano celebrare i matrimoni 1. dei vagabondi ; 2. delle persone di servizio ; 3. dei carcerati ; 4. degli infermi degli spedali ?

Al 1. Vagabondi si dicono quei, che non hanno stabile sede, e perciò non debbono dirsi vagabondi i pellegrini, che non viaggiano per mutare abitazione, ma bensì viaggiano col pensiero di ritornare alla patria. Il parroco de' vagabondi è quello del luogo, in cui si trovano. Così il Sanchez *de Matrim., lib. 3, disp. 25, num. 11,* ed il Barbosa *de off. et potest. paroch. part. 2, cap. 21, num. 89.* Quanto poi ai matrimoni dei vagabondi deve il parroco avere delle avvertenze, cioè di diligentemente informarsi delle loro persone, di riferire il matrimonio all' Ordinario, e di ottenere da esso licenza e di ricevere il consenso per far le denunzie, e di assistere alle loro nozze. Così decretò il Tridentino Concilio *sess. 24, cap. 7,* con queste parole : « *Parochis praecipiat ne illorum matrimonio intersint, nisi prius dili-*

gentem inquisitionem fecerint, et re ad Ordinarium delata, ab eo licentiam id faciendi obtinuerint. »

Al 2. Il parroco, dinanzi a cui i servitori e le serve possono contrarre matrimonio, è quello dei loro padroni, se nello stesso luogo non hanno domicilio paterno, materno o fraterno, volendo, come dimostra Benedetto XIV, *Notif. 33*, riguardo al matrimonio le stesse ragioni, che valgono nei diritti dei funerali: « *Non solum in funeralibus, sed etiam in contrahendo matrimonio . . . Publicationes autem matrimoniales fiunt tam in parochia domicilii, quam, etc. Familiares, et famuli . . . quorumcumque, qui habent domum et familiam in alia parochia, ad illam pertinere statuimus, licet apud dominos infirmentur et occumbant.* » Così pure lo statuto del clero Romano, *cap. 3, 2. 9 et 21*. Per altro vi sono degli statuti sinodali, che fissano per assistere ai matrimoni il parroco del domicilio se siano gli sposi della stessa Diocesi, o il parroco della chiesa principale se siano d'altra diocesi, ed in tal caso si deve stare al prescritto del Sinodo.

Al 3. Il parroco dei condannati temporaneamente o perpetuamente al carcere è quello del luogo ove sono le carceri, poichè la legge *fili, ff. ad municipale*, stabilisce: « *Relegatus in eo loco, in quem relegatus est, interim necessarium domicilium habet.* » Se poi si tratta di quei carcerati, che non hanno avuta la loro sentenza, e sono nella prigione non in pena del loro delitto, ma in custodia; allora il parroco loro non è quello della carcere, ma quello bensì del loro domicilio, quando lo abbiano, ed in caso di dubbio, spetta all'Ordinario il determinare chi debba assistere a tali matrimoni, secondo la facoltà concessa agli Ordinarii del Tridentino Concilio.

Al 4. Alle volte per rimediare alla coscienza degli ammalati negli spedali vien loro consigliata la celebrazione del matrimonio. Essendo gli ammalati forastieri si potrà dall'Ordinario eleggere ad assistere a tali matrimoni il cappellano dell'ospitale, in cui sono, se poi fossero dello stesso luogo, il parroco del domicilio. Quando propriamente il caso è urgente, nè si può previamente provare lo stato libero di tali contraenti, il sacerdote delegato, od il parroco deve imporre al malato l'obbligo, che risanandosi non coabiti colla sposa prima di aver presentato le fedeli della precedente libertà del suo

stato. Così venne ordinato dalla sacra Inquisizione di Roma in una lettera, che viene riportata dal Monacelli, *vol. 1, num. 177*.

Dall' esposta dottrina si può facilmente raccogliere, come ognuno regolare si debba nel caso proposto dei due vagabondi, e delle due serve.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*).

C A S O 16.*

Livia essendo in monastero contrasse matrimonio con un giovane scolare assistendovi un sacerdote stretto parente di Livia, che ottenne perciò licenza dall' Ordinario, ma non avvisò il parroco cui spettava ad assistervi. Cercasi. 1. Qual sia il parroco di Livia e dello scolare? 2. Se avendo il sacerdote mancato d' avvisare il parroco, debba riguardarsi quel matrimonio come clandestino?

Benedetto XIV, nella sua Notificazione 33, estende alle giovani, che sono in educazione nei monasterii, quanto abbiamo riferito nel caso precedente intorno ai servi ed alle serve. « Diciamo, scriv'egli, » doversi contrarre il matrimonio dell' educande avanti il parroco, » nella cui parrocchia è situato il monastero, quando le educande » non abbiano in altra parrocchia il domicilio paterno, materno o » fraterno. » Si avverta però, che la Sacra Congregazione ha più volte rinnovata la proibizione di ritenere nei monasterii le giovani dopo aver contratti gli sponsali *de futuro*. Uscita dunque Livia dal monastero potrà contrarre il matrimonio presso il parroco del suo domicilio, ed essendo forastiera presso il parroco del luogo dove è posta l' abitazione del giovane nel tempo che si trattiene allo studio; giacchè la stessa sacra Congregazione ha definito, che il parroco richiesto dal Concilio di Trento basta che sia il proprio d' uno dei contraenti. Dal fin qui detto si rileva, che il parroco della giovane è quello della parrocchia, in cui abita la giovane stessa, ed il parroco dello scolare è quello della casa, in cui ha fissato quasi il suo domicilio per il tempo, che vuole attendere agli studii.

Intorno all' altra difficoltà convien premettere, che il Tridentino, *sess. 24, cap. 1*, ammette, che al parroco possa supplire qualunque

altro sacerdote, per altro « *de licentia ipsius parochi, vel ordinarii.* » Quindi è, che la licenza del parroco non è assolutamente necessaria, quando v'è quella dell' Ordinario. Ed usano i vescovi di tal facoltà, come abbiám veduto nel caso antecedente riguardo agl'infermi dello spedale, ed ai forastieri. In conferma di ciò Benedetto XIV cita l' esempio di un Vescovo che diè licenza ad un parroco per assistere ad un matrimonio credendolo erroneamente, che fosse il vero parroco di uno dei contraenti, per il che nacque dubbio sulla validità del matrimonio celebrato ; e proposto il quesito alla sacra Congregazione, ebbe questa a rispondere che il matrimonio era valido per la licenza data dal Vescovo, come può vedersi presso il Fagnano nel *cap. Quod nobis, num. 55, de clandestina desponsatione.* Ciò pertanto conosciuto, egli è evidente, che il matrimonio contratto da Livia col giovane scolare non è clandestino, ma valido, perchè il sacerdote avea avuta la licenza dal Vescovo. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*)

C A S O 17.º

Antonio e Lucia contrassero matrimonio con parole *de praesenti*, non già alla presenza del parroco, ma bensì del aotajo, che rogò l'atto, e dei testimonii che si sottoscrissero. Cercasi se tal matrimonio per sè stesso invalido e nullo si risolva in sponsali *de futuro*, cosicchè Antonio possa venir obbligato a mantenere la parola a Lucia ?

Il consenso *de praesenti* non fa sponsali, ma bensì la promessa *de futuro*, poichè così appunto vengono definiti gli sponsali dal Pontefice Niccolò I, rispondendo *ad Consulta Bulgarorum*, nel *can. Nostrates* 30, q. 5, ove dice che « *sunt futurarum nuptiarum promissio.* » Inoltre la sacra Congregazione ha costantemente dichiarato, che il matrimonio nullo per essere clandestino, non vale nemmeno in ragione di sponsali. Con questi appoggi Benedetto XIV, nella sua Notificazione 46, decise, che il matrimonio contratto senza la presenza del parroco non si risolve in sponsali *de futuro*, e riferisce inoltre alcune risoluzioni della lodata sacra Congregazione come segue.

In una causa Messinese del 1573 fu proposto, come si legge

nel libro 1 dei Decreti, pag. 107: « *Fuit contractum matrimonium in civitate Messanae post publicationem decretorum Concilii Trid. per verba de praesenti, et mutuum consensum, non factis publicationibus, nec praesente parochi, nisi tantummodo notario et testibus, etc. Humiliter ab Illustriss. DD. VV. petitur declarari, si supradictus contractus matrimonii, quum sit factus contra formam traditam per decretum ejusdem Concilii de contrahendo matrimonio, sit adeo nullus quod neque transeat in sponsalia de futuro. Sacra Congregatio censuit non transire.* » E nell' anno stesso, come si legge alla pag. 132: « *Et quid quando promissio est de praesenti, idest clam dixit vir: EGO TE IN UXOREM, et mulier EGO TE IN MARITUM ACCIPIO? Sacra Congregatio censuit promissionem hanc non valere, neque ut matrimonium, neque in vi sposalium de futuro.* » Ed in una causa Geracense del 1589, si legge, nel lib. 9 dei Decreti, alla pag. 62: « *Praesupposito, quod matrimonium sit factum absque parochi praesentia et duorum vel trium testium, quo casu irritum declarantur a Tridentino, quaeritur, an dictum matrimonium transeat in sponsalia de futuro, ita ut cogi possit vir per censuras aliaque juris remedia ad servandam fidem sponsae quando maxime secuta sit cum ea copula? Sacra Congregatio censuit non transire.* » È adunque certo che il matrimonio clandestino non si risolve in sponsali *de futuro*, nè per conseguenza Antonio può venir obbligato a mantenere a Lucia la fede.

SCARPARA.

COADJUTORI



Il Coadjutore, che tale a *coadjuvando* si appella, può in due maniere distinguersi, in temporale, cioè *revocabile* e dato senza diritto di successione, ma per alleviamento soltanto del prelato reso inabile o per gravezza di età, o per difetto di salute all' esercizio del proprio ministero, *cap. Ex parte sua e cap. In consultationib. 6 de Clerico aegrotante*; ed in *perpetuo* cioè irrevocabile, e col diritto di successione futura, seguita la morte del principale. Il Coadjutore revocabile può di per sé stesso eleggerlo il prelato medesimo ed ac-

cordarlo ad altri subalterni beneficiati senza altra autorità superiore, *loc. cit. et Abbas ibid. n. 5. Gonzal. ad Reg. 8, Cancell. Gloss. 2. 9, n. 38.*

Tali Coadjutori riconoscono l'origine loro sino dal finire del IV secolo. Benedetto XIV, *de Synod. Dioeces., lib. 13, cap. 10, 2. 25.* Il primo esempio dei Coadjutori sembra che ne lo presenti la Chiesa Gerosolimitana nella persona di Alessandro eletto da Narciso Vescovo di età di anni 120. Molti altri poi, oltre quello chiarissimo di Valerio, come tosto diremo, ne abbiamo nella storia ecclesiastica, e precisamente di sant' Agostino nella Elezione di Eraclio: « *In omnium vestrum notitiam perfero: Presbyterum Eraclium mihi successorem volo.* » *Epist. 110* ; di quella di Teotecno Vescovo di Cesarea, di Anatolio (*Euseb. Histor. lib. 7, cap. 32.*) dell'altra di Massimo Vescovo Gerosolimitano, di Macario sacerdote: della elezione di Orione nella persona di Soderio (*Sinesius, Epistol. 67*) e di molti altri, dei quali sembra cosa inutile descrivere il nome. Ma a noi ritornando dir conviene che accadde in sul finire del secolo citato che Valerio preclarissimo Vescovo d'Ippona, non meno per il deperimento di sua salute, quanto ancora per la sua estrema vecchiezza, addivenuto impotente, desiderò che sant' Agostino da lui al sacerdozio ordinato sedesse con esso nella cattedra episcopale, e qual suo compagno lo coadiuvasse nel governo della Chiesa, per finalmente rimanervi con piena potestà dopo la di lui morte. A tale oggetto alla presenza dei Vescovi provinciali, del Clero e del popolo non solo consenziente, ma ancor festeggiante, a Megalio Vescovo di Chelm primate di Cartagine fece la solenne e formale domanda, il che gli fu di buon grado accordato. Nella vita di S. Passidio al *cap. 8*, così si legge: « *Formidans idem venerabilis senex, cioè Valerio, et sciens se corpore et aetate infirmissimum, egit secretis litteris apud Primatem Episcoporum Carthaginensem, allegans imbecillitatem corporis sui aetatisque gravitatem, et obsecrans, ut Hipponensi Ecclesiae ordinaretur Episcopus, qui suae cathedrae non tam succederet, quam consacerdos accederet, Augustinus.* » Sant' Agostino di questa sua elezione nell'*Epist. 113 alias 110* ne parla diffusamente, e se ne lagna, giacché vivente ancora Valerio, fu ordinato Vescovo d'Ippona contro le sanzioni del Sinodo Niceno: *Adhuc in corpore posito beatæ memoriae*

Patre et Episcopo meo Valerio, Episcopus ordinatus sum, et sedi cum illo; quod Concilio Niceno prohibitum fuisse nesciebam, nec ipse sciebat.»

In detta sua lettera riferisce il S. Dottore che Severo Vescovo Milevitano temendo, che dopo la sua morte dovessero insorgere dei tumulti e delle pericolose contese nell' elezione del nuovo Vescovo, maneggiò la cosa in guisa, che ancor vivente potè nella sua sede vedere il successore, già da sè medesimo eletto. Questo basti in ordine all' origine ed all' antichità delle perpetue Coadiutorie.

Oggi la Coadjutoria perpetua col diritto di successione, siccome ai Sacri Canoni odiosa ed ai decreti dei padri contraria, dar non si può che dal solo Pontefice, il quale unicamente sulla legge può con pienezza di autorità dispensare. *Apud Cassad. decis. 2, num. 2, de restitut. spoliat. Fagnano cap. Ex parte sua, num. 15.* Il Coadjutore deve essere fregiato delle qualità tutte *de jure*, che all' adempimento di quest' uffizio per cui si concede, richiedonsi; *Conc. Trid. sess. 25, cap. 7, de Reformat. ; l' età, cioè la dottrina, la prudenza, la necessaria dolcezza con cui sappia reggere il popolo, governar la Diocesi, calmar gli irrequieti, e sotto il giogo di disciplina rimettere i travati ed i dispersi.* Se il Coadjutore vien dato al Vescovo *universaliter quoad spiritualia*, deve questi essere consacrato Vescovo non potendo esercitar l'episcopali funzioni. *Arg. caput Aqua. De Consecrat. Eccl.*

La perpetua Coadjutoria per Apostolica concessione *ex tunc pro tunc* ottenuta, dona al Coadjutore il *jus ad rem*, il quale *adveniente morte Coadjuti* in diritto pienissimo, ovvero *in re* istantemente si cangia, in guisa che per il medesimo nuova collazione non richiedesi potendo senza interruzione proseguir l' esercizio di quel ministero, in cui con il primiero rescritto è stato dal supremo Pontefice collocato. *Rota in Tirasonen. Coadjutoriae 8, 2 novemb. 1599, quae habetur impressa apud Garziam De Beneficiis, part. 4, cap. 5, num. 128.*

Ma qui suol nascere un dubbio. Si domanda se il Coadjutore perpetuo del Vescovo con diritto di futura successione assegnato, e con libera potestà di amministrare lo spirituale egualmente che il temporale, possa, vivente e contraddicente il vescovo stesso nell'una e nell' altra giurisdizione occuparsi? Con distinzione è di mestieri rispondere. O il Coadjutore è stato al Vescovo dato per essere

rimasto in esso lesa l'uso della ragione, ovvero per effetto di età vacillante o di infievolita salute. Nel primo caso può il Coadjutore liberamente esercitare il suo incarico : nel secondo gli resta inibito, quando il principale ragionevolmente si opponga. *Cap. Pastoralis unic. de cleric. aegrotant. in 6, 2. Si vero Episcopus, e 2. Furiosus Instit. de inutil. stipul., e cap. Pontifices 4, caus. 7, quaest. 1.*

Non è in veruna guisa al Coadjutore successore permesso l'ingresso Pontificale nella città vescovile, poichè in esso manca il *jus in re* onde riconoscer si debba come superiore e capo assoluto. Non può usare nelle saore funzioni la Croce, nè recarla dinanzi al petto, essendo questa non solo ornamento di dignità, ma segno eziandio di piena giurisdizione.

Esercitando egli le pastorali funzioni pubblicamente può (assente il Vescovo) usar della cappa, essendo questo ornamento di dignità episcopale, della sola mantelletta e rochetto in caso contrario. Devono i Canonici prestare ad esso la solita dovuta assistenza, allorchè celebra pontificalmente, non però sono tenuti al Circolo denotante l'unione al suo corpo. Egli non ha facoltà di elargir le indulgenze, ma deve pubblicarle soltanto in nome del principale. Così la Sacra Congregazione dei Riti, 31 gennajo 1561.

C A S O 1.°

Essendo tenui le rendite del vescovado chi dovrà esser preferito nella quantità conveniente, il Coadjuvato od il Coadjutore ?

Vario è il sentimento dei Canonisti. La Glossa, *cap. de Rectoribus*, tiene che debba preferirsi il Coadjutore, come operajo attuale della Chiesa, giusta il detto di S. Matteo 10 : « *Dignus est operarius cibo suo.* » Ma è da tenersi in pratica la sentenza contraria, e la ragione si è. che il Vescovo Coadjuvato infermo rimane sempre Prelato e Rettor della Chiesa, almeno *quoad jus*, sebbene non *quoad exercitium*. Così *Vincentius Cardinalis et Abbas, cap. de Rectoribus, num. 5, Barbosa, ibidem, num. 4, Fagnano, num. 12, Pirhing, lib. 3, decret. tit. 6, num. 8. Reinffestuel, num. 57, Sacr. Congr. Concil. de parrocho. Gonzal ad Reg. 8, Cancellar. Glossa 2. 9, num. 30.* Di fatti, il Coadjutore non

può dispensare dalla residenza il Coadjuvato, come ben si rileva dalla Sacra Congregazione dei Vescovi alle parole *Cum Episcopis*; ma poichè in ragione dell'obbligo di residenza deve giudicarsi in attuale servizio della Chiesa: dunque delle di lei facoltà deve essere onestamente nutrito. Così nel *cit. cap. 1, de Clerico aegrotante*, come riferisce Lucio Ferrari, *tom. 2, verb. Coadjutor, pag. 148, num. 37 e 38.*

MARATI.

C A S O 2.°

Si domanda in qual modo il Vescovo debba celebrare, e dove deve risiedere?

Il Coadjutor del Vescovo celebrando non siede che nel solo Faldistorio, non ha Diaconi, nè Canonici parati, nè il candelabro: non usa il Pastorale che nella sola ordinazione; nè può, presente il Vescovo, dare la benedizione pontificale. Il Vescovo deve dargli il necessario quartiere nel suo episcopio, con tutti quei sacri utensili che sono necessari alle sacre funzioni. Così la Sacra Congregazione dei Riti e dei Vescovi. *Mercanti, Comp. di Dirit. Canon. t. 1, Ediz. di Prato, p. 221.*

MARATI.

C O D I C I L L O


Vedi ULTIMA VOLONTÀ.



C O G N A Z I O N E

OSSIA

IMPEDIMENTO DI COGNAZIONE



Per nome di Cognazione s' intende la congiunzione, che hanno fra loro certe persone. La Cognazione per Diritto Canonico e Civile, è di tre sorta: cioè Carnale, Spirituale, e Legale. La Carnale appellasi *Consanguinità* quasi unione di sangue; la Spirituale chiamasi

Compaternità: la Legale si dice *Adozione*. Quella si dice anche *Cognazione spirituale*, e questa *Cognazione legale*. Parleremo di tutte tre ordinatamente.

Cognazione Carnale.

La *Cognazione carnale* ossia naturale, cioè la consanguinità, viene definita da S. Tommaso in 4, *dist. 40, q. 1, art. 1.* • *Vinculum ab eodem stipite descendantium carnali propagatione contractum.* • Si dice primamente *vinculum*, cioè un legame di consanguinità, mercè di cui più persone sono fra di loro congiunte di sangue a cagion della carnale propagazione, onde nasce in esse il debito d'una maggiore o minore vicendevole riverenza. Si aggiugne *ab uno descendantium*, e conviene aggiugnere, *et ascendentium stipite*; non già qualunque, ma vicino, altramente tutti gli uomini sarebbero consanguinei; poichè discendono tutti da uno stesso uomo, cioè da Adamo e da Noè. Si dice finalmente *carnali generatione contractum*, per cui distinguesi la consanguinità dall'affinità, la quale non ha sua origine dalla generazione, ma bensì dalla congiunzione matrimoniale, come si dirà più sotto. Tre cose debbonsi nella consanguinità distinguere, cioè lo *stipite*, la *linea* ed il *grado*. Lo *stipite* è la radice, principio, e fonte, da cui nascono varii gradi di consanguinità; e viene costituito da quella persona, da cui derivano i figliuoli, i nipoti, e gli altri discendenti.

La *linea* poi è quella serie, che comprende le persone ascendenti, e discendenti dallo stesso stipite: e che contiene varii gradi, e distingue il loro numero. Questa linea è di due specie; cioè retta e trasversale. La *linea retta* è di quelle persone, l'una delle quali persone procede dall'altra. Questa se si misuri discendendo v. g., da padre a figliuolo, e nipoti; appellasi *linea retta de' discendenti*: se poi ascendendo dal figliuolo al padre, dal nipote all'avo, bisavolo, trisavolo, ec. appellasi *linea retta degli ascendenti*. La *linea* poi trasversale, ossia collaterale è di quelle persone, delle quali l'una non viene dall'altra, sebbene tutte procedano dal medesimo stipite, come i fratelli fra sè medesimi, i cugini, ecc. Que-

sta *linea* trasversale, o collaterale può essere eguale ed ineguale. La *linea* trasversale eguale è quella relazione che vi ha fra persone distanti egualmente dal comune stipite, com'è quella di due fratelli fra di loro, e di due sorelle che vengono dallo stesso padre, o di due cugini e cugine che sono dallo stesso avo; la ineguale è la relazione, che v'ha fra persone, che sono inegualmente distanti dal comune stipite, come il fratello ed il fratello del figliuolo del fratello. Finalmente il *grado* di consanguinità è la distanza medesima d'una persona dall'altra entro la stessa *linea* di consanguinità in ordine allo stesso stipite: e chiamasi *grado* a somiglianza de' gradini delle scale, perchè si ascende e si discende da un grado ad un altro prossimo e vicino.

Affine di conoscere con maggior facilità quanti gradi sieno fra sè distanti i consanguinei, e conseguentemente in qual grado di consanguinità sieno fra sè congiunti, dal diritto canonico, ed anche da S. Tommaso assegnansi tre regole, la prima per la *linea* retta, la seconda per la trasversale eguale, e la terza per la trasversale ineguale. Per la *linea* retta la regola è questa: « Degli ascendenti, » e discendenti tanti sono i gradi quante sono le persone, detratto » o non computato lo stipite, da cui quelle persone o immediatamente o mediatamente procedono o dipendono. » Adunque se vuol sapersi, quanto sia distante il trisavolo da Pietro, che è lo stipite, computato l'uno e l'altro, ed insieme le persone intermedie, si troveranno cinque persone: da questo numero una se ne detragga, cioè Pietro stipite, ecco che rimangono quattro persone, e però quattro gradi: adunque il trisavolo è congiunto nel quarto grado di consanguinità con Pietro. Per la stessa ragione il bisavolo è in terzo grado col pronipote Pietro; e l'avo in secondo col nipote Pietro e così il figliuolo di Pietro Felice in primo grado: perchè il padre ed il figliuolo sono due persone: toltone lo stipite, che è Pietro il padre, resta una persona sola. Ciò dimostrasi chiarissimamente colla seguente.

FIGURA DELLA LINEA RETTA

4. Tizio	Trisavolo		1. Felice	Figliuolo
3. Cajo	Bisavolo		2. Anselmo	Nipote
2. Antonio	Avolo		3. Illario	Pronipote
1. Francesco	Padre		4. Pio	Abnipote
Pietro	<i>Stipite</i>			

Egli è chiaro, che Francesco trovasi in primo grado congiunto con Pietro, perchè non computato lo stipite, ch' è Pietro, non resta che una sola persona, cioè Francesco. Antonio è nel secondo, perchè, ommesso lo stipite Pietro, rimangono due persone, cioè Francesco ed Antonio. Cajo è nel terzo; perchè, toltone lo stipite Pietro, restano tre persone, cioè Francesco, Antonio, e Cajo. Finalmente Tizio è in quarto grado, perchè detratto lo stipite Pietro, restano quattro persone, cioè Francesco, Antonio, Cajo e Tizio.

Per la linea poi collaterale o trasversale eguale quest' è la regola : « Tanti gradi sono fra sè distanti due persone, quanti ciascuna di esse è distante dal prossimo comun stipite dal quale » discendono amendue. » Per rendere più chiara questa regola, servirà la seguente :

FIGURA DELLA LINEA COLLATERALE O TRASVERSALE

	Antonio <i>stipite</i>						
Discendenti di Antonio maschi	{	Francesco	<i>Fratello e Sorella</i>	1. grado	Maria	}	Discendenti di Antonio femmine
		Petruccio	<i>Cugini primi</i>	2. gr.	Lucia		
		Cajo	<i>Cugini secondi</i>	3. gr.	Petronilla		
		Tizio	<i>Cugini terzi</i>	4. gr.	Agnese		
		Luca	<i>Cugini quarti</i>	in nessun gr.	Chiara		


È cosa manifesta, che Francesco è congiunto in primo grado con Maria nella linea trasversale; perchè sono ambedue distanti un grado solo da Antonio che è lo stipite e padre loro comune. Petruccio, figliuolo di Francesco, in secondo grado con Lucia, figliuola di

Maria, perchè sono da esso *stipite* lontani due gradi. Cajo figliuolo di Petruccio, in terzo grado con Petronilla, figliuola di Lucia ; perchè distanno tre gradi dallo *stipite* Antonio, ecc. E Luca, finalmente, figliuolo di Tizio, non è congiunto in verun grado dirimente con Chiara figliuola di Agnese : perchè sebbene anticamente la consanguinità nella linea collaterale si estendesse fino al settimo grado, di presente però non si estende che fino al quarto grado inclusivamente, come ha espressamente decretato il Concilio generale Lateranense al *cap.* 50.

Finalmente, per la *linea* trasversale ineguale, questa si è la regola : « Tanti gradi sono fra sè distanti le persone, delle quali si cerca, quanti è distante la più rimota di tali persone dal comune *stipite*. » Per intelligenza di questa regola osservasi nella descritta figura della linea trasversale un chiarissimo esempio della medesima. Cercasi, v. g., in quale grado di consanguinità Lucia sia congiunta con Francesco. È facile il rilevare dalla proposizione dell'uno e dell'altra, che lo è nel secondo grado. E perchè ? Perchè Lucia, che è la persona più rimota dallo *stipite* Antonio, è distante due gradi da esso *stipite* Antonio, sebbene Francesco non sia distante da Antonio se non se un grado solo. Così discendendo a grado a grado il medesimo Francesco è in terzo grado di consanguinità con Petronilla ; perchè questa è la persona più rimota dallo *stipite* Antonio, è tre gradi distante dal medesimo *stipite* Antonio. Così pure Francesco è nel quarto grado con Agnese, perchè questa, che è la persona dallo *stipite* più rimota, è distante quattro gradi dallo *stipite* Antonio.

Ma ecco la figura, ossia l'Albero, come lo si appella, di consanguinità, che contiene i gradi tutti delle tre linee testè descritte, cioè retta, trasversale uguale e trasversale ineguale.

ALBERO DELLA CONSANGUINITA



Convien notare, che sebbene nella *linea* trasversale ineguale si computino i gradi nella indicata maniera in ordine a conoscere l'impedimento del matrimonio; onde impetrare la dispensa nei gradi di consanguinità debb' essere nei memoriali spiegato e manifestato non solamente il grado rimoto, ma pur anco il più prossimo allo *stipite*, come ha dichiarato S. Pio V, nella Costituzione, che incomincia *Sanctissimus*, ed Urbano VIII, e Innocenzo X, ambedue in un Breve, che comincia, *Alias pro parte*. Quindi se il grado più vicino è il primo grado, e quarto il più rimoto, sarà orretizia la dispensa ottenuta senz' aver fatto menzione del grado più propinquo, « *quum in eo primo gradu Sanctitas sua numquam dispensare intendat*; » come dice S. Pio, nella citata Bolla. Per ciò intendere, si osservi la proposta figura della *linea* trasversale ineguale. Si vuole esprimere di Francesco il grado e più prossimo, e più rimoto di consanguinità con Lucia? Si deve dire, che è congiunto con essa di primo grado in secondo. Con Petronilla? Di primo in terzo. Con Agnese? Di primo in quarto. Finalmente, con Chiara? Di primo in quinto, e conseguentemente in nessun grado dirimente; perchè oltre al quarto non v' ha più Cognazione, nè v' ha bisogno di dispensa. Parimenti Petruccio è congiunto con Petronilla di secondo in terzo grado: e di secondo in quarto con Agnese. Ciò poi si dice de' maschi in ordine alle femmine; debb' intendersi ed applicarsi onnimamente anco alle femmine in ordine ai maschi. Quindi Maria è congiunta di primo grado in secondo con Petruccio, di primo in terzo con Cajo, ec. Così pure Lucia di secondo in terzo con Cajo: di secondo in quarto con Tizio, ec. e così degli altri.

Ma qui bisogna avvertire, che nello esprimere nei memoriali per la dispensa il grado misto, ossia ineguale, senpre si deve incominciare dal grado del maschio, o sia più prossimo o più rimoto. Quindi la relazione della zia materna al figliuolo del fratello, si dice dal secondo al primo; e la relazione del zio paterno alla figliuola del fratello o della sorella, si dice dal primo al secondo. E nella già indicata nostra figura Maria, con Petruccio si dice dal secondo al primo; e Maria con Cajo, dal terzo al primo, ecc.

I matrimonii de' consanguinei in qualunque grado della *linea*

retta, almeno per diritto ecclesiastico sono illeciti e nulli. « *Inter personas*, dice il Pontefice Nicolò I, *ad consulta Bulgarorum, quae parentum, liberorumque locum inter se obtinent, nuptiae contrahi non possunt, veluti inter patrem et filiam, vel avum, et nepotem et usque in infinitum.* » E veramente tali matrimonii sono contrarii al pudore, e invertono l'ordine della natura. Esige l'ordine della natura, che i figliuoli sieno sempre soggetti ai parenti; il che non avrebbe più luogo; perchè i figliuoli fatti in virtù del matrimonio una carne co' parenti, avrebbero gli stessi diritti, il che si verificherebbe massimamente ne' figliuoli, che sposassero la madre, o l'ava; mentre diverrebbero loro capi e superiori.

Dissi, *almeno per diritto ecclesiastico*; perchè molti tengono, che tali matrimonii sieno invalidi anche per diritto di natura; e perciò dicono, che se Adamo ritornasse al mondo, non potrebbe ammogliarsi con donna alcuna. Ma questa sentenza, che, secondo qualche Autore, nemmeno può rivocarsi in dubbio, vien rigettata da altri molti, i quali sostengono non essere invalido il matrimonio per diritto naturale se non se celebrato fra consanguinei nel primo grado di *linea* retta e trasversale. Per quello poi riguarda li matrimonii delle madri co' figliuoli, o delle figliuole co' padri, questi ripugnano in guisa al diritto naturale, che per istinto naturale sono da tutte le genti e nazioni colte abborriti.

In *linea* poi collaterale i matrimonii dei consanguinei per diritto ecclesiastico sono nulli fino al quarto grado inclusivamente. Così è stato stabilito nel Concilio Lateranense IV, sotto Innocenzo III, *can. 10*, ove si dice: « *Prohibitio copulae conjugalis quartum consanguinitatis gradum de caetero non excedat; quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio prohibitio generaliter observari.* » Per quello spetta ai matrimonii fra consanguinei in primo grado della *linea* trasversale, cioè fra fratello e sorella (o sia questo grado un impedimento di diritto naturale, come molti vogliono, o non lo sia), quest'è certo, che la Chiesa non ha mai permesso, nè permetterà che il fratello sposi la sorella. Anzi il Concilio di Trento ha decretato nella *sess. 24, cap. 5*, che « *In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa . . . in*

secundo autem gradu numquam dispensetur, nisi inter magnos principes, et ob publicam causam. » » Quindi per causa pubblica diede Alessandro IV, la dispensa a Filippo II re di Spagna, onde potesse unirsi in matrimonio con Anna Austriaca figliuola di suo fratello Massimiliano. Ma negò una simile dispensa Giovanni XXII ad Alfonso re d' Aragona, perchè non veniva addotta veruna sufficiente causa di tal dispensa.

Da ciò è facile il capire in quanto grave e pernicioso errore trovinsi quelle persone, le quali o con nessuna vera causa, o con causa illegittima, o finta carpiscono le dispense matrimoniali. Chi mai ardirà di assicurare questi ingannatori presso a Dio, il quale *scrutatur renes et corda*, ed ha in esecrazione ogni ipocrisia ed ogni frode? Adunque badino bene gli esecutori dei Rescritti Apostolici alle cause addotte per impetrare le dispense, esaminino diligentemente, se sieno fondate nella verità le preci, e gli addotti motivi, poichè oltre all' essere ciò assolutamente di loro preciso dovere, anche il Sommo Pontefice lo comanda strettamente, ed aggravano intorno ciò con espressissime parole le loro coscienze. Guardinsi poi anche quei, che cercano tali dispense di non ricorrere a certi intervenienti, avvocati, o mezzani, i quali, per non perdere l' incontro di lucrare, fanno i memoriali a capriccio, e inseriscono in essi quello lor piace, o piuttosto quello che giudicano più atto al conseguimento della dispensa, o vera sia, o non vera. Considerino, e facciano considerare i memoriali già estesi prima di trasmetterli a Roma, onde vedere *si vera sunt exposita*, affine di non trovarsi poi al comparire della dispensa in qualche grandissimo imbroglio, come talvolta è accaduto.

Cognazione Spirituale.

VIII. La cognazione spirituale è una congiunzione o propinquità, che si contrae e nasce dal Battesimo e dalla Cresima. Imperciocchè, essendo il Battesimo uno spirituale nascimento, ed una nuova generazione, in cui tanto il battezzante, quanto i padrini fan le veci di

padri, indecente cosa sarebbe, che i battezzati, o tenuti al sacro fonte si unissero in matrimonio con quelle persone, da cui sono stati o battezzati, o tenuti al sacro fonte. Questo è un impedimento dirimente tale, che il Sommo Pontefice più difficilmente in esso dispensa che in quello della cognazione carnale; perchè più difficilmente si scioglie il vincolo della Cognazione spirituale, che della carnale.

Per diritto antico questa Cognazione era più ampia e più estesa, mentre comprendeva un maggior numero di persone; ma per diritto nuovo stabilito dal Concilio di Trento, nella *sess. 24 de reform. Matrim.*, affine di evitare molti inconvenienti, scandali e peccati, l'ha ristretta ad un minor numero di persone, nè si contrae che dalle seguenti: 1. dal battezzato, o cresimato col battezzante, o cresimante; 2. dal medesimo battezzato o cresimato col padrino o madrina; 3. dal padrino o madrina col padre, e colla madre del battezzato o confermato; 4. dal padre e dalla madre del battezzato o cresimato collo stesso battezzante o cresimante. Fra queste persone adunque solamente nasce di presente la Cognazione spirituale dirimente il matrimonio: • *Statuit (così nel cap. 2) ut unus tantum sive vir sive mulier juxta sacrorum Canonum statuta, vel ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant, inter quos et baptizatum ipsum, et illius patrem et matrem nec non inter baptizantem, et baptizatum, baptizatique patrem, ac matrem tantum spiritualis Cognatio contrahatur... Ea quoque Cognatio, quae ex Confirmatione contrahitur, confirmantem, et confirmatum, illiusque patrem et matrem ac tenentem non egrediatur.* »

Contrae questa Cognazione spirituale anche chi battezza in caso di necessità privatamente: e la contraggono anche quelle persone, che in questo battesimo privato fanno l'uffizio di padrini, tenendo e levando il battezzato. Ma da questa regola è eccettuato un padre, il quale battezza la propria prole nel caso di necessità, purchè la prole sia legittima, poichè questi in tal caso non contrae veruna Cognazione colla sua consorte, come ha diffinito Giovanni VIII, *cap. 7, qu. 1*. Che se ciò facesse fuori del caso di necessità, e maliziosamente, onde separarsi dal talamo della consorte, tenuto nondimeno sarebbe a renderle il debito come prima, onde comodo non riporti dalla sua frode; ma non poi potrebbe più esigerlo. Dissi:

Purchè la prole sia legittima ; perchè chi anche nel caso di necessità battezzasse il figliuolo d' una sua concubina, o di qualunque altra donna, contrarrebbe l' impedimento ; perchè il vincolo della Cognazione spirituale è stato tolto di mezzo soltanto a favore di que' soli, i quali nel caso di necessità battezzano i proprii legittimi figliuoli.

Non contraggono la Cognazione spirituale quelle persone, che danno il nome al fanciullo e lo assistono, quando già prima battezzato in casa, si fanno in chiesa le solenni cerimonie del Battesimo ; perchè in allora non tengono, non levano il fanciullo dal sacro fonte, il che ricercasi dal Tridentino Concilio per contrarre la Cognazione.

Quelle persone poi, che han tenuto un infante battezzato sotto condizione, debbon supporsi aver contratta questa Cognazione ; perchè è cosa dubbiosa, se abbia valore questo Battesimo, il quale vale certamente se il fanciullo non era prima battezzato, o non lo era stato validamente. Nel dubbio adunque si deve stare alla parte più sicura. Così pure, secondo la più comune e più probabile sentenza, chi ha tenuto al Battesimo o alla Cresima un fanciullo per procuratore, ha contratto la Cognazione spirituale. Primamente perchè, secondo la regola del diritto, *« qui per alium facit, per seipsum facere censetur. »* 2. Perchè quegli solo, secondo il cit. cap. del Tridentino, contrae la Cognazione spirituale, il quale è stato all' uffizio di padrino dai parenti destinato ; cosicchè, come ivi si dice: *« Si alii extra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem Cognationem nullo pacto contrahunt: »* ora il procuratore non è certamente l' eletto ed il destinato a fare l' uffizio di padrino, ma quegli solo bensì, di cui egli fa le veci : adunque egli solo, e non già il procuratore contrae questa Cognazione. 3. Finalmente, perchè il Navarro ed il Fagnano, nel cap. *Veniens tit. de Cognatione spirit.*, affermano essere così deciso dalla Congregazione de' Cardinali. Siccome però questa sentenza non è affatto certa, mentre non mancano Teologi, che sostengono l' opposto, così diciamo coll' Habert, che occorrendo il caso si ha a ricorrere al Vescovo, il quale nel caso di dubbio può dispensare.

Il padrino e la madrina possono insieme congiungersi in matri-

monio, perchè dal tenere al Battesimo o alla Cresima unitamente un fanciullo non ne risulta in essi veruna Cognazione; e quindi talvolta vengono all'uffizio di padrino eletti quei, che desiderano o anche sono per celebrare le nozze fra di loro. Sebbene però non sia da veruna legge vietato, che insieme marito e moglie tengano un fanciullo altrui al battesimo o alla cresima, è però meglio, come si legge nel diritto, *cap. 6, qu. 4*, « *ut utrique insimul ad hoc aspirare minime praesumant.* » Anzi in alcune Diocesi è positivamente vietato a due conjugi il tenere insieme al battesimo un fanciullo altrui.

La Cognazione spirituale è un impedimento che dirime il matrimonio soltanto per diritto Ecclesiastico; e quindi può la Chiesa dispensare da tale impedimento. Imperciocchè di tale impedimento non v'ha vestigio nei monumenti de' primi secoli della Chiesa; per altro se fosse di diritto naturale certamente ai tempi più puri della Chiesa non sarebbe stato ignoto. Ma ciocchè deve su tal punto sgombrare ogni dubbiezza si è, che la Chiesa stessa ha ristretto a minor numero di persone questo impedimento, che una volta era assai più esteso. Comprendevasi, v. g., una volta anche la moglie ed i figliuoli del padrino, cui adesso più non comprende. Se dunque ha la Chiesa per giusti motivi temperato tale impedimento col determinarlo e restringerlo a minor numero di persone, non si può dubitare, che questo impedimento dipenda dalla Chiesa, e quindi possa essere da essa dispensato.

Cognazione Legale.

La Cognazione, ossia affinità legale, così detta per essere stata primamente stabilita dalle leggi de' principi, si è quella che nasce dall'adozione. E quest'adozione viene diffinita da S. Tommaso nel 4, *dist. 42, q. 2, art. 1*: « *Extranae personae in filium vel nepotem legitima assumptio.* » Adunque quegli si dice adottare, il quale assume o elegge a figliuolo o a nipote una persona, che non gli appartiene. Questa, quand'è perfetta, cioè fatta coll'autorità del principe, e per cui alcuna persona viene in guisa presa per figliuolo o figliuola,

che diviene erede necessaria, e passa sotto la patria podestà dell' adottante ; questa, dissì, rende per sempre irritò e nullo il matrimonio fra l' adottante e l' adottato ; come pure fra l' adottante ed i posterì dell' adottato fino al quarto grado inclusivamente ; e si ancora fra l' adottante e la moglie dell' adottato, e fra l' adottato e la moglie dell' adottante ; e finalmente fra l' adottato ed i figliuoli dell' adottante, non però sempre, ma solamente fino a tanto restino liberi dalla patria podestà, ossia per la morte dell' adottante, ossia per mezzo d' una legittima emancipazione. Così S. Tommaso nel luogo citato, art. 3, ove scrive : « *Triplex est legalis Cognatio. Prima quasi descendantium, quae contrahitur inter patrem adoptantem et filium adoptatum et filium filii adoptivi et nepotem, et sic deinceps. Secunda, quae est inter filium adoptivum et filium naturalem. Tertia per modum ejusdam affinitatis, quae est inter patrem adoptantem et uxorem filii adoptivi, vel e contrario inter filium adoptatum et uxorem patris adoptantis. Prima ergo Cognatio et tertia perpetuo matrimonium impediunt ; secunda autem non, nisi quamdiu manet in potestate patris adoptantis ; unde mortuo patre, vel filio emancipato, potest contrahi inter eos matrimonium.* »

Due altre cose debbonsi avvertire. La prima si è, che per costituire la Cognazion legale, ricercansi parecchie condizioni. Ricercasi 1, che l' adottante sia maschio ; poichè le femmine non possono adottar legalmente, se non forse, come dice S. Tommaso al 3, per ispecial concessione del principe ne abbiano tal facoltà. 2. Che l' adottante sia padrone di sè medesimo, e di suo diritto, ed inoltre sia maggiore degli anni 25. 3. Che sia atto a generar figliuoli, perchè, come dice il S. Dottore al 4 : « *Per oum, qui habet perpetuum impedimentum ad gignendum, non potest haereditas transire ad posteros . . . et ideo ei non competit adoptare, sicut nec naturaliter generare.* » 4. Chi è minore di età non può adottare una persona, che è di età maggiore. « *Junior, soggiunge egli al 5, non potest adoptare seniore, sed oportet secundum leges, quod adoptatus sit in tantum adoptante junior, quod possit esse ejus filius naturalis.* » Non basta dunque nemmeno, qualunque maggioranza d'età, ma debb' esser tale che l' adottato possa essere figliuolo dell' adottante. 5. Ricercasi

l'attuale presenza dell' adottato e dell' adottante; perchè l' adozione non ha luogo fra gli assenti, e per via di procuratore. 6. Finalmente è necessaria la pubblica onestà.

L' altra cosa, che devesi avvertire si è che sotto nome di figliuoli dell' adottante, coi quali nasce la Cognazione legale, non vengono gli altri suoi figliuoli, o adottivi o legittimi; e quindi gli adottati possono fra sè medesimi contrarre senza veruna dispensa il matrimonio, oppur anche coi figliuoli illegittimi dell' adottante medesimo, giacchè ciò non è da veruna legge vietato.

Questo impedimento della legal Cognazione che procede dalla perfetta adozione, può essere dispensato per autorità della Chiesa. Imperciocchè non è impedimento nè di diritto naturale, nè divino, ma ha la sua origine dalla volontà della Chiesa, la quale ha confermato le giuste sauzioni dei Principi secolari. Dipende adunque assolutamente dall' autorità della Chiesa, la quale può conseguentemente toglierlo o dispensarlo.

Impedimento di Cognazione Carnale.

C A S O 1.º

Quirino e Reinolda sono consanguinei l'uno in quarto, e l' altra in quinto grado. Possono sposarsi validamente senza una dispensa pontificia o vescovile ?

È certo che insieme possono contrarre le nozze senza alcuna dispensa. Imperciocchè essendo tra sè diversi pel grado di linea, la numerazione dei gradi devesi sempre incominciare dal grado più remoto, come insegna S. Tommaso, in 4, dist. 40, q. un. art. 2, in corp., ed altri autori Canonisti e Teologi. A queste autorità però una di più valida e sicura se ne aggiunge, quella cioè di Gregorio IX, il quale così definisce la cosa in una sua Decretale : « *Vir qui a stipite quarto gradu, et mulier quae ex alio latere distat quinto, per regulam approbatam, qua dicitur: Quanto gradu remotior differt a stipite, et a quolibet per aliam lineam descendantium ex eodem: licite possunt matrimonialiter copulari.* » In c. *Vir qui fm. de consanguin. et affinit. l. 4, tit. 24.*

PONTAS.

CASO 2°.

Giulio figlio legittimo di Raimondo non può forse contrar validamente matrimonio con una consanguinea di suo padre in terzo o quarto grado di linea collaterale ?

La consanguinità, che è « *vinculum ab eodem stipite descendantium carnali generatione contractum*, » S. Th. in 4, dist. 40, q. un. art. 1, in corp., secondo l' antico diritto era un impedimento che dirimeva il matrimonio sino al settimo grado : Nicolao II in c. *De consanguinitate* 17, 35, q. 2 et 3 ; ma ora si estende solamente al quarto grado inclusive, come definì Innocenzo III nel quarto Concilio Ecumenico Lateranense, in una Decretale riferita nel corpo del diritto, di cui questo è il tenore : « *Prohibitio quoque copulae conjugalis quartum consanguinitatis et affinitatis gradum de caetero non excedat, quoniam in ulterioribus gradibus jam non potest absque gravi dispendio hujusmodi prohibitio generaliter observari . . . Cum ergo jam usque ad quartum gradum prohibitio conjugalis copulae sit restricta ; eam ita volumus esse perpetuam, non obstantibus Constitutionibus super hoc dudum editis, vel ab aliis vel a nobis ; ut si quis contra prohibitionem hujusmodi praesumpserit copulari, nulla longinquitate defendatur annorum, cum diuturnitas temporum non minuat peccatum, sed augeat, tantoque sint graviora crimina, quanto diutius infelicem animam detinent illigatam.* » Innocenzo III, in c. *Non debet* 8, de consanguin. et affinit. Ma poichè il Concilio Lateranense non fece alcuna distinzione fra la consanguinità legittima ed illegittima, ne segue che il matrimonio di Giulio illegittimo con la consanguinea di suo padre in terzo e quarto grado sarebbe del tutto invalido.

PONTAS.

CASO 3°.

Gerundio e Olimpia consanguinei, il primo in quarto, la seconda in quinto grado, contrassero matrimonio, stimando di essere ambedue in quarto grado. È valido il loro matrimonio ?

Quantunque per la loro mala fede Gerundio ed Olimpia sieno

conscii di peccato mortale, da ciò non deriva, che sia nullo il loro matrimonio, ove però abbian creduto di contrarlo validamente. Ma se hanno pensato di contrarlo invalidamente per un impedimento dirimente che esisteva fra essi, il loro matrimonio è invalido. « *Si hujusmodi impedimento non obstante, putant se posse inire validum contractum, valebit*, dice il Silvio in *suppl. 3 part. Sum. S. Th., q. 55, art. 9. Si autem credunt non valere non valebit quia deest consensus.* » Così la sentono pure il Silvestro ed il Navarro. PONTAS.

Impedimento di Cognazione Spirituale.

C A S O 1.º

Pascasio e Maria tennero a battesimo Beatrice figliuola di Caterina, vedova di Giovanni. Di queste tre donne quale può venire sposata da Pascasio ?

È certo che Pascasio può sposare la sola Maria. Imperciocchè, secondo il Concilio Tridentino, *sess. 24, de Reform. c. 2*, la Cognazione spirituale non si contrae, 1. Se non tra il battezzante ed il battezzato; 2. Tra il battezzante ed il padre e la madre del battezzato; 3. Tra il padrino ed il figlio battezzato da una parte ed i suoi genitori dall'altra. « *Sancta Synodus*, dicono i padri del Concilio . . . *statuit, ut . . . ad summum unus et una baptizatum de baptismo suscipiant; inter quos et baptizatum ipsum et illius patrem et matrem nec non inter baptizantem ac baptizatum baptizatique patrem et matrem tantum spiritualis cognatio contrahitur . . . omnibus inter alias personas hujus spiritualis cognationis impedimentis omnino sublatis.* » Per la qual cosa Pascasio e Maria niuna Cognazione ed affinità spirituale contraggono fra loro; per lo che possono insieme contrar matrimonio. PONTAS.

C A S O 2.º

Niceto all'età di 17 anni vien tenuto al battesimo da Alessandro: poco dopo Alessandro prende per moglie certa Maturina; e

dopo tre mesi dal matrimonio muore. Dopo la morte di Alessandro, Niceto può sposar Maturina senza dimandare la dispensa ?

Lo può, perciocchè non avvi alcuna Cognazione, o spirituale affinità tra Niceto e Maturina, come lo dichiara il Concilio di Trento, *loc. cit.* in primo caso. PONTAS.

C A S O 3.º

Audenzio in una urgente necessità dà il battesimo ad un fanciullo, che ebbe da Apollonia, giovane corrotta da lui. Da questa azione di Audenzio nasce forse l'impedimento di spirituale Cognazione tra lui ed Apollonia, di modo che egli non possa più riceverla per moglie, come aveva stabilito ; sebbene a lui sia stato del tutto necessario battezzare il figliuolo che era già già per morire ?

In questo caso tra Apollonia ed Audenzio avvi l'impedimento dirimente della Cognazione spirituale, che egli contrasse battezzando il suo figlio ; e perciò non può disposarsi ad Apollonia senza averne prima ottenuta la necessaria dispensa. Nè la necessità in cui ritrovavasi Audenzio impedisce l'esistenza dell'impedimento : perciocchè non essendo questo una pena inflitta dalla Chiesa tra i contraenti, ma solo una testimonianza di mutuo rispetto, non si può dire che Audenzio senza sua colpa sia punito contraendo questa affinità, che d'altronde si contrae anche per una buona azione, come si può contrarre l'irregolarità anche facendo ciò che innanzi a Dio può esser degno di remunerazione. Così comunemente insegnano celeberrimi Teologi e Canonisti. PONTAS.

C A S O 4.º

Giovanni, giovane di 28 anni, avendo battezzato in una urgente necessità un figlio di Maria, dipoi conversando con lei ebbe un figlio adulterino, che trovatosi nella stessa necessità del primo fu da lui battezzato. Domandasi se in amendue i casi abbia con lei contratto impedimento di Cognazione spirituale ; cioè perchè in grave necessità battezzò il figlio di Maria, con la quale ancor non aveva

peccato ; e poi perchè dopo aver con essa peccato battezzò un proprio figlio ; e se per queste ragioni possa con essa contrar matrimonio.

È certo che Giovanni battezzando il figlio di Maria contrasse la spiritual affinità, che è un impedimento dirimente il matrimonio che con essa desidera contrarre. Ciò si prova coll' autorità di Bonifazio VIII, in *c. nodum 1, de cognat. spirit. in 6 l., tit. 3*, il quale avendo premesso che quegli il quale tiene a battesimo un fanciullo contrae la Cognazione spirituale con il padre e la madre di lui, e con lo stesso fanciullo, soggiunge : « *Et eadem quae de susceptione sunt dicta, sunt etiam de baptisate censenda.* » 2. Dal Concilio Tridentino, il quale in pari caso egualmente definì *sess. 24, c. 2, de Reform.*

Egualmente nel secondo caso Giovanni contrasse Cognazione spirituale con Maria, quantunque abbia battezzato il figlio che ebbe da lei in una grave necessità ; perciocchè nulla ritrovasi nel diritto, che lo possa scusare. Non può adunque Giovanni disposarsi a Maria fino a tanto che questo impedimento sussiste. PONTAS.

C A S O 5.º

Armando tenne a battesimo Giuseppina nobile giovinetta dell'età soltanto di otto anni. Possono forse questi due nel tempo avvenire contrar insieme matrimonio ?

La regola si è, che la persona, la quale tiene al sacro fonte un' altra contrae con essa l' impedimento di spirituale affinità, il quale impedimento essendo dirimente rendono inabili Giuseppina ed Armando a contrar insieme matrimonio. PONTAS.

C A S O 6.º

Teodato, eretico scismatico ed infedele, tenne a battesimo Luigia. Da ciò contrasse egli la spirituale Cognazione, impedimento dirimente il matrimonio, che essi hanno poscia intenzion di contrarre ?

1. Se Teodato è infedele, o non ancor battezzato, non contrasse alcuna Cognazione spirituale con Luigia, che battezzò o tenne a bat-

tesimo ; perciocchè il non battezzato non avendo alcun principio in se della vita spirituale, non può ricevere alcun effetto di quella, come provano queste parole di S. Tommaso : « *Qui non est baptizatus non potest aliquem levare de sacro fonte, cum non sit membrum Ecclesiae, cujus typum gerit in baptismo suscipiens, quamvis possit baptizare, quia est creatura Dei, cujus typum gerit baptizans, nec tamen aliquam cognationem contrahere spiritualement potest, quia est expertus spiritualis vitae, in quam homo primo per baptismum nascitur.* » In 4, dist. 41, q. 2, art. 1, 3, q. 1 ad 4. Altrove l'Angelico Dottore prova la sua sentenza in questo modo ; perchè i padrini sono obbligati ad istruire i suoi figli spirituali in tutte quelle cose che appartengono alla fede, e sono necessarie alla salute, 3 part. q. 57, art. 8. Imperciocchè la Chiesa dando ai nuovi battezzati un padrino intende che abbian di mira questa istruzione come, dice S. Agostino.

2. In quanto si appartiene ai battezzati, consta, che o battezzando il fanciullo, o tenendolo a battesimo contraggono la spirituale Cognazione, quantunque sieno eretici, scismatici od apostati, come apparisce dalle ragioni riferite finora, le quali insieme provano, tutti questi uomini non esser da ammettersi come padrini o matrigne. Silvio in 3 par. sum. S. Thom. q. 67, art. 7, et in suppl. q. 56, Richard. et alii in 4.

PONTAS.

C A S O 7.º

Servio cristiano battezzò la figlia dell' infedele Amurat. Contrasse forse con il padre e la madre di questa figlia la Cognazione spirituale ?

Quantunque Servio abbia contratto la spirituale Cognazione con la figlia che battezzò, egli è certo che questa non ha contratto con il padre e la madre di lei, che erano infedeli ; poichè gl' infedeli non sono capaci di alcuna Cognazione spirituale , di cui l' unico battesimo è il principio. Così S. Tommaso 3 part., q. 57, art. 8.

PONTAS.

C A S O 8.º

Cesare fu padrino ad Agnese, la quale aveva ricevuto dalla levatrice il Battesimo per pericolo di morte. Cercasi se egli assistendo soltanto alle cerimonie di questo Sacramento contrasse per ciò l'impedimento dirimente della spirituale Cognazione ?

No certamente, poichè il Concilio Tridentino dice che contraggono l'impedimento dirimente di Cognazione spirituale quelli soltanto i quali tengono il fanciullo nella amministrazione solenne del Battesimo, nè fa parola di quelli che fanuo le veci di padrini solamente nel supplire alle Cerimonie. Questa sentenza conviene con quella regola del diritto: « *Odia restringi et favores convenit ampliari,* » Reg. 15, de reg. juri. in 6. Imperciocchè quell'impedimento è una cosa odiosa, come quello che restringe il desiderio di quelli che bramano il matrimonio, e tolgono loro la facoltà di maritarsi che esiste tra essi.

PONTAS.

C A S O 9.º

Leopoldo tennè al Battesimo un fanciullo come procuratore di Teotimo eletto a padrino dai di lui parenti, il quale si trovava al tempo del Battesimo lontano. Contrasse perciò con questo e coi di lui parenti la Cognazione spirituale ?

No, perciocchè dice il Concilio di Trento « *Si alii ultra designatos baptizatum tetigerint, spiritualem Cognationem nullo pacto contrahant.* » Cap. 2.

C A S O 10.º

Apollonio ignorando la proibizione del Concilio di Trento, il quale ordina, che i padrini non sieno più di uno ed una, permette nella chiesa in cui è parroco, che due padrini e due matrigne tengano a Battesimo il figlio di Tertullo. Questi quattro contraggono forse Cognazione spirituale col battezzato, e con i parenti di lui, ovvero due solamente ?

Il Sacrosanto Concilio è certo che fece questa proibizione, e che stabili, *si parochi culpa vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii puniatur,* » ma che non dichiara però che tutti questi contraggono la spiritual Cognazione. Per lo che sembra rimaner ferma la massima anteriore della Chiesa che tutti quelli cioè che tengono a Battesimo un fanciullo contraggono l' affinità spirituale. Così insegna il Silvio, *in 3, part. Sum. S. Thom. q. 67, art. 6, in fine.*

Impedimento di Cognazione legale.

CASO UNICO

Eduardo adottato da Giacomo può forse prender per isposa una di lui figlia illegittima ?

Il Panormitano, ed Angelo di Clavasio stimano invalido questo matrimonio. Tuttavia crediamo che la opinione contraria sia la più probabile ; perciocchè è ancora la più comune. Diciamo pertanto che Eduardo validamente si può unire in matrimonio con la figlia illegittima di Giacomo da cui fu adottato, poichè i soli figli legittimi dell' adottante contraggono l' impedimento della Cognazione legale con l' adottato. La ragione si è, che la Cognazione legale è un mero effetto del diritto civile ; perlochè da quelli non può esser contratta, che come veri figliuoli il diritto non considera. Ma poichè consta, che i figli illegittimi non sono dalle leggi considerati come veri figliuoli del padre, in quanto agli effetti civili, perciò « *filius illegitimus non est in potestate patris, et ideo potest copulari filiae adoptivae patris.* » Battista Trovamala, *in Summa Rossella, v. Impedimentum 7, n. 8.* Così il Navarro.

COLLATORE

Collatore quegli si addomanda, cui il diritto si compete di concedere ad una persona idonea e degna un canonico beneficio.

Allorchè il Collatore concede il beneficio ad una persona indegna, perde per quella volta il diritto di collazione, che passa nel superiore. *Cap. Cum in cunctis de elect.*

Il diritto di conferire un beneficio si aspetta alla giurisdizione e non all'ordine. Quindi è valida la collazione fatta da un Vescovo prima dell'ingresso al vescovado.

Un tempo il Vescovo era l'ordinario Collatore di tutti i benefizii della sua Diocesi; dipoi questo diritto fu ristretto e limitato alla nomina soltanto, o per tacito consenso dei Vescovi, o per alcuni concordati.

Convien sapere che la dispensa pontificia, in quanto riguarda al possesso del beneficio di sua collazione, devesi riguardar come abusiva; imperciocchè è alla ragione ripugnante che lo stesso sia superiore ed inferiore, capo e membro del medesimo corpo.

Il Collatore nelle sue provvisioni può costringere quello cui conferisce il beneficio a lasciare il beneficio prima posseduto, sebbene fosse di sua collazione; purchè però non abbia intenzione di conferirlo ad alcuno dei suoi congiunti.

Niun Collatore ecclesiastico può mutare sentenza, cioè quando una volta conferì un beneficio ad una persona incapace od indegna, quello stesso beneficio non può darlo ad un altro, quantunque degno, e solamente passa per questa volta il di lui diritto al Superiore. *Alessandro III in cap. Cum in cunctis de elect. ec.*

Da questa regola non viene esentato neppure lo stesso Re se sia Collatore. Nulladimeno quando il Vescovo fra il numero dei graduati, ad alcuno non graduato concesse il beneficio; un'altra volta lo può dare ad un graduto che lo ricerca. *Pastor. de Benefic. lib. 1, tit. 22.*

Il diritto di conferire un beneficio non si può dare ad un altro se non gratuitamente.

Il Vescovo conferisce il beneficio di patronato laicale *jure ordinario* dopo passato il tempo concesso al patrono per conferirlo.

L' Arcivescovo *jure devoluto* conferisce il beneficio, che non fu conferito fra sei mesi dal suo Vescovo suffraganeo ; incominciando dal tempo in cui il Collatore venne a notizia della vacanza del beneficio, *Innocenzo III, in cap. Licet 3 de suppl. neglig. Prælat. lib. 1, tit. 10* ; e la collazione è valida, purchè sia fatta entro i sei mesi seguenti, dal giorno in cui egli acquistò questo diritto, ove però non lo prevenga il papa. Imperciocchè se fosse stato negligente nel conferirlo, il diritto passa all' immediato superiore, o al metropolitano, od al primate, od al Papa.

Il vicario generale non può conferire validamente alcun beneficio ove non abbia una special facoltà dal Vescovo o dal vero Collatore, come stabili Bonifazio VIII, *in cap. Cum in generali ; de offic. Vicarii in 6*, la qual potestà può essere o assoluta o condizionata, generale o limitata in quanto al tempo, ed al luogo od alla qualità del beneficio.

È invalida la collazione di un beneficio fatta ad un chierico che sia accusato, ove prima dal giudice non sia stato dichiarato innocente.

Il solo Papa può provvedere di quei benefizii che restano vacanti nella Curia.

Quando in uno stesso giorno il Papa od il Vescovo conferisce un beneficio, prevale la collazione fatta dal Papa, purchè il pontefice abbia derogato alla regola dei venti giorni, e non altrimenti.

Quando un chierico provveduto di un beneficio, poi un altro [ne ottiene, in forza del quale potè prima ricevere un beneficio, dal collatore ; non può l'uno e l'altro ritenere, ma è obbligato a rinunciare all' uno ed all'altro. Così Innocenzo III, *in cap. Cum ad nostram De institut.*

I mesi papali sono gennaio, febbrajo, aprile, maggio, luglio, agosto, ottobre, e novembre ; gli altri quattro mesi appartengono al Vescovo. Nulladimeno quaudò *actu et accurate* risiedono nella loro Diocesi, il Papa loro concede la facoltà di conferire i benefizii

vacanti nei mesi di febbrajo, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre, affine di invitarli con più efficacia alla residenza, nè contro di essi si può usare del diritto di prevenzione, come contra gli altri patroni ecclesiastici.

Affinchè poi i Vescovi *in partibus* possano godere del privilegio dell' alterna collazione, fa di mestieri che ricerchino questo privilegio di proprio pugno, e con lettere fregiate del proprio sigillo al Cardinale Datario, e ne ricevino il relativo instrumento riferito negli atti della Dataria, in cui sia comprovata l' ammissione delle loro domande.

Convien avvertire intorno a ciò : Che pella morte del Papa cessano tutte le regole della Cancelleria finchè non sieno dal successore rinnovate, e l'alternativa riserva dei mesi ; per lo che gli ordinarii Collatori *in partibus* in tutto quell'intervallo di tempo possono conferire i benefizii vacanti.

C A S O 1.º

Crisogono, al quale s'aspetta la Collazione di unbenefizio curato, è forse obbligato di darlo a quello che egli conosce il più degno tra i molti che a lui si presentano ?

S. Tommaso a questo quesito così risponde: « *Dignitas alicujus personae potest attendi dupliciter : uno modo simpliciter et secundum se ; et sic majoris dignitatis est, qui magis abundat in spiritualibus gratiae donis. Alio modo per comparisonem ad bonum commune. Contingit enim quandoque, quod ille qui minus est sanctus, et minus sciens, potest magis conferre ad bonum commune propter potentiam, vel industriam saecularem, vel propter aliquid hujusmodi : » Donde ne segue che « *Dispensationes spiritualium principaliter ordinantur ad utilitatem communem secundum 1. ad Cor. 12. Unicuique datur manifestatio Spiritus ad utilitatem.* » Poste le quali cose, così conchiude : « *Ideo quandoque absque acceptione personarum in dispensatione spiritualium, illi qui sunt simpliciter minus boni melioribus praeferuntur : Sicut etiam et Deus gratias gratis datas quandoque concedit minus bonis.* » 2, 2, 65, art. 2, in corp.*

Finalmente il Concilio Tridentino : « *Hortatur et monet, ut in primis monuerint, nihil ad Dei gloriam et populorum salutem utilius posse facere, quam si bonos pastores Ecclesiae gubernandae idoneos promoveri studeant ; eosque alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, nisi quos digniores et Ecclesiae magis utiles ipsi judicaverint, non quidem precibus, vel humano affectu, aut ambientium suggestionibus, sed eorum exigentibus meritis praefici diligenter curaverint.* » Sess. 24, de Reform. c. 1. Così parla il Sacrosanto Concilio volendo che il Vescovo anteponga al beneficio il più degno fra quelli che a lui si presentano per ottenerlo.

Perciò il Collatore od il presentatore deve preferire nel beneficio quel sacerdote che non ha alcun impedimento canonico, nè in quanto alla scienza nè per ciò che riguarda i costumi, la cui virtù è conosciuta all' altro che abbia più santità e meno scienza. Così il meno dotto, ma più ricco, al più dotto e meno liberale coi poveri ; come pure quello che abbia maggior intelligenza o bravura nel trattare gli affari all' altro di esperienza meno adorno, dove trattasi di una parrocchia in cui vi sono continui litigi.

Il nostro Crisogono pertanto sceglierà quello che ritroverà più degno al suo beneficio secondo il sentimento di S. Tommaso.

PONTAS.

C A S O 2.

Ascanio ricerca se tranquillamente nel conferire il beneficio di una parrocchia che è di suo diritto possa preferire un suo nipote, mentre ritrova che i meriti degli altri presentati sono eguali a quelli del nipote ?

In questo caso Ascanio può senza dubbio preferire il nipote. Così S. Tommaso con queste parole : « *Quandaque vero consanguinei Praelati Ecclesiastici sunt aequae digni ut alii, et sic licite potest absque personarum acceptione consanguineos praeferre : quia saltem in hoc magis praeminent, quod de ipsis magis confidere potest, ut unanimiter secum negotia Ecclesiae tractent.* » 2, 2, q. 63, art. 2, ad. 2, S. Antonino, consentendo coll' Angelico Dottore, porta questa ragione:

« *Quia in hoc quod det consanguineo aequè digno, nihil deperit utilitatis Ecclesiae. Unde in hoc licet satisfacere amori naturali; quia charitati contrarius non est, sed magis charitate informatur, 2 part. sum. Theol. tit. 1, cap. 20, §. 2.*

Donde ne segue che il beneficio non devesi dare al consanguineo, dove un altro più degno ne sia. « *Si vero sit minus idoneus consanguineus Praelati, disse sant' Antonino, loc. cit, non debet eum praeficere ad curam Ecclesiae postposito meliori. 1. Quia infideliter agit dispensator, qui negotium domini sui gerens rem ejus non meliorat cum possit. 2. Quia hoc videtur pertinere ad acceptionem personarum: quia conditio consanguinitatis non est conditio pertinens ad curam Ecclesiae, quae non obtinetur jure sanguinis, sed divino munere.* » Ma quando egli è uguale in tutto agli altri concorrenti, ed il Collatore è a cognizione della capacità del suo nipote, può agli altri tranquillamente preferirlo; purchè lunge si sia un affetto carnale, e pure sieno le intenzioni.

PONTAS.

C A S O 3.º

Acario vuole conferire un beneficio di suo diritto al proprio nipote, che è meno degno degli altri che lo domandano, pure di scienza e virtù sufficiente adorno. Per questo solo motivo può egli anteporlo agli altri?

San Tommaso risponde così, 2, 2, q. 63, art. 2, ad. 1: « *Circa consanguineos praelatorum distinguendum est; quia quandoque sunt minus digni et simpliciter, et per respectum ad bonum comune; et sic si dignioribus praeferantur, est peccatum personarum acceptionis in dispensatione Spiritualium, quorum praelatus ecclesiasticus non est dominus: ut possit ea dare pro libito, sed dispensatur, secundum illud 1 Corinth. 4: Sic nos existimet homo ut ministros Christi, et dispensatores mysteriorum Dei.*

Perciò affermiamo che il prelado in questo caso pecca secondo il sentimento di S. Tommaso; poichè antepoendo il suo nipote all'altro più degno, opera per motivo di consanguinità, lo che è grave peccato, secondo S. Tommaso, in 4, dist. 25, q. 3, art. 3, ad. 7; lo

che sarebbe vero quando anche quel consanguineo fosse degli altri più degno ; poichè ciò facendo egli avrebbe di mira soltanto la consanguineità.

È adunque necessario affinchè Acario possa conferire il beneficio al suo consanguineo, che egli sia almeno almeno eguale in meriti agli altri concorrenti ; affinchè egli possa rimuovere da sè ogni motivo di consanguinità.

PONTAS.

C A S O 4.º

Giovanni vedendo che Teodorico parroco di S. Trifone era vicino a morte pregò Girolamo Patrono di quella parrocchia affinchè a se la dasse, ove Teodorico morisse. Il patrono la promise a lui, e nel giorno dopo morto Teodorico, presentò subito Giovanni. Domandasi se la presentazione di quel patrono, e la provvisione ottenuta da Giovanni sieno canoniche ?


Nè la presentazione, nè la provvisione sono canoniche.

Perciò invalida è la provvisione di Giovanni, come effetto di avarizia e di detestabile ambizione la dichiara la regola XXII della Cancelleria tratta da questa Decretale di Papa Gelasio, in *can. Si vicorum 1, de conces. Preb. et Eccl. vacantis, lib. 3, tit. 8*: « *Qui in vicorum sacerdotum loco ponuntur hoc ipso sunt ab ecclesiastica communione pellendi, quo se passi sunt successores vivis sacerdotibus adhiberi:* » non meno che da quest' altra del Concilio Lateranense dell' anno 1179 sotto Alessandro III, in *cap. Nulla 2, cod. 21*: « *Nulla Ecclesiastica ministeria, seu etiam beneficia, vel ecclesie tribuantur alicui, seu promittantur, antequam vacent.* » E di questo Decreto ne soggiunge la ragione: « *Ne desiderare quis mortem proximi videatur, in cujus locum et beneficium se crediderit successurum. Cum enim,* prosegue il Concilio, *in ipsis etiam legibus Gentilium inveniatur inhibitum, turpe est, et divini plenum animadversione judicii, si locum in Ecclesia Dei futuræ successionis expectatio habeat, quam etiam ipsi Gentiles condemnare curaverunt,* » Aggiungasi a ciò che un beneficio non vacante non può essere ricercato da un chericco senza dimostrare una somma avidità indegna di lui : e questo beneficio non può

essere a lui promesso senza favorire alla sua cupidigia. Si potrebbe riferire ancora una Costituzione di Bonifazio VIII, in *cap. Detestanda 2 cod. tit. in 6.*, in cui in una maniera più veemente dello stesso Concilio Lateranense condanna questo modo di operare; ma basta il fin qui detto alla soluzione del caso. PONTAS.

Quegli che amasse altri casi intorno a questo soggetto osservi i titoli *Benefziario, Benefizio, Patrono, Patronato, Provvisione.*

COLLAZIONE DEI BENEFIZI



La Collazione è un modo di acquistare gli ecclesiastici magistrati ed i benefizii. Si definisce pertanto una concessione di un benefizio vacante fatta da chi ne ha la podestà. Questa differisce in due modi dalla elezione. Primo perchè la elezione ha luogo nei benefizii, che rendono vedova la Chiesa; di poi perchè la elezione si fa da molti, come fanno i collegi dei canonici, e la Collazione retamente si fa da un solo.

La Collazione deve essere fatta in iscritto tanto se dipende dal Vescovo, o dal Sommo Pontefice, o dal di lui Legato o da un Cardinale, non mai però colla voce. Il Pontefice dà i diplomi, che si chiamano Bolle, e che sono segnate da molti ministri della Dataria e Cancelleria. Queste bolle altre si dicono *in forma gratiosa*, altre *in forma dignum*, altre finalmente *in forma commissaria*. Le lettere *in forma gratiosa* si danno al Cherico, il quale, presentata una testimonianza del suo Vescovo, ottenne un benefizio; e queste hanno con sè la vera Collazione del benefizio. Le lettere *in forma dignum* hanno luogo, quando non fu presentata la testimonianza del Vescovo, da cui apparisce che il cherico è meritevole del benefizio; perciò si spediscono al Vescovo, il quale deve conferire ad un certo cherico, che sia stato riconosciuto degno ed idoneo, il benefizio. Finalmente, *in forma commissaria* si concedono lettere, quando il cherico, oltre il testimonio del suo Vescovo, e le molte cose dette da lui al Sommo Pontefice, affine di consegnare il benefizio, deve dimo-

strarle alla presenza dei stabiliti Esecutori, chiamati ancor tutti quelli che hanno parte nella cosa. E queste lettere non contengono una vera Collazione, ma soltanto, come dicono: *Mandatum de conferendo.* »

Il Vescovo poi fa la Collazione di un beneficio con un pubblico istrumento, segnato dalla di lui Cancelleria.

C A S O 1.°

Il Vescovo Diocesano conferisce a Vincenzo di pien diritto la parrocchia di S. Calisto, ch'era patronato laicale, senza attendere la presentazione del patrono. Non è forse invalida questa Collazione, *ipso jure* ?

Risponderemo con sant' Antonino, 3 part. Sum, tit. 15, l. 3, §. 18, che la Collazione fatta dal Vescovo non è *ipso jure* invalida ; ma che la provvisione di Vincenzo per sentenza del giudice, ove il patrono ne faccia la contestazione può essere annullata, come dichiara Alessandro III in cap. illud. 8, de jure patron, lib. 3, tit. 38 con queste parole : « Si vero . . . aliquis, sine presentatione fratrum ejusdem loci fuerit in ipsa ecclesia institutus; ejus, secundum rigorem juris, est institutio irritanda. »

PONTAS.

C A S O 2.°

Un Vescovo conferisce una cura a Renato; la nomina appartenevasi ad un patrono, il quale conosciuta la cosa nominò Paolo invece di Renato. Domandasi qual dei due sia il legittimo titolare ?

Paolo solo è il legittimo titolare ; perchè il Vescovo non poteva per diritto provvedere Renato di una cura, prima che passasse il tempo concesso ai giuspatroni per la nomina. Così insegna il Cabasuzio, *Juris can. Teor. et prax. l. 2, c. 7. n. 14.*

PONTAS.

C A S O 3.°

Un Vescovo diocesano concede a Ludovico la cura vacante di san Macario, di cui l'abbate di san Gordiano è il patrono, in tempo che la stessa abbazia è vacante. Dopo tre mesi il nuovo abbate nominò a quella cura Marcello, il quale, ricusandolo il Vescovo, ottenne le sue provvisioni dal Metropolitanò. Qual dei due è il legittimo titolare ?

Il legittimo titolare è Ludovicò. Imperciocchè sebbene il Vescovo non possa conferire un beneficio di patronato senza il consenso del patrono ; tuttavia essendo vacante la sede abbaziale, le chiese a quella soggette diventano libere ; cosicchè il vescovo di suo diritto può a quella provvedere; in tal caso l'abbate successore del defunto perde per questa volta il suo diritto.

PONTAS.

C A S O 4.°

Ferrando, Arcivescovo in Ungheria, vedendo che un Vescovo suo suffraganeo dopo molti mesi non avea ancor provveduto alla cura di S. Giobbe, la cui parrocchia è vicina alla sua diocesi, egli si prende il diritto di darla a Stanislao, il quale rimase per la negligenza del Vescovo pacifico possessor della cura, confermata cioè in essa dalla voce dell'arcivescovo. Domandasi se la Collazione che tostamente fu invalida per la mancanza del diritto nell' Arcivescovo dopo che il diritto a lui passò sia divenuta valida?

All' Arcivescovo non si compete alcun diritto di conferire un beneficio fuori dei confini della sua Diocesi, prima di aver ottenuto il diritto di devoluzione pella negligenza del suo suffraganeo , nel qual caso neppure validamente può dare un beneficio ove non esponga nelle lettere di promozione ad un tal beneficio che quel diritto a se apparteneva *ex devoluto*. Donde ne segue che la provvisione data a Stanislao *ante jus devolutum* è nulla *ipso jure* ; nè

divien valida pel devoluto seguente secondo questa regola del diritto, 18, in 6: « *Non formatur tractu temporis quod de jure ab initio non subsistit.* » Nullameno se questo Arcivescovo, dopo ottenuta devoluzione del diritto, desse a Stanislao una nuova provvisione di questa cura, prima che il Vescovo di essa l'avesse altrui conferita, Stanislao sarebbe canonicamente provveduto. PONTAS.

C A S O 5.º

Elia abate e unico patrono che può presentare della parrocchia di S. Eligio essendo attualmente denunziato scomunicato ; il Vescovo *pleno jure* la conferisce a Girolamo. Domandasi se sia canonica questa Collazione ?

Lo scomunicato denunziato vien privato del commercio ecclesiastico e civile, come consta da due decretali di Innocenzo III, da due di Alessandro III, finalmente da due altre di Clemente III, le quali si possono leggere nel corpo del Diritto canonico. Per la qual cosa in tutto il tempo che rimane scomunicato, perde il diritto del patronato, nè può per sè medesimo esercitarlo. Donde ne segue che la Collazione fatta dal Vescovo, di cui si tratta nel caso presente, è valida e canonica ; ove però non abbia dato espressamente il potere di nominare alla cura di S. Eligio ad un altro prima d'incorrere nella scomunica.

C A S O 6.º

Bertrando, Vescovo di Cesena, dà la prebenda della sua chiesa cattedrale a Lodovico, semplice accolito che studia in Venezia : Paolo elemosiniere di questo Vescovo, che lo serviva da dieci anni senza ricever denaro gli domanda questa prebenda ; la qual il Vescovo non sa negargli per non dimostrarsi ingrato a suoi servigi. Per la qual cosa, soppressa la provvisione di Lodovico, un'altra ne sostituisce in favore di Paolo. Poteva far ciò canonicamente e giustamente ?

Questo Vescovo non poteva conferire la predetta prebenda a Paolo canonicamente senza peccare contro le regole della Chiesa. Imperciocchè il collatore, il quale fece l'istrumento di Collazione e vi sottoscrisse, si servi di tutto il suo diritto dà non poter poi operare altrimenti. Bonifacio XIII *in cap. si tibi 17, de preb. et dignit. in 6*, ne dà la decisione con queste parole: « *Si tibi absentem per tuum Episcopum conferatur beneficium; licet per Collationem hujusmodi, donec eam ratam habuerit, jus in ipso beneficio, ut tuum dici valeat non acquiras: ipse tamen Episcopus, vel quicumque alius, de ipso beneficio, (nisi consentire recuses) in personam alterius ordinare nequit.* » Allo stesso modo disciolgono questa difficoltà Innocente IV, Giovanni Monaco, l'Arcidiacono e tutti gli altri celeberrimi Canonisti. PONTAS.

C A S O 7.º

Apollodoro è legato dalla minore scomunica, perchè senza alcun motivo avea trattato con uno scomunicato vitando, accettò un priorato che gli venne conferito od al quale fu eletto dal capitolo della chiesa cattedrale. Per la qual cosa ricercasi, 1. Se questo beneficio validamente poteva il Collatore a lui conferirlo, e se la provvisione di lui sia canonica, 2. Se egli lo abbia potuto accettare senza commetter peccato. La provvisione non fu illegittima nè invalida l'elezione di Apollodoro al priorato, pella scomunica minore da cui era legato; perciocchè la sola maggiore scomunica rende innabile il chericò di ricevere un beneficio o per collazione o per elezione. Ed in vero Gregorio IX di una simile elezione dice che essa non è invalida: *Si tamen scienter electus fuerit, electio est irritanda.* » Donde ne segue che sebbene l'elezione sia valida, nullameno è illecita, e perciò il priorato di cui si tratta in qualunque modo fosse stato dato, Apollodoro non potea accettare o ritenere, ove non si fosse curato di esser assolto da quella censura. PONTAS.

C A S O 8.°

Alberto, Vescovo di Scodria, che è scomunicato maggiore, conferisce un beneficio a Ferdinando che ignora la censura di questo Vescovo. La Collazione del medesimo è forse invalida?

Convien distinguere. Imperciocchè se la scomunica di Alberto non è pubblica ed è tollerata dalla Chiesa nell'esercizio delle sue vescovili funzioni, la Collazione del beneficio fatta nella persona di Ferdinando è valida. Così risponde a questa questione il celebre canonista Filippo Decio, riportando una decretale di Innocenzo III riferita nel corpo del Diritto canonico; *ad cap. post. cessionem. 7 de probat., lib. 2, tit. 9.*

La ragione di questa decisione si è perchè lo scomunicato occulto non è privato del suo diritto nè della sua giurisdizione. Imperciocchè fino a tanto che è tollerato dalla Chiesa, si suppone che egli sia il legittimo superiore, almeno quanto al foro esterno; ma ove fosse scomunicato pubblico e notorio, *actu* viene spogliato *ipso jure*, nè può lecitamente o validamente esercitare la sua giurisdizione; mentre lo si riguarda come separato dalla comunione della Chiesa e dei fedeli,

PONTAS.

C A S O 9.°

Il vicario generale di Teodolfo Vescovo di Orvieto, pubblicamente scomunicato dal Papa, dà ad Alfonso una prebenda vacante della chiesa cattedrale. Questa collazione è forse valida e canonica?

Quella Collazione non è valida nè canonica, imperciocchè il Vescovo ed il di lui vicario generale, stimandosi esser per diritto una sola persona, come quelli che hanno la stessa giurisdizione; quando il Vescovo pubblicamente scomunicato è spogliato di sua giurisdizione, questa perde pure il vicario di lui. Ciò è provato da Innocenzo IV in una Costituzione, *in cap. Romana 1, de officio Vicarij in 6, l. 1, tit. 18*, in cui questo Sommo Pontefice dichiara che quegli che

fa le veci di un pubblico scomunicato, non può esercitare la giurisdizione che ha ricevuto da lui. « *Es tamen quae ipsi exercendo hujusmodi vices agunt totaliter, excommunicato manente, si jurisdictionem tantum recipiunt ab eodem non possunt obtinere vigorem.* » Apparisce che questa regola si possa applicare al nostro caso. Imperciocchè il vicario avendo ricevuta la giurisdizione dal Vescovo, ove questa nel Vescovo cessa, cessa pur nel vicario. Altrimenti il Vescovo potrebbe per l'altrui mezzo esercitare un diritto che egli non ha, contro questa regola del diritto : « *Quod alicui suo non licet nomine, nec alieno licabit, reg. 67, in 6.* »

PONTAS.

COMMEDIE

Vedi TEATRO

COMMERCIO

Vedi COMPRITA, SOCIETA', e VENDITA.

COMMISSIONE

L'ordine che ad alcuno si dà di fare o sciogliere od in altro modo operar qualche cosa.

C A S O 1.°

Clemente riceve degli ordini da molti suoi amici ; l'uno gli ordina di comperargli del panno, un altro dei vasi d'argento, un altro dei libri, e simili cose. Soddisfa agli ordini avuti ; ma perchè nel compiere queste commissioni impiega molto tempo, nè sente che i suoi amici dicano di ricompensarlo, così egli cresce di alquanto il prezzo delle cose comperate, e il soprappiù ritiene per sè senza farne consapevole gli amici. Domandasi se in ciò egli commetta ingiustizia.

Vol. 1^o.

14

Essendo manifesto ch' egli incombe agli ordini degli amici, per solo tratto di benevolenza, così apparisce che non può ritenersi alquanto di più se non ingiustamente. Donde ne segue ch' egli è obbligato alla restituzione. E la ragione si è perchè, come dice la legge dei Digesti : « *Mandatum nisi gratuitum nullum est. Nam originem ex officio atque amicitia trahit. Contrarium est ergo officio merces : interveniente enim pecunia, res ad locationem et conductionem potius pertinet.* » Clemente adunque trattando come amico, e non come mercante, ingannò i suoi mandatarii, e perciò è obbligato alla restituzione di ciò che si tenne oltre il prezzo delle cose comperate. PONTAS.

C A S O 2.°

Sergio ricevuta una procura da Alberto, per trattargli alcune cose, sempre con somma premura le trattò ; ma in seguito fu alquanto negligente nel trattare gli affari di Alberto, donde n' avvenne che egli ne soffrì danno non leggiero. Sergio è forse obbligato a sostenere questo danno, sebbene non abbia ricevuta alcuna mercede per la di lui prestazione.

Egli è certo che quegli cui fu commesso il trattar qualche cosa, deve usare tutta la diligenza e la premura che avrebbe per le proprie faccende, sotto pena di essere obbligato a risarcire il danno, che per sua colpa sentisse quegli che gli impose di agir le sue faccende. La legge lo dichiara apertamente : « *A procuratore dolum et omnem culpam, non etiam improvisum casum praestandum esse juris auctoritate manifeste declaratur.* » *Leg. a procuratore 13 Cod. mandati vel contra l. 4, tit. 35.* Sergio adunque è obbligato di risarcire Alberto del danno che per sua colpa soffrì. PONTAS.

NB. Degli altri casi vedi le voci *Comprita, Restituzione, Sarte.*

COMODATO

Vedi CONTRATTI.

COMPENSAZIONE OCCULTA

Cosa intendano significare i Teologi col nome di occulta Compensazione, penso che niuno lo ignori. Il pagarsi da sè clandestinamente, cioè senza saputa del creditore sulla sua roba o danaro, è ciò che appellasi Compensazione occulta. Cercasi se sia lecita? Ecco la grande quistione, che certamente è più imbrogliata e più difficile di quello sembra a primo aspetto. Il nome stesso di *occulta* ci mette tosto in sospetto della sua onestà e legittimità, giacchè appunto *qui male agit, odit lucem*. Che chi è parte, possa erigersi in giudice fra lui ed il suo debitore e soddisfarsi clandestinamente ed a suo piacimento su di lui beni, è una cosa difficile a capirsi ed atta per sè stessa a cagionare mille disordini nella società umana con pregiudizio altrui. Il dottissimo Teologo Elizane, nel *lib. 8, q. 7, §. 4*, racconta, che un personaggio di alta sfera, e che trovavasi nell'attuale uffizio di giudice nelle cause civili, gli propose un caso di Compensazione occulta. Ho, gli disse, trattato con molti Teologi su questo punto, e tutti mi hanno risposto, che è lecita, chiedendomi se ancor io era dello stesso sentimento. Ci era presente un altro Teologo, il quale, benchè non interrogato, pure mi prevenne e decise con sì grande prontezza e cotanto francamente esser lecita, come se il caso fosse, se tre e due fossero cinque. Io pregai quell' egregio signore a mettersi nel suo tribunale, e quindi a dirmi le ragioni ed i motivi, cui egli pienamente sapeva, per cui egli e gli altri giudici condannassero tali cose nel loro foro. Io poscia applicai quelle ragioni medesime alla coscienza. Allora quell' uomo veramente cristiano desistè dalla già proposta occulta Compensazione: e soggiunse, aver lui cre-

duto, che noi Teologi avessimo pel foro della coscienza altre ragioni arcane ed a sè ignote. Fin qui egli; ed il padre Concina, *tom. 4, lib. 9, in Decal. cap. 6, §. 3*, narra il seguente fatto accaduto a se medesimo. « Ragionava, ei dice, non è molto tempo, con un insigne ministro di certo principe, uomo di gran doti di animo, e di grande integrità di costumi fregiato e molto giusto. Mi diceva, che non pochi Teologi di nome non oscuro gli avevano approvata la occulta compensazione delle spese, cui pel bene del principato era costretto di fare, mentre il consueto stipendio, che ne ritraeva dal principe era molto diminuito. Risposi io incontanente: quei Teologi, i quali hanno approvata come lecita a vostra Eccellenza la occulta Compensazione, la fanno pure lecita ai di lei ministri e servidori. Ah, esclamò egli tosto, dottrina de' probabilisti infesta alla società, alla tranquillità, alla sicurezza! »

Quindi è, che i Teologi anche più benigni non fanno lecita la occulta Compensazione assolutamente ed in ogni caso, ma soltanto con certe limitazioni, e poste certe condizioni. Ripugna troppo alla retta ragione, ed al buon senso di farla lecita assolutamente; mentre è cosa troppo evidente, che aprirebbe una via larga alle ruberie, che niuno sarebbe più sicuro delle cose sue, che si sconvolgerebbe tutto il buon ordine, ed in fine distruggerebbersi la società umana. Con certe limitazioni poi, e poste certe condizioni, la più parte de' Teologi, almeno moderni, non solo probabilisti, ma eziandio probabilioristi e di sana morale, la dà per lecita. Il punto consiste, che in pratica si avverino le limitazioni, e si osservino fedelmente le richieste condizioni senza eluderle con falsi pretesti. Ma posto che veramente si osservino e non si eludano, io non ho veruna difficoltà di sottoscrivermi alla più comune favorevole sentenza; perchè, poste ed osservate santamente tutte siffatte limitazioni, e condizioni, cui esporremo fra poco, parmi, che la occulta Compensazione più non si opponga nè alla giustizia commutativa, nè alla legale, e quindi, che nemmeno nascano più i già indicati disordini ed assurdi. Ma siccome è cosa ben rara anzi rarissima in pratica la posizione e l'osservanza fedele di tutte le richieste condizioni, così dico poi, che nel fatto ed in pratica il caso è raro anzi rarissimo, che l'occulta Compensazione

sia lecita. Il che chiaro apparirà dalla semplice esposizione delle limitazioni e condizioni, che prescritte vengono dai Teologi difensori di questa sentenza, non già più rigidi e più severi, ma più dotti, più gravi e più discreti.

Veniamo ora pertanto alle limitazioni e condizioni. E primieramente è certo, che l'occulta Compensazione non è lecita ad ogni genere di persone. I servi e le serve ne sono esclusi, i quali non possono occultamente compensare le loro opere e fatiche, cui giudicano maggiori del salario, che ricevono. Ciò consta chiarissimamente dalla proposizione 37, condannata da Innocenzo XI, che diceva: « *Famuli et famulae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod acceperunt.* » È adunque illecito ai servi ed alle serve il compensarsi occultamente per quel di più che sopra il pattuito salario credono meritarsi. E lo stesso deve dirsi dei ministri, degli artefici, degli operaj, degli agenti, de' fattori, e di tutti quegli altri generi di persone, che per un prezzo convenuto l'opra loro ad altre persone consagrano; poichè corre per tutti la stessa ragione, e tutti sono all'altrui servizio quanto all'opera pattuita. Guai al mondo, se a tutte queste classi di persone fosse lecita la occulta Compensazione! Chi è mai diffatti fra servi e serve che sia contento del salario, che riceve, e non lo creda troppo tenue ed inferiore al suo merito, ed al servizio, cui presta a' suoi padroni? Chi è fra gli artisti ed operaj, il quale non si lamenti del pagamento, che gli vien dato, e nol giudichi troppo scarso e troppo al di sotto di quello merita l'opera sua, la sua fatica, il suo lavoro? Giustissimamente adunque è stata condannata la proposizione che loro accordava di compensarsi occultamente.

Ma è stata, dicono alcuni, condannata in tali generi di persone l'occulta Compensazione, quando facciasi a giudizio dell'uffiziale, del servo, dell'artefice, dell'operajo; non già però quando facciasi a giudizio d'un confessore, od altro uomo dotto, perito e sgombro da passione. Falsissima. Un confessore, un uomo dotto e perito ha forse un maggior diritto del servo sopra i beni del padrone? E in materia di giustizia può egli darsi sentenza coll'ascoltarsi una parte sola, e questa la più ignobile, cioè del servo contro il pa-

drone? Quale si è mai quella legge, che ciò conceda? Non può adunque ammettersi per verun modo questa interpretazione, la quale ancor essa, se non erro, è compresa nella dannata proposizione, in cui assolutamente condannasi ne' servi l' occulta Compensazione, onde supplire al salario, cui credono inferiore al loro merito. Guardinsi pertanto i sagri ministri dal permettere a tal fatta di persone il compensarsi occultamente per tal motivo. Sono desse liberamente convenute co' lor padroni in un dato salario, nè sono state a ciò sforzate da chicchessia: adunque quando viene loro pagato, commettono una manifesta ingiustizia, se altra cosa clandestinamente si prendono. Se in adesso sembra loro troppo scarso, ed inuguale al loro merito ed alle lor fatiche, lo espongano ai lor stessi padroni, e se questi ricusano di accrescerlo, vadano in cerca d' altri padroni.

È vero, diranno per loro giustificazione i servi, gli ufficiali, gli artisti, di cui si tratta, è vero, che senza essere sforzati da chicchessia siam convenuti di una data mercede, ma lo abbiám fatto costretti dal bisogno, dalla necessità, dal timore di non trovar altri padroni, di perdere l' occasione, gli avventori, il pane. Ecco il perchè abbiám acconsentito, benchè di mala voglia, a servire, o a fare quell'opera, quel lavoro a prezzo minore e troppo scarso. La necessità ci ha costretti a questo passo. Or bene; è egli questo un titolo giusto per far uso della occulta Compensazione? Dico francamente che no. È cosa frequentissima e quasi ordinaria, che i servi, i ministri, gli ufficiali, gli artefici, i locatori dell' opra loro, della loro industria, della loro fatica, acconsentano al prezzo, che viene loro accordato senza speranza di accrescimento da loro creduto troppo scarso e minore del giusto, pressati dalla miseria, e dalla necessità: ed appena uno ne ritroveremo, il quale non acconsenta con più o meno d' interna ripugnanza. Questa è appunto quella ripugnanza, che produce un involontario *Secundum quid*, come lo chiamano i Teologi. Ora se ciò basta ad una giusta occulta Compensazione appena v' ha ufficiale, agente, ministro, servo, operajo, il quale non possa lecitamente far uso dell' occulta Compensazione; e già non ha più luogo, o è vana ed inutile la condanna della proposizione. Da ciò si deve raccogliere col P. Antoine e Collet, che peccano contro la giustizia, e tenuti sono

alla restituzione quei sarti, i quali si appropriano i ritagli o frammenti delle vesti, i fili di seta, e simili cose, ch'esser possono utili al padrone, onde compensarsi della pattuita o consueta mercede, cui essi giudicano minore del giusto. E quindi i confessori in tal fatta di furti, benchè non per anco giunti a peccato mortale, non hanno a dissimulare, ma debbono loro imporre di restituire la roba o il di lei valore ai padroni, o lavorare per essi a prezzo minore fino all'intero risarcimento. Lo stesso dicasi degli altri, che lavorano nella materia altrui.

Quanto poi agli altri generi di persone, a' quali, in virtù della dannata proposizione, non è vietata la occulta Compensazione e dirò anche quanto ai servi, operaj, ec. in altre cose fuori della materia del lor salario, eccone per una lecita Compensazione le necessarie condizioni. La prima si è, che il debito sia certo, è chiaro onninamente, sia presente e non futuro, altramente con ingiustizia manifesta verrebbe l'altro spogliato della sua roba, cui attualmente possiede, per un debito o incerto, o che per anco non è. Non basta quindi, che il debito sia probabile, perchè quello ch'è soltanto probabile, non è certo, ma è incerto. Ora è contro ogni equità e giustizia il compensare con cose certe le incerte. Certo è ciocchè tu prendi, incerto ciocchè ti si deve. Ov'è l'uguaglianza, ovel'equità? Così pure ricercasi, che questo debito certo sia presente e non basta che sia certo bensì, ma futuro, cioè ricercasi, che sia già passato il tempo del pagamento. La cosa è troppo chiara. Neppure un giudice legittimo può costringere un debitore a pagare prima del tempo, in cui il debito sia maturato. E se lecito fosse pel pericolo del futuro pagamento il compensarsi occultamente, come lo pensano alcuni, recenti probabilisti, ne nascerebbe nella società umana un estremo disordine, ed una somma confusione. Affinchè adunque sia lecita la occulta Compensazione è necessario in primo luogo, che il debito (come si suppone) di giustizia sia liquido, e certo, e sia presente e non futuro. Ma andiamo innanzi.

La seconda condizione si è, che il creditore non possa moralmente per verun'altra via o mezzo ricuperare quello, che per giustizia gli appartiene, o perchè difatti non c'è modo di ripeterlo per via giudiziaria, o perchè non lo può fare senza manifesto pericolo di

un grave danno. La ragione chiara ed efficacissima della necessità di questa condizione per una lecita occulta Compensazione si è, perchè l'ordine di giustizia esige, che ricorra al giudice ed ai tribunali a tal fine dalla repubblica stabiliti per ripetere il suo, quando almeno ciò possa farsi senza un grave danno: onde opera illecitamente e pecca chi fuori di questo caso da se occultamente si compensa. Oda si S. Tommaso, il quale nella 2, 2, q. 66, art. 3, al 3, dice così: « *Qui furtim accipit rem suam apud alium injuste detentam, peccat, non quia gravet eum qui detinet (et ideo non tenetur ad restituendum aliquid, vel recompensandum) sed peccat contra communem justitiam, dum ipse sibi usurpat suae rei iudicium, juris ordine praetermisso.* » Adunque quest'ordine ha da osservarsi onninamente, e pecca chi non lo osserva, quando l'imminente pericolo d'un danno veramente grave a preterirlo non lo costringa. Dissi, d'un danno veramente grave, perchè non bisogna eludere, come fanno il Salmaticensi, questa condizione col dire, che « la condizione da S. Tommaso assegnata debba intendersi, quando taluno può comodamente riavere il suo per la via giudiziale. » E quando è mai, che senza incomodo si possa nei tribunali ripetere il pagamento del debito? Egli è noto a tutti, quanti incomodi, spese, e molestie d'ogni genere accompagnino mai sempre il foro. Se adunque si ammetta, che niuno è tenuto a ricorrere al giudice per essere pagato, se non quando comodamente, cioè senza incomodo, può per questa via il suo debito ricuperare, niuno più sarà tenuto a far uso di questa strada dalle leggi e dal buon ordine stabilita; e dovranno togliersi di mezzo i tribunali ed i pubblici giudizi: ognuno sarà giudice in propria causa. Ed ecco sossopra e sconvolta la società, la tranquillità e la pace.

La terza condizione si è, che ciocchè si prende per compensarsi, sia roba del debitore. Quindi non è lecito prendere roba altrui esistente presso il debitore, o cosa a lui da altri imprestata, o presso di lui depositata. La ragione chiarissima si è, perchè ciò non può farsi senza offendere il diritto, che altri ha sovra la sua roba esistente o per deposito o per comodato presso del debitore, e conseguentemente senza violazione della giustizia. E quindi nemmeno si può prendere a titolo di Compensazione una cosa, cui il debitore manda

in dono ad un' altra persona ; perchè ciò ridonderebbe in danno del donatario, il quale sebbene prima dell' accettazione non abbia un vero diritto alla cosa donata, ha però diritto, che niuno impedisca il bene, che vuol fargli il donatore. Molto meno poi si potrà compensarsi coll' usurpare il danaro, cui il debitore manda ad una terza persona in pagamento di debito. L' opinione, che dice ciò esser lecito, che è del Lugo, sconvolge tutti i diritti, ed apre una spaziosa strada alle frodi, alle violenze ed ai furti. Ma potrà egli compensarsi taluno colla roba dal debitore a sè imprestata, o presso di sè depositata ? Dico che no ; perchè ciò sarebbe contro il patto e la fedeltà propria di tali contratti, e da essi rigorosamente ricercata. Se poi trovasi presso al creditore roba del debitore, non già a titolo di prestito, o di deposito, ma o di commercio o d'altro titolo, potrà con essa compensarsi, quando non manchino l' altre condizioni, e purchè ciò sia senza pregiudizio dei creditori anteriori, i quali secondo la disposizione delle leggi hanno la prelazione, e debbono essere anteposti. Ma se finalmente la cosa sta presso al creditore come pegno precisamente dal debitore datogli a cauzione del proprio debito, in tal caso anche le leggi stesse civili accordano, che il creditore possa ritenersela ; mentre di essa cosa egli è veramente possessore, e *melior est conditio possidentis*.

Tre altre condizioni ricercansi per una lecita Compensazione, cui esporrò qui brevemente, giacchè non vanno soggette a difficoltà, nè a cavilli. La quarta dunque condizione si è, che si prenda per compensarsi una cosa, che sia della medesima specie, cioè danaro per danaro, frumento per frumento, ec., perchè non bisogna aggravare il debitore con prendergli una cosa, che può essergli forse più cara di quello che il doppio della cosa dovuta. Questa però si è una condizione, che debb' essere osservata, quando si può moralmente ; e quando non si può, si deve almeno procurare di compensarsi con quelle cose, di cui può credersi meno sollecito il debitore. La quinta, che non facciasi la Compensazione con pericolo di scandalo, o d' infamia altrui. Quindi non ha a farsi per verun modo, se si prevegga, o si tema, che un' altra persona sarà presa in sospetto di furto con pericolo, oltre alla perdita del suo buon nome d' essere per-

ciò molestata, e sforzata a restituire. In tal caso la carità e la giustizia non permettono che con tanto danno di un innocente venga compensato il proprio. La sesta finalmente ed ultima condizione si è, che fattasi la Compensazione, rendasi di ciò conscio cautamente il debitore, sì per non lasciarlo nella persuasione e coscienza della grave obbligazione di pagare; e sì ancora affinchè non paghi lo stesso debito un'altra volta o al creditore o a' di lui eredi.

Ecco le condizioni necessarie per una lecita Compensazione. Tutte debbono concorrere e tutte debbono osservarsi senza ommetterne pur una, e senza eluderle con cavilli, e con falsi pretesti. Ora quando è mai, che in pratica tutte concorrano, e tutte religiosamente si osservino? O non mai, o soltanto in qualche assai raro rarissimo caso. Basta considerarle tutte ad una ad una per vedere essere cosa difficilissima, per non dire quasi impossibile, che tutte vi concorrano e si osservino. Posto ciò, ecco come dee regolarsi in questo punto il saggio confessore. Primamente non mai ha a consigliare di moto proprio a chicchessia la occulta Compensazione. Se poi dal penitente stesso viene interrogato, risponda, che veramente non è assolutamente illecita, ma che tante si ricercano condizioni affinchè sia lecita, ed è cosa sì difficile e sì rara il concorso in pratica di tutte, che questa maniera di ricuperare il suo è assolutamente piena di pericolo. Ecco la risposta che deve dare, quando venga consultato prima del fatto. Se poi in un penitente s'incontra, il quale s'è già di suo arbitrio occultamente compensato, esamini diligentemente, se nella già fatta occulta Compensazione concorrano le condizioni prescritte, e massimamente se nulla ci sia contro la giustizia commutativa, niun pericolo del danno altrui, e niuna lesione degli altrui diritti. Se rileva con chiarezza e certezza, che sono state osservate, non lo obblighi alla restituzione: e se potendo ricorrere al giudice senza suo grave danno, ciò ha ommesso, e si è compensato da sè, lo faccia confessare di questo suo peccato, e lo mandi in pace; mentre per tal motivo non è tenuto a restituir nulla, come insegna S. Tommaso nel luogo citato, ma solamente a dar soddisfazione a Dio. « *Qui furtim accipit rem suam apud alium injuste detentam, peccat quidem; non quia gravet eum, qui detinet, et ideo non tenetur ad*

restituendum aliquid, vel ad ricompensandum ; sed peccat contra communem justitiam, dum ipse sibi usurpat suae rei judicium, juris ordine praetermisso ; et ideo tenetur Deo satisfacere. » Lo avverta però prima di licenziarlo dello stretto obbligo, che ha, di render conscio, se non per anco lo ha fatto, nella maniera cauta e circospetta il debitore, onde questi non abbia a stare nella mala fede e nella coscienza della sua grave obbligazione, e non avvenga, che paghi replicatamente stesso debito.

C A S O 1.º

Una persona civile e ricca, villeggiando in campagna, si servi quasi sempre degli uomini del castaldo occupandoli nelle sue faccende, per cui il castaldo soffersse un considerabile danno. Ricercando egli dal suo confessore se possa occultamente compensarsi, cercasi cosa il confessore gli debba rispondere ?

La Compensazione occulta consiste nel prendere o ritenere senza saputa del debitore quanto basta per ricuperare o risarcirsi di quello ch'è tenuto a dare. Secondo S. Antonino, l'Antoine ed il Cuniliati, ella è lecita, quando vi concorrano le seguenti condizioni. 1. Che il debito sia liquido, perchè altrimenti si spoglierebbe un altro del suo per un debito incerto, lo che è contro giustizia. 2. Che il creditore non abbia altro modo onde compensarsi senza un pericolo manifesto di grave danno. 3. Che la Compensazione non si faccia colla roba dal debitore imprestata o depositata ; perchè ciò sarebbe contro la fedeltà dovuta in tali contratti. 4. Che la Compensazione si faccia con cose della stessa specie, e se ciò non è possibile, almen colla roba, di cui il debitore è meno sollecito. 5. Che non si faccia col pericolo dell' altrui scandalo od infamia, sicchè venga giudicato, che altra persona abbia trafugato quella data roba. 6. Che non si faccia coll' ingiuria di un terzo, v. g., non si prenda ciò che il debitore avesse in deposito, in pegno, in affitto, anzi non può aver luogo la Compensazione occulta, dove i beni del debitore fossero ipotecati così, che non avesse niente del suo. 7. Che fatta la Compensazione, si avverta di essa con cautela il debitore, onde non abbia rimorso pel debito non pagato, nè abbia a pagarlo due volte.

Concorrendo pertanto tutte queste condizioni, io dico che la Compensazione occulta è lecita, perchè essendo lecito per naturale diritto il conservarsi indenne contro l'altrui ingiuria, ciò per appunto è, cui tende l'occulta Compensazione. Nè osservando le condizioni suesposte si fa ingiuria al debitore, che può e non vuol pagare il suo debito liquido e certo, perchè v' ha la giustizia commutativa, mentre si prende con giustizia ciò ch' egli deve, ed ingiustamente ritiene, nè egli può dirsi ragionevolmente invito in quanto alla sostanza, e nemmen in quanto al modo, perchè il creditore è scusato dalla mancanza di mezzi di conseguire il suo, nè altra strada gli rimane per recuperarlo. Parimenti non si offende la pubblica podestà, e nemmen la giustizia legale, perchè al creditore è moralmente chiusa la via di ripetere il suo col mezzo dei tribunali.

Dal fin qui detto ne viene, che se è lecita la Compensazione occulta quando v' intervengono tutte le espresse condizioni, egli è però rarissimo il caso, che in pratica possa farsi, perchè rare volte concorrono le condizioni stesse. Quindi il confessore deve osservare le tre seguenti cose : 1. Di non mai consigliare un penitente a compensarsi occultamente. 2. Allorquando n' è interrogato, rispondere, che, secondo la più comune sentenza, si ritiene lecita l'occulta Compensazione, poste però tali condizioni, che in pratica difficilmente concorrono, quindi essere ella piena di pericoli, nè poter consigliarsi giammai. 3. Nel caso abbia un penitente, che siasi occultamente compensato, lo esamini con diligenza, e lo assolva senza obbligarlo a restituzione, quando vi trovi concorse le condizioni ricordate, ma insieme lo avverta del pericolo, al quale inconsideratamente si è esposto.

Ora venendo al caso proposto, se il castaldo non si è compensato, la risposta è quella che si è detta di sopra ; se poi spinto dal proprio bisogno ha mandato ad effetto il suo pensiero, esamini diligentemente, se egli ha patito un danno certo : se il compenso è eguale al danno ; se poteva per altra via, almen senza grave detrimento, essere risarcito : se il padrone di propria autorità, e senza di lui consenso si sia servito dei di lui uomini : se il padrone dimorando in villa ha dato da mangiare e da bere ai di lui domestici, talchè

ne sia in lui ridondata una qualche utilità per le spese giornaliere ; e finalmente se il padrone venendo pregato a compensarlo possa credersi disposto ad acconsentire, od a gratificare il castaldo in qualche circostanza dell' uso fatto dei di lui operai. Dalle risposte rileverà, se abbia egli avuto titolo alla Compensazione, e se debba obbligarlo a restituire. Non v' ha dubbio però che il castaldo sia tenuto alla restituzione : 1. Quando avesse prestato il suo assenso, ed avesse mostrato di concedere al padrone di servirsi de'suoi operai ; 2. Quando il padrone fosse disposto a riconoscerlo per i danni sofferti ; 3. Quando avesse una speranza di essere dal padrone più facilmente sovvenuto in qualche sua necessità ; 4. Finalmente, quando avesse riportato un qualche vantaggio dal cibo somministrato dal padrone agli uomini di servizio.

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Lamberto avvezzo sempre a servire non trovando padrone che lo riceva con giusto salario, si accorda per necessità con un uomo nobile per un meschino stipendio, ed occultamente gli toglie quanto basta per eguagliare un giusto salario. Cercasi se ciò sia lecito ?

Abbiamo condannata da Innocenzo XI la proposizione: « *Famuli et famulae possunt occulte heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod acceperunt.* » I servi dunque e le serve non possono occultamente compensarsi. E chiara n' è la ragione. Essi sono convenuti col loro padrone per la loro opera, e compensandosi, commettono un' ingiustizia, e si fanno giudici in causa propria. Che se v'ha disparità tra il salario e l'opera, possono dimostrarla al loro padrone ; e non adattandosi egli all' aumento del salario, devono o partire, o contentarsi dello stabilito danaro. Ciò che si dice dei servi, è applicabile eziandio agli uffiziali della Repubblica, agli artefici, agli operai, ec. per evidente parità di ragione.

Ora venendo al caso nostro, vi sono dei teologi, che giudicano lecita la Compensazione ad un servitore, che per necessità si è posto a servire un padrone con uno stipendio minore del giusto : « *Si ex*

necessitate, così li Salmaticensi, tract. 3, de restit. cap. 1, punct. 19, §. 2, n. 317, cum stipendio inferiori famulus se conduxit, quia illi amplius nolebat dominus concedere, potest, quod deficit, compensare si id absque animo condonandi fecit, sed ne amitteret illam commoditatem. Vel etiam SI CONDONAVIT, si tamen pactum fuit injustum excedens limites justii pretii; quia est obligatio reducendi illud ad aequalitatem. »

Ma quest' opinione è falsa, 1. Perchè si oppone alla condanna d' Innocenzo XI, che proscrisse la proposizione succennata, appunto perchè accorda ai servi il giudicare sul loro servizio. 2. Perchè, come sta notato nel caso antecedente, è illecita la Compensazione occulta quando il debito non è liquido, nè i servi possono, senza temere d' ingannarsi, stabilire il prezzo della loro opera. 3. Perchè, ammessa la dottrina dei Salmaticensi, vengono i servi ad agire manifestamente contro la loro convenzione, avendo essi acconsentito al prezzo minore, quando potevano non aderirvi.

Che se Lamberto si è adattato a servire col salario inferiore per non patire la fame, non può darsi, che l' utilità, che dal di lui servizio ricava il padrone sia proporzionata al salario? Allora senza dubbio il padrone non lo avrebbe accettato per un maggiore stipendio. E che la cosa sia così, pare ch' ella si deduca dal caso stesso. Lamberto non ha ritrovato padrone per maggior prezzo, e si è adattato per la necessità. Se il giusto prezzo è quello, che pagano gli uomini comunemente, è da dirsi, che dandogli tutti il salario medesimo, quel salario sia il vero prezzo della di lui opera. Dalla necessità per cui si è posto a servire non si può dunque dedurre, ch' abbia titolo a compensarsi, ma piuttosto, che se si compensa, egli danneggia il padrone. Che se fosse lecito ai servi il compensarsi occultamente, innumerabili sarebbero i furti, poichè d' ordinario non v'ha domestico, che non si lagni del suo stipendio, e non giudichi di esso maggiore la sua opera. È poi ridicolo ciò che aggiungono i Salmaticensi, che può il servo compensarsi *etiam si condonavit*. Qual maggiore iniquità prendere quello che si ha donato? Dicano pure, che la giustizia obbliga a togliere l' ineguaglianza, che noi ripeteremo, che a chi così vuole ed acconsente non si fa veruna in-

giuria : « *Volenti et consentienti non fit injuria.* » Non è dunque lecita per verun modo a Lamberto la Compensazione occulta. SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Lo stesso Lamberto prende soltanto quello che gli prescrive il suo confessore, e non già a titolo del servizio ordinato, ma per altri lavori, cui non è tenuto. Sarà ciò lecito a Lamberto ?

Il confessore non ha diritto sopra la roba altrui : non è giudice tra il padrone ed il servo ; e quando lo fosse non potrebbe giudicare sulle pure asserzioni di Lamberto. Deve piuttosto suggerirgli o di esporre al padrone, che la sua opera merita maggior ricompensa, o di trovarsi altro padrone. Da ciò ne viene dunque giustificato Lamberto, e sappia, che l'opposta sentenza è condannata dalla Santa Sede coll' Apologia de' casuisti fino dal dì 27 agosto 1659. Nè tampoco lo giustifica l'altro motivo cioè di compensarsi pei lavori straordinarii, cui non è tenuto. Ciò accordano i Salmaticensi, ed anche il Tournely, il quale però consiglia i servi in tal caso a licenziarsi. I migliori Teologi combattono l'opinione dei Salmaticensi, e vogliono, o che il servo si adatti senza compenso al lavoro straordinario, o che si provvegga d'altro padrone. Infatti il padrone, che esige dal servitore più del convenuto, intende di esigerlo gratuitamente. Se così non l'intende il servo, egli non ha per questo alcun diritto a compensarsi, perchè su di ciò non si è convenuto col padrone. Inoltre qual padrone v'è mai, il quale occupi i servi in un determinato servizio ? Nell'atto, che il padrone li ferma, non può avere nè ha presenti tutti i casi nei quali avrà bisogno della loro opera. S'include quindi nel patto o contratto il servizio ordinario, e qualche eziandio straordinario lavoro. Dunque nemmeno il titolo addotto da Lamberto può giustificare in lui l'occulta Compensazione.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 4.°

Tiburzio per compassione di Cajo bisognoso, che non può in verun modo esigere da Ambrogio un credito certo, toglie occultamente allo stesso Ambrogio quanto basta a soddisfar Cajo. Cercasi se pecchi e se debba restituire ?

Pecca mortalmente almeno contro la giustizia legale, perchè usurpa l'uffizio di giudice, arrogandosi il diritto che non è suo di mettere l'uguaglianza fra le parti. Quindi dovrà il confessore obbligarlo a mettere le cose nello stato primiero, e specialmente se queste trovansi nelle sue mani, e gli effetti, od il denaro non fu consegnato a Cajo creditore. Ciò infatti se fosse lecito, qual adito non sarebbe a mille compensazioni secrete ? e chi più sarebbe sicuro delle cose sue ?

Dissi poi, che pecca mortalmente almeno contro la giustizia legale. Non potrebbe darsi, che peccasse ancora contro la giustizia commutativa ? Sì, se il debito di Ambrogio non fosse certo, o minore del preteso da Cajo, o la roba fosse maggiore del credito, od Ambrogio avesse ragioni fondate di non pagar in tutto, od in parte il suo debito. Quindi se Tiburzio ha consegnato a Cajo la roba, deve prima il confessore esaminarlo per conoscere se ha operato solamente contro la giustizia legale, ovvero anche contro la giustizia commutativa, deve obbligarlo a restituire a misura della lezione della medesima. Se poi ha peccato contro la sola giustizia legale, perchè non v' ha alcuna disuguaglianza tra il credito, e la Compensazione, non lo deve obbligare ad alcuna restituzione. Stia però egli cauto per non restare ingannato, e non errare nel suo giudizio, e non avvenga, che obbligando o disobbligando indebitamente ed ingiustamente il suo penitente dalla restituzione, non resti egli stesso obbligato. Avverta poi bene, che se, fatta la Compensazione, restasse contro di Ambrogio la carta del debito presso di Cajo, cosicchè Cajo o gli eredi potessero costringerlo nuovamente al pagamento, ciò succedendo sarebbe egli tenuto a risarcirlo, e lo sarebbe pur anche se Ambrogio, stimolato dalla propria coscienza, soddisfacesse il suo

debito, e Cajo o gli eredi di lui ritenesse la somma. A cautela dunque Tiburzio ritirò il chirografo e lo lacerò, ed avvertì industriosamente Ambrogio d'essere sgravato dall'obbligo suo verso di Cajo.

SCARPAZZA.

C A S O 5.°

Muore Alberto pieno di debiti, e lascia presso di Federico suo creditore di dugento zecchini molte merci già da lui dategli in pegno, ed affinché le vendesse in suo nome, ed un oriuolo d'oro dato in deposito. Cercasi se Federico possa colle merci e coll'oriuolo compensarsi, benchè sappia esservi dei creditori anziani?

Separiamo le merci dall'oriuolo. Quanto alle merci date in pegno non è una l'opinione dei Teologi. Gli Autori, che negano potersi Federico compensare con queste merci, s'appoggiano a queste due ragioni: 1. Perchè Federico si compensa con roba obbligata ai creditori anziani di Alberto, quindi è roba dei creditori, e non di Alberto. 2. Perchè se Alberto vivesse dovrebbe pagare i debiti anteriori a quelli di Federico. Il Comitolo, *lib. 3, q. 39*, seguito dall'Omobono e dal Fernandez, tiene la contraria opinione, ed appella le ragioni suesposte col nome di ragioni generali adattabili ai crediti puramente personali, quindi non ammissibili contro il credito di Federico, il quale sulle merci ha un'ipoteca ossia pegno speciale a sua cauzione. E vero, soggiungono, che gli anziani creditori devono primi pagarsi, ma sempre sulla sostanza libera, non già su quella ch'è ad altri specialmente obbligata. Le leggi stesse prescrivono, che i creditori, che hanno pegno od ipoteca, abbiano ad essere privilegiati ossia anteposti ai creditori puramente chirografarii. E grande questa seconda opinione, ch'è la più probabile, Federico può compensarsi del suo credito.

Non così poi deve dirsi dell'oriuolo. Il deposito, come abbiamo nella *Leg. Postremos, cod. de pactis*, e secondo la comune opinione de'Dottori, non può essere soggetto di Compensazione. Fra il pegno ed il deposito passa tal differenza, che il pegno è dal debitore consegnato a cauzione del credito, di modo che il creditore non venendo soddisfatto può pagarsi colla vendita di esso; laddove il deposito

è una cosa data ad un altro in custodia, nè può questi senza il consenso del padrone impunemente servirsene, e molto meno venderla od alienarla. Non può dunque sull' oriuolo compensarsi Federico, ma bensì sulle merci.

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Un figliuolo di famiglia ha tolto in casa secretamente un poco alla volta e roba e denari per comperarsi dei frutti di una eredità, che ha egli colla condizione, che il padre suo non abbia a goderne, e che frattanto il padre suo gli nega. Cercasi, che far debba il confessore prudente in questo caso ?

Ammessa l' eredità del figliuolo, deve il confessore esaminarlo, 1. Se le cose involate appartengano veramente al di lui padre. 2. Se sia certo, che non nasca sospetto, che il furto sia stato fatto da altra persona. 3. Se possa temersi che il padre venga un giorno astretto a sborsare i frutti dell' eredità. 4. Se per le cose tolte sia stato alcun danneggiato.

Poste tali cautele soggiungono, esservi degli Autori, che dubitano se sussista un tale legato, perchè l' aggiunta condizione è contraria alle disposizioni del diritto, e se, supposta la validità, ritengono, che l' usufrutto appartiene al padre, come appunto un legato lasciato ad un religioso professo colla condizione, che debba essere del religioso, cede a favore del monastero, essendo illecita la condizione, perchè contraria alle disposizioni del diritto. Se ciò fosse, sarebbe certamente ingiusta la Compensazione proposta.

Con più verità però il Silvestro il Bortolo, e Pietro Navarro con altri, *lib. 3, de restit. c. 1*, dicono, che, non ostante la condizione, sussiste il legato, e che l' usufrutto spetta al figliuolo. Imperciocchè se ad un figliuolo di famiglia, che non sia soldato, viene donata qualche cosa colla condizione che sia considerata bene castrense, benchè non possa la donazione sussistere, come bene castrense, sussiste tuttavia come bene avventizio. Per la stessa ragione dunque dovrà considerarsi bene quasi castrense l' eredità fatta dal figlio, e che quindi a lui appartenga l' usufrutto. Dippiù. La condizione apposta,

che l'usufrutto non appartenga al padre non irrita la legge, perchè la legge parla del caso, in cui sia lasciata l'eredità al figlio senza far parola de' frutti della eredità, e prescrive, che allora la proprietà sia dell'erede e l'usufrutto del padre. Questa disposizione poi del diritto non toglie, che possa il testatore donar al figlio anche i frutti dell'eredità, perchè il legato procede dalla libera volontà del legante, il quale alle cose sue può stabilire quella legge, che più gli piace. Ne segue quindi, che la condizione non già è contraria alla legge, ma soltanto è oltre alla legge. Nè vale la parità tra il figliuolo di famiglia ed il religioso professore. Questi infatti per la solenne profession religiosa è incapace a qualunque eredità, e perciò la condizione per lui diviene impossibile; laddove il figliuolo di famiglia n'è capace, come lo è nei beni castrensi.

Si deduce da tuttociò, che al nostro figliuolo di famiglia è lecita l'occulta Compensazione, quando vi concorrano le altre necessarie condizioni. Per altro il saggio confessore in pratica non deve mai permettere che i figli prendano occultamente in casa cosa alcuna, essendo ciò sempre contro la riverenza dovuta ai loro genitori; eccettuato il solo caso, in cui mancassero del necessario, e vi concorressero altre condizioni. Leggiamo nei proverbi: « *Qui subtrahit aliquid a patre suo et a matre, et dicit, hoc non esse peccatum, participes homicidae est.* » Veggasi il Gennetto, *Tract. 8, de sept. Decal. praecept. cap. 11, q. 9.*

SCARPAZZA.

C A S O 7.º

Anna, per soddisfare ad alcuni debiti di suo marito, che non vuol pagarli, e per provvedere ad altri bisogni suoi e della casa, gli ruba considerabili somme. Può ella scusarsi di furto?

Se Anna oltre la dote ha dei beni parafernali, cioè di quelli che sono suoi, di questi può lecitamente disporre senza il consenso del marito, ma non così dei beni comuni. Tale è il sentimento di S. Agostino, *ep. 799*, e di S. Raimondo, *lib. 2, tit. de furtis n. 9*. Per altro non dubito che Anna possa disporre senza peccato dei beni comuni, poste le cautele espresse nei casi antecedenti, quando si

tratta di pagare i creditori, e sovvenire ai suoi bisogni od a quelli della casa, purchè questi siano veri, e non siano mode, e vanità. Nel libro 1 dei re, *cap. 25*, si chiama Abigaille col nome di donna prudente, perchè seppe allontanare dalla sua casa a forza di doni il giusto sdegno di Davidde contro Nabal suo marito. Ora se i creditori volendo esser soddisfatti procedono per via di foro, perchè Anna non potrà riparare al disonore ed alle spese col compensarli? Lo potrà eziandio se il marito sarà prodigo, o toglierà a lei ed alla famiglia il necessario. Osservi però bene Anna, che in lei si verifichino tutte le circostanze sovraesposte: e quando ne fossero in dubbio, si assoggetti al marito, e si regoli secondo i consigli di un prudente confessore.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 8.°

Fortunato, di professione sarto, si compensa del suo lavoro, che non gli viene pagato come esigerebbe, col fare un conto maggiore di spese, e col ritenersi alcuni avanzi di panno. Può egli ciò fare?

Se Fortunato sa per esperienza, che taluni sono soliti pagargli di meno di quello pretende le sue manifatture, perchè mai impiega per essi la sua opera? Se poi non azzarda a chieder loro di più, tacitamente dunque conviene della giustizia del prezzo. L'alterare il conto delle spese è una menzogna ed un inganno, e ricevendo il di più a questo titolo, è un vero furto. Ecco come de'sarti parla sant' Antonino, in *summula confess. 3, interr. cap. 8, de artificib. et mechanic. par. 6, de sutor. pannor.*: «*Si quod restat sibi de serico, vel panno, vel tela, vel aliis sibi datis pro fiendis vestibus retinet sibi, furatur illud; quod si sit quid notabile, nisi ille diminutias dedisset sibi in mercede laboris, et illud capit sibi ad supplendum tantum.*» Devesi dunque conchiudere, che gli artefici in generale non possono ritenersi gli avanzi nè da sè compensarsi, e che quando lo fanno anche in piccola quantità peccano gravemente e sono obbligati alla restituzione. Lo stesso dunque si dica di Fortunato.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

C A S O 9.°

Orazio non può riscuotere da un suo cugino cento zecchini, che che gli sono dovuti. Gliene domanda quindi ad imprestito altrettanti promettendogli con giuramento la restituzione, e poi pensa di compensarsi con essi del suo credito. Cercasi se possa farlo ?

È questione se, per adempiere il giuramento, possa servirsi della Compensazione. Il Suarez, *de Relig. lib. 2, cap. 37*, sostiene l'affermativa sentenza, ma con tali limitazioni, che sembra non essere del tutto persuaso. Esclude infatti tutti i seguenti casi. 1. Se la cosa promessa e la cosa dovuta non sono semplicemente o moralmente della medesima specie. 2. Se il debito non è liquido e certo. 3. Se non v'è una ragionevole causa di compensarsi. 4. Se chi ha giurato non ha inteso di giurare, che veramente e realmente pagherà. Il Tamburino, *lib. 3, cap. 3, n. 34*, insegna, che Orazio possa lecitamente compensarsi, quand'anche nel giuramento non n'avesse avuta intenzione, nel caso però, che non possa riscuotere dal suo cugino i cento zecchini.

In pratica l'opposta sentenza è quella che deve seguirsi, e che, come osserva lo stesso Suarez, è comunissima presso i Canonisti. E per verità il giuramento esige, che si paghi realmente, e non per via di Compensazione. Il Suarez istesso insegna al n. 13 : « *Juramentum obligat ad solvendum realiter : hoc pertinet ad reverentiam juramenti, ut ad literam (ut sic dicam) impleatur.* » Il pagamento per Compensazione è un pagamento finto ed interpretativo ; non è quello dunque, ch' esige l'osservanza del giuramento. Chi ha giurato di lavorare una vigna, deve lavorare colla sua opera, nè verifica la giurata promessa se paga l'interesse o manda altri a supplirvi. Quindi nel *cap. 7, ad nostram de jurejur.*, è prescritto al debitore che ha giurato, di non inferire verun aggravio sopra il pegno, di pagare primamente il suo debito, e poi esigere il credito.

Nè può esservi verun motivo per quanto ragionevole sia, che giustifichi tale Compensazione, quando questo non sia una vera e reale impotenza, che sola libera dal giuramento. Imperciocchè dice


S. Tommaso, 2, 2, q. 89 a. 7, ad 7 : « *Magis debes damnum temporale sustinere, quam juramentum violare ;* » ed Alessandro III, cap. *Si vero de jurejur.* decretò : « *Non est tutum contra juramentum suum venire, nisi tale sit damnum, quod servatum vergat in interitum salutis aeternae.* » Qui per verità non si tratta di una semplice Compensazione, la quale è sempre lecita quando si salva la giustizia e l'equità, ma di un giuramento, che riguarda unicamente la religione, che per qualunque motivo non può essere violata.

Orazio dunque non può compensarsi senza mancare al giuramento. Potrebbe per altro far uso della Compensazione allora soltanto, quando v'aderisse il di lui cugino creditore, perchè le promesse giurate fatte agli uomini sono tali di lor natura, che possono estinguersi col libero consenso, e colla remissione del creditore.

SCARPAZZA.

COMPIACENZA

Vedi MORALITA'.



COMPLICE

Vedi ASSOLUZIONE DEL COMPLICE.



COMPRITA

E

COMPROMESSO

Vedi CONTRATTO.

C O M U N I O N E

2. 1.

Esistenza del precetto della Comunione Pasquale ; persone ad esso sottoposte, e tempo di adempierlo.

Che vi sia il precetto divino di ricevere non solamente in voto, ma pur anco realmente ed in fatto la SS. Eucaristia, lo riconoscono tutti i Santi Padri Teologi in quelle celebri parole del Divin Redentore. *Johan. 6* : « *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* » E sì pure da quelle altre : « *Hoc facite in meam commemorationem.* » Ma secondo questo divino precetto indeterminato quanto al tempo, la Chiesa ha con suo precetto fissato con precisione il tempo di adempierlo. Nei tempi andati obbligava la Chiesa tutti i fedeli ad accostarsi almeno tre volte l'anno, cioè nella Pasqua, nella Pentecoste e nel Natale. Ne' tempi posteriori, cioè nel secolo XIII, nel Concilio Lateranense è stato comandato, che almeno una volta l'anno nella Pasqua ricevano la SS. Eucaristia : « *Omnis utriusque sexus fidelis postquam ad annos discretionis pervenerit, saltem semel in anno confiteatur, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae Sacramentum, nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.* » Che questo precetto obblighi sotto grave peccato non v'ha chi ne dubiti ; e quindi pecca gravemente non solamente chi lo trasgredisce per disprezzo, ma pur anco chi per trascuratezza, per negligenza, per accidia o per altro vizioso titolo non lo adempie. Il Concilio di Trento, *sess. 13, cap. 8, can. 9*, proferisce l'anatema contro chi negasse essere tenuti i fedeli a comunicarsi la Pasqua secondo il precetto della santa Madre Chiesa.

Ma quali persone riguarda questo precetto e quali tenute sono

ad adempierlo? Tutti e poi tutti i fedeli dell' uno e dell' altro sesso, *omnis utriusque sexus*, tostochè giunti sono agli anni della discrezione, *postquam ad annos discretionis pervenerit*. I ragazzi adunque quando saranno tenuti ad adempierlo? Non si può fissare su di ciò una regola generale e certa, perchè non tutti i ragazzi giungono nel tempo stesso al discernimento necessario per un tanto mistero e Sacramento. Il Catechismo del Tridentino insegna, che di tal cosa il giudizio deve lasciarsi ai parenti ed ai Sacerdoti. Alcuni Teologi poi vogliono, che loro si differisca la Comunione fino all'anno dodicesimo di loro età; ma non può piacere nè ammettersi questa opinione; poichè egli è manifesto che parecchi giovanetti innanzi al tempo giungono a tale capacità, che possono molto bene discernere e capire la differenza del pane spirituale Eucaristico, dal pane materiale, e concepire la dignità, maestà ed utilità di questo Sacramento. La consuetudine e la pratica della Chiesa quasi universale, che è un' ottima interprete della legge, lo comprova a meraviglia. I parrochi universalmente non ammettono alla partecipazione della SS. Eucaristia i fanciulli di sette, di otto, di nove anni. Ed in vero questi non sono d' ordinario capaci di discernere, come si conviene, e conseguentemente di ricevere un tanto Sacramento.

*Non pueris infra bis quinque manentibus annis
Des Corpus Domini, quamvis sint corpore puri
Quid sumant quum ignorent, ergo prohibentur.*

Così cantò l'antichissimo autore del poema MS. riferito dal Martene *De antiquis Ecclesiae ritibus*. Ma quando giungono ad un decennio di loro età od almeno quando già toccano o camminano l'anno undecimo, incominciano ad approvarli per la Comunione, e gli approvano infatti, se in essi scoprono bastevole discernimento, cognizione e divozione di questo Sacramento. Tale sì è lo stile, e la pratica universale del mondo cattolico, e tale altresì è il sentimento di S. Tommaso nel 4 delle Sent. dist. 9, qu. 1, art. 5, *quaestiuncula* 4, ove scrive: « *Pueris jam incipientibus habere discretionem etiam ante perfectam aetatem, puta quum sunt decem aut undecim annorum, aut circa, potest dari* (la

SS. Eucaristia), *si in his signa discretionis appareant et devotionis.* La intenderebbe male adunque chi si scostasse in pratica da tal dottrina col non voler accordare ai ragazzi prima dei dodici anni la Comunione, ed errerebbe in un punto assai importante, mentre si esporrebbe al manifesto pericolo di rigettare dalla partecipazione dei divini Misteri que' giovanetti, che come dotati già di bastevole cognizione e però capaci di comunicarsi, tenuti sono ad adempiere il precetto della Comunione Pasquale. Anzi bisogna ammetterli, quand'anco giunti non fossero a compiere il decimo anno, se in essi, o in taluno di essi, la capacità, l'uso di ragione ed il necessario discernimento previene l'età: e non solo conviene ammetterli, ma debbonsi anche obbligare a ricevere in tempo di Pasqua la SS. Eucaristia, affinchè soddisfino ancor essi al precetto della Comunione Pasquale.

Il tempo di ricevere per precetto della Chiesa la SS. Eucaristia è quello spazio di 15 giorni, come ha dichiarato Eugenio IV, che si comprende dalla domenica delle palme inclusivamente e la domenica in Albis, in cui appunto spira il tempo pasquale per la Comunione stabilito. In qualsivoglia di tali giorni ricevano i fedeli la Comunione soddisfanno al precetto; e violatore di esso si è quegli, il quale, sebbene più volte entro il giro dell'anno siasi comunicato, ha però tralasciato di comunicarsi entro i quindici giorni pasquali. La ragione è, perchè non è soltanto comandata l'annua Comunione, ma è altresì per essa stabilito il tempo pasquale. Se in qualche diocesi trovasi stabilito un tempo più lungo, come dalla domenica delle Palme fino alla festa dell'Ascensione, può ciascuno uniformarsi alla consuetudine.

Chi, o per cagione di qualche impedimento, o per colpevole sua negligenza, ha ommesso di ricevere la Comunione nel tempo pasquale, è tenuto ad adempiere quanto prima il precetto della Chiesa. Questa dottrina, che di presente è la comune de' Teologi, è anche la unicamente vera. La ragione chiarissima si è, perchè questo ecclesiastico precetto contiene due cose, comanda cioè e il ricevimento della SS. Eucaristia, e il tempo di tale ricevimento: adunque, quando taluno non ha potuto, o ha colpevolmente ommesso di adempiere il precetto quanto alla seconda parte, o quanto alla circostanza del

tempo, è tenuto ad adempierlo almeno quanto all' altra parte, che può da lui essere adempiuta. Osservinsi le parole del Concilio di Trento, *sess.* 13, ove diffinisce: « *Si quis negaverit omnes fideles teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, anathema sit.* » Dichiarò per tanto il sagrosanto Concilio essere i fedeli tenuti a comunicarsi ogni anno, *singulis annis*, e doversi adempiere questo precetto in tempo di Pasqua, *in Paschate*: adunque chi nella Pasqua o non può o trascura di adempierlo, è nondimeno tenuto a comunicarsi ogni anno. Sicchè il precetto di ricevere la Comunione è assoluto, la cui osservanza non ha a differirsi oltre l' anno; il tempo poi dalla Chiesa prescritto è la Pasqua: chi adunque non ha osservato il tempo, non è sciolto dall' obbligo di comunicarsi. Finalmente, l'intendono così tutte le Chiese e tutt' i Vescovi del mondo cattolico, i quali non solo puniscono quei, che non si comunicano nella Pasqua con pene ecclesiastiche o d' interdetto di scomunica, ma gli obbligano altresì a ricevere la Comunione e ad adempiere il precetto, nè gli assolvono dall' interdetto o dalla scomunica, se non promettono di farlo. Questo è un argomento, che non ammette replica, e che deve bastar per tutti; e però altro non aggiungo.

Chi, all' avvicinarsi della domenica delle Palme, prevede, che se non riceve la Comunione in essa domenica, non potrà più comunicarsi a cagione di qualsivoglia impedimento entro i quindici giorni pasquali, è tenuto ad adempiere il precetto nella stessa domenica delle palme: perocchè già il precetto obbliga, e il tempo di adempierlo è già incominciato; in quella guisa appunto che assai per tempo è tenuto ad ascoltar messa chi prevede, che per un futuro impedimento non potrà più ascoltarla. Chi poi dall' antecedente Pasqua non s' è più mai comunicato, se prevede, che sarà impedito dal ricevimento della Comunione nella prossima futura Pasqua, è tenuto a prevenire il tempo; perchè se non lo previene, non adempie il precetto nè quanto alla sostanza dell' annua Comunione, nè quanto alla circostanza del tempo; poichè differendo la Comunione fin dopo i giorni pasquali, già lascia scorrere tutto un anno senza comunicarsi, e così non adempie il precetto dell' annua Comunione, che è la sostanza del precetto. È tenuto adunque a prevenire il tempo, onde

osservare almeno il precetto quanto alla sostanza, se non può farlo quanto al tempo. Anzi, salvo un giudizio migliore, a me pare, che questi, prevenendo il tempo a cagione del preveduto impedimento, adempisca il precetto anche quanto alla circostanza del tempo. Ecco la mia ragione. Siccome questo precetto può adempirsi anche quanto alla circostanza del tempo, allorchè per motivo giusto la Comunione viene differita oltre al tempo assegnato, così si può adempiere quando per ragionevole cagione la Comunione si anticipa; e siccome chi trovasi nel primo caso fa la Comunione Pasquale e adempie il precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua, sebbene passati sieno i quindici giorni dalla Chiesa stabiliti, così fa pure la Comunione Pasquale, e adempie il precetto ecclesiastico di comunicarsi la Pasqua chi è nel secondo, avvegnachè non per anco sia giunto il tempo dalla Chiesa determinato. È vero, che nel primo caso la legge lo dichiara, e nulla dice del secondo; ma quando i casi sono affatto simili, e le ragioni uguali, anzi le stesse, si può concludere il medesimo. La legge non può comprendere nè specificare tutt' i casi; ma collo scioglimento di uno dà la regola, onde e a norma della quale possiam noi sciorne degli altri: tanto più che è più conforme alla legge l'anticipazione che non la dilazione. Dico adunque, che chi prevede un impedimento è tenuto a comunicarsi anticipatamente per adempiere il precetto della Comunione non solo annua, ma pur anco pasquale.

Prescindendo però da un impedimento preveduto, a niuno è lecito prevenire il tempo dalla Chiesa per la Comunione Pasquale stabilito, cosicchè chi o sano o infermo avanti tal tempo riceve la Comunione, è tenuto a comunicarsi nuovamente entro il termine dei quindici giorni dalla Chiesa determinati; e ciò quand' anco si fosse alla sacra mensa accostato il sabbato precedente alla Domenica delle Palme. La ragione è chiara, cioè perchè il tempo, in cui vuole la Chiesa, che si faccia la Comunione Pasquale non per anco era giunto. Quando si prevede un impedimento, s' interpreta, che la Chiesa permetta di anticipare a riceverla, come accorda di differirne per giusta causa il ricevimento. Ma fuori di questo caso niuno soddisfa al precetto col ricevimento anticipato.

Siccome niuno può di proprio capriccio prevenire il tempo della

Comunione Pasquale, così nemmeno può chicchessia, sebbene indisposto alla Comunione, di proprio arbitrio differirla oltre al tempo dalla Chiesa prescritto; lo può però per volontà e consiglio del confessore. Chi adunque trovasi allacciato da abiti cattivi e da peccaminosa consuetudine, non può degnamente accostarsi alla sagra Mensa senza prima spogliarsi de' pravi abiti, e deporre la consuetudine malvagia; e però dover suo sarebbe di non aspettate a confessarsi la Pasqua, ma fino dai primi giorni di quaresima dovrebbe presentarsi ai piedi del confessore, onde disporsi opportunamente a ricevere nella Pasqua la SS. Eucaristia. Ma se ha ommesso di ciò fare, giunta la Pasqua, non può di suo arbitrio differire ad altro tempo la Comunione, ma deve presentarsi al sagra ministro, aprirgli con ingenuità lo stato suo, onde ottenere da esso lui un tempo congruo per emendarsi. Così ha disposto il Concilio stesso Lateranense, comandando, che ognuno riceva la Comunione nella Pasqua, « nisi forte de consilio proprii Sacerdotis ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab ejus participatione duxerit abstinendum. »

2. II.

In quale Chiesa debba riceversi la Comunione Pasquale: in qual modo abbia a riceversi: chi sia scusato dall' adempiere questo precetto: pene contro i violatori.

La Comunione Pasquale non può riceversi in qualsivoglia Chiesa, ma soltanto nella propria parrocchia, oppur altrove colla licenza però del proprio parroco. Così per consuetudine universale, da cui viene interpretato il Canone del Concilio Lateranense, così secondo tutti i Rituali; cosicchè non adempie l' ecclesiastico precetto chi, senza la permissione del parroco, la riceve in altra Chiesa, quand'anco questa fosse la Cattedrale. Deve adunque ciascun fedele, per soddisfare a questo precetto, ricevere la Comunione dal proprio parroco, sotto il cui nome s' intende anche il Vescovo, il di lui Vicario generale, come pure qualsivoglia altro sacerdote deputato dallo stesso parroco o in generale o in particolare. Ma è chiaro, che chi riceve la Comunione Pasquale nella propria parrocchia, da qualunque sacer-

dote in essa comunicante la riceva, soddisfa al precetto ; perchè niuno, come è a suppersi, amministra in essa Chiesa questo od altro Sacramento senza la deputazione del parroco o generale o particolare. Ma non adempie il precetto chi la riceve altrove senza licenza del proprio parroco. Che poi nemmeno soddisfa al precetto chi la riceve nella Cattedrale sebbene in altri tempi ci sia stata quistione fra i dottori, alcuni de' quali han sostenuto la parte affermativa, in adesso la cosa è certa. Odasi ciò che scrive su questo punto il gran Lambertini nella sua *Notif.* 18, num. 11 e 12: « Ciocchè possa essere stato scritto in tal proposito da alcuni, cosa certa si è, che dopo avere la S. S. d' Innocenzo XI ai 15 febb. 1682 determinato che chi in Roma si va a comunicare anche nelle chiese patriarcali di san Giovanni in Laterano, o di S. Pietro in Vaticano, non adempie il precetto pasquale, come può vedersi nella *consult.* 89, num. 18 del Pignatello, tom. 7, non può più ammettersi il sentimento di quelli, che credevano soddisfarsi al precetto di Pasqua coll' andare a comunicarsi nella Metropolitana o Cattedrale, quando non vi sia l' espressa licenza o del Vescovo o del parroco. » Soggiunge poi poco dopo sull' autorità del Card. de Lugo, che questo punto « fu discusso avanti il Papa, e risoluto, che chi non si comunica la Pasqua nella sua parrocchia, non soddisfa al precetto, ancorchè riceva la sacra Comunione nella Metropolitana ossia Cattedrale ; essendo distinti e separati i confini d' ogni parrocchia, e non dovendo la Metropolitana, benchè parròchiale, estendersi fuori de' suoi. »

Quest' obbligo di fare la Comunione pasquale nella propria parrocchia non cessa punto al terminare del tempo pasquale in chi ha differito, ossia per negligenza, ossia per malizia, ossia per qualsivoglia impedimento o ragione, di fare la sua Comunione pasquale fuori del tempo dalla Chiesa determinato ; ma sussiste ed obbliga a farla, benchè fuori di tal tempo, nella propria parrocchia, cosicchè non adempie il precetto chi la fa in altra Chiesa. La Chiesa pertanto concede bensì per giusti motivi la dilazione della Comunione Pasquale ; ma non scioglie nè dispensa dal precetto di comunicarsi nella propria parrocchia. Nè si dica, che il confessore differendo ad un peni-

tente la Comunione Pasquale, lo dispensi altresì virtualmente dal farla nella sua parrocchia, in cui, passati i quindici giorni Pasquali neppur si dispensano a chi si comunica i soliti segni o biglietti. Imperciocchè tanto ciò è lungi dal vero, che i confessori (se si eccettui il solo parroco) nemmeno hanno l' autorità di dispensare da un tal precetto. Più. Tanto è ciò lontano dal vero, che i confessori saggi e diligenti, se dubitano, che i loro penitenti, ai quali per giusti motivi han differito la Comunione Pasquale, ignorino o non avvertano a questo lor dovere, gli avvisano e loro intimano di portarsi alla parrocchiale lor Chiesa per ricevere in essa la Comunione, affine di soddisfare al precetto della Comunione Pasquale, che deve rieverarsi non altrove che nella propria parrocchia.

Può qui da taluno ricercarsi, se almeno in qualche caso, in cui la fama del penitente resti esposta a grave pericolo, se dopo il tempo dalla Chiesa stabilito si lasci vedere nella sua parrocchia, in cui non suole mai comunicarsi, a ricevere la Comunione, possa ommettersi l' adempimento di questa legge, e riceverla la Comunione pasquale in altra chiesa. Al che io rispondo in primo luogo, che il penitente non può da sè medesimo e di proprio arbitrio dispensarsi da un tal dovere ; poichè niuno è o può essere buon giudice in causa propria, e l'innato amore di sè medesimo lo può facilissimamente ingannare. Ma deve in tal caso esporre con ingenuità al suo direttore i fondamenti del suo timore ed il pericolo, a cui rimarrebbe esposta la sua fama pel sospetto, che nascerebbe nella mente o del parroco o d' altre persone, le quali potrebbero credere aver lui commesso qualche grave peccato, per cui gli sia stata dal confessore differita la comunione pasquale ; e dopo avergli sinceramente ciò esposto, deve acchetarsi alla di lui sentenza e decisione. Rispondo poi in secondo luogo, non poter accadere che rarissimo e forse non mai il caso, in cui resti esposta ad un vero e reale pericolo per l' accennato motivo la fama d' un penitente ; poichè o sempre o quasi sempre altro non è il decantato pericolo che un panico insussistente timore, esagerato ed ingrandito al sommo dall' amor proprio, e da una eccedente delicatezza. Imperciocchè, o nel luogo in cui trovasi questo penitente si usa dai parrochi diligenza e si praticano pre-

cauzioni, onde sapere e rilevare chi siasi nella Pasqua comunicato, e chi no, e perciò distribuisconsi i biglietti ad ognuno, che comunicasi entro i quindici giorni pasquali, affinché facciano testimonianza della ricevuta Comunione; o di ciò i parrochi non si curano, nè quindi dispensano biglietti, nè usano altre diligenze e precauzioni. Nella prima ipotesi già il buon nome e la riputazione del penitente è andata; non già perchè è veduto dal parroco e dalla gente ad accostarsi alla sagra mensa dopo spirato il tempo pasquale, ma bensì a cagione della omissione stessa, già nota; di accostarsi entro il tempo dalla Chiesa prescritto: nel qual caso perciò (nel che stiano bene avvertiti i confessori) non solo non debb' essere dispensato questo penitente dal ricevere la Comunione nella Chiesa parrocchiale, ma debb' anzi essere obbligato a farlo, affine cioè di togliere lo scandalo, e di ricuperare il buon nome coll' accostarsi alla sagra mensa almeno dopo il tempo pasquale. Che se poi non praticansi diligenze e precauzioni ad oggetto di conoscere chi vi si accosta e chi no; in tale ipotesi, siccome non fu conosciuta l' omissione della Comunione pasquale, così neppure si rileverà tale omissione dalla Comunione ricevuta dopo il tempo pasquale. Si dirà forse, che ciò non giova per mettere al coperto il penitente, di cui si tratta, perchè egli non mai in tutto il giro dell' anno si comunica nella sua parrocchia, ma sempre e poi sempre nelle chiese de' Regolari; e però egli è anche troppo naturale, che veggendolo accostarsi questa volta alla sagra mensa nella sua parrocchiale nascano gravi sospetti contro la di lui riputazione. Ma sia pure come si vuole, cioè che questo penitente non mai fra l' anno si comunichi nella sua parrocchia. E che perciò? Avran tosto a nascere nella mente del parroco o d' altre persone contro di lui sinistri sospetti? Io dico di no. Anzi dico, che potrà senza meno, ed anche dovrà ciascuno pensare e credere, che non abbia ricevuto nella Pasqua la Comunione per qualsivoglia altro legittimo impedimento; poichè deve chiechesia di siffatto penitente qualunque altra cosa pensare piuttosto che formare sovra di lui un temerario giudizio. Ed ecco posto al coperto il buon nome e la riputazione del nostro penitente; il quale conseguentemente non ha ad esser dispensato, ma bensì istruito dal

saggio confessore, togliendo dalla di lui mente questi panici timori, ed ammonito a fare il suo dovere coll' adempiere fedelmente il precetto della Chiesa di comunicarsi alla Pasqua nella propria parrocchia.

Ma se in qualche rarissimo caso ci fosse realmente un ben fondato timore di scandalo, o di grave danno per parte del penitente a motivo del ricevimento della SS. Eucaristia nella parrocchia fuori del tempo pasquale, che dovrà fare il sagra ministro ? Potrà egli, e dovrà sgravarlo dall' adempimento d' un tal precetto ? Dico, che in tal caso, prima di dispensarcelo, dovrà esaminare, se possa rimetterlo al parroco senza che ne nascano inconvenienti. Quest' è il consiglio e ripiego migliore, quando possa moralmente, cioè senza sconcerti eseguirsi : « *Consultius*, dice Natale Alessandro, *lib. 2, de Euch. cap. 1, art. 5, reg. 4*, ove esamina questo punto, *erit, si confessarii hujusmodi homines ad proprium sacerdotem remittant.* » Eccone le ragioni, 1. Perchè la Chiesa ha diritto di sapere chi s'accosti alla sagra mensa nella pasquale solennità, e chi se ne tenga lontano ; e perciò ha comandato a tutti i fedeli non solo di ricevere in essa la SS. Comunione, ma si pure di riceverla dal proprio pastore : come adunque può mai presumersi, che la Chiesa voglia permettere, che fuori della parrocchia si riceva la Comunione pasquale, onde stia nascosto al proprio sacerdote ciò che vuole gli sia manifesto ? 2. Perchè il parroco, a cui non è nota la Comunione di tal penitente, comechè ricevuta in altra chiesa senza sua saputa, potrebbe far uso del suo diritto, e denunziarlo al vescovo, e farlo sottoporre alle pene della Costituzione *Omnis utriusque sexus, etc.* Lo rimetta dunque, se può, al parroco.

Se poi finalmente ciò non è moralmente possibile (il che per altro sarà al sommo difficile ad avvenire in pratica), potrà in allora sgravarlo dall' obbligo di andare a comunicarsi nella chiesa parrocchiale, e permettergli, che per quella sola volta riceva in altra chiesa la Comunione pasquale. Così a me pare, e la ragione, che me lo persuade si è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano, quando la loro osservanza è moralmente impossibile, e quando non possono adempirsi senza pericolo di scandalo, o d' un grave danno.

Un altro quesito si può qui fare, ed è, se i parrochi abbian

ritto di non ammettere alla Comunione pasquale i loro parrocchiani, se prima non gli esibiscono l'attestato della fatta confessione. Quest'è un punto, cui l'Angelico Dottor S. Tommaso esamina diffusamente nel *Quodl. 1. qu. 6, art. 12*. Insegna egli adunque, che il penitente può e debb' essere considerato in due stati, cioè o come pubblico peccatore, v. g., pubblico usurajo, concubinario, ecc. o come peccator tale, quali sono gli uomini comunemente. Se trattasi d'un peccatore del primo genere, il parroco ha ragione e diritto d'esigere la fede della di lui confessione; perchè chi pecca pubblicamente, debb' anche pubblicamente render nota la sua penitenza. Ma quanto ai peccatori della seconda classe non può un parroco che ingiustamente rigettare dalla Comunione Pasquale que' suoi parrocchiani, i quali non gli esibiscono l'attestato della confessione da loro fatta. La ragione è, perchè, come dice l'Angelico maestro, nel foro giudiziale esterno si crede all'uomo, che fa fede e testimonianza contro di sè, e non già quando la fa per sè medesimo ed a proprio favore; ma nel foro della penitenza, l'uomo fa testimonianza, e gli si crede ugualmente contro ossia a proprio favore. Si aggiunga che non c'è precetto, che obblighi precisamente alla confessione in tempo di pasqua, ma può in qualunque tempo dell'anno adempiersi il precetto dell'annua confessione, come consta dal *cap. Omnis utriusque sexus de poenit. et remiss.* Quale diritto può dunque avere il parroco (quando non si tratti d'un pubblico peccatore) di esigere nella Pasqua l'attestato della fatta confessione, se, assolutamente parlando, neppure sono tenuti i parrocchiani a confessarsi in Pasqua?

È vero, che nel IV Concilio Provinciale di Milano viene ai parrochi prescritto di non amministrare nella Pasqua la Comunione se non a quelle persone, le quali o da loro stessi si sono confessate, o portano la fede in iscritto della confessione da loro fatta. Ma, come osserva il Morone nel *cap. Responsis, resp. 24*, questi Sinodali Decreti debbono intendersi soltanto dei scandalosi e pubblici peccatori; o di quelle persone, della cui fedeltà, costumi e vita può e deve il parroco prudentemente dubitare; come lo prova il Morone stesso dallo spirito di tali Sinodi, e dal contesto delle parole. Quindi il gran Lambertini, sebbene ottimamente informato di siffatti stabili-

Vol. 17. 18

menti, e sopra tutto della già indicata Costituzione di S. Carlo, cui riferisce egli stesso nella sua *Notif.* 45, n. 15, pur nondimeno nel luogo stesso professa di abbracciare la sentenza di S. Tommaso; e conchiude così: « Finalmente, non prescriviamo, che la fede della » confessione si esiga da chiunque, ma ciò solamente restringiamo » a chi non è pe' suoi portamenti e costumi in tal credito, che gli si » possa credere, quando dice d' essersi confessato. Sarà difficile il » ritrovare chi ragionevolmente possa di ciò lamentarsi. » Veggasi il Roncaglia al *Consigl.* 13, n. 20, ove così dice: « *Item certum est, parochum posse denegare Communionem non exhibenti schedulam confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti se confessum esse: nam tunc, quum parochianus fidem non mereatur, bene parochus abstinere ab administranda eidem Communionem.* »

I sacerdoti, che in tempo di Pasqua celebrano la messa, soddisfanno al precetto della Comunione Pasquale in qualunque Chiesa la celebrino; ma se non celebrano tenuti sono ancor essi a ricevere la Comunione nella loro parrocchia. Quindi nel Sinodo Tuscolano di Frascati, celebrato da sua Alt. Real. Em. Enrico Card. Duca di York l'anno 1763, *part.* 3, *cap.* 9, *de Sacrm. Euch.* art. 1, §. 14, leggesi: « *Sacerdotes, ubicumque paschali tempore Missam celebrent, Ecclesiae praecepta faciunt satis. Quod si vel ob infirmitatem, vel alia de causa celebrare nequeant, ipsi quoque non minus ac Laici ad sacra recipienda Mystera in sua paroecia debent convenire.* » Nè questa Sinodale Costituzione stabilisce una nuova legge, ma soltanto egregiamente promulga la disciplina della Chiesa dalle antiche regole de' Padri a noi derivata, e fino a' giorni nostri conservata. Ma non ci essendo quasi veruna certa ed incontrastabile obbligazione, che da certuni non venga posta in dubbio, Benedetto XIV decide la questione, gastigando la negligenza di que' sacerdoti, i quali e rade volte fra l'anno celebrano, e non celebrano punto nel tempo Pasquale colle seguenti parole, che leggonsi nella *Notif.* 55, n. 9. « Se i » predetti sacerdoti nemmeno nella Pasqua vorranno o potranno » celebrare la Messa, gli dichiariamo sottoposti al precetto di dover » andare a comunicarsi nella parrocchia, dovendo valutarsi come » persone laiche nel caso di cui si tratta. » Così egli.

Chi ha il domicilio in due distinte parrocchie, perchè ora abita in una, ora nell' altra, può e nell' una e nell' altra, ove gli piace, fare la Comunione Pasquale ; ma per altro cosa più conveniente sarebbe, che la facesse in quella parrocchia, ove fa sua dimora in quel tempo, e dal cui parroco, infermandosi a morte, chiedere e ricevere dovrebbe i sacramenti. Deve dirsi lo stesso dei forastieri e dei pellegrini, i quali non possono far ritorno a tempo opportuno alla loro parrocchia, come pure de' girovaghi. Tutti questi debbono ricevere la Comunione Pasquale nel luogo e parrocchia, ove attualmente si trovano. Così appunto viene prescritto nel Rituale Romano. « *Alienos vero a parochia fideles (parochus) ad propriam parochiam remittat praeter peregrinos et qui certum domicilium non habent : quibus ipse sacram praebabit Communionem.* » Chi parimenti pe' suoi negozii trovasi in altra parrocchia, e non può entro dei quindici giorni pasquali ritornare alla propria Chiesa, adempirà il precetto in quella parrocchia comunicandosi, ove si trova, giusta la dichiarazione di Eugenio IV, nè è tenuto per verun modo a differire la sua Comunione oltre al tempo pasquale affine di comunicarsi nella sua parrocchia.

Que' secolari, i quali in qualità di servi abitano nei monasterii e convivono co' religiosi e sotto la loro ubbidienza, oppure sebbene non sieno servi, sono però ascritti alla loro famiglia e consorzio, possono essere dai Regolari ammessi a ricevere nella propria Chiesa la Comunione Pasquale. Così ha stabilito il Tridentino, *sess. 24, cap. 11, de Reform.* Quindi mancando ne' servi alcuna delle tre anzidette condizioni, non sono per verun modo esenti dalla giurisdizione parrocchiale, ma debbono ricevere in Pasqua la SS. Eucaristia nella loro parrocchia. Se adunque taluno serve anche cotidianamente una famiglia di Religiosi, ma non vive sotto la loro ubbidienza, nè abita con essi entro il loro monastero, non può soddisfare all' ecclesiastico precetto col fare la Comunione nella loro Chiesa. Ciò anche costa da molti Decreti della sacra Congregazione emanati su questo punto, e massimamente in una *Lauden.* 14 aprile 1685, in una *Spole.* 19 aprile 1632, in una *Barcin.* 21 gennajo 1713, e finalmente in una *Ulyssippon.* 22 novembre 1721. Quindi fu anche deciso nella

stessa Congregazione del Concilio, come riferisce il Lambertini nella *Notif.* 55, n. 8, che non sono esenti dalla giurisdizion parrocchiale que' servi e quelle serve, che abitano nelle case situate negli atrii dei monasterii, benchè circondati di muro e contigui ai monasterii medesimi, e quand' anco abbiano tali atrii una porta, che si chiude; perchè veramente non abitano entro i confini, e la clausura del monastero.

È vietato ai Regolari l' amministrare nel giorno santo di Pasqua la santa Comunione ai secolari che vogliono riceverla per loro divozione quando non ci sia almeno il tacito consenso de' Vescovi e dei parrochi. Ciò costa primamente dalla Bolla di Leone X, il quale concedendo ai Regolari la facoltà di amministrare i Sacramenti nelle loro chiese anche nei quindici giorni pasquali, eccettua espressamente il giorno di Pasqua, *diem Paschatis*, cioè la domenica di Risurrezione. 2. È ciò manifesto dai Decreti spesse fiate rinnovati dalle Congregazioni del Concilio, e de' Vescovi e Regolari. Possono vedersi tali Decreti presso il Cavalieri, *tom. 4, Comment. c. 2*, dal Decreto 3, fino al 35 inclusivamente. Ne riferiremo alcuni pochi: « *Qui satisfacit in Paschate in parochiali non tamen posset in ipso die Paschatis Eucharistiam sumere in Ecclesiis Regularium non habentium curam animarum.* » Così la Congr. del Conc. sotto il dì 23 gennaio 1586, e 14 marzo 1615. Poi la stessa Congr. 8 giugno 1619: « *Non possunt Saeculares in ipso die Paschatis de manu Regularium sanctam Communionem accipere etiamsi in alia die satisfecerint Ecclesiae praecepto.* » E la Congr. de' Vescovi e Regolari 10 settembre 1627: « *Prohibentur Regulares administrare Saecularibus Sacramentum Communionis, etiam devotionis gratia, ipso die Paschatis; in aliis vero diebus temporis Paschalis declaratur, eos, qui Sacram Communionem receperint extra Parochiam praecepto Ecclesiae non satisfacere.* » Il quarto ed ultimo decreto sia quello cui riferisce anche Benedetto XIV, *de Synodo, lib. 9, cap. 16*, uscito in *causa Burdigal.* ai 19 luglio 1644, che fu poscia confermato in *una Senonen.* il dì 11 giug. 1650 ne' seguenti termini espresso: « *Sacra Congregatio Concilii post maturam discussionem censuit, Archiepiscopum Burdigalensem non posse prohibere Regularibus habentibus privilegia Apostolica, ut a Domi-*

nica Palmarum usque ad Dominicam in Albis inclusive non valeant ministrare personis saecularibus Sacramentum Communionis ; posse tamen iisdem prohibere, ut personis saecularibus die Paschatis non administrent dictum Eucharistiae Sacramentum, etiamsi dictae personae saeculares satisfecissent praecepto Ecclesiae hac de re edito. »

Nè è qui da ammettersi in conto alcuno l'interpretazione di chi pretende, che gli accennati Decreti e proibizioni riguardino unicamente i Regolari, non già i sacerdoti secolari, i quali conseguentemente possano, celebrando Messa fuori della chiesa parrocchiale, nella stessa Messa amministrare la SS. Eucaristia a chi la chiede per pura divozione. Imperciocchè se ciò far non possono i Regolari, i quali hanno dalla Sede Apostolica il privilegio d' amministrare per sè medesimi o per mezzo d' altri sacerdoti nelle loro chiese questo Sacramento a quelle persone, che lo domandano ; molto meno lo potranno i Sacerdoti secolari, quando non ne abbiano ottenuto la facoltà da chi può loro accordarla. Conciossiachè è cosa certissima, che non possono mai i sacerdoti secolari senza una licenza o espressa, o tacita, o almeno ragionevolmente presunta dell' ordinario o del parroco nella chiesa o parrocchiale o situata entro i confini della parrocchia, amministrare la SS. Eucaristia ; perchè questo è uffizio proprio de' pastori, ossia di chi ha cura d' anime. E benchè tutt' i sacerdoti nella loro ordinazione abbiano ricevuto la podestà d' ordine di dare ai fedeli la Eucaristia, non tutti però hanno la podestà di giurisdizione, ma quei solamente, che sono per uffizio pastori delle anime, dai quali può altresì questo ministero ad altri delegarsi o commettersi. Convengono in ciò comunemente i Teologi. Il dotto Suarez nella 3 part. di S. Tommaso, disp. 72, sect. 2, ove ricerca : « *Utrum omnibus sacerdotibus liberum sit Eucharistiam administrare,* » scrive : « *Dicendum est, praeter potestatem ordinis requiri etiam potestatem jurisdictionis ; et ideo non esse liberum cuilibet sacerdoti hoc Sacramentum ministrare, sed solum habenti jurisdictionem respectu ejus, cui illud ministrat, vel facultatem ab eo, qui talem jurisdictionem habet. Conclusio est certa et recepta ab omnibus.* »

Adunque nel solenne giorno di Pasqua nè i Regolari nelle loro chiese, nè gli altri semplici sacerdoti possono nemmeno nel Sacrificio

della Messa amministrare il Sacramento dell' Eucaristia. Dissi però fin da principio nella mia proposizione, *quando non ci sia almeno il tacito consenso de' Vescovi e de' parrochi*. Quindi in quelle città e luoghi, ove v' ha questo tacito consenso, il quale prudentemente si presume ogni qual volta i Vescovi a tale pubblica amministrazione già loro nota e manifesta e da molti anni introdotta e praticata non si oppongono nè co' loro Decreti, nè colle Sinodali Costituzioni; ove, dissi, v' ha questo tacito consenso non sono degni di riprensione i Regolari, che in tal giorno lo amministrano nelle loro chiese.

Siccome non serve all' adempimento del precetto la Comunione fatta in qualunque chiesa, ma soltanto quella, che si fa nella parrocchiale, così pure per soddisfare all' ecclesiastico precetto non vale la Comunione fatta in qualsivoglia modo, ma quella solamente, che nel debito modo, cioè piamente e santamente; e quindi non adempie il precetto chi si comunica sacrilegamente. È certissima in adesso questa dottrina, e unicamente vera; poichè da Innocenzo XI è stata proscriotta l'opposta sentenza nella proposizione 55, che diceva: *« Praecepto Communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem. »* La Chiesa diffatti comanda una sacra, pia e religiosa Comunione, una Comunione comanda, che ridondi ad onore di Dio ed a salute dell' anima. Nel Canone si comanda ai fedeli, che riverentemente, *reverenter*, ricevano nella Pasqua questo sacramento: Chi si comunica sacrilegamente, non già riverentemente, ma affatto profanamente ed empivamente, riceve il corpo di Cristo, e ricevendolo non l' onora già, ma l' oltraggia, lo calpesta e lo profana.

Di due sole cose restaci a dire per compimento di questa materia, cioè dei motivi, che possono scusare dall' adempiere questo precetto, e delle pene dalla Chiesa stabilite contro i violatori. E quanto spetta alla prima dico, che nessuno è scusato dall' adempimento se non se chi ha qualche legittimo impedimento, che gli lo vieta, ossia fisico, ossia morale, cosicchè o non possa assolutamente e per verun modo accostarsi alla sacra mensa, o non lo possa senza grave danno, pericolo e detrimento. Gli scomunicati e gl' interdetti sono ancor essi di questo numero, mentre, in forza di tali censure, sono impediti dall' uso e ricevimento de' Sagramenti; purchè però non sieno essi

medesimi cagione per la loro contumacia, onde non vengano assolti da siffatte censure, ma sieno disposti ad ubbidire ai precetti della Chiesa, e facciano quant'è dal canto loro per riceverne l'assoluzione: se colla loro contumacia si mettono impedimento certamente non sono nè punto nè poco scusati dall'adempire il precetto, ma debbono tenersi per rei di violazione.

Quanto poi all'altra, la stessa pena è stata dalla Chiesa stabilita pei violatori del precetto della pasquale Comunione, che per chi ommette colpevolmente l'annua confessione; cioè che i trasgressori possano venir sottoposti all'ecclesiastico interdetto, e privati dell'ecclesiastica sepoltura. Dissi, *che possano*; perchè queste pene non s'incorrono col fatto stesso, non essendo *latae sententiae*. Adunque non han luogo se non se per sentenza del giudice ecclesiastico. I Vescovi possono anche scomunicare i contumaci violatori di questo precetto, affinchè si ravveggano: e se la sentenza di scomunica è fulminata nelle Costituzioni Sinodali, tutt'i violatori, anche le pubbliche meretrici la incorrono.

Ma come devono contenersi i parrochi con quelle persone, che non si sono nella Pasqua accostate all'eucaristica mensa? Devono primamente chiamarle segretamente, ed ammonirle a quattr'occhi del lor dovere. Se dicono d'aver differita la Comunione per consiglio e volere del confessore, deve loro prestar fede; ma deve nel tempo stesso determinar loro un tempo congruo, entro di cui tenuti sieno ad adempire il precetto. Se le trova pertinaci nella violazione, ed ostinate nel non voler adempire il precetto, deve, quando loro parla dall'altare o dal pulpito, ammonire in comune tutti quei, che non han fatto la Comunione pasquale a togliere questo scandalo coll'adempire quanto prima il precetto, altramente saranno al Vescovo denunziati. E finalmente, dopo aver aspettato qualche altro po'di tempo congruo e discreto, deve riferire i contumaci al tribunale del Vescovo, il quale, ponderata ben bene ogni cosa, non mancherà di venire contro costoro a quelle risoluzioni, che gli detteranno la prudenza e la giustizia. Tali cose sono tratte da varie notificazioni di Benedetto XIV, emanate a questo proposito; ed io esorto tutti i parrochi a leggere massimamente le notificazioni 48, 45 e 55, le quali

tutte versano sul punto dell'annua Comunione pasquale, e le quali non potranno non esser loro di una somma utilità.

C A S O 1.º

Un parroco, trovandosi stanco dalle fatiche del suo ministero, ha commesso a Publio diacono di comunicare alquanti suoi parrocchiani, che per divozione lo chiedevano. Potè egli lecitamente ciò fare ?

Compete pure ai diaconi di poter distribuire anche solennemente l'Eucaristia, ma però per commissione o del Vescovo o del parroco, essendo ministri straordinari. Ciò si dimostra colla pratica antica della Chiesa, come si raccoglie da S. Giustino martire nell'apolog. 2, dal canone 2 Niceno, da S. Cipriano, *tract. de Lapsis*, e dalle Costituzioni Apostoliche, *lib. 8, cap. 28*. Resta però da osservarsi, che nella Chiesa occidentale, ossia latina, per commettersi a' diaconi la distribuzione dell'Eucaristia sotto la specie del pane, sempre si richiese il caso di necessità. Ciò è chiaro nel canone 38 del Concilio Cartaginese IV, che così prescrisse: « *Diaconus praesente presbitero Eucharistiam Corporis Christi populo, si necessitas cogat, jussus erogat.* » E ne dà la ragione S. Tommaso, *q. 82, a. 3, ad. 2*, dicendo, che più liberamente ai diaconi fu concesso di amministrare il calice, perchè il sangue di Gesù Cristo è contenuto nel vaso, e quindi non è necessario, che venga toccato dal ministro con mani non consacrate, come è necessario toccare nel dispensare il Corpo del Signore. Ora, venendo al caso proposto, ben si vede, che il parroco non può assolutamente commettere a Publio diacono di comunicare i suoi parrocchiani, sì perchè, abolita la costumanza di dare ai laici la Comunione sotto ambe le specie, ed in tanta copia di sacerdoti, sembra essere cessata l'opera dei diaconi nell'amministrazione dell'Eucaristia, sì perchè non v'è alcuna necessità che lo giustifichi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Un parroco nega ingiustamente ad un moribondo la Comunione, Trovandosi presente Alipio diacono, conosciuta l'ingiustizia della negativa, ed il desiderio del moriente, prende la sacra Pisside e si portà a comunicarlo. Opera egli lecitamente ?

Alcuni Teologi benigni assentono, che il diacono possa dare la Comunione nei giorni di solennità e di gran concorso di popolo, quando non si trovi verun sacerdote presente. Ma questa opinione vien rigettata dai più sani Teologi, perchè la privata divozione, come dicono essi, deve cedere ai riti della Chiesa ed alla vigente disciplina, la quale accorda al Diacono l'amministrazione dell'Eucaristia nel solo caso di necessità urgente. Venendo poi al caso proposto, dico che si deve distinguere. Se Alipio può avere altro sacerdote opera illecitamente a comunicare il moribondo ; se poi la necessità è urgente, nè v'è alcun altro, fa ottimamente a supplire al parroco, che senza motivo nega al moriente la Comunione. Imperciocchè per una parte in detto caso obbliga il precetto divino di ricevere l'Eucaristia, e per l'altra in tale circostanza può il diacono amministrarla, come ministro straordinario, nè apparisce veruna irriverenza al sacramento, nè disordine od inconvenienza quanto all'ecclesiastica disciplina.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Sofronio pretende, ch'essendo di precetto divino il ricevere il Viatico possa amministrarlo in caso di urgente necessità anche un laico. Opina egli rettamente ?

Una volta era permesso ai chierici inferiori, al diacono ed ai laici di amministrare la Comunione a sè, ed anche agli altri ; ma da novecento e più anni presso i Latini è loro vietata una tale amministrazione per la riverenza dovuta a questo divin Sacramento, come consta dalla vigente disciplina, confermata da più e più canoni della Chiesa. Anzi ai laici è perfino proibito di toccare con nude mani i

vasi sacri. Quindi S. Tommaso che nel 4, *distinct.* 13, q. 1, art. 3, *quaestiuunc.* 1 al 3, accorda ai laici anche peccatori di toccar l'Eucaristia nel caso di necessità, v. g., per levarla da un luogo immondo, insegna che a loro però non è lecito di amministrarla nel caso pure di necessità quanto si voglia urgente : « *Non est simile de dispensatione Sacramenti, quia receptio hujus Sacramenti non est necessitatis ; unde ei, qui non potest sacramentum taliter manducare, dicendum est : Crede et manducasti.* » Quindi è che non solo al suddiacono ed ai chierici inferiori, ma molto meno ai laici è lecito di amministrare il Viatico in qualunque caso. E la ragione è manifesta. L' Eucaristia non è assolutamente necessaria per la salute, cosicchè può salvarsi chi, non potendo riceverla, non la riceve. S' ella non è assolutamente necessaria, ne viene, che non deve essere mai amministrata se non da chi è ministro ordinario od almeno straordinario secondo il rito prescritto, per la riverenza e dignità ad essa dovuta. Ma i suddiaconi, e molto meno i laici, non ne sono i ministri. Dunque questi non possono darla giammai ai moribondi, nè il precetto divino di ricevere il Viatico può obbligare, dove manca il ministro legittimo. Sofronio dunque non opina rettamente,

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Mario sacerdote ricerca se, per mancanza di ministro, possa egli medesimo comunicarsi, e se lo stesso possano fare anche i diaconi. Che gli si deve rispondere ?

È certo, che anche il sacerdote, quando vuole comunicarsi fuori della Messa, deve farlo col ministero di altro sacerdote. Non è poi da dubitarsi, come insegna il Cavalieri, in *Rit. Rom. cap.* 4, *decret.* 13, n. 8, che il sacerdote, per mancanza di altro ministro, non possa da sè stesso comunicarsi, anche fuori del caso di necessità. Se può amministrarla ad altri, perchè non può a sè stesso ? Non è di assoluta necessità in questo Sacramento che il ministro sia una persona distinta dal suscipiente. Abbiamo anche nel *can.* 14 del Concilio Niceno : « *Accipiant diaconi Eucharistiam secundum ordinem post presbyterum ab Episcopa vel a presbytero. Quod si non*

fuerit in praesenti vel Episcopus, vel presbyter, tunc ipsi proferant et edant. »

Non così però deve dirsi del diacono. Essendo egli nella vigente disciplina ministro straordinario dell' Eucaristia, pare a me, che non possa comunicarsi da sè solo se non nel caso di somma necessità, come sarebbe nell' articolo di morte. Imperciocchè potendo in tal caso per mancanza di sacerdote amministrarla ad altri, non sembra disconvenire che possa altresì somministrarla a sè medesimo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 5.°

Tito in peccato mortale amministrò l' Eucaristia a più persone in una sola distribuzione. Cercasi se abbia commesso un solo o più sacrilegii ?

La legge naturale e divina ricerca, che le cose sante abbiano ad essere trattate santamente : « *Sancta sancte tractanda sunt.* » Qual cosa più santa della sacratissima Eucaristia ? Insegnano perciò comunemente i Teologi, che commetta un enorme sacrilegio quel sacerdote, che reo di mortal colpa dispensa la Comunione ai fedeli anche nel caso di necessità. Non si accordano poi nel diffinire se un solo o più peccati commetta comunicando più persone, in una sola distribuzione. Insegna S. Tommaso, *q. 36, a. 5 ad 4*, che ogni volta che il ministro della Chiesa esercita il suo uffizio in istato di mortal colpa, pecca mortalmente. Se ogni volta, pare ad alcuni Teologi che una sola distribuzione dell' Eucaristia, sebbene a più persone, tuttavia debba computarsi un sol atto, e perciò facendosi in peccato mortale debba dirsi un solo sacrilegio ben più o meno grave secondo il numero delle persone cui si amministra. Non piace ad altri questa dottrina, e poichè ogni Comunione per sè è completa, così pensano, che sia reo il sacerdote di tanti sacrilegii, quante sono le persone che comunica. Comunque sia, codesta questione in pratica poco importa, e diremo, che se Tito non ha commesso tanti sacrilegii quante sono le persone che ha reso partecipi della mensa eucaristica, ha però commesso un sacrilegio gravissimo secondo il numero delle persone che ha comunicato. Quindi, se in confessione devono manifestarsi non

solo i peccati, ma le circostanze eziandio che gli aggravano notabilmente, non basterà, che Tito si accusi di aver in mortale peccato distribuita l'Eucaristia, ma dovrà anche indicare il numero delle persone, cui l'ha dispensata.

MONS. CALCAËNO.

Intorno al tempo, al luogo ed al modo di amministrare la Comunione.

C A S O 1.

Onofrio viene ammesso dal suo confessore alla santissima Comunione, e prima di accostarsi gli domanda in qual tempo del giorno si possa fare. Cercasi che debba rispondere il confessore non tanto a lume di Onofrio, ma ad istruzione eziandio di chi ciò ricercasse?

Non v'ha dubbio, che il tempo più proprio d'amministrare la Eucaristia si è quello del divin Sacrificio, affinchè i fedeli, che vi assistono partècipino sacramentalmente di esso Sacrificio, nè possono i sacerdoti senza giusto motivo o per mera pigrizia ciò recusare a chi domanda. Nella Messa poi deve farsi la Comunione immediatamente dopo la Comunione del sacerdote. Così il Rituale Romano: *Communio autem populi statim post Communionem sacerdotis celebrantis fieri debet; nisi quandoque ex rationabili causa post Missam sit facienda; quum orationes, quae post Communionem in Missa dicuntur, non solum ad sacerdotem, sed etiam ad alios communicantes spectent.* Fuori della Messa non può amministrarsi l'Eucaristia in tutte le ore del giorno, se non ai moribondi, ma nella sola mattina dall'aurora al meriggio, e non in tutti i giorni. Infatti non possono i sani comunicarsi nel Venerdì Santo, quand'anche in tal giorno cadesse la festa della Annunziata. Anticamente ciò era permesso, ma non lo è in presente, e ciò, come riflette Benedetto XIV, *Synod. Dioecesis. lib. 3, cap. 18, n. 14*, in vigore della consuetudine della Chiesa Romana, per Decreto della Congregazione de' Sacri Riti, e per la Rubrica del Messale, che prescrive di serbare nel Giovedì Santo alcune particole consacrate per i soli infermi. Inoltre non si deve ai sani ammi-

nistrare l' Eucaristia nel Sabato Santo, e ciò, come insegna nello stesso luogo il lodato Sommo Pontefice, per consuetudine della Chiesa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Berta, per vieppiù accendere il suo cuore di carità verso Gesù bambino, ricerca di comunicarsi nella Messa che si celebra nella notte del santo Natale. Cercasi se si possa compiacerla ?

Rispondo che no, e lo prova Benedetto XIV, *de Sacrif. Miss. sect. 2, c. 6*, con quei Decreti, coi quali la S. Congregazione lo ha proibito. Ecco il Decreto 7 dicembre 1641 : « *Quum superioribus diebus consulta esset haec Sacra Rituum Congregatio, an esset permittendum celebrare in media nocte Nativitatis Domini post Missam decantatam successive alias duas Missas, et in eis sacram Communionem exhibere fidelibus illam deposcentibus ; respondit non esse permittendum, sed omnibus utrumque prohibendum. Nihilominus nonnulli Regulares asserentes hoc licere supplicarunt audiri, et Sacrorum Rituum Congregatio ipsis auditis, cum Procuratoribus et Advocatis ad relationem Eminentissimi Pallocci stetit in Decreto, et respondit iterum prohibendum tam sacerdotibus celebrare volentibus, quam confluentibus in media nocte ad Ecclesiam, et Communionem deposcentibus.* »

SCARPAZZA.

C A S O 3.°

Un sacerdote suole spessissimo comunicare prima d' incominciare la Messa, e talvolta eziandio finita la Messa. Si domanda se operi lecitamente ?

Abbiamo un decreto della Sacra Congregazione emanato nel Pontificato di Urbano VIII, riferito dal Merati, *part. 2, tit. 10, num. 29*, che prescrive di non comunicare prima d' incominciare la Messa senza gran necessità. Questa necessità ci viene spiegata dal Cavalieri, *in Rit. Rom. cap. 4, Decret. 10, num. 1*. Tutte le volte, disse, che le persone petenti la Comunione non possono trattenersi in Chiesa fino al termine della Messa, perchè chiamate dai loro doveri, oppure non possono serbarsi digiune fino all' assunzione della Messa,

si verifica la necessità richiesta dal sullodato Decreto per cui è lecito comunicare anche prima d' incominciare la Messa : « *Necessitatem magnam, quam praesens Decretum exigit ad communionem Missae praemittendam, nobis explicare liceat de casu, in quo communicaturi usque ad communionem sacerdotis expectare nequeunt vel a propriis alio vocati curis, aut quia adeo non valent permanere jejuni.* » Non pare dunque lodevole, nè lecito, che il nostro sacerdote soglia spessissimo comunicare prima d' incominciare la Messa. Egli deve prima conoscere se le persone, che desiderano comunicarsi siano tali, che non possano trattenersi in chiesa, e si verifichi in esse la necessità richiesta dal Decreto, ed in questo caso soltanto deve prestarsi alle loro brame.

Lo stesso deve dirsi della Comunione che dispensa finita la Messa. Imperciocchè quantunque la Sacra Congregazione nel sullodato Decreto nulla dica su questo punto, e si restringa a prescrivere, che il sacerdote si tenga la pianeta ed il manipolo, e che il chierico non non estingua il cereo dell' elevazione ; nullameno la Rubrica del Messale nota, che non è permesso di comunicare al fine della Messa, se non nel caso, che *rationabilis adsit causa.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Placido novello sacerdote ricerca se celebrando la Messa dei defunti può comunicare gli astanti. Che gli si deve rispondere ?

La Sacra Congregazione de' Riti sotto il dì 2 settembre 1741 pubblicò il seguente Decreto : « *In Missis defunctorum, quae in paramentis nigris celebrantur, non ministretur Eucharistia per modum sacramenti, scilicet cum particulis praeconsecratis, extrahendo pyxidem a custodia ; potest tamen ministrari per modum sacrificii, prout est, quando fidelibus praebetur communio cum particulis intra eandem missam consecratis.* » Da questo Decreto evidentemente si deduce, che si deve rispondere a Placido potersi dispensare la Eucaristia nelle Messe de' morti, consecrando le particole nelle stesse messe, cioè per modo di sacrificio.

Ma si può comunicare *cum particulis praeconsecratis*, estraendo

cioè dal Tabernacolo la pisside? Il Merati asserisce contro il Gavanto ed il Benvenuti, ch' è pur lecita la Comunione coi preconsecrati; e questa opinione vien adottata da Benedetto XIV, *Annot. tom. 2, par. 4, sect. 2, num. 161*. Ecco le parole del lodato Sommo Pontefice nel suo trattato della *Massa, sez. 2, cap. 6*. « Leggasi il detto » Autore (cioè il Merati) nel luogo allegato, e conchiudasi con » esso potersi nelle Messe de' morti distribuire l' Eucaristia o » consecrata nella stessa Messa, o in un' altra Messa, purchè » però l' Eucaristia si amministri, parlando della Messa dei morti, » non prima, nè dopo la Messa, ma nella stessa Messa, dopo che » il sacerdote s' è comunicato, prescrivendo il Rituale Romano, » che fuori della Messa l' Eucaristia si amministri dal sacerdote » colla cotta e stola del colore conveniente all'uffizio di quel giorno, » od almeno di color bianco. » Ma con tanto riveribile decisione, come mai può conciliarsi il Decreto sullodato della Sacra Congregazione, che assolutamente proibisce il dispensar la Comunione nella Messa de' morti con particole precedentemente consecrate? Se è lecito qui esporre la mia opinione, parmi di dovere stabilire, che nella messa de' morti non è assolutamente proibito il comunicare, e tant' è vero ciò, quanto che ognuno accorda la Comunione *per modum sacrificii*, e che prescrivendo la rubrica di dispensar l' Eucaristia colla stola del colore dell' uffizio, può usarsi ogni altro colore ad eccezione del nero, che come proprio della morte ed attribuito ai defunti, non conviene a Gesù Cristo, che si nasconde glorioso sotto le Specie Eucaristiche, quindi potersi comunicare anche dei preconsecrati, quando la Messa de' Morti si celebri coi paramenti violacei. Infatti il Decreto proibisce una tal Comunione nelle Messe de' morti, *quae in paramentis nigris celebrantur*, e conchiude perciò il Cavaliere, in *Rit. Rom. cap. 4, Decret. 6, n. 4*, « *ut hinc ediscas, quod si forte celebretur in violaceis non est, quod vetet eandem administrationem fieri nedum intra, sed etiam immediate ante, vel post mortualem Missam.* » Nè si dica, che il color violaceo potrebbe non essere il color dell'uffizio del giorno. Imperciocchè è proibito amministrare l' Eucaristia coi preconsecrati nelle Messe votive, che si celebrano con colore diverso da quello del giorno e tante volte violacco; così deve dirsi le-

cito il dispensarla nelle Messe dei Morti celebrate collo stesso color violetto. Ecco quanto io crede che si debba rispondere al nostro novello sacerdote.

MONS. CALCAGNO.

C A S O

Un sacerdote celebrando la messa nell'oratorio domestico di una pia dama, suole amministrare alla medesima la SS. Eucaristia. Cercasi se possa farlo ?

Non può farlo. Il sommo Pontefice ha accordato alla pia dama di poter farsi celebrare la santa messa nel suo privato oratorio ; ma con questa concessione non le ha accordato, nè si accorda d' amministrare l' Eucaristia alle persone comprese nel Breve. È necessaria per la Comunione la licenza non già del parroco, come pretesero alcuni Autori, ma del Vescovo, quantunque su di ciò non vi sia veruna Costituzione Sinodale o prescritta dall' Ordinario. Così comandò Benedetto XIV, nella Costituzione: *Magno cum animi nostri* del di 2 luglio 1751, nella quale, al §. 3, così si legge: « *Extra Paschalem vero Communionem, quum in Trid. Concilio, sess. 22, cap. 6, quae subjicimus verba legantur: « Optaret S. Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali Eucharistiae perceptione communicarent, etc. » non defuit, qui ex iisdem verbis deduceret, quod certe, et clare inde consequatur, ut in privatis oratoris, quando in ipsis celebrandi Missam facultas est, distribui Eucharistia possit iis, qui Missae praesentes adsunt; neque ad hoc praestandum ullo particulari indulto opus sit. Super hujusmodi quaestionis capite Nos in nostra Instit. 34, §. 3, disseruimus . . . Ibi autem expositam paullo ante opinionem retulimus; verum aliam esse subjunximus, quae Episcopalem licentiam requirit, ut qui domesticum oratorium domi habet, dum Missae in eodem interest, communicare possit. Hujusmodi opinio tum bono rerum ordini, tum Romanae etiam consuetudini, sive praxi nobis cohaerens visa est, ac proinde ordinavimus, ne in privato oratorio recipi communicatio posset ab iis, qui in eodem Missae intersunt, quam vel saecularis sacerdos vel sacerdos regularis celebraret, nisi Generalis Vicarii nostri licentiam obtinuisset. »* Nè si contentò il sullo-

dato Sommo Pontefice di riprovare l' opinione di quelli, che non ammettevano come necessaria la licenza del Vescovo, e dall' esporre ciò ch' avea egli fatto essendo Arcivescovo di Bologna, ma aggiunte in via precettiva nel §. 24 : « *Neque etiam in praesens voluntas nobis aut ratio est, cur ab hoc systemate recedamus.* » Ne segue dunque, che il nostro sacerdote, comunicando la pia dama senza la licenza del Vescovo, ha operato illecitamente.

SCARPAZZA.

C A S O 6.°

Un parroco, comunicando fra la messa solenne, ordina al diacono di tenere sottoposta al mento di chi si comunica una patena. Cercasi se operi bene ?

Il Quarto, *part. 2, tit. 10, sect. 3, dub. 3, diffic. 4*, parlando del sacerdote che comunica, disse : « *Supponat pyxidem, vel patenam, ne casu aliquid specierum cadat in terram.* » Il Merati, *par. 2, tit. 10, num. 54*, insegna lo stesso, ma vuole che soltanto ciò si faccia nelle messe solenni. Ma poichè la rubrica del messale ed il Rituale Romano prescrivono, che fuori della messa solenne, cioè nelle messe private si abbia a stendere un linteo o pannicello, non veggo come il Quarto ordini al sacerdote comunicante di sottoporre la pisside, o la patena, nè so intendere come il Merati trovi ciò lecito nella Messa solenne, quando abbiamo il decreto 3 sett. 1661, in *Andriem.* della Sacra Congregazione de' Riti in questi termini : « *Patенаe suppositio per sacerdotem cotta indutum in Communionem generali, quae per dignitates agitur licita est.* » Da questo decreto infatti si raccoglie, che l' uso della patena in luogo del pannicello è permesso ai Vescovi ed alle dignità, non però ai parrochi ed agli altri semplici sacerdoti, ond' è che il Macri alla parola *Patena* scrisse : « *Nec a ministris sub mento illorum, qui communicaturi sunt, supponi debet patena, nisi quando Episcopus Communionem ministrat, quod fit ratione majestatis ministrantis.* » Il nostro parroco dunque richiedendo dal diacono l' uso della patena, ricerca quello che non gli si compete. Deve piuttosto procurare, che due Acoliti tengano steso un pannicello, oppure che questo pannicello venga tenuto da quelli che si comunicano, affin-

Vol. IV.

ehè cadendo per avventura una particola o un frammmento non abbia a cader sulle mani di chi si comunica, ovvero in terra. Avverta poi, che questo pannicello sia sempre destinato a tal uso, nè mai si serva del velo del calice, e molto meno del fazzoletto dell' ampolle, essendo stato ciò proibito dalla Sacra Congregazione sotto di Urbano VIII, come può vedersi presso il Merati, *part. 2, tit. 10, n. 29.*

MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.°

Florio chiamato a comunicare indossa la cotta, e perchè non ha la stola nè bianca nè del color dell' uffizio del giorno, senza di essa dispensa l' Eucaristia. Cercasi se abbia mortalmente peccato?

Al P. Ottavio Maria da S. Giuseppe Agostiniano, *tit. 94, q. 6,* sembra assai lassa l' opinion del Bordoni, che in *Concil. Regular. tom. 2, resol. n. 20,* insegnò peccare soltanto venialmente quel sacerdote, che senza la cotta e la stola trasporta dal tabernacolo la sacra pisside ad un altro altare, e con ragione sostiene, che in tal guisa operando un sacerdote toglie gravemente della riverenza dovuta all' Augustissimo Sacramento, e trascura un rito precettato dalla Chiesa con sommo rigore. Che dunque si dovrà dire di Florio, il quale bensì colla cotta, ma senza la stola non già trasporta, ma dispensa l' Eucaristia? Vi sono dei Teologi assai benigni, i quali lo scusano di mortal colpa, ma sono combattuti dai più sani, i quali, tolto il caso di necessità, insegnano concordemente ch' essendo la stola sacerdotale la veste propria del sacerdote nel ministero, non può egli senza di essa amministrare l' Eucaristia, quando non voglia aggravarsi di mortal colpa.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.°

Timoteo per la chiragra non può far uso delle due dita pollice ed indice della mano destra. Si cerca se possa amministrare l' Eucaristia?

Eccettuato il caso di necessità, ed in mancanza di altri sacerdoti, non può Timoteo dispensare l' Eucaristia. La ragione si è, non già

come pensarono alcuni, perchè le sole due dita pollice ed indice sono unte col sacro olio, essendo espresso dal Pontificale Romano che il Vescovo ordinante il sacerdote gli unge ambedue e tutte intiere le mani; ma perchè comunicando con altre dita v'è pericolo che cada a terra la sacra particola, e perchè non è giammai lecito senza necessità il discostarsi dai riti prescritti dalla Chiesa. MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Una divota donna prega il suo confessore di comunicarla con una porzione dell' Ostia, ch'ei consacrerà nella Messa. Cercasi se il confessore possa compiacerla?

Non può compiacerla, perchè ciò è contro la presente consuetudine della Chiesa, la quale, come consta dal Decreto della S. Congregazione del dì 12 feb. 1679, approvato da Innocenzo XI, vieta di amministrare l' Eucaristia con parte dell' Ostia, e colle particole più grandi del solito. V' a però il Chiericato *de Eucharist. decis. 35*, il quale con molti autori da lui citati pensa essere ciò lecito, quando non vi fossero particole consacrate, o non si potesse averne da consacrarsi, ed il petente mostrasse una somma divozione, oppur anche vi fosse un qualche altro ragionevole motivo. Il nostro Autore in difesa del Chiericato apporta eziandio la Rubrica del Messale *tit. de defect. in Ministr. occur.*, dove è prescritto, che al sacerdote caduto in mortale accidente dopo la prima o seconda consecrazione si porga per comunicarlo una parte dell' Ostia da lui consecrata, quando non vi siano particole consacrate. Ma noi siam di contrario parere per rapporto alla devota donna, nè crediamo coll' Editore Romano che la sola divozione sia una causa sufficiente per poter senza colpa uscire dalla pratica della Chiesa, ed all' autorità del Chiericato opponiamo quella di S. Tommaso, *3 p., q. 82, a. 4*, che insegna, essere necessario, che ogni volta che il sacerdote consacra *sumat integre hoc sacramentum.*

SCARPAZZA.

CASO 10.

Un parroco affine di comunicare quelle persone che lo desiderano, divide l'Ostia consecrata, che ha portato in processione. Cercasi se possa farlo?

Il Suarez opina, che possa farlo per un ragionevole motivo 2, p., q. 85, sect. 2, ed il Quarto, punct. 2, tit. 7, sect. 1. ritiene, che sia meglio far così, di quello sia ammettere dopo aver incominciato il Canone, ed offerire nuove particole da consecrarsi, e pare, che ciò abbia una qualche congruenza colla disciplina antica, secondo la quale si divideva l'Ostia in tre parti, di cui una ponevasi nel Calice, l'altra era assunta dal sacerdote, e la terza spezzata in più particelle veniva distribuita agli astanti od agl' infermi, siccome dice il *can. Triforme de Consecr. dist. 2*. Di questo rito ci restano per anco alcune traccie e nella messa solenne del sommo Pontefice, e in quella che celebrasi nella consecrazione del Vescovo. In quella il Pontefice, assunta una porzione dell' ostia, divide la terza parte al diacono ed al suddiacono: in questa il Vescovo consecrante assume una sola porzione, e coll' altra comunica il Vescovo che consacra. A fronte di tutto questo insegna il Gavanto sopra le Rubriche del Messale, p. 2, tit. 10, de Orat. Dominica, litt. I, che ciò non è lecito, nè deve farsi: « *Per particulus danda est Communio, non autem cuicumque de populo dandae videntur partes illius Hostiae, quae forte reservatur post Orationem quadraginta horarum.* » Ciò altresì viene proibito da S. Carlo Borromeo nel suo Sinodo Diocesano, prescrivendo, che quest' Ostia si assume dal solo sacerdote dopo l' assunzione del Calice, lo che deve farsi ogni volta che si rinnova il SS. Sacramento, cioè ogni otto giorni, come sembra stabilito dal Concilio Turonese IV celebrato l' anno 768. « *Illà, cioè l' ostia vecchia, a Presbytero sumatur, et alia, quae eadem die consecrata est in ejus locum subrogetur.* » Deve dunque riprovarsi ciò che fece il nostro parroco. SCARPAZZA.

CASO 11.°

Lucia per effetto di somma divozione chiede ad un sacerdote, che invece di una sola particola ne porga di più sulla lingua. Cercasi se possa compiacerla ?

Rispondo che no. Imperciocchè siccome dalla consacrazione di più ostie in una messa non si moltiplica l'effetto del sacrificio; così non si ritrova in molte ostie consecrate maggior virtù di quella che è in una sola. Questa dottrina ch'è di S. Tommaso, 3 p., q. 79, a. 7, si trova anche espressa nel cap. *Ubi pars dist. 2, de Consecr. ove così si legge: « Ubi pars est, Corpus est et totum: eadem ratio est in corpore Domini, quae in manna, quod in ejus figura praecessit, de quo dicitur, qui plus collegerat non habuit amplius, neque qui minus paraverat invenit minus; non est omnino quantitas visibilis in hoc aestimanda mysterio, sed virtus sacramenti spiritualis. »* Ciò quanto all'errore della divozione di questa donna. Non può poi in verun modo compiacerla, avendolo proibito la S. Congregazione de' Cardinali sotto Clemente XI, nel dì 12 feb. 1679 col seguente Decreto: « *Episcopi, parochi, seu confessarii insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiae formas, seu particulas, neque grandiores, sed consuetas.*

SCARPAZZA. (Ediz. Rom.).

CASO 12.°

Un sacerdote novello ricerca, che debba fare se, nell'atto di comunicare una femmina, avesse e caderle nel di lei seno la sacra particola. Come si deve istruirlo ?

La Rubrica del Messale nota il caso, in cui per accidente avesse a cadere in terra una particola, oppure un frammento, e prescrive che il sacerdote riverentemente la prenda, ed il luogo ov'è caduta si lavi, ed alquanto si rasi, ponendo nel sacrario la polve e l'abluzione. Assegnano poi gli Autori, che se la particola avesse a cadere entro la clausura delle monache, si deve prescrivere alla monaca, la quale è per comunicarsi, che si prostri a terra, colla lingua la prenda

e si comunichi da sè sola senza però toccare colle mani il Sacramento. Ma se la particola cade nel seno di una femmina, come si deve regolare il sacerdote? A questa domanda, cui tende il novello sacerdote, risponde Benedetto XIV, *de Sacrif. Miss., sect. 2, cap. 6, §. 6*. Insegna egli, che non il sacerdote, ma la donna stessa ricerchi la sacra particola, ed il frammento, e ritrovatala si comunichi colle sue mani. E per verità, se giusta la dottrina di S. Tommaso, 3 p., q. 82, a. 3, possono i laici toccare l'Eucaristia nel caso di necessità, è chiaro, che non potendosi nella circostanza proposta ricuperare la particola senza l'opera delle mani, e senza toccare il Sacramento, può la femmina ricercarla, non essendo dall'altra parte decente che il sacerdote impieghi in ciò le sue mani. MONS. CALCAGNO.

Intorno al soggetto, ed alle di lui disposizioni.

C A S O 1.°

Egesippo non sa intendere per qual motivo ai bambini ed ai fanciulli non si accorda la Comunione. Richiedendo di essere istrutto su questo punto, che gli si deve rispondere?

È vero che il soggetto capace di ricevere la Comunione è qualunque uomo viatore battezzato, e che per molti secoli nella Chiesa vi fu consuetudine d'infondere nella bocca de' bambini dopo il Battesimo la santissima Eucaristia sotto le specie di vino, la qual consuetudine nella Chiesa Latina fu totalmente abolita fino dal secolo XII, poichè nei Rituali scritti da questo secolo in poi non viene fatto alcun cenno della Comunione degl'infanti. Se poi Egesippo vuol conoscere i motivi, per cui successe una tale abolizione, sappia egli: 1. Che ella non è necessaria nè a' bambini, nè ai fanciulli che non hanno l'uso di ragione, come riflette il Tridentino, *sess. 21, can. 4*, perchè siccome a cagione della loro età non possono perdere la grazia battesimale, così non hanno obbligo del pane eucaristico per rendersi forti a conservare in sè medesimi la grazia stessa. 2. Che abolito nella Chiesa Latina l'uso del Calice, dovè cessare altresì la Comunione degl'infanti, che non si poteva loro dare como-

damente se non sotto la specie di vino. 3. Che cessar dovè ancora per la riverenza dovuta al Sacramento, perchè succedeva non di rado, che le sacre specie non passavano allo stomaco dell' infante, e si gettavano da esso fuori di bocca. 4. Che toglier finalmente si dovè quest' uso, perchè avvezzi i bambini fino dall' infanzia a ricevere l' Eucaristia, e continuando a prenderla senza il pieno uso di ragione, la prendevano poi come pane comune per tutto il tempo della lor vita. Per questi motivi ha abolito assolutamente la Chiesa la Comunione de' bambini e fanciulli, e quindi ne viene, secondo il comun consenso dei Teologi, che peccerebbe mortalmente il sacerdote che l' accordasse ad un fanciullo, prima che avesse l' uso di ragione.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Un sacerdote vien chiamato a comunicare Filippo, che conosce per peccatore, ma dubita se sia peccatore occulto o pubblico. Cercasi: 1. Quali si debbano giudicare pubblici peccatori, e se a questi debba darsi l' Eucaristia. 2. Se nel dubbio, che sia pubblico od occulto peccatore, si possa farlo partecipe delle carni di G. C.

Al 1. I pubblici peccatori si dicono quelli, che sono tali per notorietà di fatto, v. g. i pubblici usurai, i pubblici concubinariii ec., e quelli ancora, che tali dir si debbono per notorietà di diritto, come sono i rei condannati da un giudizio ecclesiastico o secolare. Tanto ai primi, che ai secondi non si deve assolutamente amministrare la Eucaristia, sempre che non consti della loro penitenza, e non abbiano riparato allo scandalo che hanno dato. Devono poi riparare allo scandalo gli scomunicati, gl' interdetti, ed i manifestamente infami, come sono le meretrici, i concubinariii, i commedianti, gli usurai, i sacrileghi, i bestemmiatori, ec. Così insegna S. Tommaso, 3 p., q. 80, art. 6, ove scrive: « *Manifestis peccatoribus non debet etiam petentibus sacra Communio dari.* » E così pure sentono tutti i Teologi, sicchè la dottrina non ammette alcun dubbio.

Al 2. Ma si dovrà dare la Comunione a Filippo riconosciuto per peccatore, ma non si sa bene se sia pubblico od occulto? Il Diana, part. 3, tr. 4, resp. 54, pensa, che in dubbio siffatto debba starsi pel

petente la Comunione, cioè si debba comunicarlo. Lo nega il Bonacina, *tom. 1, de Sacr. disp. 1, q. 6, punct. 4, num. 2*, e vuole, che si abbia a comunicare il peccatore allora soltanto che non si ha una morale certezza del delitto commesso. Io però in tal caso opinerei, che dovendosi ne' dubbi tenere la parte più sicura, si dovesse comunicarlo solo allora che il sospetto del delitto fosse assai lieve; ed insieme dal non comunicarlo ne venisse, che perdesse la fama. Infatti quando il sospetto della pubblicità del delitto ha un qualche fondamento, ne nasce che il sacerdote lo conosce indegno pel peccato, che sa di certo aver egli commesso, e solo teme di fargli una pubblica ingiuria, che dubita di non potergli fare. Ma così è, che in questo caso ha la certezza dell'indegnità, ed un fondamento di sospettare per la pubblicità. Dunque deve attenersi al sicuro ch'è di non comunicare Filippo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.^o

Un pubblico concubinario minaccia al parroco la morte, se gli nega la Comunione. Cercasi se il parroco possa amministrargliela?

Vi sono dei Teologi benigni, che quando il timore ed il pericolo della morte è imminente, asseriscono potersi dare la Comunione ai pubblici peccatori. Questo è il fondamento della loro opinione. Siccome, dicono, è lecito comunicare un peccatore occulto, che in pubblico si presenta, e ciò per non pregiudicare alla di lui fama; così deve ritenersi lecito comunicare un pubblico peccatore per non esporsi alla morte, od anche altro gravissimo male. Ma la maggior parte dei Teologi rigettano questa opinione come lassa e falsa. Ecco pertanto la dottrina di S. Tommaso, 3^a p., q. 80, a. 6, in c.: « *Manifestis peccatoribus non debet, etiam petentibus, sacra Communio dari*; » e nel IV delle sentenze, dist. 9, c. 1, a. 1, q. 1: « *Si peccatum est manifestum debet ei denegare sive in occulto, sive in manifesto petat.* » Dunque nemmeno nel caso, che il parroco si esponesse al pericolo di perdere la vita. Ed infatti è mai lecito esporre un sacramento alla profanazione? Se gli antichi fedeli davan la vita, piuttostochè consegnare agl'infedeli i sacri codici, ed i sacri vasi, quanto più il nostro

parroco dovrà incontrare la morte piuttostochè ad un indegno pubblico accordare la Comunione! « *Non parva vobis, così il Grisostomo, Hom. 83, in Matth., imminet poena, si quem aliqua improbitate teneri scientes, et hujus mensae participationem permittatis. Sanguis enim ejus ex manibus requiretur vestris. Sed si quidem aliquis prae vecordia, aut amenitia mensam adiverit nullo timore territus, abjice. Deum, non hominem timeas. Animam prius tradam meam, quam Dominicum alicui Corpus indigno tradam, sanguinemque meum effundi potius patiar, quam sacratissimum illum Sanguinem praeterquam digno concedam. Non de ignotis, sed de notis hic disputo.* »

Nè vale la parità adotta dai Teologi benigni. Imperciocchè chi amministra l'Eucaristia al peccatore occulto, che pubblicamente la chiede, non l'amministra per provvedere alla di lui fama, ma per non peccar egli stesso, infamandolo col negargliela. Inoltre chi l'amministra ad un indegno pubblicamente riconosciuto per evitare la morte, preferisce la propria vita all'offesa divina, che per diritto di natura è tenuto ad impedire. Dunque non può il nostro parroco prestarsi all'ingiuste ricerche del pubblico concubinario. Veggasi, Natale Alessandro, *Theol. Dogm. Moral., lib. 2, can. 5, prop. 4.*

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.°

Ad un peccatore occulto, che pubblicamente chiese la SS. Comunione, diede il parroco una particola non consacrata. Cercasi se l'abbia fatto lecitamente?

Ai peccatori occulti quando chiedono pubblicamente l'Eucaristia è tenuto il parroco ad amministrarla, e ciò come dicemmo nel caso precedente per non commettere il peccato della diffamazione. Così ritiene ed insegna S. Tommaso, 3 p., q. 80, a. 6 ad 2, con queste parole: « *Licet pejus sit peccatori occulto peccare mortaliter sumendo Corpus Christi, quam infamari: tamen sacerdoti ministranti Corpus Christi pejus est peccare mortaliter infamando injuste peccatorem occultum, quam quod ille mortaliter peccet: quia nullus debet peccatum mortale committere, ut alium liberet a veccato.* » Abbiamo anche l'esempio

Vol. IV.

21

del Redentore, che fe' partecipe delle sue carni Giuda traditore, quantunque lo conoscesse indegno. Ha poi gravemente peccato il parroco dando una particola non consecrata al peccatore occulto, che chiese pubblicamente la SS. Comunione, ed eccone le ragioni. 1. Innocenzo XI condannò la proposizione, che asseriva lecito il simulare i Sacramenti per timor della morte : « *Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi,* » e la stessa dottrina avea già innanzi insegnata S. Tommaso nel *quodl. 5, a. 12, in corp.*, ove scrisse : « *Veritati non est fictio aliqua ad jungenda, quia nulla est conventio lucis ad tenebras, ut dicit Apostolus 2, ad Corinth. Et ideo in Sacramentis Ecclesiae nihil est per fictionem agendum, et praecipue in Sacramento altaris.* » 2. Colla particola non consecrata ha dato occasione ai circostanti d' idolatrare, lo che è un peccato più grave dell' indegno ricevimento di Gesù Cristo. 3. Perchè in questo modo non ha impedito il sacrilegio del peccatore occulto, avendolo egli commesso ciò nullaoostante col pravo suo animo di voler ricevere indeguamente Gesù Cristo.

BENEDETTO. XIV.

C A S O 5.º

Un Turco tenuto comunemente per Cristiano, affine di mantenere la sua buona opinione, si confessa dal parroco ed espone di essere Turco, e di non volersi battezzare, e poscia ricerca pubblicamente la Comunione. Cercasi se il parroco debba amministrargliela ?

Non deve amministrargliela. La ragione si è perch' è incapace de' Sacramenti, non essendo battezzato. Deve dunque il parroco ammonirlo, perchè si ritiri dall' altare, e nel caso persistesse deve pubblicarlo per non battezzato. Nè qui v' è il peccato di detrazione. Imperciocchè se la detrazione non è peccato, quando vi concorra una giusta causa, cioè come insegna S. Tommaso, quando la ricerchi il ben comune, e l' allontanamento del male del prossimo, 2, 2, *quaest. 75, a. 2 ad 1*, ognun vede, che tali giusti motivi vi sono nel caso nostro. Ricerca infatti il ben comune, che sia riconosciuto per Turco chi è tale, e si finge di essere Cristiano, ed è un vero male che soffre il

prossimo nel trattare con una persona, che osserva l'Alcorano, e che perciò dovrebbe schivare. Nè si dica, che essendo occulto ha diritto di non essere diffamato, come si è esposto nel caso precedente, perchè S. Tommaso parla ivi dei peccatori occulti battezzati, ma non di quelli che sono fuori della Chiesa. E nemmeno osta, che il parroco abbia inteso nella confessione ch'è Turco, perchè come insegnano comunemente i Teologi, non è obbligato dalla legge del sigillo, essendo stata la di lui confessione simulata, e non vera confessione, dalla quale nasce l'obbligazione del sigillo. Imputi dunque a se stesso il Turco se viene manifestato, e non al parroco, che resistendo ei a voler la SS. Comunione non gliela amministra e lo pubblica. Così il P. Ottavio di S. Giuseppe, *tit.* 194, *q.* 1870, dopo aver interrogato su questo punto il P. Jacopo Ricci procurator generale de' Domenicani, ed il P. Simeon di Santa Croce Agostiniano Scalzo Ex-Provinciale nella provincia Romana. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 6.º

Una donna viene ripresa dal confessore, perchè riceve la SS. Comunione, essendosi poco prima ricordata di un grave peccato ommesso per dimenticanza nella confessione. Cercasi se poteva fralo?

La più comune sentenza de' Teologi si è quella, che chi per obblivione non palesò un peccato in confessione, deve prima di comunicarsi ritornare al confessore e manifestarglielo. Le ragioni di questa sentenza sono assai forti, ed eccole: 1. I fedeli per precetto divino devono confessarsi prima di accostarsi all'altare tutti i peccati, che si ricordano. Dunque non adempie al precetto chi gli sovviene un peccato ommesso, e va a comunicarsi senza prima manifestarlo al confessore; 2. Perchè il consenso e la pratica di tutti i fedeli, ch'è un ottimo interprete della legge, così prescrive, nè solo il consenso e la pratica delle persone semplici ed idiote, ma altresì dei dottori, sicchè il Lugo attesta di non aver letto uno, che insegnò l'opposto; 3. Perchè il precetto divino di confessarsi tutti i peccati, si estende anche a quelli, che sono stati indirettamente rimessi coll'assoluzione sacramentale; 4. Perchè il Concilio di Trento, *sess.* 15,

can. 11, prescrive di accostarsi all' altare dopo aver confessati tutti quelli *quos conscientia peccati mortalis gravat*, lo che non si dà in chi conscio di un grave peccato commesso, e tralasciato per dimenticanza in confessione, va a comunicarsi senza far prima ritorno al confessore.

Secondo questa dottrina, ch' è la vera, e tale che l' opposta sembra improbabile allo stesso Diana, ebbe ragione il nostro confessore se riprese la donna, nel caso, di cui si tratta quando per altro senza pericolo d' infamia poteva ritornare a lui, o ad altro confessore a manifestare la colpa risovvenutale. Imperciocchè se v' era il pericolo d' infamia, (ch' è rarissimo, solendo molti e molte ritirarsi dall' altare senza che ne siegua infamia, od ammirazione) poteva comunicarsi anche senza premettere l' atto di contrizione, giacchè il peccato era stato indirettamente assolto, ed accorrere dopo la Comunione al Confessore per esporlo.

Contuttociò oppone il Continuatore del Tourneli, *de Euch. p. 1, cap. 6*, che non corre l' obbligo di recarsi al confessore prima della Comunione, perchè il Tridentino disse: « *quos conscientia peccati mortalis gravat,* » e non può verificarsi il *gravat* in chi è stato indirettamente assolto. A quest' argomento aggiunge degli altri, che non sono da disprezzarsi. Ma non essendo la di lui opinione la più sicura, ritengo che in pratica non sia da seguirsi. BENEDETTO XIV.

C A S O 7°.

Un confessore non permette a' suoi penitenti la Comunione, quando nella notte precedente abbiano involontariamente sofferta un' inimmoudezza. Ha egli ragione?

Ne' primi tempi, come può vedersi presso S. Basilio, *in resp. ad interr. 309*, non si dava la Comunione a chi aveva sofferta qualche turpezza nella notte precedente. Ma non così postèriormente al santo Dottore. Ecco su questo punto la dottrina di S. Tommaso, 3 p., q. 80, a. 7: « *Pollutio nocturna ex quadam congruentia impedit quantum ad duo, quorum unum semper accidit, scilicet quaedam foeditas corporalis, cum qua propter reverentiam Sacramenti non decet ad altare accedere;* »

unde et volentes tangere aliquid sacrum manus lavant ; nisi forte talis immunditia sit perpetua, vel diuturna sicut est lepra vel fluxus sanguinis, vel aliquid hujusmodi. Aliud autem est evagatio mentis, quae sequitur pollutionem nocturnam, praecipue quando cum turpi imaginatione contingit. Hoc autem impedimentum quod ex congruitate provenit, postponi debet propter aliquam necessitatem, puta, ut Gregorius dicit, quum fortasse dies festus exigit. » Erra dunque il nostro confessore se proibisce la Comunione ai suoi penitenti quando hanno sofferto un' illusione notturna involontaria. Tale illusione, secondo S. Tommaso, impedisce la Comunione *ex congruitate*, e non *ex necessitate*, ed allora specialmente non se ne deve far certo conto quando la persona o per superfluità di umori, o per infermità di natura ne soffrisse di frequente : « *Sic enim contingit*, soggiunge S. Tommaso, *sanguinem fluere absque peccato ; ita et semen, quod est superfluitas sanguinis.* » Dunque siccome non impedisce la Comunione l' innocente spargimento di sangue, così nemmeno l' involontaria notturna turpezza.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Irene per timore di offendere Dio col negare al marito il debito conjugale, lo contenta spessissimo, e secondo le insinuazioni del suo confessore non si accosta per tal motivo alla Sacra Mensa. Cercasi, 1. Se l' atto conjugale impedisca la Comunione ; 2. Come debba regolarsi un confessore quando la sua penitente per contentare il marito è di frequente obbligata a rendere il debito ?

IN 1. È da desiderarsi, che i conjugati si astengano da ogni atto matrimoniale nella notte precedente alla Comunione, ma non è peccato mortale se s' accostano senza tale astinenza, non essendo questo giammai se non veniale peccato allora, che effettuato viene per sedare la concupiscenza. Per altro siccome *raro contingit*, come riflette S. Bonaventura, *in 4, dist. 12, q. 5, n. 90, « quod homo conjugatur cum uxore, quin sit ibi aliqua culpa ; »* così deve procurarsi dai confessori, che i conjugati s' astengano dal comunicarsi in quei giorni, nella notte antecedente ai quali hanno usato del ma-

trimonio, e ciò per una maggior decenza dovuta al Sacramento. Quindi è che S. Tommaso, 3 p., q. 80, a. 7 ad 2, chiama l'atto conjugale impediente la Comunione: « *secundum congruitatem, et non secundum necessitatem.* »

Al 2. Venendo alla pratica non veggio, perchè allontanare si debba dall' altare una donna che per obbedire al marito gli rende il debito. Ecco come parla S. Tommaso nel luogo sopraccitato: « *Si non amor procreandae sobolis, sed voluptas dominatur in opere, ut dicit Gregorius, tunc prohiberi debet, ne accedat ad Sacramentum.* » Opinerei quindi, che se la donna non chiese il debito, anzi avvertì il marito della Comunione, che dovea fare in quel giorno, o nel seguente, essendo la notte, nullaoostante dovè ubbidirlo, può ella accostarsi alla sacra Mensa, dolendosi della immondezza contratta, con pena e grave molestia. Ma se ella medesima *voluptatis causa* o per piacere al marito ha domandato, in questo caso si deve differirle la Comunione ad altro giorno. MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Una donna si lagna del suo confessore, perchè non gli accorda la Comunione a motivo, che ogni volta che si confessa ha sempre qualche peccato mortale. Cercasi se abbia ragione?

È vero, che da Alessandro VIII fu condannata questa proposizione: « *Arcendi sunt a Sacra Comunione, quibus nondum inest amor Dei purissimus, et omnis mixtionis expers;* » ma è vero altresì, secondo il pieno consenso dei Teologi, che può il confessore differire la Comunione a chi non già per umana fralezza, ma con piena deliberazione è solito commettere dei peccati veniali. Intorno poi a quelli che si accostano alla confessione con un peccato mortale, insegna S. Tommaso in 4 sent. dist. 9, q. 1, art. 1, *quaestiuunc. 2 ad 2*, che « *non est consulendum alicui, quod statim post peccatum mortale etiam contritus et confessus ad Eucharistiam accedat; sed debet nisi magna necessitas urgeat, per aliquod tempus propter reverentiam abstinere.* » Come dunque può lagnarsi la donna del suo confessore? Ella che alterna confessioni e peccati? Qual diritto ha mai di partecipare

della Mensa del Signore, quando non lascia di gustare le vivande dei demonii ? Ha ragione il confessore se con essa così si dirige, poichè quantunque non sia abituata nè recidiva, ed i peccati in cui cade, non siano mai della medesima spezie ; nullameno dà a sospettare, che le sue confessioni manchino delle disposizioni dovute, e quindi siano nulle. Deve piuttosto essere ripresa, e richiamata a cangiar vita, se vuole ricevere l' Eucaristia. MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Mario abituato nei peccati di carne, fè tutto il possibile per togliersi da questo vizio, e praticò quanto gli venne suggerito dall' esperto suo confessore, ma non gli riuscì di superare la sua abitudine. Vedendo il confessore la di lui docilità, e la disperazione in cui trovasi pel suo infelice stato, nonchè il vivo pentimento da cui è ferito, pensa di dargli la Comunione. Cercasi se possa farlo ?

Mario certamente non può dirsi un peccatore indisposto alla Comunione. Imperciocchè da quanto sta esposto nel caso, non tralasciò alcun mezzo per reprimere il mal abito, ed è veramente pentito. Mario in tale modo si può dire, che pecchi più per debolezza, che per mancanza di pentimento. Giudicherei quindi, che si potesse ammettere alla Comunione. Egli è fuor di dubbio che questo Sacramento è un cibo spirituale, che non solo alimenta l' anima, ma la preserva dal peccato. Disse Gesù Cristo, *Joan. 6. « Hic est panis de coelo descendens, ut si quis ex ipso manducet, non moriatur, »* le quali parole vengono così spiegate da S. Tommaso, 3, p. q. 79, a 6. *« Quod quidem manifestum est non intelligi de morte corporali : ergo intelligitur, quod hoc Sacramentum praeservet a morte spirituali, quae est per peccatum. »* E non deve essere la Comunione a Mario un efficace rimedio per la sua debolezza ? Non si deve forse sperare, che dal ricevimento del pane Eucaristico prenda forza il suo spirito e resista all'insurrezion della carne ? Si sono provati tutti gli altri mezzi, e riuscirono inutili, si tenti dunque anche questo. Che se Mario dopo la Comunione non sarà men frequente nelle sue cadute, allora potrà il

confessore sospenderla, e regolarsi nel modo stesso, ch' è prescritto pegli abituati.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 11.º

Un cuoco assaggiò una vivanda ponendosene sulla lingua un pocolino, e subito lo sputò fuori. Domanda se possa fare la SS. Comunione ?

Chi s'accosta alla Comunione dev'essere assolutamente digiuno. Questo digiuno che s'appella naturale, e che deve essere dal punto della mezza notte, può venir interrotto da qualsivoglia cosa, atta a servire di cibo, o di bevanda, o che si prende per modo di cibo o di bevanda. « *Nec refert*, dice S. Tommaso, 3 p. q. 80, art. 8 ad 4, *utrum aliquid hujusmodi nutriat, vel non nutriat aut per se, aut cum aliis, dummodo sumatur per modum cibi, vel potus.* » Quindi è, che i Teologi comunemente insegnano, che si frange il digiuno col trangugiare terra, carboni, ed anche di quella creta, che prendono le donne per divenir bianche, e così della cera, tanto più, ch'essendo la cera oleosa è capace d'alterazione. Frange il digiuno eziandio il sugo di tabacco masticato in bocca, come pure i pezzetti di carta, di fieno, di paglia, di unghia tagliata, ed anche le polveri medicinali, sebben fatte d'ossa triturate e di crostacei. Per l'opposto non frangono il digiuno le reliquie del cibo che restano fra i denti, se però queste a bella posta non si tranguggiano. Così S. Tommaso nel luogo citato : « *Reliquiae tamen cibi remanentes in ore, si casualiter transglutiantur, non impediunt sumptionem hujus Sacramenti, quia non trajiciuntur per modum cibi, sed per modum salivae.* » Similmente non si deve ritenere per guasto il digiuno allorchè passa allo stomaco qualche cosa per via di respirazione v. g. il fumo, la polvere di tabacco, una mosca, un fiocchetto di neve, una briciola di pane, come appunto insegna Benedetto XIV, *de Syn. Dioeces. lib. 11, cap. 13, n. 3.* Ciò premesso, chi assaggia una vivanda colla lingua e sputa fuori può accostarsi alla Comunione ? Rispondo che sì, appoggiato alla sentenza di sant'Antonino, che nella 3 part., tit. 31, cap. 6, §. 8, così insegna : « *De his quae sumuntur per modum gustationis, sicut*

Tabernarii, et Coqui faciunt, qui cibum, et potum super linguam ponunt solum ad probandum, et statim projiciunt, videtur, quod non impediunt Communionem. » Può dunque fare la Comunione il cuoco, di cui parla il caso, ma guardi bene, che dalla lingua non sia passata qualche particella nello stomaco.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 12.º

Carlo si pose in bocca nell' andare a letto un poco di liquirizia, e dubita se siasi liquefatta, e se l' abbia inghiottita prima della mezza notte. Cercasi se possa accostarsi alla Comunione ?

Quando Carlo ha dubbio d' aver infranto colla liquirizia il digiuno naturale, deve astenersi dalla Comunione. Ecco, come sui dubbii in tal materia ne parla Benedetto XIV, *sess. 2, cap.* del sacrificio della Messa. « È questione fra i Moralisti, se possa comunicarsi, o celebrare la santa Messa, chi dubita di aver guastato il naturale digiuno. Alcuni distinguono dubbio da dubbio, e vogliono che se taluno è sicuro di aver mangiato, e dubita se ha mangiato dopo la mezza notte, non debba comunicarsi, nè dir Messa, ma che può comunicarsi, e dir Messa, se non ha verun dubbio circa il tempo, e lo ha soltanto se ha mangiato. Altri vogliono, che nè nell' uno nè nell' altro caso possa comunicarsi nè dir Messa, ed altri pel contrario sostengono, che nell' uno e nell' altro caso può comunicarsi o dir Messa. Ciascuna di queste opinioni ha i suoi fondamenti, non lo neghiamo ; ma nello stesso tempo stimiamo bene di avvertire aver luogo l' esame delle medesime, quando l'atto è già fatto, ma non quando deve farsi . . . Ma quando taluno non s' è per anco comunicato, o non ha detta la Messa, e gli nasce il dubbio se mangiò, o se la mezza notte era passata quando mangiò, deve tanto nell'uno, quanto nell'altro caso astenersi dalla Comunione, e dal celebrare la messa : come anche fu ben risoluto dal Clero di Padova nelle sue savie risoluzioni del 1708, *De Sacram. Euch. nel Ques. 2, n. 13,* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 13.

Faustino, essendovi talvolta della varietà ne' pubblici oriuoli nel segnare la mezza notte, si regola sempre col più tardivo. Cercasi se in tale circostanza possa lecitamente fare la SS. Comunione ?

Insegnano alcuni Teologi, per verità poco cauti, essere in libertà di ciascuno lo scegliere fra molti varianti oriuoli, quello che più gli aggrada. La ragione che apportano, si è, perchè tutti gli oriuoli sono come altrettante probabili opinioni, delle quali è lecito seguire quella che più piace. Quanto sia strano e falso quest'argomento ben si vede da ciò, che fra le opinioni probabili non si può scegliere quella che piace, ma bensì quella che sta a favor della legge, o che ha qualche grado di maggior probabilità. Da questa dottrina si deve dunque dedurre, che Faustino non si può regolare col più tardivo oriuolo pubblico. Se tra i più oriuoli pubblici ve ne ha uno, che da più perita mano è regolato, questo sia il più tardivo, o segni la mezza notte prima degli altri, deve essere la norma di Faustino, perchè ammettendo, che tutti gli oriuoli siano come altrettante opinioni probabili, il regolato da diligente ed esperta mano è in confronto degli altri, come l'opinione più probabile. Se poi non ve ne ha uno che possa giudicare esatto, egli è tenuto a stare a quello, che prima degli altri segna la mezza notte, perchè in questo caso è come l'opinione probabile, che più favorisce la legge. Aggiungo a lume di Faustino, che se mai si trovasse in luogo, ove un solo oriuolo vi fosse, deve sospendere di mangiare al primo tocco, poichè questo indica l'incominciamento del seguente giorno, ed in conseguenza il principio del digiuno.

MONS. CALCAGNO.

Intorno all' uso frequente, ed agli effetti della Comunione.

C A S O 1.°

Un confessore concede a certe devote sue penitenti non solo la frequente, ma anche la quotidiana Comunione. Cercasi se sia da lodarsi o biasimarsi ?

Non è da lodarsi nè da biasimarsi. Così l'intendeva S. Francesco di Sales, che nella 2 p. dell' Introduzione cap. 20, apporta il detto di un antico creduto sant' Agostino : « *Quotidie Eucharistiam percipere nec laudo nec reprehendo.* » Tocca invero al savio direttore conoscere se le sue penitenti sieno meritevoli o no della frequente, ed anche della quotidiana Comunione. Il sacro Concilio di Trento sess. 22, cap. 2, asserisce, che sarebbe desiderabile, che ognuno de' fedeli vivesse in modo da poter degnamente ricevere ogni giorno l' Eucaristia. Ma è difficile ritrovar persona degna della frequente Comunione ? Sentiamo su questo punto S. Bonaventura, *de profectu Religiosorum*, cap. 77, ove scrive: « *Vix aliquis ita religiosus esse videtur, et sanctus, exceptis sacerdotibus, quin semel in septimana sufficiat ei ex consuetudine communicare ; nisi specialis causa quandoque vel vario plus suadeat, infirmitas superveniens, vel singularis festivitas solemnis, vel inusitatae devotionis fervor, et intemperata desiderii sitis pro illius susceptione, quod solum sufficit amantis animae desiderium refrigerare.* » Ed osserva S. Tommaso, 3 p., q. 80, a 10, che nelle persone laiche d' ordinario non trovasi tanta divozione, tanto fervore, ed amor di Dio, per cui sieno degne d' accostarsi ogni giorno alla sacra Mensa. Noti il nostro direttore l'espressioni di S. Bonaventura e di S. Tommaso, e da esse inferisca, che per l' uso frequente della Comunione si ricerca uno straordinario fervore di divozione : « *inusitatae devotionis fervor.* »

Ma per la Comunione quotidiana, che si ricercherà ? S. Francesco di Sales prosegue col creduto sant' Agostino : « *Omnibus tamen Dominicis communicandum suadeo, si tamen MENS SINE PEC-CANDI AFFECTU fuerit.* » E poco dopo: « *Ut quis octavo quoque*

die Eucharistiae Sacramentum percipiat, ab omni cum mortali labe, ab omni peccatorum venialium studio ac voluntate immunem esse, ac praeterea Sacrae Eucharistiae vehementi desiderio flagrare oportet. » Se tanto ricerca san Francesco per comunicarsi una sola volta per settimana, ognun ben vede, che ciò sarà necessario per la Comunione di ogni giorno, e molto più, cioè, maggior purità di cuore, e più fervido desiderio. Non deve dunque accordarsi, come parla il maestro Avila, *Epist.* 66, a certe persone tiepide e negligenti, che non fanno progresso nella strada della perfezione, ma a quelle le quali od hanno uno straordinario bisogno di un tale alimento, o la loro vita accompagnata da santi costumi è irreprensibile in riguardo almeno alle mancanze volontarie, od è tale il loro desiderio, che sarebbe una specie d'ingiuria il negargliela.

Il nostro direttore consideri questa dottrina, e da essa avrà ad imparare se si regoli bene o male nell'accordare la frequente e la quotidiana Comunione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 2.°

Luisa, donna di gran pietà, fa la Comunione due o tre volte per settimana col consenso del suo direttore, che gliela accorderebbe ancor più di frequente, ma talora si astiene riputandosi indegna, o per timore, o per non avere sensibile divozione. È da riprovarsi o commendarsi tanto il direttore quanto la donna?

Che la frequente Comunione in chi è disposto sia da preferirsi alla Comunione fatta di rado, abbiamo più argomenti che lo comprovano. 1. L'Eucaristia è cibo dell'anima, laonde siccome il corpo ha bisogno frequentemente del cibo per riparare le perdite e per fortificarsi, così l'anima ha bisogno dell'Eucaristia. 2. Nei tempi degli Apostoli i fedeli si comunicavano ogni giorno: » *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis.* » 3. I Ss. Padri commendano sommoamente l'uso frequente della Comunione, e lo consigliano con le più energiche espressioni. S. Cipriano *de Orat. Dom.* dice: » *Hunc panem dari nobis quotidie postulamus, ne qui in Christo sumus, et Eucharisticum quotidie in cibum*

salutis sumimus, intercedente aliquo graviore delicto, dum adstantes, et non communicantes a coeſesti pane prohibemur, a Christi corpore separeremur. » S. Basilio, *ep. 289, ad Caesar. patric.*, così parla: « *Singulis certe diebus communicare, et participem esse Sacri corporis et Sanguinis Christi bonum et fructuosum est.* » S. Gio. Grisostomo, *Hom. 6, in Ep. 1 ad Timoth.*, dimostra, che ogni giorno è Pasqua pei ben disposti. Collo stesso sentimento parla S. Girolamo nella sua lettera a Lucinio. *Epist. 28*, e S. Ambrogio nel libro quinto dei Sacramenti, *cap. 4*. Da tuttociò pertanto si raccoglie, ch'è commendevole quel direttore, che concede l'uso frequente della Comunione alle sue penitenti ben disposte e veramente pie, e che commendevoli sono del pari tali anime, che dietro il consiglio del loro Direttore la frequentano.

Ma che si dovrà dir di Luisa, che o per timore, o per mancanza di sensibile divozione s'astiene talora dal comunicarsi? Sono questi motivi giusti per cui debba ella non comunicarsi? S. Cirillo Alessandrino, *lib. 5, in Jo., p. 524*, dimostra che tali motivi sono d'ordinario un laccio per cadere nella tentazione, e S. Isidoro, *lib. de Eccles. offic. cap. 18*, insegna, che chi ha lasciato di peccare, non deve lasciar di comunicarsi: « *Qui enim peccare jam quievit, communicare non desinat.* » Il timore dunque di Luisa potendo essere una tentazione del demonio per privarla del frutto della Comunione, non deve giammai allontanarla dal sacro altare secondo il prescritto del suo direttore. E nemmeno la mancanza di divozione sensibile. Imperciocchè sebbene sia necessaria per la fruttuosa Comunione la divozione attuale, non è poi necessaria la divozione sensibile in chi la frequenta, potendo senza una tal divozione essere egualmente ed anche più fruttuoso il Sacramento. Ecco come parla S. Antonino, *5 p., tit. 15, cap. 6*: « Senza desiderio non ci dobbiamo accostare. Dovendo poi il » cristiano vivere in maniera da meritare sempre di ricevere Gesù, » mai dovrà esser senza desiderio di riceverlo quante volte sarà » expediente. Se poi alcuno vorrà giudicare, se ha in sè questa di- » vozione dalla sensibile compunzione del cuore, dal fervor della » mente, dalla profusione delle lagrime in maniera da giudicarsi » disposto, quando sente qualche cosa simile, ed indisposto, quando

» non lo sente, chi giudica in tal maniera cammina incautamente e
 » spesse volte s' inganna. Molte volte che niente sperimenta di sen-
 » sibile è in grande stato di grazia, e quelli che l' esperimentano
 » sono fuori della grazia. Di più la privazione di questa sensibile
 » divozione è ancora vantaggiosa ; 1. Per moderare il gaudio con
 » la tribolazione ; 2. Perchè si tema d'esser privato d'un tal gaudio,
 » e più ardentemente si sospiri all' eterna patria, dove dobbiamo es-
 » ser sempre uniti a Dio, e satollati del torrente del piacere; 3. Per-
 » chè più meritiamo camminando per la fede; 4. Perchè conserva-
 » mo l'umiltà; 5. Acciò intendiamo, che quello, che deriva dalla gra-
 » zia non deve ascriversi alle nostre forze. » Egualmente poi parla-
 vano S. Francesco di Sales, il Taulero, Rodriguez ed altri. Luisa
 adunque non deve astenersi dalla Comunione nè per timore, nè per
 mancanza di divozione sensibile, ma essendo donna di gran pietà
 deve il suo direttore animarla a frequentemente riceverla.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 3.°

Catterina combina insieme divertimenti e divozione, e perchè il
 suo confessore gli nega la Comunione va a cercare un altro che con-
 discende ai suoi desiderii. Che si deve dire della pratica dell' uno e
 dell' altro di questi due confessori ?

Il primo di questi confessori opera prudentemente secondo le
 regole di pratica insegnate dai migliori moralisti, ed il secondo espo-
 ne Catterina al pericolo di far tanti sacrilegii, quante sono le Comu-
 nioni che le permette.

Se infatti il primo confessore crede non combinabili i diverti-
 menti di Catterina colla divozione, convien dire che li giudica indu-
 centi al male, od almen tali da distogliere la di lei mente da Dio, e
 da occuparla in frivolezze. « La vita di chi vuole frequentemente
 » comunicarsi deve essere una continua preparazione, dice S. Anto-
 » nino, 3 p. tit. 13, cap. 6, e principalmente col distruggere i vizii,
 » col fuggir la vanità, l'occasioni di peccato anche leggero e veniale,

• l'occupazioni non necessarie, per cui si potrebbe distorre dalla custodia del cuore. » E S. Francesco di Sales nella *Filotea*, *part. 2, cap. 28, lib. 2*, dimostra, che tali comunioni riescono infruttuose, dicendo in prova, che tali persone non divengono giammai migliori.

Se così è, deve dirsi, che il secondo confessore abbia formato un giudizio opposto dei divertimenti di Catterina, quando avrebbe dovuto renderlo molto cauto il solo aver inteso ch'avea ella abbandonato il suo confessore, perchè non le permetteva la Comunione. Nè dica, che condiscende, perchè la frequente Comunione, è una nota di predestinazione. Questa dottrina fu condannata dal Clero Gallicano nel 1700 come temeraria, scandalosa, erronea, empia e contraria alle sacre Scritture, e fu anche prima proscritta nel dì 2 marzo 1679 da Innocenzo XI, che condannò la seguente tesi : « *Frequens confessio, et Communio, etiam in his, qui gentiliter vivunt, est nota prae-destinationis.* »

In generale la Comunione frequente non si deve accordare a quelli che non divengono migliori, o che vivono secolarescamente, stanno sulle mode, e godono dei piaceri, degli spettacoli, dei divertimenti. Tali persone, dice S. Gio. Grisostomo, *Hom. 7 in Matth.*, possono dirsi in qualche maniera somiglianti ad Erode : « *Et dicas, ut ego veniens adorem eum, cumque veneris interimere coneris. Hujus enim similes sunt, qui indigne abutuntur communione Mysterii.* »

Hanno una divozione apparente, e non la sostanza. Gesù Cristo, che nell'Eucaristia viene in noi, richiede, come alla Samaritana, non già l'acqua, ma la sanità, e non quella sanità, che si pasce delle sole delizie del Cielo. Quand' anche i divertimenti di Catterina siano senza colpa, nullameno non deve ella frequentemente comunicarsi, perchè l'eccesso nei divertimenti è colpa, e perchè può nascere, che gli altri si scandalezzino nel vederla così spesso all' altare. S. Gio. Grisostomo nel luogo sopra citato parlando dei divertimenti dice : « *Sin vero haec aspiciendo nihil poteris, culpa nihilominus teneris obnoxius, factus scandalum caeterorum.* » Ecco il giudizio che deve darsi dei due confessori proposti nel caso. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*),

CASO 4.*

La stessa Catterina nei suoi divertimenti talora pecca gravemente, e quasi sempre venialmente, e ciò nullaostante il confessore benigno le accorda la Comunione frequente. Cosa si deve dire di questo confessore?

Questo confessore colla sua benignità fa il maggior male, che possa fare a Catterina. Eccone le ragioni. « Quelli, dice S. Isidoro *lib. 1, sentent. cap. 4*, che vivono male nella Chiesa, e non lasciano » di comunicarsi, credendo di mondarsi con la comunione, sappiano, » che niente profittano per la loro emenda dicendo, il Profeta (*Jc. rem. 2, 25*): « *Quid est quod dilectus meus in domo mea fecit scelera multa?* » Forse, che le carni sante toglieranno da sè la sua malizia? E lo stesso si rileva dal *cap. Quotidie, dist. 2, de consecrat.*

Intanto se questo confessore permette a Catterina la Comunione subito dopo il grave peccato, egli è condannabile. Dice sant' Agostino, *Epist. 54, alias 118, ad Januar.*: « *Hoc est indigne accipere, si eo tempore quis accipiat, quo debet agere poenitentiam.* » E sant' Ambrogio ci dà l'idea di tali Comunioni, e di quelli che le permettono, dicendosi, che sono simili ad uno, che volendo sciogliere sè stesso, lega altri senza potersi sciogliere.

Intorno poi ai peccati veniali che sono in Catterina frequentissimi, convien distinguere i peccati dall' affetto ai medesimi. Negli uomini viatori si possono dare peccati veniali senza affetto ai medesimi, quando li piangono sinceramente e procurano di evitarli. Coll' affetto ai peccati veniali, come si trova in Catterina, non deve congiungersi la Comunione frequente, perchè in tal caso la Comunione sè non è indegna, è però inutile, nè apporta aumento di grazia. San Giovanni Grisostomo, *Hom. 17, Epist. ad Haeb.*, diceva: « Chi non è » santo non s' accosti: non solo puro dai peccati, ma ancora santo » con essere non solamente libero dai peccati, ma ancora per la » presenza dello spirito, e per l' abbondanza dei beni, non solo purgati dal fango, ma bianchi e speciosi. Se il Re di Babilonia si elegge tra i giovani schiavi quei di bell' aspetto, e di bel volto per

• assistere alla sua mensa, quanto più dovendo assistere alla mensa
 • del Re dei Regi ! • Egualmente parla S. Francesco di Sales nella
 Filotea, p. 2, cap. 20, dicendo : « I peccati veniali, ai quali siamo
 • troppo attaccati, ossia dei quali persevera in noi l' affetto, impedi-
 • scono il frutto della Comunione, e perciò ancora la frequente Co-
 • munione. » Quanto è mai diversa la pratica del nostro confessore
 da quella che ci hanno insegnata i Santi ! Quanto non è dunque
 condannabile ?

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 3.º

Antonio, solito a fare in ogni festa la Ss. Comunione, sente nel suo cuore qualche commozione per un' ingiuria ricevuta nell' ultima settimana, nè è capace di estinguerla, od almen di sopirla. Questa commozione avrà ad impedirgli la Comunione ?

Prescindendo da una gran necessità, è più conveniente che Antonio si contenti di far la sola comunione spirituale. S. Giov. Grisostomo, come racconta Palladio nella sua vita, si commosse alquanto in una radunanza di Vescovi, e benchè giustamente, tuttavia pregò il Vescovo di Pissidia, che celebrasse in sua vece. S. Bernardo *de praec. et discipl. cap. 19* : « Mi domandate, dice, qual consiglio si
 • debba dare a chi in sè risente della commozione inverso qualcuno
 • da non offenderlo, ma se da altri venga offeso in qualche maniera
 • ne goda ; è sicuro in tale stato nell' accostarsi al sacro altare, o si
 • deve, sinchè non cessi la commozione, sottrarsi ? A me non accada
 • giammai d' accostarmi turbato al Sacrificio di pace, adirato rice-
 • vere il Sacramento, col quale Dio riconcilia il mondo a sè stesso.
 • Certamente non sarà ricevuto qualunque mio dono portato all' al-
 • tare, se avanti non sarò riconciliato col fratello, quanto meno sarò
 • io stesso ricevuto, se prima non mi sarò placato ? »

Ma se Antonio, oltre all' affaticarsi per sopir nel suo animo la commozione prodotta dall' ingiuria ingiustamente ricevuta, avesse un sommo desiderio di comunicarsi ; cosa in tal caso dovrebbe farsi ? Se il desiderio di Antonio deriva da amor di Dio, può questo essere un giusto motivo d' accordargli la Comunione non ostante la com-

mozione del di lui animo. Un tal desiderio è la maggior disposizione secondo S. Giovanni Grisostomo, *Hom. 83 in Matth.*, e S. Giovanni Damasceno, *lib. de fid. Orthodox. cap. 14*, così parla: « Con ardente » desiderio a lui accostiamoci, con le mani stese in forma di croce » riceviamo il corpo del Crocifisso, e cogli occhi, colle mani, colla » fronte, del divino fuoco rendiamoci partecipi, acciocchè il fuoco » del desiderio ch'è in noi, unito col divino fuoco consumi i nostri » peccati, e risplenda nei nostri cuori. Procuriamo che per mezzo » della partecipazione del divino fuoco divampiamo, e diventiamo » Dei. Il fuoco non è semplice legno, ma unito al legno, così il pane » della Comunione non è semplice pane, ma unito alla Divinità. »

Siccome dice S. Francesco di Sales, *cap. 20 della Filotea*, vi sono due sorta di fame, l'una che deriva dalla buona disposizione dello stomaco, l'altra dallo stomaco male affetto; così il desiderio dell'Eucaristia o nasce da un ardor veemente di amor di Dio, o da qualche buona causa accidentale, ovvero deriva da qualche viziosa abitudine. Il primo è un desiderio santo, e nasce dallo spirito del Signore; il secondo è un desiderio fallace, insidioso e cattivo, e deriva dal Demonio. Qual desiderio di comunicarsi arda in un'anima, si può in pratica rilevarlo dalla vita e dal vantaggio che ricava dalle comunioni. Se dunque il desiderio di Antonio fosse del primo genere, non v'ha dubbio, che la sua commozione non deve essergli d'impedimento a ricevere il pane degli Angeli. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 6.º

Cirino insegnò, che l'Eucaristia rimette per accidente il peccato mortale e produce la remissione dei peccati veniali. Un contadino, non avendo ben intesa questa dottrina, ricerca se sia vera, ed una spiegazione di essa. Come si deve istruirlo?

La dottrina è vera, ed appoggiata alle definizioni della Chiesa, ed all'autorità dei Teologi. Ecco però come questa dottrina può spiegarsi per l'istruzione del contadino. Essendo l'Eucaristia un Sacramento, che devesi ricevere in grazia di Dio, non può direttamente rimettere il peccato mortale. Imperciocchè dice l'Apostolo, 1 ad *Cor. 11*:

« *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat. Qui enim manducat, et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit,* » ed il Concilio di Trento, *sess. 13, can. 5*, decretò: « *Si quis dixerit praecipuum fructum SS. Eucharistiae esse remissionem peccatorum . . . anathema sit.* » Non è però da negarsi, che questo Sacramento rimetta il peccato mortale indirettamente, ossia per accidente. Così ritengono Sant' Antonino, Durando, Soto, Silvio, Bellarmino e moltissimi altri insigni Teologi. Si ascolti S. Tommaso, *3 p., q. 79, a. 3*, che in breve ne dà la richiesta spiegazione: « Chiunque sa di essere aggravato » di mortal colpa, non può ricevere l'effetto di questo Sacramento ... » perchè non vive spiritualmente . . . e perchè non può unirsi con » Cristo ... Questo Sacramento adunque non opera la remission dei » peccati in chi lo riceve lordo da mortal colpa . . . Può nullaoostante » operare la remissione del peccato quand' è ricevuto da una per- » sona, che trovasi in peccato mortale, ma non sa di esserlo, nè ha » affetto al peccato stesso: poichè se questa non è quanto basta con- » trita, accostandosi con divozione e riverenza consegue la grazia » di carità che perfeziona la contrizione, ed opera la remission del » peccato. » Così il S. Dottore, dalle cui parole può trarsi l'istruzione la più adattata al nostro contadino.

Che poi la Comunione operi la remissione dei peccati veniali, ciò fu deciso da Innocenzo III, nel *lib. de Missa, cap. 44*, ove dice: « *Venialia delet, et cavet mortalia,* » ed anche il Tridentino nella *sess. 13, cap. 2*, che l'appellò « *Antidotum, quo liberamur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibus praeservamur.* » È però da riflettersi, che questa remissione non opera il Sacramento, quando la persona s'accosta con affetto ed attacco alle sue colpe, ma allora soltanto che si accosta pentita detestandole nel suo cuore. Nè deve dirsi, che la remission de' veniali è attribuibile alla contrizione e non al Sacramento; poichè questa detestazione e dolore con cui il cristiano s'accosta all'altare per lo più è imperfetto, e però da sè solo non basta per la remissione. Ecco dunque, che quanto manca vien supplito dall'efficacia di questo Sacramento.

MONS. CALCAGNO.

CASO 7.°

Lo stesso contadino avendo inteso l'effetto della Comunione per riguardo alla remission delle colpe, desidera conoscere con brevità e chiarezza quali altri effetti la stessa Comunione operi in noi. Che si dovrà rispondergli ?

Si deve rispondergli, che oltre della remission delle colpe già accennata, opera in noi i seguenti effetti: 1. Dona la grazia seconda, ossia l'aumento di grazia, che nodrisce e conserva la vita spirituale conferita dalla grazia prima, e che santifica vieppiù l'uomo giusto, lo nobilita, e lo perfeziona, avendo pronunciato Gesù Cristo presso S. Giovanni, *cap. 6* : « *Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita. Qui manducat meam carnem, et bibit meum sanguinem, in me manet, et ego in eo. Et qui manducat me, ipse vivet propter me.* » 2. Rimette la pena temporale dovuta ai peccati commessi. Imperciocchè scrive S. Tommaso, *3 p., q. 79, a. 5*, che chi la riceve si unisce a Gesù Cristo con una unione di carità, per fervor della quale l'uomo ottiene non già solamente la remission della colpa, ma altresì della pena. Siccome poi anche il fervore ammette gradi, siccome pure ammette gradi la pena dovuta pei peccati; così deve dirsi, che a misura della divozione e del fervore, con cui taluno s'accosta alla Comunione, gli viene rimessa e condonata la pena che dovrebbe per le sue colpe. 3. Preserva dai peccati futuri. Abbiamo anche intorno a ciò le promesse di Gesù Cristo, poich'egli così parlò : « *Qui manducat hunc panem, vivet in aeternum.* » S. Tommaso nel luogo citato, *art. 6*, spiega egregiamente quest'effetto della Comunione. « Viene, dice, preservato l'uomo dal peccato futuro, » come appunto viene preservato il corpo dalla futura morte. Ciò » avviene in due modi : 1. In quanto la natura dell'uomo viene » rinforzata internamente contro le cause interiori, che la cor- » rompono, ed in questa maniera è preservato l'uomo dalla morte, » mediante il cibo e la medicina ; 2. In quanto viene munito contro » chi esternamente lo insidia ; ed in questa guisa vien preservato » colle armi, colle quali il suo corpo viene munito. Ora l'Eucaristia

» in ambedue queste guise preserva dal peccato. Imperciocchè
 » primieramente congiunge l' uomo con Cristo per la grazia, e
 » così fortifica la vita spirituale dell' uomo, come cibo e medicina
 » spirituale, secondo quelle parole del Salmo 103: « *Panis cor hominis*
 » *confirmat...* » Secondariamente essendo un segno della passione di
 » Gesù Cristo, colla quale furono vinti i demonii, difende l' uomo
 » contro ogni tentazione. Laonde scrisse il Grisostomo, *hom. 45*
 » *sup. Jo:* « *Ut leones flammam spirantes, sic ab illa mensa discedimus,*
 » *terribiles effecti diabolo.* » 4. Diminuisce il fomite della concupiscenza
 e del peccato, e ciò coll' accrescere nell' anima la carità, perchè, come
 parla S. Agostino, *lib. 83, quaest. 36:* « *Augmentum charitatis est*
diminutio cupiditatis. » Diceva perciò S. Bernardo ai suoi monaci,
Serm. de Bapt. et Sacram. Altar.: « *Si quis vestrum non tam saepe*
modo, non tam acerbos sentit immunditiae motus, iracundiae, luxuriae,
aut caeterorum hujusmodi, gratias agat Corpori et Sanguini Domini,
quoniam virtus Sacramenti operatur in eo. » 5. Riempie di spirituale
 soavità e dolcezza, ma questa, insegna S. Tommaso, *l. laud. a. 1 ad 2,*
 non la sperimentano se non quelle anime che sono arrivate a di-
 sprezzare del tutto le terrene delizie, e non si prendono piacere se
 non di Gesù Cristo. 6. Finalmente l' Eucaristia è un pegno della
 gloria eterna. Ciò ha detto lo stesso Gesù Cristo, *Jo. 6,* con queste
 espressioni: « *Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem,*
habet vitam aeternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die. » Si
 aggiunga poi, a compimento di questa Istruzione, che questi effetti
 della SS. Comunione non sono in tutti eguali. Imperciocchè essendo
 essi o *ex opere operato*, oppure *ex opere operantis*, ne segue, che
 ognuno riceve gli effetti del Sacramento *ex opere operato*, quando non
 si comunica indegnamente, ma la maggiore o minore abbondanza
 della grazia e del frutto dipende dalle disposizioni di chi si comuni-
 ca, ossia *ex opere operantis*.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.°

Felicita, donna di qualche pietà, applica le sue Comunioni ora
 per qualche persona che si raccomanda alle di lei orazioni, ed ora

in suffragio dei defunti. Cercasi se le persone, per cui applica le Comunioni, conseguiscano verun effetto ?

Non ritraggono verun effetto *ex opere operato*. Infatti avendo Gesù Cristo istituito questo Sacramento a modo di cibo e di bevanda, ne viene, che siccome il cibo e la bevanda giovano a que' soli che la prendono, così l' Eucaristia non apporta verun effetto se non a chi la riceve. « *Sumptio, insegna S. Tommaso, 3 p., q. 79, a. 7 ad 2, pertinet ad rationem Sacramenti . . . et ideo ex hoc, quod aliquis sumit Corpus Christi non accrescit aliis aliquod jumentum.* » Ma ritrarranno almen qualche giovamento *ex opere operantis* ? Sì, e non v' ha dubbio, perchè la SS. Comunione può giovare ai vivi per modo di impetrazione, ed ai defunti per modo di suffragio. Ella è un atto di religione, capace ad eccitare la carità; dunque è da sè soddisfattorio *ex opere operantis*.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Celso, uomo rozzo, s' accosta alla SS. Comunione, e ricevuta la sacra particola, la tiene in bocca fino a tanto che si è sciolta e consumata senza inghiottirla. Riceve gli effetti di questo Sacramento ?

Rispondo che no. Tale è per appunto la più probabile e la più comune opinione dei Teologi. Ogni volta, che Gesù Cristo ha parlato di questo Sacramento, non ha detto chi mi riceve, ma bensì chi mangia le mie carni e beve il mio sangue: « *Accipite et comedite . . . Accipite et bibite . . . Qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, habet vitam aeternam.* » Si ammonisca dunque Celso di usare tutta l' attenzione per inghiottire la sacra particola, tosto che l' ha ricevuta, affine di conseguire gli effetti preziosi di questo Sacramento.

MONS. CALCAGNO.


C A S O 10.º

Nerva, uomo pio, per allontanare qualche anima ch' ei conosce, dal ricevere sacrilegamente Gesù Cristo, vorrebbe essere istruito

della enormità del peccato che commette chi così si comunica. Cosa si deve suggerirgli?

Facile è la risposta. L' Apostolo S. Paolo nella sua prima lettera chiama questo sacrilego: « *Reus corporis et sanguinis Domini.* » Infatti, colle altre colpe Dio viene offeso nelle sue opere, ed in questa vien offeso in sè stesso, e si fa così, che le carni purissime di Gesù Cristo entrino in un' anima schiava del peccato. Un tale sacrilegio vien chiamato da sant' Agostino più enorme dello stesso deicidio commesso dai Giudei. Essi uccidendo Gesù Cristo non intesero di far ingiuria alla di lui divinità, che non volevano riconoscere, ma alla sola umanità, e gli diedero la morte quand' era passibile e mortale; laddove colla Comunione sacrilega si fa ingiuria a Gesù Cristo glorioso, ed alla umanità di lui insieme alla divinità. Cresce ancora la gravità di questa colpa dal riflesso che Gesù Cristo è vilipeso nel punto medesimo, in cui esercita la maggior sua carità, e vuole darsi tutto all' uomo. Si raccoglie per ultimo, che un tale sacrilegio dispiace sommamente a Dio, dai castighi, coi quali percuote i sacrileghi. Soggiunse l' Apostolo nella sullodata lettera a quei di Corinto: « *Ideo inter vos multi infirmi, et imbecilles, et dormiunt multi,* » vale a dire, che per le Comunioni malfatte vengono molti puniti colle infermità corporali, ed eziandio colla morte del corpo. MONS. CALCAGNO.

COMUNIONE PASQUALE



C A S O 1.°

Silvestro domanda 1. Per qual precetto debba farsi la Comunione Pasquale? 2. Chi sia tenuto all' osservanza di questo precetto? 3. Entro quali giorni debba adempirsi? Cosa gli si deve rispondere?

Al 1. È precetto divino quello che obbliga ciascun de' fedeli di ricevere non già col desiderio, ma in fatto la SS. Eucaristia. Ciò si raccoglie da quelle parole del Redentore, *Jo. 6*: « *Nisi manducave-*

ritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus Sanguinem, non habebitis vitam aeternam. » Questo precetto divino, che non determina tempo, deve avere la sua osservanza per precetto della Chiesa nel tempo della Pasqua, ed una volta non solo nella Pasqua, ma eziandio nella Pentecoste e nel Natale; sicchè il precetto della Comunione Pasquale si può dire un precetto divino, la cui osservanza fu dalla Chiesa stabilita nei giorni di Pasqua. In quale epoca poi abbia la Chiesa così decretato, è facile il conoscere, che ciò avvenne nel secolo XIII, e precisamente nel Concilio Lateranense IV celebrato sotto Innocenzo III nell' anno 1215. Ecco le parole del Concilio. « *Omnia utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua peccata saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti, et injunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae Sacramentum, nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam ad tempus ab hujusmodi perceptione duxerit abstinendum, alioquin et vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur, et mortuus christiana careat sepultura.* »

Non v' ha pertanto chi dubiti, che questo precetto obblighi sotto grave peccato, e che siano rei di grave colpa non solo quelli che lo trasgrediscono per disprezzo, ma quelli ancora che non l'adempono per negligenza, per accidia e per qualsivoglia altra non giusta causa. Quindi è che il Concilio di Trento, *sess. 13, cap. 8, can. 9*, proferisce l' anatema contro chiunque negasse essere tenuti i fedeli, giunti all' età della discrezione, a comunicarsi almeno nella Pasqua secondo il precetto della santa Chiesa: « *Si quis negaverit omnes, et singulos Christifideles utriusque sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis, saltem in Paschate, ad communicandum juxta praeceptum sanctae Matris Ecclesiae, anathema sit.* »

Al 2. Poichè il Canone Lateranense dice: « *Omnes utriusque sexus:* » ed il Tridentino; « *Omnes et singulos;* » ognuno vede, che questo precetto obbliga tutti indistintamente; purchè siano giunti all' età della discrezione: « *Postquam ad annos discretionis pervenerint.* » Ma qual è questa età della discrezione? Questa età non può fissarsi, perchè non tutti arrivano nello stesso anno ad avere il discernimento, che si ricerca per ricevere l' Eucaristia. Alcuni Teologi

pretendono, che abbia a differirsi la Comunione fino all' anno duodecimo, ma questa regola non è ammissibile, perchè vi sono dei fanciulli, che prima dell' anno duodecimo sono capaci della Comunione, ed altri, che anche nel decimoterczo non hanno le cognizioni sufficienti. Il Catechismo Romano insegna, che deve di ciò lasciarsi il giudizio ai parenti ed ai sacerdoti. Dalla pratica rileviamo, che ordinariamente i parrochi non ammettono alla Comunione i minori di dieci anni, e che nell' undecimo anno gli approvano, se vi scoprono discernimento bastante, cognizione e divozione di questo Sacramento. E tale si è pure il parere di S. Tommaso, che nel 4 delle Sentenze, *dist. 9, q. 1, a. 5, quaestiunc. 4* così scrive: « *Pueris jam indidentibus habere discretionem etiam ante perfectam aetatem, puta quum sunt decem, aut undecim annorum, aut circa, potest dari, si in iis signa discretionis appareant et devotionis.* » Si avverta però anche da quello che abbiamo detto qui sopra, che questa non deve dirsi una legge stabile, ma che si deve dare la Comunione anche a quei fanciulli, i quali, sebbene non abbiano compiuto il decimo anno, tuttavia hanno la capacità di riceverla.

Al 3. Abbiamo la Costituzione *Fide digna* del dì 8 luglio 1440 di Eugenio IV, che così si esprime: « *Intelligimus optimo jure satisfactum esse Canonibus, si in hebdomada sancta, vel intra octavam Paschae Resurrectionis Dominicae secundum meliorem dispositionem conscientiae, et aptiorem mentis devotionem fideles praeparatione debita sanctum Eucharistiae pignus accipiant, et cum Domino Pascha celebrent ad salutem, et huic sententiae omnes volumus acquiescere.* » Il tempo dunque entro cui si soddisfa al precetto della Comunione annua è circoscritto entro i quindici giorni, che decorrono dalla Domenica delle Palme a tutta la Domenica in Albis. In qualsivoglia di questi quindici giorni possono i fedeli adempiere a questo precetto, e quantunque abbiano fatta più volte fra l' anno la Ss. Comunione, devono tuttavia farla in questo tempo, perchè non è soltanto comandata l' annua Comunione, ma è altresì per essa stabilito il tempo Pasquale.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Silvestro ricerca inoltre: 1. In quale chiesa debba farsi? 2. Se il tempo per questa Comunione possa essere prolungato? Cosa si deve soggiungere?

Al 1. La chiesa, nella quale deve farsi la Comunione pasquale è quella della propria parrocchia. Così è stato sempre interpretato il Canone Lateranense, e così parlano tutti i Rituali. Non importa poi che il parroco, od altro sacerdote comunichi, perchè niuno, come si deve supporre, amministra nella chiesa questo od altro Sacramento senza che il parroco ne sia inteso. Quindi non soddisfa al precetto chiunque si comunica nella Pasqua, fuori della sua parrocchia.

Al 2. La Congregazione del Concilio sotto il dì 19 nov. 1619, emanò il seguente Decreto. « *Communione in Paschate praeceptum potest extendi in longius tempus ex Episcopi aut parochi dispensatione rationabili, veluti si timeatur de relapsu in peccatum, seu gravitas delicti perpetrati id requirat, aut si causa alicujus forensis expeditionis impediatur conscientiae serenitatem.* » Infatti il Decreto di Eugenio IV non è tale, che voglia assolutamente entro gli stabiliti quindici giorni la Comunione, ma accorda bensì, che per ragionevoli motivi possa differirsi. Possono dunque i Vescovi nella loro rispettiva Diocesi, quando vi concorrano dei ragionevoli motivi, prolungare il tempo della Comunione, e possono i parrochi, ed anche i confessori, come nota Benedetto XIV, tom. 3, notif. 4, prorogarla a quei penitenti, che credono prudente di non ammettere alla sacra Mensa. I confessori però, come insegna Benedetto XIV, non possono differirla a piacere, ma solo per un tempo congruo, secondo il prudente loro giudizio.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Francesco non adempì maliziosamente al precetto pasquale, ed essendo passato il tempo, crede di non essere tenuto a comunicarsi. Cercasi se pensi bene o male?

Rispondo, che pensa male. Chiunque ho ommesso di comunicarsi nella Pasqua o per malizia o per qualsivoglia altro impedimento, è tenuto a comunicarsi quanto prima. Così opinano comunemente i Teologi anche i più benigni, come il Figliuccio, il Tamburino, i Salmaticensi, il Laiman ed altri. Infatti il Canone Lateranense non comanda la Comunione nella Pasqua, così che, non facendola in tal tempo, resti il cristiano disobbligato dal farla. « *Omnis utriusque sexus . . . suscipiat ad minus.* » Si noti la parola *ad minus*. Con questa stabilisce il tempo della Pasqua, ma prescrive altresì la Comunione. Siccome dunque quando o per malizia o per qualche impedimento non si adempie un precetto, resta l'obbligo di adempierlo in quella parte che si può, così non adempiuto il precetto della Comunione nella Pasqua, resta, nulla ostante, l'obbligo della Comunione. Ciò più chiaro apparisce dal Canone Tridentino: « *Si quis negaverit, omnes fideles teneri singulis annis saltem in Paschate ad communicandum, anathema sit.* » Imperciocchè il Sacro Concilio vuole, essere tenuti i fedeli a comunicarsi ogni anno, e ciò nella Pasqua. Dunque non avendo Francesco ricevuta la Comunione nella Pasqua, egli è tenuto alla Comunione entro l'anno. A tutto ciò si aggiunge il comune sentimento di tutti i Vescovi e Prelati, i quali non solo puniscono con pene ecclesiastiche quelli che non soddisfanno nella Pasqua, ma gli obbligano altresì a ricevere la Comunione: e se ciò non promettono, non gli sciolgono dalle Censure.

Nè vale il dire coi Teologi difensori dell'opposta sentenza, che quando un precetto affermativo è affisso ad un determinato tempo, passato il tempo cessa di obbligare. Imperciocchè è vero, che passato il tempo pasquale cesserà il precetto di far la Comunione in quei giorni, ma non essendo spirato l'anno resterà l'obbligo di farla entro l'anno come ricercano quelle espressioni: « *Singulis annis, ad minus in Paschate, saltem in Paschate.* » Dall'addotto argomento si deve pittosto concludere che se Francesco avesse ommesso da molti anni di fare la sua Comunione, non sarebbe obbligato a fare tante comunioni, quante sono quelle lasciate; perchè gli anni sono passati, ma non già, che non sia tenuto a comunicarsi per soddisfare al precetto dell'annua Comunione, essendo spirato il tempo

Pasquale. Veggasi Natale Alessandro nella sua *Teologia Dogmatica e Morale*, lib. 2, art. 4, prop. 3, reg. 7. BENEDETTO XIV.

C A S O 4.°

Polidoro prevede, che entro i quindici giorni di Pasqua non potrà soddisfare al precetto della Comunione, atteso un viaggio che deve necessariamente intraprendere. E' egli tenuto a prevenire il detto tempo ed a comunicarsi prima di partire ?

Se Polidoro non si è comunicato nemmeno una sola volta entro in quell' anno, è tenuto a comunicarsi prima di partire, perchè non potendo soddisfare al precetto della Comunione Pasquale, è tenuto a soddisfarlo almen in quella parte che può, cioè dell' annua Comunione, che non deve essere differita oltre l' anno. Inoltre quando un precetto può adempirsi in qualche modo, niuno è libero da quella osservanza che gli è possibile. Ma così è, che Polidoro può adempierlo col prevenire il tempo. Dunque è obbligato a comunicarsi. Nè osta, che ritornando egli a casa prima che spirasse il tempo della Comunione, sarebbe tenuto a comunicarsi un' altra volta (lo che per altro negano alcuni Teologi); poichè ciò accadrebbe per accidente, e sarebbe tenuto a soddisfare quello che non ha potuto fare prima della sua partenza.

Se poi Polidoro s' è comunicato almeno una volta entro l' anno, cioè dopo la Comunione Pasquale dell' anno scorso, non pecca se differisce la Comunione al suo ritorno. Infatti egli ha adempiuto all' obbligo della Comunione annua, nè gli resta se non il precetto della Comunione Pasquale, che non può adempiere per non essere ancora giunto il tempo. Per altro se la sua dilazione avesse ad essere assai lunga, sicchè avesse a scorrere un anno dall' ultima Comunione, sarebbe in questo caso tenuto a comunicarsi, perchè ritornerebbe ad obbligarlo il precetto del nuovo anno. BENEDETTO XIV.

C A S O 5°.

Giovanni, per una cattiva pratica, che non vuol lasciare, va nella Domenica in Albis a trovare il suo parroco, e lo prega a prorogargli il tempo per la Comunione, e ciò per una certa spiritualé necessità. Compiacendolo il parroco, cercasi se Giovanni sia reo della trasgression del precetto, come se non avesse richiesta veruna dilazione ?

Il Concilio Lateranense nel canone *Omnis utriusque sexus* accorda bensì al parroco di poter prolungare il tempo pasquale, ma, « *de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationabilem causam.* » Non può quindi Giovanni essere esente dal peccato della trasgressione del precetto pasquale, perchè la concessione ottenuta fu surrettizia a cagione della taciuta verità, ed orrettizia per l'espressa falsità manifestata al parroco, e perchè manca in lui il ragionevole motivo, per cui il parroco stesso può accordargli la richiesta dilazione. Imperciocchè è tenuto in ogni tempo ad abbandonare la pratica, ed è tenuto assai più allora, che dal precetto è obbligato ad accostarsi al sacro Altare.

BENEDETTO XIV.:

C A S O 6°.

Un contadino crede di soddisfare al precetto ricevendo la Comunione nella chiesa metropolitana e cattedrale. Cercasi se veramente lo adempia ?

Dicemmo nel caso secondo, che ognuno è tenuto a comunicarsi nella propria parrocchia. Se la chiesa metropolitana o cattedrale non è la parrocchia del contadino, egli non adempie al precetto. Inoltre Innocenzo XI, sotto il dì 5 febbrajo 1682, dichiarò, che non soddisfanno all' obbligazione pasquale quelli, che in Roma ricevono la Comunione nella chiesa di S. Giovanni Laterano, od in quella di S. Pietro, come riferise il Pignatelli, *tom. 7, consult. 89.* Dunque nemmen chi la riceve nella metropolitana o cattedrale, quando per altro non vi sia la licenza del Vescovo, del Vicario generale, od almen del proprio parroco. Insegna pure questa dottrina Benedetto XIV, nella sua Istituzione 18, *num. 11 e 12,* ove riferisce la testè

lodata dichiarazione d' Innocenzo XI, ed il testimonio del Cardinal de Lugo, il quale attesta, che proposto un tal dubbio alla presenza del Papa, fu anche così deciso. Finalmente, siccome non può il parroco della cattedrale assistere ai matrimoni di persone di altra parrocchia; così una persona di altra parrocchia non può adempiere al precetto della Comunione Pasquale ricevendola nella cattedrale. Si aggiunge, ch'essendo il fine di questa legge, che il pastore conosca le sue pecorelle, questo fine andrebbe a vuoto, quando fosse lecito ai parrochiani portarsi ad altre chiese, e declinare il proprio pastore. Altre ragioni sopra questo argomento possono vedersi nel luogo citato di Benedetto XIV, ed in Natale Alessandro, *lib. 2, art. 4, prop. 3, reg. 3.*

SCARPAZZA.

C A S O 7.º

Un altro contadino, cui per giusti motivi era stata differita la Comunione dopo il tempo pasquale, crede di non essere più tenuto a farla nella sua parrocchia. Cercasi se ciò sia vero?

L'obbligo di fare nella Pasqua la Comunione nella propria parrocchia punto non cessa in chi ha differito di soddisfarlo o per negligenza, o per malizia, o per licenza ottenuta dal proprio sacerdote. Dunque è falso ciò che crede il contadino. Nel capo *Omnis utriusque sexus* più volte sopraccitato si legga sciolta una tale difficoltà con le seguenti parole: « *Nisi forte de sacerdotis consilio ab aliquam rationabilem causam ad tempus ad hujusmodi perceptione duxerit abstinendum.* » Qui non dice il Concilio nè la parrocchia propria, nè altra; ma bensì nominando il proprio sacerdote indica chiaramente il proprio parroco. Così ritiene Natale Alessandro, *lib. 2, art. 4, prop. 3, reg. 3,* e così pure l'immortal Pontefice Benedetto XIV, nella sua Notif. 14, sopra l'adempimento del precetto pasquale nella propria parrocchia. Nè si dica, che il confessore differendo la Comunione dispensa dal farla nella propria parrocchia. Tanto è ciò falso, che anzi i confessori saggi e diligenti quando dubitano che i loro penitenti ignorino questo loro dovere, gli avvisano ed intimano loro di portarsi alla propria parrocchia per soddisfare al loro dovere.

BENEDETTO XIV.

C A S O 8.°

Un cittadino solito a comunicarsi in una chiesa di Regolari, eccettuata la Pasqua, teme ci vada del suo, se essendogli stata differita per giusti motivi la Comunione Pasquale, va nella parrocchia a farla fuori del tempo. Cercasi se in questo caso per provvedere alla propria fama possa comunicarsi in altra chiesa?

Rispondo primieramente, ch' egli non deve essere giudice di se medesimo, e dispensarsi di proprio arbitrio dall' adempiere al suo dovere nella propria parrocchia. Deve dunque esporre con sincerità al suo direttore i fondamenti del suo timore, e del pericolo, cui erede esposta la sua fama, facendosi vedere a comunicarsi nella propria parrocchia fuori delli quindici giorni fissati per la Comunione Pasquale, e se il direttore giudicherà fondato il di lui timore, e conoscerà veramente in pericolo la di lui fama, potrà non già dispensarlo dalla legge, ma bensì interpretarla e dichiarare, che non obbliga in tal caso con tanto danno e pericolo.

Rispondo secondariamente, che non può essere se non rarissimo il caso, in cui corra pericolo la fama del penitente per l' accennato motivo. Imperciocchè se dal parroco si usa diligenza per conoscere i trasgressori del precetto Pasquale, egli ha di già perduta la fama, ed è obbligato a portarsi alla parrocchia per lo scandalo che ha dato colla sua omissione. Che se dal parroco non si usa questa diligenza; in tale ipotesi, siccome non fu antecedentemente conosciuta la sua omissione, così questa nemmeno si rileverà dalla Comunione ricevuta dopo il tempo pasquale.

Ma si dirà, ch' egli è solito a comunicarsi nella chiesa dei Regolari, e quindi la novità di comunicarsi nella propria parrocchia deve al certo richiamare il parroco e gli astanti a giudicare, che non ha soddisfatto al dover suo nel tempo pasquale per qualche colpa grave, nella quale sarà caduto? Ma non possono ancor giudicare, che ha cagionato parere, che nel tempo pasquale fu legittimamente impedito? Con qual fondamento possono fare il giudizio che vien opposto? Un tale giudizio sarà sempre temerario, ma non mai egli

col comunicarsi darà motivo che si giudichi sinistramentè di lui. Dunque non già un pericolo reale della fama, ma un pazzo e vano timore deve dirsi quello del nostro cittadino, che non può aver luogo in uomo assennato.

Che se vi fosse il vero e reale pericolo della propria fama, dovrà il confessore dispensarlo dal recarsi alla propria parrocchia? No. Deve in tal caso prima esaminare se possa rimmetterlo al parroco senza che nascano inconvenienti, e questo è il miglior consiglio, quando possa moralmente eseguirsi. « *Consultius*, dice Natale Alessandro, *lib. 2, de Euch. cap. 1, art. 5, reg. 4, erit si confessarii hujusmodi homines ad proprium sacerdotem remittant.* » Ed eccone le ragioni. 1. Perchè la Chiesa ha il diritto di sapere quanti s'accostano alla sacra Mensa, e perciò ha prescritto di comunicarsi nella propria parrocchia, e ciò non si ottiene, qualora si tiene nascosto al proprio pastore quello che vuole ella che gli sia manifesto. 2. Perchè il parroco insciente della Comunione differita, o ricevuta in altra chiesa, potrebbe far uso del suo diritto, e denunziare la persona al Vescovo, o dichiararlo incorso nelle pene della più volte ricordata Costituzione *Omnis utriusque sexus*. Se poi non è moralmente possibile (lo che in pratica non avverrà mai), allora potrà sgravarlo dall'obbligo di comunicarsi nella propria chiesa parrocchiale, perchè i precetti ecclesiastici non obbligano, quando non possono adempirsi senza pericolo di scandalo o di grave danno. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 9.º

Lo stesso cittadino non avendo fatta la Comunione nella propria parrocchia, ma in una chiesa di Regolari, viene dal parroco dichiarato incorso nelle pene stabilite contro quelli che non adempiono questo precetto. Domandasi se è giusta la sua dichiarazione?

Premetto 1. che, secondo il sentimento più comune, le censure stabilite contro quelli che non si comunicano nella Pasqua non sono *latae sententiae*, ma *ferendae sententiae*, alla qual sentenza deve precedere l'avviso, affinchè i trasgressori possano dirsi contumaci, come parla S. Carlo nel Concilio I di Milano, e Benedetto XIV, nella sua

Notific. 4. Il parroco dunque deve denunziare al Vescovo; ma non deve egli dichiarare che per l' omissione di tal precetto è taluno incorso nelle pene. **Premetto 2.** Che se si riguardano i diversi Sinodi, tanto generali che provinciali e diocesani, diverse sono le pene stabilite contro i trasgressori del precetto Pasquale. Nel Concilio Lateranense IV, *can. 21*, sopraccitato si legge la pena dell' interdetto dell' ingresso nella Chiesa, e la privazione dell' ecclesiastica sepoltura, la qual legge è conforme a quella di Mosè, *num. 5.* « *Si quis non fecerit phase, exterminabitur anima illius de populis suis, quia sacrificium Domino non obtulit tempore suo.* » Il Concilio Tridentino, *sess. 15, cap. 9*, dichiara scomunicato chi sente diversamente dallo stabilito, come sopra, dal Sinodo Lateranense. Il Rituale Romano annovera i trasgressori del precetto Pasquale tra quelli che non si possono seppellire in Chiesa, quando non abbiano dati segni di penitenza prima di morire. Nel Concilio Bituricense del 1584, *tit. 22, cap. 9*, si legge la pena della scomunica contro quelli che nel giorno di Pasqua da altro sacerdote fuori del proprio parroco ricevono l' Eucaristia, e straordinariamente punito il sacerdote che l' amministra. Nel Concilio di Burges del 1585 si trova obbligato il parroco a denunziare, all' autorità, all' ordinario, od al Sinodo da ordinarsi dentro l' anno, di fulminare le censure od altre pene contro i contumaci. Il Concilio di Aquì dello stesso anno 1585 ripete quanto fu fissato nel Concilio IV di Laterano, e chiama incorsi nella scomunica quei Regolari, che osassero di amministrare l' Eucaristia senza l' espressa licenza del parroco, secondo la prima Clementina *de privilegiis*. Finalmente il Concilio di Tolosa del 1590 comanda che chi ha fatto la Comunione in altra parrocchia, se non vuole incorrere le pene, debba farla di nuovo nella propria chiesa per togliere ogni sospetto di peccato. Da tuttociò si raccoglie, che la dichiarazione del parroco non ha veruna forza, per mancanza di autorità, e che solo dopo averlo avvertito, può pretendere l' attestato d' aver fatto la Comunione, o nel caso non potesse fidarsi, di esigere che la faccia nuovamente nella propria chiesa.

Inoltre per incorrere l' interdetto è necessaria la contumacia. Come dunque potrà il parroco giudicare che il nostro cittadino ha

violato il precetto, quando non lo ha trasgredito se non relativamente al modo di adempierlo? Come potrà dirlo contumace, non essendo stato ammonito? Il cittadino dunque non avendo ottenuta la licenza del parroco, e non avendo un motivo legittimo per non comunicarsi nella propria chiesa, avrà peccato bensì gravemente, ma non è incorso nelle pene, come lo dichiara il parroco.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 10.°

Paolo si fa lecito comunicarsi in una chiesa che non è la propria parrocchia, perchè il parroco negli anni scorsi non ha ripreso quei parrocchiani; che altrove si sono comunicati. Cercasi se Paolo soddisfaccia al precetto pasquale?

Rispondo che no, perchè se il parroco non ha ripreso quelli che altrove negli anni decorsi ricevettero la pasqua, ciò punto non toglie, che si ricerchi per la Comunione in altra chiesa l'espressa licenza del Vescovo o del parroco. Per qualunque motivo abbia taciuto il parroco, il suo silenzio non iscioglie Paolo dal dover di comunicarsi nella propria parrocchia; dunque non ha soddisfatto al precetto.

SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Un sacerdote per aver un braccio offeso non poté mai celebrare la santa Messa nel tempo pasquale, e fece solo la Comunione nel Giovedì Santo, nella chiesa dov' è solito celebrare. Il suo parroco si lagna, perchè non ha fatta la comunione nella sua chiesa, e pretende che non abbia soddisfatto al precetto. Cercasi se abbia ragione?

Il Sinodo Tuscolano celebrato nel 1763, dal Card. Duca di Yorck, par. 3, cap. 9 de Sacram. Euchar., art. 1, §. 14, stabilisce, che non hanno adempiuto al precetto pasquale quei sacerdoti, che non celebrando la santa Messa, non si comunicano nella propria parrocchia: « *Sacerdotes ubicumque paschali tempore Missam celebrent, Ecclesiae praec-*

cepto faciunt satis. Quod si vel ob infirmitatem, vel alia de causa celebrare nequeant, ipsi quoque non minus ac laici ad sacra recipienda mysteria in sua paroecia debent convenire. » Nè questa dottrina decreta una nuova legge, ma promulga l'antica. Negli antichi tempi i semplici preti chiamati pereìo *sacerdoti d'ordine inferiore* erano così vincolati nella loro Ordinazione alla propria chiesa parrocchiale, che nemmen potevano fuori di essa celebrare la santa Messa. Così ne parlano i capitoli di Carlo Magno: « *Nullus presbyter in alterius paroecia Missam cantare praesumat nisi in itinere fuerit,* » e nel lib. 5, cap. 456, add. 4, cap. 37: « *Statutum est ut unusquisque clericus, vel laicus non communicet in aliena plebe sine litteris Episcopi sui.* » Che se invalse l'uso, per cui i sacerdoti possono celebrare in ogni chiesa in qualunque tempo, quest'uso fa sì, che celebrando essi nel tempo pasquale adempiono al precetto ecclesiastico, ma non li dispensa dal comunicarsi nella propria parrocchia, quando non celebrano. Il Concilio Lateranense IV, obbliga a questa Comunione nel cap. *Omnis utriusque sexus, etc.*, tutti gli adulti, nè distingue laici da chierici, nè chierici da sacerdoti.

Tale si è pure la sentenza di Benedetto XIV, il quale nella sua Notificazione 14, parlando di que' sacerdoti, che non celebrano se non rade volte fra l'anno, e non celebrano punto nel tempo pasquale, così dichiara: « Se i predetti sacerdoti nemmeno nella Pasqua » vorranno, o potranno celebrare la Messa, li dichiariamo sottoposti » al precetto di dover andare a comunicarsi nella parrocchia, dovendo valutarsi come persone laiche nel caso di cui si tratta. » Siccome dunque un secolare, che si fosse comunicato nel Giovedì santo nella chiesa cattedrale sarebbe tenuto a comunicarsi nella sua parrocchia per adempiere al precetto, come riferisce Benedetto XIV, nella notificazione 18, aver dichiarato la Sacra Congregazione; così ed egualmente il sacerdote, che non celebra. Sono dunque giusti i lagni del parroco, e non ha adempiuto al precetto pasquale il nostro sacerdote, sebbene si sia comunicato nella chiesa, in cui è solito a celebrare.

SCARPAZZA.

C A S O 12.°

Eugenio non ha certo domicilio, ma ora si trova in una parrocchia, ed ora in un'altra. Ricercando egli dove abbia a fare la sua Comunione nel tempo pasquale, che gli si deve rispondere?

Enrico da S. Ignazio, *de Euch. Sacr.* c. 58, n. 756, seguendo l'opinione del Gaetano, del Navarro, dell'Azorio, e di altri molti da lui citati, è di parere, che ai forastieri ed ai pellegrini, che o non hanno domicilio stabile, oppure non possono ritornare alla parrocchia del lor domicilio, sia lecito il comunicarsi nel tempo pasquale in qualunque chiesa, anche di regolari, ed a questa sentenza si sottoscrisse il p. Daniele Concina nella sua *Teologia cristiana*, tom. 5, lib. 4, disp. 2, cap. 3, num. 9. Il Suarez però, l'Antoine, ed il Cuniliati, nonchè il continuatore del Tournely, tom. 4, tract. de praecept. Eccl. c. 5, q. 10, sono di opinione contraria, ed insegnano, che i forastieri ed i pellegrini sono tenuti a comunicarsi nella parrocchia in cui si trovano, e questa mi pare l'opinione che in pratica si deve seguire. Infatti quelli che non hanno domicilio stabile, oppure che sono fuori della patria, devono dirsi sudditi di quel parroco, nella cui parrocchia dimorano, e nel caso avessero a correr pericolo di vita, non altri che il parroco del luogo avrebbe diritto di amministrar loro il sacratissimo viatico. Dunque sono tenuti anche a comunicarsi nella chiesa parrocchiale ove si trovano. Di più, secondo la dichiarazione di Eugenio IV, se taluno pei propri negozii trovasi in altra parrocchia, e non può entro dei quindici giorni pasquali far ritorno alla propria chiesa, adempie al precetto, comunicandosi nella parrocchia nella quale si trova. Finalmente prescrive il Rituale Romano, che il parroco, « *alienos a parochia fideles ad propriam parochiam remittat praeter peregrinos et advenas, et qui certum domicilium non habent, quibus ipse sacram praebabit Communionem.* » È chiaro quindi da tuttociò, che sopra sta esposto, che Eugenio per soddisfare al precetto pasquale deve fare la sua Comunione nella chiesa parrocchiale del luogo, in cui nei quindici giorni di pasqua si trova. Che se entro gli stessi quindici giorni cambiasse domicilio, quan-

tunque sarebbe cauto, che la facesse nella chiesa del luogo in cui in quel giorno è di permanenza, pure opinerei, che gli fosse libero scegliere quella tra le chiese de' luoghi in cui visse, nella quale gli piace di farla, purchè fosse la parrocchiale. MONS. CALCAGNO.

C A S O 13.°

Giovanni, che serve abitualmente ad una famiglia di religiosi claustrali, riceve la Comunione in tempo di pasqua nella loro chiesa. Cercasi se soddisfaccia al precetto ?

Se Giovanni serve ogni giorno così che viva sotto la ubbidienza dei religiosi, e risieda entro il monastero, dico che soddisfa al precetto, perchè in tal caso intervengono in lui, e si verificano tutte le condizioni volute dal Tridentino, *scss. 24, cap. 11 de Reform.* affinchè possa taluno essere esente dal comunicarsi nella sua parrocchia. Ma se Giovanni, benchè serva ai religiosi, non vive sotto la loro ubbidienza, nè risiede entro il loro monastero, allora per l'opposta ragione non soddisfa al precetto. Ciò consta dal lodato capitolo del Concilio e da molti decreti della Sacra Congregazione emanati su questo punto, e specialmente *in una Luden. 14 aprile 1665, in una Spollet. 19 aprile 1652, in una Borcin. 21 gennajo 1715, ed in una Ulyssipponen., 22 novembre 1721.* Inoltre fu deciso dalla stessa Congregazione del Concilio, come riferisce Benedetto XIV, *Instit. 55,* che non sono esenti dalla giurisdizione del parroco que'servi e quelle serve che abitano negli atrii dei monasteri, benchè le loro case sieno entro il circondario di muro, contigue ai monasteri medesimi, e benchè gli atrii si chiudano con una porta; perchè non sono veramente entro i confini e la clausura dei monasteri. BENEDETTO XIV.

C A S O 14.°

Ambrogio, rettore di un collegio di giovani convittori, che gode il privilegio Apostolico dell' oratorio privato, pensa di amministrare agli stessi giovani la SS. Comunione, celebrando ivi la Messa entro i quindici giorni Pasquali. Cercasi se pensa bene, e quindi se comunicandosi i giovani convittori soddisfacciano al precetto ?

Con ragione vien concesso dalla S. Sede il privilegio di erigere nei collegii di giovani studenti l' oratorio privato, e di celebrare in esso la S. Messa, affinchè non abbiano essi a distrarsi coll' uscire e camminar per le pubbliche strade. A quest' oggetto la stessa santa Sede loro accorda di poter anche ricevere negli oratorii medesimi la SS. Comunione. Ma non possono essi adempiere anche il precetto Pasquale? Rispondo che no, ed è quindi, che opina male Ambrogio. Abbiamo infatti un Decreto della Sacra Congregazione del Concilio emanato sotto il dì 11 giugno 1718 che così espressamente dichiara: « *In oratoriis collegiorum convictoribus discipulis, et domesticis, hoc est, illis, qui actu degunt in collegio, et illi inserviunt, communio Paschalis administrari non potest.* » Che se Ambrogio richiedesse da quel parroco devono i suoi alunni ricevere la SS. Comunione, essendo essi di diverse parrocchie; sarebbe assai strano il rispondergli, che tutti devono portarsi dal proprio parroco. Uniti come sono nel collegio, e viventi nel collegio, essi hanno ancora il loro domicilio colà, sicchè, come nel caso d' infermità dovrebbero ricevere i Sacramenti dal parroco, entro la cui parrocchia è il collegio, così da esso pure ricever devono la Comunione Pasquale. Così opina il Cavalieri interpretando il sullodato Decreto *in Rit. Rom. cap. 2, Dec. 20, num. 2.* Ecco le di lui precise parole: « *Licet in favorem parochi respectivi domicili, decidenda videatur, nos stamus ex parte parochi, intra cujus parochiae limites collegium est institutum.* » Veggasi il caso 12 di questo articolo, ove abbiamo parlato dei pellegrini, e di quelli che non possono ritornare nel tempo Pasquale alla propria parrocchia.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.º

Pietro in età di anni undici senza l'esame del parroco si presenta all'Altare per ricevere la Comunione Pasquale. Cercasi se debba il parroco amministrargliela?

Rispondo che no, perchè il parroco è tenuto ad amministrar la Comunione a chi n' è capace, e non a quei fanciulli, che o per sè medesimo, o col mezzo di prudente confessore non sono stati riconosciuti idonei. Che se ricusando il parroco di amministrarla a Pietro

temesse con fondamento di eccitare ammirazione nel popolo, oppure infamia nel fanciullo, potrà egli in tal caso ovviare a questo disordine dicendo con alta voce al giovinetto: « *Quest' è la prima volta che ti presenti alla Sacra Mensa, vieni domani che ti esaminerò intorno la tua capacità, e se ti conoscerò capace ti comunicherò.* » Con queste ed altre parole potrà far cessare l' ammirazione ed il pericolo di infamia.

BENEDETTO XIV.

C A S O 16.º

Un parroco ricusa di ammettere alla Comunione nel tempo Pasquale quei fanciulli, che non superano l' età di anni dodici. Cercasi se operi bene?

Si regola male. Da ciò, che abbiamo detto nel 1 caso di questo articolo, il precetto della Comunione Pasquale incomincia ad obbligare, quando nell' uomo si sviluppa un lume di ragione sufficiente per conoscere la differenza di questo pane spirituale dal pane materiale, e la dignità, santità e maestà di questo sacramento. Quello pertanto ch' è certo si è, che i fanciulli non hanno questo sviluppo in una stessa età, e che perciò, come dicemmo nel suindicato caso, non può fissarsi l' età, in cui tutti generalmente comincino ad avere l' obbligo di comunicarsi. Quanto male dunque non la intende il nostro parroco, che vuole tutti i giovani superiori agli anni dodici?

Peggio poi si è, ch' egli differisce la Comunione oltre al dovere. Imperciocchè dalla consuetudine quasi universale della Chiesa nell' ammettere i fanciulli alla Comunione, si raccoglie, che prima degli anni dodici ne sono capaci, e però l' antichissimo Autore del poema M. S. riferito dal Martene *de antiquis Ecclesiae ritibus* cantò così:

*Non pueris infra his quinque manentibus annis
Des Corpus Domini, quamvis sint corpore puri,
Quid sumant cum ignorant, ergo prohibentur.*

Pensi piuttosto il nostro parroco, che la Comunione, secondo i più saggi maestri di spirito, quando nei giovanetti vi ha sufficiente cognizione e divozione, è meglio anticiparla, che posticiparla, potendo

servire questa loro prima Comunione fatta bene a santificare tutta la loro vita, secondo il detto di santa Teresa: *Una Comunione ben fatta serve per fare un'anima santa.*

BENEDETTO XIV.

C A S O 17.°

Giovenale parroco non ammette alla Comunione pasquale quelli tra i suoi parrocchiani, che non hanno l'attestato della fatta confessione. Cercasi se abbia diritto di esigerlo?

Tratta questa questione S. Tommaso nel *Quodlib. 1, q. 6, a. 12*, e distingue un penitente pubblico peccatore, da un penitente peccatore come sono tutti gli uomini. Se il parrocchiano è un peccatore pubblico, v. g., un concubinario, ha diritto il parroco di esigere la fede della fatta confessione, perchè chi pecca pubblicamente, deve anche pubblicamente rendere nota la sua penitenza. Ma se il parrocchiano è un peccatore del secondo genere, non ha diritto Giovenale di esigere questa fede, perchè, come insegna l'Angelico, nel foro di Penitenza l'uomo fa testimonianza contro di sè, ed in suo favore a differenza del foro giudiziale, in cui gli si crede contro di sè, ma non per sè, ed in suo favore. Inoltre non v'ha alcun precetto, che obblighi a confessarsi nella Pasqua, ma in qualunque tempo dell'anno si può adempiere all'annua confessione.

So che vi sono varii Sinodi diocesani, fra' quali il Concilio Provinciale IV di Milano, che vietano ai parrochi di amministrare la Comunione a quelli che non si sono da essi confessati, o non hanno la fede scritta della fatta confessione; ma osserva il Morone, nel *cap. Responsis, respons. 21*, che tali Decreti Sinodali parlano di peccatori pubblici. Quindi Benedetto XIV nella sua *Instituzione 4, tom. 5*, dopo aver riferita la Costituzione del Concilio di Milano suaccennato, professa di abbracciare la sentenza di S. Tommaso, e conchiude: *• Postremo testimonium de peccata confessione non quidem ob omnibus exigendum praescribimus, sed ab illis tantum, qui eam indolem moresque praeseferunt, ut suspicionem merito injiciant, dum asserunt se ad Poenitentiae sacramentum accessisse. Quum haec ita se habeant, neminem queri de nobis jure posse confidimus. Romulus, Concil. 13, n. 20, eadem*

tradidit, quae nos proposuimus: Item certum est, parochum posse denegare in Paschate Communionem non exhibenti schedulam confessionis, quoties prudenter credi non possit alicui asserenti se confessum esse: nam tunc quum parochianus fidem non mereatur, bene parochus abstinet se ab administranda eidem Communione. »

BENEDETTO XIV.

C A S O 18.°

Un parroco non vuol ammettere alla Comunione Pasquale un suo parrocchiano, perchè non gli ha data soddisfazione di una ingiuria, che gli ha occultamente recato. Cercasi se ciò possa fare?

Non può farlo. Se il parroco rigetta dal sacro altare pubblicamente il suo oltraggiatore, egli offende gravemente la sua fama, che anzi per mantenere illesa, insegnano i Teologi non doversi nè potersi ricusare la Comunione nemmeno agli occulti peccatori, quando pubblicamente la ricercano. Se poi privatamente gli proibisce di accostarsi all' Altare prima di aver riparato l' ingiuria, nemmeno qui serba la dovuta giustizia, perchè in tal guisa abusa della pastorale giurisdizione, mette in confronto dell' ingiuria la partecipazione delle carni sacrate di Gesù Cristo, ed invece di rimettere l' offesa colla mansuetudine ed umiltà propria del vero pastore, gli dà a divedere essere esso amante della vendetta. Considerando, finalmente, la circostanza del tempo Pasquale, respingendo il parrocchiano dalla sacra Mensa, ne viene, che lo espone all' infamia ed a gravi danni, attese le pene stabilite dalla Chiesa contro i trasgressori del precetto Pasquale, le quali senza dubbio eccedono il reato di un' ingiuria privata. Così molti Teologi ed anche il Tamburino, *cap. 6, de Comm., §. 2, n. 10.*

SCARPAZZA.

C A S O 19.°

Un parroco obbliga i suoi parrocchiani a restituirgli il viglietto prima della Domenica *in Albis*, e riprende quelli, che differiscono la Comunione alla detta Domenica, perchè in essa è solito accompagnare gran parte del suo popolo alla visita di una chiesa fuori della parrocchia. Cercasi se operi bene?

Fol. IV.

26

Rispondo che no. Il precetto della Comunione Pasquale, secondo la dichiarazione di Eugenio IV, può soddisfarsi fino alla Domenica *in Albis*, nè può il parroco restringere od abbreviare questo tempo senza far ingiuria ai suoi parrocchiani ; poichè è lo stesso, che spogliarli di un diritto che godono per legge della Chiesa. Non può in conseguenza richiamare il viglietto, che suol darsi per segno della ricevuta Comunione Pasquale, nè riptendere quelli che la differiscono alla domenica *in Albis*, specialmente se ciò fanno per qualche giusto motivo. Nè lo scusa l' uso introdotto nella sua parrocchia di processionalmente portarsi nella detta Domenica alla visita di una chiesa ; sì perchè non v' ha necessità di questa processione, sì perchè può mandare un altro sacerdote, oppur deve dire ai suoi parrocchiani, che si proveggano d' altro prete, essendo egli tenuto in tal giorno a non abbandonare la chiesa per assistere a quelli che non hanno soddisfatto al precetto della Comunione Pasquale.

BENEDETTO XIV.

C A S O 20.º

Cajo nella Domenica delle Palme ricevè la Comunione Pasquale, e nel giorno di Pasqua ascoltando Messa in altra chiesa, prega il sacerdote a consecrare una particola, e a comunicarlo per divozione. Cersasi se il sacerdote possa compiacerlo ?

Non può compiacerlo. Nel giorno di Pasqua non si può amministrare l' Eucaristia nelle chiese non parrocchiali senza espressa licenza dell' Ordinario, od almeno del parroco, nemmen a quelli che hanno adempiuto il precetto della Comunione Pasquale. Ciò si prova coi Decreti delle Congregazioni del Concilio Tridentino, e de' Vescovi e Regolari, che proibirono di comunicare nelle Chiese dei Regolari, che non hanno cura d' anime. Benchè questi Decreti possano vedersi nel Cavalieri, *tom. 4, in Rit. Rom.* dal Decreto 3 fino al 35 ; tuttavia ne riferiremo qui alcuni. 1. Riferisce il Gavanto *Man. Episc. V. Eucharistia num. 23*, che la Congregazione del Concilio nel dì 23 genn. 1586 e 14 marzo 1645, decretò : • *Qui satisfacit in Paschate in parochiali, non tamen potest in ipso die Paschatis Eucharistiam su-*

mere in Ecclesiis Regularium non habentium curam animarum. » 2. La stessa Congregazione nel dì 8 giug. 1619: « *Non possunt saeculares in ipso die Paschatis de manu Regularium Sanctam Communionem accipere, etiamsi in alia die satisfecerint Ecclesiae praecepto.* » 3. La Congregazione dei Vescovi e Regolari nel dì 19 sett. 1627 emanò pure consimile Decreto: « *Prohibentur Regulares administrare saecularibus Sacramentum Communionis, etiam devotionis gratia, ipso die Paschatis, in aliis vero diebus temporis Paschalis declaratur, eos, qui sacram Communionem receperint, extra parochiam praecepto Ecclesiae non satisfacere.* » 4. Finalmente riferisce Benedetto XIV nella sua opera de *Synodo Dioecessana*, lib. 9, cap. 16, che uscì in causa *Burdigal*. il seguente Decreto ai 19 luglio 1644, che fu poi confermato in una *Senonen.* dell' 11 giugno 1650: « *Sacra Congregatio Concilii post maturam discussionem censuit, Archiepiscopum Burdigalensem non posse prohibere Regularibus habentibus privilegia apostolica, ut a dominica Palmarum usque ad dominicam in Albis inclusive non valeant ministrare personis saecularibus sacramentum Communionis; posse tamen iisdem prohibere et personis saecularibus die Paschatis non administrent dictum Eucharistiae sacramentum, etiamsi dictae personae saeculares satisfecissent praecepto Ecclesiae hac de re edito.* » Per lo che soggiunge il lodato Sommo Pontefice: « *Controversia saepius discussa fuit in Sacra Congregatione Concilii, quae censuit sola die solemnitatis Paschatis absolute prohiberi Regularibus, ne Eucharistiam in suis ecclesiis porrigant saecularibus, etiamsi isti jam antea annuae Communionis praeceptum in propria parochia impleverint.* » E lo stesso ripete nella sua Costituzione 48, tom. 5, del suo Bollario §. 22. Che se il Concina con altri Teologi pretende, che tali Decreti siano stati emanati per inculcare l'osservanza del precetto ecclesiastico, non già per proibire assolutamente ai regolari di comunicare i fedeli nella propria chiesa nel giorno di Pasqua; ognun vede quanto tale interpretazione vada lungi dal vero. Negli addotti decreti si parla di persone che hanno soddisfatto al precetto, che si comunicano per mera divozione; come dunque possono interpretarsi, che non hanno altra forza, fuorchè quella d'inculcare l'osservanza del precetto di comunicarsi alla propria parrocchia nella Pasqua? Così la

sentono non solo i più severi Teologi, il Navarro, il Silvio, Enrico di sant' Ignazio, ma anche i più benigni, fra' quali il Ferrari, V. *Eucharistia* n. 20.

Nè si dica, che i decreti parlano di regolari, e non di sacerdoti secolari. Imperciocchè se ciò far non possono i regolari, che godono dalla Sede Apostolica il privilegio d' amministrare nelle loro chiese l' Eucaristia, come lo potranno i sacerdoti secolari nelle chiese, che non hanno questo privilegio, e che nella Pasqua specialmente non possono dispensare la Comunione senza una licenza espressa o tacita dell' Ordinario o del parroco? E' vero, che il Concilio di Trento nella *sess. 22, n. 6*, dice: « *Optaret quidem Sacrosancta Synodus, ut in singulis Missis fideles adstantes non solum spirituali affectu, sed sacramentali etiam Eucaristiae perceptione communicarent, quo ad eos sanctissimi hujus sacrificii fructus uberior perveniret;* » ma questa difficoltà si scioglie con ciò che ha insegnato Benedetto XIV nella sua Costituzione, *Certiores effecti*, nella quale, riferite le parole stesse del Concilio, soggiunge: « *At quoniam in ecclesia christiana opus est cuncta ordinate et congruenter disponi, pastores vigilantiam et curam suam conferent, ut ex una parte fidelium pietas minime fraudetur eo accessu, eaque participatione; ex alia vero ita utrumque sortiatur, quin ulla in laudabilibus aliis institutis oriatur perturbatio, unde facile confusio etiam et scandalum oriretur. Quare pastores monere debent eosdem fideles, ut participes esse cupientes Sacrae Mensae (quod maximopere probandum diximus) studeant tempus, locum et circumstantias nancisci, quibus et ipsi votorum suorum compotes evadant, nec instituta illa pietatis impediant. Hisque pastorum suorum monitis fideles sese dociles praebentes cacebunt, ne sibi injuriam factam querantur, si quandoque pro tempore, loco, et personis Episcopus minime opportunum censuerit a sacerdote celebrante Eucharistiam distribui iis, qui adstant, quibus scilicet eo ipso tempore facilis et obovia suppetit ratio ad eandem mensam accedendi pluribus aliis locis cuivis instructam. Haud aegre Episcopi, et parochi id fidelibus persuadebunt, quoties ipsis significant ex Ecclesiae disciplina, quae modo viget, non quidem difficiliorem, sed faciliorem evasisse iisdem participationem, quam optant. Siquidem veteri more in singulis Ecclesiis passim unica missa celebrabatur, cui fideles adstabant, indeque*

participabant, quia a solis propriis pastoribus, quemadmodum reliqua sacramenta, ita etiam Eucaristiam licite accipere valebant. »

Dunque nel solenne giorno di Pasqua nè i regolari nelle loro chiese, nè gli altri sacerdoti che non hanno cura d' anime, possono dispensare l' Eucaristia nemmeno nel sacrificio della Messa. Così insegna anche il Gavanto, nella rubr. della Messa, *part. 2, tit. 10* : « *Quilibet autem sacerdos communicare potest in missa alios, excepto die Paschatis, quo neque possunt regulares.* » Dunque non può il sacerdote compiacere Cajo, che domanda nel detto giorno di comunicarsi per divozione.

SCARPAZZA.

C A S O 21.°

Teodosio volendo differire la Comunione Pasquale ad altro giorno fra l' ottava, chiede nel dì di Pasqua di esser comunicato nella messa per divozione da un sacerdote che sta per celebrare in altra chiesa. Può il sacerdote compiacerlo ?

Rispondo che no, e le ragioni sono manifeste dalla dottrina che abbiamo esposta rispondendo al caso precedente. Dirò di più, che se non è lecito amministrare l' Eucaristia nel dì di Pasqua in altra chiesa a chi ha di già soddisfatto al precetto della Comunione Pasquale ; molto meno potrà essere lecito amministrarla a chi non ha adempiuto il precetto, ed ha solamente in animo di adempierlo in altro giorno fra l' ottava. Veggasi dunque quanto abbiamo detto nel caso precedente.

SCARPAZZA.

C A S O 22.°

Ilario, rettore di una chiesa non parrocchiale, in cui per inveterata consuetudine si dispensò l' Eucaristia anche nel giorno solenne di Pasqua, ricerca se possa continuare ad amministrarla nel detto giorno. Che gli si deve rispondere ?

Dai Decreti riferiti nel caso 20 risulta, che Ilario non potrebbe amministrare l' Eucaristia nel giorno di Pasqua, quando non avesse un' espressa, od almen tacita licenza dell' Ordinario o del parroco.

Sta dunque a vedere, s' egli non avendola espressa possa dirsi, che l'abbia tacita in forza dell'inveterata consuetudine. Se il Vescovo, od il parroco sono a cognizione, che nella sua chiesa da molti anni si dispensa l'Eucaristia, nè si sono opposti, quegli co' suoi decreti e colle sinodali costituzioni, e questi co' suoi reclami, egli deve prudentemente presumere, che abbiano tacitamente annuto alla pratica da parecchi anni introdotta. Se poi ciò si facesse clandestinamente, dovrebbe l'arrio in tal caso sospendere l'amministrazione dell'Eucaristia in tal giorno, quando non ne ottenesse l'espressa richiesta licenza. Osservi però l'arrio, che non succedano degl'inconvenienti, e che le persone; che si comunicano non credano di soddisfare al precetto pella Chiesa, perocchè se ciò rilevasse sarebbe tenuto a sospendere l'amministrazione, onde non essere causa, che non sia osservato il precetto, e venga così violato il diritto del parroco.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 23.º

Teodosio sa d'aver fatto una confessione sacrilega, e ciò nulla ostante va a comunicarsi per soddisfare al precetto. Cercasi se realmente lo soddisfi?

Benedetto XIV nelle sue Notificazioni (*Not. 4, Tom. 1*), unitamente a tutti i Teologi anche più benigni, risponde che con una Comunione sacrilega non si adempie al precetto. Questo precetto infatti, come abbiám detto nel caso 1 del presente articolo, non solo è ecclesiastico, ma è anche divino, in quanto che la Chiesa non ha se non determinato il tempo in cui devono i fedeli soddisfare al precetto divino. Siccome adunque con una Comunione sacrilega non si adempie all'obbligazione, che nasce dal divin precetto, dicendo l'Apostolo nella 1 ai Corintii *cap. 11*: « *Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice bibat: qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat, et bibit, non dijudicans corpus Domini,* » così per conseguenza con una tal Comunione non si adempirà il precetto della Chiesa. Inoltre questo precetto della Chiesa si contiene, come più volte si è detto, nel canone *Omnis utriusque sexus* del Concilio Lateranense IV. Ma se in questo Canone si comanda ai fe-

deli « *ut suscipiant reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae sacramentum* ; » l'Eucaristia ricevuta sacrilegamente è forse ricevuta con riverenza ? « Non sai, dicea il Grisostomo, nell' Omilia 5, » nell' *Epist. 1*, a Timoteo, Non sai, che l'accostarsi indegnamente, » anche una sul volta, ti rende degno del supplizio ? Ma noi siamo » sì stolidi e insensati, che avendo fatto nel decorso dell' anno un » numero, che appena può contarsi di peccati, non cerchiamo di » spogliarcene, giudicando servire il non essere tanto assidui » nel ricevere il corpo di Cristo ? Non intendiamo, che quelli che » lo confissero nella croce ciò fecero una sol volta ? L' averlo però » fatto una sol volta non fu perciò minor delitto ; e quello che tradi » Cristo, lo tradi una sola volta, e perchè fu una sola vola poté fug- » gire il supplizio ? »

Si aggiunga all' esposto, che Innocenzo XI, condannò appunto come scandalosa e pernicioso in pratica la proposizione : « *Praecepto Communionis annuae satisfacit per sacrilegam Domini manducationem.* » Non soddisfa dunque Teodosio al precetto della Comunione Pasquale. Nè si dica che la Chiesa non comanda agli atti interni. Imperciocchè dato anche, che direttamente non li comandi, come non giudica dai medesimi nel foro esterno ; indirettamente però li può comandare, cioè in quanto che non si possono compiere gli atti esterni senza gl' interni. Vorrà dir piuttosto, che Teodosio non potrà venir denunziato all' Ordinario come trasgressore del precetto della Comunione Pasquale, e quindi punito colle pene stabilite dal Diritto della Chiesa, ma non mai, ch' egli internamente ossia pienamente abbia soddisfatto al precetto. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 24.°

Cercasi quando uno scomunicato, od un interdetto debba dirsi violatore del precetto della Comunione Pasquale ?

Gli scomunicati e gl' interdetti non possono assolutamente ricevere la Santissima Eucaristia, ma non per questo non devono dirsi sciolti dall' obbligazione di obbedire alla Chiesa come sudditi di essa. Pertanto se colla loro contumacia sono cagione, per cui non

vengono assolti dalle censure, ed ammessi alla comunione de' fedeli; debbono allora tenersi per violatori del precetto pasquale, perchè dalla loro volontà derivò e non d' altri la causa per cui non si sono disposti a ricevere l' Eucaristia. Se poi fecero da se quanto era loro possibile per ricevere l' assoluzione, nè credè la Chiesa di assoverli, allora debbono riguardarsi come quei peccatori, cui prudentemente viene differita la Comunione, nè sono rei della violazione del precetto.

MONS. CALCAGNO. *

C A S O 25.°

Un parroco novello cerca istruzione da un Teologo sulla maniera con cui si deve regolare con quelli i quali non si sono comunicati nella pasqua onde non mancare al dover suo. Si domanda quale debba essere l'istruzione del Teologo?

Il Teologo potrà suggerire al novello nostro parroco di leggere con attenzione le Notificazioni 18, 45 e 53 di Benedetto XIV, le quali tutte versano sul punto dell' annua Comunione Pasquale, e coll' appoggio di queste gli si farà riflettere. 1. Che deve primieramente chiamare tali persone con segretezza, ed ammonirle a quattro occhi del loro dovere, facendo loro conoscere l' importanza del precetto, ed i vantaggi spirituali, di cui privano la propria anima coll' omettere di ricevere la SS. Comunione, e della colpa, di cui l' aggravano. Se le persone dicono di aver differita la Comunione per consiglio o volere del confessore, deve loro prestar fede, ma nel tempo stesso deve determinare alle medesime un tempo conveniente entro il quale abbiano a soddisfare al precetto. 2. Quando trova degli ostinati, che non vogliono adempiere il loro dovere, caritatevolmente gli esorti e gli ammonisca, e ritornando inutili i suoi sforzi quando parla dall' altare, o dal pulpito inculchi con tutto l' impegno l' osservanza di questo precetto, ammonendo in comune tutti quelli che non hanno fatto la Comunione Pasquale a togliere questo scandalo, ed a risparmiargli la dispiacenza amarissima di denunziarli al Vescovo, com' è tenuto a fare nel caso di contumacia. 3. Dopo aver aspettato qualche altro poco di tempo congruo e discreto, entro il

quale potrà anche replicare le sue insinuazioni, ed avvertimenti, deve denunciare i contumaci al Vescovo, che ponderata maturamente ogni cosa, passerà a quelle misure che gli detteranno la prudenza e la giustizia.

MONS. CALCAGNO.

COMUNIONE PER VIATICO

C A S O 1.º

Quirico, uomo rozzo, qualunque volta il parroco porta la Comunione a qualche fedele infermo, ritiene che gliela porti per Viatico. Cercasi che gli si dovrebbe dire volendo istruirlo ?

Per istruire Quirico è necessario distinguere la Comunione che si dà ad un infermo, che non è prossimo alla morte, da quella che si dà ad un infermo che si trova in tale pericolo. La prima non si denomina *Viatico*, ed è quella che si fa dagl' infermi per divozione, particolarmente nei tempi delle maggiori solennità, e che viene ad essi portata dal parroco perchè sono impediti dal portarsi alla chiesa. Quella poi che s' appella *Viatico* è quando il parroco comunica un moribondo affinchè confortato da questo Sacramento possa vincere le tentazioni che lo assalgono nel finir della vita, e felicemente passare agli eterni riposi. Ecco, come dell' una e dell' altra Comunione parla il Rituale Romano : « *Ut hortetur parochus infirmum, ut sacram Communionem sumat, etiamsi graviter non aegrotet, aut mortis periculum immineat ; maxime si festi alicujus celebritas id suadeat ; neque ipse illam administrare recusabit ... Pro Viatico autem ministrabit, cum probabile est, quod eam amplius sumere non poterit.* » Si potrà anche soggiungere, che non è poi sola la differenza di queste Comunicioni intorno al punto, in cui gl' infermi la ricevono, ma che inoltre si distinguono l' una dall' altra, inquantochè per la prima devono gl' infermi essere digiuni, lo che non è necessario pel Viatico : e quella si amministra colla solita forma : *Corpus Domini nostri Jesu Christi, etc.*, ed il Viatico invece si dà con queste parole : « *Ac-*

cipe, frater (vel soror) Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno, et perducatur ad vitam aeternam. »

Che se Quirico sarà suscettibile di maggior istruzione, si potrà soggiungere qualche altra cosa intorno la denominazione di Viatico, dicendo che con questo nome s' intendeva una volta qualunque cosa poteva giovare ai morienti, affinchè più sicuramente partissero per l' altra vita. Quindi si diceva *Viatico*, come nota l' erudissimo Albaspineo, *lib. 1 observat. cap. 1*, e la riconciliazione dei peccatori segregati dalla Chiesa, e il Battesimo, che si conferiva ai Catecumeni morienti, e la Confermazione, e l'Estrema Unzione, ed anche l'Eucaristia. Ma che in presente non s' intende per *Viatico* se non quest'ultima. Questa parola *Viatico* poi non altro significa, fuorchè provvedimento pel viaggio dell' eternità, come appunto dagli antichi dicevasi *Viatico* la moneta necessaria per viaggiare, come si raccoglie dalla legge *cum quem 29, ff. de judiciis*.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Due parrochi questionano se il Viatico sia di precetto divino, affermandolo uno di essi, e difendendo l' altro ch' è soltanto di precetto ecclesiastico. Cercasi quale dei due abbia ragione ?

Non deve negarsi, che sia questa una questione agitata dai Teologi, e che vi sono e per l' una, e per l' altra parte delle ragioni fortissime. La sentenza però, che viene difesa dalla maggior parte, e che sembra prevalere si è quella che sostiene, essere il Viatico di precetto divino. Abbiamo infatti nel *cap. de iis q. q. 6*. « *Cum his qui vita creduntur discessuri, antiqua lex servetur, nempe ut ultimo et necessario Viatico, non priventur,* » sopra le quali parole avverte assai bene il Cavalieri, in *Rit. Rom. cap. 5, Dec. 1, num. 1*, col Cacherano, che dicendosi *antiqua lex*, nè trovandosi tracce, in cui questa legge ebbe principio, si deve intendere essere questa legge non già fatta dalla Chiesa, ma dall' istesso Legislatore divino Gesù Cristo con quelle sue voci registrate nel *cap. 6* di San Giovanni: « *Nisi manducaveritis carnem Filii hominis, et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in vobis.* » Ed in vero può decisamente dimostrarsi, che

la Chiesa sempre con somma sollecitudine ha dato il Viatico alle persone prossime a morire, quantunque per lo innanzi fossero rigettate dalla sacra Mensa pei loro delitti, nè questi fossero interamente espiati. Inoltre, s'è di precetto divino, che i fedeli abbiano a ricevere l'Eucaristia, allora deve dirsi, che siano dallo stesso precetto obbligati, quando ne hanno maggior bisogno. Ma se al punto di morte l'Eucaristia è sommamente necessaria perchè l'anima si unisca vieppiù a Dio, e venga munita e difesa contro i nemici di sua salute, deve dunque concludersi, che obblighi il precetto divino a ricevere il Viatico. Così il Suarez, l'Habert, il Juvenin con molti altri.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Gli stessi due parrochi agitano altra questione, ed è, se dessi soli, oppure qualunque sacerdote secolare o Regolare possano per diritto comunicare gl'infermi. Cercasi se in tal questione debba tenersi a favore dei parrochi, ovvero se qualunque altro sacerdote possa amministrare il Viatico?

Per rispondere a questo quesito, richiameremo quello che abbiam detto intorno il ministro dell'Eucaristia, vale a dire, che non possono i semplici sacerdoti amministrarla nella Pasqua senza licenza del parroco, e ciò perchè, essendo precettiva questa Comunione, deve soddisfarsi presso di quelli che lo stesso precetto determina. Abbiam inoltre insegnato, che i Regolari non possono amministrar nel giorno di Pasqua la Comunione, perchè nei loro privilegi fu loro eccettuato un tal giorno, e ciò in riguardo alla osservanza del precetto pasquale. Ora, dice il Suarez, se i Regolari in riguardo al precetto della Comunione Pasquale, non possono nel giorno di Pasqua dispensar l'Eucaristia, quanto più non si deve intendere ad essi proibito l'amministrarla agli infermi per Viatico, quando il Viatico deve riceverci per precetto divino? *Suarez, t. 3, disp. 72, sect. 2, dub. ult.* E lo stesso per conseguenza deve dirsi di ogni altro semplice sacerdote. È dunque di diritto esclusivo dei parrochi l'amministrare agl'infermi la Comunione. In conferma di questa opinione abbiamo alcuni

Decreti della Sacra Congregazione del Concilio. « 1. *Laicis, qui intra claustra Regularium habitant, et illis actu serviunt, possunt Regulares sacramentum Eucharistiae, et tempore Paschae ac Extremae Unctionis ministrare;* » junii 1587 et 25 januar. 1738. Dunque se ai Regolari è lecito amministrare ai laici l' Eucaristia, che sono entro i loro chiostri, e che attualmente li servono, non lo è poi a quelli che vivono fuori de' chiostri, nè sono addetti al loro servizio. « 2. *An ad parochos spectet in casu ultimae infirmitatis Sacramenta ministrare famulis et famulabus monialium saecularibus, habitantibus in mansionibus suis in atris monasteriorum muro circumvallatis, et quae sunt contigua monasteriis, et habent portam quae clauditur.* » Resp. affirmative Congregatio Concilii 19 sept. 1722. Dunque se nemmeno il rettore o confessore di un monastero di monache non hanno diritto d' amministrare l' Eucaristia agl' infermi abitanti negli atrii circondati di muro e chiusi con porta annessi ai monasterii, molto meno un semplice sacerdote potrà portarla alle case degl' infermi. Per conchiudere diremo, che non potendosi fare senza giurisdizione una sacra funzione pubblica e solenne, così non possono i Regolari fuori del loro chiosstro, nè i semplici sacerdoti portare il Viatico agl' infermi, dovendosi fare la processione dalla chiesa alla casa del moriente, sicchè anche per rapporto alle ceremonie esteriori, l' amministrazione del Viatico è di esclusivo diritto dei parrochi. MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.º

Essendo un canonico della chiesa cattedrale ammalato gravemente nella propria casa situata fuori della giurisdizione parrocchiale della stessa cattedrale, pretende l' arciprete del suo capitolo di avere il diritto di amministrargli il Viatico. Cercasi se abbia ragione ?

Rispondo che no, ma spetta al parroco del domicilio. Imperciocchè il Concilio di Trento, *sess. 24, cap. 13, de Reform.* decretando, che nelle città sieno stabiliti i confini di ciascuna parrocchia, comandò ai Vescovi, « *ut distincto populo in certas propriasque parochias, unicuique suum perpetuum, peculiaremque parochum assignent,*

qui ea cognoscere valeat, et a quo solo licite Sacramenta suscipiant. »
Essendo dunque stabiliti i confini della parrocchialità della chiesa cattedrale, e trovandosi il nostro canonico colla sua abitazione fuori di essi, ed in altra parrocchia, non è l'arciprete *a quo solo licite Sacramenta suscipiat.*

Ma si dirà, che essendo la chiesa cattedrale la madre di tutte le chiese parrocchiali della diocesi, compete alle medesima un diritto sopra tutte le altre chiese, il quale diritto può estenderlo verso i canonici ed altri benefiziati suoi, come suoi figli principali. Accordo che la chiesa cattedrale è superiore alle altre chiese, ma non posso accordare, che chi in essa amministra la cura delle anime abbia diritto di dar i sacramenti nelle altre parrocchie, nemmen ai canonici ed ai benefiziati. La Sacra Congregazione del Concilio sotto il giorno 24 maggio 1732 decretò: « *Ubi parochiae distinctae sunt per determinatas familias, administratio Baptismi, aliorumque sacramentorum spectat ad proprium dictarum familiarum parochum, et non ad Archipresbyterum Collegiatae seu matricis.* » E per rapporto ai canonici benefiziati ed altri chierici, promossa la questione dalla chiesa di Gubbio, la stessa Sacra Congregazione sotto il giorno 2 aprile 1729, decise, come avea egualmente determinato nel dì 30 settembre 1628: « *Parocho Cathedralis non licet ministrare sacramenta quibuscumque clericis et sacerdotibus infirmis et in alienis parochiis commorantibus, sed id competit privative parochis domiciariis.* » MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Un parroco porta la SS. Comunione agl' infermi vestito soltanto di cotta e stola senza velo umerale, non essendo provveduta di questo la chiesa. Cercasi se possa farlo lecitamente?

Non può farlo. Il Rituale Romano parla chiaramente, che debba usarsi il velo umerale, e sebbene non dica, che con esso si debba coprire la sacra Pisside, abbiamo però un decreto della Sacra Congregazione dei Riti emanato sotto il dì 21 marzo 1699 in *Bergomen*. che lo prescrive in questi termini: « *Pyxis, in quo proprio velo coopertum defertur SS. Viaticum infirmis, debet etiam cooperiri extremitati-*

bus veli oblongi humeralis. » E la ragione ne dà il Baruffaldi con queste parole : « *Operiri debet tota pyxis, non ut oculis humanis celatum remaneat Sacramentum, sed ut pulveris, et aeris injuriae arceantur.* » Che se la chiesa del nostro parroco non è provveduta di un velo umerale, che deve esser di seta di color bianco lungo almeno sei piedi, come si legge prescritto negli Atti della chiesa di Milano par. 4, cerchi egli possibilmente di provvederlo, onde non avere mai più a portar la SS. Comunione agl' infermi senza di esso.

MONS. CALZAGNO.

C A S O 6.°

Narciso, parroco di città, porta il sacratissimo Viatico agl' infermi nel tempo di notte vestito del mantello sopra la cotta e la stola, e col berrettino in testa. Cercasi 1. Se possa farlo licitamente ? 2. Se ricorrendo al suo Vescovo per una tale licenza possa ottenerla ?

Al 1. Se ben si attende a quanto su questo punto prescrive il Rituale Romano, con piena evidenza si scopre, che Narciso opera illecitamente, e contro la riverenza dovuta al sacro Viatico, portandolo coperto di mantello e con berrettino in testa. Si prescrive infatti, che il sacerdote abbia la cotta e la stola nonchè il velo umerale, e così vestito col capo nudo proceda sotto il baldacchino, anche nel tempo di notte, sebbene deve notarsi, che di notte dallo stesso Rituale Romano è proibito il portare il Viatico, quando non vi sia urgente necessità : « *Noctu autem hoc Sacramentum deferri non debet nisi necessitas urgeat.* » Inoltre la Sacra Congregazione de' Riti nel dì 5 marzo 1633, in *Asculana* emanò il seguente Decreto. « *Parrocho rheumate laboranti, et SS. Sacramentum infirmis deferenti, solet indulgeri usus pileoli in itinere, non tamen intra civitatem vel oppidum.* » Come può adunque Narciso adoperare il mantello ed il berrettino in città ? Se poi dice il Decreto *solet indulgeri*, riflette molto bene il Cavalieri in *Rit. Rom., cap. 5, Decr. 8, num. 3*, che non può di propria autorità un parroco nemmeno in campagna servirsi del berrettino senza aver prima ottenuto l'indulto di usarlo.

Al 2. Non può nemmeno il Vescovo accordare a Narciso, nè l'uso del mantello, nè quello del berrettino. S' egli fosse parroco in campagna avrebbe il Vescovo la facoltà di accordare l'uso del berrettino nel caso ch'egli fosse infermo, come dichiarò sopra il decreto 5 marzo 1633 sopraccitato la stessa sacra Congregazione nel dì 10 genn. 1693 in *Treviren.* nelli seguenti termini: « *Et ita remisit arbitrio Episcopi usum pileoli ad tenorem dati Decreti.* » Ma per città la dispensa è riservata alla Santa Sede giusta il decreto della stessa Sacra Congregazione, 13 agosto 1695 in *una urbis*, ch'è il seguente: « *Parochis ministraturis SS. Sacramentum infirmis, non est licitum, neque de nocte uti parvo pileolo in delatione ejusdem per civitatem sub praetextu alicujus infirmitatis absque speciali S. Sedis licentia.* » E come mai potrebbe il Vescovo dispensare sull'uso del berrettino, se, come riflette il Nicolio *Lucubr. can., lib. 3, tit. 41 de celeb. Missar.,* non può nemmeno egli usarlo per la proibizione espressa che trovasi nel *cap. nullus 57, de consecr. dist. 1.* È inutile dunque, che Narciso ricorra al suo Vescovo per poter coprirsi il capo, e molto meno usar del mantello nel portare l'Eucaristia agl'infermi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 7.º

Un parroco per accorrere con prontezza all'infermo che pericola, mette nella pisside una sola particola consecrata, e senza il suono delle campane si porta comunicarlo. Cercasi se operi bene?

Rispondo che no. Il Rituale Romano prescrive che col mezzo delle campane convochi i confratelli della scuola del Santissimo Sacramento, e gli altri del popolo, affinchè abbiano con cerei e torcie accese ad accompagnare il sacratissimo Viatico. E per questa pia opera hanno appunto i Romani Pontefici concesse molte indulgenze, sicchè il nostro parroco va a togliere quella riverenza e culto che sono dovuti a Gesù Cristo sacramentato, ed a privare i suoi parrocchiani dello spiritual beneficio delle sante Indulgenze che possono lucrare. Quali poi siano queste Indulgenze, è facile il conoscerle nella parte seconda del Sinodo di Monsignor Battistelli Vescovo di Foligno, dove si trovano descritte. Quelli che accompagnano il San-

tissimo Viatico colla torcia, acquistano l' indulgenza di anni sette ed altrettante quarantene, quelli senza torcia l' hanno di anni cinque ed altrettante quarantene. Quelli, che trovandosi legittimamente impediti mandano la torcia per altri, o le consegnano alla parrocchia, lucrano l' indulgenza di anni tre, ed altrettante quarantene. Cento giorni d' indulgenza guadagna chi similmente impedito recita un *Pater* ed un' *Ave*, e così pure le donne, che senza uscir di casa recitano il *Pater* ed *Ave*, pregando il Signore per l' infermo che si comunica. Senta pertanto il nostro parroco cosa prescrisse S. Carlo Borromeo su questo punto nel suo Concilio IV: « *Parochus hortetur, et curet ut unusquisque pater familias praesertim dato campanae parochialis signo, ut sacrae Eucharistiae ad aegrum deferendae significatio fiat, sine mora in ecclesiam parochialem conveniat, vel alium de familia digniorem mittat ad illam cerei candelaeve lumine prosequendam. Si quando autem is, qui paterfamilias est, per necessariam occupationem non potest, saltem certum aliquem hominem, vel filium natu majorem, vel denique famulum, aliumve mittat, qui id pietatis officium praestet.* »

E parimenti opera male il nostro parroco ponendo sempre nella pisside una sola particola consacrata. Ecco come prescrive il Rituale Romano. « *Decenter et de more acceptas aliquot particulas consecratas, vel unam tantum (si longius aut difficilius iter sit faciendum) ponat in pyxide, seu parva custodia.* » Può dunque il parroco riporre nella pisside una sola particola, quando la strada fosse lunga e difficile, ma non mai tutte le volte, onde non licenziare il popolo alla casa dell' infermo, ma ritornare con esso processionalmente alla chiesa. Può similmente riporre una sola particola come dichiarò S. Carlo Borromeo, *act. eccl. mediolan. part. 4*, nei casi, in cui o fosse di notte, o dovesse subito amministrare nell' infermo l' Estrema Unzione: « *Particulas aut duas feret nisi cum aliquando ob mortem instantem, vel noctu defert, vel certus est parochus, necesse esse, ut statim post communionem, extremam etiam unctionem ministret.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.°

Un cappellano suggerisce al suo parroco di usare il turibolo, quando porta il santissimo Viatico agl' infermi. Il parroco si oppone e ricusa assolutamente di farlo. Cercasi se il parroco od il cappellano pensi bene ?

Esiste un Decreto della Sacra Congregazione de' Riti del dì 21 giugno 1738 in *Ulissip. Orient.* espresso in questi termini: « *Servari debet dicta caeremonia thurificandi Ss. Sacramentum inclusum in pyxide, cum defertur pro Viatico infirmis, et cum ipso benedicatur populus.* » Questo decreto sortì dietro istanza dei canonici della chiesa di Lisbona Orientale, i quali per uso antichissimo essendo soliti incensare il Ss. Sacramento, quando il parroco della stessa cattedrale lo portava agl' infermi, esposero che si era a questo loro uso opposto il loro maestro di ceremonie, e desiderava perciò d' intendere il parere della Sacra Congregazione. Quindi è, che interpretando questo Decreto l' erudito Cavalieri in *Rit. Rom., cap. 5, Dec. 22, num. 2*, saggiamente riflette, che l' incensazione, dove v' è la consuetudine di farla, non si deve omettere, perchè ridonda in maggior decoro ; ma che in quei luoghi, in cui non v' è quest' uso, non è necessario d' introdurla. In fatti nessuna menzione delle incensazioni si fa su questo punto dal Rituale Romano ; ed il Decreto suesposto esprimendo *servari debet*, spiega chiaramente, che parla di consuetudine ed uso di già introdotto. Ciò posto, può il parroco opporsi al cappellano che suggerisce di adoperare il turibolo, perchè non v' è alcun precetto che l' obblighi, ma è da lodare lo zelo del cappellano, che cerca di aumentare il decoro della sacra funzione, decoro, come soggiunge il Cavalieri nel luogo citato, che non essendo giammai eccedente, perchè si tratta di Gesù Cristo, deve essere sempre promosso, e devono gli ecclesiastici procurare con tutto l' impegno di aumentare.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.

Fabiano parroco, trovandosi nella sua parrocchia alcuni attaccati da morbo pestilenziale, crede di non doversi esporre al pericolo di morte coll' amministrare loro il sacratissimo Viatico. Cercasi, 1. Se sia tenuto a tale amministrazione? 2. In qual modo lo debba amministrare?

Al 1. Vi sono dei Teologi, i quali sostengono non essere il parroco tenuto ad amministrare agl' infermi la Ss. Eucaristia, quando corra rischio la sua vita, ma quest' opinione è rigettata dai più sani, i quali difendono essere tenuto il parroco anche in tale pericolo, non già solo per dover di carità, ma eziandio per dover di giustizia. Così S. Tommaso 2, 2, q. 184, a. 7, il Soto, in 4, dist. 42, q. 1, a. 11, *dub. ult.* il Suarez, Tom. 4, disp. 44, sect. 3, num. 17 et 18. Sebbene infatti il Sacramento dell' Eucaristia non sia di necessità di mezzo per la salute, egli è però pegl' infermi di necessità di precetto divino, e mancherebbe certamente il parroco al dover suo se non lo amministrasse. Anzi il Suarez nel luogo citato soggiunge, che in mancanza del parroco, sarebbe a ciò tenuto qualunque altro sacerdote o diacono, che vi fosse. Ama quindi Fabiano di troppo la propria vita, e non si ricorda, che « *bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis,* » quando pel timore di perderla, non accorre ai bisogni spirituali delle sue pecorelle.

Al 2. Disputano i Teologi se nel caso di pestilenza debba il parroco amministrare colla propria mano all' infermo la Ss. Comunione, oppure possa servirsi di qualche decente istrumento per evitare il pericolo della morte. Quelli che sostengono non essere lecito il servirsi d' un istrumento, dicono, essere più ragionevole il dare la Ss. Comunione agl' infermi colla dovuta riverenza anche col pericolo della vita, di quello sia o non amministrarla, oppure non osservare la forma dalla Chiesa prescritta. Così il Bonacina *de Sacram. d. 4, q. 5, punt. 2, n. 10.* Anzi aggiunge il Possevino, c. 8, n. 34, che ai tempi di S. Carlo Borromeo era vietato l' uso di qualunque istrumento, e ciò perchè gli attaccati dalla pestilenza non potevano

pel calore febbrile trangugiare la sacra particola, e rimaneva alquanto di essa attaccata al palato ; sicchè avevano bisogno del sacro ministro, che lo desse l'acqua della purificazione, od altra acqua, per facilitare loro l'inghiottirla. Ma sembra ed è da seguirsi in pratica l'opposta sentenza, che ritiene potersi in tali casi il sacerdote servirsi di decente strumento, quando non vi sia pericolo d'irriverenza al Sacramento. Imperciocchè se è lecito amministrare per l'istromento l'Estrema Unzione, perchè non lo sarà egualmente l'Eucaristia ? Le Rubriche e le leggi puramente ecclesiastiche non obbligano con grave danno. E perchè non potrà in tali casi il parroco riporre in una patena la sacra particola, ed avvicinandola con qualche istromento alla bocca dell'infermo ordinarli, che colla lingua prenda la particola stessa senza toccarla colle mani ? Quello che giova, e non nuoce ad altri, facilmente si deve concedere. Così l'Azorio *p. 1, Instit. moral. lib. 10, cap. 27, q. 7*, ed il Vittorelli, *in addit. ad Possev. c. 8, n. 54*. Che se l'infermo ha bisogno di acqua per ajutarsi ad inghiottire la sacra particola, non è necessario, che gliela porga il sacerdote, ma può servirlo quelli che sono destinati ad assisterlo. Il nostro Fabiano adunque non si ritiri dall'amministrare il Sacro Viatico agli appestati, ma usi della esposta maniera di amministrarlo, per adempiere anche senza certo pericolo di vita al suo dovere.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Fiorenzo cappellano, portando il sacro Viatico nel venerdì santo usa la stola di color bianco, e recita con voce bassa i salmi consueti, aggiungendo in fine il *Gloria Patri*, ec. Venendo egli ripreso dal parroco, cercasi se giustamente ?

Viene ingiustamente ripreso, poichè così ha stabilito la Sacra Congregazione de' Riti col suo Decreto 15 maggio 1743, emanato per troncar la contesa vertente su tal punto. Ecco il Decreto quale viene riportato dal Cavalieri, *in Rit. Rom. de Comm. Infirmi. Decr. 12* :
 • *Non est reprobandus parochus, qui defert Ss. Viaticum infirmis fer. 6 in Parasceve, dummodo private et submisse, quainimo submississima*

voce recitet Psalmos consuetos per vias publicas, etiamsi dicat V Gloria Patri ; quia in tali circumstantia actio talis nihil habet esse cum functionibus Ecclesiae hujus diei. Et considerandum est, quod defertur cum stola, atque pluviali albi coloris, quando in feria supradicta color paramentorum est niger pro Ecclesiae functionibus ; ideoque si defert privatim pro aliqua necessitate, non est reprobandus, si populum absque benedictione dimittat, quia in publica Ecclesia non debet recondi. »

Che se qui si volesse sapere quali Salmi debbano recitarsi in tale circostanza, il sovralodato Cavaliere nel luogo citato, *Dec. 11*, insegna, che nel partire dall' altare deve recitarsi il *Miserere mei, Deus*, e poi qualunque altro salmo, giacchè il Rituale dice *et alios psalmos et cantica*, purchè questi siano adattati alla funzione, e così nel ritorno alla chiesa, suggerendo però egli nel ritorno la recita dei Salmi, che lo stesso Rituale Romano prescrive nelle processioni *pro gratiarum actione*, v. g., *Jubilate Deo omnis terra, psalmum dicite, etc. Exultate Deo adjutori nostro, etc. Laudate Dominum de coelis, etc. Laudate Dominum, omnes gentes, etc.* ed altri. SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Un parroco porta il Viatico ad un mentecatto che sta per morire, giudicando non esservi pericolo d' irriverenza. Cercasi se faccia bene ?

Se il moribondo è pazzo fino dalla nascita, nè perciò ebbe mai veruna notizia dell' Eucaristia, opera male il parroco che gliela amministra, quantunque non tema irriverenza alcuna. Opera egli così contro la pratica lodevolissima della Chiesa, che non diede mai la Ss. Comunione ai mentecatti, sì perchè questo Sacramento nè agli infanti, nè ai perpetuamente stolti è necessario alla salute, sì perchè non distinguendo l' infermo il cibo corporale dallo spirituale, non può concepire quella venerazione, che gli è dovuta, e riceverlo con quella fede che si conviene.

Se poi non è pazzo dalla nascita, ma divenne tale dopo aver acquistato il lume di ragione, sicchè o prima della pazzia, oppure ne' lucidi intervalli ha conosciuto questo Ss. Sacramento, ed ha

L'animo disposto a riceverlo, quando non consti essere caduto in demenza reo di mortale peccato, e non vi sia pericolo d'irriverenza, potrà il parroco amministrarglielo. Così il Roncaglia dietro S. Tommaso, che, 3 p., q. 80, a. 9, insegna: « *Aut numquam habuerunt usum rationis, sed sic a nativitate permanserunt: et sic talibus non est hoc sacramentum exhibendum; quia in eis nullo modo praecessit hujus sacramenti devotio. Aut non semper caruerunt usu rationis; et tunc si prius, quando erant compotes suae mentis, apparuit in eis devotio hujus Sacramenti debet eis in articulo mortis hoc sacramentum exhiberi; nisi forte timeatur periculum vomitus, vel expulsiōnis.* » Così anche insegna il Catechismo Romano de Euch. n. 64.

Da questa dottrina raccolga anzi il parroco, che l'Eucaristia in punto di morte non deve negarsi ai semipazzi, a quelli che sono mezzo stolti o deboli di mente, quando possono concepire qualche divozione verso questo Sacramento. Imperciocchè così soggiunge nel luogo citato l'Angelico: « *Aliqui dicuntur non habere usum rationis dupliciter. Uno modo, quia habent debilem usum rationis, sicut dicitur non videns, qui male videt. Et quia tales possunt aliquam devotionem hujus Sacramenti concipere, non est hoc sacramentum denegandum.* »

BENEDETTO XIV.

C A S O 12.°

Un parroco visita un fanciullo di nove anni gravemente ammalato, e dubita s'egli abbia per anco acquistato il perfetto uso di ragione. Cercasi 1. Se il parroco possa comunicarlo nell'età di nove anni. 2. Se lo possa eziandio nel dubbio predetto.

Al 1. Lo negano il Vasquez, il Corduba, e l'Urtado, il quale nel trattato dell'Eucaristia, disp. 10, così scrive. Si deve osservare, che pei fanciulli viene prima il tempo di soddisfare al precetto della confessione, poi quello di ricevere l'Eucaristia anche in punto di morte, perchè per confessarsi si ricerca meno discernimento che per comunicarsi. Infatti per confessarsi basta distinguere il bene dal male, laddove per comunicarsi fa d'uopo distinguere il pane comune dal pane celeste. Può quindi accadere, che un fanciullo sia tenuto in punto di morte a confessarsi, e non a comunicarsi. Così l'Urtado.

Contuttociò è più probabile, come anco più comune l' opposta sentenza. Asseriscono ad una voce i Dottori, che per comunicarsi in pericolo di morte non è necessario tanto di età, quanto se ne ricerca per ammettere all' Eucaristia, sicchè basta in tal caso, che un fanciullo sia capace di malizia, perchè gli si debba amministrare il Sacro Viatico. Così insegna Benedetto XIV, *de Syn. Dioec.*, lib. 7, cap. 12, n. 3, anche coll' autorità del Suarez che nella sezione 5, *disput.* 68, così scrive: « *Existimo, in illo articulo dandam esse Communionem cuicumque homini habenti usum rationis ad peccandum, et capaci Confessionis est Extremae Unctionis. Quod Navarrus quidem fatetur esse omnibus consulendum. Ego vero existimo esse obligationem tam ex parte petentis, quam dispensantis.* » Lo stesso ritiene il Card. de Lugo, *de Euch. disput.* 13, *sect.* 4, *num.* 57, e l' antichissimo Autore del poema MS. riferito dal Martene *de antiq. Eccles. ritibus*, l. 1, cap. 4, art. 10, §. 14, il quale dopo i versi da noi addotti nel caso 16, dell' articolo *Comunione Pasquale* soggiunge :

« *Excipe quos urget fera mors, anni licet his sint
Octo, sive novem, vel septem, dum sibi constet
Scire Pater Noster, et eorum vita probata.* »

Nè senza ragione è che si debba far differenza dalla Comunione dei fanciulli in istato di salute da quella in pericolo di morte. Imperciocchè essendo indeterminato il precetto divino di comunicarsi in vita, può la Chiesa determinare che non sieno ammessi al sacro altare prima che non abbiano perfettamente acquistato l' uso di ragione ; laddove essendo determinato e certo il tempo del precetto divino di comunicarsi in morte, quando sono capaci di malizia, non ha più luogo in questi casi la determinazione della Chiesa di attendere l' uso perfetto di ragione.

Al 2. Vi sono delle ragioni per ambedue le parti. Vogliono alcuni, che sul dubbio, che il fanciullo abbia o non abbia l' uso di ragione, debbasi presumerlo privo, quando non venga provato il contrario, perchè quando consta la legge e il divieto, e si dubita, se alcuno in essa sia compreso, il possesso deve essere per la legge,

vale a dire, si deve tenere la parte della legge. Pretendono altri, che in tal dubbio debbasi stare per la parte dell' infermo, perchè sembra che la proibizione della Chiesa di dar l' Eucaristia a chi è privo dell' uso della ragione, non sia maggiore dell' obbligazione che nasce dal diritto divino di dare in tali casi il Sacramento della Penitenza sotto condizione e dell' Estrema Unzione ed anche quello dell' Eucaristia. In questa varietà di opinioni ritiene il De-Lugo, che non vi sia obbligazione di comunicare un fanciullo con siffatto dubbio, ma nemmeno, che non vi sia fondamento convincente per negarla. E per verità il divieto di darla ai fanciulli non aventi l' uso di ragione è fondato in una consuetudine spiegata nelle rubriche del Rituale Romano, le quali notano simile proibizione anche per l' Estrema Unzione. Siccome dunque il divieto dell' Estrema Unzione non ha luogo nel caso dubbio così non deve aver luogo in pari circostanza quello intorno l' Eucaristia.

Tale è l' opinione del nostro autore appoggiato al dotto Giribaldo; io però ritengo la contraria opinione coll' autore delle Note romane. 1. Perchè l' Eucaristia non è di necessità di mezzo per la salute. 2. Perchè non si deve esporre il Sacramento al pericolo d' irriverenza, poichè non è di quei Sacramenti, che si possano amministrare sotto condizione. 3. Perchè l' argomento tratto dal Rituale è puramente negativo, nè però ha tanta forza da poter far mutare parere. 4. Perchè non v' ha parità tra il sacramento dell' Estrema Unzione, e quello dell' Eucaristia, ch' è il più eccellente di tutti. Quindi nel dubbio proposto penso che il parroco debba stare per la legge e pel sacramento, nè debba amministrare l' Eucaristia ad un fanciullo, che dubita se abbia l' uso di ragione, e se sia perciò capace di malizia.

SCARPAZZA.

C A S O 13.°

Veremondo pei furti e pegli omicidii commessi vien condannato al patibolo. Egli si confessa e domanda il Sacro Viatico. Il sacerdote lo contenterebbe; ma dice, che ciò non gli è permesso. Cercasi se ciò sia vero?

Preso il termine *Viatico* nel suo vero e stretto significato, ha ragione il sacerdote, perchè Veremondo non è vicino a morte per male fisico, ma per sentenza di giudice, e quindi non deve essere comunicato per viatico, nè gli si deve dare l'Estrema Unzione. Se poi Veremondo ha inteso di chiedere l'Eucaristia, sono discordi su questo punto tutti i Teologi. Benedetto XIV, *de sacrificio Missae, sect. 2, §. 175*, è di parere, che star si debba al costume particolare dei luoghi, e nel suo *Synod. Dioces.* fa osservare ch'è più conforme alla cristiana pietà il dare a quella sorte di gente l'Eucaristia, di quello sia di negarla, quando però la chiedano e diano segni di vera penitenza. Inoltre avvisa i Vescovi ad introdurre tal consuetudine nelle loro Diocesi per mezzo delle sinodali Costituzioni secondo l'autorità di S. Pio V, che in questo senso scrisse all'Arcivescovo Rosanense suo Nunzio nella Spagna. Ecco le parole di Benedetto XIV, quali si leggono nel *Synodo Dioecesana, lib. 11, cap. 7, n. 3.*

« *Id nos minime esse denegandum censemus, cum christianae charitati magis conveniat eos ad resistendum tali tempore diabolicis temptationibus sacra Communionem muniri, ut perituro corpore salutem animae quantum fieri potest subveniat.* »

Preso dunque la voce Viatico in senso di Eucaristia, non deve dire il sacerdote a Veremondo, che non gli è permesso il riceverlo. Vedi il caso seguente,

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 14.°

Ma Veremondo non trovandosi digiuno, potrà il sacerdote ciò nullostante compiacerlo?

L'autore romano nel caso precedente non vuole, che la Comunione amministrata ai condannati all'ultimo supplizio appellar si debba col nome di Viatico, io però son di contrario parere. Ed eccone la ragione. Il Rituale Romano prescrive di dare il Viatico « *cum probabile est, quod eam, cioè l'Eucaristia, amplius sumere non poterit.* » Se dunque il condannato non è più per ricevere l'Eucaristia, deve dirsi Viatico, quella che ultimamente gli viene amministrata. Di più. Insegnano tutti gli Autori, come può vedersi presso il Cavalieri,

in *Rit. Rom. cap. 5, Decr. 2, num. 30*, che in tale caso non deve il sacerdote usare la forma « *Corpus Domini nostri,* » etc., ma bensì l'altra: « *Accipe, Frater, Viaticum,* » etc. Dunque questa Comunione deve dirsi Viatico. Ciò posto, venendo a Veremondo, è di parere il Coninck che non essendo digiuno non possa comunicarsi; ma la sentenza comune esposta dal Cavalieri nel luogo citato è, che deve rititenersi come se fosse un infermo prossimo a morte. Imperciocchè vive per lui il precetto divino di comunicarsi in punto di morte, precetto che in concorso del precetto ecclesiastico del digiuno, deve prevalere. Inoltre se non è necessario che pel Viatico, l'infermo sia digiuno, egualmente deve dirsi pel condannato al patibolo. Aggiunge anzi il Cavalieri, che se fosse in tali casi necessario il digiuno, non si comunicherebbe alcun reo, perchè difficilmente tali infelici possono astenersi dal prendere qualche bevanda corroborante, ed altronde è fuor di dubbio per l'esperienze fatte dai periti, che subito intimata ad un uomo la sentenza di morte, viene egli assalito da un' interna febbre, e dal male di morte, per la commozione dell' animo e del sangue. Può dunque il sacerdote compiacere Veremondo sebbene non digiuno.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 15.º

Una persona nobile assai divota, e solita a frequentare, quand'era sana, la Comunione, trovasi da qualche mese inferma, fuori però del pericolo di morte. E non potendo star digiuna pregò, ciò nullaostante, il parroco a comunicarla, celebrando la messa nel suo privato oratorio. Il parroco la compiacque per non lasciarla per lungo tempo priva di questo spirituale conforto. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente?

Il Casuista Elhel nel *tom. 3 de Euch.*, propone un consimile caso, e lo risolve affermativamente dicendo: « *Ut accedat ad sacram Synaxim: Ratio est, quia non est verisimile quod Ecclesia ceu pia mater hoc suo praecepto (del digiuno) voluerit comprehendere tales infirmos, qui vel nunquam vel certe raro admodum possunt communicare jejuni, ut tenent Diana, Bonacina, Busembaum.* » Quanto però sia da rimproverarsi questa

Vol. IV.

20

opinione, egli è chiaro da ciò, ch'è manifesta la legge della Chiesa intorno al digiuno, e la eccezione fatta per quelli soltanto che sono in pericolo di morte. Si asserisce poi senza fondamento, ch'è verisimile non volere la Chiesa il digiuno nel caso nostro. Imperciocchè la Chiesa sa, che si danno di tali casi, e se avesse trovato di far un'eccezione, anche per questi l'avrebbe fatta. Illuminata com'è dallo Spirito Santo ben sa, che non solo coi Sacramenti, ma ancora col desiderio pio si possono ricevere i doni del Signore. È piuttosto dunque da dirsi, che voglia ella che gl'infermi che non possono star digiuni abbiano a meritarsi la grazia coi loro voti, di quello sia dal suo silenzio interpretare, che dispensi dal digiuno: Inoltre non tocca ai sudditi l'interpretare le leggi, ma allo stesso legislatore. Se quindi la persona devota non è contenta di offrire al Signore i desiderj del suo animo, e soffrir con pazienza di non poter ricevere Gesù Cristo, ricorra al Capo della Chiesa, e gli chiegga spiegazione, o dispensa di tale ecclesiastica legge, cui egli per urgenti e gravi motivi non mancherà di concedere, come l'ha accordata benignamente Benedetto XIV al Principe Stuardo.

SCARPAZZA.

C A S O 16.º

Giulio, essendo infermo a morte, domanda l'Estrema Unzione prima del Viatico. Cercasi se il sacerdote possa compiacerlo?

Poichè il Sacramento dell'Estrema Unzione è il compimento di quello della Penitenza: poichè fino al secolo XI, si dava nella Chiesa Latina prima l'Estrema Unzione, e poi l'Eucaristia, come tuttora pratica la Chiesa Greca; sembra molto probabile, che il sacerdote possa compiacere Giulio, che coll'Estrema Unzione vuole vie maggiormente disporsi a ricevere l'Eucaristia. Sono molti quelli che condannano la pratica di conferire l'Estrema Unzione agl'infermi quando debbonsi computare più tra i morti, che tra i viventi, e ciò per lo più onde non disgustare i parenti, e non far troppo d'impressione negl'infermi. E se questo Sacramento ha per effetto principale la remissione dei peccati, non sono da biasimarsi i desiderii di Giu-

lio. Leone IX, che morì nel 1051, ricevè l'Estrema Unzione prima del Viatico. « *Perpendens, dice Wiberto, scrittore della di lui vita, lib. 2, cap. 16, non diutius eum retinendum carnis ergastulo, decrevit, ut inungeretur sacri olei liquore, super quo facto exhilaratus usquequaque, munitus Corporis et Sanguinis Domini communionem, etc.* » Il Concilio di Magonza dell'anno 847 decretò al cap. 26 : « *Sacra cum unctione Dei animati secundum statuta Ss. Patrum communionem Viatici reficiantur.* » I Rituali di alcune Chiese, tra' quali quello di Parigi del Cardinale Arcivescovo di Noailles esorta, che si richiami in vigore l'antico costume, e molti nella Francia lo hanno secondato, e se il detto Cardinale non fu condannato su questo punto, come lo fu in altri, non essendovi alcuna legge, che prescriva di amministrare il Viatico avanti l'Estrema Unzione, sembra a prima vista, che possa Giulio venir compiaciuto.

Ma, per non errare, ascoltiamo Benedetto XIV, che nella sua opera *de Synod. Dioeces.*, lib. 8, cap. 8, n. 11, dopo aver riportato l'uso antico della Chiesa così discorre : « *Licet res ita se habeat, Ritualia collecta a Pouget extremam Unctionem ante Viaticum conferri permittunt, si aegrotus ex pio desiderio se melius ad Eucharistiam praeparandi, ita secum fieri exoptulet; idem indulget etiam Cardinalis de Rohan . . . Verum nos quamquam hanc permissionem nequaquam improbamus; siquidem a laudato Suarez discimus contrariam consuetudinem Ecclesiae Romanae, a Concilii Tridentini Catechismo pariter approbatam non esse, sub gravi saltem obligatione ab omnibus Christiani orbis regionibus receptam, ac propterea a Natali Alexandro, Reg. 21 (ubi de extrema Unctione) accipimus apud Cistercienses etiam hodie perseverare antiquum morem: nihilominus in locis, in quibus hic mos obsolevit, et viget disciplina a Catechismo Concilii Tridentini praescripta, non facile permitteremus ab hac recedi, solum ad indulgendum privatae et peculiari infirmi devotioni: sed potius parochio injungeremus ut Extremam Unctionem petentibus ante Viaticum suaderent tutius et utilius fore Ecclesiae Romanae ritui, ac usui a majori parte Ecclesiae Catholicae jam recepto accommodare.* » Ed ecco quanto deve fare il sacerdote per essere più sicuro.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 17.

Petronio nella mattina essendo sano ricevette la SS. Eucaristia, e verso sera si ammalò a morte. Cercasi se debba riceverla nuovamente per Viatico?

Rispondo essere più probabile, che non sia tentato. Da quanto insegna Benedetto XIV, *de Syn. Dioecesis*, lib. 7, cap. 41, num. 2, pare, che per Petronio non vi sia il precetto divino di comunicarsi vicino a morire, essendosi comunicato nello stesso giorno. Imperciocchè il lodato Sommo Pontefice lascia in arbitrio del parroco il negare o concedere il Viatico in simili casi. Se poi Petronio non è obbligato dal precetto divino, egli deve obbedire a quello della Chiesa, che non suole, anzi vieta di dare in uno stesso giorno alla medesima persona due volte la Comunione. Inoltre essendo stato Petronio per quella Comunione sufficientemente confortato e fortificato nello spirito, prudentemente si deve giudicare, che nemmen il fine del precetto divino lo obblighi a comunicarsi nuovamente. Non è dunque tenuto a ricevere di nuovo la Comunione per Viatico.

S'opponne però a questa dottrina l'Autore dell'*Ethica amoris* con alcuni altri. Non è vero, scrive, che Petronio abbia soddisfatto al precetto divino. Questo precetto è legato al tempo, in cui sta il pericolo della morte: dunque chi s'è comunicato prima che sopraggiunga tal pericolo, non ha adempiuto il precetto, ed è obbligato a nuovamente comunicarsi. Ma è facile la risposta a quest'obbiezione. La legge divina esige, che l'uomo si comunichi nel fine di sua vita, nè è necessario che l'uomo sappia di esser lontano o vicino alla morte, e formi intenzione di comunicarsi per Viatico, siccome appunto non è necessario, che chi ode Messa in giorno di festa comandata, sappia essere giorno di festa, ed abbia intenzione di soddisfare al precetto, richiedendo Iddio soltanto l'opera comandata colla generale intenzione di adempiere qualunque occorrente precetto. Ora se Petronio si è comunicato nella mattina, egli ha dunque soddisfatto al precetto divino di comunicarsi sulla fine della vita. E non

soddisfarebbe forse al precetto, chi sano ricevesse in oggi la Ss. Eucaristia, perchè conosce o per rivelazione divina od in altra maniera, che domani è per essere ucciso? Aggiungerò col Tourneli, che può anche dirsi, che in tal caso non più obbliga il precetto divino, come in Francia, ed altrove non credesi obbligare quanto ai condannati all' estremo supplizio, nè obbliga dovunque, quando per dare il Viatico celebrar si dovesse la santa Messa senza altare o senza le sacre vesti. Iddio, dice il Cabassuzio, nel *lib. 3, cap. 5, n. 11*, non comandò certe cose così assolutamente, che non abbia lasciato alla prudenza della Chiesa il potere di modificare i precetti, quando dalla osservanza di essi ne fossero per nascere dei gravi incomodi. Era vietato ai laici, nel *Lev. 23, 9*, il cibarsi dei pani di proposizione; e nondimeno Gesù Cristo approvò la modificazione di un tal precetto fatta dal sommo Sacerdote. Fu abolita la legge della circoncisione; e, ciò nullaostante, S. Paolo, *Act. 16*, circoncise Timoteo. Non è dunque Petronio tenuto per divino precetto a comunicarsi per Viatico.

Ma potrà egli domandare la Comunione, e potrà il parroco amministrarliela? Gli Autori sono su questo punto divisi, altri l'affermano, ed altri lo negano. Ecco gli argomenti dei primi. Si può domandare il Viatico, e si può amministrarlo a chi si è comunicato nella mattina. 1. Perchè tale è la pratica degli uomini timorati. I Padri della Compagnia di Gesù della Casa professa di Palermo hanno comunicato il P. Bescona, che nella mattina avea celebrato la santa Messa. Lo stesso praticarono col Padre Acquaviva Generale, come riferisce il P. Amico. 2. Chi s'è comunicato per divozione tanto può comunicarsi nuovamente per Viatico, quanto può comunicarsi non digiuno, perchè la prima cosa non è proibita con più stretto precetto della seconda, anzi con meno rigore, essendo chiara la legge che vieta la Comunione a chi non è digiuno, e non così quella che proibisce due Comunioni in uno stesso giorno. Ora se si può fare la Comunione da chi non è digiuno quando v'è il pericolo della morte; ne segue, che succedendo tal pericolo sulla sera dopo aver fatta la Comunione nella mattina, si può alla stessa persona amministrare il Viatico. 3. Se il sacerdote, quando è digiuno, può celebrare due volte in un giorno, quando si tratta di dare il Viatico

ad un moribondo ; pare che per lo stesso motivo comunicare si possa una persona per darle il Viatico.

Quelli che sostengono la contraria sentenza, fra' quali il Card. De-Lugo, ed il Continuatore del Tourneli, s' appoggiano alle seguenti ragioni. 1. I Teologi di più sana dottrina quasi tutti definiscono non essere lecito comunicarsi due volte in un giorno, eccettuato il solo caso, che sia necessario consumare l' Eucaristia per toglierla alla irriverenza, cui fosse per essere esposta. 2. Se fosse lecito comunicarsi due volte in un giorno, cioè una per divozione, e l' altra per Viatico, ciò potrebbe anche accadere nello spazio di un' ora, v. g., quando una persona poco dopo ricevuta la Ss. Comunione venisse ferita mortalmente. Ma in pratica ciò non si è mai veduto, « *Nec fieri sine scandalo posset*, dice il De-Lugo, *disp. 16, num. 56, ut si aliquis aegrotus ex devotione communicaret, statim revocaretur parochus, dum ad Ecclesiam rediret, ut iterum eidem aegrotto jam morienti Communionem daret, quia vel prius periculose non aegrotabat, vel non acceperat Communionem cum intentione accipiendi Viaticum : ergo signum est, quod juxta sensum fidelium in eo casu nec sit obligatio id faciendi, nec licite possit fieri.* » 3. Chi si è comunicato nella mattina ha di già adempiuto, come abbiám detto di sopra, il precetto divino, ed osta a comunicarsi per Viatico il precetto che vieta di comunicarsi due volte nello stesso giorno. Dunque non può comunicarsi nuovamente per Viatico.

Gli stessi Teologi rispondono poi agli argomenti dell'affermativa sentenza. 1. Per quello riguarda la pratica dei timorati, cui s' appoggia Enrico di Sant' Ignazio, dicono, che questa per sè sola non prova nulla, o molto poco. Infatti, come osserva il Card. De-Lugo al num. 51, « *quod semel, aut iterum fit in repentinis casibus, non aequivalet auctoritati eorum, qui de re cogitantes scribunt : facile enim fieri potest, ut in subita illa turbatione non occurrant rationes omnes, et ideo eligatur id, quod tutius et utilius existimatur animae aegroti.* » Al 2. Soggiungono, che l' argomento riferito fa pruova per la sentenza negativa. Imperciocchè, siccome fu necessaria un' espressa licenza dalla Chiesa per comunicare il moribondo non digiuno, così si renderebbe necessaria una licenza espressa per comunicarlo due volte

in un sol giorno, quando si volesse dire, che tanto è contro la legge il comunicare chi non è digiuno, quanto il dare la Comunione due volte in un giorno. Al 3. Negano, che sia lecito di celebrare due volte la Messa in un giorno per dare il Viatico ad un moriente. Ciò una volta si poteva, e non solo nel detto caso, ma eziandio quando doveva dirsi la Messa per un defunto, ovvero in grazia di un Vescovo, o di un principe, o di un gran signore, che altrimenti non avrebbe potuto ascoltarla. Ma fu a tal pratica derogato dalla contraria consuetudine universale che ha forza di legge, nè è permesso il celebrare due volte in un giorno, se non nelle domeniche e feste di precetto a chi ha due parrocchie sotto la sua direzione.

Dall' esposte ragioni parrebbe doversi concludere coll' Antoine, *de Euchar.*, cap. 2, nella nota aggiunta al n. 10, nè esservi obbligo nel caso, nè potersi lecitamente amministrare la Ss. Eucaristia, ma ci atterremo alla sentenza di Benedetto XIV, che lascia ai parrochi l' amministrare in tal circostanza, od il negare al moribondo il sacro Viatico. Ecco le di lui parole, *de Syn. Dioeces. lib. 7, cap. 11* : « *In tanta opinionum varietate, Doctorumque discrepantia integrum erit parochis eam sententiam amplecti, quae sibi magis arriserit, quin fiat reus violati Statuti synodalis, etc.* » Ponderi dunque il parroco le qualità morali e la divozione del moriente; abbia in vista, che i Teologi sembrano più disposti ad accordare il Viatico ai sacerdoti, che nella mattina hanno celebrato, di quello che ai laici, che hanno ricevuta nella mattina la Comunione, e si determini secondo quello che gli suggerirà la prudenza, e la pietà, esponendo in pratica quella opinione che vedrà più opportuna nel caso. SCARPAZZA.

C A S O 18.°

La fantesca di un parroco, solita a comunicarsi tre volte per settimana, cadde in una infermità, per la quale non potendo comunicarsi digiuna, prega il parroco ad amministrarle la Ss. Eucaristia tre volte in una settimana per modo di Viatico. Cercasi se possa egli compiacerla?

Rispondo, che non può compiacerla se trovasi in una di quelle dio-

cesi, in cui ciò è proibito per Costituzione Sinodale, come lo è in quella di Bologna, nel di cui Sinodo, *lib. 2, cap. 3, de Euchar. 2. Aegrotorum*, si legge: « *Si aeger in eodem vitae discrimine diutius perseveret, aut superato per dies periculo relabatur in morbum, poterit iterum Viatico refici; nec petenti denegetur, dummodo dies saltem decem intercesserint a prima sumptione Eucharistiae.* » Che se nella diocesi ove si trova il parroco non v'ha alcun divieto, non può biasimarsi s'è così condiscendente all'istanze di un infermo. 1. Perchè vi sono dottori e teologi celebri come il Chiericato, *de Sac. Euch. decis. 19*, il Card. Bramaccio, *Opusc. de sac. Viat.*, il Basseo, *il Serra, il Cavalieri, tom. 4, c. 5, num. 10*, e recentemente il Continuatore del Patuzzi, *tr. 10, t. 14, p. 4, diss. 1, cap. 12, consec. 5*, che permettono il Viatico anche nel di seguente se perseveri l'infermo nel pericolo della morte, e se, solito a gustare frequentemente il pane Eucaristico, lo desidera di nuovo, purchè però possa ciò farsi con decenza e senza scandalo, ammirazione ed incomodo del popolo. 2. Perchè tale è l'opinione di Benedetto XIV, che nella sua opera *de Syn. Dioec. lib. 7, cap. 12, n. 4*, così insegna: « *Debet Episcopus constituere, ne parochi renuant SS. Eucharistiam iterato deferre ad aegrotos, qui perseverante eodem morbi periculo saepius per modum Viatici, quum naturale jejunium servare nequeant, percipere cupiunt. Quamvis enim Vasquez in 3 p., disp. 214, cap. 2, in fine doceat divino praecepto satisfieri per unicam perceptionem SS. Viatici eadem aegritudine; nullum tamen invenimus alicujus nominis Theologum, qui neget et licitum, et pium, et laudabile esse illam saepius repetere.* » 3. Perchè ciò viene permesso dal *cap. Suae Extrav. de celebratione Missarum*, ch'è d'Onorio III, nel quale si legge: « *Cum praeterea posteaquam Viaticum, Extremamque Unctionem aeger suscepit, aliquot dies superstes sibi S. Communionem ministrari petit, ejus pio desiderio parochus non deerit: sed pro viatico illam iterum in eodem morbo non ministrabit, nisi periculum mortis post octo, vel decem dies perseveret, aut morbus paulisper imminutus deinde ingravescat.* » E S. Carlo Borromeo stabilisce lo stesso nelle sue Istruzioni *de Visitatione infirmorum*. Secondo questa dottrina può dunque il parroco comunicare più volte la sua fantesca, ossia tre volte per settimana.

Nè punto osta, che il Rituale Romano dica: « Se un infermo, ricevuto il Viatico, sia vissuto alquanti giorni . . . e voglia nuovamente comunicarsi, non mancherà il parroco di soddisfare al di lui desiderio, » e che nella stravagante sullodata si legge: « *Nisi periculum mortis post octo vel decem dies perseveret.* » Imperciocchè insegna il Card. Brancaccio, nel suo opuscolo *de sacro Viatico*, pag. 158, che tali norme sono direttive e non precettive, nè altro indicano fuorchè non si porti il Viatico con tanta frequenza, sì per provvedere alla riverenza dovuta al Sacramento, come per l'incomodo del parroco e del popolo. È certo che dovendosi portar l'Eucaristia con decente pompa, e con accompagnamento conveniente di popolo e di lumi, non è possibile che ciò si ottenga senza grave incomodo del parroco, del popolo e della chiesa, quando vi fosse una troppa frequenza, ed è perciò che di rado vengono gl'infermi comunicati anche per divozione.

È lecito dunque comunicare un infermo per viatico, anche una, due e tre volte per settimana, ed altresì ogni giorno secondo i sovrallodati autori, quando la di lui pietà lo meriti, e quando si possa farlo con decenza e senza aggravio del popolo, come sarebbe se avesse l'oratorio in casa, ed il privilegio di celebrare in esso la S. Messa, e così un religioso situato nell'infermeria presso l'oratorio degl'infermi. Se dunque il parroco non può accorrere alle ricerche della sua fantesca in modo decente senza incomodo del popolo, e senza verun altro disordine, gli è lecito contentarla, nè può essere ragionevolmente biasimato.

SCARPAZZA.

C A S O 19.°

Un moribondo, conscio di non aver commesso alcun peccato mortale, ricusò di confessarsi i veniali, e quindi il parroco non volle amministrargli il sacro Viatico. Cercasi se il parroco siasi ben regolato?

Sebbene sia cosa ottima ed utile il confessarsi i peccati veniali, tuttavia non v'è alcun precetto che obblighi a farlo, nemmen in articolo di morte. Non poteva dunque il parroco negar per questo mo-

tivo il sacro Viatico al moribondo, ma doveva persuaderlo colle possibili maniere a confessarsi de' veniali, sì per l'indiretta remission de' mortali, se mai alcun ne avesse da lui non conosciuto; sì per ricevere l'aumento di grazia mediante un tal Sacramento, ed il beneficio dell'assoluzione; sì per ottenere la remissione di parte della pena dovuta alle colpe anche leggiere da scontarsi nel purgatorio; sì per conseguire l'effetto delle indulgenze; sì finalmente per uniformarsi alla pia costumanza de' buoni cristiani. Che se, a fronte di queste ed altre simili esortazioni, il moribondo avesse persistito nel non voler confessarsi dei veniali, avrebbe dovuto allora eccitarlo alla detestazione interna dei peccati tutti in generale, ed in particolare dei veniali, di cui si conosce reo, e ciò fatto, amministrargli il sacratissimo Viatico, onde adempisse il precetto di ricevere questo Sacramento negli estremi della sua vita. Così il Chiericato, *de poenit. dec. 53, num. 22 et seq.*

SCARPAZZA.

C A S O 20.°

Ambrogio moribondo ha scientemente ricevuto il sacro Viatico in peccato mortale. Cercasi 1. Se abbia adempiuto il precetto? 2. Se sia tenuto a comunicarsi nuovamente per adempierlo?

Al 1. Non ha adempiuto a questo precetto, perchè siccome non si adempie il precetto pasquale colla Comunione sacrilega, secondo la proposizione condannata da Innocenzo XI, nel dì 2 marzo 1679, che diceva: « *Praecepto Communionis annuae satisfit per sacrilegam Domini manducationem*; » così per la stessa ragione non adempie il precetto divino chi riceve sacrilegamente il SS. Viatico. Inoltre il precetto divino obbliga ad una Comunione santa, che fortifichi l'infermo e lo conforti nel suo passaggio, e perciò il Viatico si dice caparra e pegno di eterna salvezza. Come può dunque soddisfarsi a tale precetto con una Comunione sacrilega?

Al 2. Se Ambrogio non ha soddisfatto alla sua obbligazione, è tenuto a soddisfare trovandosi in uno stato, in cui il precetto sussista, quando per altro ciò possa fare il parroco senza scandalo e senza porgere occasione altrui di gravi sospetti; v. g., se il parroco qual-

che giorno dopo portasse la Comunione a tutti gli altri infermi della parrocchia, oppure nelle circostanze notate nel caso 18. Guardisi però il parroco dal portargli il Viatico occultamente e clandestinamente senza le prescritte formalità, perchè così non è lecito il portarlo nemmeno ad un innocente. Che se Ambrogio non può soddisfare al precetto per non dare scandalo, allora deve piangere amaramente il suo peccato, implorare la divina misericordia e desiderare con acceso affetto la SS. Eucaristia.

BENEDETTO XIV.

C A S O 21.°

Pasquale, dopo aver ricevuto il sacro Viatico, cade in peccato mortale. Cercasi se sia tenuto a nuovamente comunicarsi?

Non ha quest'obbligo, perchè colla Comunione ricevuta ha soddisfatto al precetto divino. È vero che vi sono degli autori, fra' quali il Soto, che sono di contrario parere, ma il Suarez nella 3 p. di S. Tommaso, *disp.* 69, osserva, che non hanno alcun convincente argomento a prova della loro dottrina. Ciò infatti non può raccogliersi nè dalla S. Scrittura, nè dalla tradizione, nè dalla consuetudine della Chiesa. Quello per altro, che in tal caso può fare il parroco od il confessore, si è, che dopo aver assolto Pasquale, lo esorti a ricevere, dopo alcuni giorni, se sopravvive, la SS. Eucaristia senza però obbligarlo. Così il Suarez, il Bossio, il Concina, il Patuzzi ed altri.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 22.°

Un cappellano ascolta la confessione d' un infermo, e non può assolverlo, perchè indisposto. Venendo dipoi interrogato dal parroco se possa portare al malato la Comunione, che deve rispondere?

Se il cappellano ha un ripiego vero e sufficiente per differire la Comunione, v. g., se il male non fosse tanto grave, ovvero se l' infermo avesse sconvolgimento di stomaco, ec., deve appigliarsi a questo ripiego, perchè in questa guisa non resta violato nè direttamente, nè indirettamente il sigillo del Sacramento, e si ovvia al sacrilego

ricevimento dell' Eucaristia. Se poi non ha verun ripiego, ed il male diviene sempre più grave, cosicchè v' è pericolo che muoja senza Sacramenti, allora il cappellano può rispondere al parroco, che può comunicare l' infermo, quando l' infermo stesso lo voglia, perchè non gli ha detto di voler comunicarsi. Imperciocchè se l' infermo domanda pubblicamente di comunicarsi, ha diritto che gli venga amministrata la Comunione, come peccatore occulto; ed aggiungendo che l' infermo non gli ha detto niente, lascia la cosa sospesa, nè coopera per verun modo alla sacrilega Comunione.

Che se il parroco ripiglia al cappellano che ritorni dall' infermo, e lo interroghi se voglia essere comunicato; allora egli lo visiti, e con tutta dolcezza gli esponga la domanda del parroco, manifestandogli il pericolo in cui si trova, ed il bisogno che ha della misericordia di Dio, e di provvedere alla salute della sua anima. Se l' infermo ad un tale discorso fa parola della Confessione, allora, poichè ciò equivale ad un' espressa licenza, può il cappellano esporgli la di lui indisposizione, esortandolo a rimuovere l' impedimento, ed a pentirsi sinceramente, onde avere il beneficio dell' assoluzione. Se convinto del suo errore si esibisce pronto a tutto, il cappellano non ha che ad ajutarlo e ad assolverlo, e poi disporlo a ricevere il SS. Viatico. Ciò fatto, ritorni al parroco e gli dica, che l' infermo vuole comunicarsi. Ma se non introduce discorso sulla confessione, oppure mostrasi contumace, e persiste nella sua durezza, gli manifesti il prossimo e tremendo giudizio di Dio, insieme con le pene dell' inferno che lo aspettano, e se ciò nulla giova, lo richieda della risposta che deve dare al parroco, e quello che risponderà l' infermo, egli riferisca e faccia, raccomandandolo frattanto al Signore, affinchè *qui novit de lapidibus suscitare filios Abrahæ*, lo illumini e lo converta. SCARPAZZA.

C A S O 23.º

Un cappellano, assente il parroco, viene avvisato, che un infermo di già confessato è in grave pericolo di morire. Prende egli in fretta il vasetto dell' Olio Santo, e dal tabernacolo la sacra Pisside, e corre ad amministrargli questi Sacramenti. Cercasi 1. Se in tale

caso sia lecito il correre portando la Ss. Eucaristia ? 2. Se trovandosi il sacerdote all' altare possa interrompere il divin Sacrificio ? 3. Cosa debba farsi allora che l'infermo, prima di ricevere la Comunione, volesse nuovamente confessarsi ?

Al 1. Poichè i Sacramenti dell' Eucaristia e dell' Estrema Unzione non sono di assoluta necessità per l' eterna salute, così non è lecito, per amministrarli ad un moribondo, correre, ed usare indecenze all' Eucaristia, che cagionerebbero scemamento di divozione negli astanti ; ma si deve sempre portarla camminando con modestia e gravità. Quindi è che il Possevino *de Off. Cur.*, cap. 5, n. 37, dice, che il curato è tenuto a correre quando in fretta è chiamato da un infermo, che non è confessato, o che non ha ricevuto il Battesimo, perchè questi due Sacramenti sono di necessità ; ma quanto agli altri Sacramenti basta soltanto, che non perda tempo, e che acceleri il passo.

Al 2. Se l' infermo si trova nella chiesa stessa, in cui il sacerdote celebra, od almeno in vicinanza, può il sacerdote interrompere la Messa anche dopo la consecrazione per somministrargli il Viatico ed anche l' Estrema Unzione ; perchè allora l' interruzione è breve, ed è giustificata dall' utilità che arreca il Sacramento all' infermo. Se poi l' infermo è lontano, non è lecito al sacerdote interrompere la Messa, perchè non v' ha urgente necessità, e prevale in tal caso la obbligazione di proseguire la Messa per la riverenza dovuta al Sacrificio. Se poi l' infermo non si fosse confessato, oppur anche non potesse confessarsi, allora se fosse capace dell' Estrema Unzione, ovvero ancora del Ss. Viatico, non solo potrebbe, ma dovrebbe interrompere la Messa, anche dopo la consecrazione, affin di supplire, mediante la virtù del Sacramento, al difetto del dolore ossia contrizione imperfetta, ed assicurar meglio così la di lui salvezza. Così più comunemente gli Autori.

Al 3. Il cappellano, posta la sacra Pisside sopra il piccolo trono, deve avvicinarsi all' infermo ed ascoltare la confessione dell' infermo se sia breve ; ma se si accorge che sia lunga, e veda che assai poco gli rimane di vita, lo deve ammonire di accusarsi in particolare de' gravi peccati, che tiene in memoria, e di tutti in gene-

rale con un dolore universale, proponendo di confessarsene singolarmente di tutti se potrà farlo. Quindi lo assolve, e lo comunichi, poiché in tal guisa resta provveduto all'infermo ed ovviato allo scandalo. Così il Rotario, e comunemente gli altri. Se poi l'infermo non è tanto vicino a morte, trovata qualche occasione o di animo turbato, o di mente confusa, ec. col consenso dello stesso infermo che ciò dichiarò, differisca il Viatico, e poscia lo visiti, riceva l'intera di lui confessione, e gli amministri l'Eucaristia. Così il Tourneli, p. 4, c. 6, q. 2.

SCARPAZZA.

C A S O 24.°

Ad un infermo, che non può inghiottire la sacra particola, vorrebbe un parroco celebrare nella mattina la Messa, e riserbata porzione di sangue, vorrebbe con questa comunicarlo. Cercasi se possa ciò fare lecitamente?

Anticamente era permesso di comunicare sotto le specie di vino quegli infermi, che non potevano ricevere la Ss. Eucaristia sotto la specie di pane, come si raccoglie dal Canone 11 del Concilio Tolitano XI, celebrato nel 675, e v'era pure la costumanza di dare il pane consecrato tinto nel vino pure consecrato, come attesta il Martene, *De sacris Ritib.*, lib. 1, cap. 4, a. 10, n. 13, ed il Card. Bonafantini, *Rer. Liturgic.* cap. 18, ma ciò al presente non è più lecito. Tale proibizione deriva dalla contraria consuetudine della Chiesa, che consta dal Concilio di Trento, il quale nella sessione 22, cap. 2, dichiarò: « *Consuetudinem sub altera specie communicandi approbavit (la Chiesa), et pro lege habendam decrevit, quam reprobare, aut sine ipsius Ecclesiae auctoritate pro libito mutare non licet.* » E così insegnano il Suarez, 3 p., t. 3, disp. 71, sect. 3, il Card. De-Lugo, il Chiericato, decis. 14, caso 2, num. 16, e Benedetto XIV, *de Sacrif. Miss.*, sect. 2, cap. 9, §. 4. Meritamente dunque il Franzoja riprende l'Amico, che scusa di peccato mortale il sacerdote, che amministra all'infermo il Viatico sotto le specie di Vino; ed il Busembaum, che senza confutazione riferisce la sentenza dell'Amico. Osserva infatti, che ed il ministro e l'infermo presumerebbero d'introdurre una novità nella presente disciplina che è dalla legge vietata.

Nè osta, che la Comunione in articolo di morte sia di precetto divino, che deve prevalere all' ecclesiastico divieto, qual è quello di riceverla sotto le specie del sangue. Imperciocchè non essendo l' Eucaristia di assoluta necessità, ed essendo sempre stato nella Chiesa il potere, « *ut in Sacramentorum dispensatione, salva illorum substantia, ea statueret, vel mutaret, quae suscipientium utilitati, seu ipsorum Sacramentorum venerationi pro rerum, temporum, et locorum varietate magis expedire judicaret,* » come parla il Tridentino nel luogo citato; ne segue che il precetto divino cessa di obbligare, quando l' Eucaristia non può amministrarsi come la Chiesa ha stabilito che sia amministrata. Quindi avendo la Chiesa proibito di amministrarla sotto le specie del vino, non può il parroco così dare il Viatico all' infermo.

SCARPAZZA.

C A S O 25.°

Il dotto parroco ricerca, se potesse comunicare sotto le specie del vino l' infermo quando fosse sacerdote. Che cosa se gli deve rispondere?

Che non può comunicarlo sotto le specie del vino, perchè la Comunione di un sacerdote infermo non differisce da quella del laico, e perchè le ragioni, che indussero la Chiesa a proibirlo ai secolari, militano anche per il sacerdote infermo, o che per qualunque altra causa non potendo celebrare si comunica. Il Tridentino nel *can. 2*, della *sess. 2*, proibì l' amministrare l' Eucaristia sotto le specie del vino non solo ai laici, ma anche ai chierici che non celebrano, e nel termine generale di chierici sono compresi altresì i sacerdoti non celebranti. Ed è vano il dire, che Gesù Cristo istituì questo Sacramento sotto ambedue le specie, e che S. Paolo nella 1 ai Corintii, c. 11, v. 25, scrisse: « *Hoc facite quotiescumque bibetis in meam commemorationem.* » Imperciocchè l' istituzione dell' Eucaristia, e le parole di S. Paolo non esprimono il precetto divino di comunicarsi sotto ambedue le specie, ma indicano il precetto dato agli Apostoli nelle loro persone come sacerdoti, sicchè, secondo l' espressione dei Teologi, sono necessarie ambedue le specie in ragione di sacrificio, e non mai in quanto è Sacramento.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 26.

Un infermo, non potendo comunicarsi, desidera che il parroco gli porti l' Eucaristia per adorarla, e consolarsi colla presenza nell' amara sua privazione d' un sì salutare cibo. Cercasi se il parroco possa compiacerlo ?

Rispondo che no, perchè fu proibito dalla sacra Congregazione de' Cardinali, ed è vietato dal Rituale Romano con queste parole : « *Alicui ad adorandum solum seu devotionis, seu cujuscvis rei praetextu ad ostendendum non deferatur.* » Se poi ed il Decreto della sacra Congregazione, e la Rubrica del Rituale lo proibiscano eziandio nel caso, che l' infermo abbia l' oratorio privato a lui vicino, qui è dove sono discordi gli Autori. Lo nega francamente e rigidamente il Franzoja, e riprende il Busembaum, che lo afferma, sostenendo che non deve per tal motivo scostarsi dall' Altare un sacerdote, o consegnare ad altro sacerdote l' Ostia consecrata, perchè la porti all' infermo. Non assente il Continuatore della Morale Patuzziana, e crede che possa consolarsi un ecclesiastico, od un secolare, che avendo in salute spessissimo ed anche ogni giorno ricevuto il pane degli Angeli, trovasi nell' amarezza di non poter ricevere sulla fine del viver suo. Ed eccone le ragioni. 1. Gli pare che le leggi della Chiesa su questo punto non riguardino un caso particolare, ma che siano state fatte per l' uso comune dei fedeli, cui dalla Chiesa per le pubbliche strade con pompa e seguito di gente si porta l' Eucaristia. 2. Che ha un appoggio in Benedetto XIV, il quale nel libro *de Sacrif. Miss.* riferisce, che alcuni Rituali delle chiese delle Fiandre permettono che il parroco porti a tal sorta d' infermi la sacra Pisside, l' apra, e loro mostri il sacratissimo corpo di G. C. affinchè l' adorino, nè di ciò punto li riprende. L' esempio di santa Giuliana Falconieri prova che ciò fu praticato almen nei tempi avanti il citato decreto. Il parroco dunque da tuttociò rilevi quello che crede più espediente, considerato il fervore, il desiderio e la pietà dell' infermo.

SCARPAZZA.

CASO 27.°

Un parroco avendo amministrato il SS. Viatico ad un infermo osserva che nella pisside sono rimasti molti frammenti. Cercasi se debba riportarla coi lumi alla chiesa ?

Penso, che la sacra pisside non debba per i frammenti essere portata alla chiesa coi lumi, e che fatta l'abluzione delle dita col vino o coll'acqua si possano in essa riporre i frammenti e darla a bere all'infermo. Imperciocchè il portar la sacra pisside con lumi alla chiesa pei soli frammenti è contrario alla pratica della Chiesa, che prescrive nel Rituale Romano, che comunicato l'infermo si estinguono i lumi, ed il popolo ritorni alle proprie case. Ecco le espressioni del Rituale : « *Quod si ob difficultatem, aut longitudinem viarum, vel quia ea, qua decet, veneratione Sacramentum ad Ecclesiam commode reportari non potest, sumpta fuerit una tantum particula consecrata, tunc, ea infirmo administrata, sacerdos una cum aliis privato habitu, extinctis luminibus, umbella dimissa, latente pyxide ad ecclesiam vel domum quisque suam revertatur.* » **BENEDETTO XIV.**

CONCUBINA

E

CONCUBINATO

Vedi LUSSURIA.


CONCUPISCENZA

Vedi INVOLONTARIO.

CONFERMAZIONE

OVVERO

CRESIMA



Fra le molte definizioni che vengono date dagli autori cattolici di questo Sacramento, la seguente sembrami la più compiuta: « La » Cresima è un Sacramento della nuova legge per cui colla imposi- » zione delle mani del Vescovo, e colla unzione del Crisma in fron- » te, sotto la prescritta forma di parole, viene conferita al battez- » zato la grazia roborante e confermante onde professi costante- » mente ed intrepidamente la fede di Cristo. » Ecco spiegata così la natura, le parti e l'effetto proprio di questo Sacramento. E che convenga alla Cresima la dignità di sacramento, onde sia vero ciocchè contiene in primo luogo la nostra descrizione, cioè che la Cresima è un Sacramento della nuova legge, ella è una cosa che prima di Lutero appena ci fu fra gli eretici chi di negarlo abbia avuto l'audacia. Ma dopo i tempi di cotesto temerario eresiarca non hanno avuto ribrezzo di negarlo gli eretici posteriori, i Protestanti, i Calvinisti, i Sociniani, i quali tutti con altri di tale pasta hanno fatto ogni sforzo di togliere la Confermazione dal numero de' Sacramenti. Ma a vuoto sono iti, vanno ed andranno i loro sforzi; perchè sempre è stato e sarà il domma cattolico; siccome quello ch'è fondato nelle divine Scritture, e corredato dalla perpetua tradizione de' padri, come fanno vedere i Teologi dommatici, Natale Alessandro, Bellarmino, Tourneli ed altri che trattano questo punto di proposito e diffusamente contro gli eretici. Quindi il Concilio di Trento contro di costoro, nella *sess. 7, can. 1*, così ha diffinito: « *Si quis dixerit, Sacramenta novae Legis non fuisse omnia a Jesu Christo Domino nostro instituta aut esse plura vel pauciora quam septem, videlicet Baptismum, CONFIRMATIONEM . . . aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum; anathema sit.* »

La teologica ragione, per cui S. Tommaso nella 3 p., q. 72,

art. 1, asserisce convenire alla Cresima la dignità di Sacramento, merita d'essere qui per intero recitata. Dice adunque: « I Sacramenti della nuova legge sono ordinati ad effetti di grazia speciali; e quindi ove v'ha di grazia effetto speciale, ivi c'è uno speciale Sacramento ad esso effetto ordinato. Conciossiachè poi le sensibili cose e corporali seco portino la somiglianza delle intelligibili e spirituali, da quelle cose, che avvengono nella vita corporale, possiamo intendere ciocchè trovasi di speciale nella vita della grazia spirituale. Ora è cosa manifesta, essere nella vita corporale una special perfezione che l'uomo giunga all'età perfetta, secondo quello dell'Apostolo 1, *Corinth. 13*: « *Quum autem factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli.* » E quindi è pure, che oltre all'atto della generazione, per cui taluno acquista la vita corporale, c'è quello dell'accrescimento, per cui viene condotto alla perfetta età. In pari guisa adunque l'uomo consegue altresì la vita spirituale pel Battesimo, ch'è una spirituale rigenerazione: e nella Cresima riceve quasi una certa perfetta età di vita spirituale. Quindi è, che Melchiade Papa dice (nell'*Epist.* ai Vescovi delle Spagne, che leggesi nel *tom. 4* dei Concilii, *part. 1*), che lo Spirito Santo, il quale salutevolmente discende sulle acque del S. Battesimo, nel sacro fonte conferisce la pienezza all'innocenza, nella Confermazione dà l'accrescimento alla grazia: nel Battesimo siamo rigenerati alla vita: dopo il Battesimo siamo confermati alla pugna: nel Battesimo siamo lavati, dopo il Battesimo siamo fortificati. » Nelle quali parole non solamente abbiamo della dignità di Sacramento nel Battesimo la congrua ragione, ma abbiamo altresì la ragione della distinzione della Cresima dal Battesimo, che provasi chiaramente dall'effetto onninamente diverso dell'una e dell'altro. E su tal punto ciò basti per noi.

Vengo quindi alla materia di questo Sacramento, e senza pormi ad esaminar di proposito le varie sentenze de' teologi su questo articolo, altri de' quali pensano, che la sola e nuda imposition delle mani sia la prossima materia di questo Sacramento; altri che la sola unzione col Crisma: ed altri che l'una e l'altra cosa stabiliscono per sua materia necessaria; io ne dirò il mio sentimento. Dico

adunque colla più comune, ed a me più probabile dottrina de' teologi, che e l' una e l' altra cosa, cioè e l' imposizion delle mani, e l' unzione, ossia la crismazione costituiscono la prossima materia di questo Sacramento; in guisa però che l' imposizion delle mani non è un' azione distinta dalla crismazione, ma è una cosa in essa contenuta; e quindi l' adeguata materia di questo sacramento posta s' intende ed espressa bastevolmente colla crismazione fatta nel modo, con cui nell' amministrarlo comanda si faccia la Chiesa. La sentono così quasi innumerevoli teologi con S. Tommaso, il quale nella *q. 72, art. 2*, non riconosce altra imposizione di mani salvochè quella che viene fatta nella unzione, la quale facendosi nella fronte col pollice della destra mano, non può farsi, che imponendo la mano sul fronte e capo del cresimando; e quindi nella sola crismazione egli ripone la materia di questo Sacramento sì prossima che remota. La ragione che mi convince, questa essere la sentenza, che si deve come vera, o almeno come assaissimo probabile abbracciare, si è, perchè in essa vengono a conciliarsi con somma facilità i detti de' santi antichi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di dare lo Spirito Santo nella Confermazione al sacro Crisma in guisa, che nè parola nè cenno alcuno fanno della imposizion delle mani; ed altri all' opposto senza dir nulla della Crismazione ossia unzione, non han fatto menzione che della imposizion delle mani. Quest' è, perchè l' una cosa contiene l' altra, l' una è nell' altra, nè l' una può farsi senza l' altra: perocchè la crismazione, come praticasi tanto nella Chiesa Greca quanto nella Latina, implica l' imposizion delle mani, e questa imposizione si fa coll' unzione o crismazione. Così tutti i Padri, sebbene con parole diverse, dinotano sempre la stessa materia di questo Sacramento.

Ma dirà forse taluno: Nei Rituali Latini viene prescritta l' imposizion delle mani prima della crismazione, anzi anche prima dell' orazion che la precede. Questa dunque sarà materia di questo Sacramento e non quella che fassi nella Crismazione. Ma io rispondo esser falso, falsissimo, che previamente si prescriva l' imposizione delle mani, no; ma si prescrive soltanto una estensione o espansione di mani, come l' appella S. Gregorio M. nel Sacramentario verso i

confermandi; poichè ecco le parole precise del Rituale: « *Tunc extensis versus confirmandos manibus, dicit, etc.* » Nè si fa, o si replica sopra i singoli confermandi, ma verso tutti collettivamente il Vescovo estende, allarga le sue mani. Più. Si fa una sola volta; cosicchè il Vescovo nelle Cresime più copiose ammette al sacramento, senza replicar questa cerimonia, quelle persone, che van venendo in seguito, e che ad essa non furono presenti. Anzi dai Greci viene questa espansione di mani onninamente ommessa, nè è punto prescritta nei loro Eucologii anche manoscritti ed antichissimi, come ce lo attesta il Goario: prescrivono soltanto che facciasi la crismazione tostochè è stata recitata sopra i neofiti certa orazione. In conferma di quanto veniamo a dire, ascoltiamo un uomo di somma autorità, e superiore ad ogni eccezione, cioè Benedetto XIV, nella sua opera *de Syn. lib. 13, cap. 19, n. 17*, ove dice così parlando della Confermazione.

« Quando il Vescovo sul principio della funzione recita la prima orazione, ed insieme estende le mani sopra quei che sono presenti per ricevere il sacramento, non ripete più tal orazione nè più estende le mani verso quegli altri, che presenti non erano quando ha ciò fatto nell' incominciamento, ma poco a poco sono sopravvenuti nel luogo di que' che già crismatici se ne sono andati; ed essendo questo metodo comunemente ricevuto, e soventi volte praticato senza veruna opposizione, e quindi non potendosi dire essere irritato e nullo il sacramento in cotal guisa amministrato a quei che vennero in luogo de' primi; ciò basta per dimostrare, nè essere, nè doversi riputare questa imposizione di mani quella che ricercasi alla validità del sacramento. » Quindi poi (ecco un'altra conferma della nostra sentenza) sebbene il sapientissimo Pontefice non rigetti l' opinione di quegli Autori, i quali in tempo di peste asseriscono potersi amministrare agli appestati il sacramento della Estrema Unzione senza contatto col mezzo d' una lunga verga intinta nell' Olio santo, per niuna maniera però acconsente, che la crismazione possa farsi dal Vescovo con un pennello intinto nel Sacro Crisma, perchè in tal caso non ha luogo l' imposizion del mani, la quale necessariamente ricercasi alla validità del sacramento. Ecco sciolta con ogni chiarezza la difficoltà proposta. Passiamo innanzi.

Dissi, che l'imposizion delle mani e la crismazione costituiscono unitamente la materia prossima di questo sacramento; perchè sì l'una che l'altra sono parti essenziali di questo sacramento; e quindi o di materia o di forma aver debbono l'efficacia nella di lui amministrazione. Ma certamente non di forma, ch'è troppo manifesto non consistere in tutti i sacramenti se non se in parole, e non già in cose. Spetta dunque alla materia e materia prossima tanto la crismazione, quanto anche la imposizion delle mani; poichè ancor questa è una funzione, o azione, la quale almeno parzialmente ed inadeguamente concorre a costituire questo sacramento. Che poi veramente la imposizion delle mani sia essenziale a questo sacramento e si ricerchi anco di presente necessariamente alla Confermazione, è una cosa, di cui non si può punto dubitare: perocchè costa dalla perpetua tradizione de' Padri, sempre in tutti i secoli fino a' giorni nostri essere stata inviolabilmente praticata. Veggasi il Tourneli, *tom. 7, de materia Confirmationis, art. 3, Concl. 1*, ove, scorrendo tutti i secoli uno ad uno, e recitando i testi de' Padri di ogni secolo, invincibilmente lo dimostra. Essere pur anco un rito alla Confermazione essenziale la crismazione, ossia l'unzione, è cosa parimenti che non può in dubbio rivocarsi; perchè è una cosa, che costa dalla costante e perpetua tradizione della Chiesa e de' Padri essere dagli stessi Apostoli fino a noi derivata: e con ogni ragione sant' Agostino, *lib. 4, de Baptismo, cap. 24*, dice: « *Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi apostolica auctoritate traditum rectissime creditur.* » Veggasi nel luogo citato il Tourneli, che fa vedere questa perpetua tradizione; mentre non è del nostro istituto, ma spetta ai Teologi Dommatici il trattar tali punti, nè la brevità, che ci siamo prefissa, ci permette il farlo. Che poi necessariamente ricerchisi anco di presente a questo sacramento la crismazione, costa chiaramente e dai Rituali Latini, e dai greci Eucologii, nei quali viene prescritta la unzione della fronte col Crisma come un rito in esso il più nobile e principale. Leggasi il Ponteficale Romano dato in luce per ordine di Clemente VIII, l'anno 1569, *De Confirmandis*.

Da ciò ne viene, che il Crisma, con cui dal Vescovo si fa l'un-

zione sulla fronte della persona che viene confermata, si è la materia rimota di questo sacramento. Su di che due cose possono e debbono ricercarsi, 1. cioè, se questo Crisma esser debba non olio semplice, ma olio d'oliva meschiato col balsamo: e 2. se debba pur anco essere benedetto dal Vescovo. E quanto alla prima ricerca, sostengono alcuni moderni Teologi col Cardinal Gotti, essere necessario a questo sacramento il Crisma fatto con olio e con balsamo soltanto per ecclesiastico precetto, oppur anche, se si vuole, per precetto divino; non però in guisa, dice il Soto, che in di lui mancanza non possa il semplice olio supplire come materia. Ma noi colla più comune de' Teologi, diciamo, che più probabilmente il Crisma così composto è materia necessaria della Confermazione. Il che primamente dimostriamo coll' autorità del Concilio di Firenze, che dice: «*Secundum sacramentum est Confirmatio, cujus materia est Chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae.*» Nelle quali parole indica chiaramente, alla materia essenziale di questo sacramento appartenere tanto l'olio, quanto il balsamo, mentre dell'uno e dell'altro parla egualmente. 2. A ciò si aggiugne l'uso antichissimo del balsamo meschiato coll'olio, del qual uso non potendosi assegnare il principio, deve presumersi che abbia sua origine dagli Apostoli. 3. Finalmente si aggiugne l'autorità e sentimento unanime di tutti gli antichi Teologi, e di S. Tommaso principalmente, q. 72, art. 2, i quali concordemente hanno insegnato, essere, non il semplice olio, ma il Crisma, cioè l'olio unito col balsamo, materia necessaria di questo sacramento. Insegna questo stesso il S. Dottore anche più chiaramente nella risposta al 2, ove mettendo al confronto il Crisma come materia nella Confermazione coll'acqua nel Battesimo dice, «che in questo basta una materia semplice, com'è l'acqua, ma nella Confermazione ricercasi il Crisma, come materia composta di più cose.» Parmi adunque, che questa sia la più probabile sentenza. Ma poi è certissimo, che la meschianza del balsamo coll'olio è almeno di necessità di ecclesiastico precetto. Quindi quand'anco non fosse necessaria al valore del sacramento, come più probabilmente pare lo sia in forza degli argomenti già prodotti, pur nondimeno peccherebbe gravemente il Vescovo nel conferire

questo sacramento col semplice olio ; perchè non essendo sacramento di necessità, non può lecitamente amministrarsi senza una cosa, che deve entrare nella materia per precetto della Chiesa. Il Vescovo adunque, se non ha in pronto il Crisma deve astenersi dal confermare piuttosto che conferire col puro olio questo sacramento.

Per passare ora alla seconda ricerca, dico, che questo Crisma debba esser fatto, o benedetto dal Vescovo. Che sia necessaria la benedizione del Crisma almeno per precetto gravissimo della Chiesa, costa manifestamente dalle prescrizioni di tutti i greci Eucologii, ed i Rituali latini incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio Magno, e dall' Ordine Romano, e discendendo fino ai recenti Rituali dalla Chiesa approvati. Anzi questa è una cosa che, al dire di S. Basilio, *lib. de Sacram. cap. 27*, ha a ripetersi da un'antichissima tradizione: « *Benedicimus Baptismatis aquam, et Unctionis oleum, ex quibus scriptis ? Nonne a tacita, secretaque traditione ?* » Parimenti che siffatta benedizione sia ai soli Vescovi riserbata il dimostrano chiaramente tutti i citati Eucologii e Rituali, i quali riserbano ai soli Vescovi tal benedizione ossia consecrazione. Ma è poi dessa necessaria questa consecrazione, affinchè il Crisma sia idonea materia di questo sacramento ? Non tutti gli Autori sono d' accordo su questo punto. Io dico, che probabilissimamente è necessaria. Innocenzo I, nell' *epist. ad Decentium, cap. 3*, dice : « *Balsamum cum oleo episcopali benedictione Chrisma efficitur.* » Adunque, dico io, il balsamo meschiato coll' olio diviene Crisma in virtù della benedizion vescovile : adunque, se manca questa benedizione, non è Crisma, e quindi nemmeno materia atta alla Confermazione. Di questo sentimento è S. Tommaso, *q. 72, art. 3*, ove appunto ricerca, se sia di necessità di questo sacramento, che il Crisma sia stato previamente dal Vescovo consecrato : e risolve, che sì. Anzi avendosi in secondo luogo obbiettato, consecrarsi il Crisma bastevolmente, quando viene adoperato a fare il sacramento, senza che siaci bisogno di previa consecrazione ; risponde « l' una e l' altra consecrazione non si riferisce » ad una stessa cosa. Imperciocchè siccome lo stromento acquista » per due maniere la virtù istromentale, cioè, e quando riceve la » forma di stromento; e quando viene mosso all' effetto dal princi-

» pale agente; così pure la materia del sacramento abbisogna di
 » doppia santificazione *per una delle quali divenga materia propria del*
 » *sacramento*, e per l'altra venga applicata all'effetto. » Finalmente
 è decisivo per questo punto il Decreto di Eugenio IV, in cui espres-
 samente dichiara, che la materia della Confermazione si è il *Crisma*
fatto di olio e di balsamo benedetto dal Vescovo.

Gli addotti argomenti sembrano dimostrare essere necessaria la vescovile benedizione del Crisma pel valore del Sacramento. Ma niuno nega o pone in dubbio che sia almeno necessaria per necessità di ecclesiastico precetto; e quindi sarebbe peccato mortale l'amministrare questo Sacramento con crisma benedetto da un semplice sacerdote. Benedetto XIV, *lib. 7, cap. 8, n. 1 e 2*, dopo aver detto, che questa benedizione è riserbata al Vescovo, esamina, se il Papa colla sua suprema autorità possa dare ai semplici sacerdoti la facoltà di benedirlo, di farlo, di conserrarlo: e risponde che sì, per questa fortissima ragione; perchè se può ad un semplice sacerdote commettere di conferire il Sacramento della Confermazione, cosa per altro annessa all'Ordine Episcopale (e lo può senza verun dubbio, come lo dimostrano i fatti), potrà molto più accordare la facoltà di preparare la materia di esso Sacramento: e soggiunge esserci esempj di tale concessuta facoltà cui egli ivi riporta. Avverte però essere stata accordata assai di rado, e più di rado doversi concedere di quella d'amministrare questo Sacramento, perchè tal fatta di straordinaria facoltà non ha a concedersi che per una assai grande urgenza o difficoltà, la quale certamente non interviene nella consecrazione del Crisma; mentre il semplice sacerdote assunto dalla Sede Apostolica al ministero della Confermazione, facilmente può avere e seco portare il crisma consecrato dal Vescovo. Afferma poi il Pontefice, che nella Confermazione deve farsi uso di Crisma recente, cioè consecrato l'anno stesso: e ciò per precetto della Chiesa. E quindi peccerebbe gravemente chi, potendo avere Crisma nuovo, si servisse del vecchio. Che se entro l'anno venisse a mancare, si può aggiungere un po' di olio non benedetto, ma però in quantità minore di quello sia il residuo Crisma; e purchè ciò duri solamente fino alla benedizione del nuovo crisma. Soggiugne finalmente in fine del n. 2,

che per autorità del Sommo Pontefice può il semplice sacerdote assunto al ministero d' amministrare questo Sacramento essere dispensato da questo precetto ; « come, dice, abbiám fatto noi, che da esso abbiám assolto il custode del S. Sepolcro se trovisi in luogo, ove non possa aver Crisma recente. »

Si conferisce questo Sacramento delineando col sacro Crisma la croce nel sito della unzione, ch' è la fronte ; nel che consiste la materia prossima : imperciocchè in ciascun Sacramento, la materia prossima sta riposta nell' applicazione della materia rimota al soggetto, a cui si conferisce il Sacramento. Che poi quest' applicazione debba farsi per mano del ministro, e non già col mezzo di qualsivoglia stromento, è chiaro da quanto abbiám detto al *num. 3*, perchè seco porta e contiene l' imposizion delle mani, ch' è l' altra parziale prossima materia. L' Ordine Romano prescrive che si faccia uso del dito pollice della destra mano per applicare il Crisma, dicendo : « *Pontifex intincto pollice in Chrismate faciat crucem, etc.* » e lo stesso si ordina nel pontificale di Clemente VIII, il che è stato preso dal Sacramentario di S. Gregorio. Quindi non si può applicarlo lecitamente in altra maniera ; perchè il rito dalla Chiesa prescritto cade sotto precetto ; e pecherebbe quel Vescovo gravemente, il quale con altro dito, o con altra mano ungesse i confermandi ; perchè nell' amministrazione de' Sacramenti, come più volte abbiám notato, non v' ha cosa, che sia leggera e massimamente quando trattasi della loro materia e forma. Deve poi l' unzione farsi formando una croce in fronte come costa e dal Sacramentario di S. Gregorio, e dall' Ordine Romano, e dal Pontificale, e pur anche dagli Eucologii dei Greci, ne' quali tutti si comanda di delineare col sacro Crisma il segno di croce nella parte che si unge ; e però debb' essere tanta unzione, quanta è necessaria a formar nella fronte il segno di croce. Così prescrivono tutti i già citati Rituali, così insegnano i Padri e la perpetua tradizione, e lo conferma l' uso universale. Nel Pontificale Romano si prescrive così : « *Dicit* (il Vescovo) *Signo te signo Crucis ; quod dum dicit, producit pollice signum Crucis in frontem illius, deinde, etc.* » Ed i greci Eucologii così comandano : « *Oratione completa baptizatos sacro unguento inungit minister crucis signum faciens in fron-*

te, etc.» S. Tommaso poi assegna la ragione, per cui segnati vengano in fronte i Confermandi, q. 72, art. 9, cioè : « e perchè pubblicamente » dimostrino d' essere cristiani; ed affinchè nè per timore, nè per » vergogna omettano di professare il nome di Cristo. Quindi, secondo i più gravi e più sapienti Teologi, peccherebbe gravemente quel ministro, il quale ommettesse nell' ungere di formare col crisma la croce nella fronte del confermando; perchè questo è un rito di somma importanza, e ricercato alla perfezione della Confermazione; poichè a questo fine appunto la Confermazione è stata istituita e si conferisce, acciò dia all'uomo forza di confessare la fede, e di gloriarsi della Croce di Cristo ch'è: « *Judaeis quidem scandalum, Gentibus autem stultitia.* » E perchè esporrebbe il Sacramento a pericolo di nullità col render falsa la forma con cui si dice. « *Signo te signo Crucis, etc.* »

La forma del sacramento della Cresima come di tutti gli altri Sacramenti consiste in parole, cioè quelle, che proferiscono nell'applicazione della materia. Dico dunque che presso di noi Latini la forma di questo Sacramento sta riposta, e tutta si racchiude in quelle parole cui nel cresimare il Vescovo proferisce: « *Signo te signo Crucis, confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti,* » e non in altre. Questa dottrina è di S. Tommaso e di quasi tutti i Teologi. La vera e soda ragione si è appunto quella che viene addotta dal santo Dottore nella q. 72, art. 4, cioè l' autorità della Chiesa, la quale fa uso di questa forma, « *quae hac forma utitur.* » Ed invero incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio e dall' Ordine Romano non c' è Ponteficale, o Rituale, o Sacramentario de' Latini anche antichissimo, che al Vescovo nel conferirlo, e quando trattasi di proferire la forma, prescriva alcuna cosa, che nelle descritte parole, almeno quanto al senso, non si comprenda. Le variazioni che nelle parole sacramentali nei mentovati ecclesiastici libri s' incontrano, sono puramente accidentali, salvano sempre, come osserva il dottissimo Berti, lib. 32, cap. 6, il sostanziale significato; e ne allega di ciò varii esempj, de' quali eccone due soli ommettendo gli altri per brevità. Nell' antichissimo Pontificale, attribuito ad Egberto, e scritto nell' VIII secolo le parole della Confermazione sono queste: « *Accipe signum Sanctae Crucis Chrismate salutis in Chri-*

sto Jesu : *Deus Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus.* » Ed il Pontificale della Chiesa Catugirense di ottocento anni d'antichità esprime questa forma sotto le seguenti parole : « *Confirmo, et consigno te in signum sanctae Crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* » Egli è chiaro, che queste ed altre simili diversità sono accidentali, che non cangiano la sostanza. Chi desidera di più legga il Martene, tom. 1, de *antiq. Eccl. rit.* Eugenio IV poi nel decreto Fiorentino asserisce, che le recitate parole sono la forma della Confermazione ; e troppo dura cosa è il dire, ch' egli abbia ivi agli Armeni insegnato questa sola ed unica forma senza fare veruna menzione dell'orazione, se anco questa fosse forma essenziale almeno parziale. Anche la ragione fa per noi ; perciocchè queste stesse parole sono a maraviglia idonee e adattate a determinare il significato della Cresima, ed a dichiararne (che è appunto l'uffizio della forma) la virtù e l'efficacia. Imperciocchè in esse, come osserva S. Tommaso nel luogo citato, contengono le tre cose ad una forma sacramentale necessarie : « La prima si è la causa, che conferisce la pienezza del » vigore spirituale, ch' è la SS. Trinità, la quale si esprime quando » si dice : « *In nomine Patris, etc.* » La seconda si è la stessa forza » rituale, che all' uomo si conferisce col Sacramento in ordine alla » salute : il che si accenna, quando si dice : « *Confirmo te Chrismate* » *salutis.* » La terza poi è il segno che si dà a chi ha a combattere ... » e in ordine a ciò si dice : « *Consigno te signo Crucis,* » nel quale cioè » il Re nostro ha trionfato. » Simili cose insegnansi anche nel Catechismo Romano, *par. 2, cap. 5, §. 2.*

Convieni con la nostra quanto alla sostanza la forma de' Greci, che trovasi prescritta in tutti i loro Eucologii, e da tutta l' antichità da essi nel confermare usata. Sta riposta in queste parole : « *Signaculum Doni Sancti Spiritus.* » Ed a vero dire contiene dessa cioè esprime la nostra ; perchè contiene quelle tre cose, le quali nella Confermazione, come s'è detto con S. Tommaso, vengono significate, vale a dire la causa principale, l'effetto, ed il segno della cristiana milizia : si ha quest' ultima cosa nella voce *Signaculum* ; il primo nella parola *doni* : e quel di mezzo nell' azione dello Spirito Santo. *Sancti Spiritus.* Il ch' è una conferma della nostra asserzione.

Si disse, che quelle parole *Signo te, etc.* non solo sono la forma, ma costituiscono sole tutta intera la forma di questo sacramento. Eccone le ragioni. Nell' Eucologio de' Greci riportato dal P. Martene nel luogo citato si prescrive, che se debbasi battezzare un fanciullo vicino a morte, e tosto confermarlo, si ometta l' orazione, e si faccia tostamente la unzione colla forma consueta presso de' Greci ; adunque presso i Greci l' orazione, che precede l' unzione, e che si vuole da alcuni forma almeno parziale, non appartiene alla essenza del sacramento. Questa conseguenza è evidente. Ma veniamo al rito latino. Eugenio IV, nel suo Decreto non solo dice, essere la forma della Cresima le anzidette parole, ma non facendo menzione di veruna altra, dà a capire contenersi in esse la forma intera e totale. Lo stesso viene chiaramente accennato nel Pontificale Romano, dato in luce per ordine di Clemente VIII, ma corretto e formato a norma de' più antichi Pontificali e Rituali ; poichè dopo l' orazione invocatoria dello Spirito Santo parla dei Cresimandi come di persone da confermarsi per intero. Dice poi, che in allora il Vescovo gli conferma quando uno ad uno unge a tutti col Crisma la fronte dicendo quelle parole : *Signo te etc.* Ma ecco un argomento, che mi sembra di tutta efficacia : così la sentono i Vescovi comunemente ; poichè sogliono, come s' è accennato altrove, ammettere al sacramento, ed alla sacra Unzione anco quelle persone, che non per anco eran venute, nè trovavansi presenti, quando recitarono sovra i confermandi quell' orazione con cui s' invoca lo Spirito Santo. Eppure niuno v' ha, che non le tenga per confermate bene e rettamente, quando abbiano ricevuto il sacro Crisma sotto le parole che accompagnano l' imposizion delle mani.

Bisogna guardar bene di non omettere o variare le parole della forma di questo sacramento ; perchè si esporrebbe al pericolo di nullità, se si omettesse o si cangiasse qualche parola, onde ne rimanesse variato sostanzialmente il senso. La variazione poi puramente accidentale non sempre corrompe il senso della forma, come si è detto e nella 1. parte dei sacramenti in generale e nella 2. del Battesimo. Quindi se senza corromperne il senso qualche parola venga trasferita, non ne siegue tosto, che nullo sia il sacramento, come se

si dicesse : « *Confirmo te Chrismate salutis et signo te signo Crucis, in nomine Patris, etc.* » Peccherebbe però gravemente chi facesse qualsivoglia piccolo cangiamento, quando non lo scusasse l' inavvertenza, o il difetto di lingua ; perchè c' è il precetto della Chiesa giusto e grave di osservare interamente ed esattamente il rito da sè prescritto, e sopra tutto quello, che appartiene alla materia e forma dei sacramenti.

Il ministro ordinario di questo sacramento è il solo Vescovo. Questa proposizione è un domma cattolico deffinito contro Lutero, Calvino, ed altri eretici dal Concilio di Trento, *sess. 7, can. 3, de Confirm.* colle seguenti parole : « *Si quis dixerit, sanctae Confirmationis ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit.* » Stabilisce lo stesso quel di Firenze nel Decreto per gli Armeni. E così è stato deffinito, perchè così si ricava dalle Scritture e dai padri, come lo dimostrano gli Autori di dommatica Teologia. Ne apporta S. Tommaso, *q. 72, art. 11*, la seguente congrua ragione : « In qualsivoglia opera l' ultimo compimento viene riservato all' arte o virtù suprema . . . I fedeli sono come un'opra divina, secondo quello *1 ad Corint. 3. Dei aedificatio estis.* Ora questo sacramento della Confermazione com' è l' ultimo compimento o consumazione del sacramento del Battesimo ; cosicchè pel Battesimo l' uomo viene edificato in casa spirituale . . . e pel sacramento della Confermazione, questa quasi casa spirituale già edificata viene dedicata in tempio dello Spirito Santo . . . E però il conferire questo sacramento è ai Vescovi riserbato. » Dissi però, ministro *ordinario* essere il solo Vescovo ; perchè anche il semplice sacerdote per delegazione può essere assunto in straordinario ministro della Confermazione. Così insegna. S. Tommaso nel cit. luogo *ad primum*, ove scrive : « Il Papa nella Chiesa ha la pienezza della podestà, per cui può commettere a degl' inferiori alcune cose, che sono d' ordine superiore E per questa pienezza di podestà il B. Gregorio Papa ha concesso ai semplici sacerdoti (di Cagliari nella Sardegna) la facoltà di conferire questo sacramento fino a tanto fosse tolto di mezzo lo scandalo. » Viene ciò insinuato non oscuramente dal Tridentino stesso nell' appropriare che fa ai Vesco-

vi il solo *ordinario* ministero della Confermazione ; ma molto più chiaramente dal Fiorentino, che si dice essere il Vescovo ministro ordinario di questo sacramento, e dopo alcune altre parole soggiunge : « *Legitur tamen aliquando per sedis Apostolicæ dispensationem ex rationabili et urgente admodum causa simplicem sacerdotem Chrismate per Episcopum confecto hoc administrasse Confirmationis sacramentum.* » Quindi è, che molti SS. Pontefici, seguendo l' esempio di S. Gregorio Magno, han delegato la facoltà di confermare a semplici sacerdoti: e Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 7, n. 6*, riferisce varj esempi di questa delegata concessione. Nella Chiesa poi greca per antichissima consuetudine i semplici sacerdoti amministrano questo sacramento, la qual consuetudine non fu mai riprovata dai Romani Pontefici, ma permessa sempre e tollerata. Il che è un forte argomento di quanto veniam di dire, cioè che per concessione del Sommo Pontefice possono anche i semplici preti amministrare questo sacramento. Ma a niun altro fuori del Sommo Pontefice spetta il validamente delegare una tal facoltà ; e quindi non possono i Vescovi delegarla. Leggasi Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 8, num. 7*, ove dice, ch' è certo presso tutti, essere di presente nulla la Confermazione da un latino semplice sacerdote conferita colla sola delegazione del Vescovo.

Dal canto poi del ministro varie cose richieggonsi per la lecita amministrazione di questo sacramento. 1. cioè ricercasi, che il ministro sia in istato di grazia. 2. Che sia immune dalla sospensione, ed altra censura, che impedisca l' esecuzione dell' Ordine suo. 3. Che sia egli stesso confermato ; mentre sarebbe cosa affatto indecente che confermasse altri chi non è confermato ; e molti gravi Teologi insegnano che costui peccherebbe mortalmente in ciò facendo. 4. Non è necessario in adesso, che il ministro sia digiuno, come lo era una volta. « A cagione della moltitudine de' fedeli dice » S. Tommaso, *q. 72, art. 12, ad 2*, e pei pericoli imminenti si tollerava, che questo sacramento, il quale non può conferirsi se non se » dai Vescovi, si amministrasse, e si riceva eziandio dai non digiuni ; » perchè un Vescovo solo, massimamente in una gran Diocesi, non » basterebbe a confermar tanta gente, se loro si ristignesse il tem-

po. » Adunque fino dal secolo XIII, era ito in disuso questo digiuno per gli amministratori di tal sacramento. Soggiugne il S. Dottore: « Quando però il digiuno si può osservare comodamente è » cosa piu conveniente, che si dia e si riceva da' digiuni. » 5. Ricercasi la giurisdizione sulla persona confermanda; in guisa che secondo il diritto comune non può un Vescovo senza peccar mortalmente, e senza incorrere la sospensione dall' esercizio dei Pontificali confermare il suddito d' un altro Vescovo nella propria Diocesi nè il proprio nella Diocesi d' un altro. Ove però v' ha la consuetudine di confermar tutti que' che si presentano, senza che a questi sia vietato dal proprio Vescovo il ricevere la Cresima da un altro nè pecca il Vescovo confermante, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell'altro. 6. Ricercasi l'osservanza, e adempimento delle cerimonie dala Chiesa per l'amministrazione di questo sacramento istituite, e prescritte nei Rituali; e la cui trascuranza o inosservanza non può esimersi da grave peccato, quando non iscusi l' accidentale inavvertenza, la quale per altro deve isfuggirsi; mentre un' opra sì santa debb' esser fatta con sommo studio, diligenza, attenzione e divozione.

Passando dal ministro al soggetto di questo sacramento, gli uomini tutti dopo il ricevimento del Battesimo sono capaci della Confermazione; e lo sono i soli battezzati, perchè il Battesimo è la porta di tutti i sacramenti, che in virtù del suo carattere dà all' uomo la capacità di ricevere validamente gli altri sacramenti. Anche perchè la Cresima è ordinata a fortificare l' uomo e perfezionarlo nella vita cristiana debb' essere posteriore alla di lui rigenerazione, poichè non può crescere e perfezionarsi chi non è per anco pel Battesimo rinato. Quindi è, che anche i fanciullini di fresco nati capaci tosto sono di questo spirituale accrescimento per la grazia propria di questo sacramento; e però possono essi pure essere validamente e fruttuosamente confermati, come insegna S. Tommaso, *q. 72, art. 8*. Ed in vero ci fu nella Chiesa ne' tempi antichi la costumanza di confermare gli infanti subito dopo il Battesimo; anzi questa disciplina vige anche attualmente nella Chiesa Orientale. Ma nella Chiesa Occidentale vige la disciplina di non conferire la Confermazione se non se a chi è giunto

all' uso di ragione, sebbene il Vescovo sia quello che battezza: la qual dilazione dà un frutto più copioso, perchè così questo sacramento viene ricevuto da persone che conoscono la di lui eccellenza e virtù, e quindi vi si accostano con attuale riverenza e divozione. Il Catechismo Romano su tal punto, *par. 2 de Confirm. n. 18*, dico così:

• Si può bensì il Sacramento della Confermazione amministrare subito dopo il Battesimo, ma non è ispediente il farlo prima che i fanciulli abbiano l' uso di ragione. Quindi se non pare debba aspettarsi il dodicesimo anno, certamente è cosa al sommo conveniente, che questo Sacramento fino all' anno settimo venga differito. »

Può però questo tempo prevenirsi per giusti motivi. Gli espone sapientissimamente questi giusti motivi Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 10*, cioè primamente il pericolo di morte, affinchè il fanciullo non muoja senza la Confermazione. 1. Se preveggasi dal Vescovo una lunga assenza, 2. Se prevegga il Vescovo che non potrà trasferirsi in certi luoghi o per la grave sua età, o per la gran distanza dalla città, o per la difficoltà del cammino, potrà prudentemente ammonire i suoi diocesani, che in questo o in quell' altro luogo della sua diocesi ov' è per amministrare questo Sacramento, gli si presentino i fanciulli ed anche gl' infanti. Anzi degni sono di lode, dice il lodato Pontefice, que' vescovi, i quali o in una Costituzione Sinodale, o con editto pubblico dichiarano d' esser pronti a conferire il Sacramento della Confermazione ai moribondi fanciulli. E S. Tommaso *q. 72, art. 8 al 4*, dice che « questo Sacramento deve darsi ai moribondi affinchè nel giorno del risorgimento risorgano perfetti . . . e però anche i fanciulli, che confermati sen muojono conseguiscono gloria maggiore, come qui ottengono maggior grazia. »

Ma è egli poi necessario alla salute questo Sacramento? Risponderò a questa ricerca con più proposizioni. Dico adunque 1. che alla salute non è necessario assolutamente, e come suol dirsi di necessità di mezzo. La ragione è, perchè nel Battesimo scancellati vengono perfettamente tutti i peccati: adunque può l' uomo battezzato, in cui nulla rimane di reità, che meriti la dannazione, senza il Sa-

cramento della Confermazione, conseguire l'eterna vita. Quindi tutti concordemente i Teologi escludono la necessità di mezzo; nè ammettono questa stretta necessità se non se in que' Sacramenti, che appellansi de' morti, e sono ordinati a conferire la prima grazia. Perciò anche il Catechismo Romano, nel luogo citato, soggiunge:

» Perocchè la Confermazione non è istituita per necessità di salute, »
 » ma affinchè ci troviamo bene armati e preparati, allorchè per la »
 » fede di Cristo convien combattere. » Il male però si è, che alcuni Teologi troppo benigni, per non dir troppo lassi, non riconoscono nemmeno la necessità di precetto, ossia divino, ossia ecclesiastico, cosicchè il trascurare questo Sacramento, quando ciò non sia per disprezzo, non sia nemmeno peccato veniale. E ben giustamente ha scritto il Drogen, *lib. 2, pag. 548*: « *Non ita sane Christus, non ita sane Apostoli, non ita Pontifices Maximi, non ita Patres et Concilia praescripserunt: non de fonte traditionis, sed de sentina probabilitatis opinio portentosa effluxit.* » Quindi:

Dico. 1. che il Sacramento della Confermazione ai fedeli adulti ò necessario *in re* o *in voto* di necessità di precetto divino ed ecclesiastico. E per restringermi al possibile in cosa cotanto chiara mi contenterò di questa sola ragione. Perchè è tenuto l'uomo cristiano a procurarsi quella perfezione, che è necessaria per provvedere alla sicurezza di sua salute, e per superare costantemente i pericoli e le diaboliche tentazioni contro la fede: « *Induite vos armaturam Dei,* dice S. Paolo *Ephesior, 6, v. 11, ut possitis stare adversus insidias diaboli.* » Ora a tal fine è necessario il Sacramento della Confermazione; perchè per questo Sacramento appunto ci si dà lo Spirito Santo la perfezione, la forza, e vigore, la consumazione e la pienezza di grazia. Quindi S. Tommaso, *q. 72, art. 1 al 3*, insegna, questo Sacramento « *cooperari ad perfectionem salutis, et hoc modo esse de necessitate salutis.* » Aggiungerò una sola parola. È affatto incredibile, che que' cinque Sacramenti, i quali spettano alla salute di tutti e singoli gli uomini (ognun vede che si eccettuano l'Ordine sacro ed il matrimonio) sieno stati da Cristo istituiti senza verun obbligo di riceverli. Che poi ci sia anche il precetto della Chiesa non se ne può dubitare, mentre dessa ha sempre punito la negligenza

di coloro, i quali o han trascurato di riceverla, o han ommesso di procurarla alle persone soggette alla lor podestà ; il che chiaramente dimostra essere stati considerati violatori dell' ecclesiastiche sanzioni. Il Concilio di Milano IV approvato dalla Sede Apostolica dice : « *Si quis neglexerit Confirmationem, subiaceat disciplinis.* » Ed i Canon Penitenziali sottopongono a tre anni di penitenza que' genitori, per la cui incaria sen muoja un loro figliuolo senza il Sacramento della Confermazione.

Ma quando obbliga questo ecclesiastico precetto della Confermazione ? Obbliga comunemente, quando il battezzato all' età giunge della discrezione, e distintamente in quel tempo, in cui il Vescovo è presente e disposto ad amministrarlo, nè il battezzato ha verun legittimo motivo di differirne il ricevimento. Ciò si raccoglie dai sacri Canon, e massimamente dal Senonense, che dice : « *Confirmationem omnes christiani tam viri quam mulieres usum rationis habentes obligantur suscipere, aut saltem non contemnere. Contemni autem dicitur quando Episcopus est praesens paratus dare, et persona hoc sciens negligit.* » E diffatti, se mai v' ha obbligo di adempiere questo precetto, certamente ciò è in allora, quando v' ha l' opportuna occasione di riceverlo relativamente ad una persona giunta agli anni della discrezione, che forse non ritornerà sì tosto e forse mai più ; perchè il non prevalersene senza giusta causa non può non essere un vero disprezzo di questo Sacramento. Quindi sapientissimamente Benedetto XIV, nella sua Costituzione *de Ritu Graecor.* §. 3, dice : « *Eos gravis peccatis reatu tenèri, si quum possunt ad Confirmationem accedere, illam renuunt ac negligunt.* »

Dissi comunemente, perchè v' ha de' casi, in cui o per la qualità della persona o per la circostanza del tempo, e' è un obbligo speciale di ricevere questo Sacramento. Per ragion della persona tenuti sono per precetto ecclesiastico a farsi confermare quei che ricever vogliono la prima Tonsura. Così comanda il Concilio di Trento; il quale nella *sess. 23 de Reform., cap. 4*, vieta espressamente di dare la prima tonsura ai non confermati : « *Prima tonsura non initientur, qui sacramentum Confirmationis non acceperint.* » A cagione poi del tempo urge questo precetto, quando sovrastando al fe-

dele o persecuzioni per parte degl' infedeli, o gravi tentazioni del demonio contro la fede ; il che confessano anche que' probabilisti, i quali non ammettono il generale precetto o ecclesiastico o divino. E la ragione è, perchè non si può dubitare, che obblighi il precetto di ricevere questo Sacramento, quando il di lui effetto è molto necessario : ora nel tempo di persecuzioni e di gagliarde tentazioni contro la fede, i fedeli hanno un grave bisogno di quella forza ed ajuti speciali, che prestansi pel Sacramento della Confermazione : adunque in allora più che mai tenuti sono i fedeli, se per anco non l'han ricevuto, a munirsi con esso ; come appunto tenuti sono i cittadini a prender l' armi, quando la patria viene assediata o assalita dagl' inimici. Obbliga finalmente altresì in pericolo di morte, quando il Vescovo sia disposto d' amministrare all' infermo questo Sacramento ; perchè ogni cristiano è tenuto, per quanto mai può ad aspirare con tutte le sue forze alla cristiana perfezione ; ed altresì per aver col mezzo di esso que' rinforzi, che in quel pericoloso frangente gli sono necessari per superare le diaboliche suggestioni. Quindi peccano que' parenti, che non procurano al moribondo con ogni sollecitudine questo gran bene ; siccome gravemente altresì peccano, quei, o parenti o tutori, che fuori di questo articolo di morte, trascurano, o non procurano, quando ne hanno l'opportunità, di far cresimare i loro figliuoli, i lor pupilli. Perciò nei Canon Penitenziali viene imposta la penitenza di tre anni a que' parenti, i cui figliuoli per loro negligenza sen muojono senza essere stati cresimati. Il Canone parla così : « *Quum filius sine Confirmationis Sacramento moritur, parentes, quorum negligentia id factum est, poenitentiam agent annos tres.* » Ed i parrochi non manchiao d' inculcare ai padri ed alle madri questa loro obbligazione ne' lor sermoni, e d' invigilare ancor essi, affinchè i fanciulli lor parrocchiani ricevano opportunamente questo Sacramento.

Due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere e la grazia. Il primo non manca mai, posto che valida sia la conferita Confermazione. Ma il producimento del secondo dipende dalle disposizioni del soggetto, che la riceve. E quanto al primo, che sia un effetto immancabile della valida Confermazione lo spirituale carattere nell' anima impresso, per cui questo Sacramento rendesi inite-

rabile, è cosa certissima per dottrina della Chiesa, che si contiene e nel decreto d' Eugenio nel Sinodo di Firenze, e nella diffinizione del Concilio di Trento, che l' ha anche convalidata col fulminare l' anatema contro i contraddittori: « *Si quis dixerit, (parole del Tridentino sess. 7, de Sacram. can. 9), in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet. Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est, signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt anathema sit.* » S. Tommaso nella q. 72, art. 5, ove si tratta di questo punto, dice così: « Nella Confermazione riceve l' uomo la po- » destà ad agir quelle cose, che spettano alla pugna spirituale contro » i nemici della fede, come chiaro apparisce nell' esempio degli » Apostoli, i quali prima di ricevere la pienezza dello Spirito Santo, » se ne stavano chiusi nel cenacolo perseverando nell' orazione; ma » poi uscitine dopo averla ricevuta, non temevano di professare la » fede pubblicamente, anche alla presenza degl' inimici del nome » cristiano. E quindi è manifesto, che nel Sacramento della Con- » fermazione s' imprime il carattere. » E da questo carattere, che impresso rimane nell' anima del cristiano validamente confermato, ha a desumersi la initerabilità di questo Sacramento. Imperciocchè non può essere altra ragione, per cui sia cosa illecita ed iniqua il ripetere sì salutare Sacramento, se non se perchè una fiata validamente ricevuto, lascia nell' anima un indelebile suo vestigio.

L' altro effetto di questo sacramento si è la grazia santificante, che si dà *ex opere operato* a quelle persone, che ben disposte, cioè senza verun impedimento, si accostano a riceverlo. Ed è questa una cattolica verità, ammessa con somma concordia da tutt' i Teologi, e rievocata in dubbio ed anche impugnata dai soli eretici; e ch' è tanto certa, quanto è certo, che la Confermazione è un sacramento della nuova Legge, e quanto è certo per le testimonianze delle Scritture e de' Padri, che per la Confermazione si dà lo Spirito Santo a quei che debitamente e santamente la ricevono. Questa grazia però santificante non è già la grazia prima, la quale si dà direttamente per far divenire l' uomo di empio giusto; ma bensì quella che dicesi grazia seconda; perchè apporta l' accrescimento della giustizia nell' uomo già esistente: perocchè la Confermazione è sacramento de' vivi, e

non già de' morti ; e quindi a dare la prima grazia direttamente non è ordinato. Lo si accenna eziandio nel nome stesso di Confermazione, che vuol dire una maggior fermezza di quella grazia, che si presume esserci nel soggetto, che la riceve. Perciò viene questo sacramento da sant' Ambrogio appellato *perfezione*, da S. Cipriano *consumazione*, e da altri padri *pienezza*, *forza*, *vigore*.

Dal che è facile il raccogliere, che la grazia della Confermazione conferita è tutta sua propria e particolare ; cioè grazia di vigore spirituale, o grazia corroborante e fortificante, in corto dire, grazia confermante : grazia di questo sacramento sì propria, che non può aversi se non se per esso : « *In hoc sacramento*, dice S. Tommaso q. 72, art. 2, *datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur speciale, quod competit perfectae aetati.* » E nell' art. 4. « *In hoc sacramento datur Spiritus Sanctus ad robur specialis pugnae.* » Questo special vigore sta riposto sì in una propensione permanente alla profession della fede, sì nel diritto ai speciali divini ajuti da conseguirsi a tempo opportuno per esercitare con fermezza ed intrepidezza, vinti gli umani riguardi e timori, gli uffizii della vita cristiana, e massimamente per la confession della fede e sua propagazione contro i persecutori della Chiesa. Ma dirà qui taluno : di presente non v' ha occasione di combattere per professare la fede, mentre fra di noi mancano i persecutori : qual pugna adunque sarà la nostra, a cui forti ci rende la grazia della Confermazione ? Quali nemici abbiam noi a superare ? Tutti, io rispondo, gli amatori del secolo, i quali colla loro o potenza, o minacce, o lusinghe, o promesse, o false massime fanno ogni sforzo per trarci a cose illecite e vietate. La guerra, che ne' passati tempi si faceva contro i dogmi della fede, arde in adesso contro i precetti de' costumi, ed in certa maniera alla rovina nostra più insidiosa. Cedevano una volta alcuni all' atrocità de' tormenti. Ma ah quanti di presente cedono ai rispetti umani, alle derisioni, alle lusinghe degli amatori del secolo ! Siam segnati in fronte, dice sant' Agostino, perchè questa sì è la sede della vergogna, affinchè virilmente vinta ogni erubescenza, si gloriamo di soffrire contumelia per Cristo ; perchè « *omnes, qui pie volunt vivere in Christo Jesu persecutionem patientur.* » Ecco la persecuzione nostra, ecco qual esser debba la nostra pugna.

Quantunque però il sacramento della Confermazione non sia direttamente ordinato a conferire la prima grazia, che scancella i peccati; la produce però talvolta per accidente; cioè quando come insegna S. Tommaso *q. 72, art. 7, c. 2*, alcuno a riceverlo si accosta senza coscienza di peccato, o non perfettamente contrito: « Per questo sacramento, dice, resta perfezionato l'effetto del Battesimo e della Penitenza; perchè per la grazia conferita in questo sacramento consegue il penitente una più piena remission de' peccati. E se qualche adulto esistente in peccato, di cui non ha coscienza, oppur anche non perfettamente contrito vi si accosta, consegue la remission de' peccati. » Chi poi indegnamente la riceve, cioè scientemente in peccato mortale, commette un sacrilegio. Se però colla penitenza lo scancella, ricupera anche la grazia del sacramento. Che costui pecchi mortalmente, chi può dubitarne? mentre la Confermazione è un sacramento de' vivi, che non può receiversi che dai giusti, e lo profana chi senza essere in grazia, ad esso si accosta: « siccome dice S. Tommaso *art. 7, al 2*, non si dà ai non battezzati, così non ha a darsi agli adulti peccatori, se non per la penitenza giustificati. » Deve adunque chi trovasi in istato di peccato mortale confessarsi prima di ricevere la Confermazione, nè basta la contrizione, come sembrano opinare alcuni Teologi troppo benigni; la cui sentenza deve onninamente rigettarsi, come la rigetta Benedetto XIV, nella sua *Notific. 6, n. 11*, riferendo la Costituzione di Odone Vescovo di Parigi, che stabilisce: « *Si adultus fuerit, confiteatur, et postea confirmetur.* » Al che aggiugne molti altri statuti di Concili e di Canon.

Alcune disposizioni previe ricercansi nelle persone, che accostansi a ricevere questo sacramento. E primamente è necessaria la intenzione; ma basta anche in un adulto l'abituale; nei fanciulli poi non si richiede, supplendo la Chiesa a questo difetto, come fa nel Battesimo. Benedetto XIV, nella sua Costituzione 42, che incomincia, *Etsi minime*, vuole e comanda, che non venga conferito questo sacramento a fanciulli poco istruiti nella dottrina cristiana. Debbon quindi almeno saper recitar l'orazione domenicale ed il simbolo; e ricercasi altresì che a misura della loro capacità sieno istruiti della

dignità ed effetti di questo sacramento, e sappiano ciocchè ricevono. Debbon anche essere ammoniti, che si dispongano al sacramento con preghiere e atti di virtù alla loro età proporzionati, ad imitazione degli Apostoli, i quali erano perseveranti nell'orazione. E tali cose incombono al parroco, il quale siccome deve invigilare, che i fanciulli in età competente non trascurino di ricevere questo sacramento; così debbe istruirli prima che lo ricevano del modo di ben prepararsi per riceverlo degnamente e fruttuosamente.

Al presente dir converrebbe delle cerimonie che precedono ed accompagnano questo Sacramento, ma di queste veggasi il tomo terzo, pagina 1115.

Perciò che si addice ai padrini, di questi rimettiamo i nostri lettori alla voce *Padrino*.

Ciò premesso passiamo ai pratici casi.

Intorno alla natura, materia e forma di questo Sacramento.

C A S O 1.°

Disputano due Chierici, se la materia del Sacramento della Cresima sia l'imposizione delle mani, oppure l'unzione fatta col crisma. A scioglimento della loro disputa ricercano, 1. Con quali argomenti si provi che la Confermazione è Sacramento. 2. Quale ne sia la materia. Che cosa si deve loro rispondere?

Al 1. La Cresima è un Sacramento della nuova Legge, e prima di Lutero non vi fu chi l'abbia contrastato. Gli argomenti, coi quali si prova questa verità, si desumono dalle divine Scritture, e dalla perpetua tradizione dei Padri, come lo dimostrano chiaramente i Teologi dogmatici, e parzialmente Natale Alessandro, Bellarmino, Tournell ed altri, che trattano questo punto diffusamente contro gli Eretici. È vero, che intorno la sua istituzione non vanno d'accordo gli autori, altri lo dicono istituito nell'ultima Cena appoggiati ad una lettera apocrifia di Fabiano Pp. nella quale si legge, che Gesù Cristo insegnò nell'ultima Cena agli Apostoli il modo di consecrare il Crisma: ed altri dopo l'Ascensione di G. C., come opinano Ugo

di S. Vittore, S. Bonaventura, il Maestro delle Sentenze, lodati dal P. M. Farvacques; ma è vero altresì, che la Confermazione fu amministrata dagli Apostoli, come leggesi negli Atti apostolici, e che si chiamava *Manuum impositio* nei primi secoli della Chiesa, poi *Consignatio*, e posteriormente *Signum, Obsignatio*. Noi pertanto abbiamo il canone Tridentino *sess. 7, can. 1*, che così definisce: « *Si quis dixerit, Sacramenta novae Legis non fuisse a J. C. Domino nostro instituta, aut esse plura vel pauciora quam septem; videlicet Baptismum, Confirmationem ... aut etiam aliquod horum septem non esse vere et proprie Sacramentum, anathema sit.* » Non resta dunque alcun dubbio che la Cresima sia Sacramento. Che se si volesse conoscere, come la Confermazione è un Sacramento distinto dal Battesimo, basterebbe leggere ciò che insegna S. Tommaso nella 3 p., q. 72, a. 1: « È cosa manifesta, egli dice, che v'è nella vita del corpo una special perfezione, cui giunge l'uomo secondo il detto dell'Apostolo, 1 Cor. 13: *Cum autem factus sum vir evacuavi, quae erant parvuli*. Quindi oltre all'atto della generazione, per cui taluno acquista la vita del corpo, v'è quello dell'accrescimento, per il quale giunge alla perfetta età. In pari modo l'uomo ha la vita spirituale pel Battesimo, ch'è una rigenerazione spirituale, e nella Cresima riceve una certa perfetta età di vita spirituale. Egli è perciò, che Melchiade Papa scrisse ai Vescovi delle Spagne, che lo Spirito Santo ... nel Sacro Fonte conferisce la pienezza all'innocenza, e nella Confermazione dà l'accrescimento della grazia: nel Battesimo siamo rigenerati alla grazia, dopo il Battesimo siamo confermati alla pugnua: nel Battesimo veniamo lavati, e dopo il Battesimo veniamo fortificati. »

Al 2. Varie sono le opinioni dei Teologi. Altri pensano che la materia della Confermazione sia la semplice e nuda imposizione delle mani: altri la sola unzione col Crisma; ed altri l'imposizione delle mani, e l'unzione insieme. A questa terza opinione mi pare, che si debba attendere, presa però in questo modo, che l'imposizione delle mani sia quella che fa il Vescovo quando col pollice unge la fronte del cresimando. Sono di questo parere innumerevoli Teologi con S. Tommaso, il quale, 3 p., q. 72, art. 2, non riconosce altra im-

sizione di mani, eccettochè quella che si fa nella unzione, e quindi nella sola Crismazione ripone la materia prossima di questo Sacramento. In questo modo sono conciliati con somma facilità i detti santi Padri, de' quali alcuni attribuiscono la virtù di trasfondere lo Spirito Santo nella Confermazione al sacro Crisma, sicchè non fanno alcun cenno della imposizion delle mani; ed altri pel contrario ricordano l'imposizion delle mani, e non fanno parola dell'unzione. Sembra infatti, che intender si debba, che l'imposizione e l'unzione siano una sola cosa, nè l'imposizione sia stata fatta separatamente dall'unzione. Ma si dirà, che il Pontificale Romano prescrive l'imposizion delle mani prima dell'unzione. Ma io rispondo, che il Pontificale prescrive una estensione od espansione di mani, e non un'imposizione. Imperciocchè dice: *Tunc extensis versus Confermandos manibus*, laddove quando parla d'imposizione, come abbiamo nelle ordinazioni del Diacono e del Sacerdote dice: *Manum dexteram extendens ponit super caput. Imponit simul utramque manum super caput cujuslibet Ordinandi*. Dippiù. L'estensione delle mani non si fa sopra i singoli cresimandi, ma verso tutti collettivamente, e questa è omissa dai Greci, nè leggesi prescritta nei loro Eucologj, anche manoscritti ed antichissimi, come ci fa fede il Goario. Si ascolti però in conferma Benedetto XIV, che così parla nella sua opera *de Syn. Diac. lib. 13, cap. 19, n. 17*. • *Cum Episcopus sub functionis exordium primam orationem recitet, simulque manus protendat super eos, qui praesentes adsunt Sacramentum suscepturi, nec amplius eandem orationem repetat, manusque protendat ad eos, qui praesentes non aderant, cum primum haec praestitit, sed paulatim subingressi sunt in locum eorum, qui Chrismate inuncti recesserunt; cumque hujusmodi agendi ratio communiter recepta sit, et passim servetur, nemine penitus contendente, propterea nullum, irritumque esse Confirmationis Sacramentum sic administratum iis, qui in locum priorum successerunt: satis id est ad evincendum, manuum extensionem, quae praeindicato tempore fit ab Episcopo super confermandos, neque reipsa esse, neque censeri eam manuum impositionem, quae ad validitatem Sacramenti requiritur.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Trovandosi un Vescovo in certa parrocchia, chiese al parroco il vaso del sacro Crisma per amministrare la Confermazione ad alcuni fanciulli. Il parroco avendo in pronto il vaso dell' olio degl' infermi, gli diede questo, e con questo olio il Vescovo li cresimò. Cercasi, 1. Se il sacro Crisma sia necessario nell' amministrazione del Sacramento di Confermazione ? 2. Se siano stati i detti fanciulli validamente cresimati ? 3. Se abbia peccato il parroco nel dare l' olio degl' infermi invece del Crisma ?

In 1. Alcuni moderni Teologi col cardinal Gotti pretendono che il Crisma fatto con olio e balsamo benedetto dal Vescovo, sia necessario per precetto ecclesiastico nella Confermazione, ovvero anche se si vuole per precetto divino, non però in modo, dice il Soto, che in di lui mancanza non si possa sostituire l' olio semplice. Quest' opinione viene rigettata comunemente dai Teologi, e sostengono, che il Crisma così composto è materia necessaria per la Confermazione, 1. Perchè il Concilio di Firenze decretò: « *Secundum Sacramentum est Confirmatio, cujus materia est chrisma confectum ex oleo, quod nitorem significat conscientiae, et balsamo, quod odorem significat bonae famae.* » 2. Perchè l' uso del balsamo meschiato coll' olio è antichissimo, sicchè non potendosi assegnare il principio, deve presumersi, che abbia avuto origine dagli Apostoli. 3. Perchè tutti gli antichi Teologi, e S. Tommaso ancora, 3 p., q. 72, a. 2, insegnarono che la materia della Confermazione è il Crisma, e non il semplice olio. Dunque il Crisma è la materia necessaria, e deve il Vescovo astenersi dal cresimare, quando non ha il Crisma.

In 2. La più probabile opinione è, che tanto quelli unti con olio semplice quanto quelli con olio degl' infermi sieno validamente cresimati. La ragione si è, 1. Perchè non ancora è deciso se l' essenza della Confermazione sia riposta nell' imposizion delle mani, ovvero nella unzione ; 2. Perchè non si legge, che gli Apostoli abbiano unto col Crisma quelli che cresimarono ; 3. Perchè nella Chiesa greca si adopera un Crisma diverso da quello dei Latini, poichè è composto

di olio, e di trentatre aromi; 4. Perchè colla imposizion delle mani v' intervenne l' unzione con una materia, che formando la parte principale del Crisma, sembra sufficiente per validità.

In 3. Peccò gravemente il parroco, perchè fu causa che venisse almeno trasgredito un precetto gravissimo della Chiesa, e fosse sostituita una materia sufficiente alla materia necessaria per un Sacramento. Quindi se trattandosi di Sacramenti qualunque inversione del prescritto della Chiesa è peccato mortale, perchè versa sopra materia grave e di tutta importanza: così deve dirsi essere il nostro parroco reo di mortale peccato per aver dato al Vescovo l'olio degl' infermi in luogo del Crisma, onde amministrasse il Sacramento della Confermazione.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Cercasi se sia necessario che il Crisma sia benedetto dal Vescovo?

I Teologi non sono concordi su questo punto. L' opinione però, che devesi seguire, è quella che ritiene essere probabilmente necessario che il Crisma sia dal Vescovo benedetto per precetto gravissimo della Chiesa, 1. Perchè tutti i greci Eucologj ed i Rituali Latini tanto antichi che recenti parlano di questa benedizione, ond' è che S. Basilio, *lib. de Sacram. cap. 27*, scrisse: « *Benedicimus Baptismatis aquam et unctionis oleum ex quibus scriptis? nonne a tacita, secretaque traditione?* » 2. Perchè dice Innocenzo I, *nell' epist. ad Decentium, cap. 3*: « *Balsamum cum oleo Episcopali benedictione Chrisma efficitur,* » dall' espresse parole si raccoglie, che il balsamo meschiato con olio non sarebbe Crisma, se non vi fosse la benedizione del Vescovo. E tale è pure la sentenza di S. Tommaso, come può vedersi nella 3 p., q. 72, a. 2. Anzi avendosi il santo Dottore obbiettato, che il crisma si consacra quando viene adoperato nell' amministrare il Sacramento senza che vi sia bisogno di previa benedizione, risponde, che l' una e l' altra consecrazione non si riferisce ad una cosa stessa. Siccome un istromento acquista per due maniere la virtù istrumentale, cioè quando riceve la forma d' istromento, e quando

viene applicato all' effetto, così la materia del Sacramento ha bisogno di una doppia santificazione, vale a dire di una, per cui diviene materia propria del Sacramento, e di altra, qual è l'applicazione di essa all' effetto. Dunque è necessario, che il crisma sia benedetto dal Vescovo.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Un chierico pensa, che la forma del sacramento della Confermazione sia la preghiera, che fa il Vescovo tenendo aperte le mani. Cercasi se questa opinione sia vera ?

Da quanto si è detto nel caso primo sembra evidente, non essere ammissibile l' opinione del chierico. La forma deve accompagnare la materia prossima. Ora se parlando della materia si è esposto, che non si deve dire imposizion delle mani l' estensione di esse, che fa il Vescovo recitando la preghiera, ma bensì quella che fa unguendo col Crisma la fronte del cresimando, ne segue che la forma di questo Sacramento sono le parole, colle quali il Vescovo l'accompagna l' unzione, cioè : « *Signo te Crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti.* » E per verità questa è la forma, che come afferma S. Tommaso, 3 p., q. 72, a. 4, ha usato sempre la Chiesa, ed incominciando dal Sacramentario di S. Gregorio e dall' Ordine Romano, non v' è Pontificale, o Rituale, o Sacramentario de' Latini anche antichissimo, che al Vescovo non prescriva di proferire una forma, che nelle descritte parole, almeno quanto alla sostanza, non si comprenda, sicchè come osserva il Berti, lib. 52, cap. 6, le variazioni sono puramente accidentali. Infatti nell' antichissimo Pontificale attribuito ad Egeberto è scritto : « *Accipe signum sanctae Crucis chrismate salutis in Christo Jesu : Deus Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus ;* » ed in quello della Chiesa Caturigense, che conta ottocent' anni d' antichità, si legge ; « *Confirmo, et consigno te in signum sanctae Crucis, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.* » Conviene pure colla forma de' Latini quella de' Greci, benchè consista nelle sole parole : « *Signaculum doni Spiritus Sancti.* » Imperciocchè nella nostra forma S. Tommaso nel luogo citato trova

espressa la causa principale, l'effetto, ed il segno della cristiana milizia, e lo stesso si riscontra in quella de' Greci. La causa viene indicata, *in nomine Patris*, e così nella voce *doni*, l'effetto si espone colle parole *confirmito te chrismate salutis*, e così nei termini *Spiritus Sancti*; ed il segno si dimostra con quel *signo te signo Crucis*, ed appo i Greci col vocabolo *signaculum*. Dunque non può dirsi forma del Sacramento della Confermazione la preghiera recitata dal Vescovo colle mani estese.

MONS. CALCAGNO.

Intorno al Ministro ed al Suscipiente

C A S O 1.º

Eusebio pretende, che il ministro del Sacramento della Confermazione sia il solo Vescovo, e che non possa giammai amministrarlo il semplice sacerdote. Cercasi se questa opinione sia contraria alla dottrina della Chiesa?

Egli è dogma di fede, che il ministro ordinario della Confermazione è il solo Vescovo. Dopo il Concilio di Costanza contro Wiclefo, e dopo Eugenio IV nel suo decreto pegli Armeni lo ha definito contro Lutero, Calvino, ed altri eretici, il Concilio di Trento, *sess. 7, can. 3*, colle seguenti parole: « *Si quis dixerit, sanctae Confirmationis ordinarium ministrum non esse solum Episcopum, sed quemvis simplicem sacerdotem, anathema sit.* » Non ne segue però, che anche il semplice sacerdote non possa divenire ministro straordinario di questo Sacramento, come ritenevano Ugone Vittorino, Adriano, il Durando, l'Estio, ed altri. Può divenir straordinario ministro anche il semplice sacerdote per delegazione non già del Vescovo, ma del Sommo Pontefice. Ed ecco come ne discorre S. Tommaso, *3 p., q. 72, a. 11 ad 1*. « Il Papa nella Chiesa ha la pienezza della potestà, per cui può commettere a degl' inferiori alcune cose che sono d'ordine superiore . . . Per questa pienezza di potestà S. Gregorio Papa ha concesso ai semplici sacerdoti la facoltà di conferire questo Sacramento. » Inoltre dietro l'esempio di S. Gregorio molti altri Pontefici concessero simili facoltà, come può vedersi

presso Benedetto XIV, *de Synod. Dioec. lib. 7, cap. 7, n. 6*. Finalmente nella Chiesa Greca per antichissima consuetudine non mai riprovata dai Romani Pontefici, ma permessa e tollerata, s'amministra la Confermazione dai semplici sacerdoti. Da tutto ciò si rileva che debba dirsi della opinione di Eusebio. MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Flavio sacerdote si ritiene ministro straordinario della Cresima, senza delegazione pontificia, e pretende di poter cresimare que' fanciulli che sono in pericolo di morte, ed a' quali non può per la distanza portarsi il Vescovo. Cercasi se pensi bene?

Rispondo, che pensa male. Questionano i Teologi se il sacerdote sia ministro straordinario della Confermazione per l'ordine del Sacerdozio, oppure per la delegazione pontificia. Quelli che ritengono, ch'egli sia per parte dell'Ordine, dicono, che deve essere tale, perchè colla delegazione non può venir accordata, se non una giurisdizione, la quale non basta per amministrare un Sacramento. Quelli poi, che difendono la sentenza opposta, dicono, che se fosse il sacerdote ministro straordinario per la sua ordinazione, quando amministrasse questo Sacramento in caso di urgente necessità, lo amministrerebbe validamente bensì (lo ch'è falso), ma illecitamente. La mia qualunque opinione su questo punto si è, che il semplice sacerdote abbia nell'ordine una disposizione a ricevere l'extraordinaria potestà di conferire la Cresima, ma non già, ch'egli possa dirsi senza la delegazione pontificia ministro straordinario della Cresima. Infatti un diacono non può venir delegato a quest'amministrazione. Dunque si ricerca il carattere sacerdotale. Un semplice sacerdote senza la delegazione, invalidamente lo amministra, come dimostra Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 8, num. 7*. Dunque non basta il carattere sacerdotale. Da tutto ciò tosto si scorge quanto falsamente opini Flavio intorno al ministro della Confermazione. MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Un semplice sacerdote ebbe dal Sommo Pontefice la facoltà di conferire la Confermazione. Cercasi se debba usare del Crisma benedetto dal Vescovo, oppure se possa egli stesso benedirlo ?

Eugenio IV, nel suo Decreto pegli Armeni così si esprime : « *Legitur tamen aliquando per Sedis Apostolicae dispensationem, ex rationabili, et urgenti admodum causa, simplicem sacerdotem chrismate per Episcopum confecto, hoc administrasse Confirmationis Sacramentum.* » Deve dunque il semplice sacerdote usar del crisma benedetto dal Vescovo. Non è poi da negarsi, che non possa il semplice sacerdote conseguire anche il potere di consecrare il crisma. Basta scorrere le Costituzioni 10 e 87 di Benedetto XIV, per rilevare, ch' egli concesse al Padre custode e Guardiano del S. Sepolcro di conferire la Cresima nei luoghi di Terra Santa nella mancanza di Vescovo, ed anche di benedire il Crisma. Quindi così s' esprime nella sua opera *de Syn. lib. 7, c. 8, n. 2* : « *Is quippe, quocumque se conferat, potest secum deferre chrisma ab Episcopo acceptum, et siquidem a sacris canonibus . . . vetitus est usus chrismatis ante annum benedicti, satis erit ut ab hoc positivo Ecclesiae praecepto, summi Pontifici auctoritate eximatur ; sicuti nos in cit. constit. 10, ab eodem absolvimus praedictum custodem sancti Sepulchri, si in loco degat, ubi novi Chrismatis ei non suppetat copia.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Ferunzio venne battezzato da un sacerdote greco, il quale gli amministrò subito il sacramento della Cresima. Cercasi se debba essere nuovamente cresimato ?

E' certo, che i sacerdoti Greci per tacito consenso della santa Sede amministrano validamente la Cresima in quelle regioni però, nelle quali hanno tale facoltà. Quindi è, che Benedetto XIV, nella sua Costituzione 57, così parla : « *Episcopi Latini, infantes, seu alios in suis diocesisibus baptizatos a Presbyteris Graecis absolute Chrismate in*

fronte consignatos confirment ; cum neque per Praedecessores nostros, neque per Nos graecis presbyteris in Italia, et insulis adjacentibus, ut infantibus baptizatis sacramentum Confirmationis conferant, facultas concessa sit, aut concedatur : quin immo usque ab anno 1595 a fel. record. Clemente VIII praedecessore nostro fuit presbyteris italo-graecis expresse interdictum, ne baptizatos Chrismate consignent. Secus sub conditione, et cum cautela eos confirmare debent, de quibus verosimiliter dubitari potest, utrum ab Episcopis graecis, ordinem Baptismi juxta eorum Euchologium servantibus, fuerint baptizati. » Ciò esposto venendo al caso nostro, io dico che deve esaminarsi in qual luogo Ferunzio stato sia cresimato. Se lo fu in quelle regioni, dove vige la consuetudine che i greci sacerdoti diano la Confermazione, e questa consuetudine in quei luoghi non fu mai riprovata dalla S. Sede, Ferunzio è validamente cresimato, nè deve di nuovo cresimarsi. Se poi lo fu dove tal consuetudine non esiste, è necessario cresimarlo, perchè il greco sacerdote non avea facoltà, ed il sacramento fu invalidamente conferito. Ma se dubbia fosse la cosa, che si deve fare ? Risponde Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 9, num. 5*, che in tal caso si deve esporre il fatto alla santa Sede, ed attendere quella decisione, che crederà di dare sul punto, considerate tutte le circostanze.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.°

Cercasi quali requisiti debbano esservi nel ministro della Cresima per la lecita amministrazione ?

Raccogliendo quanto su questo punto insegnano i Teologi si ricerca, 1. Che il ministro sia in istato di grazia; 2. Che sia immune da ogni censura impediante l' esercizio dell' ordine; 3. Che sia egli stesso confermato, poichè sarebbe indecente, che confermasse altri, chi non fosse confermato, e, secondo alcuni Teologi, peccherebbe mortalmente; 4. Che abbia giurisdizione, perchè, secondo il diritto comune, pecca mortalmente ed incorre nella sospensione il Vescovo, che nella propria Diocesi cresima il suddito di altro Vescovo, oppure cresima un proprio suddito nell' altrui Diocesi. È però da

osservarsi, che dove vi è la consuetudine di confermare quei tutti che si presentano, può il Vescovo nella propria Diocesi confermar un estero, nè pecca, nè incorre la sospensione per la presunta volontà dell' altro; 5. Che si osservino le ceremonie, ed il rito dalla Chiesa ordinato, la cui inosservanza non è esente da colpa mortale, quando non iscusi l' accidentale inavvertenza, che per altro deve fuggirsi sottraendosi dall' amministrazione di un sacramento; 6. Finalmente, che quando possa essere digiuno, lo sia. Una volta questo digiuno era necessario. Ma poichè, come osserva S. Tommaso, 3 p., q. 72, a. 12, per la moltitudine de' fedeli, e pei pericoli imminenti si tollera, che il Vescovo l' amministri non digiuno, così quando può osservarlo è conveniente che l' osservi.

S. TOMMASO,

C A S O 6.°

Un padre fa cresimare i suoi figli mentre sono ancor bambini, nè passano l' età di tre o quattro anni. Cercasi se sia lodevole ?

Tutti i battezzati sono capaci di ricevere il sacramento della Confermazione, ed eziandio gl' infanti, perchè, come insegna S. Tommaso, 3 p., q. 73, a. 8. « *Anima ad quam pertinet et spiritualis natiuitas et spiritualis aetatis perfectio immortalis est ; et potest sicut tempore senectutis spiritualem natiuitatem consequi, ita tempore iuuentutis vel pueritiae consequi perfectam aetatem ; quia huiusmodi corporales aetates animae non praejudicant.* » Quindi nel tempo delle persecuzioni la Chiesa confermava i bambini appena battezzati, come consta da Tertulliano, *lib. de Bapt. cap. 7 et 8*, e da S. Cipriano *Ep. 70 et 73, ad Janua. et Jubajan.*

Nella Chiesa però Occidentale per varii Statuti Sinodali, e non per legge generale, è invalsa la disciplina di non amministrare la Cresima fuorchè a quei fanciulli, che sono giunti ad un' età conveniente, e che hanno l' uso di ragione : disciplina, ch' è lodevole pel frutto maggiore che raccoglie il suscipiente in forza della cognizione, che ha del sacramento e della divozione e riverenza, con cui lo riceve. Sebbene poi questa disciplina sia varia, volendo in alcuni luo-

ghi, che i fanciulli abbiano compiuto il settimo anno, altri che tocchino il duodecimo, ed altri che abbiano un'età più avanzata, per cui ognuno è obbligato a seguire il costume della Diocesi, in cui si trova; tuttavia la regola più universale è quella di non ammettere alla Cresima i fanciulli prima che abbiano l'uso di ragione, cioè prima dei sette anni. Così stabiliscono molti Concilii sì Provinciali, che Diocesani riferiti da Benedetto XIV, *de Synod. Dioeces. lib. 7, c. 10, n. 3*, e così insegna il Catechismo Romano, *part. 2, de Confirm. n. 18*: « *Illud observandum, omnibus quidem post Baptismum Confirmationis sacramentum posse administrari, sed minus tamen expedire hoc fieri, antequam pueri rationis usum habuerint. Quare, si duodecimus annus non expectandus videatur, usque ad septimum certe hoc sacramentum differre maxime convenit . . . Convenientius et utilius est, si infans supra septimum aetatis annum progressus fuerit, ut ea quae aguntur intelligat.* » E similmente decretò il Concilio Coloniense del 1536, ed anche il Concilio I, di Milano, che anzi espressamente proibì di dar la Cresima a chi non è arrivato all'età di sette anni.

Dall'esposto si raccoglie che non è lodevole il padre, che fa cresimare i suoi figli, che passano appena il terzo e quarto anno, quando però non intervenga una causa giusta. Imperciocchè se il fanciullo si trovasse in pericolo di morte, oppure dovesse trasportarsi in luogo, dove difficilmente potesse essere cresimato, allora sarebbe ottima cosa il farlo cresimare. Perciò il Concilio V di Milano sotto S. Carlo stabilisce: « *Si Episcopus aliquam justam causam atque adeo necessariam parvulo ac infanti, qui non modo eam aetatem (di sette anni) expleat, sed ne attingat quidem, ministrandi aliquando censuerit, ne sit vetitum.* » E S. Tommaso parlando de' fanciulli moribondi insegna, *3 p., q. 72, art. 8, ad 4*. « *Hoc Sacramentum dandum est, ut in resurrectione perfecti appareant . . . unde etiam pueri confirmati decedentes majorem gloriam consequuntur; sicut et hic majorem obtinent et gratiam.* » Anzi il Sommo Pontefice Benedetto XIV, *de Syn. lib. 7, cap. 10*, loda quei Vescovi, che o nei loro Sinodi, o col mezzo di Editti si dichiarano pronti ad amministrare la Cresima a quelli che trovansi in pericolo di morte, e v' accorrono senza far distinzione da nobile a plebeo. Inoltre assegna due altre ragioni, per le quali

può conferirsi la Cresima ai fanciulli che non arrivano all'età di sette anni, cioè 1. se si prevegga una lunga assenza del Vescovo, cosicchè perduta l'occasione, si debba differire per molto tempo la Confermazione; 2. Se in certi luoghi non possa il Vescovo facilmente trasferirsi, o per l'età o per la distanza, o per la difficoltà del viaggio, nel qual caso il Vescovo opererà saviamente, se avviserà i suoi sudditi a condurre i loro fanciulli in quel tal luogo, ove sta per cresimare.

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Un fanciullo non sa, che il *Pater, Ave e Credo*, e viene presentato al parroco, perchè gli permetta di ricevere la Cresima. Cercasi se il parroco possa condescendere ?

Il parroco senza un giusto motivo non può permettere, che il fanciullo venga cresimato. La riverenza dovuta al Sacramento esige, che il suscipiente sappia e conosca ciò che riceve, e sia informato delle disposizioni necessarie a conseguirne gli effetti. Ed è questo ciò che ricerca dai parrochi il gran Lambertini nella Istituzione VI, desiderando che sia osservato quanto venne prescritto da S. Carlo, cioè, che i parrochi facciano che i fanciulli prima di accostarsi alla Cresima si confessino, e che quelli che sono da Comunione, dopo essere stati cresimati si accostino alla Sacra Mensa : • *Hoc vero diligenter curabit, ut de peccatis confiteantur, confessique ad Sacramentum Confirmationis accedant, tum confirmati sacram Communionem sumant.* » *Act. Eccl. Mediol. part. 4.*

Dissi senza un giusto motivo. Imperciocchè siccome per un giusto motivo si può accordare la Cresima ad un fanciullo che ha una età minore di sette anni, come si è detto nel caso precedente ; così può accordarsi anche nel caso, che non sapessero se non il *Pater, Ave e Credo*. Quale poi possa dirsi giusto motivo, veggasi quanto si è detto nel Caso IV, di quest' Articolo.

BENEDETTO XIV.

C A S O 8.°

Un fanciullo di otto anni si presenta ad un confessore, onde disporsi alla sacra Cresima. Il Confessore rileva ch'è reo di peccato mortale. Cercasi come si debba regolare il confessore ?

Vi furono dei Teologi tanto benigni, i quali insegnarono, ch'è sufficiente la sola contrizione per ricevere degnamente la Confermazione. Questa sentenza merita di essere rigettata, come appunto la rigettò Benedetto XIV, nella sua *Notific.* 6, n. 11, riferendo la Costituzione di Adone Vescovo di Parigi, che stabilisce : *Si adultus fuerit, confiteatur et postea confirmetur.* « Si deve dunque il suscipiente assicurare per quanto può di essere nello stato di grazia, essendo la Confermazione un Sacramento, che conferisce per sè stesso l'aumento di grazia, e *per accidens* soltanto la grazia prima, come insegna S. Tommaso, 3 p., q. 72 a. 7. Ora venendo al caso proposto, se il fanciullo è tale, che possa il Confessore prudentemente assicurarsi, che abbia le disposizioni necessarie per l'assoluzione, deve ajutarlo col fargli maggiormente conoscere la colpa di cui è gravata la di lui anima, e poscia assolverlo non senza raccomandargli con apposita istruzione di approfittare della grazia, che va a ricevere col sacramento della Cresima. Ma se il fanciullo non ha le disposizioni, per le quali possa assicurarsi di assolverlo ; allora dovrà dirgli apertamente, che si astenga dal cresimarsi, e che dica ai parenti di differire la Cresima ad altro tempo, affine di potere vieppiù disporsi a ricevere copioso il frutto del sacramento. Se poi il confessore fosse lo stesso parroco, oppure trovasse opportuno anche come confessore di fare dopo la confessione al fanciullo alcune interrogazioni, dalle quali potesse risultare ch'è incapace di cresimarsi ; potrà usare anche di quest' arte, onde persuadere i parenti a differire di presentarlo alla Cresima. Abbia però tutta l'avvertenza di non violare il sigillo della Confessione, importando al confessore, che per impedire l'altrui sacrilegio, non abbia ad aggravare l'anima sua di peccato.

MONS. CALCAGNO.

Intorno alla sua necessità ed effetti.

C A S O 1.º

Un contadino adulto trascura di ricevere il sacramento della Cresima mentre il Vescovo si trova alla visita della di lui parrocchia, e così un padre non si cura di far cresimare i suoi figli. Cercasi se ambedue peccino mortalmente?

Rispondo che sì. Imperciocchè sebbene questo sacramento non sia necessario di necessità di mezzo per la salute, lo è però di necessità di precetto. Così innumerevoli Teologi, fra' quali Sant'Antonino, che così scrive, 3 p., tit. 14, cap. 14: « *Etsi nunquam occurrat infestatio persecutionis, tenetur homo semel in vita confirmari; et si possit, et negligat, licet Sacramentum aliter non contemnat, peccat mortaliter, et damnatur moriens, nisi tunc confirmetur, vel nisi poeniteat, et confiteatur de hoc, quod in infirmitate potuit et neglexit.* » Ciò anche si deduce dalla pratica della Chiesa, che ha sempre punito con pene canoniche quelli che non lo ricevettero, o non procurarono che lo ricevessero le persone che avevano soggette. Nei canoni penitenziali abbiamo: « *Cujus filius sine Confirmationis sacramento moritur, parentes, quorum negligentia id factum est, poenitentiam agent annos tres.* » Questo Canone viene riportato da S. Carlo nelle sue istruzioni ai parrochi. Anzi nel Concilio IV di Milano approvato dalla S. Sede viene stabilito: « *Ut si quis neglexerit Confirmationem, subjaceat disciplinis.* » Come non avrà dunque a peccar mortalmente e l'adulto che trascura di cresimarsi avendo la comodità di farlo, ed il padre che non cura di far cresimare i suoi figli? Ancora se tal negligenza derivasse dal padrone verso i suoi sottoposti, o dal tutore riguardo ai pupilli, non si dovrebbe esitare dal giudicarli, con Benedetto XIV, *Notif. 6*, rei di mortal colpa. Nè può esservi alcun dubbio, poichè se la Confermazione è di necessità di precetto, ne deriva, che trascurando di riceverla avendo l'opportunità, si disprezza il precetto, e si espone la persona al pericolo di morire senza riceverla, lo che è ingiurioso a Cristo, che ci ha fornito di questo Sacramento per fortificarci, ed alla

Chiesa, che a tal fine vuole che i Vescovi siano pronti ad amministrarlo. Quindi il Concilio Senonense del 1524 decretò: » *Confirmatio fortiozem reddit ad resistendum tentationibus, promptiozem ad Deo seruiendum, et ad Dei praecepta implenda, in fidei confessione confirmatum constantiozem efficit, quam omnes christiani, tam viri, quam mulieres usum rationis habentes obligantur suscipere, aut saltem non contemnere; contemni autem dicitur, quando Episcopus est praesens, paratus dare, et persona hoc sciens negligit aut despicit suscipere.* » Ed ancora più chiaro Benedetto XIV, nella sua Costituzione *de Ritu Graec.*: § 3, « *Eos gravi peccato teneri, si quum possunt ad Confirmationem accedere, illam renuunt ac negligunt.* »

SCARPAZZA.

C A S O 2.°

Casimiro sta per ricevere la prima tonsura, e non è cresimato. Consulta il parroco se possa farsi tonsurare prima di ricevere la Confermazione. Cosa il parroco gli deve rispondere?

Che riceva prima la Cresima e poi la tonsura. Il Concilio di Trento, *sess. 23, cap. 4, de Reform.* espressamente comanda: « *Prima tonsura non initiuntur qui sacramentum Confirmationis non acceperint.* » Questo precetto, quantunque al parere del Suarez e dei Salmaticensi, non abbia la forza che di un semplice avviso ai Vescovi; tuttavia insegnano Dottori gravissimi, ch'è obbligatorio, e che illecitamente riceverebbe la tonsura il non cresimato. È vero, che al precetto non v'è aggiunta alcuna pena o censura, ma perchè sia precetto è forse necessaria l'imposizione della pena o censura? Lo stesso Sacro Concilio nella stessa *sessione cap. 12*, stabilisce: « *Nullus in posterum ad subdiaconatus ordinem ante vigesimum secundum, ad diaconatum, ante vigesimum tertium, ad presbyteratum ante vigesimum quartum aetatis suae annum promoveatur,* » nè qui v'è aggiunta pena o censura. Ma chi non ritiene, che sia questo un rigoroso precetto?

Inoltre, ch'abbia voluto il Concilio espressamente comandare, che sia confermato chi riceve la prima tonsura, si conosce da ciò, ch'egli intese di rinnovare quanto prescrivevano le leggi antiche. Abbiamo infatti, che S. Cornelio papa nella sua epistola a Fabio An-

tioceno accusa come illecita l'ordinazione di Novaziano, perchè non era peranco confermato, ed il Concilio Niceno concesse ai Novaziani di ritornare alla chiesa, e di stare nel clero, « *si Confirmationis recipent sacramentum.* » Anzi vi sono di quelli, che ritengono per irregolari quelli che sono stati tonsurati prima di essere stati confermati. Altri però lo negano non improbabilmente, perchè questa irregolarità sarà forse stata in uso ne' tempi antichi, ma ora non lo è più nè si trova nel decreto di Graziano, nè nelle Costituzioni dei Sommi Pontefici. Vedi il Juenin *de Sacram., diss. III, de Confirm. quaest. 9, cap. 1.*

Finalmente è contrario alla condizione e natura dello stato clericale, che vi sia ammesso quegli, che non è cresimato, dovendo i Chierici essere adulti perfetti nella professione di fede, come duci e antesignani della vita spirituale. Quindi la facoltà di Parigi ha condannata la seguente proposizione: « *Chrismate uncti in Baptismo, licet ab Episcopo non confirmentur, perfecti sunt christiani in sensu Patrum.* » E con ragione, perchè i Ss. Padri non reputano perfetti cristiani se non quelli che hanno ricevuto la Confermazione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 3.°

Ma Casimiro dubita se sia stato cresimato, nè può rilevarlo con certezza. Che deve fare ?

Manifesti la cosa al suo Vescovo, il quale col mezzo degli esami dovrà procurare di venire in conoscenza s'egli sia stato o no cresimato. Nel caso poi, che a fronte di tutti gli esami possibili sussistesse il dubbio, potrà il Vescovo conferirgli la Cresima sotto condizione prima di dargli la tonsura. Così nel dubbio se una persona sia stata o no confermata, insegnano che deve farsi il Suarez, ed il Bonacina, *disp. 3, de Sacram. q. unica, cap. 4, n. 10*, asserendo essere questa la sentenza di tutti i Teologi.

SUAREZ.

C A S O 4.

Un parroco non tiene verun registro de' Cresimati, perchè molti ricevono questo Sacramento senza sua saputa, nè si cura d'istruire i fanciulli che debbono cresimarsi, riservandosi ciò, quando è imminente la sacra Visita. Cercasi se manchi notabilmente al suo uffizio?

In 1. Pecca gravemente il parroco non tenendo o non conservando il registro de' Cresimati, perchè, come dice il Possevino, *de Off. Paroch. cap. 12, num. 42*, si deve fare di questo registro lo stesso conto, che si fa dei libri o registri de' Battesimi e de' Matrimonj, nascendo egualmente i medesimi assurdi per difetto de' registri, cioè d'ignorarsi quali sieno i Cresimati, e quali i Padrini. Siccome dunque non sarebbe scusato da colpa grave un parroco, che per qualsivoglia motivo non tenesse il registro de' Battesimi e de' Matrimonj; così anche non tenendo quello de' Cresimati. La ragione addotta dal Possevino pare certamente, che non ammetta replica, perchè tanto dal Battesimo, quanto dalla Confermazione nasce la cognazione spirituale, e si l'uno che l'altro sono Sacramenti irreiterabili, sicchè egualmente importando il conoscere chi fu battezzato o cresimato, e quali sono stati i Padrini, ne viene ch'eguale è pure la necessità di tenere il registro, ed eguale l'obbligo del parroco.

In 2. Manca notabilmente il parroco al suo dovere, e pecca più e meno secondo la sua negligenza. Non deve differire il parroco le sue istruzioni sulla Confermazione a quando è imminente la sacra Visita, ma deve di tratto in tratto far sentir su questo punto la sua voce, e ciò perchè non tutti aspettano alla Visita per cresimarsi, ed è necessario, che tutti ricevano questo Sacramento sufficientemente istruiti; perchè, come riflette l'Habert, *de Confirm. cap. 8*, molti non possono in allora per l'urgenza di varj affari intervenire, e perchè finalmente la rozzezza di tutti, o di molti fa sì che confondansi per la copia delle cose, che in un ristretto spazio di tempo debbono imparare.

Inoltre soggiunge il lodato Autore, tale istruzione non solo è necessaria, ma anche utile. 1. I non cresimati imparano ciò che de-

vono sapere, ed intendendo gli effetti di questo Sacramento, si accendono di desiderio di riceverlo; e questo desiderio diviene loro meritorio, anzi lo ricevono con più frutto. 2. I cresimati ritengono in memoria ciò che hanno imparato, e vengono eccitati a riconoscenza verso Dio pei beneficii e grazie, che col mezzo di questo Sacramento ha loro impartito, locch'è un tributare culto a Dio. « *Cultus enim Dei*, dice S. Agostino, c. 11, *de spir. et. litt., in hoc maxime constitutus est, ut anima ei non sit ingrata*. E nel *serm.* 21, *de diversis cap.* 2. « *Hoc est glorificare Deum, gratias agere* Deb. » 5. Nel ricevimento della Cresima si stipula un patto tra Dio, e l'uomo: Dio offre le grazie, e promette i suoi ajuti, ed il confermato promette di pugnare a guisa di uomo forte e di perfetto cristiano. E' bensì vero, ch'ogni uomo è soldato quando trattasi di opporsi all'ingiuria del Creatore, come dicea Tertulliano; ma è vero ancora, che il cresimato è a questa pugna tenuto per uffizio, come osserva S. Tommaso. « *Idcirco accepimus spiritum, ut non pavidi simus, aut metu contrahamur sed ut celsiores evadamus*, » dice S. Gjo. Grisostomo sovra quelle parole dell' *Epist.* 1, a Timoteo, *cap.* 1: « *Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis*. » Questi soldati adunque devono essere esortati ed eccitati dalla voce de' loro duci, cioè dei parrochi, onde non raffreddino, e divenendo languidi e sonnacchiosi manchino al loro uffizio. Quindi è, che Benedetto XIV, nella sua notif. 7, raccomanda vivamente ai parrochi questa istruzione dicendo, che dalla mancanza di essa, e dai disgraziati tempi nostri doveva ripetere il poco profitto, che d'ordinario si ritrae da un tal Sacramento.

Ma a cosa dovrà insegnare il parroco a quelli che sono per cresimarsi? Dovrà istruirli delle cose, che sono necessarie da sapersi per ricevere con frutto questo Sacramento. 1. Dia loro una cognizione sufficiente esplicita dei misteri della fede, dei precetti, e regola evangelica, secondo la quale debbono formarsi i costumi. 2. Dia una notizia delle cose tutte spettanti al Battesimo ed alla Confermazione. Spieghi dunque loro non già alla sfuggita, ma di proposito quelle cose, nelle quali consiste la vita cristiana: spieghi, l'eccellenza, l'importanza e gli effetti della Cresima e gli obblighi che ad essa sono annessi: spieghi come deve riceverli nello stato di grazia, onde non abbiano a commet-

tere un sacrilegio ricevendolo in peccato mortale: spieghi finalmente e dimostri loro l'importanza di prepararsi a riceverla colla orazione, e meditazione di questo mistero. Tale esercizio di divozione e di pietà fu prescritto da Gesù Cristo agli Apostoli, che stavano per ricevere lo Spirito Santo. « *Vos autem sedete in civitate quoadusque induamini virtute ex alto.* » Così in S. Luca al cap. 24: « *Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria Matre Jesu.* » Così negli Atti Apostolici al cap. 1: Si rifletta, che Gesù Cristo non ha mai ricercate dagli Apostoli tante disposizioni, quante ha loro imposte per conseguire l'effetto della Confermazione. Non bastò loro esser giusti, ma li tenne dall'Ascensione fino alla Pentecoste nel Cenacolo chiusi in orazione. Ecco come il parroco deve istruire quelli che sono per ricevere la Cresima, affinché si dispongano a riceverla con frutto.

SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Un cresimando non avendo ben intesa l'istruzione fatta dal suo parroco, gli ricerca quali sieno gli effetti della Confermazione. Che gli deve rispondere?

Che due sono gli effetti di questo Sacramento, cioè il carattere e la grazia, il primo de' quali non manca mai, quando sia validamente amministrato, ed il secondo dipende dalle disposizioni di chi lo riceve. Intorno al carattere è manifesto per dottrina della Chiesa espressa e nel Decreto di Eugenio IV pegli Armeni, e nelle definizioni del Tridentino, che s'imprime nell'anima del candidato: « *Si quis dixerit, così il Tridentino, sess. 7, can. 9, in tribus Sacramentis, Baptismo scilicet, Confirmatione et Ordine non imprimi characterem in anima, hoc est signum quoddam spirituale et indelebile, unde ea iterari non possunt, anathema sit.* » Aggiunga che da questo carattere ne deriva, che il Sacramento non può riceversi due volte, perchè lascia nell'anima un indelebile suo vestigio.

Intorno alla grazia gli dica, che questa, come insegna S. Tommaso, è una grazia di vigore spirituale, corroborante e fortificante, grazia propria della Cresima, e che non può aversi, se non se per

essa : • *In hoc Sacramento datur plenitudo Spiritus Sancti ad robur speciale, quod competit perfectae aetati.* » 3 p., q. 72, a. 2. E per disporlo viemmaggiormente lo istruisca, che la grazia è bensì *ex opere operato*, ma è anche *ex opere operantis*, ond'è, che quanto maggiori saranno le di lui disposizioni, tanto più copioso sarà il frutto, che avrà a ritrarre.

MONS. CALCAGNO.

Rapporto ai Padrini ed alla Cognazione spirituale.

C A S O 1.°

Natale scelto a padrino ricerca al parroco quale sia il di lui ufficio nell' amministrazione della Cresima; quanti padrini possono esservi con uno stesso cresimando, e quali sieno gli obblighi del padrino. Che gli deve rispondere?

Ecco l' istruzione chiesta al parroco da Natale. 1. Il padrino non ha altro ufficio nell' amministrazione della Cresima, fuorchè di presentare il confermando al Vescovo. Così sta scritto nell' Ordine Romano, e nel Sacramentario di S. Gregorio, e così viene inculcato da mo Concilii. Tale cerimonia poi è tanto universale e solenne, che, come opinano unanimemente i Teologi, sarebbe colpa mortale l' ommetterla. Il confermando dunque divenuto pel Battesimo membro della Chiesa viene al Vescovo presentato dal padrino, perchè fregiato venga del carattere militare, promettendo, che combatterà valorosamente, e perciò lo tiene colla destra mano s' è infante, e s' è adulto egli pone il piede proprio sul destro piede del padrino. La cerimonia per altro di por il piede sembra non sia più in uso, e perciò basta, che il padrino tenga la sua destra sulla spalla del cresimando.

In 2. Il Concilio di Trento nel Sacramento del Battesimo ha permesso, che i padrini possano essere uno ed una, e nulla decretò intorno a quello della Cresima. Deve dunque su questo punto attenersi a quanto è prescritto nel *cap. Non plures*, cioè, che un solo sia il padrino. S. Carlo ed il Card. Paolucci Vicario del sommo Pontefice in Roma nella sua istruzione pei confermandi del 1722 ricercano,

che i padrini siano in età più provetta dei confermandi, e vietano che sia padrino di una femmina un maschio, e di un maschio una femmina.

In 3. Quali siano gli obblighi dei padrini basta addurre quanto stabili il Sinodo Cameracense, p. 2, tit. 7, cap. 1: « *Quod eorum puerorum, quos susceperint tamquam filiorum spiritualium curam gerere, eosque prima fidei rudimenta docere debeant, si ea ignorent.* » Vedi quanto abbiamo esposto su questo punto parlando dei padrini al Battesimo. MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Eugenio di tredici anni non ancora cresimato, vuol tenere a Cresima Patrizio suo cugino. Cercasi 1. Qual età si ricerchi per essere padrino nella Confermazione? 2. Se possano essere i parenti? 3. Se lo possa chi non è confermato? 4. Se essendolo chi non è confermato contragga la cognazione spirituale?

In 1. S. Carlo esige nel padrino l'anno quattordicesimo di età, perchè un uomo in età minore non può essere se non rade volte dotto da aversi in luogo a grado di maestro. Lo stesso prescrisse il Card. Paolucci Vicario del Sommo Pontefice in Roma nella sua Istruzione data in luce il dì 22 maggio 1722. Eugenio dunque non può essere padrino di Patrizio, perchè non ha che tredici anni.

In 2. Che il padre e la madre sono esclusi nel caso eziandio di necessità, affinchè non contraggano la cognazione spirituale, e restino impediti dall' uso del matrimonio. Ma quanto agli altri consanguinei, sebbene il Toletto li voglia esclusi, tuttavia non si può provare, che non lo possano almen nel caso di necessità; poichè in niun luogo trovasi ciò proibito; anzi giudicano altri, che la pensino meglio quelli che vogliono essere tenuti alla Cresima dai consanguinei od affini, acciò gl' impedimenti del matrimonio non si estendano a maggior numero di persone.

In 3. Consta dal capo in *Baptismate* 102 de consecr. dist. 4, che chi non è confermato non può tenere un altro a Cresima: « *In Baptismate, vel in Chrismate non potest alium suscipere in filium qui non est*

baptizatus vel confirmatus. » Quindi i Teologi ancor più benigni, fra' quali il Busembaum ed il La Croix, asseriscono ad una voce, che pecca mortalmente chi fa da padrino alla Cresima non essendo cresimato. Ciò si conferma coll' autorità di S. Tommaso che nella 3 p., q. 72, a. 10 ad-2, così scrisse : « *Non debet alium ad Confirmationem tenere, qui nondum est confirmatus.* »

In 4. Non è una sola l' opinione dei Teologi. Ve ne sono, che ritengono contrarre la cognazione spirituale anche il padrino non cresimato, ed altri per lo contrario probabilmente lo negano. Così il Reiffenstuel, tom. 4, *juris Canon. pag. 91, n. 27*, che sta per la sentenza negativa, che viene dimostrata dal Ferrari nel supplemento dell' VIII tomo coi seguenti argomenti presi dal Chiericato, dal Barbosa, e da altri. 1. Perché siccome chi non è battezzato facendo da padrino al Battesimo non contrae la cognazione spirituale, così nemmeno chi non cresimato è padrino alla Cresima, essendo sì l' uno, che l' altro, colle medesime espressioni dalla legge proibito nel canone sopraccitato in *Baptismate 102, de Consecr. dist. 4, p. 2*. Perché nel Pontificale Romano espressamente si dice : « *Nullus qui non sit confirmatus potest esse in Confirmatione patrinus,* » ove l' espressione *non potest* non indica soltanto la proibizione dell' atto, ma eziandio la irritazione del fatto. 3. Perché il Cardinal di Laurea, *de impedim. matrim. disp. 28, n. 102 et seq.* al dubbio proposto : « *Titius non confirmatus tenuit ad Confirmationem puerum, cujus deinde matrem viduam vult in uxorem ducere ; quaeritur an possit ;* » assolutamente rispose *posse* appoggiato al citato capo in *Baptismate*. 4. Perché tale opinione è difesa da molti e gravissimi Teologi e Canonisti, tra' quali il Barbosa, il Giordano, il Matteuccio, il Marcanzio, il Sanchez, il Pignatelli. 5. Perché secondo il Ferrari, ed il Reiffenstuel venne deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio in una *Ticinensi* del 13 luglio 1654 : « *Non confirmatum non contrahere cognationem spiritualem.* » Contuttociò il parroco prudente, considerando, che quantunque nel Battesimo sia proibito dal Tridentino che due maschi o due femmine siano padrini, tuttavia se fanno quest' ufficio, contraggono la cognazione spirituale ; non dovrà fidarsi di congiungere in matrimonio tali persone senza prima consultare

il suo Vescovo, anzi se vi sia tempo dovrà consultare la S. Sede per non dar luogo invece di matrimonio ad un incestuoso congiugimento, SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Petronio in uno stesso giorno ha tenuto alla Cresima molti fanciulli. Cercasi se lo abbia fatto lecitamente?

Rispondo che no fuori del caso di necessità. Il Pontificale Romano prescrive: *Nullus presentet nisi unum, aut duos, non plures, nisi aliter necessitas suadeat arbitrio Episcopi.* Da questo prescritto s'inferisce: 1. Che in uno stesso giorno non si può tenere da un solo padrino più di due; 2. che più di due è lecito tenere nel caso di necessità; 3. che nel caso di necessità si deve impetrare la licenza dal Vescovo confermante. Così anche ordinano gli editti dei Vescovi in ordine alle Cresime. Nell' Editto Romano si legge: *Di più nessun tenga alla Cresima se non uno, o due, senza nostra licenza; ed in quello di Bologna: Sia un sol padrino . . . non tenga nel medesimo giorno più di due senza nostra licenza.* SCARPAZZA.

C A S O 4.º

Patrizio fu padrino di Pipino nel Battesimo, e vuole esserlo anche nella Cresima. Cercasi se possa?

Non può esserlo, e questa è la comune sentenza dei Teologi, come può vedersi presso il Cuniliati, *de Confirm.* §. 2, num. 2, il Liguri, *de Confirm.* num. 187, lo Sporer, *in supplem.* §. 4. Ciò anche si raccoglie dal cap. *Non plures*, e dal cap. *in Cathéchismo de Consecr. Distinct.* 4, ove sebbene si dica essere ciò lecito nel caso di necessità, nondimeno per consuetudine della Chiesa Romana, e per decreto di Papa Leone deve il padrino nella Cresima essere diverso da quello che fu nel Battesimo. Lo stesso si definisce nella Istruzione od Editto Romano citato nel caso antecedente, in cui si legge: *« I padrini non possono essere nè quelli che sono stati compari o comari dei medesimi confermati nel sacramento del Battesimo, secondo l'antichissima*

consuetudine di questa santa Romana Chiesa, etc., e così nell'altro Editto di Bologna: « Sia un sol padrino . . . e chi è stato d'anno al Battesimo non deve tenerlo alla Cresima. » **BENEDETTO XIV.**

C A S O 5.°

Tizio figliuolo di Cajo essendo in altra Diocesi fu tenuto a Cresima da Marta. Rimasto vedovo Cajo, non ricordandosi che suo figlio fosse stato tenuto a Cresima da Marta, contrasse gli sponsali con essa, e dubbioso di aver qualche impedimento contrae nuovi sponsali con Apollonia di lei sorella. Dipoi intendendo non esser deciso se si contragga la cognazione spirituale, quando una femmina tenga alla Cresima un maschio; ricerca 1. Se ciò sia lecito? 2. Se in tal caso contraggasi l'impedimento? 3. Se abbia incorso l'impedimento di pubblica onestà quanto all'una, ed all'altra sorella pegli sponsali fatti coa ambedue?

In 1. Dicemmo nel caso 1.° di quest'articolo, che nè un maschio una femmina, nè una femmina può tenero alla Cresima lecitamente un maschio. Ora lo dimostriamo col prescritto del Pontificale Romano, che dice: *« Neque masculi foeminis patrini, neque foeminae masculis matrinae esse debent. »* Ed è cosa indecente per la diversità del sesso, ch'abbia una femmina a far l'uffizio di padrino ad un maschio. Così ha decretato anche il Concilio Provinciale V di Milano sotto S. Carlo Borromeo, *tit. Quae ad Confirmationis Sacramentum pertinent, §. ut foeminis*; e così pure Benedetto XIV, nella sua *Notific. 6, num. 14*, ove dice: *« Volumus insuper ut maribus erga foeminas, et e contrario foeminis erga mares patrini officium persolvere omnino denegetur. »*

In 2. Che se per incuria de' ministri ciò accadesse, la femmina incontrerebbe nullaoistante la cognazione spirituale, la quale, come stabilisce il Tridentino, *sess. 24, de Reform. Matrim. cap. 2*, si estende tra il padrino o matrina, il cresimato, ed il padre e la madre di esso cresimato; e ciò perchè illecitamente avrebbe la femmina fatto l'uffizio di padrino, ma non invalidamente. Infatti non v'ha alcuna legge

che dichiarì invalido un tal atto, nè ciò è proibito per l'incapacità delle persone, ma solo a titolo di onestà e decenza.

In 5. L'impedimento di pubblica onestà secondo il Concilio di Trento, *sess. 24, de Reform. Matr. c. 3*, nasce dagli sponsali validamente contratti, e non dagli sponsali invalidi. Cajo dunque può sposare Apollonia, perchè gli sponsali contratti con Marta erano invalidi, atteso l'impedimento di cognazione spirituale, ma non potrebbe sposar Marta quand' anche dal detto impedimento venisse dispensato, per l'altro impedimento di pubblica onestà nato coi validi sponsali fatti con Apollonia di lei sorella. SCARPAZZA.

C A S O 6.º

Tizio, credendo di tenere alla Cresima il figliuolo di Sempronio, ha tenuto quello di Tiberio. Cercasi se abbia contratto la cognazione spirituale tanto colla persona tenuta, quanto coi di lei genitori?

Se Tizio ha inteso unicamente di tenere il figliuolo di Sempronio, e non un altro, non ha contratto la cognazione spirituale, perchè non intese di fare l'uffizio di padrino alla persona tenuta, come ricercasi per contraere la cognazione spirituale. Ciò chiaro apparisce coll'esempio di chi tiene al Battesimo come procuratore, il quale sebbene tenga realmente il bambino, tuttavia non contrae la cognazione, perchè non intende di fare l'uffizio di padrino.

Se poi Tizio non ha ristretta la sua intenzione al figliuolo di Sempronio, ma piuttosto intese di tenere il fanciullo che aveva presente; in questo caso ha contratto l'impedimento, e ciò perchè avea l'animo di far l'uffizio di padrino alla persona presente, quantunque speculativamente credesse, che fosse questa, o quella. Siccome pertanto è valido il Battesimo conferito da un parroco con questo errore speculativo, perchè praticamente intende di battezzare il bambino presente, ed in tal caso contrae la parentela spirituale, come insegna l'Omobono *Consult. Moral. vol. 2, resp. 7*, con S. Tommaso in 5, *distinct. 50, q. 1*, così per la stessa ragione si deve concludere nel caso nostro. BENEDETTO XIV.

CONFESIONE



DEL PRECETTO DELL' ANNUA CONFESIONE.

§. I.

*Esistenza e qualità di questo precetto ; quali persone riguardi ;
e quali peccati.*

Questo precetto di confessarsi almeno una volta l'anno lo abbiamo netto e chiaro nel Concilio Lateranense, che si celebrò l'an. 1215 sotto Innocenzo III, confermato poi dal Tridentino. Ecco il Canone primo : « *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, etc.* » Ecco il Canone del Concilio di Trento, che lo conferma, nella *sess. 14, can. 8*: « *Si quis dixerit, Confessionem omnium peccatorum, qualem Ecclesia servat, esse impossibilem ; et traditionem humanam a piis abolendam, aut ad eam non teneri omnes et singulos utriusque sexus Christifideles juxta magni Concilii Lateranensis Constitutionem, semel in anno, et ob id suadendum esse fidelibus, ut non confiteantur tempore Quadragesimae ; anathema sit.* » Il precetto è chiaro; e quindi tutti i Teologi cattolici di comune consenso insegnano esserci precetto ecclesiastico, per cui tutti i fedeli tenuti sono a confessare i lor peccati una volta l'anno ai ministri della Chiesa ; e chi insegnasse l'opposto, dovrebbe tenersi per eretico. Questo precetto è divino, se venga riguardato assolutamente e separato dalla determinazione di tempo; ed è ecclesiastico in quanto prescrive la Confessione da farsi ogni anno. Così la sentono tutti i teologi, e così ha dichiarato lo stesso Concilio di Trento nella citata *sess. cap. 5*. « *Neque enim (dice) per Lateranense Concilium Ecclesia statuit, ut Christifideles confiterentur quod jure divino necessarium et institutum esse in-*

tellexerat ; sed ut praeceptum Confessionis, saltem semel in anno, ab omnibus et singulis, quum ad annos discretionis pervenissent, imple-retur. »

A questo ecclesiastico precetto son sottoposti tutti i battezzati e maschi e femmine, tostochè giunti sieno all'uso di ragione, come ha decretato Innocenzo III, nella già lodata Costituzione ; e quindi anche gli eretici, i quali nel ricevimento del Battesimo si assoggettano all' ecclesiastiche leggi. In allora poi deve credersi essere il fanciullo giunto all' uso di ragione, come dichiara il Catechismo del Tridentino, *part. 2, Sacr. Poenitent. num. 58*, quando arriva a saper discernere il bene dal male, e ad essere di dolo capace, e sebbene l' età capace di dolo non sia determinata ad un certo numero di anni, più frequentemente però, e d'ordinario, avviene dopo il settennio : che se in taluno il lume e l' uso di ragione previene questo tempo, cosicchè possa peccar mortalmente, questi anche innanzi alla età di sett' anni tenuto sarebbe ad adempiere il precetto della Confessione. Intorno a questo punto, bello e molto opportuno si è l' avvertimento che dà S. Carlo Borromeo nella sua Istruzione ai confessori, *c. 9* : « Sarà (dice) cosa ottima e molto ben fatta il condurre e » presentare al confessore i fanciulli e le fanciulle anche nell' età » loro di cinque o sei anni, onde incomincino poco a poco a pren- » der l' uso di accostarsi a questo Sacramento. Guardinsi però i sa- » cri ministri d' impartire l' assoluzione a quei, nei quali non v' ha » nè idonea materia, nè pienezza di ragione tale, onde possano con » morale certezza giudicare, essere dessi capaci di questo Sacra- » mento. » V' ha poi dei ragazzi, i quali sebbene abbiano sufficiente discernimento per peccare, non ne hanno poi ugualmente al pentimento per non conoscere abbastanza la gravità dell' offesa di Dio. A questi adunque il saggio confessore, se dubita del dolore necessario e del fermo proposito, non impartisca l' assoluzione, ma la differisca a tempo migliore.

Per adempiere questo precetto non basta confessarsi in qualunque maniera ; ma è necessario confessarsi validamente e sinceramente, cosicchè non si soddisfa a quest'obbligo con una invalida, e molto meno con una sacrilega Confessione; ed è ciò certissimo, perchè è

stata da Alessandro VII condannata la contraria opinione nella proposizione 19, che diceva : « *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.* » Chiunque fa una Confessione volontariamente nulla o perchè manca nella contrizione o dolore, o perchè occulta e non confessa qualche grave peccato, o perchè non ha un vero proponimento di emendarsi, non adempie il precetto. Sebbene però per soddisfare al precetto con una valida Confessione tenuti sieno i fedeli a confessare tutti i da sè commessi peccati mortali altra volta non confessati o non confessati a dovere e validamente; non sono tuttavia obbligati per lo stesso precetto a manifestare insieme anche i veniali: imperciocchè i peccati veniali non sono materia necessaria neppure del precetto divino della Confessione; mentre può l'uomo cristiano conseguire la lor remissione anche fuori del Sacramento della Penitenza. Così appunto ha dichiarato il Tridentino nella *sess. 14, cap. 5*, colle seguenti parole: « *Venialia, quibus a gratia Dei non excludimur, et in quae frequentius labimur, quamquam recte et utiliter, citraque omnem praesumptionem in Confessione dicantur, quod piorum hominum usus demonstrat; taceri tamen sine culpa, multisque aliis remediis expiari possunt.* » La ragione poi è chiara. Il precetto ecclesiastico dell'annua Confessione altro non è che una determinazione del precetto divino, in quanto cioè stabilisce il tempo, in cui ha ad eseguirsi un tal precetto: il precetto divino non obbliga alla Confessione dei veniali: adunque nemmeno il precetto della Chiesa. Quindi è che la Chiesa non ha mai comandato con assoluto precetto e comune a tutti i fedeli la Confessione de' veniali; cui nondimeno esige e comanda a chi vuole acquistare un' indulgenza, o giubileo, allorchè prescrive, che per conseguirlo debba premettersi la Confessione.

Ma nel caso che taluno in tutto l'anno non abbia commesso neppure un solo peccato mortale, sarà egli tenuto per adempiere il precetto dell'annua Confessione a confessarsi dei veniali? Il caso in pratica non può essere che molto raro. Come mai può darsi, che un Cristiano perseveri costantemente a stare in grazia di Dio per un anno intero senza i mezzi da Cristo stabiliti per la conservazione della grazia santificante, fra' quali è forse il principale la frequenza de' Sacramenti, cosicchè in capo all'anno non si trovi avere qualche pec-

cato grave o certo, o almen dubbio, di cui tenuto sia a confessarsi? Ma in tal caso che dovrà dirsi?

Dovrà dirsi ciocchè insegna S. Tommaso nel *Supp. q. 6, art. 3, a. 3*, ove, spiegando l'istituzione della Chiesa nel Concilio di Laterano, scrive così: « In forza del Sacramento (cioè del precetto divino della Confessione) niuno è tenuto a confessarsi dei peccati veniali, ma bensì per istituzion della Chiesa, quando non ha altro da confessare. Oppure può dirsi secondo alcuni, che per la predetta decretale (d' Innocenzo III), non obbligansi se non se quei che han mortalmente peccato; il che manifesto si rende da quell' espressione, onde dice, che debbono confessare *tutti* i peccati; il che non può intendersi dei veniali, perchè niuno può confessarli tutti. E quindi chi non ha peccati mortali, non è tenuto alla confession dei veniali; ma basta per adempiere il precetto della Chiesa, che si presenti al Sacerdote, e si faccia conoscere d'essere senza coscienza di peccato mortale; e ciò gli servirà e gli sarà computato per la prescritta Confessione. » Adunque, secondo questa dottrina, ogni fedele ossia giusto ossia peccatore è tenuto a presentarsi al sacro ministro o per confessarsi, se vuole, dei peccati veniali, od almeno per manifestargli lo stato di sua coscienza dicendogli e palesandogli di non conoscersi reo d' alcun peccato mortale; e questa presentazione gli sarà computata per la comandata Confessione. Produrrà questa presentazione due ottimi effetti; l' uno cioè di accostarsi alla SS. Eucaristia con maggior riverenza, ricevendo prima la benedizione del Confessore, insieme colla recita delle orazioni, che procedono e sieguono l' assoluzione, le quali sono sacramentali, e giovano a scancellare i peccati veniali: e l' altro di toglier di mezzo con questa presentazione lo scandalo, che potrebbe nascere dell' omissione dell' annua confessione. Così per quello spetta ai peccati veniali.

Ma quanto ai mortali è necessario confessarli tutti, cosicchè chi volontariamente ne ommette anche un solo non più confessato, fa una Confessione invalida anzi anche sacrilega, con cui non soddisfa al precetto. Chi poi o per questo capo, o per mancanza di dolore e di proponimento fa una Confessione di tal fatta, per cui non ha adempiuto il precetto, è tenuto rimediare al male col confessarsi nelle do-

vute maniere un' altra volta. Ciò costa chiarissimamente dalla surriferita dannata proposizione. Egli non ha adempiuto il precetto: adunque è tenuto ad adempierlo col farne un' altra che sia valida e buona. Se di nuovo non la fa, pecca mortalmente; ed è anche sottoposto alla scomunica, se mai dal Vescovo venga fulminata contro i violatori di tal precetto; perchè, sebbene il suo peccato sia occulto, e non possa esteriormente provarsi a cagione della simulata Confessione, egli è però veracemente trasgressore del precetto.

§. II.

A chi debba farsi l' annua Confessione; in qual modo; in qual tempo dell' anno; motivi che scusano dal farla.

Comanda il Concilio Lateranense di fare l' annua Confessione al proprio Sacerdote: « *Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti.* » Ma chi è questo proprio Sacerdote, presso di cui ha a farsi l'annua Confessione? Ci furono Teologi ne' tempi andati, i quali asserivano, altri non essere il proprio Sacerdote salvochè il solo Parroco, e potersi bensì concedere, che possano i fedeli fare la loro annua Confessione presso altri Confessori approvati, ma non concedersi; contro a' quali han valorosamente combattuto San Tommaso, San Bonaventura ed altri. Anzi anche fra moderni Teologi e Canonisti non mancano alcuni che pensano, doversi onninamente fare l' annua Confessione presso il proprio parroco, come il Giuvenino, il Van-Espen, il Launojo, ed altri, contro de' quali ha combattuto il P. Natale Alessando nell' *Istor. Eccles. dist. 4, ad Sec. XIII, et XIV*. Ma già è stata posta la cosa fuori d' ogni controversia da parecchi Sommi Pontefici, cioè da Clemente VIII, da Innocenzo X, e finalmente da Clemente X, nella sua Costituzione *Superna* 20 giugno 1670, in cui ha chiaramente diffinito, che soddisfano al precetto dell' annua Confessione que' fedeli, che la fanno presso un Confessore approvato: « *Eos, qui Religiosis simpliciter approbatis Paschali tempore confessi fuerint, Constitutioni, quae incipit*

« *Omnis utriusque sexus, » quoad confessionem dumtaxat satisfecisse censendos. »* La cosa dunque è decisa.

Per soddisfare al precetto della Chiesa l'annua Confessione deve farsi per bocca propria del penitente, e quando non possa farsi colla bocca e colle parole, almeno co' cenni, o con iscrittura, o anche per interprete; e non mai per via di lettere ad un Sacerdote assente. Quest'ultima parte di presente è certissima, mentre Clemente VIII, ha riprovato la sentenza di chi asseriva, *licere confiteri absenti per litteras*, come diremo a suo luogo. È ammessa da tutti anche la prima parte, cioè che chi può confessarsi colla bocca e col parlare, debba farlo, e chi non può parlare, debba confessarsi co' cenni; perchè, come insegna S. Tommaso nel *quod. 1, art. 1 in corp.* « E di necessità del Sacramento, che il penitente manifesti i suoi peccati, » ma non è di necessità del Sacramento il manifestarli colle parole. » Chi adunque ha impedita la loquela, deve supplire alla meglio che può, e confessarsi almeno co' cenni. Ma chi non può parlare, e sa scrivere, dovrà egli confessarsi per iscrittura? Lo negano parecchi Teologi, ma S. Tommaso nel *suppl. q. 9, art. 3, al 2*, chiaramente lo afferma col dire: « *In eo, qui usum linguae non habet, sufficit, quod per scriptum, aut per nutum, aut per interpretem confiteatur; quia non exigitur ab homine plus quam possit.* » E poco dopo soggiugne: « *Quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri.* » Secondo S. Tommaso adunque chi non può parlare e sa scrivere è tenuto a confessarsi per iscrittura; perchè si deve adempiere il precetto nella miglior maniera che si può.

Restaci a parlare della Confessione col mezzo d' un interprete. Taluno trovasi in un paese, ove non v' ha verun confessore, che intenda la sua lingua. E' egli tenuto soddisfare il precetto della Chiesa col confessarsi per via d' interprete? Ecco il punto della quistione. Molti Teologi rispondono francamente che no; ma parmi, che S. Tommaso insegni chiaramente che sì. Imperciocchè egli sempre costante nella sua massima, che ognuno deve adempiere il precetto della Confessione nella a sè possibile miglior maniera, cioè, come dice nel luogo e parole poc' anzi riferite, che non potendo farlo nel modo ordinario, cioè col parlare basta che lo faccia, e deve farlo o

per scrittura, o per cenni, o per interprete, *aut interpretem*; perchè
 • *quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri.* • Riconosce adunque S. Tommaso l'obbligo ed il debito di fare la Confessione per via d'interprete; e non limitando egli questo debito al precetto divino, sembra che insegni, esserci debito di confessarsi nella miglior maniera possibile, cioè se non colla bocca, almeno co' cenni, con iscrittura, o per via d'interprete ogni qual volta c'è l'obbligo di confessarsi. Pare che anche la ragione militi a favore di questa sentenza; perchè quando si può adempiere il precetto quanto alla sostanza ed alla parte sua principale, niuno è esente dall'ademperlo per non poterne osservare il modo e la parte meno principale: adunque chi può confessarsi una volta l'anno, ch'è il principale in questo precetto e la sostanza, non è esente dall'ademperlo, perchè non può osservare la parte minore, confessando immediatamente per sè stesso i suoi peccati: è adunque tenuto ad adempiere il precetto come può. Nè quel po' di maggior difficoltà ed erubescenza, cui deve soffrire chi si confessa per interprete, ha a calcolarsi tanto che lo liberi dall'obbligo di adempiere un precetto tanto alla salute necessario, che non è poi altro finalmente che una determinazione del precetto divino della confessione da farsi da chi ha peccato. Per tutte queste cose pare a me, che questa sentenza debba in pratica abbracciarsi siccome quella, che mette in sicuro la salute dell'anima; e certamente anche secondo i difensori della opposta sentenza chi dovesse star più anni senza confessarsi per mancanza di confessore che intendesse il suo linguaggio, e si sentisse reo di gravi peccati, tenuto sarebbe a confessarsi per interprete.

Vengo in adesso al tempo di adempiere questo precetto. La Chiesa veramente non ha determinato in qual tempo o parte dell'anno abbia ad effettuarsi la comandata annua Confessione, e quindi basta adempiere questo precetto entro il giro dell'anno, più comunemente però per una lodevole consuetudine suole adempersi in tempo di quaresima. Ciò però sebbene sia ben fatto, non è per verun modo necessario, non avendo la Chiesa stabilito o la quaresima o altro tempo dell'anno per la confessione, come ha stabilito il tempo

di Pasqua per la comunione. Chi adunque fra il primo giorno e l'ultimo dell' anno, cioè fra il primo di gennajo e l' ultimo di dicembre si confessa di tutt' i suoi peccati soddisfa al precetto della Chiesa. Il sacro Concilio di trento nella *sess. 14, cap. 5*, parlando del precetto dell' annua Confessione, dice così : « *Ecclesia statuit . . . ut praeceptum Confessionis saltem semel in anno ab omnibus impleatur, unde jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo, et maxime acceptabili tempore quadragesimae: quem morem haec sancta Synodus maxime probat, et amplectitur tamquam pium, et merito retinendum.* » Il senso di queste parole non è già, che chi sul cominciamento dell'anno ha commesso dei peccati mortali, abbia a differire la Confessione fino alla Pasqua, nè molto meno che chi, dopo fatta nella Pasqua la Confessione e ricevuta la comunione, è caduto in qualche mortale peccato, possa lodevolmente aspettare a confessarsi fino all'altra Pasqua ; poichè questo non sarebbe in conto alcuno una pia costumanza, ma una pratica perversa : no, questo non è il senso di tali parole, ma con esse indicar si vuole soltanto, che quelle persone, le quali sono in peccato, sieguano almeno la consuetudine di tutti i fedeli di convertirsi e di confessarsi in quaresima : e quanto a quelle, le quali si sono anche più volte confessate fra l' anno, non perciò ommettano di accostarsi anco nella Pasqua a questo Sacramento.

Le riferite parole del Concilio indicano altresì (il che è molto da notarsi) che que' fedeli pure hanno a confessarsi in quaresima, i quali conosconsi rei di qualche peccato mortale non confessato, quantunque siensi già entro l'anno confessati una od anche più volte. La consuetudine stessa ossia la pratica de' fedeli, ch' è un' ottima interprete della legge, dimostra che i fedeli stessi sono intimamente persuasi d' essere tenuti confessarsi in quaresima, ogni qualvolta sono conscii di qualche peccato mortale non confessato. E lo stesso si dica di chi, dopo essersi confessato più volte fra l'anno di peccati veniali, viene poi verso il fine dell' anno a cadere in peccato mortale. Per dono molto tempo i Teologi in quistionare, se tenuti sieno rigorosamente i fedeli per precetto della Chiesa a confessarsi nuovamente in questi due casi nella quaresima ; sostenendo altri la parte afferma-

tiva, ed altri la negativa. Ma a me sembra inutile questa disputa per la pratica : imperciocchè egli è certo, che i fedeli, i quali conosconsi rei di peccato mortale tenuti sono nella quaresima o alla Pasqua a confessarsi per ricevere la SS. Eucaristia ; sebbene non solamente una volta, ma più e più siate siensi confessati entro dell' anno ossia di peccati mortali, ossia di veniali. Anzi queglino stessi, ai quali non rimorde la coscienza di verun peccato mortale, sebbene siensi confessati anche più volte fra l' anno, non mancano nondimeno secondo la universale e pia consuetudine de' fedeli di confessarsi pure alla Pasqua prima di accostarsi alla SS. Comunione. Chi è mai diffatti, che, quantunque non conscio di peccato mortale, non si confessi o in quaresima o nella Pasqua ? Perchè adunque tutti i fedeli si giusti che peccatori in fatto si confessano in tal tempo, perciò loda il Tridentino questa consuetudine, e dice doversi sostenere e praticare.

Benchè non sia vietato per l' adempimento di questo precetto il computar l' anno dal primo giorno di gennajo all' ultimo di dicembre ; attesa nondimeno la consuetudine della Chiesa pare debba computarsi dalla Pasqua di Resurrezione ad un' altra simile Pasqua. E quindi è, che non si hanno per rei di violazione di questo precetto que' fedeli, i quali, fatta la Confessione e ricevuta la comunione nel Giovedì Santo che cadesse, v. g., ai 20 di marzo, nel seguente anno fa lo stesso ai 21 d' aprile, in cui cade il Giovedì Santo ; sebbene sieno scorsi dalla prima all' ultima Confessione più di tredici mesi : ed avviene per tal motivo, che quelle persone, le quali si confessano una sola volta all' anno in tempo di Pasqua, talvolta si confessino due volte entro il giro di undici mesi, e tal altra una volta sola nello spazio di tredici, a misura cioè che la Pasqua viene più presto o più tardi celebrata.

Chi nel corso d' un anno intero o colpevolmente o incolpevolmente non s' è confessato, deve, quanto prima può comodamente, adempiere il precetto. Questa sì è la dottrina su questo punto non solo più probabile, ma anche unicamente vera. La ragione è, perchè quelle parole del Concilio, che comandano ai fedeli d' accostarsi al Sacramento della penitenza *saltem semel in anno*, non sono state ap-

poste per diffinire o terminare, ma per pressare l' obbligazione ; ed il senso n' è, che la Confessione oltre all' anno non si differisca : e quindi chi o per impedimento o per prava volontà non ha adempiuto il precetto entro l' anno, è tenuto, quanto prima può opportunamente, accostarsi a questo Sacramento : come appunto se taluno, il quale è obbligato a pagare ogni anno un dato censo, non lo paga, libero dal debito non rimane, ma è più obbligato che mai a pagarlo quanto prima. L' uso poi e la pratica della Chiesa conferma questa dottrina in guisa, che la pone fuor d' ogni dubbio. Chi ommette l' annua Confessione può esser sottoposto all' anatema, e scomunicato che sia, non può conseguire da chicchessia l' assoluzione se prima non abbia soddisfatto al precetto, per la cui trasgressione è stato punito. Egli è adunque manifesto essere la mente della Chiesa, che, scorso l' anno, il violatore sciolto non sia dall' obbligo di adempiere il precetto, ma ad adempierlo sia pur anco obbligato. Nè punto giova la parità d' altri precetti affermativi, che suole addursi in contrario, come di digiunare, di recitare l' uffizio divino, d' ascoltare la Messa ne' giorni di festa, ed altri di simil fatta, ne' quali, passato il giorno o il tempo prescritto, non rimane l' obbligo di supplire. Imperciocchè in questi precetti chiara è la mente della Chiesa di legare quel peso precisamente ad un giorno determinato per particolari ragioni; perchè v. g., vuole che si assista in giorno di festa al divin Sacrificio, affinchè i fedeli santifichino la festa e dieno in tal giorno a Dio un culto speciale. Ma nel precetto dell' annua Confessione non c' è veruna speciale relazione al tempo; e però, parlando propriamente, riguarda direttamente i fedeli stessi, e non già il tempo, se non se come terminè, cui non hanno ad oltrepassare. Chi adunque non s' è confessato per un anno intero, è tenuto in guisa a confessarsi quanto prima, che secondo non solo i più rigidi, ma anche i più benigni Teologi, come il Delugo, ogni qual volta lascia scorrere l' opportuna occasione senza confessarsi, pecca, e pecca ogni volta; mentre poi, secondo altri, fa un peccato solo, ma tanto più grave quanto più tarda, e quanto più di opportunità ha avuto di soddisfare al precetto, il che penso sia poi in cosa morale lo stesso, tanto più che fra Cattolici non manca mai, ma c' è sempre l' opportunità di

confessarsi: e quindi basta dire in Confessione lo spazio di tempo, in cui s'è differita la Confessione.

Mentre però nell'anno seguente soddisfa taluno al precetto della Confessione per l'anno scorso, non soddisfa nè può soddisfare nel tempo stesso anche per l'anno stesso già incominciato; onde non può con una stessa confessione e supplire per l'anno scorso e adempiere il precetto per il presente. Ometto io qui tutte le ragioni a lungo apportate dagli Autori in prova di questa dottrina, mentre la verità di essa deve piuttosto ricavarsi, e chiara diffatti si ricava dalla mente e dalla pratica della Chiesa. Punisce la Chiesa il violatore di questo precetto colla scomunica, e da questa non lo scioglie se non fatta la Confessione, dopo della quale esige da esso lui, sotto la stessa pena, che di nuovo si confessi entro l'anno. Adunque è mente della Chiesa, che con un'unica Confessione non si soddisfi nel tempo stesso e per lo scorso anno e pel presente. Nè da ciò ne siegue, che se taluno ha ommesso di confessarsi per lo spazio di venti anni, sia tenuto a supplire col confessarsi venti volte in un solo anno. No, ciò non siegue; perchè questi con un'unica Confessione, in cui tutti confessa i commessi peccati, fra quali le stesse ommessioni dell'annua Confessione comprendonsi, supplisce a tutte le ommesse. Ma però con questa Confessione non supplisce se non se alle ommessioni degli anni precedenti, e non adempie in conto alcuno il precetto pel corrente, ma entro il giro di esso è tenuto ad accostarsi di bel nuovo al tribunale della penitenza, onde soddisfare al precetto dell'annua Confessione nel corrente anno.

Chi prevede, che sarà impedito di confessarsi nel fine o nel decorso dell'anno, è tenuto a prevenire il tempo e confessarsi anche nell'incominciamento dell'anno. La ragione è, perchè la natura stessa del precetto lo esige. Come ciò? Eccolo: il precetto dell'annua Confessione incomincia ad obbligare tosto che l'anno incomincia, e deve onninamente adempirsi entro il giro dell'anno: adunque chi, dovendo intraprendere un lungo viaggio, prevede, che o per mancanza di confessore, o per altra cagione, non potrà adempiere il precetto, è tenuto a confessarsi prima d'intraprenderlo; in quella guisa appunto che chi prevede che non ascolterà più Messa in giorno di festa, se

non l'ascolta di buon mattino, è tenuto ad ascoltarla per tempo, e chi è tenuto a recitare l'uffizio e prevede, che nel dopo pranzo sarà impedito dal recitarlo, è tenuto a prevenire il tempo con recitarlo la mattina, perchè anche in allora già lo strigne il precetto. E così pure è obbligato a prevenire il tempo chi teme prudentemente, che dilazionando la Confessione al termine dell'anno, si dimenticherà di qualche peccato. E come no? La Confessione deve essere intera: adunque quello stesso precetto, che ci prescrive la Confessione, ci obbliga eziandio ad evitare il pericolo prudentemente temuto di dimenticarsi de' nostri peccati; e conseguentemente di prevenire il tempo col confessarsene, allorchè lo temiamo prudentemente. « *Si quid, insegna così il Catechismo del Tridentino, par. 2, cap. 5, n. 45, salutis nostrae ratio postulat, consideremus . . . toties confessio praetermittenda omnino non est, quum veremur, ne nos alicujus culpa, quam admiserimus, oblivio capiat.* » E per verità se chi teme prudentemente di non potersi più confessare entro l'anno è tenuto a prevenire il tempo e confessarsi nel principio, non può non essere a ciò pure obbligato chi teme prudentemente di dimenticarsi d'alcun grave peccato; poichè non è già minore, ma è anzi maggiore l'obbligo della Confessione intera di quello sia della Confessione annua: perocchè il primo viene da un precetto divino, laddove il secondo viene da un precetto puramente ecclesiastico. Se adunque dobbiam prevenire il tempo per adempiere il precetto ecclesiastico, molto più dobbiam prevenirlo per non esporsi al pericolo di violare il precetto divino dell'integrità della Confessione.

Non iscusata dall'adempimento di questo precetto se non se la impotenza ossia fisica, o morale. Se taluno trovasi in luogo, ove non c'è verun sacerdote che abbia facoltà di confessare, se è in paesi, in cui non ci sono sacerdoti cattolici, o per andare a ritrovarli ove sono deve fare un troppo lungo e laborioso viaggio, è scusato da fare la comandata annua Confessione. Ma se il viaggio non è molto gravoso, benchè incomodo, sempre però a proporzione della condizione delle persone, non iscuserà. Ciò quanto alla impotenza fisica. Quanto poi alla morale, scusa il grave pericolo della fama, dell'onore, della vita, oppur anche d'un grave detrimento nei beni tempo-

rali. La ragione è, perchè i precetti della Chiesa non obbligano con tanto peso, ma può il loro adempimento differirsi fino a tanto che cessi il pericolo prudentemente temuto di tali mali. Quindi può dirsi moralmente impotente chi non ha altri che un solo sacerdote, e per altro se a lui confessa i proprii peccati è certo, o teme prudentemente, che o violerà il sacramentale sigillo, o si abuserà della notizia avuta in Confessione a grave danno o suo, cioè del penitente medesimo, o altrui. Ma veniamo al caso pratico. Una persona vorrebbe confessarsi per adempiere l' ecclesiastico precetto; ma che? il solo confessore, che ha, a cui palesare i suoi peccati, è di tal fatta che se gli manifesta un tale determinato peccato, o ella stessa frange il sigillo della confessione, o si espone a pericolo di riportarne un grave ossia danno corporale ossia spirituale. Che ha ella a fare questa persona in tal frangente? differire dopo l' anno la Confessione, onde poi confessarsi interamente presso un altro ministro; oppure celare questo peccato, e confessarsi degli altri?

Alcuni sono di parere, che possa differire; poichè, come dicono, deve presumersi, che in tal caso la Chiesa conceda questa dilazione affine di preservare della Confessione l' integrità, la quale è di diritto divino. Ma io col Tournelli e con altri penso più probabilmente, che sia tenuto a confessarsi nella maniera che può, osservando se non la integrità materiale, almeno la formale. La ragion è, perchè il precetto di confessarsi è certissimo, mentre la dilazione accordata è affatto incerta e puramente interpretativa; e quindi ha a tenersi il certo e lasciarsi l' incerto. Ma e se la detta persona altro peccato mortale non avesse che questo? Dico, che in tale supposizione deve confessarsi dei peccati veniali, e dei mortali almeno in generale altre volte commessi, onde ricevere indirettamente l' assoluzione anche di esso peccato, e fare in tale guisa una valida e fruttuosa Confessione, come vuole la Chiesa.

E qui è necessario avvertire, che se il detrimento temuto nasce dalla Confessione fatta al tal dato sacerdote, presso di cui il penitente sta per riportarne scapito nella propria riputazione, fama, e buon concetto, può bensì per evitare tal pericolo presentarsi ad altro sacerdote, se vi è; ma se non lo può avere, non è in conto alcuno

scusato dall' adempire il precetto della Chiesa ; poichè questo detrimento della propria estimazione è una cosa intrinsecamente annessa al sacramento della Penitenza, in cui debbonsi necessariamente palesare al sacerdote le proprie turpezze, e senza riparo soffrirsi il rossore delle commesse nefandità, senza però che il sacerdote possa prevalersi per verun modo di tal cognizione a scapito del penitente. Sono, come è manifesto, tali cose inseparabili dalla Confessione ; quindi non possono mai essere per un motivo giusto, che scusi chicchessia dall' adempire il precetto dell' annua Confessione.

Intorno alla istituzione ed al precetto della Confessione.

C A S O 1.°

Rustico pretende, che la Confessione Sacramentale non sia di precetto divino. Cercasi se opini rettamente ?

Prima di dimostrare l'errore, in cui versa Rustico, giova il premettere cosa s' intenda col nome di Confessione Sacramentale. Per Confessione s' intende la seconda parte del Sacramento della Penitenza, e vien definita : *Una sacramentale volontaria accusa de' propri peccati commessi dopo il Battesimo, la quale viene fatta dal penitente al Sacerdote per impetrarne la remissione in virtù delle chiavi.* Spieghiamo questa definizione : 1. Si dice *accusa*, perchè deve essere una semplice esposizione storica senza scuse e senza ostentazione ; 2. Si dice *volontaria*, perchè questa Confessione non è come quella dei rei dinanzi ai Tribunali della giustizia tratta loro di bocca col l'autorità e colle pene ; 3. Si dice *sacramentale*, perchè forma parte del Sacramento della Penitenza ; 4. Si dice *de' propri peccati*, perchè le proprie colpe, e non le altrui, sono materia propria della Confessione ; 5. Si dice *commessi dopo il Battesimo*, perchè col Battesimo vengono cancellati tutti i peccati commessi anteriormente, come avviene negli adulti che si battezzano ; 6. Si dice *al Sacerdote*, perchè il solo Sacerdote è ministro del Sacramento della Penitenza ; 7. Si dice finalmente *per impetrare la remissione in virtù delle chiavi*, colle

quali parole si dinota abbastanza l'efficacia del Sacramento, ed il fine, cui tende la Confessione.

Ciò premesso, rispondo alla falsa pretensione di Rustico. La Confessione Sacramentale è d'istituzione e di precetto divino. Imperciocchè quando Gesù Cristo ha conferito agli Apostoli, ed ai loro successori la potestà di rimettere i peccati, disse: « *Quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in coelis, et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in coelis.* » *Matth.* 18. Da queste parole ognuno vede, che G. C. non ha dato agli Apostoli un potere assoluto senza che v'abbia ad intervenire un giudizio sulle colpe; ma bensì una podestà giudiziaria di ritenere e rimettere, di sciogliere e di legare, la quale potestà non può assolutamente esercitarsi senza prima conoscere i peccati, e lo stato del penitente, per indi determinarsi a scioglierlo ovvero a lasciarlo legato. Quindi è che il Concilio di Trento, nella *sess.* 14, *cap.* 5, così si espresse: « *Ex institutione Sacramenti Poenitentiae universa Ecclesia semper intellexit institutam esse a Domino integram peccatorum Confessionem . . . Sacerdotes sui ipsius Vicarios reliquit tamquam praesides et iudices, ad quos omnia mortalia crimina deferantur . . . qui pro potestate clavium remissionis aut retentionis peccatorum sententiam pronunciant. Constat enim iudicium hoc, incognita causa, exercere non potuisse, nec aequitatem quidem illos in poenis injungendis servare potuisse, nisi sua ipsi peccata declarassent.* » E nel canone 6, soggiunge: « *Si quis negaverit Confessionem Sacramentalem vel institutam, vel ad salutem necessariam esse jure divino; aut dixerit modum secretae confitendi soli Sacerdoti, quem Ecclesia Catholica ab initio semper observavit, et observat, alienum esse ab institutione, et mandato Christi, et inventum esse humanum, anathema sit.* » Dunque la Confessione Sacramentale e per rapporto alla sua istituzione, e per rapporto al precetto è di solo diritto divino. Tale è pure la sentenza de' Santi Padri, come nota il sacro Concilio con quelle parole *ab initio semper observavit*, e la dimostrano evidentissimamente adducendone le testimonianze tutti i Teologi polemici, fra' quali Natale Alessandro. È dunque falsa l'opinione di Rustico.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Rustico, persuaso che la Confessione sia di precetto divino, ricerca s'ella sia di necessità di mezzo. Cosa se gli deve rispondere?

Si deve rispondere a Rustico, che la Confessione è di necessità di mezzo, e di precetto per tutti gli adulti battezzati, che dopo il Battesimo sono caduti in mortale peccato. Che sia di necessità di mezzo, facilmente ciò si conosce dalla sua istituzione, avendo istituito Gesù Cristo il Sacramento della Penitenza come mezzo onde ottenere il perdono de' peccati commessi dopo il Battesimo. Siccome dunque non può alcuno salvarsi senza il Battesimo *in re* od *in voto*; così nemmeno può ottenere il perdono senza la Penitenza o Confessione *in re* od *in voto*. Che sia di necessità di precetto, ciò pure si raccoglie dalla sua istituzione. Se i peccatori non fossero obbligati a confessare le loro colpe, a qual fine mai avrebbe Cristo agli Apostoli accordata una tale potestà? Non sarebbe ella frustrata? Siccome pertanto Gesù Cristo quando diede agli Apostoli la facoltà di battezzare le genti, assoggettò le genti alla legge del Battesimo; così quando agli Apostoli diede la potestà di sciogliere e di legare, obbligò i penitenti a manifestar loro le proprie reità. Non resta dunque se non a concludere, che la Confessione come parte del Sacramento della Penitenza è di necessità di mezzo, e di necessità di precetto, riguardata soltanto come d'istituzione divina. MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.º

Rustico soggiunge, che desidera sapere quando poi obblighi questo precetto della Confessione. Che si deve rispondergli?

Il precetto divino della Confessione obbliga intanto, come dicemmo, tutti gli adulti, che sono caduti dopo il Battesimo in mortal colpa. Quelli, che non sono adulti, siccome sono incapaci di malizia e di peccato, così non hanno alcun obbligo di confessarsi. Quanto poi al tempo obbliga: 1. per accidente, quando cioè senza la Confessione non si può adempiere altro precetto, v. g., quando si dovesse

ricevere l'Eucaristia, o quando si dovesse fare qualche sacra funzione che ricerca lo stato di grazia, o quando la Confessione fosse un mezzo per astenersi da un grave peccato, o per superare una grave tentazione. 2. Obbliga *per sè* non solamente nell' articolo di morte, me altresì in qualunque probabile pericolo di morire, v. g., in una grave malattia, in un parto difficile, in una pericolosa navigazione, ecc. 3. Obbliga più volte fuori del pericolo di morire. A questa ultima obbligazione deve farsi riflettere a Rustico, che si aggiunge il precetto dalla Chiesa espresso nel Concilio Lateranense celebrato sotto Innocenzo III, nel Can. *Omnis utriusque sexus*, col quale ha ella determinato un tempo, fissando e comandando, che i Fedeli abbiano a confessarsi almeno una volta all' anno. MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Un Cappellano novello ricerca al suo Parroco: 1. Di qual età debba ammettere i fanciulli alla Confessione? 2. Se trovandosi dubbioso o circa la materia, o circa il dolore necessario, debba dar loro l'Assoluzione per non metterli al pericolo di trasgredire il precetto? Si domanda cosa debba rispondergli il Parroco?

Fu esposto nel Caso precedente, che il precetto divino obbliga più volte fuori del pericolo di morte, e che la Chiesa ha stabilito, che almeno una volta all' anno abbiano i fedeli tutti a confessarsi. Questo precetto ecclesiastico decretato nel Concilio Lateranense dell' anno 1215 fu confermato dal Tridentino, nella *sess. 14, can. 8*. Quando poi debba giudicarsi, che sia un fanciullo tenuto a tale osservanza, lo spiega il Catechismo Romano, *p. 2 de Sacram. Poenit., num. 58*, con queste parole: « *Quum inter bonum et malum discernendi vim habet, in ejusque mente dolus cadere potest: nam quum ad id vitae tempus quisque pervenerit, in quo de salute aeterna deliberandum est, tum primum Sacerdoti peccata confiteri debet.* »

Ciò posto risponde il nostro Parroco al primo quesito del novello Cappellano, che l' età, nella quale sono i fanciulli tenuti a confessarsi, non può precisamente determinarsi, perchè altri giungono prima, altri dopo ad aver l' uso della ragione, ma che d' ordinario

questa età deve prendersi dopo il settennio. Deve però credersi, che abbia spuntato l'uso della ragione in quelli che anche prima del settennio conoscono le turpezza del furto e della menzogna, ed arrossiscono di certi atti impudici di quella piccola età. Ma tali fanciulli dovranno essere assolti? Sebbene tali fanciulli abbiano un lume sufficiente per peccar mortalmente, e quindi sieno obbligati a confessarsi, tuttavia non ne hanno abbastanza per pentirsene, e più facilmente conoscono la malizia, di quello che possano concepire la gravità dell'offesa divina, ed il dolore necessario per una buona Confessione. Quindi il nostro parroco lo avvisi di quanto S. Carlo Borromeo dettò su questo punto nella sua Istruzione pei Confessori, al cap. 9, cioè: « *Optimae erit consuetudinis puellas, et puellulos etiamsi quintum aut sextum aetatis annum necdum excesserint, ante Confessarium adducere, ut sic incipiant paullatim instrui, ac manu quasi in cognitionem, atque usum hujus Sacramenti transferri. Caveant tamen accurate Sacerdotes, ne absolutionem eis praebeant, in quibus nec idonea materia, nec ea rationis plenitudo reperitur, ut extra controversiam judicare possint, eos hujus Sacramenti capaces esse.* » Non è dunque lecito dare ai fanciulli l'assoluzione sul dubbio, che non abbiano l'interne disposizioni necessarie per riceverla. Se poi il dubbio fosse soltanto intorno la materia, veggasi quanto si è stabilito alla parola *Assoluzione intorno ai peccati dubbi, Caso I.* Quindi gli ricordi, ch'è lodevole la pratica di dar la prima assoluzione ai fanciulli nella occasione, che si ammettono alla prima Comunione, facendoli a bella posta ripetere quanto aver possono commesso di male in tutto il tempo della loro vita, e procurando di far loro concepire un vero orrore al peccato, ed un fervente amor di Dio. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 5.º

Domenico affin di soddisfare al precetto dell'annua Confessione, senza licenza del suo Curato si confessa da un Regolare. Cercasi se adempia al precetto della Chiesa, oppure se incorra le pene fulminate contro i trasgressori?

Poichè il Canone Lateranense così si esprime: « *Omnia sua peccata*

confiteatur. saltem in anno proprio sacerdoti; » hanno alcuni creduto, che abbia ad intendersi pel proprio sacerdote il solo proprio curato, cosichè nemmen il Vescovo od altri superiori possano ascoltare la Confessione di chi vuole soddisfare al precetto. Ma tale opinione, come falsa, fu condannata da Alessandro IV, nella seguente proposizione : « *Regulares de licentia, vel commissione Rom. Pontificis seu Dioecesanorum Episcoporum, praedicationis exercere officium et Confessiones audire non valent,* » Altri con Natale Alessandro, *art. 5, prop. 4*, giudicarono, che pel proprio sacerdote si debba bensì intendere il proprio parroco, ma che questi debba essere facile ad accordar la licenza di andare da altri. Il citato Teologo poi nella poposiz. 5, sotto il nome di proprio sacerdote comprende il parroco, il Pontefice, il Vescovo, e quelli da essi deputati senza limitazione di tempo, o di luogo ; e l' Habert, al *cap. 9*, crede, che può servire una licenza anche tacita.

Ecco però quanto scrisse Benedetto XIV, su questo punto nella sua *notif. 18* : « Non si può negare che il Sommo Pontefice, il Vescovo oltre il proprio parroco, non siano il proprio sacerdote di ciascheduno : di qui nasce, che la Confessione fatta a ciascun dei predetti, o ad altri sacerdoti da essi senza veruna limitazione di persone, deputati, ed approvati, basta per adempiere il precetto del Concilio Lateranense, come lasciando da parte tanti altri gravi Scrittori, ci contenteremo di nominare S. Tommaso nell' opuscolo *Contra impugnantes Religionem*, e S. Bonaventura nel trattato *Quare Fratres minores praedicent, et Confessiones audiant*. E chi ha voluto audacemente sostenere il contrario, a poco a poco è stato ridotto dalla forza dell' argomento a dire una cosa totalmente insussistente, cioè, che il Vescovo non era il proprio sacerdote dei suoi diocesiani, se non rispetto ai Sacramenti della confermazione e dell' ordine, ed ai casi riservati, come si raccoglie dalla lettera circolare scritta ai Vescovi della Francia dal Clero Gallicano radunato nei Comizii Generali, ove, sostenendo la massima comune insegnata dal P. Bugot Gesuita, condannò chi arditamente scrisse contro di lui. »

Ma la stessa facoltà di Parigi nella sua dichiarazione presentata

al Clero Gallicano nel 1656 riconobbe, che i vescovi sono i proprii sacerdoti, cui per divino diritto spetta annunziare la parola divina amministrare i Sacramenti, e concederne l'amministrazione a chi più loro piace, ed inoltre condannò la proposizione seguente di Giovanni Callerio: « *Confessos a religiosis mendicantibus . . . non esse absolutos, et teneri eadem peccata confiteri Curato.* » Lo stesso decretò Clemente VIII in favore dei PP. della Società di Gesù, contro alcuni parrochi della Francia; e Clemente X, nella sua bolla *Suprema*, decise, che aveano soddisfatto al precetto del Lateranense quelli, che si erano confessati da sacerdoti approvati.

Dall'esposto è dunque chiaro, che Domenico, essendosi confessato da un regolare, ha soddisfatto al precetto della Chiesa, nè è soggetto ad alcuna pena. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*)

C A S O 6.°

Polidoro prima della domenica delle Palme deve intraprendere un lungo viaggio, e prevede, che entro l'anno non potrà adempiere il precetto dell'annua confessione. E' desso tenuto a confessarsi prima di partire?

Il Lateranense per l'adempimento del precetto di confessarsi non ha determinato il tempo, ma disse soltanto: « *Saltem in anno.* » Il Tridentino poi, nella *sess. 14, can. 8*, volendo indicare che la Confessione sia fatta nel tempo più vicino alla Pasqua dice *merito retinendum*, e non adopera il termine *imperandum*, come avrebbe fatto se avesse voluto precettare il tempo determinato. Ne segue quindi, che l'obbligo di confessarsi stringe entro l'anno, e non nel tempo della Pasqua. Se dunque Polidoro dee fare un viaggio sì lungo, che entro l'anno prevede di non potersi confessare, egli è tenuto a confessarsi prima di partire. Abbiamo un chiarissimo esempio nel precetto di ascoltare nelle feste la S. Messa. Chi prevede che sull'ora tarda non potrà ascoltarla, è tenuto ad ascoltarla di buon mattino. Così chi ha casi riservati, e prevede di non aver nel resto dell'anno un confessore, che abbia la facoltà di assolverlo, deve confessarsi allora, che ha il confessore autorizzato. E così finalmente un ecclesiastico, che

prevede di non potere recitare nel dopo pranzo le Ore Canoniche, è obbligato a recitarle nella mattina. Lo stesso si dica di Polidoro nel caso esposto. Insegnano così i Teologi più benigni, il Lacroy, il Busembaum, ecc.

BENEDETTO XIV.

C A S O 7.º

Un parroco all'avvininarsi della Pasqua ha insegnato, che tutti sono tenuti a confessarsi, ed eziandio quelli, che in tutto l'anno non hanno commesso se non peccati veniali. Cercasi se abbia detto il vero?

Non doveva aggiungere, che sono tenuti a confessarsi anche quelli, che non hanno se non veniali peccati, sì perchè su questo punto i Teologi sono divisi, sì perchè in pratica appena può darsi. Certamente chi differisce a confessarsi ad un anno, è difficile che non cada in qualche peccato mortale, poichè trascura i mezzi stabiliti da Gesù Cristo per conservarsi in grazia, tra i quali ha il principale luogo la frequenza de' Sacramenti.

Se poi abbia detto il vero, soggiungo, che ha seguita la sentenza più probabile adottata da più Teologi, fra i quali, dal Continuatore del Tourneli, *tract. de praecept. eccl. cap. 4*, e dall' Habert, *de poenit. cap. 9, §. 8*. Siccome però in pratica difficilmente può darsi un tal caso, così senza riferire gli argomenti della contraria sentenza, addurrò la dottrina di S. Tommaso, *suppl. q. 6, a. 6*: « *Ad Confessionem dupliciter obligamur, non modo ex jure divino, ex hoc ipso quod est medicina, et secundum hoc non omnes tenentur ad Confessionem, sed illi tantum, qui peccatum mortale incurrunt post Baptismum. Alio modo ex praecepto juris positivi, et sic tenentur omnes ex institutione Ecclesiae edita in Concilio Generali sub Innocentio III, tum ut quilibet peccatorem se recognosceret, quia omnes peccaverunt et egent gratia Dei: tum, ut cum majori reverentia ad Eucharistiam accedatur; tum etiam ut ecclesiarum rectoribus sui subditi innotescant, ne lupo intra gregem lateat.* » E nella risposta al 3. « *Ex vi Sacramenti non tenetur aliquis venialia confiteri, sed ex institutione Ecclesiae, quando non habet alia, quae confiteatur. Vel potest dici secundum quosdam, quod ex Decretali*

praedicta (d' Innocenzo III) non obligantur nisi illi, qui habent peccata mortalia, quod patet ex hoc, quod dicit, quod debent omnia peccata confiteri; quod de venialibus intelligi non potest; quia nullus omnia confiteri potest; et secundum hoc ille qui non habet mortalia non tenetur ad Confessionem venialium; sed sufficit ad praeceptum Ecclesiae implendum, ut se sacerdoti rapraesentet, et se ostendat absque conscientia mortalis esse; et hoc ei pro Confessione reputatur.

Da questa dottrina pertanto si raccoglie: 1. Che chi ha commesso soltanto peccati veniali è tenuto a presentarsi al Sacerdote, ed esporgli, che non è conscio di esser reo di alcuna colpa mortale; 2. Che una tale presentazione fa le veci della Confessione, perchè con essa l' uomo si conosce per peccatore; perchè si dispone ad accostarsi con maggior riverenza alla Comunione; perchè il suddito si fa noto al suo superiore; perchè finalmente il lupo non si nasconde nella greggia, vale a dire è tolta la scusa di quelli, che per non confessarsi, ed evitare le pene ecclesiastiche dicessero di non essere conscii di essere caduti in peccato mortale.

Poteva dunque il nostro Parroco omettere la sua dichiarazione, e bastava, che avesse detto, che tutti o rei, od innocenti, sono tenuti a confessarsi. È poi commendevole nell' aver esortato il suo popolo ad accostarsi al Sacramento della Confessione nell' avvicinarsi la santa Pasqua, dicendo il Tridentino, *sess. 14, c. 5*: « *Jam in universa Ecclesia cum ingenti animarum fructu observatur mos ille salutaris confitendi sacro illo et maxime acceptabili tempore Quadragesimae: quem morem haec Sancta Synodus maxime probat, et amplectitur tamquam piuum, et merito retinendum.* »

BENEDETTO XIV.

C A S O 8.°

Polidoro, vergognandosi di certo peccato, dopo aver confessati gli altri, diede al Confessore un foglio, in cui ha scritto, come ha potuto, anche questo. Cercasi se abbia adempiuto il precetto?

Polidoro non ha certamente alcuno di quei difetti, pei quali secondo l' Angelico si può servire dello scritto in Confessione, *4 Sent., dist. 17, quaest. 3, a. 4, quaestiunc. 3* e nel *quodlib. 1, quaest. 6, a. 1.*

Imperciochè come espose gli altri peccati, così può esporre anche questo. Prescindendo, che egli mostri di non avere certa contrizione dei primi, non avendo avuto rossore nel confessarli, deve egli sapere, che la vergogna deve essere una parte della penitenza per tenerci lontani dal commettere i peccati in avvenire, e per soddisfare a Dio offeso. Ciò premesso, dico che Polidoro non ha soddisfatto al precetto, perchè la Confessione sua fu mancante. Quando l' uomo può, dice S. Tommaso, nel *Quodlibeto* citato, è tenuto per istituzione ecclesiastica a confessarsi colla propria bocca, non solo perchè maggiormente si arrossisca, ma eziandio perchè in tutti i Sacramenti si deve prendere ciò, che più comunemente è in uso. Se dunque la manifestazione delle colpe si fa da tutti colla bocca, egli non può farla collo scritto. .

Per altro potrebbe Polidoro essere scusato dalla ignoranza, nel qual caso deve il Confessore fargli ratificare colla bocca quanto ha scritto, avvertendolo, che ciò non è permesso, e quando l' ignoranza non lo scusi del tutto, deve farlo accusare altresì di tale azione, ed esigere tutte quelle risposte che giudicherà più necessarie, onde la di lui Confessione non sia mancante, e possa egli adempiere il precetto dell' annua Confessione. S. TOMMASO.

C A S O 9.º

Un Parroco sostiene, che chi, dopo aversi confessato nella Pasqua, avverte di avere incolpevolmente omissso un peccato mortale, è tenuto a confessarsi nuovamente prima che spiri l' anno. Opponendosi a questa opinione il Cappellano, cercasi chi abbia ragione?

Se i peccati esposti nella Confessione non furono, che veniali, egli è certo, che il Penitente è obbligato a confessarsi di bel nuovo pel peccato mortale incolpevolmente omissso, e ciò perchè il precetto dell' annua Confessione o unicamente, come vogliono alcuni, o principalmente, come tutti confessano, riguarda i peccati mortali, che soli costituiscono la materia necessaria della Confessione. Non avendo dunque accusato alcun mortale peccato, ed essendo in tempo di poter soddisfare del tutto al precetto, deve il Penitente di bel nuovo confessarsi, e ciò tanto più, perchè forse non avrà ricevuto il bene-

fizio dell' assoluzione, non avendo in lui il Confessore trovato se non venialità, e quindi nemmeno il dolore colla detestazion delle colpe, ch' è necessario, nel qual caso i peccati omessi non furono nemmeno indirettamente assolti.

Se poi il penitente si è confessato di mortali peccati, vi sono Teologi di gran fama, i quali sostengono, che il Penitente nella nostra ipotesi non sia tenuto a confessarsi per adempiere il precetto. La ragione, su cui s' appoggiano, è perchè ha dal canto suo soddisfatto al precetto manifestando tutte le colpe, delle quali sapeva essere reo, ed ha ottenuto, come può con fondamento sperarsi, la grazia della remissione, essendo stato l' omesso peccato indirettamente assolto. Sarà dunque, dicono, tenuto a confessarsi per precetto divino, non già per precetto ecclesiastico.

Giò non pertanto, il Parroco segue l' opinione che viene giudicata da parecchi Teologi in pratica la più probabile. La Confessione, dicono essi, nel peccato mortale incolpevolmente dimenticato incomincia ad obbligare subito che si viene a conoscere l' obblivione, perchè in allora obbliga anche il precetto di confessare tutti i peccati commessi entro l' anno; come appunto è tenuto a confessarsi quanto più presto può, chi senza colpa non ha potuto confessarsi prima che spiri l' anno.

Dunque avrà ragione il Parroco in confronto del Cappellano? Io non ardirei certamente di condannare di mortale peccato, chi per un tale obblivione aspettasse a confessarsi alquanti giorni, od un mese, o circa dopo spirato l' anno, e ciò non solo perchè l' ignoranza può scusare, ma anche perchè colla buona Confessione già fatta ha soddisfatto al precetto ecclesiastico. Quindi si può negare agli Autori della seconda opinione seguiti dal Parroco, che il precetto obblighi a ripetere nel nostro caso la Confessione, perchè è manifesto che ad esso precetto non si soddisfa con una Confessione sacrilega, ma si soddisfa bensì con una Confessione valida. Obligato però terrei il penitente per divino diritto a manifestare la sua colpa, non già innanzi che spiri l' anno, ma quanto più presto avesse opportunità, e ciò per l' integrità della Confessione. Così anche il Tourneli, *de Sac. Poenit.* q. 7, a. 3.

Vol. IV.

Diverso poi sarebbe il caso, se taluno per negligenza gravemente colpevole o messo avesse il peccato, poichè allora la Confessione sarebbe stata invalida, e con questa non si adempie il precetto, come si raccoglie dalla proposizione condannata da Alessandro VII, ch'è la seguente: « *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae.* »

SCARPAZZA.

C A S O 10.°

Teobaldo, poco dopo aver adempiuto il precetto dell'annua Confessione, è caduto in peccato mortale. Contrito chiese perdono a Dio, ed aspetta a confessarsi nella Pasqua ventura. Cercasi se possa ciò fare, oppure se abbia obbligo di confessarsi più presto che può?

Vi sono molti Autori, i quali sciolgono Teobaldo dall'obbligo di confessarsi subito che può, e gli accordano, che possa aspettare la Pasqua ventura. Ecco le loro ragioni: 1. Perchè (come nota il Silvio, *suppl. quaest. 6, a. 5*) siccome i Catecumeni non sono tenuti a tosto ricevere il Battesimo, anzi vietò la Chiesa ne' tempi antichi di battezzarli fuori del caso di necessità, se non nella vigilia di Pasqua, e della Pentecoste, così non è tenuto subito confessarsi chi è caduto in peccato. 2. Perchè se tale obbligazione derivasse dal precetto divino, la Chiesa avrebbe dato motivo di trasgredirlo, determinandolo alla sola annua Confessione. 3. Perchè il precetto della Confessione è affermativo, ed i precetti di questo genere non obbligano sempre, ed in ogni tempo.

Altri non pochi difendono, che Teobaldo è tenuto a confessarsi quanto prima, cioè data la prima opportunità di luogo, di tempo e di Confessione. 1. Perchè non è lecito dopo il peccato il differire la contrizione pei pericoli che dalla dilazione ne seguono, e nemmeno la Confessione, essendo da un canto certi i pericoli, e dall'altro difficile, ed assai rara la contrizione perfetta. 2. Perchè la prudenza stessa detta di servirsi dei mezzi più sicuri, quando sono opportunissimi, e quando il luogo, il tempo e l'occasione gli esibiscono. 3. Perchè dovendosi rigettare quella opinione, che fosse per essere di rovina ad un solo uomo in ciascun secolo, è da abbandonare assolutamente quella che accorda il poter differire la Confessione alla

Pasqua, poichè appena può dubitarsi, che molti periscano non già in ogni secolo, ma in ciascun anno per una tal dilazione.

Questa seconda opinione pertanto deve essere adottata, tanto più, che non hanno certa forza le ragioni della prima sentenza. Diffatti : 1. i Catecumeni non erano in libertà di ricevere il Battesimo, e quindi senza colpa lo differivano ; laddove chi differisce la Confessione, va a differirla per propria elezione. Inoltre il fervore de' Catecumeni era tale, che poteva supplire al Battesimo ; ma può trovarsi questo fervore in quei Cristiani, che differiscono la Confessione ad un anno ? 2. La Chiesa, col precettare l' annua Confessione, non ha giammai accordata la licenza di differirla ad un anno, ma non fece se non togliere una negligenza maggiore. Aggiunge certamente la voce *saltem in anno*. 3. È vero che i precetti affermativi non obbligano sempre, ed in ogni tempo, ma il precetto di non perseverare nello stato d' inimicizia con Dio non è affermativo, ma negativo, e questo precetto obbliga sempre ed in ogni tempo a non differire la Confessione. Così con molti altri il Continuatore del Tourneli.

È tenuto dunque Teobaldo a confessarsi quanto più presto egli può, e quantunque il Patuzzi pretenda, dipartendosi dalla dottrina del suo Angelico Maestro, che possa differire ad un mese, oltre il quale giudica che la dilazione arrivi a colpa mortale, io sostengo che non si può fissare alcun tempo, ma che perciò non deve molto ritardare. Abbiamo nell' Ecclesiastico, c. 5 : « *Non tardes converti ad Dominum, et ne differas de die in diem ; subito enim veniet ira illius, et in tempore vindictae, disperdet te :* » e nell' Apocalisse, 3, 3 : « *Poenitentiam age ; si ergo non vigilaveris, veniam ad te tamquam fur, et nescies, qua hora veniam ad te :* » e nell' Evangelo di s. Luca, 24, 42 : « *Vigilate, quia nescitis, qua hora Dominus vester venturus sit.* » Inoltre scrive s. Bonaventura, in 4, dist. 17, q. 7, a. 1, che il differire a lungo la Confessione è un indizio che non v' è stata la vera contrizione : « *Consilium sanum est, ut omnes, qui in peccatum mortale lapsi sunt, quam citius possunt confiteantur : non enim videtur vere contritus, qui tam longo tempore vulnus peccati portat occultum.* »

Si aggiunga, che il differire a molto tempo la Confessione porta il pericolo di non farla intera, pel manifesto rischio di dimenticarsi

della specie, del numero e delle circostanze de' proprii peccati. Avverte però e saggiamente il Continuatore del Tourneli, che non deve il confessore versare soverchiamente sulla reità di nuovo peccato con quel penitente, che alla Pasqua ha differita la Confessione essendo caduto in mortale peccato; sì perchè può scusare la buona fede dove i Teologi non sono d' accordo; sì perchè un tale peccato rilevasi dalla stessa annua Confessione; sì perchè ciò si deduce dall' interrogazione che necessariamente deve farsi, cioè dopo quanto tempo dalla ricevuta assoluzione sia ricaduto, onde conoscere se sia o no obbligato a rifare le confessioni passate. **BENEDETTO XIV.**

C A S. O. 11.

Dorillo, dopo aver adempiuto il precetto dell' annua Confessione, cade indi a non molto in grave peccato. Non potendo entro l' anno aver opportunità di confessarsi a cagione di un lungo viaggio che sta per intraprendere, e temendo anche di scordarsene, ricerca se sia tenuto a confessarsi quanto prima gli sarà possibile?

Dorillo non è obbligato a confessarsi per precetto ecclesiastico, poichè a questa obbligazione ha di già soddisfatto, ed il confessarsi subito dopo il peccato, secondo S. Tommaso, *in 4, dist. 17, q. 3, a. 1, quaestiuunc. 4*, è puramente un consiglio, tale però da sommarmente desiderarsi, che venga praticato, perchè non potrà dirsi contrito veracemente, chi porta per lungo tempo nell' anima il peccato, e perchè il differire di troppo la Confessione è cosa pericolosa. Questo pericolo per Dorillo è maggiore, e tale da obbligarlo, secondo S. Antonino, *p. 2, tit. 9, cap. 15, §. 4*, per precetto divino a riconciliarsi con Dio onde non perdere l' occasione che ha di farlo, e ciò molto più se nel viaggio potesse correre pericolo di morire. Quindi è, che insegna S. Carlo nel Concilio V di Milano, *tit. de Sacr. Posnit.:* « *Christi fideles confiteri debere quotiescumque rem actionemque aliquam aggrediuntur, in qua praesens mortis periculum pertimescendum sit. Quamobrem parochus curet atque efficiat, ut praeter id, quod Pii V Constitutione, decretoque provinciali de aegrotante sancitum est, si quis etiam parochialis eo profecturus est, ubi sit aut pestis, aut haeresis, aut ubi*

nullam confessarii copiam habere possit aut iter infestum, navigationemque infestam factururus, antequam viae, navigationisque se committat, peccata confiteatur. Idem de mulieribus proxime parituris. »

Si aggiunga, che per Dorillo, oltre il lungo viaggio, v'è anche il timore che ha di dimenticarsi il peccato, lo che non può se non vieppiù obbligarlo a confessarsi quanto prima, come insegna il Catechismo del Concilio di Trento. Vedi il caso antecedente.

BENEDETTO XIV.

C A S O. 12.°

Casimiro per legittimo impedimento non ha adempiuto il precetto dell'annua Confessione. Si confessa sul principio dell'anno seguente, ed il confessore alle sue interrogazioni risponde, che con quella Confessione ha soddisfatto all'obbligazione sua tanto per l'anno testè passato, quanto per l'incominciato. Cercasi se tale opinione sia da seguirsi?

Sebbene vi siano dei Teologi che opinano come il confessore di Casimiro, tuttavia questa sentenza non è da seguirsi, perchè contraria alla mente ed alla pratica della Chiesa. La Chiesa punisce colla scomunica i trasgressori di questo precetto, nè li scioglie dalla pena canonica, se non allora che hanno soddisfatto al loro dovere, nè intende mai, che colla Confessione fatta dopo spirato l'anno, adempiano anche all'obbligo, che loro corre per l'anno nuovo. Se la consuetudine e pratica della Chiesa è la vera interprete delle sue leggi, come Casimiro potrà soddisfare alla Confessione di due anni, con una sola Confessione?

È vero, che taluno può soddisfare con un atto solo a due precetti, v. g., se dovesse digiunare per voto in un dato giorno, che nell'anno cadesse in quaresima; ma ciò avviene in quei precetti, che sono legati a tempi, ed il tempo è posto per finire o definire l'obbligazione. Ma lo spazio annuo per la Confessione non è fissato per definire il tempo, ma bensì per sollecitare l'adempimento di tale obbligazione, nè è legato ad un giorno, ma obbliga in tutto l'anno così; che adempiuto in un anno, comincia a decorrere l'obbligazione pel nuovo anno. Addiviene piuttosto la Confessione somigliante

ad un censo annuo, che se per impotenza non si potè pagare entro l'anno, convien pagarlo doppiamente all'anno successivo.

Dunque si dirà, chi non si è confessato per vent'anni, deve confessarsi venti volte. No : questi con una sola Confessione soddisfa a tutto, perchè si accusa di tutti i peccati commessi nel giro di vent'anni ed anche delle trasgressioni del precetto, come appunto può soddisfare in una sola volta quegli che paga per alquanti anni il canone, di cui è debitore. Ma non resta però questi disobbligato dal confessarsi altra volta nell'anno, perchè può soddisfare agli anni andati, e non mai all'anno che non è ancora compiuto, come parimenti chi è debitore di canoni arretrati non può soddisfare al corrente non iscaduto, se non v'inter venga l'adesione del creditore, e nel nostro caso la Chiesa non aderisce mai, come abbiamo di sopra dimostrato.

Ma si domanderà come ha a computarsi l'anno in ordine all'osservanza di questo precetto? Secondo alcuni, quest'anno deve computarsi dal 1 gennajo fino a' 31 dicembre. E sebbene ciò non sia vietato, nondimeno è più consono alla pratica della Chiesa il calcolarlo da una Pasqua di Resurrezione all'altra Pasqua pure di Resurrezione. Quindi non sono violatori del precetto quelli che si confessano il Giovedì Santo, che cade per esempio li 7 aprile, e nell'anno successivo si confessano nello stesso giorno cadente, v. g., li 29 marzo, sebbene in siffatto computo avvenga naturalmente, che chi si confessa una volta all'anno talora si confessi due volte nello spazio di undici mesi, e talvolta nel corso di mesi tredici, secondo che la Pasqua viene a celebrarsi più presto, o più tardi. **BENEDETTO XIV.**

C A S O 13.°

Verano sacerdote, dovendo viaggiare in giorno di festa, trovandosi in peccato mortale senza confessore, fa un atto di contrizione, e celebra la Santa Messa per soddisfare al precetto di ascoltarla in giorno di festa. Cercasi se operi bene?

Opera male. I Teologi ammettono comunemente essere ciò lecito in un parroco, quando non può privare il suo popolo della Messa in

giorno festivo senza che nascano sconcerti e giudizi sinistri; non però per questo solo motivo in un semplice sacerdote nemmeno nel caso, in cui fosse atteso a celebrare Messa da altri compagni di viaggio. La ragione si è, perchè il precetto di ascoltare la Messa nei giorni di festa è puramente ecclesiastico; laddove quello di confessarsi in chi è reo di mortale peccato prima di celebrarla è precetto divino. Dissi *per questo solo motivo*, perchè se non può astenersi dal celebrare senza infamia o scandalo grave, può allora celebrare, premesso l'atto di contrizione; ma conviene, che non abbia verun ripiego, scusa o pretesto onde trarsi d'impaccio. Così il Card. De Lugo, il Bonacina, il Gaetano. Egli è quindi, che Benedetto XIV, *de sacrif. miss. lib. 3, cap. 8, §. 6*, insegna, che ciò è lecito nel caso di urgente necessità, e chiama urgente necessità quella, « *cum sacerdos eo die non celebrans offensionem esset et scandalum.* » SCARPAZZA.

C A S O 14.°

Un sacerdote, per una vera necessità, ha celebrato la S. Messa contrito di un peccato mortale, del quale non poté confessarsi. Cercasi 1. Se abbia obbligo di confessarsi quanto prima? 2. Se basta ch'ei si confessi prima di celebrare un'altra volta?

Il Tridentino, nella *sess. 23, c. 7*, prescrive 1. Che nessuno si accosti a celebrare conscio di mortale peccato senza premettere la Confessione, purchè non manchi di confessore: « *Modo non desit illi copia confessarii.* » 2. Che se per urgente necessità dovesse celebrare senza confessarsi, abbia quanto prima a farlo: « *Quod si urgente necessitate sacerdos absque praevia Confessione celebraverit, quam primum confiteatur.* » Ciò posto, rispondo al caso nostro.

Al 1. Per legge del Concilio è tenuto il Sacerdote a confessarsi quanto prima, perchè se non ha potuto adempiere il precetto innanzi di celebrare, deve adempierlo dopo. Nè si dica che le parole del Concilio indicano consiglio e non sono precettive; poichè Alessandro VIII ha condannata una tale proposizione espressa appunto in questi termini: « *Mandatum Tridentini factum sacerdoti sacrificanti ex*

necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non praeceptum. »

Al 2. L'obbligo di confessarsi *quamprimum* non può intendersi, che basti, ch'ei si confessi prima di celebrare un'altra volta. 1. Perchè, posta siffatta opinione, potrebbe darsi che il Sacerdote differisse la celebrazione a più mesi. 2. Perchè Alessandro VIII ha parimente condannata la seguente proposizione : « *Ille particula quamprimum, intelligitur, quum Sacerdos suo tempore confitebitur.* »

Ma dovrà egli, appena celebrato, cercare il Confessore, e tosto confessarsi? Quantunque ciò fosse lodevole, tuttavia penso che il precetto del Tridentino non debba prendersi con tale ristrettezza, quando per altro non prevedesse, che tralasciando di confessarsi subito, dovesse portare a lungo la sua confessione. Quindi opino, che non pecchi se si confessa entro della giornata, la quale non deve lasciar interamente passare, quand'anche avesse ad incontrare qualche non leggiero incomodo per ritrovare il Confessore, e ciò per non esporsi al pericolo di trasgredire il precetto, alla necessità di nuovamente celebrare, o di esercitare qualche altro sacro ministero.

SCARPAZZA.

C A S O 15.°

Teopisto, costretto da urgente necessità, solamente contrito ha ricevuta la Comunione. Cercasi s'egli pure, come il Sacerdote, sia tenuto a confessarsi quanto prima?

Lo negano alcuni benigni Casisti, come il Sanchez, il Figliuccio, il Diana ed altri; ma tale opinione sembra al Continuatore del Tournelli, ed a molti altri discreti Teologi, troppo lassa ed assai pericolosa. Eccone i motivi: 1. Perchè pare, che la stessa legge naturale esiga, che una persona, la quale non sa se abbia o no degnamente ricevuta l'Eucaristia, debba tosto porsi in sicuro colla Confessione. 2. Perchè sembra, che la legge del Concilio pel Sacerdote, duplicemente obblighi anche il Laico. Imperciocchè qual è la ragione, ed il fine di questa legge? Non è forse, perchè il Sacerdote adempia quel precetto, cui era tenuto per diritto divino prima di celebrare,

il cui adempimento era stato sospeso attesa l'urgente necessità e la deficienza di confessore? Ora se pari è la ragione della legge nel laico, deve concludersi ch' egli egualmente sia tenuto a confessarsi quanto prima. Non negherò per altro, che vi sono dei Teologi, i quali nel tempo stesso che giudicano reo di mortale peccato il sacerdote, che lascia passare la giornata, esentano però da colpa, almeno grave, il laico, che differisce al secondo ed anche al terzo giorno. Possono inoltre nel laico intervenire a scusarlo l'ignoranza e la buona fede.

BENEDETTO XIV.

Circa alla scelta del confessore e sua giurisdizione.

C A S O 1.°

Teobaldo ogni volta che vuol confessarsi s'appoggia a quel confessore, che primo incontra. Si domanda se si regoli saviamente?

Si regola male. Il Catechismo Romano, *de Sacr. Poenit. num. 56*, dopo aver esposto i doveri de' confessori soggiunge che ciascuno deve procurare con somma premura di scegliere a sè medesimo quel confessore, che si distingue e per pietà e per dottrina: « *Cuivis maximo studio curandum esse, ut eum sibi sacerdotem deligat, quem vitae integritas, doctrina, prudens judicium commendat.* » Non si deve dunque far questa scelta senza matura riflessione, ma con giudizio sommo, trattandosi dell'affare il più importante, qual è quello dell'anima. San Basilio, nelle *Regole brevi*, vi adduce il paragone della scelta del medico del corpo, che per sè niuno vuole mai il peggiore, ed altrettanto, ripiglia, e con maggior cura si deve fare in riguardo dell'anima. E S. Giovanni Grisostomo, o l'autore dell'*Opera imperfetta*, in S. Matteo, dimostra qual debba essere il confessore da scegliersi col paragone di chi compra una merce. Per comprare, scriv' egli, una veste si gira da questo e da quell'altro mercatante, e finalmente ci fermiamo da chi l'ha migliore ed a minor prezzo; e non si deve fare lo stesso per ritrovare un confessore di sana dottrina? Sappia il nostro Teobaldo, che così non avrà mai chi conosca bene lo stato della sua coscienza, le sue inclinazioni, i vizii, da cui è dominato, né

Vol. IV.

41

potrà in conseguenza avere le istruzioni più adattate ai suoi bisogni spirituali, e ritrarre il profitto che deve dalle sue Confessioni. Sappia inoltre, che diceva il padre maestro di Avila, che tra mille confessori se ne trova appena uno di buono, ed asseriva S. Francesco di Sales, che appena tra dieci mila si trova l'ottimo, e ciò non già, come è facile l'interpretare, relativamente soltanto ai confessori, ma eziandio relativamente ai penitenti, i quali essendo per vie diverse chiamati alla santità, così devono scegliere quel confessore che, secondo la loro vocazione, l'indirizzi alla stessa santità. Opera egli dunque male confessandosi da chi primo incontra. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 2.°

Giulia, essendo mancato di vita il suo confessore, non sa decidersi sulla scelta del nuovo suo confessore. Vede un sacerdote di molta pietà e di poca dottrina, ed un altro di molta scienza, ma di poca pietà. Ricercando ella un consiglio, che si deve dirle?

Santa Teresa nelle sue opere fa conoscere di quanta rovina siano alle anime i confessori di scarsi lumi, o perchè temono di tutto nè sanno dirigere, o perchè sono troppo risoluti e decidono senza piena conoscenza dello stato dell'anima. Dice perciò la Santa nel *Cammino di perfezione, cap. 5*: « Dio vi liberi per buono spirito, che » uno vi paia d'averlo, e veramente l'abbia, da reggervi in tutto per » suo detto, se non è letterato. » Ma qual confessore deve scegliere Giulia? Se il Sacerdote di molta pietà ha una dottrina sufficiente, lo preferisca pure all'altro di molta scienza e di poca pietà, certa ch'egli nei casi dubbii non si risolverà mai senza prima prendere consiglio dagli altri. Se poi non è di una dottrina sufficiente, scelga pure quello di molta scienza, quando però i di lui costumi non meritino la pubblica disapprovazione, e la di lui dottrina sia sana e conforme al Vangelo. Dice infatti la Santa nella sua Vita, al *cap. 13*: « Deh! qualunque Cristiano procuri di trattare con chi ha buone lettere, se può, » e quanto maggiori, meglio. » I confessori certamente di buoni costumi, e che non hanno scienza, hanno bisogno di essere diretti, anzichè siano capaci di dirigere, laddove quelli che a molta dottrina uniscono

dei savii costumi, quantunque non sieno eminenti nella pietà, tuttavia perchè hanno lumi, perciò devono sempre essere giudicati i migliori.

Mons. CALCAENO.

C A S O 3.º

Giuliano ha il credito di gran confessore, e sempre il suo tribunale è affollato da cavalieri e Dame, da giovani e giovanette le più viziose, e da uomini e donne amanti del mondo, ed è scarso di poveri e plebei. Cercasi se per questo debbasi taluno determinarsi a sceglierlo per confessore?

Il credito di gran confessore non è lo stesso che il credito di buon confessore. Che i penitenti di Giuliano frequentino la Confessione, e non si emendino, è questa una prova ch'egli non sia il confessore migliore. Cosa vuol significare la gran folla di gente, che non cangia costume, se non ch'egli è più del dovere indulgente? Ma dirà forse taluno, che Giuliano ha dolcezza di maniere, e che perciò accorrono a lui tante persone. Sarà vero anche questo; ma che vuol dire quel non mai emendarsi? Non vuol dire che assolve tutti, che non usa, come medico, quei farmaci violenti, che procurano la guarigione dell'Infermo, e come giudice giammai non condanna chi merita? Se tale dolcezza di maniere vi fosse in Giuliano, ella non è secondo la carità, la quale, nel tempo stesso che accoglie tutti, vuole altresì che a tutti sia profittevole il sangue di Gesù Cristo, lo che non può darsi con una eccedente facilità di assolvere.

Se pertanto così è la cosa, opino che chi si determina a scegliere per suo confessore Giuliano, fa malissimo, perchè non cerca l'interesse della sua anima, ma piuttosto, ciò facendo scientemente e volontariamente, cerca di addormentare la propria coscienza.

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.º

Un villano si è più volte confessato da un cappellano, il quale non sapeva nemmeno distinguere i mortali peccati dai veniali. Cercasi se le sue Confessioni siano invalide?

Sebbene peccati gravemente chi si espone ad ascoltare le Con-

fessioni senza la scienza necessaria; tuttavia non sempre il difetto della scienza rende invalido il sacramento. Quindi se il villano colle debite disposizioni ha esposto i suoi peccati, purchè abbia il cappellano conosciuto che ha peccato, egli è stato validamente assolto, perchè nulla ha mancato al valore del sacramento, essendovi stati, per parte del penitente, gli atti necessarii, cioè la Confessione, ed il dolore con animo di soddisfare, e dal lato del confessore la forma, come si suppone, la potestà e l'intenzione di assolvere. In due casi però dovrebbero dirsi invalide le Confessioni del contadino. 1. Se il confessore ignorante l'avesse assolto dai riservati, perchè l'ignoranza non conferisce giurisdizione. 2. Se il contadino stesso lo avesse scelto maliziosamente, perchè ciò sarebbe un forte argomento, ch'egli non ebbe vero dolore de' suoi peccati, e studiò di coprire e di occultare nel sacramento la loro gravezza. SCARPAZZA.

C A S O 5.°

Isabella caduta in grave mancanza, per non perdere la buona opinione presso il suo confessore, pensa di dividere la Confessione. Si domanda, 1. Se operi male chi elegge due confessori per dire ad uno i peccati mortali ed all'altro i veniali? 2. Se esponga a nullità il sacramento? 3. Se in qualche caso sià ciò permesso?

Pel 1. Isabella, che tiene due confessori è sicuramente rea d'ipocrisia, e pecca contro la sincerità dovuta al sacramento della Penitenza. Ella certamente è dominata da uno spirito di vanagloria, perchè in luogo di provvedere alla sua salute, cerca di provvedere alla sua fama, e perciò ne deriva che si espone al pericolo di più frequenti cadute, presentandosi ad un confessore od imperito, o che, ignorando la di lei coscienza, non può applicare i rimedii nè i più efficaci nè i più opportuni. Così parla S. Carlo nell'Istruzione ai confessori, ove cita il canone *Consideret, dist. 5 de Poenit.* concepito in questi termini: *• Cautum sit, ne verecundia ductus dividat apud se Confessionem, ut diversa diversis velit sacerdotibus manifestare. Quidam enim uni celant, quae aliis manifestanda reservant, quod est se laudare, et ad hypocrisim tendere, et semper venia carere, ad quam per frustra putat totum pervenire.* Per conoscere poi quanto rea sia Isabella, con-

vien domandarle se, in mancanza del confessore, cui espone i peccati mortali, sarebbe disposta a tacerli presso il confessore, cui manifesta i veniali. Se ciò fosse, ella è rea di mortale peccato, perchè è disposta a fare una Confessione sacrilega, piuttosto che perdere la sua buona opinione.

Pel 2. Se Isabella premette alla Confessione dei mortali, quella dei veniali, ella espone a nullità il sacramento, perchè manca l'integrità materiale nonché l'integrità formale, e perchè non essendo vera Confessione quella, che non è di tutti i peccati conosciuti, così non è vera contrizione quella che non si estende a tutti i mortali.

Pel 3. Natale Alessandro, *de Sac. Poenit., art. 7, Reg. VII*, opina che si possa dividere la Confessione, quando vi sia probabile pericolo che una penitente sia dal sacerdote sollecitata, o che il sacerdote riveli la Confessione, e da ciò ne segua il rischio della perdita della fama e della eterna salute propria o d'altri. Difende questa sua proposizione così, perchè, secondo i Teologi, i precetti positivi non obbligano con pericolo sì grande, e quindi in tal caso il penitente deve regolarsi, come se non avesse copia di confessore; vale a dire, non avendo opportunità di altro sacerdote, può palesare le colpe sue, e tacere quella, per cui con fondamento teme il pericolo, includendola nell'accusa generale di tutti gli altri peccati con proponimento di manifestarla cessato il pericolo, procedendo in tal caso la mancanza non già dalla parte del penitente, ma bensì dal lato del confessore. Sembra infatti assai meglio il provvedere così alla coscienza di chi deve comunicarsi, di quello sia il differire la Confessione per farla tutta intera. Tale dottrina non si deve insegnare al popolo, perchè essendo facile a sospettare ed a concepire dei vani timori, non abbia per un leggiero sospetto, e per un infondato timore ad astenersi dal far intera la sua Confessione. SCARPAZZA. (*Ed. Rom.*)

C A S O 6.º

Vincenzo, solito a confessarsi da Venanzio, perchè ha difficoltà di confessarsi d'altro sacerdote, si confessa da lui, benchè sappia ch'è in peccato mortale. Cosa deve dirsi di questa Confessione?

Tale Confessione è valida, perchè Venanzio per trovarsi in peccato non è senza giurisdizione ed autorità di assolvere. Così ha definito il Concilio di Costanza, *sess. 8*, condannando la seguente tesi di Giovanni Hus: « *Si Episcopus vel sacerdos est in peccato mortali, non ordinat, non conficit, consecrat, non baptizat;* » e così pure il Tridentino, *sess. 7, can. 5*. « *Si quis dixerit ministrum in peccato mortali existentem, modo omnia essentialia, quae ad Sacramentum conferendum et conficiendum pertinent, servaverit, non conficere, aut conferre Sacramentum; anathema sit.* »

Tale Confessione poi, attesa la niuna necessità in Vincenzo di confessarsi è gravemente illecita, e quindi senza verun buon effetto. E questa la sentenza comunissima ai Teologi, contro il Leandro. Imperciocchè offende la carità verso Dio e verso il prossimo, mentre essendo tenuto ad impedire l'altrui peccato senza notevole suo incomodo o danno, domanda e riceve sacramenti da chi trovandosi in peccato, non può amministrarli senza aggravarsi di nuovo peccato. Viene dunque a porgere occasione di peccare, e quindi coopera al peccato e pecca mortalmente.

Nè si dica ch'egli chiede una cosa lecita: cosa, che Venanzio è pronto a dare, essendo disposto ad ascoltare la Confessione: cosa finalmente ch'egli deve a Vincenzo per l'ufficio che tiene di parroco. Quindi Vincenzo fa uso del suo diritto, nè deve esserne spogliato per la perversità di Venanzio. A tuttociò rispondo: Vincenzo domanda una cosa lecita in sè stessa, ma la domanda quando Venanzio non può darla, fuorchè illecitamente, ed in conseguenza non impedisce il peccato, ma anzi concorre al peccato. Venanzio è disposto a darla, ma non la darebbe se Vincenzo non gli porgesse occasione, e senza la domanda di Vincenzo non commetterebbe questo sacrilegio particolare e determinato. Finalmente Vincenzo fa uso del suo diritto, ma lo fa inopportunamente, poichè senza suo danno e con grande beneficio di Venanzio potrebbe astenersi, ond'è che quantunque non offenda verun diritto, tuttavia viola la carità verso il prossimo e la pietà verso Dio. Così la sentono il Valenza, l'Aragona, il Corrado, il Silvestro, il Roncaglia, Natale Alessandro con altri molti. Concludiamo però con S. Tommaso, che così insegna nel *Quodl. 14*,

art. 8 in corp. • *Quicumque sacerdos in peccato mortali existens celebrat (vel aliud sacramentum conficit), peccat mortaliter; unde si constaret mihi, eum esse in peccato mortali, et inducerem eum ad celebrandum (vel aliud Sacramentum conficiendum) peccarem mortaliter. Et hoc est secundum ipsum jus naturale; quia hoc est provocare eum ad peccatum mortale.*

SCARPAZZA.

C A S O 7.°

Ma quale urgenza vi deve essere, perchè sia lecito a Vincenzo di chiedere a Venanzio reo di mortal colpa, che ascolti la sua Confessione?

Quando Vincenzo, abbia una giusta e legittima causa di confessarsi, e non vi sia chi possa o voglia ascoltare la sua Confessione, o non possa senza suo grave incomodo ricercare un confessore, può lecitamente chiedere a Venanzio che lo confessi, e ciò perchè in tal caso non è tenuto a privarsi della spirituale sua utilità, di cui abbisogna per qualche particolare motivo, a cagione della volontaria improbità di Venanzio. Imperciocchè lo scandalo, che indi è per partirne, è scandalo ricevuto, e non dato, cui nessun con proprio danno è tenuto a togliere, anzi nemmeno è obbligato a guardarsene, quando intervenga un notevole danno eziandio nelle sue temporalità. Così S. Tommaso, 3. p., q. 64, a 6, ad 2, ove scrisse: *« Ille qui ad sacramenta accedit, suscipit sacramenta a ministro Ecclesiae, non in quantum est talis persona, sed in quantum est minister Ecclesiae. Et ideo, quamdiu ab Ecclesia toleratur in ministerio, ille qui ab eo suscipit sacramenta, non communicat peccato ejus, sed communicat Ecclesiae, qui eum tamquam ministrum exhibet. »* Ed insegna poi in 4, dist. 24, q. 1, a. 1, quaestiunc. 5, ad 3: *« Sed tamen praeter necessitatis articulum non est tutum, quod eum induceret ad aliquod sui ordinis exequendum, durante tali conscientia, quod ille in peccato mortali esset. »*

Ma quali sono le giuste e legittime cause, per cui da un indegno ministro è lecito di ricevere i sacramenti? Queste cause, oltre l'estrema necessità di chi si trova in pericolo di morte, sono: 1. L'obbligo di ricevere l'Eucaristia nel tempo pasquale per soddisfare al precetto; 2. Una prudente e lodevole sollecitudine d'uscire dallo stato di mortale peccato; 3. L'urgenza di qualche grave tentazione,

che si prevede di non poter superare senza il sussidio della Confessione. Aggiungono alcuni una notevole utilità, v. g., di conseguire il Giubileo, od un' indulgenza particolare, od il bisogno di sedare gli scrupoli, dai quali la coscienza è assai agitata. Si noti però che in tutti questi casi deve mancare altro sacro ministro, oppure deve essere difficile l' averlo senza grave incomodo, e deve esser tale la urgenza, che ritardando qualche poco di tempo, abbia il penitente a rimaner privo delle accennate spirituali utilità. SCARPAZZA.

C A S O 8.°

Agasio dubita con fondamento, che il suo confessore sia in peccato mortale. Gli è lecito confessarsi senza urgente necessità ?

Agasio è in dubbio, e non è certo che il suo confessore sia reo di mortale peccato. Se non è certo, può lecitamente confessarsi, perchè non basta il saper essere il confessore poc' anzi caduto in peccato mortale per doversi astenere dal confessarsi da lui, ma è necessario sapere inoltre con certezza che persevera nella colpa. Non si può presumere che siasi ravveduto anche in quel brevissimo spazio di tempo, che vi fu di mezzo tra il peccato e la richiesta fatta dal penitente di confessarsi ? S. Tommaso insegna, in 4, dist. 24, q. 1, a. 1, *quaestunc.* 5, ad 3, che in un istante l'uomo può venire emendato dalla divina grazia. Inoltre tutti generalmente hanno diritto, che venga di loro giudicato bene, molto più hanno questo diritto i sacerdoti in ragione del loro ministero. Deve dunque Agasio deporre il suo dubbio e giudicare che il suo confessore, se ha peccato, si sarà anche emendato, nè gli è permesso esaminare la di lui vita e coscienza, anzi ciò farebbe illecitamente, perchè nessuno deve credersi malvagio, se non lo consti manifestamente, ed a nessuna privata persona è permesso l' inquisire sugli altrui costumi, coscienza e stato. Merita quindi di esser qui notato, quanto scrisse Martino V, nella risposta 71 alle consulte dei Bulgari : « *Fides enim, dice, quae vincit hunc mundum, et quia non dantis sed accipientis sit, docente S. Hieronymo, ad credendum in omni anima baptismum esse perfectum, et in omni sacerdote Corpus Christi esse perfectum. Qui rursus sacrae Scripturae concordans ait : Prius quam audias, ne judicaverit quemquam,*

*atque ante probationem accusationis illatae neminem a tua commu-
nitione suspendas quia non statim, qui accusatur, reus est, sed qui con-
vincitur criminosus.* »

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.°

Ubaldo si è confessato da un indegno sacerdote, e dubita della validità di sua Confessione, si perchè conobbe in progresso di tempo, che il detto sacerdote era eretico, e quindi anche scomunicato; si perchè in quell' occasione non avea alcuna necessità di confessarsi. Come si potrà rispondere a tali dubbj ?

Al 1. Se il sacerdote era notoriamente eretico o scomunicato, oppure Ubaldo sapeva ch' egli era tale, la Confessione di lui fu invalida, perchè gli scomunicati, siccome non sono più nella Chiesa, così più non hanno l' autorità delle chiavi. Se poi non era notorio, nè Ubaldo nè altri lo sapevano, la Confessione deve dirsi valida. Ciò è chiaro dall' *extrav. ad evitand. scandala*, dove si dice, che per evitare gli scandali la Chiesa supplisce a quella giurisdizione, che manca in chi è separato dall' unità del suo corpo.

Al 2. Se Ubaldo non sapeva che il sacerdote era eretico, egli non ha peccato, e perciò lecitamente poteva confessarsi da lui, perchè egli ha supposto, che fosse nel corpo della Chiesa; ed ha peccato nel caso soltanto, che lo sapesse, perchè ha esposto a nullità il sacramento. Ma si dice in questo dubbio, che poteva differire la Confessione. La ragione di differirla o era, perchè non si trovava aver commesso colpa mortale, o perchè indi a non molto poteva trovar confessore. Ambedue queste ragioni lo avrebbero obbligato a differire la Confessione fuori del caso dell' ignoranza, nella quale sarebbe anzi stato biasimevole e peccaminoso se avesse fatto un giudizio sinistro del sacerdote. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 10.°

Lo stesso Ubaldo, trovandosi in vera necessità, chiede di confessarsi al suo parroco, che sa essere cattivo, ma che dalla Chiesa è tollerato. Ubaldo ha questo diritto? Come si deve regolare il parroco, ch' è in peccato?

Vol. IV.

42

S' è vera la necessità di Ubaldo, nè possa egli trovare altro sacerdote, può e deve preferire la carità verso sè stesso, a quella che dovrebbe usare al parroco se fosse in diverse circostanze, nè per l' altrui delitto può essere spogliato del diritto suo di poter domandare e ricevere dal proprio parroco i sacramenti. Così S. Tommaso, *in 4, dist. 24, q. 1, a. 3, quaest. 5 ad 3*, dove dice: « Fino a quando il ministro della Chiesa, ch' è in peccato mortale, vien dalla Chiesa tollerato, deve dal medesimo il suddito ricevere i sacramenti, perchè a ciò è verso di essi obbligato: ma nondimeno fuori del caso di necessità non sarebbe sicuro, perchè perseverando una tal coscienza, l' indurrebbe ad esercitare un uffizio del suo ordine in peccato mortale, che per altro può deporre, perchè in un istante può l' uomo essere dalla divina grazia emendato. »

Questo medesimo diritto può Ubaldo esercitare verso eziandio il cappellano ed altro ministro, quando si verificasse la necessità, ch' è sempre una ragione sufficiente e legittima, onde poter servirsi al proprio spirituale vantaggio dell' altrui cattiva volontà, e ciò nella stessa maniera, che ad un povero è permesso il prendere denari ad usura da chi è pronto a darglieli, perchè non è desso che dà occasione al peccato, ma si serve dell' altrui disposizione a peccare per sollevare la propria miseria: così con S. Tommaso, *q. 78, a. 4*, insegnano comunemente i Teologi.

Ma che dovrà fare il parroco nel nostro caso? S. Tommaso lo insegna, *in 4, dist. 24, q. 1, a. 3, quaest. 5*, ed anche Paolo V, nel Rituale con questi termini: « *Sacerdos si fuerit peccati mortalis sibi conscius, quod absit, ad sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde poeniteat. Sed si habeat copiam confessarii, et temporis locique ratio ferat, convenit confiteri.* » SCARPAZZA, (*Ediz. Rom.*).

C A S O 11.º

Apulejo prega il suo confessore a portarsi secolui a Loreto, ed ivi senz' altra facoltà ascolta la di lui Confessione. Cercasi se validamente?

Se questo confessore è il parroco di Apulejo, egli lo confessa validamente, perchè avendo il parroco giurisdizione ordinaria e non

delegata sovra i suoi parrocchiani, può esercitarla dovunque, siccome dovunque le persone sue parrocchiane non cessano di essere tali. Deve però anche il parroco ciò far senza scandalo e con cautela, altrimenti opera illecitamente.

Se poi il confessore non è il parroco, egli non ha che una giurisdizione delegata entro la diocesi, da cui è partito, e perciò la Confessione è invalida, perchè la giurisdizione delegata non si estende fuori della diocesi sottoposta alla giurisdizione del delegante; ed è anche illecita almen per parte del confessore, perchè in lui non ha luogo l'ignoranza invincibile, essendo tenuto a sapere le cose principali del suo ufficio, e non avrà peccato Apulejo, se uomo rozzo avrà creduto potersi confessare in ogni luogo dal suo proprio confessore. Avvertasi però che Apulejo non sarà tenuto ad altro durante in lui l'ignoranza: ma se questa cessasse, sarà obbligato a rifare la sua Confessione se questa fosse di peccati mortali.

Vi sono tuttavia dei Teologi, fra' quali il Concina, che credono bastare la delegazione senza limiti fatta dal superiore, cui la persona è soggetta, perchè in questo caso si debba intendere estesa a tutti i sudditi ovunque si trovino. Ma osta la Costituzione settima di Clemente X, num. 3, che dichiara: « *Religiosos ab Episcopo ad Confessiones saecularium in sua dioecesi audiendas adprobatos non posse in alia dioecesi eos absque Episcopi dioecesani approbatione audire: quamvis poenitentes subditi sint ejus Episcopi, a quo ipsi religiosi jam fuerant approbati.* » È vero che il Concina intende essere ciò da questa costituzione vietato ai Regolari, ma si deve inferire, che ciò molto più è proibito ai preti secolari aventi giurisdizione delegata. Imperciocchè se non possono i Regolari che hanno dai Sommi Pontefici la giurisdizione in tutto il mondo, dipendente però quanto all'esercizio dalla licenza ed approvazione de' Vescovi, molto meno lo devono potere i sacerdoti secolari, che l'hanno da un semplice Vescovo e limitata entro i confini di una diocesi. Così Benedetto XIV nell'Istituzione 36, dove citato il testo della Costituzione di Clemente X, soggiunge: « *Quod si in regularibus locum habet, multo magis hoc obtinere debet in presbyteris saecularibus.* »

BENEDETTO XIV.

C A S O 12.º

Un parroco nei confini di una diocesi, chiama il parroco vicino di altra diocesi ad ascoltare le confessioni nella propria chiesa. Cercasi se senza la licenza del Vescovo, cui appartiene la chiesa, le ascolti validamente e lecitamente ?

Questo dubbio fu deciso dalla sacra Congregazione del Concilio sotto il dì 3 dicembre 1707, rispondendo, che sono valide le confessioni, che ascolta de' propri suoi parrocchiani, ma non già quelle degli altri : « *Affirmative quoad subditos, negative quoad alios.* » La ragione si è, perchè il parroco fuori della sua diocesi conserva la giurisdizione sovra de'suoi parrocchiani, ma non ne ha sovra de'suditi della Diocesi, in cui è stato chiamato.

Si dirà, che avendo il parroco una giurisdizione ordinaria, gliela può delegare all' altro parroco, che chiama a confessare. Ma rispondendo, ch' è vero, che chi ha una giurisdizione ordinaria può delegarla : ma tal regola ne' parrochi patisce eccezione. Questa regola ha luogo nel Sommo Pontefice, nei Vescovi, e negli altri superiori regolari per rapporto ai loro sudditi. Ai parrochi fu tolta questa facoltà dal Tridentino, *sess. 23, cap. 5, de Reform.*, per l' abuso, che taluno faceva delegando ad ascoltare le confessioni sacerdoti imperiti, vagabondi, e cattivi. Di più v' è una gran differenza tra l' autorità ordinaria dei Vescovi, e quella dei curati, non essendo le cure, che parti delle diocesi alle quali presiedono i Vescovi. Vedi l' *Habert de poenit. cap. 6, q. 6.* Secondo poi il nostro autore possono i parrochi delegare altri parrochi della stessa diocesi, perchè questi *eo ipso* che sono parrochi nella stessa diocesi sono approvati dal Vescovo. Io però ritengo che nemmen una tale delegazione possono essi attribuire, dove non esiste una almen tacita licenza del Vescovo. Se ciò fosse i parrochi di campagna potrebbero delegare anche i semplici confessori approvati per la sola città a confessare nelle lor chiese, lo che è falso. Dippiù evvi in molte diocesi la pratica di accordare ai parrochi il mandato, onde possano confessare *extra propriam paroeciam.* il quale sarebbe inutile, quando tra parrochi in tutti i luoghi potessero a vicenda delegarsi. BENEDETTO XIV.

C A S O 13.°

Paolino sacerdote di vita esemplare, che rinunziò un beneficio curato, si porta da un parroco della stessa diocesi, e viene da esso pregato di ascoltare le confessioni. Cercasi se possa farlo ?

Sebbene Paolino possa presumere, che in tal caso il Vescovo gli avrebbe accordato la facoltà di ascoltare le confessioni; tuttavia non può ascoltarle con la presunta ed interpretativa licenza. Fu ciò deciso dalla Sacra Congregazione del Concilio, come riferisce il Barbosa, p. 2, *de offic. et potest. Episc. Alleg.* 24, 5, 16. Infatti quest' interpretativa licenza dell' Ordinario non è che una disposizione del medesimo ad accordarla, ma non l' approvazione, che deve esservi *actu et de facto*. Non può dunque Paolino annuire alle istanze del parroco.

SCARPAZZA (Ediz. Rom.).

C A S O 14.°

Un parroco, solito ogni anno ad andare col suo popolo ad adempiere un voto in una chiesa fuori della diocesi, confessa ivi i suoi parrocchiani ed alcuni suoi penitenti, ed assolve un di essi da un peccato riservato nella sua diocesi, ma non riservato in quella, ove confessa. Cercasi se possa egualmente confessare ed i parrocchiani ed i suoi penitenti, e se possa assolvere dai casi riservati nella sua diocesi, ma non riservati in quella in cui li confessa ?

Da quanto abbiamo detto nel caso 15, ben si vede, che può il parroco confessare i suoi parrocchiani, e non mai i semplici suoi penitenti, sovra de' quali non ha giurisdizione ordinaria. Vi sono tuttavia delle diocesi, nelle quali i Vescovi concedono ai parrochi licenziosi esteri, che possano confessare entro la loro giurisdizione, nel qual caso il parroco nostro può confessare validamente e licitamente anche i suoi penitenti. Anzi, secondo l' Habert, non è necessario che quest' approvazione sia espressa, ma basta anche la tacità.

¶ Quando, ecco le sue parole *de poenit, cap. 6, q. 6, Episcopus non contradicit necessariae consuetudini, secundum quam vicini parochi etiam diversae Dioeceseos sese mutue juvant ad sustinenda onera pastoralia.* »

Intorno poi ai casi riservati, quando il parroco non ha un' autorità delegata non può assolvere i suoi penitenti, e se l' ha, convien che esamini, se esso, od il penitente ciò faccia in frode della legge, ed in questo caso non può nè deve assolvere. Se poi nè esso nè il penitente ciò facesse in frode della legge, allora avendo l' autorità delegata può assolvere anche dai casi riservati nella sua diocesi, perchè con quest' autorità ha un diritto eguale a quello dei sacerdoti, che confessano in quella diocesi. SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*).

C A S O 15.°

Un sacerdote di un ordine dei mendicanti pretende di poter confessare in tutte le diocesi, perchè è approvato in una. Cercasi se pensi bene e se siano valide le assoluzioni che impartisce ?

Dico che pensa male, e dovrebbe questo sacerdote conoscere quanto fu stabilito nella Clementina *Dudum tit. de Sepulturis*, e nella Costituzione *Superna* di Clemente X, nonchè quanto fu dichiarato dalla Sacra Congregazione su questo proposito, come si può osservare presso il Barbosa *p. 2, de off. et potest. Episc.* Al nostro quesito tuttavia risponde Benedetto XIV, nelle due Not. 17 e 18 del tom. IV : « Nei Confessori regolari (egli scrive), è stata ed è pretensione » ben fondata, che avendo ottenuto una volta la licenza limitata di » confessare i secolari, non si possa loro levare, che per una nuo- » va causa, che riguardi le Confessioni, come può vedersi nella » Costituzione 32 d' Innocenzo X, al §. 2, *an Episcopus* ; nè man- » cano Scrittori, che sostengano, e risoluzioni della Sacra Congre- » gazione del Concilio, che vogliano dovere il Vescovo, generalmente » parlando, o negare assolutamente o concedere senza veruna limi- » tazione ai regolari la licenza di confessare i secolari ... Ma avendo » il Pontefice Clemente X, aperto ai Vescovi l' adito di concedere ai » regolari le facoltà limitate, ecc. » Da queste parole pertanto si deduce, che non solo fuori della diocesi, ma nemmeno in tutta la diocesi può il sacerdote regolare ascoltare le Confessioni, quando per altro non sia stato approvato senza limitazione. Quindi è che Alessandro VII condannò la tesi seguente : « *Non possunt Episcopi*

limitare seu restringere approbationes, quas regularibus concedunt ad confessiones audiendas, neque ulla ex parte revocare. » E Benedetto XIII, confermando la Bolla d' Innocenzo X, stabilì: « *Declaramus sacerdotes tam saeculares quam regulares, qui ab Episcopis obtinuerint licentiam audiendi Confessiones limitatam, vel quoad locum, vel quoad genus personarum, vel quoad tempus, non posse Poenitentiae sacramentum administrare extra tempus vel locum, vel genus personarum ab ipsis Episcopis praescriptum, quocumque privilegio, etiam in vim Bullae, quae appellatur Cruciatæ Sanctae, competente nullatenus suffragaturo.* »

Dopo ciò avrà il nostro sacerdote a vantare qualche privilegio proprio del suo Ordine? Legga ancora il Concilio di Trento, *sess.* 23, *cap.* 15 *de Reform.*, dove si prescrive che niuno *etiam regularis*, possa ascoltare le Confessioni dei secolari, se dal Vescovo non verrà giudicato idoneo, *privilegiis et consuetudine quacumque, etiam immemorabili, non obstantibus*. Similmente dichiarò Pio IV, nella sua Bolla *In principis Apostolorum*, e Pio V rivotò, colla Costituzione *Romani Pontificis*, quanto colla precedente sua *Etsi mendicantium* avea concesso ai sacerdoti degli ordini mendicanti.

Che si dovrà dunque dire delle assoluzioni, che questo sacerdote impartisce? Benedetto XIV, nel luogo soprallodato, risponde: « Il detto » sacerdote, senza dubbio, opera illecitamente, e le ragioni sovraesposte lo dimostrano. La difficoltà maggiore (prosegue), è circa il » valido, essendo d' uopo porsi nei piedi di quegli sventurati fedeli, » che vedendo i sacerdoti che siedono nei confessionali, e così pubblicamente esposti, e credendo che abbiano ogni legittima facoltà » d'assolvere, vanno a confessarsi da essi. » E dopo aver addotte le sentenze di varii autori, conchiude, che attenendosi ad un voto fatto da Mons. Fagnano, quand' era Segretario della Sacra Congregazione del Concilio in una *Aretina* proposta il 22 marzo 1614, deve per il comune errore giudicarsi valida una tale assoluzione, ancorchè non vi sia stato alcun titolo, e ciò tanto più, quanto che al comun errore si aggiunge un qualche titolo putativo. Riferisce finalmente che il Tribunal di Roma rispose in un simile caso successo nella diocesi di Padova, « che le confessioni erano state invalide; ma che si » dovevano lasciare nella buona fede quelli che si erano confessati,

• e che non erano obbligati a confessarsi, se non quando avessero cominciato a dubitare della validità delle medesime, e che tali confessori fossero castigati. » SCARPAZZA (*Ed. Rom.*).

C A S O 16.°

Tiburzio da fanciullo si confessò di soli veniali, e dubita di essersi anche confessato di qualche mortale peccato da un sacerdote, il quale, per quanto rilevò da pochi giorni, confessava benchè gli fosse da sette anni spirata la facoltà. Cercasi : 1. Se un sacerdote non approvato possa assolvere dai veniali? 2. Se Tiburzio sia tenuto a rifare le Confessioni?

In 1. Vi furono dei Teologi probabilisti che hanno creduto poter un sacerdote non approvato ascoltare le Confessioni dei veniali, ed assolvere da questi peccati. Ma contro di essi sta la sentenza d' Innocenzo XI, che si legge nel suo Decreto intorno alla Comunione frequente del dì 12 febbrajo 1679, in cui comandò ai Vescovi, « *ne permittant ut venialium Confessio fiat simplicibus sacerdotibus non approbato ab Episcopo aut Ordinario.* » E soggiunge poscia: « *Si parochi, et confessori etiam regulares, aut quicumque alii sacerdotes secus egerint, sciant Deo Optimo Maximo se rationem esse reddituros; neque defuturam Episcoporum et Ordinariorum justam ac rigorosam animadversionem in contrafacientes, etiam Regulares, facultate ipsis Episcopis, et Ordinariis per hoc Decretum per Sedem Apostolicam specialiter tributa.* » Non possono dunque i sacerdoti non approvati, perchè non hanno veruna giurisdizione, nemmeno assolvere dai veniali.

Pel 2. Se Tiburzio sa di non aversi confessato dal sacerdote, che non avea la facoltà, se non di peccati veniali; egli non è tenuto a rifare le Confessioni, perchè questi possono essere rimessi anche senza l'assoluzione sacramentale, nè chi ha commesso soltanto peccati veniali è obbligato strettamente a confessarsi. Se poi Tiburzio dubita di aversi anche confessato di un peccato mortale, basterà che assoggetti questo solo alle chiavi della Chiesa. Imperciocchè se un sacerdote, cui è spirata la facoltà, è pari ad un sacerdote non approvato, siccome questi non può assolvere dai peccati veniali, nè dai

mortali sebbene in altrà Confessione manifestati, o invincibilmente dimenticati; così il nostro sacerdote ha assolto invalidamente Tiburzio, se si è confessato di un peccato mortale. Così il Navarro, *in cap. placuit de poenit. dist. 6, num. 182*. In questo caso dunque Tiburzio è come fosse in dubbio di aver commessa una colpa mortale, e come dubbia deve manifestarla, non senza aggiungere che la sua buona fede per aver rilevato che il sacerdote, presso cui avea fatte le sue Confessioni, non era degli approvati, trovasi adesso obbligato a manifestarla.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 17.°

Tizio sacerdote non approvato per le Confessioni viene richiesto da un Vescovo, che trovasi fuori di diocesi, e che lo crede approvato, affinchè lo confessi. Egli supponendo, che il Vescovo possa scegliersi qualunque sacerdote anche estero lo ascolta, e lo assolve. Cercasi se tale assoluzione sia valida.

Gregorio XIII, per la decisione di questo punto deputò una Congregazione dei dieci Cardinali, i voti de' quali furono affatto divisi. Allora il Pontefice esaminata la cosa rispose: « *In re dubia tutius est haerere decreto Tridentini Concilii,* » il qual decreto ricerca nei sacerdoti per le Confessioni l'approvazione dell'Ordinario. È invalida dunque od almen dubbia l'assoluzione data da Tizio. Ma si dirà, che il Tridentino non ha tolto ai Vescovi il privilegio di scegliersi un confessore. Nella propria diocesi non hanno bisogno di questo privilegio; dunque non possono usarlo se non fuori di diocesi, altrimenti il privilegio per essi sarebbe inutile. Ma qui devesi osservare, che i Vescovi possono anche fuori di diocesi scegliere un confessore, che hanno essi previamente approvato nella propria diocesi senza licenza dell'ordinario. Tale si è pertanto il privilegio, che loro non ha tolto il Tridentino. Se Tizio dunque fosse stato dal Vescovo stesso approvato nella sua diocesi, avrebbe lecitamente ascoltata la di lui Confessione, ed anche lo avrebbe validamente assolto. Mons. CALCAGNO.

C A S O 18.°

Le monache di un monastero dell'ordine benedettino domandano a confessore un sacerdote di quest'ordine. Cercasi se questi debba

essere approvato dall' Ordinario, oppure se basti che venga approvato da' suoi superiori ?

Deve essere approvato da' suoi superiori, ed anche dall' Ordinario. Si prova la prima parte con S. Antonino, il quale, p. 3, tit. 17, c. 10, così scrive : « *Religiosus non debet audire Confessiones etiam illorum, qui habent licentiam eligendi sibi Confessarium quemcumque, etiamsi haberent a Papa, sine auctoritate, et licentia sui superioris, quia sine superiore velle et nolle non habet.* » Ed infatti se un religioso regolare in forza del voto di obbedienza non può, secondo S. Tommaso, assumersi alcun uffizio, sebben santo, quando non vi sia il consenso del suo superiore, così e molto meno può assumersi quello di confessare, ch' è di somma importanza. Quindi è, che vi sono Teologi, i quali fanno reo di mortal colpa quel regolare, che senza l' approvazione del suo superiore ascoltasse le Confessioni.

Quanto alla seconda parte deve dirsi, che quantunque il nostro sacerdote fosse stato approvato dal Vescovo per ascoltar le Confessioni dei secolari, tuttavia abbisognerebbe di una speciale licenza per ascoltar quelle delle monache. Così ha definito Gregorio XIV, nella sua Costituzione *Inscrutabili*, ove, al §. 5, decretò : « *Confessores vero, sive saeculares, sive regulares, quomodocumque ordinarii, quam extraordinarii ad Confessiones monialium etiam regularibus subjectarum audiendas, nullatenus deputari valeant, nisi prius ab Episcopo dioecetano idonei judicentur, et approbationem, quae gratis concedatur, obtineant.* » Così ha pure decretato Clemente X, nella Bolla *Superna*. Anzi avrebbe bisogno il nostro sacerdote di una nuova approvazione, quand' anche l' avesse avuta per un altro monastero, ed ancora se fosse stato straordinario od ordinario nel monastero medesimo, come appunto ha dichiarato nella citata Costituzione *Superna* Clemente X. Sono però eccettuati da questa legge i superiori, generali, ed i provinciali per riguardo ai monasteri di monache soggetti al loro ordine, e ciò per la bolla *Pastoralis officii* di Benedetto XIII, nella quale così è stabilito : *Quibus*, cioè i generali e provinciali, *ut Confessiones monialium sibi subjectarum dumtaxat, absque speciali approbatione Episcopi dioecetani audire licite et valide possint, permittimus et indulgemus.*

MONS. CALCAGNO.

Intorno alle condizioni della Confessione in generale, e principalmente alla manifestazione delle colpe.

C A S O 1.°

Un parroco volendo istruire il suo popolo intorno le condizioni, che devono accompagnare una buona Confessione, recita quattro versi latini, che ha trovato presso un Teologo, e discorre sopra il contenuto di questi versi. Cercasi se possa con essi aver fatto una buona spiegazione ?

Se i versi riferiti dal parroco sono quelli che dinotano, che per una buona, santa e perfetta Confessione si ricercano sedici condizioni, egli poteva omettere la recita dei versi, ma colla scorta di essi poteva fare una buona spiegazione. Ecco i versi :

*Sit simplex, humilis (Confessio), pura, fidelis,
Atque frequens, nuda, discreta, libens, verecunda,
Integra, secreta, lachrymabilis, accelerata,
Fortis, et accusans, et sit parere parata.*

È prezzo dell' opera soggiungere qui la spiegazione a lume dei casi su questa materia : 1. *Simplex*. La Confessione dev' esser semplice, cioè come insegna S. Antonino, 3 p., tit. 14, §. 12, devonsi dire i peccati con precisione senza mischiarvi cose superflue,

2. *Humilis*, dev' essere umile. Questa condizione riguarda il cuore e deve per questa il penitente attribuire la colpa a sè solamente, alla propria malizia e volontà, e non alla tentazione gagliarda, o ad altre persone, od alla necessità di procurarsi le cose necessarie alla vita ed alla famiglia.

3. *Pura*. E ciò riguarda l' intenzione, che deve essere d' impetrare da Dio il perdono dei peccati, di assoggettarsi alle chiavi della Chiesa, e di adempiere il precetto di Dio e della Chiesa medesima, e non per acquistarsi la fama di persona proba e santa, per conciliarsi la benevolenza dei padroni e parenti, per aver dal confessore

o da altri qualche limosina, e, Dio pur non volesse, che anche talvolta non si confessasse taluno per occultare i debiti, de' quali è in sospetto.

4. *Fidelis*, cioè lontana da menzogna, equivoco, palliamento, dissimulazione,

5. *Frequens*. Dev' essere frequente secondo il bisogno e la condizione di ciascheduno, ed a norma dei consigli del confessore, onde non avvenga, che incontrando in certo modo familiarità colle colpe, manchi poi della integrità la Confessione,

6. *Nuda*, ch' è quanto a dire, che non si accrescano nè si diminuiscano le colpe, sicchè il confessore possa formare un retto giudizio.

7. *Discreta*, lo che riguarda il luogo, il tempo, la scelta del confessore, ed il modo di confessarsi, cosichè nè si manifestino le cose altrui, nè le proprie indiscretamente e senza giusto motivo.

8. *Libens*, ossia volenterosa. Nessuno deve accostarsi per ubbidire al padrone, o pel timore dei parenti, nè deve aspettare che il confessore gli tragga dalla bocca i peccati, come per forza, poichè in questo caso sarebbe indegno dell' assoluzione.

9. *Verecunda*. Dunque non impudente, non immodesta, non indifferente. Le cose oscene soprattutto devono essere manifestate cautamente e pudicamente. Chi si confessa con indifferenza, deve dirsi temerario. Non vi è verecondia in chi confessandosi sbadiglia, prende tabacco, lo esibisce al confessore e talvolta da esso lo prende.

10. *Integra*. Non basta manifestare il peccato, ma è necessario inoltre esporre la specie, il numero, le circostanze.

11. *Segreta*, cioè fra il confessore ed il penitente, e quantunque sia obbligato sotto peccato mortale il solo confessore a tacere quanto ha sentito in Confessione, nullameno anche il penitente non opera rettamente se appalesa quanto il confessore gli ha detto, o la penitenza che gli ha imposta.

12. *Lachrymabilis*, e con ciò si dinota il dolore, dal quale deve essere accompagnata la manifestazion delle colpe. Non è poi necessario il pianto esterno, ma l' interna dispiacenza del cuore, secondo quel detto di Gioelè Profeta : « *Scindite corda vestra, et non vestimenta vestra.* »

13. *Fortis*, e ciò nel vincere la vergogna, specialmente nello esporre cose turpi e segrete.

14. *Accelerata*, cioè non differita da un giorno all' altro, e molto meno a più giorni.

15. *Accusans*, con che si condanna l' uso perverso di quelli che si scusano e cercano di giustificare le loro cadute.

16. *Parere parata*. E qui si dinota la sommissione che deve avere il penitente al giudizio e sentenza del confessore: Non deve dunque contraddirgli, non mettersi in disputa, non ricusare i rimedi che gli suggerisce, non trovare pretesti per farsi cangiare la penitenza.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Marta per ordinario quando si confessa, v' impiega il tempo di un' ora almeno, raccontando cose estranee e superflue, ed il confessore la tollera, nè le dice cosa alcuna su questo punto, perchè teme col troncamento del discorso che abbia a lasciar fuori qualche colpa mortale. Qual giudizio deve farsi di Marta e del confessore ?

S. Antonino 3 p., tit. 14, §. 12, avverte benissimo, che riesce assai difficile alle persone, specialmente idiote, il dire senza superfluità i propri peccati ; ma soggiugne che il confessore prudente deve, quando può farlo comodamente, troncare tali inutili narrazioni, ed avvertir i penitenti perchè se ne astengano. Ciò posto, se Marta fu ammonita più volte ad astenersi dal dire cose estranee ed inutili, nè volle adattarsi, non v' ha dubbio, ch' ella pecca contro la *semplicità*, che accompagnar deve la Confessione. Se poi non fu ammonita, nè lo fa per gloriarsi di trattenere più ore il sacerdote nel confessionale, ella ha bisogno bensì di esser corretta, ma non è rea di peccato. Riguardo poi al confessore convien distinguere. S' egli ha avvertito Marta, nè gli riuscì di levarle questo difetto, anzi s' accorse che troncadole il discorso, taceva involontariamente qualche colpa, in questo caso fa bene a pazientare perchè *comodamente*, come dice S. Antonino, *non può riuscirvi*, ma deve per altro procurare di scemare possibilmente queste superfluità. Se poi non ha avvertito Marta, anzi ha gustato in sentire tuttociò ch' era estraneo alla Confessione,

ognun vede che ha peccato. Insegna egli a Marta la vera ed accurata maniera di confessarsi, breve e concisa, e per impiegare più utilmente il tempo, e per togliere sè stesso e la penitente alle dicerie, cui facilmente può essersi.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Tecla teme di non essersi giammai ben confessata, perchè non sa bene esaminare la sua coscienza. Si ricerca, 1. Qual debba essere l' esame della coscienza ? 2. Che debba dire il confessore a Tecla affine di tranquillizzarla ?

Al 1. L' esame dev' essere una diligente discussione della propria coscienza, la quale penetri con prudenza e con accuratezza i recessi più intimi dell'animo. Non però in tutti i penitenti dev' essere eguale la diligenza nel farlo. Quelle persone, che stanno lontane dalle occasioni pericolose, che non attendono a negozi ed affari, che frequentano la Confessione, non hanno bisogno di molto esame, perchè facilmente conoscono i peccati leggieri, che commettono, e rade volte avviene che cadano in colpa mortale. All'opposto, quelle che differiscono a' più anni la Confessione, che sono invischiate in mille vizii e peccati, queste hanno mestieri di maggior accuratezza e diligenza. Chieggano queste pertanto lume al Signore, eccitino in sè medesime la contrizione, ond' egli vedendole contrite dissipi le tenebre della lor mente e le ajuti a rammentarsi de' commessi peccati. Quindi esaminino i varii stati della lor vita, gl' impieghi e la professione ; poscia i precetti del Decalogo, quelli della Chiesa, ed ancora i peccati capitali, e finalmente più di tutto quel vizio, che in esse predomina. Quelli che si confessano una volta all' anno, o poco più, se non sono tenuti alla detta singolare diligenza, debbono però praticarne tanta, che sia proporzionata al tempo, al bisogno, agl' impieghi ed alle altre circostanze. E quelli che si confessano una volta al mese non hanno d' uopo di tanta accuratezza, ma non devono omettere di esaminarsi soprattutto intorno ai peccati, cui sono proclivi, ed alle occasioni, nelle quali sono soliti a peccare.

Al 2. Dovrà il confessore previamente conoscere se Tecla fre-

quenti la Confessione, o no. Se la frequenta potrà consolarla col dirle, che i suoi timori procedono da delicatezza di coscienza, ed assicurarla che per questa parte le Confessioni sue sono state valide. Se poi Tecla non frequenta la Confessione, ma è di quelle che la differiscono alla Pasqua, dovrà investigare con prudenti ricerche se l' esame da essa fu fatto con la dovuta diligenza. Se scopre che non si ebbe la necessaria accuratezza, e che per questo si teme fondatamente ch' abbia omissa delle colpe mortali. l' esorti a rinnovare l' esame per rifare, se fia espediente, le Confessioni. Nel caso poi ritrovi che l' esame fu fatto diligentemente, le dica che nemmeno ne' più scellerati, che sono da molti anni digiuni di sacramenti, si ricerca un esame del tutto sonimo, sì perchè non corra pericolo la salute del corpo, o la costituzione del loro cerebro, e sì perchè la Confessione non si renda troppo gravosa e come una carnificina dell' anima. Così opinano tutti i buoni Teologi e così pure ha dichiarato il Tridentino nella *sess. 14, cap. 5*, dicendo: « *Confessio impossibilis non est, nec animae carnificina.* » Infatti è bensì da desiderarsi, che nella Confessione vi sia l' integrità materiale, ma non è poi del tutto necessaria. Basta l' integrità formale, che consiste nell' accusarsi di quei peccati dichiarandone la specie, il numero e le circostanze, che dopo un diligente esame di coscienza il penitente ricorda, sebbene ne ometta alcuni non già per malizia, ma per ignoranza incolpevole, oppur anche per vera impotenza.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 4.°

Un Confessore ascoltando le Confessioni di certi penitenti, che sono troppo lunghi e fastidiosi, è solito interromperli col dire « basta » così, non voglio sentir altro. » Cercasi se operi bene ?

Vi sono dei Teologi, i quali giudicano che il confessore, di cui nel caso, operi bene, perchè pensano che in tale ipotesi la confessione sia soggetta a grande difficoltà, e sia da temersi che divenga odiosa a tal sorta di penitenti. Questa decisione però è piena di pericolo, nè può dirsi sana. Imperciocchè come mai questi penitenti fastidiosi e scrupolosi nelle loro accuse avranno ad acchetarsi accor-

gendosi di non avere non solo chiaramente, ma in verun modo manifestato qualche loro peccato? Ritorneranno senza dubbio al Confessore, e se questi non vorrà ascoltarli, ricorreranno ad altro sacerdote, e così s'angustieranno di più. Questa maniera dunque non può guarirli dal loro male. Inoltre la prolissità noiosa nell'accusa de' peccati non è giusto motivo per troncare e dimezzare la Confessione. Questa deve tollerarsi con pazienza dal sacro ministro, e non mai farsi che la Confessione manchi della formale integrità. Non è poi da permettersi, che un penitente ripeta sempre le stesse cose, ma è necessario, che manifestato un peccato, passi ad un altro, locchè se non fa, può il confessore procurare che lo faccia. In questo modo si tronca l'inutile, e si permette al penitente, che sgravi pienamente la sua coscienza. Lo stesso si deve praticare cogli scrupolosi. Debbono questi per la prima volta essere ascoltati con pazienza, ed anco ajutati con ricerche opportune, e non mai si deve loro intimare un perpetuo silenzio intorno ai peccati già confessati. Siccome questi che hanno timor di Dio s'accusano talvolta di azioni, sulle quali temono di aver peccato, e dubitano di averle fatte con avvertenza, o di aver acconsentito ad un pensiero, ecc., così in questi casi può il saggio confessore giudicare, che non abbian peccato, ed anche espressamente comandar loro, che lascino quei fatti, ne' quali dicono essersi portati con qualche timore, poichè ciò non deriva in essi da ignoranza, ma piuttosto dall'infermità della immaginazione.

Dal fin qui detto conchiudo essere anzi biasimevole la pratica del nostro confessore, nè potersi conciliare colla formale integrità necessaria nella Confessione. Vedi il Caso 2.º di questo articolo.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.º

Silvestro o si accorge, o viene avvertito, che il suo confessore ha dormito mentre egli si confessava. Cercasi se sia tenuto a ripetere la Confessione?

Rispondo 1. Che se Silvestro si confessò di soli peccati veniali, o se il confessore dormiva allora soltanto che si accusava di questi,

egli non è tenuto a ripetere la Confessione, perchè i peccati veniali non sono materia necessaria, ma libera.

2. Che se poi i peccati erano mortali, e si accorse, che il confessore dormiva, dovea svegliarlo, e ripetere quelli che avea detto mentre egli dormiva, altrimenti la Confessione era, e fu invalida, perchè non basta il dire i peccati, ma è necessario altresì, che il confessore gli oda, e capisca.

3. Che se Silvestro è stato avvertito dopo la Confessione; egli è tenuto a ripetere quei peccati che il confessore non ha inteso, quando sappia determinarli; e nel caso che non li sappia determinare, deve ripetersi l'intera Confessione, sì perchè la negligenza, o sonnolenza del ministro non iscusava dal divino precetto dell'integrità della Confessione; sì perchè in tale ipotesi può dubitarsi di ciascun peccato, se il confessore lo abbia o no udito.

A regola dei Confessori avverto qui, che operano male quelli che fingono di dormire, mentre ascoltando le Confessioni dei fanciulli, s'accusano questi di peccati contro la castità. Tale finzione o viene rilevata dai penitenti, ed allora è inutile, e se poi credono che dormano, in tal caso l'ingannano, e danno loro a credere erroneamente, che possono validamente Confessarsi da un Confessore, che dorme. Faranno meglio assai se li tratteranno placidamente senza sdegno od ammirazione, allettandoli, ed incoraggiandoli con opportune ricerche, e con esortazioni amorevoli a dichiarare il tutto con candidezza.

BENEDETTO XIV.

C A S O 6.º

Tullio dubita se il confessore abbia intesi i suoi peccati, perchè gli diede per penitenza una terza parte del Rosario, che conosce sproporzionata alla qualità e numero di essi. E' desso tenuto a nuovamente confessarsi?

Il dubbio è prudente e ragionevole; dunque Tullio è tenuto a confessarsi di nuovo. Imperciocchè quando il precetto è certo, ed incerta è l'esecuzione, non ne viene per conseguenza, che adempiere si deve nuovamente il precetto? Così insegnano comunemente i Teologi. Ora il precetto di manifestare tutti i peccati mortali al

Vol. IV.

sacerdote è certissimo, e lo dice chiaramente il Tridentino, *sess. 14, cap. 5*, ed il dubbio dell' adempimento nel nostro caso quanto non è ragionevole? I confessori secondo lo stesso Concilio, *ibid. cap. 8*, devono « *quantum spiritus et prudentia suggerit, pro qualitate criminum, ac poenitentium facultate salubres et convenientes satisfactiones injungere, ne si forte peccatis conniveant, et indulgentius cum poenitentibus agant, levissima quaedam opera pro gravissimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur.* » Dunque o il confessore di Tullio volle usare di eccessiva indulgenza, e con tale sacrilega connivenza e temerità, rendersi partecipe dei medesimi peccati: oppure distratto colla mente, o per altro motivo non gli ha uditi, nè ha inteso la gravità. La prima cosa non può dirsi, perchè si giudica temerariamente del confessore, e « *nemo praesumendus est malus nisi probetur,* » anzi devesi credere, che ogni confessore abbia impressa nell' animo quel detto, *2 Paralip. 19, 6*: « *Videte ... quid faciatis: non enim hominis exercetis iudicium, sed Domini: et quodeumque judicaveritis, in eos redundabit.* » Dunque deve ritenersi la seconda, per cui viene Tullio obbligato a ripetere la Confessione. Così i Teologi anche più benigni, fra i quali i Salmaticensi, quando per altro non constasse, che tal Confessore è solito essere troppo benigno, e pel contrario il penitente avesse fatto la sua Confessione con ottime disposizioni.

SCARPAZZA.

C A S O 7.º

Fausto, avendo il suo confessore assente, non ha coraggio di presentarsi ad altro sacerdote. Gli scrive quindi i suoi peccati, e ricerca di essere assolto. Cercasi se il confessore possa compiacerlo?

La Confessione deve farsi di propria bocca, e non coi cenni, e molto meno collo scritto. Così sta decretato nel capo *Quem poenit. dist. 1 de Poenit.*: « *Præcepit Dominus mundandis, ut ostenderent ora sacerdotibus, docens, corporali praesentia confitenda peccata, non per nuncium, aut per scriptum manifestanda, dixit ora monstrate, et omnes, non unus pro omnibus ... Sed qui per vos peccatis, per vos erubescatis. Erubescencia enim ipsa partem habet remissionis. In hoc enim, quod per se ipsum dicit sacerdoti, et erubescenciam vincit timore offensi, venia fit crimini.* »
 Quinci che Clemente VIII condannò come falsa, temeraria e scan-

dalosa la seguente proposizione: *« Licet per litteras, sive per internuncium confessorio absenti peccata Sacramentaliter confiteri, et ab eodem absente absolutionem petere, »* ordinando, che non abbia giammai alcuno a difenderla, e molto meno a porla in pratica sotto pena di scomunica *latae sententiae*. E perchè, ciò nulla ostante, alcuni pretendevano, che la detta proposizione sia stata condannata in senso copulativo, cioè della Confessione insieme e dell'assoluzione, e quindi potersi praticare per via di lettera la Confessione; lo stesso Clemente VIII ne ha riprovata l'interpretazione col Decreto della Sacra Inquisizione del dì 31 luglio 1603, confermato da Paolo V e da altro Decreto del 24 gennaio 1622.

Sono poi eccettuati da questa legge quelli che non possono adempirla per fisica impotenza, come i muti ed i malati, che han perduto l'uso della favella, oppure per impotenza morale, come sono quegli infermi, che per una grave oppressione di petto non possono parlare se non con somma difficoltà. In tali casi è lecito, come insegna S. Tommaso, 4, *dist. 17, q. 3, a. 41, quaestiuic. 3, al 1*, confessarsi coi cenni, o con iscrittura, od anche per interprete, se non si sa la lingua intesa dal confessore.

Dall'esposto pertanto si deduce, che Fausto non può venir assolto dal confessore, ma bensì deve essere dal confessore avvertito, che lo attende per manifestare colla bocca le sue colpe, o non potendolo attendere, che si presenti ad altro ministro del Signore, superando con merito la sua ripugnanza.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Un penitente, arrossendo de' suoi peccati, presenta al suo confessore una carta, in cui gli ha tutti descritti. Il confessore la legge e l'assolve. Cercasi se tal Confessione sia valida?

Da quanto abbiamo esposto nel caso precedente chiaramente si deduce, che tal Confessione non può essere se non invalida. Sono il Ferrari ed il Liguori, che insegnano essere lecito per un' assai grande e singular verecondia, consegnare al confessore i proprii peccati scritti in una carta, dicendo, dopo che gli ha letti: *Mi accuso dei*

peccati che ho scritto. Ma tale sentenza si oppone al canone *Quem poenitet* citato nel precedente caso, ed inoltre a più decisioni di Pontefici e di Concilii, e particolarmente di Benedetto XI, nella Estravagante *Inter cunctas de Poenit.*, ove espressamente dichiara: « *Nisi articulus necessitatis occurrat, sacerdoti facienda oris Confessio.* » L' erubescenza pertanto non è la necessità voluta per non fare la Confessione colla bocca. San Tommaso, nel *Quodl. 1, q. 6, a. 1*, insegna chiaramente la ragione della necessità della Confessione orale. « Per istituzione della Chiesa, scriv' egli, l' uomo, che può, è tenuto » a confessarsi colla bocca, e non già solo, perchè confessandosi colla » bocca, vieppiù si vergogni e perchè chi peccò colla bocca, colla » bocca si emendi; ma altresì perchè in tutti i sacramenti fu stabilito » quello che corrisponde all' uso più comune secondo la natura degli » stessi sacramenti. Siccome pertanto nel Battesimo fu stabilita l'acqua, » perchè di questa per lo più si servono gli uomini a lavarsi, e nella » Eucaristia il pane, perchè questo è il cibo più comune; così nella » manifestazione dei peccati è necessario servirsi delle parole, per- » chè con queste gli uomini sono soliti a significare più comunemente » e più espressivamente i loro concetti. » Così il S. Dottore. Dovea dunque il confessor nostro ammonire dolcemente la penitente, incoraggiarla, dimostrarle la necessità di adempiere al precetto divino e della Chiesa, anzichè assolverla invalidamente come fece.

S. TOMMASO.

C A S O 9.

Fulgenzio trovasi in un paese dove non v' ha sacerdote che intenda la sua lingua, e solo qualche secolare. Cercasi, se debba usare dell' interprete per confessarsi?

Vi sono degli autori, i quali ritengono, che Fulgenzio non sia obbligato a servirsi d' interprete per confessarsi, e ciò perchè, dovendo la Confessione essere secreta tra confessore e penitente, non è tenuto se non a dimostrare al confessore la sua contrizione al pari di un muto, che non si sa spiegare nemmeno coi cenni, nè v' ha chi lo intenda. Questa dottrina però è contraria a quanto insegna S. Tommaso, *suppl. q. 9, a. 3*, che vuole, obbligato ciascuno in tal caso a

servirsi dell' interprete, perchè « *quando non possumus uno modo, debemus secundum quod possumus confiteri.* » E pare, che la ragione stessa militi per questa sentenza. Imperciocchè G. C. non ha voluto, che i ministri del Sacramento proferiscano l' assoluzione, fuorchè con cognizione di causa, vale a dire intese le colpe del penitente, ed è perciò necessario, che in un modo o nell' altro vengano essi a formare tal conoscenza. Che se non intendono la lingua del penitente, perchè avranno ad assolverlo quando col mezzo di altra persona egli può loro manifestare lo stato di sua coscienza? Se tutti poi non ammettono questa dottrina, tutti nullameno, o quasi tutti convengono, che Fulgenzio sia a questo tenuto in due casi, cioè 1. Quando, trovandosi in istato di peccato mortale, non confessandosi in questa maniera, si esponesse al pericolo di non potersi più confessare per lungo tempo; perchè è assai difficile l' avere una contrizione perfetta. 2. Quando si trovasse in pericolo di morte; perchè la manifestazione de' peccati presso due sole persone obbligate al sigillo non è un detrimento sì grave, che lo dispensi dal precetto di carità verso di sè medesimo, che lo astringe a provvedere alla propria salute nella maniera per lui possibile. Così il Turriano, *de poenit. q. 9, art. 2, disp. 52, dub. 1*; il Suarez, *tom. 4, disp. 36, sect. 6*, ed anche il Diana, *par. 3, tract. 4, resp. 129, vers. dico secund.*, ed altri da esso citati.

TURRIANO.

Circa alla specie e numero dei peccati.

C A S O 1.º

Una donna si accusò soltanto di non aver acconsentito alle divine ispirazioni. Il Confessore, avendola assolta fece bene o male?

Se queste ispirazioni erano allora quando v' era l' occasione di violare qualche precetto, la donna ha peccato non seguendole, e doveva scusarsi oltre dell' infedeltà alle ispirazioni, anche della trasgression del precetto, ed in questo caso il confessore poteva assolverla. Se poi queste ispirazioni tendevano a spingerla ad un bene migliore non precettato, poichè devonsi sotto quest' aspetto riguar-

dare come consigli, così siccome i consigli comunemente non obbligano sotto peccato di sorte alcuna, del pari non obbligano le ispirazioni, e per conseguenza il confessore non poteva assolvere la donna senza esporre il Sacramento a nullità per mancanza di materia sufficiente.

Inoltre convien esaminare se la donna si è creduta obbligata a seguire le ispirazioni. Se ciò fosse stato, avrebbe mancato per coscienza erronea; e tale mancanza sarebbe stata materia sufficiente per l'assoluzione. Se poi non ha creduto di aver quest'obbligazione, siccome nemmen per coscienza erronea era rea di colpa, così non poteva nemmen venir assolta.

SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Un'altra divota donna si confessa soltanto col dire: *Confesso tutti i miei peccati veniali*, ed un confessore per assolverla pretende, che specifichi almeno alcuni peccati veniali commessi, dei quali abbia dolore e proponga di emendarsi. Cercasi se questo confessore ciò preteada giustamente?

Rispondo che sì. Essendo cosa dubbiosa, se i peccati veniali generalmente manifestati sieno materia sufficiente al valore del Sacramento, devesi certamente seguire la parte più sicura, qual è quella di esprimere almeno qualche peccato veniale in particolare. Inoltre se la Confessione è istituita per modo di giudizio, qual giudizio può formare il confessore sopra una materia che in ispecie non è determinata? Si può assolvere con un'accusa generale di peccati veniali nel solo caso di necessità, come si può nel caso di necessità assolvere almeno sotto condizione essendo dubbia la materia. Pretende dunque con ragione il confessore, che la donna specifichi almeno alcune delle sue colpe benchè veniali, ed egualmente con ragione pretende, che abbia il dolore necessario col proponimento di emendarsene, altrimenti il Sacramento sarebbe di niun valore per difetto di materia essenziale. Imperciocchè il dolore vero e formale coll'efficace proponimento è una parte materiale ed essenziale del Sacramento, senza la quale, per conseguenza, il Sacramento resta senza effetto. E

qual ingiuria non è a Cristo, che si usi frustraneamente di ciò che egli ha istituito per nostra salute? Non è poi necessario, che la contrizione si estenda a tutti i veniali commessi ed accusati; perchè il di più non è necessario pel valore dell'assoluzione, potendosi rimettere un peccato veniale senza la remission dell'altro, e potendo la grazia santificante sussistere ancora coi peccati veniali. Nè in questo caso si fa ingiuria al Sacramento, perchè v'ha la materia valida; sebbene vi sia qualche sorta d'irriverenza in chi, confessandosi di peccati veniali, si duole poi di alcuni soltanto, e ciò perchè, come osserva il Suarez, nell'atto stesso di confessarsi, praticamente dice, che si pente di ogni colpa, e vuole esserne assolto. SCARPAZZA.

C A S O . 3.º

Doroteo crede che il gran concorso in cui appena può a tutti soddisfarsi, sia una causa giustissima per iscusare dall'integrità della Confessione. Questo suo parere vien rigettato da alcuni sacerdoti. Cercasi 1. Chi abbia torto? 2. Se vi siano cause, che dispensino dall'integrità materiale della Confessione?

L'opinione di Doroteo non è da seguirsi, ma bensì da rigettarsi. L'ignoranza attuale nata da incolpevole obblivione e l'impotenza, v. g. il non poter parlare, le malattie, che attaccano il cervello e la lingua, il non trovare chi intenda il linguaggio quando la Confessione non si possa differire, l'occasione d'incendio, di battaglia, e in generale il pericolo di non esser più a tempo di pronunciare l'assoluzione, e secondo il P. Concina, il male contagioso per cui non si possa nemmeno di lontano ascoltare la Confessione dell'infermo senza pericolo; sono tutte cose giuste per cui *audito uno, dum altero peccato, absolvi potest.* Inoltre basta per assolvere l'aver ascoltato uno o due peccati quando nel malato, segue il Concina, *vires graviter extenuantur in exacta peccatorum recognitione, examine et manifestatione,* e secondo tutti i Teologi quando non si possa manifestare il peccato senza grave pericolo o proprio o del complice. Si noti ancora, che i due casi segnati dal P. Concina, è assai difficile, che possano determinarsi in pratica.

Ora se queste sono le cause per cui può mancare l'integrità materiale alla Confessione, ognun vede quanto strana sia l'opinione di Doroteo. Tale opinione fu anzi condannata da Innocenzo IX nella seguente proposizione: « *Licet sacramentaliter absolvere dimidiata tantum confessos ratione magni concursus Poenitentium, qualis, v. g., potest contingere in die magna alicujus solemnitatis et indulgentiae.* » Abbadino pertanto a questa condanna e si correggano quei Teologi che insegnano essere lecito in tali occasioni accusare i peccati grossi, e riservare a miglior opportunità gli altri: e quelli pure che scrissero essere l'opinione di Doroteo probabile, quando i penitenti per acquistare un'indulgenza far devono un lungo viaggio; e quei missionarii ancora che predicano dal pulpito, che non avendo essi tempo per tutti, basta che si accusino dei soli mortali, rimettendo così al penitente quel giudizio che far devono essi come confessori, cioè di discernere lebbra da lebbra. Chi segue l'opinione di Doroteo, non fa che illaqueare le coscienze e tradire gl'interessi spirituali dei loro penitenti.

SCARPAZZA. (Ediz. Rom.)

C A S O 4.°

Emilio si confessò di avere spergiurato venti volte circa, e dopo la Confessione s'ayvede d'aver spergiurato trenta volte. Cercasi
 1. Se sia tenuto a dichiarare un tale eccesso in altra Confessione?
 2. Se possa credersi, che abbia mancato nell'esame, e sia quindi tenuto a rinnovare la Confessione?

Al. 1. Chi non conosce il numero de' suoi peccati, deve senza dubbio esporre quel numero che crede più verisimile, perchè il Signore non esige ciò che moralmente è impossibile. Se poi, dopo aver esposto un numero indeterminato di peccati, v. g., venti volte incirca, viene a capo del numero certo, non è tenuto a rinovare l'accusa nè ad esporre l'eccesso, quando questo sia di uno o di più del numero dichiarato, perchè, come insegna il P. Cuniliati nella formola *in circa, poco più poco meno*, si comprende chiaramente un piccolo eccesso, o difetto, maggiore però o minore a proporzione del numero espresso,

come uno al dieci costituisce un eccesso lieve, due al venti, tre o quattro al trenta, ec. Ciò intende altresì il confessore nella parola *in circa*, e ciò viene confermato dal Rituale di Parigi citato dal Continuatore del Tourneli, ove si legge: « *Si alius occurat numerus, qui probabilius ad verum iudicetur accedere, is etiam sufficiat: et licet peracta Confessione recordetur poenitentes veri ac certi numeri, non debet esse anxius de illo iterum in alia Confessione aperiendo; sed liber erit ab illa obligatione per illum numerum ante expressum. Nisi forte* (soggiunge il Rituale di Argentina) *tanta occurrat multitudo peccatorum, ut notabiliter excedat numerum prius recognitum.* » Ma che dovrà dirsi se l' eccesso è notevole, come nel caso nostro di Emilio? Dovrà dirsi che, secondo anche il Rituale di Argentina, è tenuto a dichiarare in altra Confessione il numero certo, od almeno l' eccesso dei dieci sperggiuri sopra i venti, perchè questo soprappiù non può comprendersi nella parola *incirca*, nè può averlo inteso il confessore.

Pel 2. Insegna il padre Viva, che v' ha argomento certo di una Confessione invalida per difetto di esame, ove i peccati omessi per dimenticanza sono nel numero maggiori di quegli accusati. Ma questa non è regola certa, poichè possono darsi delle omissioni di pochi peccati, e, ciò non pertanto, che il penitente sia colpevole per difetto di esame. Quindi è che non può darsi una decisione precisa, nè una regola generale. Deve aversi riflesso alla condizione e stato del penitente, al tempo trascorso dopo l' ultima Confessione, alla professione, agli uffizii, ai negozii di lui, e alla sollecitudine soprattutto e premura, che dimostra di convertirsi, e da tuttociò dedurre se possa aver fatto l' esame con accuratezza oppure con negligenza. Chi ha esaminato secondo il suo stato e capacità la sua coscienza, sebbene si dimentichi di qualche peccato, o di qualche numero di peccati, che avrebbe potuto scoprire con una maggior diligenza, non resta privo del frutto del sacramento. Da tuttociò si deduca, che debba giudicarsi di Emilio.

Procuri però il confessore, che i suoi penitenti bandiscano ogni negligenza nell' esame, ma non gli aggravi con troppo ansiosa indagine, onde non sia che soverchiamente si turbino, e non sentano gravoso un sì necessario sacramento.

BENEDETTO XIV.

Vol. IV.

45

C A S O 5.º

Un contadino è solito confessarsi in questo modo : « Padre, mi » accuso se avessi bestemmiato, se avessi mormorato, ecc. » od al più « ho bestemmiato qualche volta, ho fatto delle polluzioni, ecc. » Assolvendolo senza più il confessore, cercasi se peccati e se siano valide le Confessioni ?

Chi si confessa dicendo : « Se avessi bestemmiato, ecc. » siccome non espone verun peccato certo, ma soltanto condizionato e dubbio ; così non espone veruna materia sufficiente per l'assoluzione. Chi poi si confessa : « ho bestemmiato qualche volta, ecc. » espone una materia atta alla Confessione, ma manca d'integrità, poichè non accusa quante volte ha bestemmiato, nè la specie e qualità delle bestemmie. Quindi nell' uno o nell' altro caso, in cui trovasi il nostro contadino, deve dirsi, che le sue Confessioni furono invalide, e che perciò le deve ripetere.

E nell' uno e nell' altro caso pecca mortalmente il confessore esponendo sempre il sacramento a nullità. Egli primieramente è tenuto a supplire alla rozzezza del penitente coll' interrogarlo se veramente abbia o no commesso i peccati, di cui si accusa, e procurare che esponga qualche materia certa, non meno che il numero e la specie de' suoi peccati. Secondariamente se la buona fede può talora scusare il penitente, che in questa maniera si confessa, ella non iscusava il confessore, perchè è tenuto a sapere le cose essenziali del suo uffizio, nè deve esservi in lui ignoranza. BENEDETTO XIV.

Intorno alle circostanze de' peccati,

C A S O 4.º

Teodoro dubitando di essersi male regolato nelle passate sue Confessioni, ricerca : 1. Se per l'integrità della Confessione sia necessario esprimere tutte le circostanze, che accompagnano il peccato? 2. Per quali motivi corra quest' obbligo? 3. Quali siano queste circostanze, che si devono manifestare? Cosa se gli deve rispondere?

Pel 1. Le circostanze che mutano specie, cioè quelle che cambiano il peccato, e quelle che lo aggravano si devono manifestare in Confessione, perchè non manchi della sua integrità. Così ha definito il Concilio Tridentino, *sess. 14, can. 7*, decretando: « *Si quis dixerit, in sacramento Poenitentiae ad remissionem peccatorum necessarium non esse jure divino confiteri omnia et singula peccata mortalia . . . et CIRCUMSTANTIAS, quae speciem peccati mutant . . . anathema sit.* » Dissi le mutanti specie, ed aggravanti la colpa, ed è da notarsi, che se non accrescono il peccato se non venialmente, allora si può omettere di dichiararle in Confessione, come si può fare a meno di manifestare i peccati veniali. E' dunque necessario, che la circostanza aggravi *in infinito* il peccato, cioè che da sè costituisca una malizia mortale, oppure, ch'è lo stesso, che costituisca un peccato mortale equivalente a più peccati mortali, perchè sia indispensabile il manifestarla per l'integrità della Confessione.

Pel 2. Le ragioni per cui devonsi esporre in Confessione anche le circostanze si deducono principalmente dalla natura medesima della Confessione. Diffatti deve ella esser tale, che possa da essa il sacerdote formare un giudizio retto e prudente della gravità e malizia del peccato, ed imporre con giustizia ed equità le pene ad esso dovute. Ma come potrà il confessore formar questo giudizio senza conoscere quegli aggiunti, che rendono il peccato più grave? Un furto sarà sempre furto, ma non dev' essere eguale il giudizio del confessore sopra un furto fatto ad un privato, e sopra quello fatto nella chiesa, perchè eguale non è il delitto. E' da qui, che S. Carlo Borromeo espressamente insegna, nella parte 4 degli Atti, che il confessore dev' essere istruito delle circostanze, che mutano la specie di peccato, o notabilmente lo aggravano, perchè, com' egli si esprime, queste due sorta di circostanze necessariamente si debbono spiegare nella Confessione.

Pel 3. Quali poi sieno queste circostanze che mutano la specie di peccato, o notabilmente lo accrescono, sono esse indicate dai teologi col seguente verso :

« *Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando.* »

Quis esprime lo stato, la condizione, e la qualità del penitente.

Il peccato senza dubbio, e specialmente nella materia di fornicazione, veste una particolare malizia secondo la persona che lo commette. Un laico non pecca egualmente, che un sacerdote, un sacerdote non è reo come un confessore, che colla propria penitente commette una disonestà, ecc.

Quid significa la qualità del peccato, ed il di lui oggetto, i quali determinano lo stesso peccato, e possono seco portare la mutazione della specie, od una particolare malizia. Imperciocchè chi ha turpemente conosciuto e desiderato una persona, deve spiegare se congiunta, se libera, se a Dio consecrata con voto ella fosse, altrimenti non avrebbe a conoscere il confessore se il peccato sia una semplice fornicazione, od un adulterio, od uno stupro, od un sacrilegio.

Ubi spiega il luogo, ove fu commesso il delitto. Chi ferisce in piazza, non è sacrilego, come quegli che ferisce in chiesa.

Quibus auxiliis, ossia di quali mezzi si sia il penitente servito per commettere la colpa. Pecca, in vero, chi fa contrabbandi, ma è un maggior delitto il farli corrompendo con danaro que' ministri, che sono destinati ad impedirli.

Cur indica il fine per cui ha taluno peccato. Dal fine il più delle volte dipende la maggior o minor gravità della colpa. Un'opera santa pel fine sinistro con cui viene praticata, perde la sua santità, e veste il carattere di colpa. Chi frequenta la chiesa per ipocrisia, apparentemente opera bene, ma pel fine cattivo con cui opera, egli è reo di peccato. Una bugia è peccato veniale, ma se vien detta per sedurre una donzella è colpa grave.

Quomodo, ossia la maniera con cui fu il peccato commesso. Anche la maniera può influire nella gravità delle colpa. Nell'omicidio si deve dichiarare la crudeltà, la ferezza, la barbarie con cui fu praticata l'uccisione. Nel furto si deve esporre la violenza, se si sono rotte le porte, usate delle chiavi false, ecc.

Quando dinota il tempo in cui fu il peccato commesso, e quello della durata nel peccato. Chi ha rubato deve dire se lo ha fatto in tempo di guerra, di fame, di carestia, ecc., quanto tempo ha ritenuto la roba altrui, per indi rilevare i danni, che ha il padrone sofferto. La circostanza pure del giorno festivo aumenta il peccato in

esso commesso. Inoltre la durata del pensiero per venir a capo dell'azione cattiva aggiunge una certa particolare malizia necessaria da spiegarsi.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Ubaldo si accusa sempre delle circostanze, che aggravano le sue colpe, e tace quelle che le diminuiscono. Cercasi se le sue Confessioni siano valide ?

Se le circostanze diminuenti la colpa son tali che il peccato di mortale diventa veniale, Ubaldo opera male a tacerle, e siccome il giudizio del confessore non può essere retto, così invalida deve dirsi l'assoluzione, quando per altro il silenzio di Ubaldo fosse malizioso. Infatti se Ubaldo si confessasse di aver mangiato di carne in quaresima, e tacesse che ciò fece per infermità, potrebbe dirsi, che il sacerdote lo ha assolto dal peccato di cui si accusa ?

Se poi le dette circostanze non cangiano il peccato di mortale in veniale, allora non è necessario l'espone, perchè appunto non iscusando da colpa mortale non varia gran fatto il giudizio morale del sacro ministro. Sono dunque valide in questo caso le Confessioni di Ubaldo, anzi ha operato piamente, se ciò fece per ispirito di umiltà, e per propria maggior confusione.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Un buon contadino accusandosi dal suo parroco in Confessione de' suoi peccati, lo interroga, se avendo per lo passato omissa qualche circostanza, possa la sua ignoranza scusarlo. Cercasi come debba regolarsi il parroco ?

Deve interrogarlo, se quei sacerdoti presso ai quali ha fatta nel tempo passato la sua Confessione gli hanno fatte delle domande per meglio intendere il numero, la specie e le circostanze de' suoi peccati. S' egli risponde di sì potrà assicurarlo, che le sue Confessioni furono ben fatte per quello riguarda la integrità materiale. Quando poi avesse a rispondere negativamente, allora dovrebbe il parroco esaminare se la di lui ignoranza sia stata invincibile, o vincibile. Se

sia stata invincibile basterà che gli faccia una ricerca dettagliata intorno a quelle cose, in cui può essere mancata l'integrità materiale, e supplire al difetto. Se poi scopra che l'ignoranza fu vincibile, converrà in tal caso, che gli faccia ripetere tutte le confessioni con una Confessione generale, affine di provvedere alla di lui salute.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Ammonio ha commesso un peccato d'incesto consumato con sua sorella, e si accusa di aver fatto un peccato consumato con una vergine. Cercasi se tale Confessione manchi d'integrità?

Rispondo francamente, che manca della sua essenziale integrità. Ammonio fa comparire il suo peccato un semplice stupro, mentre è eziandio un incesto. Questa circostanza aggiunge alla malizia propria del peccato contro la castità in genere, e di quella particolare dello stupro, anche un'altra malizia distinta e più grave, qual è quella dell'incesto. Quindi se devonsi esprimere in Confessione tutte le circostanze mutanti specie, come abbiamo esposto nel caso primo di quest'articolo, altrimenti la Confessione manca d'integrità; devesi concludere, che Ammonio non si è validamente confessato, perchè la di lui Confessione non fu intera.

BENEDETTO XIV.

C A S O 5.°

Ranuccio parimenti ha violata una sua sorella, e si accusa soltanto di aver peccato con una sua consanguinea. Cercasi se con quest'accusa abbia soddisfatto all'integrità della Confessione?

Se non basta dire in Confessione ho peccato contro la castità, da chi ebbe carnale commercio con una femmina, ma è necessario spiegare, che il peccato fu tale, come si deduce dalla seguente proposizione condannata da Alessandro VIII: « *Qui habuit copulam cum soluta, satisfacit Confessionis praecepto dicens: Commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem, non explicando copulam,* » quanto più non sarà tenuto Ranuccio a spiegare il grado di consanguinità con cui è congiunto alla donna, che ha violato? I Vescovi tutti della Chiesa

Occidentale si riservano l'incesto nel primo e secondo grado di consanguinità, od anche di affinità. Questa riserva pertanto sarebbe inutile se il penitente non fosse obbligato a spiegare il grado della parentela. Di più. Il peccato colla sorella ha una particolare malizia, una gravità, e turpezza assai maggiore, siccome anche quello con la madre, dell'incesto con una consanguinea od affine in quarto grado. Ella è però una circostanza che notabilmente aggrava la colpa di Ranuccio, e deve quindi concludersi, che non ha soddisfatto all'integrità della Confessione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 6.°

Un sacerdote reo d'impurità si accosta al confessore, e finge di esser laico, ma che ha fatto voto di castità, ed il confessore lo crede tale e lo assolve. Cercasi se tal Confessione abbia la sua integrità, e se sia valida?

Non può negarsi, che il sacerdote inganni il confessore in cosa grave, celando la notabilissima circostanza di essere sacerdote, e che il voto, da cui è legato non è semplice ma pubblico e solenne. E quantunque il voto solenne non sia essenzialmente diverso dal voto semplice, è però una circostanza notabilmente aggravante: poichè porta seco, come insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 88, a. 11 ad 1, una obbligazione più forte, sicchè è peccato maggiore la trasgressione di questo, di quella del voto semplice: « *Votum solemne habet fortiorem obligationem quam votum simplex, et GRAVIUS peccat, qui illud transgreditur.* » Che poi questo voto sia stato emesso nel ricevimento degli ordini sacri, o nella profession religiosa, ciò poco importa, soggiungendo S. Tommaso nel fine del corpo dello stesso articolo: « *Voti solemnitas adhibetur quando aliquis per susceptionem sacri ordinis divino ministerio applicatur, et in professione certae regulae.* » Se dunque così è la cosa, deve dirsi che il nostro sacerdote non solo non soddisfa all'integrità della Confessione, ma inoltre pecca mortalmente nell'atto stesso di confessarsi, e conseguentemente la sua Confessione è invalida e sacrilega.

S. TOMMASO.

C A S O 7.°

Un altro sacerdote reo d' impurità non si finge laico, ma suddiacono. Cercasi se debba dirsi lo stesso anche di questo ?

Quantunque l' obbligazione della castità sia eguale nel suddiacono e nel sacerdote, considerato il voto da cui si l' uno che l' altro è astretto ; tuttavia non può negarsi, ch' essendovi una differenza di grado non importi una maggiore o minor gravità nel peccato. Egli è chiaro, che il suddiacono ha dovere di vivere santamente, che maggiore è quello di un diacono, e più assai quello del sacerdote per l' eminenza della sua dignità. Come dunque per questo titolo non avranno a considerarsi più gravi notabilmente quelle colpe in lui, colle quali manca ai principali suoi doveri ? Così insegnano i Teologi di maggior grido, e quindi si deve conchiudere, che anche questo sacerdote inganna il confessore, e non soddisfa all' integrità della Confessione, che perciò pecca mortalmente, e fa una Confessione sacrilega ed invalida.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 8.°

Una pulcella ha deliberatamente acconsentito ad un pensiero carnale col suo amante. Dev' ella esprimere in Confessione la circostanza ch' è vergine ?

È questo soltanto un atto interno, che ha per oggetto lo stupro carnale. Se anche gli atti interni, come insegnano tutti i Teologi, ricevono la specifica loro diversità dalla diversità essenziale e specifica degli oggetti ; l' atto della nostra pulcella è un vero mentale stupro, e quindi deve esporre la circostanza di essere vergine, affinchè il sacro ministro formi del di lei peccato un retto giudizio, e non la ritenga rea soltanto di una semplice fornicazione. Nè si dica, che lo stupro è quello quando una vergine viene deflorata ; imperciocchè ciò è vero quando si parli di uno stupro tale, quale ricercasi, v. g., per incorrere la riserva, ove lo stupro è riservato, ma non per questo lascia di essere uno stupro mentale il pensiero di deflorare una vergine. Così per appunto si dice adulterio mentale il desiderare

la moglie altrui, sebbene non sia adulterio consumato se non allora che si verifica il peccato colla persona legata da matrimonio. Il prudente confessore poi deve essere molto cauto nel ricercare tali circostanze a persone giovani, e specialmente alle sacre Vergini, riguardo alle quali sarà forse più espediente il sopprimere tali ricerche.

BENEDETTO XIV.

C A S O 9.º

Francesca, che ha fatto gli sponsali con Antonio, ha commesso un peccato carnale con Pietro, il quale è sposo futuro di Berta. Cercasi se tanto l'uno che l'altra debbano esprimere la circostanza di essere sposi ?

Alcuni Teologi, fra' quali il Paludano 4, dist. 27, q. 1, a. 3, n. 7, fanno la violazione degli sponsali, eguale all' adulterio, e così viene anzi stabilito dal diritto civile comune. Ma non così è stabilito dal diritto Canonico, che non riguarda come adulterio se non *alieni thori violationem*, come lo definisce S. Tommaso. Contuttociò la violazione degli sponsali è una circostanza aggravante, e che deve esprimersi in Confessione, perchè è una grave ingiuria fatta ad un altro, ed una grave lesione della data fede. Ciò si rileva anche da questo, che tale violazione per sè sola è causa sufficiente per isciogliere gli sponsali. Insegna questa dottrina anche il Sanchez, ma però quando la fede viene violata dalla sposa, e non quando è rotta dallo sposo. Tale distinzione pare certamente, che non sia ammissibile ; poichè siccome l' adulterio, sebbene apparisca più turpe nella moglie, tuttavia non lascia di essere adulterio anche quando è commesso dal marito ; così la violazione della fede degli sponsali sarà minor colpa nell' uomo, ma non lascia di esser tale anche in lui. Tanto dunque Francesca, che Pietro devono esporre in Confessione la circostanza degli sponsali, anzi sono tenuti a dichiarare, che l'altra parte era egualmente legata dagli sponsali per la doppia violazione, che con quell' atto ne successe, come una moglie peccando coll' altrui marito è obbligata a manifestare che il suo peccato fu un doppio adulterio.

SCARPAZZA.

C A S O 10.°

Una donna, che fece copia di sè stessa ad ogni sorta di persona, si accusa di aver peccato con persone sciolte e legate da matrimonio, e tace di averne fatto anche con Ebrei e con uomini interamente privi di ciò ch'è necessario alla generazione. Cercasi se siasi bastevolmente spiegata ?

Rispondo che no, e che la sua Confessione manca d'integrità. Dovevaspiegare di aver anche peccato cogli Ebrei, perchè essendo gli Ebrei nemici di Gesù Cristo, la sua colpa porta seco una particolare malizia contro la virtù della Religione. Ciò si conosce chiaramente dalla dottrina della Chiesa, che avendo stabilito un impedimento dirimente il matrimonio la disparità del culto, ha dichiarato che un tale congiungimento porta seco maggior turpezza, oltre il pericolo che la prole venga educata nell'infedeltà. Lo conferma la pratica di alcuni Vescovi, che si riservano la fornicazione cogl'infedeli, poichè se tale circostanza potesse ommettersi in Confessione, sarebbe inutile la riserva. Doveva pure spiegare la donna, ch'ebbe a peccare con uomini inabili alla generazione. Imperciocchè la unione delle meretrici coi medesimi è una specie di peccato contro natura, od almeno una copula essenzialmente imperfetta, lo che deve esprimersi in Confessione.

SCARPAZZA.

C A S O 11.°

Lucia per conseguire una reliquia di quella santa, di cui porta il nome, dovè fare copia di sè stessa. Cercasi se debba esprimere in Confessione una tal circostanza ?

Deve necessariamente esprimerla, perchè aggiunge al suo peccato una nuova specifica malizia di sacrilegio. Infatti quell' illecito commercio deve considerarsi come prezzo di quella sacra reliquia, e quindi una specie di simonia. Il quarto concilio generale Lateranense sotto Innocenzo III, dichiarò simoniaca la vendita o compera delle sacre reliquie a prezzo di denaro *de reliquiis et venerat., cap. Cum ex eo*; lo che molti secoli avanti avevano vietato gl'imperatori

Onorio e Teodosio nella legge *Nemo cod. de sacrosanctis ecclesiis*, così dicendo: « *Nemo martyres distrahat, nemo mercetur*, ove la Glossa *nemo sanctorum reliquias mercetur*. » E non sarà una compera nefandissima quella di Lucia? Inoltre qualunque contratto, col quale si cangia una cosa spirituale come tale per una temporale, è infetto di Simonia, ed eziandio il contratto che chiamasi innominato *do ut des, do ut facias*, dicendo S. Antonino, p. 2, t. 1, cap. 5, §. 1. « *Emptionis, aut venditionis nomine quicumque contractus comprehenditur, qui non sit gratuitus*. » Dunque Lucia è rea di simonia, perchè v' intervenne nel suo atto carnale *do ut des*, e diede copia di sè per avere la reliquia. Quindi il di lei peccato non è solo di lussuria, ma ha la specie altresì di simonia, e deve perciò spiegare in Confessione la circostanza.

Di più. Coll' autore delle Note romane nel peccato di Lucia io scopro un abbominevole superstizione. Imperciocchè se il culto che Iddio esige da noi, e quello dovuto ai santi deve essere ragionevole, come ci avvisa l'apostolo: *Rationabile obsequium vestrum*, la divozione che ha Lucia alla Santa, di cui porta il nome, eccede nei limiti, poichè l'ha condotta a procurarsi una reliquia con offesa di Dio, cioè col dispendio della propria onestà. Dunque anche per questo riflesso deve manifestarsi da Lucia la circostanza di aver fatto copia di sè stessa per l'acquisto di una sacra reliquia. SCARPAZZA.

C A S O 12.º

Luisa si accusa d' un peccato, ma tace la violenza che ha sofferto, e che fu tale da togliere affatto il peccato, od almen renderlo assai più picciolo, e tace pure di essere per esso peccato-gravida. Cercasi se dir si debba rea di mortal colpa?

Pel 1. Luisa tacendo la violenza sofferta, inganna il confessore e si fa rea dove non è, o più di quello non è. Dunque ella pecca mortalmente. Siccome chi s' accusasse semplicemente di omicidio, quando avesse ucciso pel diritto d' incolpata tutela, farebbe credere al confessore di aver commesso un peccato che non ha commesso; così Luisa, omettendo la circostanza della violenza, fa che il confessore

la giudichi rea di un peccato di cui non è rea. Veggasi su questo punto il caso secondo di quest' articolo.

Pel 2. Generalmente parlando il penitente è sempre obbligato a manifestare in Confessione l'effetto del suo peccato, ad eccezione dei casi, nei quali il peccato non è, nè può essere in modo alcuno causa di male fisico o morale nè a sè nè agli altri. L'Antoine de Poenit. art. 2, q. 5, ne rende la ragione : 1. Perchè siccome l' effetto segue dall' atto liberamente posto, l' effetto stesso viene imputato a colpa a quello che peccando ne fu causa, e prevede o poteva prevedere l' effetto. 2. Perchè l' effetto appartiene in qualche modo all' oggetto e fine del peccato; ed è libero e cattivo per la libertà e la malizia da cui procede. 3. Perchè la dichiarazione dell' effetto del peccato spesse volte è necessaria, acciò il confessore possa conoscere lo stato del penitente; se cioè ha contratto qualche censura e irregolarità, obbligo di restituzione od altro. Lo stesso insegna il padre Concina lib. 1 de poenit. dissert. 4 de Confess. cap. 4, q. 7. Ora venendo a Luisa, poichè per la violenza sofferta non ha peccato, così non era nemmeno tenuta a manifestare l' effetto quand' anche essendo maritata, abbia, con pregiudizio degli altri suoi figliuoli legittimi e con iscornio del marito, concepita la prole. Per altro esponendo il fatto, può il confessore prudentemente interrogarla, e darle quegli avvisi che più crederà opportuni. Che se ha ella in qualche maniera acconsentito sedotta dal piacere (cosa troppo facile ad avvenire), allora siccome era rea di colpa, così era obbligata a manifestarne l' effetto, onde sentire il rimedio, ch' era per darle il confessore. Si noti però, che vi sono dei casi, in cui non importa dire l' effetto del peccato, quando cioè l' effetto del peccato è la stessa cosa del peccato, o quando facilmente dal peccato si rileva l' effetto, perchè al medesimo necessariamente unito.

SCARPAZZA.

C A S O 13.°

Leonardo s' accusa d' aver fatto un grave furto, e non volendo esporre la quantità del suo rubamento, il confessore gli nega l' assoluzione. Cercasi se sia da condannarsi il penitente od il confessore ?

La quantità di un furto è una circostanza che può notabilmente aggravare la colpa. Se a cagione di esempio supponiamo nel furto, che sei lire italiane bastino perchè il peccato sia grave, il rubarne sette non sarà una circostanza da dichiararsi necessariamente in Confessione, ma bensì il rubarne dodici, perchè si è rubato tanto che equivale a due furti gravi e mortali. La ragione si è, perchè il piccolo eccesso, non accresce se non venialmente la colpa, ed i peccati veniali per sè stessi non portano la necessità di essere manifestati in Confessione; laddove l'eccesso grande è per sè stesso capace di costituire un peccato mortale. Così S. Tommaso nel 4 delle Sentenze *dist. 17, q. 2, a. 2*. Da questa dottrina chiaramente si conosce, ch'è saggia la condotta del confessore, ed è da condannarsi il penitente tanto più, che quando ancora si trattasse di una circostanza leggiermente aggravante la sua colpa, non dovrebbe avere certa difficoltà, insegnando nel citato luogo l'Angelico *tamen easdem*, cioè le circostanze che non aggravano notabilmente il peccato, *confiteri perfectionis est, sicut de venialibus dictum est*.

BENEDETTO XIV.

C A S O 14.º

Un uomo essendo fuori di chiesa volle rubare in chiesa, ed un altro essendo in chiesa, meditò di rubare fuori di chiesa. Cercasi se ambedue debbano esporre in Confessione la circostanza del luogo sacro, nel quale, o circa il quale mentalmente hanno commesso il furto?

Colla più comune opinione dei Teologi ritengo che debba manifestare la circostanza del luogo sacro quello che essendo fuori di chiesa volea rubare in chiesa, e non l'altro, che in chiesa pensò di rubare fuori di chiesa. La ragione della prima parte si è, perchè l'atto interno di rubare in chiesa veste la malizia del furto commesso entro la chiesa, circostanza, che aggiunge alla malizia propria del furto quella del sacrilegio. La ragione poi della parte seconda si è, perchè l'atto interno di rubare fuori di chiesa, non apparendo sensibilmente al di fuori, nè avendo alcuna correlazione col luogo, non reca veruna ingiuria alla santità e riverenza del luogo sacro, e quindi

non vi si aggiunge la malizia specifica di sacrilegio. Così il Navarro, l'Azorio, il Soto, il Cuniliati. Ma non potendosi ammettere come canone indubitato, che i soli atti esterni violino la santità del luogo sacro, dobbiamo soggiungere, esservi dei teologi i quali ricercano, che anche nel secondo caso debbasi esprimere in Confessione la circostanza del luogo, perchè l'atto anche interno del peccato se non reca un'ingiuria sensibile al luogo, fa sì almeno, che la casa dell'orazione divenga per l'uomo il luogo dove medita di offendere il Signore.

CUNILIATI.

C A S O 15.º

Paolo accusandosi di certa cosa grave rubata, non ispiega il tempo, in cui la ritenne senza restituirla al padrone. Cercasi se tal Confessione sia sufficiente quanto all'integrità?

Insegna S. Tommaso, 2, 2, q. 62, a. 8, che tanto pecca chi toglie, quanto chi ritiene la roba altrui: «*Sicut accipere rem alienam est peccatum contra justitiam, ita etiam detinere rem, quia per hoc, quod aliquis detinet rem alienam invito domino, impedit eum de usu rei suae, et sic ei facit injuriam. Manifestum est autem, quod nec per modicum tempus licet in peccato mortali morari, sed quilibet tenetur statim peccatum deserere .., Et ideo tenetur quilibet statim restituere, si potest, vel dilationem petere ab eo, qui usum potest concedere.*» Lo stesso insegna nel Supplem., q. 6, a. 5, ad 3. Chi dunque ritiene ingiustamente presso di sè la roba altrui pecca, e tanto più gravemente pecca, quanto più potendola restituire la ritiene, ed in conseguenza il tempo maggiore o minore di tale ingiusta detenzione è una circostanza da manifestarsi in Confessione. Che dunque deve dirsi di Paolo? S'egli poteva restituire e ritenne la materia del furto, deve indicare il tempo che l'ha tenuto, altrimenti non soddisfa all'integrità della Confessione. E deve pure indicare questo tempo anche nel caso che non l'abbia potuta restituire, affinché il sacro ministro lo giudichi reo di furto bensì, ma non lo consideri ingiusto detentore dell'altrui roba.

Inoltre potrebbe Paolo con questa ingiusta detenzione aver commesso più peccati distinti; che se ciò fosse sarebbe tenuto ad ispiegare. Ecco quando, 1. Qualunque volta avendo fatto il proposito di

restituire lo avesse ritrattato. 2. Quando la cosa gli fosse stata domandata dal padrone, e gliela avesse negata, oppure non avesse obbedito al precetto di restituirla fattogli dal confessore, che in tal caso fa le veci del padrone, ed in luogo di lui la ripete. 3. Quando da tale dilazione avesse il padrone sofferto qualche danno. 4. Ogni volta, che l'avesse consumata essendosi reso inabile volontariamente a restituirla, nè lo giustificerebbe l'intenzione di restituire il prezzo, perchè è una nuova ingiustizia distrarre l'altrui cosa, onde il padrone sia costretto a ricevere il prezzo in luogo della cosa sua. 5. Finalmente ogni volta, che con prodigalità e scialacqui s'è reso incapace a restituire. Fuori di tali ipotesi la detenzione dell'altrui roba rende maggiore il peccato, ma non lo moltiplica. S. TOMMASO.

C A S O 16.°

Un certo giovane si confessa delle sue impurità, ma interrogato dal confessore tace a bella posta di essere abituato, temendo che gli differisca l'assoluzione, sebbene abbia un vero proponimento di emendarsi. Cercasi se tal Confessione sia intera e valida ?

Innocenzo XI ha condannata la tesi seguente : « *Non tenemur confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem.* » Da questa condanna si deduce che il giovane interrogato dal confessore, avendo taciuto il suo abito e la sua consuetudine, non fece una Confessione intera, e quindi non valida. Ma se non fosse stato interrogato avrebbe dovuto esporla ? Non lo riterrebbe obbligato il P. Viva nel suo corso Teologico morale, tom. 2, part. 4, c. 5, n. 11, appoggiandosi alla proposizione sopra citata, perchè in essa si dice *Confessario interroganti* ; ma egli s'inganna a partito, e con lui s'ingannano pure quanti lo seguono. È falso, che dalla condanna soltanto della proposizione ne nasca l'obbligo di accusare la consuetudine. Se il Sommo Pontefice dannando quella dottrina non fa che dichiarare, che l'opposta sentenza è quella ch' esige il diritto divino, e la natura del sacramento ; ne avviene che la consuetudine di peccato non deve manifestarsi pel decreto del Romano Pontefice, ma per l'essenza del sacramento. Ora come questa essenza del Sacramento è sempre

la stessa. interroghi, o non interroghi il confessore ; così in ogni caso l'abito e la consuetudine devono esporsi in Confessione.

E per verità, insegna l' Angelico, 1, 2, q. 78, a. 2, che chi pecca per abito, pecca per una certa determinata malizia, e perciò pecca più gravemente : • *Quicumque utitur habitu vitioso, necesse est, quod EX CERTA MALITIA peccet: quia unicuique habitum, est per se diligibile id, quod est ei conveniens secundum proprium habitum, quia sic fit ei quodammodo connaturale secundum quod consuetudo et habitus vertitur in naturam. Hoc autem, quod est alicui conveniens secundum habitum vitiosum, est id quod excludit bonum spirituale. Ex quo sequitur, quod homo eligat malum spirituale, ut adipiscatur bonum, quod est ei secundum habitum conveniens. Et hoc est EX CERTA MALITIA PECCARE. Unde manifestum est, quod quicumque peccat ex habitu, peccat ex certa malitia.* • Quindi nell' art 4, prova diffusamente, che chi pecca *ex certa malitia* pecca più gravemente di chi pecca soltanto per infermità e debolezza, ed anche per passione, conchiudendo : • *Unde manifestum est, quod gravius est peccatum, quod est ex certa malitia quam quod ex passione.* • Infatti chi per abito pecca, ha cancellato in sè medesimo quel lume e quell' avvertenza, ch'atta era ad ammonirlo, a riprenderlo, e senza più ritegno trabocca in quelle azioni malvage, cui ha la volontà pienamente proclive e disposta. Se nell' abituato v' ha tanto disordine e tanta malizia, come non avrà ad esporre in Confessione di esser tale ?

I Teologi della contraria sentenza apportano due argomenti in loro difesa. Non v'è obbligo, dicono, di manifestare la consuetudine, 1. Perchè niuno è tenuto a confessare due volte lo stesso peccato, come avverrebbe se si dovesse manifestare la consuetudine; 2. Perchè il peccato presente non diviene più grave, ma piuttosto meno grave per ragione della consuetudine, che diminuisce in qualche modo la volontà. Così il la Croix. Ma a questi argomenti è facile la risposta. Al 1. Il confessare la consuetudine non è un confessare due volte i peccati. La consuetudine volontariamente ammessa è un grave peccato, poichè è un pericolo prossimo di peccato, ed è un grave peccato lo stare volontariamente nel pericolo prossimo di peccare. Se la consuetudine è un grave peccato, ed un grave peccato non può omettersi in Confes-

sione ; ne viene per conseguenza, che questa pure dev' essere manifestata. Inoltre se accusando la consuetudine si venisse a confessare due volte le colpe, nemmen il confessore potrebbe domandarla, ed ancor domandandola non sarebbe il penitente tenuto ad esporla. Ma così è, che secondo anche il P. Viva per la condanna d' Innocenzo XI, il confessore può interrogare su questo punto ed il penitente è tenuto a manifestarsi abituato o consuetudinario. Dunque non ha alcuna forza il primo argomento. Al 2. La risposta si deduce da quanto abbiamo esposto colla dottrina di S. Tommaso. È poi falso, che l' inavvertenza di un abituato diminuisce la libertà. Ella non è inavvertenza antecedente al peccato, ma conseguente, non involontaria, ma volontaria almen nella sua causa. Il giudizio stesso di tutti gli uomini condanna più assai l'abituato di quello che pecca una sola volta. Chi s' ubbriaca per abito quanto più non è condannato di quello, che una sola volta o due si lasciò prendere dal vino ?

Conchiudo dunque che il nostro giovine non fece una Confessione intera, e quindi nemmen valida, e che quand' anche stato non fosse dal sacerdote interrogato, doveva tuttavia esporre la sua consuetudine di peccare.

S. TOMMASO.

C A S O 17.°

Antonio per non infamarsi, e per trovare più facilmente misericordia, tace la circostanza della ricaduta nello stesso peccato. Cercasi se la Confessione sia intera ?

Vi sono stati dei Teologi i quali credendo non essere necessaria l' accusa dell' abito vizioso, come sta esposto nel caso antecedente, hanno insegnato, che molto meno per conseguenza è necessario l' esporre la ricaduta : ma è certo, che questa circostanza accresce la gravità del peccato. Insegna Cristo, *Luc. 11, 26* : « *Fiunt novissima hominis ricaduto nel peccato, pejora prioribus.* » Ecco quindi quanto insegna S. Tommaso nel 4 delle Sentenze, *dist. 22, q. 1, a. 3* : « Col recidivo convien usare dei rimedii che non sono assolutamente necessari a chi non è tale ; è necessaria cioè una maggior cautela. Perciò convien distinguere. In due maniere può esporsi una stessa cosa in Confessione : cioè direttamente, quando per la

» Confessione si ricerca l'abolizione del peccato, e in questo senso
 » il recidivo non è obbligato a ripetere il peccato nè in particolare,
 » nè in generale a chiunque si confessi; indirettamente poi, in
 » quanto che senza di quello non si può ingiungere la dovuta sod-
 » disfazione: poichè siccome la contrizione, in quanto ch'è neces-
 » saria alla salute, deve aver unito il voto della confessione e della
 » dovuta soddisfazione; così è obbligato chi si confessa ad esporre
 » al sacerdote quelle cose, dalle quali possa rilevare qual soddisfa-
 » zione gli debba imporre relativamente al suo male. E come talora
 » il penitente è obbligato a dire al sacerdote, ch'egli è infermo, per-
 » chè non gl'imponga per penitenza il digiuno; così è tenuto a ma-
 » nifestare la ricaduta, perchè sappia il sacerdote qual soddisfazione
 » gli debba imporre... Per altro non è necessario ripetere specifi-
 » catamente tutti i peccati, ma basta il dirli in generale, prescinden-
 » do da qualche caso particolare, secondo che il penitente troverà
 » opportuno, non potendosi in ciò fissare una determinata regola o
 » misura. » Così l'Angelico, da cui a piena evidenza si conosce la
 necessità di esporre in Confessione la circostanza della ricaduta.

Nè giustifica punto Antonio l'averla taciuta per infamarsi. Se questa ragione valesse, avrebbe lo stesso valore altresì per tacere qualunque peccato. Senta egli, come parla Davide: « *Dixi, confitebor adversum me injustitiam meam, et tu remisisti impietatem peccati mei.* » Ps. 31, nonchè quando si legge nei Proverbii, cap. 28, 13: « *Qui abscondit scelera sua non dirigetur, qui autem confessus fuerit, et reliquerit ea, misericordiam consequetur.* » Non è dunque per l'adotta omissione, non è intera la Confessione di Antonio, e si è anzi chiuso l'adito alla misericordia divina, avendo preteso di ottenerla in una maniera affatto opposta a quella stabilita da Dio. S. TOMMASO.

Intorno ai motivi che possono scusare dall'integrità della Confessione.

C A S O 1.º

Tizio s'accorge d'aver ommesso per obblivione un peccato mortale. Cercasi 1. Se debba confessarsi di quel peccato? 2. Se debba rifare tutta intera la Confessione?

Al 1. Quand' anche l' obblivione di un peccato sia incolpevole, tuttavia deve assoggettarsi il peccato omesso alle chiavi della Chiesa, quando il penitente si risovviene di esso. Ciò si rileva dalla seguente tesi condannata da Alessandro VII : « *Peccata in confessione omissa, sive oblita, ob instans vitae periculum aut ob aliam causam, non tenentur in sequenti confessione exponere.* » Che se il Concilio di Trento insegnò : « *Peccata, quae diligenter cogitanti non occurrunt, in universum eadem confessione inclusa esse intelligi ;* » ciò deve intendersi quanto al beneficio dell' assoluzione, non già quanto all' obbligo di dichiararli. Infatti siccome colla contrizione perfetta, benchè vengano rimessi i peccati, nondimeno resta l' obbligazione di manifestarli al sacerdote ; così sebbene pel Sacramento della Penitenza si conceda il perdono dei delitti incolpevolmente dimenticati, tuttavia deve il penitente dichiararli al sacerdote in altra Confessione. Tizio dunque è obbligato ad accusarsi dell' omesso delitto.

Al 2. È necessario previamente conoscere se la dimenticanza di Tizio sia stata colpevole, ossia per difetto di esame sufficiente, ovvero incolpevole, vale a dire per pura mancanza di memoria. Se fu colpevole, egli deve rifare la Confessione, perchè la precedente fu nulla e sacrilega per l' omission colpevole del peccato. Se poi non ha colpa nella sua dimenticanza, egli non è tenuto a ripetere la Confessione, perchè in tale caso egli ha fatto quanto doveva fare, ed i peccati in essa Confessione manifestati gli sono stati rimessi direttamente, e quelli non manifestati gli furono rimessi indirettamente. Egli è dunque tenuto a confessarsi del solo peccato omesso per ottenere la diretta assoluzione, e non già a ripetere la valida antecedente Confessione.

SCARPAZZA.

C A S O 2.º

Rosa, poco esatta nei doveri di religione, lasciò nel confessarsi un peccato, di cui essendosi risovvenuta, non sa se sia mortale o veniale. Ricerca se fu valida la sua Confessione ?

Dall' essere Rosa poco esatta nei doveri di religione si deve congetturare che il peccato, sebbene soltanto dubbiamente mortale, sia stato tuttavia omesso per mancanza di diligenza nell' esame, e quindi

che invalida fu la sua Confessione. Per altro direi che si deve interrogare la donna per conoscere, se nell' esame di sua coscienza ha usata tutta la diligenza, ed, in tal caso, secondo la dottrina del Concilio di Trento, *sess. 4, cap. 5*, la sua Confessione sarebbe stata valida, e quindi sarebbe soltanto tenuta a supplire col manifestare in altra Confessione il peccato incolpevolmente taciuto. Anzi secondo il Catechismo del Tridentino, *part. 2, §. 66*, si deve scusare Rosa, se nell' accostarsi al confessionale ebbe una sincera intenzione di accusare tutte le sue colpe, sebbene sia intervenuta una qualche piccola negligenza nell' esame: « *Cum conscientiae latebras, così il Catechismo, non ita accurate perquisiverit, cum tamen in animo illud haberet, ut integre peccata sua confiteretur, nihil ei opus erit confessiones iterare, satis erit si quando peccata, quae oblitus erat, in memoriam reduxerit, ea sacerdoti alio tempore confiteri.* »

Ma se questo peccato fosse poi veniale, dovrebbe dirsi lo stesso? Sì: e non v' ha chi s' opponga. Imperciocchè è ben vero, che non v' è obbligo di confessarsi dei veniali, ma v' è l' obbligo di confessare quelli tra i veniali, de' quali si dubita che possano essere mortali. I peccati dubbii non sono materia sufficiente, ma necessaria finchè il dubbio sussiste, e ne verrebbe se altrimenti fosse che il penitente si esporrebbe spessissimo al pericolo di tacere qualche grave peccato, e rendere così la Confessione sacrilega. « Quando, dice S. Tommaso, *suppl. q. 6, a. 4 ad 3*, alcuno dubita » se un peccato sia mortale, è tenuto a confessarlo, perchè quello » che nel far un' azione dubita che sia peccato mortale, esponendosi » al pericolo, pecca mortalmente. S' espone pertanto al pericolo » quello, che dubitando poter un qualche atto arrivare alla malizia » del peccato mortale, negligenta di confessarsene. Non deve però » esporre ch' è mortale, ma palesarlo come dubbio, dovendo aspet- » tare il giudizio del sacerdote, cui spetta il distinguere lebbra da » lebbra. » Dunque sebbene il peccato sia dubbio, e venga dal sacerdote deciso per veniale, dovrà Rosa ripetere la Confessione, se l' ha taciuto per negligenza colpevole, non però se l' omissione sia stata innocente.

SCARPAZZA (*Ed. Rom.*).

C A S O 3.°

Tizio, mentre il confessore lo assolve, si risovviene di un peccato mortale, e lo esponc terminata l'assoluzione. Cercasi se sia valida la Confessione e l'assoluzione.

Generalmente parlando non è stata valida, perchè scientemente e volontariamente ha taciuto un peccato, che dovea esporre prima che il confessore terminasse la forma essenziale dell'assoluzione, pregandolo a sospendere finchè gli avesse manifestata la colpa, che gli era in quel momento risovvenuta. Dissi *generalmente parlando*, perchè se intervenuta vi fosse una perturbazione di animo, od avesse creduto Tizio non doversi interrompere l'assoluzione, in tal caso dovrebbe credersi validamente assolto. Quindi nella prima ipotesi sarà Tizio tenuto a ripetere interamente la Confessione; e nella seconda dovrà il confessore soltanto fargli rinnovare il dolore, e nuovamente assolverlo.

SCARPAZZA.

C A S O 4.°

Un contadino dubita d'aver peccato mortalmente nell'aver mangiato prima d'ascoltare la messa, e non se ne accusa in Confessione. Cercasi se abbia soddisfatto alla integrità della Confessione?

Dicemmo nel Caso 2.° di questo articolo, che anche i peccati dubbii devono essere esposti in Confessione, ed abbiamo provata questa dottrina coll'autorità di S. Tommaso. Gli stessi Salmaticensi apertamente dicono che questa dottrina è comune di tutti i Teologi e certissima, scrivendo: « *Videatur Sanchez referens quadraginta doctores, et dicens rem esse certissimam. Diana qui cuncta probabilia sustinet, oppositam censet improbabilem. Leander etiam in eligendis sententiis minime scrupulosus, dicit esse certissimam.* » Dubitando quindi il nostro contadino di aver mortalmente peccato nell'aver mangiato prima d'ascoltare la S. Messa, doveva esporre il suo dubbio al confessore per non esporsi al pericolo di fare una Confessione tronca, e non intera, ed esponendosi a tal pericolo ha peccato mortalmente: « *Peccat mortaliter, dice S. Tommaso, discrimini se committens, 4 dist. 21, a. 7 ad 3.* » Nè giova il dire che l'azione del contadino è indifferente;

imperciocchè è indifferente in sè stessa, ma nel contadino per la coscienza dubbia in cui versa, non fu tale. Dalla disposizione dell' animo si desume principalmente il peccato, ed egli che dubita di aver mortalmente peccato tacendo il dubbio suo, vuole implicitamente che la confessione non sia compiuta. Dunque fu sacrilega, e perciò invalida la di lui Confessione.

SCARPAZZA.

C A S O 5.°

Berta in una Confessione fatta da qualche tempo ha esposto certi suoi vergognosi peccati con sommo rossore, e dubita con fondamento di aver taciuto un incesto commesso col proprio fratello, quindi non sa se debba ripetere l'ultima Confessione, o se basti che confessi quel peccato, che dubita di aver ommesso. Cercasi, che debba dirsi?

Chi per vergogna tace un peccato in Confessione si fa senza dubbio reo di sacrilegio, ed è tenuto a ripetere la Confessione stessa. Così il Tridentino nella *sess. 14, c. 4.* « *Necesse est omnium veniam cum aperta et verecunda confessione a Deo quaerere . . . Si enim erubescat aegrotus vulnus medico detegere, quod ignorat, medicinam non curat.* » Lo che parimenti insegna il Catechismo dello stesso Concilio, *part. 2, num. 48*, con questi termini: « *Si quis dedita opera alia quidem ex iis, quae explicari debent, praetermittat . . . non solum ex ea confessione commodum nullum consequetur, sed etiam novo se scelere obstringet . . . seque ipsum illius peccati reum facit, quod sacramenti sanctitatem simulatione Confessionis violaverit.* »

Se così è dunque la cosa, Berta che con fondamento dubita di aver ommesso in Confessione un incesto, dubita con fondamento d'aver fatto una Confessione invalida e sacrilega. In questo dubbio non basta che si confessi soltanto del peccato ommesso, perchè espone al pericolo di nullità nuovamente la Confessione, ma deve reiterare la Confessione stessa. Così il Silvestro V. Confessione con la comune dei Teologi.

C A S O 6.°

Una donna vergognandosi di un peccato disonesto recentemente commesso, prega il suo confessore a permetterle una confessione

generale, ed in questa espone il detto peccato. Cercasi se soddisfi all' integrità, o se debba confessarlo come un peccato nuovo, e non mai confessato ?

Non soddisfa, ed è tenuta a confessarlo come un peccato nuovo, e non mai confessato. Imperciocchè nel caso nostro il peccato è come materia sufficiente e libera della Confessione, non mai come materia necessaria, qual è propriamente un peccato non confessato nè assolto. Il confessore dunque non può fare un retto giudizio, mentre crede che il peccato disonesto della nostra donna sia stato altra volta esposto in Confessione, quando non lo fu, e quindi non v' ha integrità nella Confessione, ed è la penitente tenuta di bel nuovo a confessarlo distintamente.

Inoltre la nostra donna non solo inganna il confessore, e lo fa errare nell' ufficio di giudice, ma lo fa errare altresì in quello di medico, perchè giudicandolo un peccato rimesso non le fa le necessarie interrogazioni per conoscere la qualità e l' origine del male, nè le appresta gli opportuni rimedi, o per guarirla interamente, o per allontanarne le ricadute. Quindi è, che i saggi confessori ad un penitente, ch' è per fare la confession generale, domandano prima d'ogni altra cosa ch' esponga lo stato suo presente, ed i peccati commessi dopo l' ultima confessione.

BENEDETTO XIV.

C A S O 7.º

Paolo in età senile dopo aversi accusato dei peccati suoi presenti, dice, che in sua gioventù ha fatte molte cose oscene, e dubita di averle taciute in Confessione. Come si ha a regolare con questo vecchio il confessore ?

Premesso quanto abbiamo già esposto nei precedenti casi intorno al debito di confessare nuovamente i peccati, quando si dubita di averli esposti in Confessione, deve nella nostra ipotesi il confessore per via di congrue ed opportune interrogazioni procurar di conoscere, onde nasca il timore ed il dubbio di Paolo. Se vede ch' egli teme, perchè sapendo che le cose oscene da lui commesse sono state peccati mortali, e dubitandone, crede di non aversene accusato per

rossore; in questo caso lo persuada od a manifestare quei peccati, se furono omessi con buona fede, oppure a ripetere le Confessioni tutte, se con mala fede gli ha taciuti. Se poi scuopre che il vecchio teme senza giusta ragione e senza sufficiente fondamento, allora non lo deve obbligare a rinnovare le Confessioni; mentre nell'età sua senile, in cui il vigor della memoria suole mancare, e dopo un sì lungo spazio di tempo, non è per verun modo tenuto a ricordarsene.

Potrebbe anche darsi che il confessore scoprisse aver Paolo per due o tre Confessioni volontariamente taciute le sue colpe, e dopo essendole dimenticate, abbia seguitato a confessarsi con buona fede; ed in questo caso dovrebbe il confessore obbligarlo a ripetere soltanto quelle due o tre Confessioni, nelle quali mancò egli a confessarsi interamente, ma non di tutte le altre, dovendosi quei peccati considerare in queste ultime, come dicono i Teologi, *tamquam peccata invincibiliter oblita.* » Così il Cuniliati nel Catechista in pulpito, Ragionamento 41.

C A S O 8.°

Prosdocimo s' accusa di una fornicazione, e si dimentica la circostanza, che ha voto di castità: Rolando s' accusa d'aver commessi molti peccati di mollizie, e si dimentica di esporre ch'ebbe intenzione a femmine. Il primo corregge l' errore col dire solamente in altra Confessione di aver violato gravemente il voto di castità; ed il secondo coll' accusarsi di compiacenze e desiderii di tali e tali femmine, senza dire, ch' erano uniti ai peccati di mollizie. Cercasi se tale Confessione abbia corretto nell' uno e nell' altro l' errore della prima?

Siccome v' è l' obbligo di manifestare i peccati incolpevolmente taciuti in Confessione, così v' è l' obbligo di assoggettare pure le circostanze aggravanti ommesse per incolpevole obblivione. Tutti i Teologi convengono in questa dottrina, ma non vanno d' accordo intorno al modo con cui le dette circostanze si devono appalesare. Pretendono alcuni, che sia necessario il dichiararle unite al peccato, ed altri, che basti il confessarle distaccate eziandio dal peccato,

come fecero Prosdócimo e Rolando, ma questa seconda sentenza è falsa, nè deve in pratica seguirsi. Imperciocchè se la Confessione dev'essere intera, ella non è tale, dicendo le circostanze e non il peccato. Chi, per esempio, viola il voto di castità con una fornicazione, non fa mai una Confessione intera, nè quando si accusa di una fornicazione, perchè ommette la circostanza del voto, nè quando confessa il sacrilegio, perchè cela la fornicazione.

Anche il Delugò, il Diana, il Viva, che tengono l'opinione opposta, insegnano che non è lecito confessare separatamente in una stessa Confessione il peccato e la circostanza; v. g., se uno che ha fatto una mollizie con intenzione a qualche femmina, dicesse: « Mi ho accuso che mi sono volontariamente corrotto, e poi mi accuso che ho deliberatamente desiderato una donna libera o maritata. » In questo modo, dicono, verrebbe ad accusarsi di due peccati numericamente distinti, e non di un solo peccato a due specie morali spettante, e quindi resterebbe ingannato il confessore ed alterato notabilmente il suo giudizio. Ma e come potrà ciò farsi in due distinte Confessioni? Non è vero, che anche qui la Confessione si fa di due peccati numericamente distinti; e non di un peccato affetto di due specifiche malizie? Non resta egualmente ingannato il confessore ed alterato il giudizio?

Si deve dunque conchiudere che tanto Prosdócimo, quanto Rolando non correggono l'omissione della prima loro accusa, e che sono tenuti a confessare di bel nuovo la circostanza unita al peccato.

SCARPAZZA.

C A S O 9.º

Giulio, uomo pieno di scrupoli, vorrebbe sempre ripetere le sue Confessioni, sì per timore di aver ommesso qualche circostanza, come per la connessione che può avere un peccato con l'altro. Cercasi se il saggio confessore gli possa comandare, di non entrar più nell'esame della vita passata; se, ciò non ostante, possa stare l'integrità della Confessione; e se finalmente egli lo debba ubbidire?

Opera saviamente il confessore cogli scrupolosi, comandando loro di non entrar nell'esame della vita passata. Infatti il pretendere

da uno scrupoloso, che in tutte le sue azioni abbia un' intrinseca moral certezza delle medesime, è lo stesso che pretendere l'impossibile, e volerlo far diventare affatto pazzo, o darlo alla disperazione, ed anche aprirgli la strada a qualsivoglia eccesso. Lo scrupoloso è simile ad un oriuolo guasto, che ha d' uopo di essere regolato da un abile professore, e perciò egli deve seguire i consigli del suo direttore, deporre qualunque dubbio, ed operare franco senza timore di offendere Iddio. Quando dunque il confessore fa sentire le prime ripetizioni di Giulio, deve subito imporgli silenzio, fargli conoscere il male, che da ciò ne deriva, e come, trattenendosi in perplessità e dubbiezze, va a perdere la pace dell' animo, e quella quiete, in mezzo alla quale soltanto si conosce il vero. Il confessore, se ben rifletterà a Giulio, ritroverà in lui, come negli altri scrupolosi, che chiama dubbio la sola possibilità di qualche circostanza, e che lasciandosi ingannare dal Demonio o dall' amor proprio, va a prendere forza dall' immaginazione troppo fervida, da un abbondante umore malinconico. Avverta però, che gli scrupoli non sono da confutarsi con ragioni, perchè queste non sono capaci di quietarli a motivo che non si conoscono tali, e quando si conoscono o non sono più scrupolosi, o sono vicinissimi alla loro guarigione. Che se il confessore lascerà che Giulio ripeta le sue confessioni, sappia che l' esperienza stessa insegna, ch' egli non guarirà mai. L' Habert nella pratica del Sacramento della Penitenza, *cap. 7*, vuole su questo punto che il confessore sia inflessibile: « Niun confessore, dice » egli, è stato in questo punto condiscendente, senza che spesse volte in seguito n' abbia provato pentimento. » Lo stesso insegna il P. Concina dicendo: « *Ne audiat quidem post unam aut alteram vicem.* » *Diss. 4, de Confess. cap. 8, n. 11.*

Ma per provvedere all' integrità essenziale della Confessione, conviene distinguere due sorta di scrupolosi, cioè quelli che per timore di Dio sono disposti piuttosto a morire che a peccare, e quelli che temono soltanto l' inferno, perchè amano se stessi, e pensano al passato ed all' avvenire, e trascurano il presente. Cogli uni e cogli altri si deve il confessore regolare nella stessa maniera per quello riguarda la vita passata, ma ai primi solamente può talora proibire

di esporre anche qualche cosa loro accaduta fra una Confessione e l'altra, senza temere che manchi punto all'integrità.

Nè si dica che i peccati della vita passata sono materia sufficiente, e che perciò il confessore è obbligato ad udirli da chi per umiltà o per muoversi più facilmente alla vera contrizione se ne accusa come materia sufficiente, ma non dagli scrupolosi, che li depongono credendoli falsamente materia necessaria. Quello che al più si può loro permettere è un'accusa generale, deposto ogni scrupolo e dubbio, e protestando di non avere alcun obbligo di confessarsene.

Le ragioni poi, che può addurre Giulio per non obbedire, si riducono a queste. 1. Il confessore si può ingannare. 2. Forse non mi conosce abbastanza, e mi tiene per iscrupoloso quando non lo sono. 3. Egli non mi avrà ben inteso, o non gli avrò bene spiegato lo stato di mia coscienza.

Eccone a tutte la risposta. 1. Non è necessario, che il confessore sia infallibile, ma vuole il Signore che, ciò nullastante, si segua con una cieca obbedienza chi ci guida. S. Bernardo, *lib. de praec. et dispen. cap. 9*, dimostra, che quand'anche il confessore s'ingannasse, tuttavia il suo errore non pregiudicherebbe al penitente, nè dovrebbe egli del medesimo renderne conto a Dio. « *Quidquid vice Dei praecipit homo quod non sit tamen certum displicere Deo, haud secus omnino accipiendum est, quam si praecipiat Deus ... Sed homines, inquis, facile falli, et in Dei voluntate de rebus Divinis percipienda et praecipienda fallere possunt? Sed quid hoc refert tua, qui conscius non es praesertim cum teneas de Scripturis, quod labia sacerdotis custodiant scientiam, et legem ex ore ejus requirant, quia Angelus Domini exercituum est ... Ipsum proinde, quem pro Deo habemus, tamquam Deum in his quae aperte non sunt contra Deum audire debemus.* » Risponda dunque il confessore francamente a Giulio che l'obbedisca, certo di non peccare omettendo la ripetizione delle sue colpe.

Alla seconda e terza ragione la risposta si deduce dall'esposto, dal quale pure conosce il direttore come debbe regolarsi con Giulio e con somiglianti scrupolosi, chiamandolo ad obbedirlo, essendo l'obbedienza, come insegna il P. Segneri, nel suo Penitente istruito, *cap. ultimo*, l'unico rimedio per guarire dalla sua malattia. Così hanno

pure insegnato tutti i maestri di spirito, fra' quali S. Francesco di Sales nelle sue Massime riportate nella sua vita, verso il fine, ove così si spiega : « È meglio camminare a chiusi occhi in questa vita »
 » guidati dalla provvidenza divina tra le tenebre e le perplessità ;
 » ci serva di sapere dal nostro padre spirituale, che si cammina »
 » bene senza cercarne il motivo. L' uomo obbediente non perisce »
 » giammai. »

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*)

C A S O 10.°

Pasquale, ridotto agli estremi di vita, espone confusamente i suoi peccati senza distinguere il numero e la specie. Cercasi 1. Se tale Confessione sia valida ? 2. Se ripristinandosi in salute sia tenuto a confessarsi di bel nuovo per ispiegare quanto ha omissso ?

Al 1. Se Pasquale trovavasi in tale stato di pericolo di vita che prolungandosi la Confessione vi fosse stato il rischio che mancasse prima di ricevere l'assoluzione, egli si è validamente confessato. La ragione è, perchè non è necessaria l'integrità materiale per la validità del sacramento, ma basta l'integrità formale, vale a dire, che il penitente faccia tutto quello che può. Non era pertanto possibile a Pasquale l' esporre tutti i suoi peccati, o quelli che sapeva, per l'urgenza in cui si trovava. Dunque esponendo confusamente le sue colpe ha soddisfatto all'integrità formale, e si è, per conseguenza, validamente confessato.

Al 2. Se Pasquale si è ripristinato in salute, oppure ha scappato il pericolo di morire, e si è riavuto in modo da poter interamente confessarsi ; egli è tenuto a farlo, sì perchè deve soddisfare al precetto divino di confessare tutt' i peccati, sì perchè la Confessione fatta in confuso in quei momenti porta implicitamente il voto, ossia la promessa necessariamente inchiusa di confessarsi poi distintamente se si potrà farlo, anzi senza di questo voto non sarebbe stato nemmeno capace di assoluzione, BESEDETTO XIV.

C A S O 11.º

Un confessore non può manifestare un suo peccato senza rilevare l'altrui Confessione ed indicare la persona che ha malamente assolta. Cercasi se possa tacere questo peccato senza pregiudizio della validità della Confessione?

Non solo l'impotenza fisica, ma eziandio l'impotenza morale scusa dall'integrità della Confessione, qual è il timore fondato di qualche grave danno o spirituale o temporale, che sovrasti al sacerdote, od al penitente, ovvero ad altre persone. Ciò premesso dico, che il nostro confessore non solo può, ma deve tacere quel peccato, quando vi sia il pericolo reale, che si scopra la persona, che ha malamente assolta. Infatti oltre il danno che ne viene alla buona fama del penitente, v'ha il sigillo sacramentale, che deve assolutamente custodirsi, e deve altresì essere preferito all'integrità della Confessione. Affin però che questa omissione nel nostro confessore sia giustificata, devono concorrervi tre condizioni: 1. Che non abbia verun altro confessore, cui poter ricorrere, e manifestare anche questa sua colpa senza il pericolo dell'infamia del penitente, e della frazion del sigillo, nè possa differire la Confessione finchè abbia un sacerdote, cui possa aprire liberamente il suo anfitro; 2. Che taccia quel solo peccato, oppure quella sola circostanza, la manifestazione della quale può essere motivo del male temuto; 3. Che abbia in animo di supplire a tempo opportuno coll'espone in altra confessione il peccato, ch'è per tacere, e ciò effettui quanto prima gli riesce moralmente possibile. In questo caso concorrendo le tre accennate condizioni può il nostro confessore tacere il suo peccato senza pregiudizio della validità della Confessione.

C A S O 12.º

Un Penitente non può manifestare in confessione la specie di un suo grave peccato senza infamare il suo complice. Cercasi se possa essere dispensato dall'integrità?

Rispondo francamente che questo non è un motivo sufficiente

per dispensarlo dall' integrità della Confessione, ma soltanto un motivo per procurarsi un confessore, cui il complice sia ignoto, e quando non possa averlo; deve confessare interamente, cioè anche in quanto alla specie il suo peccato. Così insegna S. Tommaso nel 4 delle *Sent. dist. 16. q. 3, a. 2, quaestiunc. 5, ad 5.* « *Homo debet in confessione famam alterius custodire, quantum potest; sed suam conscientiam magis purgare.* » E nell' opuscolo 12, ad Fr. Gerardum lectorem Bizantinum q. 6: « *Si poenitens speciem peccati exprimere non possit, nisi exprimendo personam, cum qua peccavit, puta si cum sorore concubuit, necesse est ut exprimendo peccati speciem, exprimat personam. Sed si fieri potest, debet quaerere talem confessorem, qui personam sororis penitus non cognoscat.* » Questa dottrina insegnata eziandio dai Ss. Bonaventura, Antonino e Raimondo è sostenuta da più ragioni assai forti e convincenti. 1. Chi è stato complice del peccato ha ceduto per quello riguarda la Confessione al diritto suo di conservare la fama, perchè è tenuto a sapere, che i peccati si devono manifestare al confessore, e che talvolta ciò non può farsi senza la manifestazione del complice. 2.° S' è lecito nel foro esterno, anzi è necessario il manifestare il complice al giudice, che interroga legittimamente, benchè al complice stesso sovrasti l' infamia non solo, ma il pericolo altresì della vita, come non sarà lecito ciò in Confessione, dove nessun danno gli sovrasta, e la notizia del di lui fallo giace sepolta nel silenzio di un sacerdote? 3. Finalmente l' integrità del giudizio Sacramentale deve prevalere alla diminuzione della fama, che nasce presso un solo uomo, e questa non già di un innocente, ma di un reo dello stesso delitto.

Ma il nostro penitente sarà tenuto a cercare un confessore col viaggio di più miglia, per non esporre il suo complice, od a rimanere lungo tempo nel suo peccato? La grandezza dell' incomodo deve bilanciarsi in certa maniera colla gravità del peccato. Più si deve soffrire per non palesare l' incesto commesso colla sorella, di quello sia per non manifestare un atto di libidine fatto con altra consanguinea. Nel primo caso sarà un nulla il viaggio di alcune miglia, massimamente ad un uomo forte e robusto: sarà molto nel secondo caso. Ma se il penitente per infermità o per debolezza non può trovare

altro confessore, non è obbligato a cercarlo, nè a differir a lungo la sua Confessione, ma deve confessarsi al sacerdote, cui non è ignota la persona del complice.

Dirà qui taluno: 1. Il danno del terzo scusa dall'integrità della Confessione: nel caso nostro il complice patisce un grave danno nella sua fama; dunque si deve tacere il peccato o la circostanza che lo espone. 2. Il precetto di lasciar intatta la fama altrui è naturale, e quello dell'integrità della Confessione, è di diritto positivo ma il precetto naturale deve prevalere a quello di diritto positivo. Ecco però lo scioglimento di questi obbietti. Pel 1. Scusa dall'integrità della Confessione quel grave danno del prossimo, che per sè medesimo non è annesso alla Confessione, non già quello che alla Confessione di sua natura è unito. Sarà dispensato dall'integrità chi, dovendosi confessare ad un sacerdote, sa che questi rivelerà ad altri i suoi peccati o la persona del suo complice, perchè il danno che viene a soffrire o cagiona al suo prossimo, non siegue dalla natura della Confessione, anzi è ad essa contrario; ma non chi è costretto a manifestare indirettamente il complice in Confessione, perchè il danno siegue dalla natura della stessa Confessione, e non può impedirsi senza la perdita di un bene di gran lunga maggiore. Pel 2. È vero, che obbliga più strettamente un precetto naturale di quello sia un positivo; ma è vero altresì che il primo cessa di obbligare, quando per mutazione della materia più non sussiste. Per legge di natura si deve restituire la roba altrui, ma non è tenuto quando taluno l'ha prescritta, perchè non è più roba altrui, ma roba divenuta sua. Per precetto naturale non si deve tradire l'altrui segreto: ma si deve rivelarlo, quando il tenerlo celato ridondi in danno dello stato. Così non si può rivelare il misfatto occulto del complice; ma si dee farlo, se una legittima autorità lo esiga. E perchè non dovrà dirsi lo stesso per rapporto alla Confessione? Nel nostro caso non è cangiata la materia del precetto naturale di tener occulto l'altrui delitto, e non sussiste quella del precetto della integrità della Confessione? « *Non est detractio*, insogna l'Angelico 2, 2, q. 75, a. 2, *quum subest legitima causa revelandi occultum crimen.* » In Confessione v'è la causa legittima, e giusta: dunque non v'è detrazione.

Ma si ripiglia: Non può esservi mutazione nella materia del naturale precetto, fuorché supponendo, che G. C. comandato abbia l'integrità della Confessione anche a costo dell' infamia del complice: ma non è verisimile che siffatta odiosa integrità abbia egli comandata, poichè molti senza dubbio si sarebbero ritirati dalla Confessione. Rispondo, che avendo Gesù Cristo istituito questo sacramento per modo di giudizio, volle appunto che il penitente non temesse né l'ignominia sua né quella del complice. E perchè mai non avea ad esigere in questo suo tribunale ciò ch' esigono dovunque i magistrati secolari? Né ciò merita il nome di odioso. Se ciò fosse, che si dovrebbe dire di quei giudici, che colla minaccia ed eziandio coi tormenti ricavano la manifestazione del complice? E come ciò deve ritirare dalla Confessione? Deve piuttosto ritirare dalla colpa e dal delitto. I penitenti che si confessano interamente vengono confortati con celesti consolazioni, sicchè più restano contenti della loro umiliazione, di quello ritrovaron piacere nello sfogo brutale delle loro passioni.

SCARPAZZA. *Dei*
scandali e del complice del delitto. Devesi confessare il complice del delitto, e non il delitto, come si fa in
la lingua di questo libro. C. A. S. O. 15.º *Devesi confessare il delitto, e non il complice, come si fa in*
questo libro. C. A. S. O. 15.º
 Apollonio diede a sua sorella gravida d' illecito commercio una medicina per farla abortire, la quale da essa fu presa ignorandone l'effetto. Floro uccise la propria moglie trovata in adulterio. Conoscendo il confessore e la sorella e la moglie cercasi se Apollonio e Floro, per non infamar persone che non sono complici del loro peccato, possano non ispiegare con tutta integrità la loro colpa?
 Se devesi con diligenza procurare di trovar confessore, cui non possa esser nota la persona del complice, maggior diligenza devesi usare da Apollonio e da Floro, onde non recar pregiudizio alla fama di persone che non sono state complici della loro colpa. Così tutti i Teologi col Delugo, *disp.* 16; *num.* 422. Sono pertanto tenuti a soffrire maggior incomodo ed eziandio ad aspettare con pregiudizio della propria fama per alcun tempo un confessore, cui sieno affatto ignote la sorella e la moglie, e ciò perchè la persona non complice nemmeno interpretativamente ha acconsentito alla manifestazione

della sua infamia. Che se ogni diligenza ritornasse inutile, sono Apollonio e Floro tenuti a manifestare interamente il loro peccato, non ostante il pregiudizio delle persone non complici. Così il Delugo ed il Continuatore del Tourneli contro il Suarez, ed eccone le ragioni.

1. Se non v' ha detrazione, come insegna S. Tommaso, dove interviene una legittima causa di manifestare l'altrui occulto delitto; questa non ha luogo nel nostro caso, perchè v'è la giusta e legittima causa di confessarsi interamente. 2. Se per qualche grave motivo, v. g., per domandar consiglio, per evitare qualche grave danno o dell'anima o del corpo è lecito manifestare l'altrui delitto; come non lo sarà per adempiere al precetto divino dell'intera Confessione, e per procurare la salute della propria anima? 3. Secondo tutti i teologi si può scoprire al padrone il furto di un domestico, al padre la pratica sospetta della figlia, al parroco o superiore una grave colpa di un inferiore, affine di procurarne l'emenda: e non sarà lecito ad un penitente per aver la pace della coscienza esporre in Confessione i proprii peccati, perchè da questa esposizione viene il confessore a conoscere le colpe di altre persone? Ma se Apollonio e Floro faranno il loro dovere, che poi sarà? Il saggio confessore rifletterà sul loro delitto, e compiagnerà le meschinelle, anzi sospendendo il giudizio si studierà di scusarle col pensare, che possono essere state le loro colpe figlie dell'oppressione e della violenza. SCARPAZZA.

C A S O 14.°

Angelo e Teresa fratelli avendo insieme peccato, stabiliscono ambedue di tacerlo in Confessione, onde il confessore, cui tutti e due si accostano, non abbia a scoprirli. Richiesta però Teresa dopo un sospiro, pressata finalmente dal confessore, appalesa il delitto. Lo stesso confessore ascoltando il fratello si serve di questa notizia per obbligarlo a confessarsi interamente, ma egli si mantiene fermo in quanto aveva fissato. Cosa si deve giudicare delle Confessioni di Angelo e Teresa, e cosa del confessore?

Sebbene Angelo e Teresa, avessero convenuto con giuramento, tuttavia non avrebbero dovuto starvi, perchè il giuramento non è

vincolo d' iniquità. In questo caso poi non v' ha nemmeno stretto obbligo di procurarsi un confessore che non conosca le persone, e sarà solo ottimo consiglio di farlo, quando ciò sia di qualche facilità, e non allora soprattutto che si trattasse di un luogo, dove la donna dovesse per un altro sacerdote camminar molte miglia.

Il fatto certo intanto si è, che avendo Teresa manifestato il complice, per Angelo non v' ha più luogo ad infamia, nè gli resta altro motivo, che quello di confessarsi interamente. E poi di quale infamia si coprono questi penitenti d' uno stesso confessore? Se fosse valida questa ragione niuno sarebbe tenuto a confessarsi. Nè avendo motivo per cui sia loro lecito mancare all' integrità materiale della Confessione; deve inferirsi che il loro accordo fu iniquo: nulla e sacrilega la Confessione di Angelo, e così quella di Teresa, quando prima di essere assolta non siasi pentita ed accusata della prava sua intenzione combinata col suo complice.

Ma che dovrà dirsi del confessore? Egli si serve delle notizie ricevute in Confessione da Teresa per interrogare Angelo, ma queste interrogazioni sono tali, che Angelo può star fermo nel suo proponimento. Se così è, e se ha usato tutta la prudenza per non frangere il sigillo, e per non rendere la Confessione odiosa, egli ha operato saviamente. Imperciocchè dice S. Antonino citato da Natale Alessandro, dove parla del sigillo della Confessione alla *reg. 57*: « *Negotium geritur inter ipsum, cioè il confessore, et Deum, unde potest ex iis, quae scit, ut Deus judicare in proposito.* » Di questa materia si discorrerà più diffusamente all' articolo *Confessore e Sigillo Sacramentale*.

SCARPAZZA. (*Ediz. Rom.*)

Circa la Contrizione o dolore.

C A S O 1.º

Antonio rustico, si è sempre confessato e pentito de' suoi peccati. Ora avendo inteso ch' è necessaria la contrizione per la validità dell' assoluzione, ricerca 1. Cosa sia la contrizione? 2. Se vi sia obbligazione di averla? 3. Se tutti abbiano ad essere contriti in equal

grado ? 4. Se chi è veramente contrito possa far a meno di confessarsi ? 5. E finalmente se sia vera contrizione quella, che non è congiunta al proponimento di non più offendere il Signore ? Come si può soddisfare a queste ricerche ?

Il nome di contrizione preso nel suo vero senso significa ridurre in polvere, e preso nel senso della Chiesa, dinota quell'interno squarciamento del cuore, per cui si rivolge intieramente alla detestazione del peccato, ed all'amore della giustizia. È perciò, che nelle Scritture viene dinotata la contrizione sotto la figura di cangiamento del cuore : « *Auferam cor lapideum . . . et dabo vobis cor carneum.* » Così *Ezech.* nel cap. 36. Ciò posto, rispondo ai cinque quesiti di Antonio.

Al 1. Cosa sia la contrizione ce lo dicono i padri del Tridentino nella *sess. 14, cap. 4*. La chiamano un dolore dell'animo, ed una detestazione del peccato commesso con proponimento di non più peccare. Viene poi definita da S. Tommaso, 3 *part., q. 1, a. 1* : « *Dolor de peccatis assumptus cum proposito confitendi et satisfaciendi.* » Si dice un dolore dell'animo, perchè l'animo deve essere cruciato, nè sono necessarie le lagrime, le quali possono essere bensì effetto dell'interna tristezza, ma non però effetto indispensabile ; poichè può taluno essere internamente pentito, e non darne segni esteriori. Si dice un dolore dei peccati, perchè alla dispiacenza di aver offeso Iddio, vi deve essere unita la detestazione e l'odio delle colpe, nè sarebbe vero dolore quello di chi serbasse nella sua volontà l'affetto al peccato. Si dice con proponimento di confessarsi, e di soddisfare, perchè la Confessione e la soddisfazione ricercansi per la penitenza evangelica, nè in chi è contrito deve mancare la disposizione di eseguir tali cose. Da questa definizione si deduce che la contrizione, perchè sia vera, deve essere soprannaturale, universale, esplicita, somma. *Soprannaturale*, ch'abbia per oggetto Iddio, e si dolga l'uomo di averlo offeso o per motivo della di lui divina bontà, o per l'apprensione dell'eterna pena meritata col peccato, o per la perdita della celeste gloria. Se la contrizione è tale, che riguarda la divina bontà, si dice *Contrizione perfetta* ; se poi rimira la pena del peccato, o la perdita della celeste gloria, si dice *imperfetta*, ovvero *attrizione*. Dev'essere

universale, ossia dev' estendersi a tutti i peccati mortali. Così ci viene prescritta dalle Scritture : « *Convertimini, et agite poenitentiam ab OMNIBUS iniquitatibus vestris . . . Projicite a vobis OMNES praevaricationes vestras.* » *Ezech.* 18, v. 30, 31. Dev' essere esplicita, ossia formale e distinta. S. Tommaso così insegna nella 3 p., q. 87, a. 1. Se l' uomo peccatore, dic' egli, deve ridursi alla memoria tutti i peccati commessi, deve altresì tutti e singoli detestarli. Non è dunque veramente contrito chi protesta di amare Iddio, ma deve inoltre concepire dolore e dispiacenza delle sue colpe. Dev' essere *Somma*, cioè, ch' abbia ad odiarsi il peccato sovra di qualsivoglia altro male. Ciò chiaro apparisce da quel detto del Deuteronomio, 4, 29 : « *Quum quaesieris Dominum Deum tuum, invenies eum, si tamen toto corde quaesieris, et tota tribulatione animae tuae.* » Se non avesse ad esservi un odio al peccato superiore a qualsivoglia altro male, non sarebbe prescritto di ricercare il Signore, « *toto corde, et tota tribulatione.* »

Al 2. La contrizione è necessaria a tutti gli adulti che hanno mortalmente peccato dopo il Battesimo, come a ciascuno di essi è necessario il Sacramento della Penitenza. 1. L'obbligo della Contrizione stringe *per sè medesimo* primieramente quando il peccatore è tenuto ad amar Dio, non potendosi adempiere a questo precetto senza pentirsi dei peccati commessi. 2. Quando sovrasta un probabile pericolo di morire, e quindi sono tenuti gl' infermi che trovansi in pericolo, i soldati prima della zuffa, i naviganti prima di una pericolosa navigazione, le donne incinte prima del parto. Per accidente poi è necessaria la Contrizione, quando devono amministrarsi o riceversi il Sacramento della Penitenza ovvero alcun altro Sacramento, e quando trattasi di vincere una grave tentazione, perchè non v' ha mezzo migliore di superarla, quanto coll' umiliarsi, dolendosi de' peccati commessi, e ricorrendo a Dio. Non è poi necessaria la Contrizione perfetta a chi riceve il Sacramento della penitenza, ma basta la imperfetta ossia l'attrizione. La perfetta è necessaria nel caso mancasse il confessore, avendo essa per effetto la giustificazione, perciò appunto i Sommi Pontefici Pio V, Gregorio XIII ed Urbano VIII hanno condannato l'errore opposto nella seguente proposizione di Bajo : « *Per contritionem etiam cum charitate perfecta et voto*

suscipiendi Sacramentum conjuncta, non remittitur crimen extra causam necessitatis et martyrii. » È dunque chiaro, che chi è perfettamente contrito riceve da Dio la giustificazione, nè solo nel caso di necessità, o essendo per incontrare il martirio, ma in qualsivoglia tempo e circostanza, sicchè non avendo taluno l'opportunità di confessore, gli è necessaria la contrizione perfetta.

Al 3. Siccome in tutti non è eguale il numero e la gravità delle colpe, così non deve essere in tutti eguale la contrizione. Imperciocchè, secondo il numero e la gravità dei peccati, deve ognuno pentirsi: « *Quam magna, scrive S. Cipriano de lapsis, deliquimus, tam graviter desTEAMUS.* » E S. Ambrogio, *lib. 1 de poenit.*: « *Majora crimina majoribus abluuntur fletibus.* » Inoltre la contrizione deve riguardare particolarmente quei peccati, cui il peccatore è più fortemente attaccato, ed ammettendo gradi l'affetto al peccato, così può ammettere gradi la contrizione.

Al 4. È vero, che la contrizione perfetta giustifica il peccatore, ma non per questo è dispensato dall'assoggettare i suoi peccati alle chiavi della Chiesa. Affinchè la contrizione perfetta giustifichi è necessario assolutamente il voto di confessarsi o esplicito od almeno implicito. Ciò insegna il Tridentino, *sess. 14, c. 4*, ove dice che « il » dolore in uom caduto in peccato dopo il Battesimo prepara alla » remission de' peccati, se però è congiunto colla fiducia nella divina misericordia, e col voto di adempiere a tuttociò che richiedesi » per ricevere nel debito modo il Sacramento. » Dunque non sarebbe vera contrizione quella di chi non avesse il Sacramento in voto. Perciò è tenuto a confessarsi anche quegli che fosse perfettamente contrito.

Al 5. Finalmente, non è vera contrizione quella che non è congiunta al proponimento di non più peccare. Ed infatti può mai darsi vera contrizione senza vera conversione? Vera conversione non può mai esservi senza una sincera volontà di piacere a Dio? E questa volontà può sussistere senza il proponimento di emendarsi, e di condurre miglior vita? « *Quae secundum Deum tristitia est, scrisse l'Apostolo nella seconda sua lettera ai Corintii, cap. 7, poenitentiam in salutem stabilem operatur.* » È perciò, che i Ss. Padri deridono la conversione

di coloro che, dopo aver promesso di non più peccare, cadono sì facilmente in nuovi peccati o della stessa specie, o diversi. Il proponimento, ch'è inseparabile dalla contrizione, dev'essere universale, costante ed efficace, ch'è quanto a dire deve estendersi fermamente, costantemente ed efficacemente a non volere più e mai più offendere Iddio con qualunque sorta di peccato. MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.º

Tizio si risovviene, che talvolta si è confessato con un atto d'amor di Dio, e senza formale dolore de' suoi peccati. Consulta su questo punto il suo parroco, e gli chiede se sia tenuto a ripetere le Confessioni. Cosa ha egli a rispondere?

Il Tridentino, nella *sess. 14, cap. 3*, stabilisce, che tre sono gli atti del penitente quasi materia del sacramento della Penitenza, cioè la contrizione, la Confessione e la soddisfazione, soggiungendo nel *cap. 4*, che tra questi atti ha il primo luogo la contrizione: « *Contritio, quae primum locum inter dictos poenitentis actus habet.* » La contrizione adunque non è una parte essenziale del sacramento, nè può ad essa supplirsi con un semplice atto di amor di Dio. Imperciocchè è ben vero, che chi ama Dio odia il peccato, ma è vero altresì, che un atto d'amor di Dio può non includere il dolore di averlo offeso. I beati nel cielo amano Iddio, nè possono aver contrizione dei peccati passati, affermando S. Tommaso nel *supplem. q. 4, art. 3*. « *Animae . . . post hanc vitam, quae in patria sunt, contritionem habere non possunt propter gaudii plenitudinem.* » Inoltre essendo la Contrizione una parte essenziale del Sacramento, è necessario, che sia esplicita, e non implicita, come può di leggieri provarsi col' esempio degli altri Sacramenti, nei quali tuttociò ch'è essenziale non basta, che sia virtuale ed implicito, ma si ricerca che sia esplicito. Dev'esservi dunque nei peccatori l'amor divino, ma un amor penitente, dolente e detestativo dell'ingiurie fatte all'oggetto amato, come vi fu in Maddalena, della quale perciò disse Cristo: « *Dimissa sunt ei peccata multa, quoniam dilexit multum.* » Versò ella infatti molte lagrime, ed amando si dolse moltissimo delle sue colpe. Furono dunque invalide

le Confessioni di Tizio, e deve certamente rifarle, affinchè venga direttamente assolto dai suoi primi peccati. Dissi *direttamente*, poichè potrebbe darsi che indirettamente sia stato assolto da quei peccati in altre Confessioni, nelle quali ha avuta la contrizione. Così colla comune opinione de' dottori.

In pratica è difficile, che diasi un tal caso, tuttavia si avverte il confessore, che se avesse luogo il dubbio sulla esistenza del dolore, è necessario per mettere in sicuro la salvezza dell' anima rifare da capo le confessioni.

SCARPAZZA.

C A S O 3.º

Sejo trova aver fatto delle Confessioni con dolore esplicito e formale, ma con un semplice virtuale proponimento. Domandando egli pure al parroco se debba rinnovarle, che gli deve il parroco rispondere ?

Anche il proponimento deve essere esplicito. Così insegna San Tommaso, p. 3, q. 86, a. 2: « *Requiritur ad remissionem divinae offensae, quod voluntas hominis sic immutetur, ut convertatur ad Deum cum detestatione conversationis praedictae et PROPOSITO emendandae.* » E nella quaestione seguente, a. 1 ad, 1: « *Poenitentia de peccatis mortalibus requirit, quod homo PROPONAT abstinere ab omnibus, et singulis peccatis mortalibus.* » Lo stesso insegna il Bellarmino, nel lib. 2 de Poenit., cap. 6. Ed infatti il Tridentino, dando la definizione del dolore, v' include il proponimento, e così ne parla, che ad evidenza si conosce, che deve essere esplicito. « *Dolor, dice, è la Contrizione, ac detestatio peccati commissi cum proposito non peccandi de caetero.* » Se bastasse il proponimento implicito si sarebbe senza dubbio contentato di dire: « *Dolor ac detestatio peccati commissi.* » Inoltre lo stesso sacro Concilio nella sess. 6, cap. 6, ove parla delle disposizioni necessarie alla giustificazione, annovera tra esse il proponimento, come atto distinto da quello dell' amor di Dio, e dall' odio e detestazione del peccato: « *Declarat S. Synodus hanc contritionem non solum cessationem a peccato, et VITÆ NOVÆ PROPOSITUM, ac inchoationem, sed veteris etiam odium continere.* » Ora, venendo al caso proposto, dico 1. Che se il nostro Sejo ha avuto un vero dolore de' suoi

peccati, si può credere, che abbia eziandio avuto un formale proponimento, quantunque per mancanza di riflesso non se ne ricordi, e che quindi valide sieno state le di lui confessioni. 2. Che quando vi fosse dubbio fondato sull' esistenza di un proponimento esplicito, il parroco deve esortarlo a rinnovare le confessioni per mettere in sicuro la sua anima. Imperciocchè lo stesso Busembaum, e quei Teologi ancora che sostengono la sufficienza del proponimento virtuale ed implicito, avvertono, che in pratica deve ognuno seguire la nostra sentenza, dicendo : « *Quum sententia nostra non sit certa, Sacramentum exponeretur periculo nullitatis.* » Sebbene dunque non sia certo, che tali Confessioni sieno invalide, nemmen però è certo, che sono valide, anzi v' ha un grandissimo fondamento di dubitare sul loro valore, ed è perciò necessario il rinnovarle, come devesi ripetere qualunque Confessione, della cui validità meritamente si dubita.

BENEDETTO XIV.

C A S O 4.º

Un confessore sente che il suo penitente fa l'atto di dolore in questi termini: « Mio Dio, vi amo sopra tutte le cose, perdonatemi » i miei peccati. » Cercasi se con siffatto dolore possa assolverlo ?

Rispondo che no, perchè nel dolore del penitente v' ha bensì un atto di amor di Dio, ma non una detestazione espressa de' peccati commessi, e nemmen l'esplicito proponimento di non peccare in avvenire, che, come abbiám dimostrato nei precedenti Casi 2 e 3, sono essenzialmente necessari per la valida assoluzione. Nè si dica, che v' ha la detestazione dei peccati in quelle voci : « *Perdonatemi i miei peccati.* » Imperciocchè queste parole nel loro vero senso non esprimono, se non una preghiera a Dio indirizzata, onde ottenere il perdono delle colpe commesse, e non una formale ed espressa detestazione. Il confessore adunque, prima di assolvere il penitente, deve eccitarlo all'atto di dolore, che includa il proponimento di non più offendere Iddio.

SCARPAZZA.

C A S O 5.º

Un confessore s' accorge che il suo penitente si duole de' suoi peccati per il timor dell' inferno che ha meritato. Cercasi se assolvendolo operi prudentemente ?

E' affatto incerto, se per ricevere nel sacramento della penitenza la giustificazione, basti la sola formidolosa attrizione, ossia il dolore concepito o pel timor dell' inferno unicamente, od anche pel dispiacere della perdita del paradiso. Ed eccone le ragioni. 1. Tutti i Teologi che scrissero innanzi il concilio di Trento hanno insegnato, essere un tal dolore incerto, perchè concepito senza principio di amor di Dio. Tanto attesta Benedetto XIV, *de Syn. l. 7, c. 13*, scrivendo : « *Quamvis ante Tridentinum communiter Teologi docuerint ad Dei gratiam in sacramento poenitentiae obtinendam satis esse contritionem imperfectam, quam jam tunc ATTRITIONEM nuncupabant; attritionis tamen nomine numquam dolorem intellexerunt de peccato aliunde excitatum, quam ex motivo charitatis, seu omnino sejunctum ab aliquo saltem remisso, tenui, debili, seu INITIALI AMORE BENEVOLO DEI.* 2. I Teologi stessi, che insegnarono essere sufficiente un tale dolore per la giustificazione, hanno confessato di proporre la loro dottrina non già come certa, ma come dubbia, incerta, e soltanto probabile. Essi negherebbero l' assoluzione perfino in punto di morte a chi avesse soltanto una servile attrizione, e ciò perchè, come dicono essi, il penitente non farebbe in tal caso quanto può per essere contrito. « *Ubi est morale dubium*, così il Suarez, *p. 3, q. 90, dist. 15, a. 4, num. 17, est morale periculum praesertim in re tam gravi: hic autem est morale dubium, cum illa opinio nec valde antiqua, nec multum communis sit.* » Ed egualmente parlano il Sanchez, il Becano, il Comitolo con altri probabilisti. Quindi è che Benedetto XIV, al n.º 7 nel luogo citato, dopo aver riferito, che Melchior Cano fu il primo, che insegnò la sufficienza dell' attrizione servile, soggiugne : « *Melchiori Cani sententia vix nata scholas omnes pervasit, et tanto plausu excepta est, ut plurimos, ac magni nominis statim invenerit patronos. Verum, qui inter istos doctores, et sapientiores pavidi quodammodo et meticulosi, ac cum*

Vol. IV. 50

magna cautela illi recenti opinioni subscripsere, quam ipsemet Canus non nisi DUBITANTER adstruxerat, par. 3, Relect. de poenit. inquiring: Contritio ponitur pars Sacramenti, quia est certa, et indubitata materia. Quod autem attritio sufficiat, quamvis verum sit, non est adeo CERTUM et INDUBITATUM; et ideo concilium Florentinum, communisque sententia tenens certum relinquens incertum, ponit contritionem esse partem hujus sacramenti. » Dopo di che aggiunge il lodato Pontefice le testimonianze d' altri Teologi, che sostenevano tale dottrina, e la confessavano incerta. 3. Essendo ancora incerta la sufficienza del dolore servile, come nota lo stesso Benedetto XIV, ed essendo indubitato, che la carità iniziale è idonea materia del Sacramento della Penitenza, e dispone alla remissione dei peccati, egli è chiaro, che deve ritenersi in pratica l' opinione, che assicura l' effetto del sacramento, sì perchè, come dice Sant' Agostino, *lib. 1 de Baptismo, cap. 3.* « *Graviter peccat, qui in rebus ad salutem animae pertinentibus vel eo solo, quod certis incerta praeponat,* » sì perchè ancora si verrebbe ad esporre un sacramento al pericolo di nullità. Opererebbe dunque incautamente il nostro confessore assolvendo il suo penitente che viene eccitato al dolore dal timor dell' inferno, e si farebbe reo di colpa mortale. Oda però egli come parla S. Antonino, *part. 4, tit. 14, c. 5:* « Non essendo il timor servile fondato nella carità, perciò non serve » alla salute; onde il penitente, in ispecie nelle gravi infermità con- » viene che sia avvertito, acciò non si mova per questo timore a pen- » tirsi, ed a confessarsi, perchè sarebbe inutile una tal penitenza. » E più chiaramente insegna la stessa dottrina S. Bernardino da Siena in *Fer. 3 post dom. 3. Quadrag.:* « *Qui conteritur principaliter propter timorem inferni, et non propter amorem Dei, non est in statu salutis, quia non dolet amore Dei, sed amore sui.* » E similmente discorre S. Carlo Borromeo nella sua Istruzione del sacramento della penitenza, nonchè S. Francesco di Sales, nel *lib. 2 dell' amor di Dio, cap. 19.*

Ma si dirà forse, ch' è dunque falso quel comune assioma dei Teologi: « *Poenitentem ex attrito fieri contritum.* » No, non è falso. Con quell'assioma dinotano i Dottori, che la servile attrizione dispone alla contrizione, non già, che quella semplicemente basti per ricevere la giustificazione. Ciò spiega S. Bonaventura in *4, dist. 16, q. 3;*

facendo osservare nel peccato tre cose, cioè l'azione cattiva, la macchia interiore, e ciò, che segue dal male. « *Actio mala, dice, expellitur timore; macula dolore; sed sequela charitatis ardore. Unde timor servilis est justificatione, ut dicitur praeparatio ad justitiam: dolor, ut infusio justitiae: charitatis ardor in consummatione.* » Ed ecco come l'attrizione è principio della contrizione, anzi si converte nella stessa contrizione, mutato cioè il motivo del dolore, o per lo meno aggiunto anche l'altro motivo dell'offesa di Dio bontà infinita. SCARPAZZA.

C A S O 6.º

Paolo ricerca se il confessore per rilevare quando il penitente sia veramente contrito rettamente operi domandandogli se sia disposto a soffrire questo od altro supplizio, piuttosto che tornare al peccato. Che gli si deve rispondere?

Quando il confessore non è moralmente certo della contrizione del penitente, deve assicurarsene per via di domande, onde non esporre al pericolo di nullità, o profanare il Sacramento. Di ciò per appunto avverte i confessori S. Carlo Borromeo nelle sue Istruzioni, dicendo: « *Antequam confessarius poenitentiam imponat, et absolutionem tribuat poenitenti, videbit, an propter Deum veram peccatorum suorum contritionem habeat, atque certum deliberatumque ei sit in posterum, quantum in se est, divina gratia adjuvante, a peccatis abstinere . . . Si vero talem contritionem illum non habere intellexerit, illius desiderium accendere, conabitur . . . ut divina gratia Sacramentique virtute ex attrito contritus fiat.* » Non è poi domanda da farsi quella se sia disposto a soffrire qualsivoglia tormento, e la perdita anche dei beni, e di quanto ha di più caro piuttosto che offendere Iddio. Ne rende ragione S. Tommaso nella *quaest. 5, del Suppl. art. 1 al 4*: « *Sciendum est, dice, quod quamvis talis debeat esse contriti dispositio, non tamen de iis tentandus est, quia homo affectus suos non de facili mensurare potest, et quandoque illud, quod unius displicet, videtur magis displicere, quia est propinquius nocimento sensibili, quod magis est nobis notum.* » Poichè la vera contrizione non è altro, che la rinnovazione delle promesse fatte nel Battesimo, come insegna S. Gregorio VII,

nell'*epist.* ai Vescovi, ed ai sacerdoti della Bretagna, *lib. 7, epist. 10*; così l'interroggi piuttosto sulla detestazion della colpa, sulla risoluzione di cangiare costumi, sui motivi, pei quali abborrisce la vita passata, ec., e da queste, e da consimili domande potrà il confessore rilevare se il suo penitente sia veramente contrito.

SCARPAZZA (*Ediz. Rom.*)

C A S O 7.°

Lo stesso Paolo vorrebbe sapere se sia vero dolore quello ch'è concepito per non aver amato, e per non amare Iddio quanto si dovrebbe amare, o quando ha per motivo la perdita che ha fatto di Dio premio de' buoni. Ricerca quindi se le Confessioni fatte con un tal dolore sieno valide?

Rispondo che sì. Imperciocchè chi si duole di non aver amato Iddio o di non amarlo quanto dovrebbe, già incomincia ad amarlo, e quando a quest'atto si unisce anche quello di non peccare in avvenire, che viene naturalmente in seguito, niente più manca alla vera contrizione. Ciò altresì si confermà con una parità. Se chi ha il proposito di rubare, di commettere un adulterio, è già ladro ed adultero; così chi desidera di amare Iddio, lo ama in fatto, od almeno ha incominciato ad amarlo. Se pertanto ha incominciato ad amarlo, egli vuole l'osservanza de' di lui precetti, e detesta sinceramente la colpa, come offesa di Dio, altrimenti non lo amerebbe, nè incomincierebbe ad amarlo. Dunque è questa una vera contrizione che rende il penitente capace dell'assoluzione: « *Vide, disse a proposito S. Agostino, epist. 127, vide si labor est, ubi velle satis est . . . sed haec voluntas, ut plena sit, oportet ut sana sit. Erit autem sana, si medicum non refugiat, cujus solius gratia sanari potest a morbo desideriorum noxiorum.* »

Nè si dica, che il dolore che ha per motivo la perdita di Dio premio de' buoni, è un dolore d'interesse e non di amicizia; poichè con esso il penitente, riguardando Iddio come remuneratore de' buoni, va a dolersi di essere separato da lui, privo della di lui visione beatifica, e lo ama come fonte d'ogni bene, e di giustizia. Si ascolti qui pure sant' Agostino, che così parla nel suo *serm. 173, ovvero 19, de*

verbis Apostoli. « Aliud est timere poenam, aliud est amare justitiam. Amor castus in te esse debet, quo amore desideres videre non coelum et terram, non campos liquidos maris, non spectacula nugatoria, non fulgores nitoresque gemmarum; sed desidera videre Deum tuum, amare Deum tuum . . . Si expavisti, amasti, st ad hoc quod dictum est: faciem suam tibi negabit Deus tuus, contremuit cor tuum, in non videndo Deum tuum magnam poenam putasti, gratis amasti. » Non è perciò mercenario chi aspira così all'eterna eredità. Chi ama Dio in questa maniera, non ama da servo, ma da figlio. Sono dunque valide le Confessioni fatte con una contrizione di tal carattere.

C A S O 8.°

Margherita, ravveduta de' suoi trascorsi, piange amaramente i suoi peccati, e ricerca se la contrizione sua dev'essere continua. Che si deve risponderle?

Poiché nessuno è certo d'aver ottenuto il perdono, e ci avvisano le divine Scritture: « *De propitiato peccato noli esse sine metu*, ed afferma l'Apostolo di sè medesimo: « *Nihil mihi conscius sum, sed non in hoc justificatus sum, qui autem judicat me Dominus est;* » chi dunque non sarà tenuto a continuare nella contrizione per tutto il tempo della sua vita? Così insegna S. Tommaso in 4, *dist. 17, q. 2, art. 4*. Il tempo della contrizione è tutto il tempo della vita, perchè in tutta la vita devonsi detestare gl'inciampi che abbiamo avuto per unir-ci a Dio. Il tempo del peccato era destinato per correre a Dio, e fu impiegato nell'allontanarci da esso: quello dunque, che resta deve essere tutto impiegato nel ritorno a lui. L'uomo col peccato ha meritato uua pena eterna: deve questa pena cangiarla nella contrizione più lunga che può avere. Ecco la risposta da darsi a Margherita. Ma per non iscoraggiarla si potrà spiegarle con S. Tommaso da Villanova cosa precisamente importi questa perpetuità di dolore. Così egli parla nel suo sermone in *Dom. Pass.* « *Hoc non est intelligendum, quod dolor ille continuatus duret per totam vitam, hoc enim quis posset? Sed at quoties peccatum tibi occurrit in memoriam teneris odio habere, et detestari, ut te poeniteat fecisse illud. Quidam dicunt, quod sufficit ut non placeat, sed tutius est, ut etiam displiceat.*

Peccatum meum contra me est semper : tota die, idest tota vita contristatus ingrediebar. Vide peccator, quod onus imponis super te propter momentum delectationis. »

SCARPAZZA. (Ediz. Rom.).

C A S O 9.°

Francesca dubita della validità di sua Confessione, perchè facendola non rinovò l'atto di dolore che avea fatto il giorno innanzi. Cercasi se tal Confessione sia valida ?

Sono false l'opinioni di quelli che pretendono essere sufficiente per la Confessione l'atto di dolore fatto non già solo il giorno innanzi, ma anche anni o mesi o più giorni prima della Confessione. Imperciocchè se il Sacramento è un composto non già fisico, ma morale, deve esso risultare di parti, che moralmente coesistano e si uniscano. La contrizione adunque, parte essenziale della Penitenza, deve essere moralmente unita colla Confessione. Quindi non pochi Autori insegnano, che valida sia l'assoluzione impartita a chi ha fatto l'atto di dolore qualche ora prima, purchè però non l'abbia ritrattato con qualche sopravveniente peccato, e perseveri virtualmente in qualche suo affetto. Secondo però la più sana opinione è cosa pericolosa il premettere l'atto di dolore il giorno innanzi, ed anche la sera precedente senza rinnovarlo nel fine della Confessione, e prima dell'assoluzione, e perciò ha ragione Francesca, se dubita per tal motivo della validità della Confessione.

Ma dicono i difensori delle accennate contrarie opinioni: Il Sacramento della penitenza fu istituito per modo di giudizio. Se nei giudizi la conclusion della causa è la pubblicazione della sentenza, e gli atti tutti ammettono una latitudine notabile di tempo intermedio, lo stesso deve ammettersi nel giudizio della Confessione, e però sarà valida l'assoluzione amministrata a chi di un giorno avrà premesso l'atto di dolore. Ma è bensì vero, che a modo di giudizio è istituita, e si amministra la Penitenza, ed è vero poi egualmente ch'è anche Sacramento. Ripugna pertanto alla natura del Sacramento, che le sue parti sieno moralmente separate. Inoltre il giudizio del foro non è lo stesso che il giudizio Sacramentale. La parità non può reggere, e si conosce la discrepanza a pien meriggio.

S' inferisca piuttosto da tuttociò, ch' è lodevole la pratica di quei confessori che fanno a' suoi penitenti rinnovar l' atto di dolore prima di assolverli, ed allora eziandio, che dopo l' assoluzione risovviene loro qualche colpa omessa, per la quale hanno a nuovamente assolverli, quantunque in questo caso insegni con altri Enrico da S. Ignazio, che l' atto di dolore non è necessario, perchè l' opinion nostra contraria al detto Teologo è la più sicura, e perchè una nuova forma esige una nuova materia prossima. SCARPAZZA.

C A S O 10.°

Un confessore ha per pratica che i suoi penitenti rinnovino il dolore prima di assolverli, e si contenta che recitino la formola che viene comunemente insegnata. Cercasi se operi bene ?

Se i penitenti recitano la formola accompagnandola coi sentimenti dell' animo, non v' ha dubbio, che il nostro confessore, seguendo la pratica lodevole di far rinnovare loro l' atto di dolore prima dell' assoluzione opera bene, ed assicura la validità del Sacramento. Ma se i penitenti non uniscono alle espressioni della formola gli atti della loro volontà, opera male se gli assolve. La contrizione, e l' amor di Dio, dice Natale Alessandro, *lib. 2, a. 7, reg. 7*, sono atti e moti della volontà, e non pure semplici riflessioni, che fa la mente. Le preghiere sono bellissime, ma quando la volontà non le accompagna, restano preghiere, e non atti di contrizione. Si assicuri dunque il nostro confessore, che i suoi penitenti sieno penetrati dal dolore delle loro colpe, e che la prece da loro recitata serva per essi ad esternare soltanto l' amarezza del loro animo in vista della grave offesa che hanno recata alla divina Maestà, ed allora gli assolva.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 11.°

Una persona ricorre al suo confessore, e lo prega a dirle se sia vero che le formole ordinarie dell' atto di dolore sono malfatte, e quali sieno queste. Cosa le risponderà il confessore ?

E' vero, che vi sono delle formole, che vanno in giro, e che

dovrebbero essere eliminate. Tali sono quelle, nelle quali si dice: « Mi » pento, o mio Dio, d' avervi offeso, non già per il paradiso, che ho » perduto o per l' inferno che ho meritato, ma solamente perchè » peccando ho offeso un Dio sì buono qual siete voi, ecc. » Il difetto qui sta nell'escludere il paradiso e l' inferno che sono l' oggetto della speranza e del timore, che devono includersi nell'atto di contrizione. Imperciocchè siccome Iddio vuole, che lo amiamo primieramente in sè stesso come bontà infinita, e secondariamente per tutti quei titoli e motivi, pei quali merita di essere amato; così vuole, che non solamente detestiamo il peccato, perchè è un' ingiuria che offende la di lui bontà, ma eziandio per tutti quei titoli e motivi pei quali dev' essere detestato, e perciò anche per la perdita del paradiso, e per aver acquistato l' inferno. « *Nolite timere, così parla G. C. , qui occidunt corpus, et post hoc non habent amplius quid faciant. Sed timete eum, qui postquam occiderit corpus, potest et animam et corpus perdere in gehennam. Amen dico vobis, hunc timete.* » Anche per questo motivo dobbiamo dunque star lontani dal peccato e detestarlo. Quindi il Salmista diceva di essere mosso ad operare il bene dalla speranza del premio. « *Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas propter retributionem.* » Dunque non devesi escludere nell'atto di dolore questo secondario motivo. Quali pertanto tra le formole siano difettose, e quali da adottarsi, facile è il dedurlo dall' esposto. Eccone una dedotta dall' espresso amor di Dio, che può servir di norma e di esempio. « Iddio » mio, perchè siete infinitamente buono in voi stesso, anzi l' unico » vero e sommo bene, e perchè come tale io vi amo con tutto il mio » cuore più di mè medesimo, e sovra ogni altro bene; perciò dete- » sto ogni mio peccato sovra ogni altro male. Mi dolgo e mi pento » col più intimo dell' anima mia d' aver offeso l' infinita vostra bontà, » che merita d' essere sommamente amata. Propongo per l' avvenire » colla grazia vostra di morir piuttosto che mai più offendervi. » Ecco un' altra che non esclude il secondario motivo: « Iddio mio, mi » pento e mi dolgo di vero cuore d' avervi offeso, non tanto pel pa- » radiso che ho perduto, o per l' inferno che ho meritato, quanto e » principalmente per aver offeso voi, bontà infinita, ch' io amo e vo- » glio amare sovra tutte le cose. Vi domando umilmente perdono e

» misericordia, e propongo fermamente con la grazia vostra di mo-
 » rir piuttosto, che offendervi mai più. » Ecco finalmente una terza
 più succinta senza il motivo secondario, ma che però non lo esclude :
 » Mi pento di tutto cuore, Iddio mio, d' avervi offeso, perchè vi amo
 » sopra tutte le cose per la vostra infinita bontà amabile per sè stessa
 » sopra ogni bene ; e colla grazia vostra propongo di non più pec-
 » care. »

SCARPAZZA.

Intorno alla penitenza sacramentale, ossia soddisfazione.

C A S O 1.º

Filippo ritiene, che la soddisfazione sia una parte essenziale del sacramento della penitenza, e che con essa venga rimessa la pena temporale dovuta al peccato. Cercasi 1. Qual parte sia ella del sacramento? 2. Quali sieno li suoi effetti?

La soddisfazione, ossia penitenza sacramentale è una compensazione volontaria della pena temporale dovuta per la ingiuria a Dio recata col peccato. Generalmente poi può definirsi : « Una volontaria » tolleranza di una pena temporale a compenso dell' ingiuria fatta a » Dio col peccato, e per redimere una pena più grave per essa me- » ritata da scontarsi in questa o nell' altra vita. » Infatti alla soddis- » fazione ricercansi delle opere penose ed afflittive, v. g., digiuni, li- » mosine, ecc., le quali sieno volontariamente intraprese e praticate dal penitente, onde risarcire il lesa divino diritto per quanto gli è pos- » sibile, e supplire alla pena temporale meritata col peccato, e che soffrir deve od in questa o nell' altra vita. Ciò premesso, rispondo ai due proposti quesiti.

Al 1. Che la soddisfazione sia una parte del sacramento della penitenza, non v'ha chi possa aver dubbio, avendolo insegnato dopo il concilio di Firenze quello di Trento, *sess. 14, c. 3*, con queste parole : « *Sunt autem quasi materia hujus sacramenti ipsius poenitentis actus, nempe contritio, Confessio et SATISFACTIO, quatenus in poenitente ad integritatem sacramenti, ad plenam perfectamque peccatorum remissionem ex Dei institutione requiruntur, hac ratione poenitentiae*

Vol. IV.

51

partes dicuntur. » Non è poi parte essenziale del sacramento, ma soltanto integrale, sì perchè la soddisfazione suppone la grazia, non potendo il reo di pena eterna soddisfare ad una pena temporale, e la grazia è un effetto del sacramento che precede la soddisfazione; sì perchè la punizione del reo non entra nell'essenza del giudizio, ma è del giudizio il compimento. Conferma questa dottrina la pratica della chiesa, la quale accorda questo sacramento al moriente, che non può fare alcuna soddisfazione, lo che non potrebbe accordare, se la soddisfazione fosse parte essenziale.

Al 2. La pena dovuta al peccato è di due sorta, l'una eterna, e l'altra temporale. Colla colpa si rimette all'uomo peccatore anche la pena eterna in questo sacramento senza suo previo merito « *de condigno,* » ma non sempre viene ad esso rimessa la pena temporale, che non si condona se non mercè le di lui pie e laboriose opere. Così ha difinito il Tridentino nella *sess. 14, can. 12.* « *Si quis dixerit totam poenam simul cum culpa remitti semper a Deo, satisfactionemque poenitentium non aliud esse quam fidem, qua apprehendunt, Christum pro eis satisfecisse, anathema sit.* » Ed infatti Davide si pentì del suo doppio misfatto, ed il Signore glielo perdonò, ma poi l'afflisse colla morte di suo figliuolo. Altri esempi si potrebbero qui riferire, che si omettono per brevità. Dunque la soddisfazione ripara le passate offese scontando la pena temporale dovuta ai peccati. Inoltre la soddisfazione preserva dai peccati futuri. Ce lo insegna chiaramente il sulodato Tridentino Concilio nella *sess. 14, cap. 8.* « *Habeant autem, (i sacerdoti) prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non sit tantum ad novae vitae custodiam, ut infirmitatis medicamentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam et castigationem.* MONS. CALCAGNO.

C A S O 2.°

Eucherio desidera di sapere: 1. Se il confessore sia tenuto ad imporre la penitenza; 2. Quali opere debba prescrivere; 3. Se possa prescrivere delle opere pie d'altronde comandate. Come si potrà soddisfarlo?

Al 1. Non v'ha alcun dubbio, che il sacerdote sia tenuto ad

imporre al penitente che assolve, la penitenza. Ciò consta chiarissimamente dalla pratica costante della chiesa, la quale non ha mai riconciliato alcun peccatore senza imporgli delle opere soddisfattorie. Il sacerdote nel tribunale della penitenza, come ministro di Dio, è obbligato a provvedere alla integrità del sacramento che ricerca la soddisfazione: come giudice del penitente deve condannarlo a quella giusta pena, ch' esige l'ingiuria a Dio recata: e come medico dee rimediare alle passate infermità spirituali, e prescrivere gli antidoti contro le future. Quindi è che il Tridentino, *sess. 14, cap. 8*, così prescrisse: «*Debent ergo sacerdotes Domini, quantum spiritus, et prudentia suggererit, pro qualitate criminum, et poenitentium facultate salutares, et convenientes satisfactiones injungere.*» Che se nei moribondi v' ha l' uso dei sensi; a questi pure deve imporsi qualche piccola penitenza da eseguirsi subito, ed un'altra, che deve l'infermo accettare da adempiersi se guarisca, oppure deve il confessore farsi promettere di nuovamente presentarsi riavuta ch'avessero la salute, onde ricevere la congrua penitenza. È però falsa, e da rigettarsi l'opinione di quelli, che dicono potersi dal confessore omettere l'imposizione della pena nel caso, che trovi avere il penitente previamente soddisfatto alle sue colpe con opere penali; sì perchè nessuno può essere certo, senza speciale rivelazione, di aver soddisfatto pei suoi peccati; sì perchè la soddisfazione è di precetto. Così insegna San Tommaso nel 4, q. 2, art. 1, *questione 1, all' 8*.

Al 2. Le opere da prescriversi devono essere penitenziali, quali sono l'orazione, il digiuno, la limosina, cui si riducono tutte le altre. Ecco come ne parla S. Tommaso, *suppl. q. 13, art. 3*. «Noi abbiamo
 » tre sorta soltanto di beni, cioè beni di anima, beni di corpo, beni
 » di fortuna. Dai beni di fortuna possiamo sottrarre a noi medesimi
 » qualche cosa coll' elemosina: da quelli del corpo col digiuno: e da
 » quelli dell'anima non è necessario sottrarre cosa alcuna a noi stessi
 » quanto all'essenza, o quanto alla loro diminuzione, perchè con essi
 » ei rendiamo accetti a Dio, ma solo col sottometerli totalmente a
 » Dio, lo che si fa coll'orazione. Queste opere penali convengono alla
 » soddisfazione, in quanto che la soddisfazione toglie le cause dei
 » peccati, essendo le radici di essi: «*Concupiscentia carnis, concupi-*

» *scientia oculorum, superbia vitae 1, Jo. 2.* » Infatti contro la concupiscenza della carne serve il digiuno, contro quella degli occhi è giovevole la limosina, e contro la superbia della vita è utilissima l'orazione. » Che poi a questi tre generi di opere penali si riducono tutte l'altre, l'insegna lo stesso S. Dottore nella risposta al 5 dicendo: « Tutto ciò, che spetta all'afflizione del corpo si riferisce al digiuno: tuttociò, che ridonda a vantaggio del prossimo, s'include nella limosina: e tuttociò, ch'è di culto a Dio, si riduce all'orazione. » Queste sono dunque le opere da prescriversi ai penitenti per soddisfazione.

Al 3. Può il confessore prescrivere in penitenza opere penali altronde comandate, ma nel tempo stesso deve aggiungere altra opera indebita. Infatti tali opere dovute, o per voto o per precetto sono sempre soddisfattorie essendo penali, come è pure soddisfattorio il martirio sebbene cada sotto peccato, e sono soddisfattori i flagelli e le disgrazie tollerate con pazienza, sebbene non sia in nostro potere l'allontanarle. Insegna anzi l'Angelico nel *Quodl. 3, art. 28*, che tali opere oltre le imposte espressamente dal confessore ricevono una maggior forza di espiatione da quella generale imposizione « *quidquid boni feceris, et mali sustinueris sit tibi in remissionem peccatorum,* » e quanto a ciò essere tale soddisfazione sacramentale, cioè in quanto che in virtù delle chiavi è espiativa delle colpe commesse. Dissi per altro che deve aggiungere « qualche opera indebita, » e ciò perchè, secondo il Tridentino, dev' esservi nella penitenza qualche punizion dei peccati, affinchè il penitente ne senta il peso, che non avrebbe certamente a sentire se fosse tenuto a quelle opere, cui è obbligato anche l'innocente. Il Silvio però è di parere, che possa lecitamente omettere il confessore di aggiungere l'opera indebita, ma solo nel caso che conoscesse essere il suo penitente senza tempo ed opportunità di farla. E quando si desse questo caso, non avrei alcuna difficoltà di sottoscrivermi alla di lui opinione, giacchè diviene l'opera indebita a tal penitente moralmente impossibile. Quindi se il confessore impone di ascoltare una messa deve intendersi di una messa, che non sia altronde di obbligo, sì perchè deve credersi ch'egli non intenda di dipartirsi dalla regola ordinaria; sì perchè, null'altro

aggiungendo, deve ritenersi, ch' imponga un' opera, cui d' altronde non sia il penitente tenuto. MONS. CALCAGNO.

C A S O 3.°

Rocco non sa intendere perchè debba dal sacerdote imporsi la soddisfazione da eseguirsi dopo la remission del peccato, quando nel sacramento della penitenza vengono al penitente applicati i meriti di G. C. del pari che in quello del battesimo. Come si scioglie tale difficoltà ?

Il peccato commesso dopo il battesimo è più grave di quello commesso avanti. Quindi per conseguirne il perdono sono necessarie nel battezzato maggiori disposizioni. I Santi Padri chiamano perciò la penitenza col nome di battesimo laborioso. Questa fatica, questa pena sembra, ch' esiga la natura stessa della divina giustizia, dice il Tridentino, *sess. 14, cap. 8*, la quale per appunto vuole, che in diversa maniera venga dispensata la grazia ed a quelli che per ignoranza peccarono innanzi al battesimo, ed a quelli che ricevuto lo Spirito Santo hanno scientemente violato il tempio di Dio vivo. E' piaciuto alla divina clemenza, che a noi non siano perdonati i peccati senza una qualche soddisfazione, affinchè non giudichiamo piccole le colpe, e facendo ingiuria allo Spirito Santo non cadiamo nelle più gravi. Adunque, benchè per la contrizione fosse il peccatore riconciliato con Dio ; nullameno deve ricevere le penitenze, che dal sacerdote gli sono imposte.

In oltre il battesimo è un Sacramento di rigenerazione, col quale viene rimessa e la colpa e la pena, laddove la penitenza è un sacramento, con cui si ricupera la perduta salute, lo che non può farsi senza grande fatica : « *Nam, dice S. Bernardo *serm. in coen. Dom., lauari quidem cito possumus, ad sanandum vero opus est curatione multa.* » Questa differenza tra l' uno e l' altro dei detti due sacramenti ci dà il Tridentino nella citata sessione, *cap. 2*, dicendo : « *Per baptismum enim Christum induentes, nova prorsus in illo effcimur creatura, plenam, et integram peccatorum omnium remissionem consequentes: ad quam tamen novitatem, et integritatem per sacramentum poenitentiae, sine magnis nostris fletibus et laboribus, Divina id exigente justitia, pervenire**

nequaquam possumus; ut merito poenitentia laboriosus baptismus dicta fuerit. » Dall' applicazione poi dei meriti di G. C. non deve inferire Rocco, che non è necessaria la soddisfazione penale; poichè s'applicano al penitente i meriti di G. C. per modo di causa e di rimedio universale che non hanno effetto, se non si usano quei mezzi, che dallo stesso G. C. sono stati stabiliti per l' applicazione. Come appunto per l' osservanza dei divini precetti è necessaria la grazia, ed il libero arbitrio degli uomini, così nella remission dei peccati deve concorrere la soddisfazione di Cristo e la nostra. Il libero arbitrio nulla può operar di bene senza la grazia; e così la soddisfazione nostra nulla vale, se non è unita a quella di Cristo: sicchè e l' una e l' altra sono necessarie. Quindi se leggiamo *Joh. 1, c. 1. « Sanguis Jesu Christi emundat nos ab omni peccato, »* leggiamo altresì *2, Cor. 2. « Quae secundum Deum tristitia est, poenitentiam in salutem stabilem operatur. »* Questa dottrina poi trovasi egregiamente spiegata dal Tridentino, *sess. 14, cap. 8. « Neque vero ita nostra est satisfactio haec, quam pro peccatis nostris exsolvimus, ut non sit per Christum Jesum: nam qui ex nobis, tamquam ex nobis, nihil possumus, et cooperante, qui nos confortat, omnia possumus: ita non habet homo unde gloriatur, sed omnis gloriatio nostra in Christo est: in quo vivimus, in quo meremur, in quo satisfacimus, facientes fructus dignos poenitentiae, qui ex illo vim habent, ab illo offeruntur Patri, et per illum acceptantur a Patre. »* Ecco sciolta la difficoltà di Rocco. SCARPAZZA (Ed. Rom.)

C A S O 4.º

Fortunio non intende, come la penitenza debba dipendere dal capriccio del sacerdote, quando Iddio è contento di quanto ciascuno fa da sè medesimo. Può il sacerdote imporre a capriccio la penitenza? La penitenza fatta di propria elezione è di minor merito, che quella imposta dal confessore?

Quando Fortunio sceglie il sacerdote a suo confessore, egli lo costituisce suo giudice, ed anche da sè stesso gli attribuisce il diritto di giudicarlo, di assolverlo, di condannarlo, e d' imporgli la penitenza pe' suoi reati, de' quali a questo fine si accusa. Inoltre lo sce-

glie a suo confessore, perchè investito di quell'autorità, che ha dalla Chiesa conseguita, eserciti sopra di sè l' ufficio di ministro di Dio. Ora se col peccato fu Iddio offeso, come il sacerdote non dovrà in nome di Dio indicargli quanto esige la divina Misericordia per condonargli le colpe? « Dio è contento di quanto ciascuno fa da sè medesimo. » Ma in quanto fa il peccatore di propria elezione consiste forse la vera penitenza? Se Iddio è quello, che perdona, deve il sacerdote, che sedendo nel tribunale sostiene le veci di lui, significare al peccatore, cosa deve fare per riparare l'onore tolto a Dio stesso col peccato. Ciò premesso, rispondo al primo quesito.

Abbiamo detto nel Caso 2.º appoggiati al Tridentino, *sess. 14, cap. 8*, che « *debent sacerdotes Domini quantum spiritus, et prudentia suggesserit, pro qualitate criminum, et poenitentium facultate salutare, et convenientes satisfactiones injungere.* » La penitenza dunque non dipende dal capriccio del confessore, ma dipende dalla prudenza del confessore, che deve proporzionarla alle colpe, ed alle circostanze del penitente, e verrebbe il sacerdote ad aggravarsi di reità se avesse a dipartirsi da queste regole. Il perito medico varia i rimedii secondo le forze del malato, e secondo le malattie, e lo stesso deve fare il confessore. Così insegna pure S. Antonino, *p. 3, tit. 17, cap. 50*, e similmente S. Carlo nelle Istruzioni che riguardano il sacramento della penitenza.

Al 2. S. Tommaso nel *quodlib. 3, q. 13, a. 1*, dopo aver osservato, che il sacerdote nell'imporre la Penitenza può aver riguardo alle opere penali fatte dal peccatore, ed a quelle ch'è disposto a fare, scioglie il nostro quesito, asserendo essere di maggior merito la soddisfazione imposta dal sacerdote, che quella che il penitente fa di propria elezione. « *Opus quod quis facit ex injunctione sacerdotis dupliciter valet poenitenti; uno modo ex natura operis, alio modo ex vi clavium. Cum enim satisfactio a sacerdote absolvente injuncta sit pars poenitentiae, manifestum est, quod in ea operatur vis clavium; ita quod amplius valet ad expiandum peccatum, quam si proprio arbitrio homo faceret idem opus.* » Da tuttociò pertanto si raccoglie quanto stranamente pensa Fortunio.

SCARPAZZA (Ed. Rom.)

CASO 5.º

Un confessore novello suole esigere da' suoi penitenti che abbiano ad adempiere la soddisfazione prima di assolverli, e ritiene, che la penitenza debba imporsi non già sotto precetto, ma sotto consiglio. Cercasi: 1. Se la penitenza debba ingiungersi in via di precetto? 2. Se possa esigersi che sia adempiuta prima dell' assoluzione?

Al 1. La imposizione della penitenza nasce dal potere delle Chiavi. Se s' imponesse per via di consiglio, non legherebbe il penitente, ma lo lascierebbe libero dall' adempierla e non adempierla. Dunque perchè sia veramente giudiziaria e originata dalla potestà delle chiavi, dev'essere precettiva. Inoltre se la penitenza è una parte integrale del sacramento, ella obbliga sotto precetto. Come dunque potrà il sacerdote imporla a modo di consiglio?

Pel 2. Tutti i rituali prescrivono, che s' imponga la soddisfazione prima di assolvere il penitente, e nulla vieta, che vi si supplisca dopo l' assoluzione, quando il sacerdote se ne fosse dimenticato; ma non è necessario che sia adempiuta prima della stessa assoluzione. Ed eccone le ragioni: 1. Gesù Cristo nella istituzione di questo sacramento non ha comandato, che all' assoluzione si premetta la soddisfazione; 2. La chiesa stessa, benchè per qualche tempo abbia sperimentato i penitenti con gravi penalità prima di assolverli, tuttavia non lo ha fatto sempre, nè ritenne ciò necessario per istituzione divina; 3. Nella chiesa greca da tredici secoli vige la consuetudine di assolvere i peccatori prima che abbiano adempiuto alla soddisfazione, come lo dimostra, il Morino *l. 6, c. 24*, e lo stesso è in vigore presso la chiesa latina. Quindi è che Alessandro VIII, nel 1690 condannò le seguenti proposizioni. 1. *Ordinem praemittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia aut institutio Ecclesiae, sed ipsa Christi lex et praescriptio, natura rei idipsum quodammodo dictante.* 2. *Per illam praxim mox absolvendi ordo poenitentiae est inversus.* 3. *Consuetudo moderna quoad administrationem sacramenti poenitentiae, etiamsi eam plurimorum hominum sustentet auctoritas, et multi temporis diuturnitas confirmet; nihilominus ab Ecclesia non habetur pro usu, sed pro abusu.* Da tuttociò

è facile il raccogliere quanto pensi ed operi male il nostro confessore. Ma non è da tacersi a di lui istruzione, che talvolta deve il confessore esigere un tale adempimento, almeno in parte prima di assolvere il penitente. Ciò, come parla il De-Lugo, *disp. 14, num. 170* è ammesso da tutti i teologi. Ma quali sarebbero i casi nei quali potrebbe esigersi, che la soddisfazione sia almeno in parte adempiuta prima dell'assoluzione? Tutte le volte che il confessore vedesse di non poter provvedere al valore del sacramento senza prima chiarirsi delle disposizioni del penitente colla previa soddisfazione, v. g., se taluno non dà indizii di vero pentimento se non sospetti e dubbiosi: se ha trascurato di eseguire la penitenza imposta in altre Confessioni; se troppo facilmente è ricaduto, o troppo presto: se ha trascurato di abbandonare l'occasione prossima, o l'abito di peccare: se non ha riparato o ricusa di riparare l'ingiuria recata al prossimo, o di depor l'odio, o di riconciliarsi col suo nemico. In questi ed altri consimili casi, potrà il nostro confessore esigere, che alla assoluzione sia premesso l'adempimento della soddisfazione. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 6.

Un altro confessore novello sapendo che la penitenza dev'essere imposta secondo la qualità e numero delle colpe, e secondo ancora lo stato e condizione del penitente, ricerca dal parroco una norma, con cui regolarsi. Cosa il parroco avrà a suggerirgli?

Il parroco dovrà istruire il confessore, che per quello riguarda la qualità e numero delle colpe prenda norma dai Canonici Penitenziali antichi, i quali si trovano in ristretto nelle Istruzioni di S. Carlo, ricordandosi di quel detto di S. Cipriano intorno a quegli ch'impone una penitenza non proporzionata: « *Peccandi fomitem subministrat, nec comprimit delicta ille, sed nutrit... Imperitus est medicus, qui tumentes vulnerum sinus manu parcente cotrectat... Aperiendum est vulnus, et secundum, et putraminibus amputatis, medela fortiore curandum. Vociferetur, et clamet licet aeger impatiens per dolorem, gratias agat postmodum, quum senserit sanitatem.* » *Lib. de Lapsis.*

Riguardo poi allo stato e condizione del penitente gli dirà, che

abbia in vista le occupazioni necessarie del penitente, ed anche la di-
 los pusillanimità e debolezza. Quindi si astenga dall'imporre lunghe
 orazioni nei giorni feriali, spessi digiuni e limosine a persone che pel
 bisogno proprio e della famiglia sono costrette ad un continuo lavo-
 ro, e piuttosto a queste ingiunga di offerire a Dio più volte al giorno
 le loro fatiche, incomodi e miserie, ripetendo di tratto in tratto que-
 ste voci del pubblicano: « Signore, abbiate pietà di questo peccatore. »
 Inoltre osservi se il penitente sia contrito, e prevedendo, che possa
 smarrire all'arduo della penitenza, ch'è per imporgli, si regoli pru-
 dentemente, e soprattutto nel caso che lo trovasse disposto ad eser-
 citarsi da sè medesimo in opere penali.

A piena istruzione del confessore potrà finalmente il parroco ri-
 petere quanto scrisse su questo punto S. Carlo Borromeo *part. 4.*
Instruct. Confess. « Nell'imporre, egli dice, la soddisfazione o peni-
 » tenza deve il confessore essere circospetto, onde non le imponga
 » tanto leggiera, che la potestà delle chiavi si esponga al disprezzo,
 » ed egli non partecipi dei peccati altrui; e nemmeno tanto gravi,
 » lunghe e pesanti, che i penitenti non possano eseguirle, o non lo
 » possano senza grandissima difficoltà, con pericolo, che o non le ac-
 » cettino, o accettandole non le eseguiscano. Quindi il confessore
 » saper deve i Canoni penitenziali: perciocchè sebbene si possano e
 » debbano moderare ad arbitrio prudente e discreto del confessore,
 » secondo la maggior o minor contrizione del penitente, e la qualità
 » e diversità delle persone, ed altre circostanze, nondimeno è bene
 » aver sempre l'occhio ai suddetti canoni, e ad essi come a regola
 » conformarsi quanto si giudicherà espediente. E quantunque il con-
 » fessore non imporrà la penitenza del canone antico, dovrà nondi-
 » meno spesso manifestarla al penitente per indurlo a maggior con-
 » trizione, e ad eseguire tanto più prontamente la minor penitenza,
 » che gli sarà stata ingiunta, traendo vantaggio dalla benignità, che
 » in oggi usa seco lui la santa Chiesa nel mitigare il rigore dell'an-
 » tica disciplina ecclesiastica. Procuri, siegue il Santo, che le sod-
 » disfazioni corrispondano ai commessi peccati, come imponendo pei
 » peccati carnali digiuni, vigilie ed altre simili cose, che possono
 » macerare e mortificare la carne. Pel peccato di avarizia, oltre alle

• debite restituzioni, ingiunga delle limosine a misura della facoltà
 • di ciascuno. Agl' indovoti e tiepidi nelle cose della salute imporrà
 • il visitare, e frequentare le chiese, i divini uffizii e le preghiere.
 • Ai bestemmiatori particolarmente prescriva grave penitenza se-
 • condo la gravità dalla colpa, conformandosi alla disposizione dei
 • sacri Canonì. Deve però il confessore usar prudenza, avendo ri-
 • guardo alla qualità delle persone, non imponendo limosine ai po-
 • veri, ed avendo il medesimo riguardo nell'altre penitenze. Avverta
 • di non assolvere pubblici e scandalosi peccatori, senza ingiun-
 • gere loro pubblica soddisfazione e penitenza proporzionata al loro
 • fallo, affinchè colla correzione loro soddisfino allo scandalo dato.

Che se la soddisfazione è un atto di giustizia, sembra convenientemente che si dia il digiuno di quattro giorni, a chi non ha per tanti giorni digiunato nella Quaresima : l' astinenza dalle carni, a chi ne ha mangiato in tempo proibito : la recita di una parte dell' officio a chi l' ha ommessa.

Quanto poi alla maniera d' imporre le penitenze il parroco avverta il nostro confessore di procurare, che il penitente non si confonda, nè resti turbata la di lui memoria. Comprende egli tutte le opere penali sotto un solo numero, v. g., direte sette volte il Rosario, digiunerete sette sabati, vi confesserete per sette mesi una volta al mese, ec. oppure le distribuisca per tempi determinati, v. g., ogni giorno farete la tale orazione, digiunerete due volte per settimana. È inoltre lodevole far sì, che la penitenza pei peccati gravi non finisca in breve, sicchè prescrivendo un intero Rosario va bene obbligare il penitente a recitarlo in tre giorni, ordinandogli, che pagato il penso, faccia un atto di contrizione.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 7.º

Lo stesso confessore ricerca al parroco quali siano i Canonì antichi penitenziali, da' quali può rilevare la gravità di un peccato, e regolarsi nell' imporre le penitenze. Che deve il parroco soggiungere ?

Questi Canonì si trovano ristrettamente raccolti nelle Istruzioni

di S. Carlo Borromeo, come abbiain detto di sopra. Prima però di riferirli; il nostro parroco avverta il confessore delle cose seguenti.

1. Che nei Canonì, quando s' intima la penitenza per un determinato numero di giorni, s' intende che i penitenti erano in essi tenuti a digiunare in pane ed acqua, e quando è per una Quaresima oltre il detto digiuno, dovevano camminare a piedi nudi, non usare del matrimonio, non vestire abiti preziosi, e nemmeno di lino, e prendere il cibo separato dagli altri. 2. Che quando prescrivono più Quaresime, queste erano tre, la prima avanti Natale, la seconda avanti Pasqua, la terza avanti la festa di S. Gio. Battista, la quale durava tredici soli giorni. 3. Che quando la penitenza è di uno o più anni in ciascuna settimana *per legittimas ferias*; il penitente digiunava nelle ferie seconda, quarta e sesta in pane ed acqua per tutto il primo anno, nella terza poi e quinta, e nel sabbato si cibava di frutta, di legumi, ed al più di piccioli pesci, e nelle domeniche e feste della Natività, dell' Epifania, e per tutta l' ottava di Pasqua era esente dal digiuno. Nel secondo anno digiunava in pane ed acqua nel solo venerdì, ed osservava le tre quaresime, e negli altri giorni poteva far uso dei frutti, legumi e piccioli pesci. Nel terzo anno poi, e nei seguenti doveva soltanto osservare le tre quaresime. Premesse queste osservazioni, ecco i Canonì penitenziali tratti dalle Istruzioni di S. Carlo.

Intorno al primo Precetto.

1. Chi ha abbandonato la fede cattolica farà penitenza per dieci anni.

2. Chi ha immolato al demonio, starà in penitenza per dieci anni.

3. Chi ha seguito qualche gentilesca superstizione, farà penitenza per due anni.

4. Chi ha mangiato del sacrificio dei Pagani, vivrà penitente per trenta giorni in pane ed acqua.

5. Chi ha fatto uso di augurii e divinazioni, e chi ha praticato diabolici incanti, farà penitenza sette anni.

6. Chi ha consultato i maghi, starà in penitenza cinque anni.

7. Chi ha fatto legature e fascini, farà penitenza per due anni.

Intorno al secondo Precetto.

8. Chi dopo aver fatto i solenni voti è ritornato al secolo, farà penitenza dieci anni, de' quali tre in pane ed acqua.

9. Chi scientemente ha spergiurato digiunerà per 40 giorni in pane ed acqua, e farà penitenza nei sette anni seguenti, e non sarà più ricevuto in testimonio.

10. Chi ha fatto uno spergiuro in chiesa, farà penitenza dieci anni.

11. Se taluno indotto o dalla forza o dalla necessità ha commesso uno spergiuro starà in penitenza tre quaresime.

12. Chi ha sforzato a giurare il falso digiunerà 40 giorni in pane ed acqua, e starà in penitenza sette anni.

13. Chi ha giurato di litigare con alcuno, e di non aver pace con esso, farà penitenza 40 giorni in pane ed acqua, separato per un anno dalla sacra Comunione e ritorni tostamente alla pace.

14. Chi ha bestemmiato la Ss. Vergine o qualche Santo pubblicamente, se ne stia pubblicamente per sette domeniche alla porta della chiesa in tempo degli uffizii solenni; e nell' ultimo di tali giorni, si presenti senza pallio e scalzo; digiuni i sette precedenti venerdì in pane ed acqua, nè possa entrar in allora nella chiesa. In ciascuna di quelle domeniche pascerà, se può tre, o due, od un povero, altrimenti gli sia data altra penitenza. Se ricusa, sia interdetto dall' ingresso della Chiesa; nella morte resti privo dell' ecclesiastica sepoltura.

Intorno al terzo Precetto.

15. Chi in giorno di domenica o di festa fece qualche opera servile, farà penitenza tre giorni in pane ed acqua.

16. Chi ha fatto festa di ballo innanzi alla Chiesa, farà penitenza tre giorni.

17. Chi ha ascoltato Messa dopo aver pranzato, digiunerà tre giorni in pane ed acqua.

18. Chi ha ricevuto la SS. Comunione dopo aver gustato qualsivoglia minima cosa, farà penitenza dieci giorni in pane ed acqua.

19. Chi ha confabulato in chiesa nel tempo dei divini uffizii, farà penitenza dieci giorni in pane ed acqua.

20. Chi ha violato i digiuni dalla Chiesa comandati, farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

21. Chi ha violato il digiuno quaresimale, per ciascuna giorno farà penitenza sette giorni.

22. Chi non ha osservato il digiuno delle quattro tempora, farà penitenza quaranta giorni in pane ed acqua.

Intorno al quarto Precetto.

23. Chi ha maledetto i proprii parenti farà penitenza 40 giorni in pane ed acqua.

24. Chi li ha ingiuriati, tre anni.

25. Chi li ha percossi, sette anni.

26. Chi è insorto contro il Vescovo, pastore e padre suo, farà penitenza in qualche monastero tutto il tempo di vita sua, e farà lo stesso chi contro il sacerdote.

27. Chi ha deriso la dottrina del suo Vescovo o parroco, farà in pane ed acqua penitenza per quaranta giorni.

Intorno al quinto Precetto.

28. Chi ha volontariamente ucciso un sacerdote, si astenga dalla carne e dal vino per tutta la vita; digiuni ogni giorno, fuorchè le domeniche e feste: non entri in chiesa per cinqu'anni, e se ne stia sulla porta, e non si comunichi per dieci anni.

29. Chi ha ucciso il padre o la madre, il fratello o la sorella, non riceva il Corpo del Signore se non in morte; si astenga dalla carne e dal vino per tutta la vita, e digiuni la seconda, quarta e sesta feria.

30. Se una donna ha volontariamente abortito, faccia penitenza tre anni; se involontariamente, tre quaresime.

31. Chi per occultare la propria iniquità ha ucciso il figliuolo, farà penitenza dieci anni.

32. Chi senza volerlo ha oppresso un figliuolo, farà penitenza 40 giorni in pane ed acqua e legumi e si asterrà dalla moglie altrettanti giorni: e sarà penitente tre anni: e farà tre quaresime all'anno.

33. Chi per sua negligenza lascia morire un suo bambino senza battesimo, farà penitenza tre anni, e così pure se lo lascia morire senza il sacramento della cresima.

34. Chi si è dato la morte sia privo di sua commemorazione nella Messa e dell' ecclesiastica sepoltura.

35. La donna, che ha ucciso o col veleno, od in altra maniera il marito, abbandoni il mondo e faccia penitenza in un monastero.

36. Chi ha ucciso spontaneamente un uomo, starà sempre alla porta della chiesa, e soltanto in morte riceverà la Comunione.

37. Chi per un impeto di collera, od in una rissa ha ucciso un uomo, farà penitenza tre anni.

38. Chi è stato autore di un omicidio col suo consiglio farà penitenza sette anni.

39. Chi ha ferito alcuno, o gli ha troncato un membro, farà penitenza un anno per *legitimas ferias*.

40. Chi ha dato un colpo al suo prossimo senza avergli fatto un grave male, farà penitenza tre giorni in pane ed acqua.

41. Chi non vuole riconciliarsi con un suo fratello cui odia, farà penitenza in pane ed acqua finchè siasi con esso riconciliato.

Intorno il sesto Precetto.

42. Chi sciolto, con una sciolta ha peccato, farà penitenza per tre anni, e quanto più volte avrà ciò fatto, con tanto maggior penitenza sarà punito.

43. La moglie che, conscio il marito, ha commesso adulterio, in morte soltanto sarà comunicata, e se avrà fatto degna penitenza, dopo dieci anni prenderà la Comunione.

44. Se un marito dà il suo consenso alla moglie di fornicare, starà in penitenza tutto il tempo di sua vita.

45. Se un uomo sciolto ha commesso adulterio con donna altrui, farà penitenza cinque anni, e la donna sette.

46. Un marito che ha peccato una sola volta, farà penitenza cinque anni: se più tutto il tempo di sua vita.

47. Un giovine, che ha peccato con una vergine farà penitenza un anno.

48. Chi ha peccato con due sorelle, o ha violato una figliuola spirituale, farà perpetua penitenza.

49. Chi ha commesso altro incesto non sì enorme, farà penitenza dodici anni.

50. Chi ha violato una monaca, farà penitenza dieci anni.

51. Chi ha peccato con una bestia, sarà punito con dieci anni di penitenza.

52. Chi ha peccato di sodomia, se è congiunto in matrimonio, farà dieci anni di penitenza, se è sciolto sette anni, s'è fanciullo cento giorni.

53. Chi s'è polluto coll'abbracciare o baciare una femmina, farà penitenza trenta giorni; e chi con contatto inverecondo, tre mesi.

Intorno al settimo Precetto.

54. Chi ha rubato alcuna cosa della suppellettile della chiesa, o del suo tesoro, restituirà ciocché ha tolto; farà tre quaresime, e starà in penitenza i sette anni seguenti.

55. Chi ha rubato le sacre Reliquie, le restituirà e farà tre quaresime di digiuno.

56. Chi ha rubato il denaro e le oblazioni fatte alla Chiesa, restituirà il quadruplo; e farà penitenza sette anni.

57. Chi ha incendiato una chiesa, farà penitenza quindici anni, e così pure chi ha dato il suo consenso.

58. Chi ha violato un sepolcro con pravo fine, farà penitenza sette anni.

59. Chi si è ritenuta la decima, o ha trascurato di pagarla, restituirà il quadruplo, e farà penitenza venti giorni in pane ed acqua.

60. Chi essendo amministratore d' un ospedale, ha sottratto al-

cuna cosa spettante all' amministrazione, restituirà ciò che ha tolto, e farà penitenza tre anni.

61. Chi ha oppresso il povero, farà penitenza trenta giorni in pane ed acqua.

62. Chi ha fatto un furto di cosa non grave, farà un anno di penitenza.

63. Chi non restituisce la cosa ritrovata, farà penitenza come di furto.

64. Chi prende le usure, fa rapina ; e però farà penitenza tre anni, uno de' quali in pane ed acqua.

Intorno l' ottavo Precetto.

65. Chi ha fatto una falsa testimonianza, non riceverà la Comunione in tutto il tempo di sua vita.

66. Chi ha acconsentito al falso testimonio, farà penitenza cinque anni.

67. Chi ha detratto al suo prossimo, e in ciò ha detto il falso, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua.

68. Chi ha fatto uso di false bilancie, e false misure, oltre alla restituzione, farà penitenza in pane ed acqua venti giorni.

69. Il falsario farà penitenza in pane ed acqua tutto il tempo di vita sua.

Intorno al nono Precetto.

70. Chi ha desiderato perversamente la roba altrui, farà penitenza per tre anni.

71. Chi desidera ritrovare una cosa preziosa del suo prossimo per ritenerla, pecca mortalmente, del qual peccato farà penitenza, come s' è detto del furto.

Intorno al decimo Precetto.

72. Se alcuno desidera di fornicare, se è Vescovo farà penitenza sette anni, se sacerdote cinque, se diacono o monaco tre, de' quali uno in pane ed acqua, se chierico e laico due anni.

73. Se taluno in sogno si corrompe per un immondo desiderio, si alzi, dica i sette salmi penitenziali, e faccia penitenza trenta giorni.

Canon Penitenziali per altri peccati.

74. Il sacerdote che si è ubbriacato imprudentemente, farà penitenza sette giorni in pane ed acqua; se per negligenza quindici giorni, se per disprezzo quaranta giorni.

75. Chi per urbanità ha fatto cadere un altro nell' ubbriachezza, eccitandolo a bere, farà penitenza sette giorni, e se per disprezzo del divieto trenta giorni.

76. Chi per gola ha rotto il digiuno prima dell' ora legittima, farà penitenza due giorni in pane ed acqua.

77. Un sacerdote scomunicato se celebra, farà penitenza per tre anni, nel corso de' quali si asterrà dalla carne e dal vino nella seconda, quarta e sesta feria.

78. Se un sacerdote lascia cadere in terra una goccia del Sangue di G. C., farà penitenza 50 giorni; se sulla prima tovaglia dell' altare, due giorni; se è giunto fino alla seconda, quattro giorni; se fino alla terza, nove giorni; se fino alla quarta, venti giorni. Se ha ciò fatto per inavvertenza, sebbene quindi non ne sia nato male o scandalo alcuno, per tre mesi venga rimosso dall' esercizio del suo uffizio.

79. Un sacerdote, che avrà assistito a matrimonii clandestini, sia sospeso dall' uffizio suo per tre anni.

80. Chi non ha soddisfatto ai legati pii della Chiesa, faccia penitenza per un anno, e digiuni per *legitimas ferias*.

81. Chi ha cangiato l' abito del suo sesso, farà penitenza per tre anni promettendo l' emendazione. Mons. CALCAGNO.

C A S O 8.º

Cercasi se ritenuto quanto sopra si è esposto nell' imporre la penitenza, convenga attenersi piuttosto al rigore, di quello sia all' indulgenza ?

Rispondo col chiarissimo Berti, ed anche con S. Tommaso di Villanova, e con S. Carlo Borromeo, che il confessore nell'imporre la soddisfazione non deve propendere al rigore, ma piuttosto all'indulgenza, ed eccone le ragioni, 1. Perchè tale è lo spirito di Dio, che sopra ogni cosa si gloria della sua misericordia; 2. Perchè tale è pure lo spirito della Chiesa, la quale, sebbene non abbiano cangiato faccia le colpe, tuttavia ha mitigato la severità della sua disciplina, e supplisce alla mancanza di opere penali col tesoro delle sante indulgenze; 3. Perchè il sacramento della penitenza non è un tribunale d'ira e di pene, come parla il Tridentino, *sess. 14, c. 8*, sicchè è più espediente allettare i peccatori ad accostarvisi colla tenuità della soddisfazione, di quello sia atterrirli colla severità delle opere penali. Così ne parla l'Autore dell'opera imperfetta in S. Matteo, *hom. 43*: « *Ubi Pater largus est, dispensator non debet esse tenax. Si Deus benignus est, cur sacerdos austerus?* » E lo stesso insegna S. Antonino, *p. 3, tit. 17, cap. 20*: « *Si sacerdos non possit gaudere de omnimoda purgatione poenitentis, saltem gaudeat, quod liberatum a gehenna transmittat in purgatorium.* » Guardi però bene il confessore, che l'indulgenza sua non sia soverchia, e che per non dispiacere ai penitenti, trascuri di medicare le loro piaghe e di guarirli. Allora l'indulgenza diverrebbe condannevole rilassatezza, e non potrebbe dirsi vero medico, il quale non teme di disgustare il malato con moleste medicine per guarirlo, nè vero padre, il quale a costo della maggiore dispiacenza del suo figliuolo, cerca in tutte le maniere la di lui salute.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 9.º

Elio sentendosi imposta dal suo confessore una penitenza un poco grave, porporzionata però alle sue colpe, si smarrisce, e rispettosamente si scusa dall' accettarla, temendo di non poterla adempiere. Il confessore subito lo contenta, e gli cangia la soddisfazione imposta in altre opere men gravose. Cercasi: 1. Se il penitente sia obbligato ad accettare la penitenza? 2. Se possa il confessore cangiarla? 3. Che debba dirsi della direzione tenuta dal confessore con Elio?

Al 1. Siccome il reo è tenuto ad ubbidire alla sentenza del giudice, così il penitente è tenuto ad accettare la penitenza, che dal confessore suo giudice gli viene imposta. Secondo quindi la comune opinione dei Teologi, pecca mortalmente quel penitente, che ricusa di accettare la soddisfazione impostagli, o trascura di adempierla, sì perchè dimostra di non avere dolor vero de' suoi peccati, sì perchè priva il sacramento della sua integrità. È però lecito allo stesso penitente l'espore al sacerdote le difficoltà, che trova per adempierla, chiedendone o la diminuzione o la commutazione. L'obbligo, dice S. Tommaso in 4, *dist.* 16, di accettare la penitenza imposta deve intendersi di quelle cose, che il sacerdote ingiunge in quanto ha le chiavi della scienza e dell' autorità, secondo il giudizio divino, e non già secondo l' errore umano. Se, v. g., venisse imposto il dovere di entrare in religione, o di fare un pellegrinaggio ad una maritata, tali penitenze imposte, secondo l' errore umano, potrebbero essere dal penitente ruscate.

Al 2. Il penitente non può di suo arbitrio cangiare la penitenza impostagli dal confessore, ma bensì lo può il confessore. Imperciocchè siccome il confessore in virtù della potestà delle chiavi la prescrive; così in virtù delle chiavi può diminuirla e cangiarla, essendo sì l' uno che l' altro atto, un esercizio della sua giurisdizione. Avvertasi però, ch'è necessario, che duri almen moralmente il giudizio, poichè se il giudizio è compiuto, non può nemmeno il confessore cangiarla, ma è necessario istituire un nuovo giudizio, e quindi fare nuovamente la confessione, almen quanto basta per rilevare lo stato del penitente.

Al 3. Non è lodevole la direzione del nostro confessore tenuta con Elio. Anzichè cangiargli subito l' imposta soddisfazione, doveva esortarlo a soddisfare piuttosto in questa vita, che nel purgatorio la pena dovuta alle sue colpe, ponendogli sotto occhio la grande offesa, che ha a Dio recata. Che se il penitente avesse insistito rilevando, che la di lui insistenza non procedeva da pertinacia di cuore, da infingardaggine, e torpidezza volontaria, ma piuttosto da un vero timore di mettersi a pericolo di trasandare la penitenza, e forse anche d' una specie di disperazione; allora poteva mitigare la sentenza, e procedere

con più dolcezza. Così insegna S. Carlo nella 4 parte del leIstruzioni, dicendo : « *Si sacerdos ita expedire viderit, poenitentem interroget, an possit, ane dubitet poenitentiam sibi injunctam peragere : alioquin eam mutabit aut minuet.* »

Mons. CALCAGNO.

C A S O 10.°

Matteo ricorre ad un sacerdote, e gli dice che essendosi confessato nella trascorsa settimana dal suo parroco, gli avea imposta una penitenza che non potea adempiere. Il sacerdote lo ascolta, e senza più, gliela diminuisce. Cercasi se poteva farlo ?

Rispondo che no. Supposto ancora che la potestà del sacerdote fosse nella giurisdizione eguale a quella del parroco, poichè avrebbe potuto darsi che Matteo avesse avuto dei peccati riservati, dai quali avesse potuto assolverlo il parroco, e non il sacerdote, doveva egli prima conoscere il motivo per cui Matteo dimandava la diminuzione della penitenza, e trovarlo giusto, doveva farsi ripetere la confessione, checchè dicano in contrario alcuni Teologi. Infatti insegna il Tridentino : « *Sacerdotes judicium sacramentale incognita causa exercere non possunt, neque aequitatem in poenis injungendis servare.* » Se il confessore, che cangia o diminuisce la penitenza, è tenuto a sostituire un'altra all' antecedente, la quale sempre sia conveniente e proporzionata ai peccati, per cui la prima fu imposta, come può farlo, quando non gli sono conti i peccati ? Deve dunque far cognizione dello stato del penitente, e quindi istituire un nuovo giudizio, facendosi ripetere la Confessione. Dissi quando « trova giusto il motivo, » perchè da Gesù Cristo è stata accordata ai sacri ministri la potestà in edificazione, e non già in distruzione, e però abusa della sua potestà quel confessore, che senza legittima causa cangia il giudizio di un altro, e sostituisce alla da lui imposta un'altra soddisfazione. Dissi ancora « supposto che la potestà del sacerdote sia eguale a quella del parroco. » Imperciocchè quantunque alcuni Teologi ritengano, che la riserva del peccato è tolta per la prima manifestazione, e l'impe- trata assoluzione ; tuttavia perchè questo secondo giudizio non è che una ripetizione del primo, così ritengo che il sacerdote di potestà

inferiore non possa cangiar la penitenza imposta dal sacerdote di superiore giurisdizione. Inoltre certi peccati non solo vengono riservati affinchè per la difficoltà d'impetrare l'assoluzione i fedeli s'astengano dal commetterli; ma altresì come insegna il Tridentino, « *ut a peritioribus medicis periculosiores morbi curentur.* » Si eccettua però il caso di necessità, come allora, che l'adempimento della soddisfazione fosse al soggetto di pericolo o per infermità o di rovina spirituale, e non potesse aver ricorso a chi gliel' ha ingiunta. Mons. CALCAËNO.

C A S O 11.

Ferrunzio confessore è solito prescrivere ai suoi penitenti per soddisfazione, che abbiano a dargli l'elemosina per celebrare alquante messe secondo il numero e qualità delle lor colpe, e così ama bene spesso, che nel caso debbano essi restituire, gli portino a lui il denaro, incaricandosi della restituzione. Cercasi se questa condotta sia plausibile?

Al 1. Il Rituale romano ordina, che « *poenitentias pecuniarias sibi ipsis confessarii non applicent: neque a poenitentibus quidquam tamquam ministerii sui praemium petant vel accipiant.* » Da questo prescritto ben si vede, che il confessore dev' essere scrupolosissimo in tale argomento, e che non deve giammai ricevere, e molto meno ricercare alcun compenso dal penitente per l'amministrazione del sacramento della penitenza. Ferrunzio è dunque condannabile, perchè impone la penitenza di far celebrare delle messe. Ma si dirà, che con questa soddisfazione egli non ricerca alcun compenso dal penitente, e che dovendo ei far celebrare delle messe è bene che anteponga il suo confessore ad altro sacerdote. È vera l'obbiezione, ma e perchè non impone Ferrunzio altra opera pia? Perchè non ingiunge di dar l'elemosina ad altro sacerdote, alla sagrestia di altra chiesa? Non vuole forse di questa maniera avere un compenso della sua assistenza? Pertanto il Concilio Eboracense nel 1197 decretò: « *Ne sacerdos laico ad poenitentiam venienti obtentu cupiditatis injungat, ut missas faciat celebrare.* » San Carlo Borromeo tra i suoi Avvertimenti §. 22 dice: Perchè sia più libero il confessore a fare il suo dovere col

penitente, ed abbia più autorità in tuttociò, che gli avrà ad ordinare per la di lui salute, fugga ogni avarizia non solo, ma ogni minimo sospetto di essa. E S. Filippo Neri inculcava ai novelli confessori di non toccare le borse dei penitenti, perchè, come diceva, non si possono insieme guadagnare ed anime e roba. Dunque non può essere plausibile, ma detestabilissima la condotta di Ferrunzio.

Al 2. Se la necessità lo esige, ed il penitente lo ricerca, può il confessore ricevere il denaro per le restituzioni, ma non mai deve volerle fare il confessore stesso. Ciò è condannato dai più saggi Teologi, i quali nel caso, che vi sia la vera necessità e le ricerche del penitente, consigliano che il confessore ritiri dalla persona, cui ha fatta la restituzione, un documento che provi la somma contata, e ciò a salvezza della sua riputazione, e per assicurare il penitente dell'obbligo adempiuto. Anche in questa parte è pure biasimevole Ferrunzio. Questa dottrina è confermata da un Sinodo moderno, le di cui parole vengono riferite da Mons. Dolfin Patriarca di Aquileja nelle sue Istruzioni del Rituale. cap. 5, §, 2, n. 15. « *Missarum celebrationem, aut curam restituendi male ablata sibi demandari non quaerat: Liberum id relinquat poenitenti; qui, si illius opera uti velit in restituendo, pium non detrectet officium, quod dein summa fide exequetur, exigendo syngrapham opportune poenitenti data occasione exhibendam. Si certus Dominus, cui facienda est restitutio, ignoratur, ea arbitrio poenitentis permittatur in pauperes aut pios usus impendenda; ut omnino tollatur non tantum suspicio, sed etiam suspicionis umbra, quod confessorius praesertim in eleemosynis imponendis non amet castigare vitia, sed velit extorquere pecuniam; quo factum est, teste Petro Damiani, ut ipsas pecuniarias Canoniarum satisfactionum redemptiones, etiam dum erant in legitimo usu, aegre ferret Ecclesia, et non nisi urgente de causa permitteret.* »

Mons. CALCAGNO.

C A S O 12.°

Un confessore ad un penitente, che proferisce parole oscene, impone per penitenza di formare in terra colla lingua cinque croci ogni volta, che sdrucchiola in simili parole. Il penitente ricusa di accettarla, e si alza dicendo, andrò da un altro. Cercasi se il penitente possa

prima dell' assoluzione lecitamente declinare il giudizio e la sentenza del confessore, ed andare da un altro?

Checchè dicano in contrario alcuni probabilisti, rispondo, che non può lecitamente farlo, e che pecca mortalmente, quando non abbia una giusta causa, v. g., se scoprisse, che il confessore è un ignorante, nè sa distinguere lebbra da lebbra, ecc., poichè in questo caso non v' ha alcuna irriverenza al sacramento per parte del penitente, come appunto non ve ne ha per parte del confessore, quando licenzia un penitente, perchè lo trova indisposto. Ma non v' ha legittima causa nella nostra ipotesi, e quindi il penitente deve giudicarsi reo di mortale peccato, ed indisposto al sacramento, poichè ricerca non già un confessore, che porge rimedio alle sue piaghe, ma un confessore benigno, che lo inganni. Di questi confessori e penitenti così parla S. Bernardino da Siena, *serm. 3, post. 5 Domin.* « *Occurrit in Confessione, sicut in mercatoribus vendentibus pannos ejusdem bonitatis, et conditionis, et unus vendit pannum suum pro minori pretio, quam alter: certe ille mercator habebit majorem concursum, qui vendit minori pretio, quam qui vendit majori. Ita hodie accidit in Confessione. Quia Confessores, qui dant minores poenitentias habent majorem concursum, quam dantes magnas, et sic fit mercatura de poenitentias, et sic peccatores decipiuntur, et mittuntur ad inferos: et isti, qui vadunt ad tales, qui dant minores poenitentias, causa evitandi bonos Confessarios, causa non habendi congruas poenitentias, non plus (notisi) contritionis habent, quam diabolus.* »

C A S O 13.

Taddeo conosce, che la penitenza impostagli è assai leggiera, ed egli spinto dalla contrizione se la cangia in opere più gravose e pesanti. Cercasi se possa farlo?

Vi sono degli autori, ch' insegnano potersi il penitente cangiare la penitenza in altra di ben migliore, ma è falsa la loro dottrina. La penitenza è parte del sacramento: dunque dev' esser data dal ministro di Dio. La penitenza è la pena conseguenza di un giudizio: dunque deve venire indicata dal giudice, e non dal reo. Ma si dirà, che cangiata essendo in ben migliore, si può ragionevolmente supporre

l'assenso del sacerdote. La ragione è sempre la stessa. Il penitente non ha mai giurisdizione sopra di sè, nè mai quindi può esercitarla. La podestà del confessore nell'imporre la soddisfazione è quella della Chiesa nei suoi precetti. Siccome dunque non può un fedele cangiar il digiuno comandato nel cignersi d' aspro cilicio, nè l'ascoltare la messa in giorno di festa, nel fare la Ss. Comunione, così non può cangiare l'opera soddisfattoria prescritta in altra opera più perfetta.

Taddeo dunque operò male. Avvertasi però, che se la penitenza fosse stata di un digiuno, egli non l'avrebbe cangiata, quando avesse fatto il digiuno in pane ed acqua, perchè avrebbe eseguito quanto gli ordinò il sacerdote, ed avrebbe aggiunto al precetto un maggior rigore; e così se alla recita di alcuni salmi vi avesse aggiunto il rosario, oppure colle litanie dei Santi avesse recitate le preci, ecc.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 14.°

Un confessore ad un giovaue abituato nei peccati di senso ha imposto per penitenza la recita quotidiana per un anno di 15 Pater ed Ave colle braccia stese in forma di croce. Siccome il giovane nel corso dell'anno si è emendato: così pensa di non aver più obbligo di continuare nell'adempimento della penitenza. Cercasi se pensi a dovere?

Pensa male, e pecca mortalmente se la tralascia. Imperciocchè secondo tutti i Teologi, quando la penitenza è grave, ed i peccati per cui fu imposta sono gravi, e sono anche nuovi, cioè non più confessati, obbliga sotto colpa mortale. Chi non vede concorrere tutti e tre gli accennati motivi nella penitenza imposta al nostro giovaue? Nè giova l'essersi egli emendato. Ciò forse potrebbe ammettersi, quando si trattasse di una penitenza medicinale imposta dal confessore in aggiunta alla penitenza vendicativa e soddisfattoria. Ma non nel caso nostro, in cui la penitenza è medicinale, vendicativa e soddisfattoria insieme, perchè è tutta e l'unica penitenza impostagli dal confessore. Desso è perciò tenuto ad adempierla, come parte integrale del sacramento. Può per altro il giovaue ricorrere al confessore e pregarlo, che gliela minori ed egli potrà farlo, sgravandolo

di quella parte, ch' è medicinale, quantunque giudicherei più opportuno l'esortarlo ad adempierla per intero, potendo giovargli a tenerlo o più stabilmente lontano dai soliti peccati. SCARPAZZA.

C A S O 15.º

Un confessore per alcuni peccati mortali non mai confessati impose la recita del Salmo *Miserere*, ed un altro per semplici peccati veniali, o per mortali altre volte confessati impose di recitare tre volte l'antifona *Salve, Regina*. Cercasi se in questi due casi possa il penitente, attesa al parità della materia, tralasciare di adempiere la soddisfazione senza peccar mortalmente?

Non sono concordi su questo punto gli autori. Alcuni non riconoscono obbligo di adempier la penitenza sotto peccato mortale, quando è leggiera, sia dessa imposta per gravi peccati non mai confessati, od anche pei veniali o mortali altre volte confessati. Altri poi ritengono che vi sia una tale obbligazione nel primo caso e non nel secondo. Noi però ci discostiamo dalle accennate opinioni, e crediamo, che nell' uno e nell' altro caso l' obbligo di eseguire la penitenza sia sotto peccato mortale, ed eccone la ragione, che ci persuade.

La gravità dell' obbligazione di adempiere la penitenza non si desume, come pensano i citati Teologi, dalla quantità della medesima, ma bensì dalla natura del sacramento. Per quanto la soddisfazione sia leggiera, ella non lascia di essere parte integrale del sacramento. Sia dessa dunque leggiera o grave, quando si tralascia, il sacramento resta mutilo, perchè è sempre tolta la parte integrale. Ma se il privare un sacramento di una parte integrale è grave peccato; ne segue, che l' omissione della soddisfazione anche leggiera è colpa mortale. Questa dottrina relativamente alla penitenza imposta per le gravi colpe non mai confessate, non può ammettere alcun dubbio. La conferma S. Antonino, *part. 3, tit. 14, cap. 18, §. 19*, dicendo: « *Poenitentiam, seu satisfactionem quae sibi imponitur a confessario facere debet, nam si ex negligentia omittit, cum proposito non faciendi, quod sibi est injunctum, pro mortalibus mortaliter peccat.* »

Ma regge ella anche pei veniali, e pei mortali altra volta

confessati ? Parmi che sì. E' vero, che i veniali, ed i mortali già confessati non sono materia necessaria del sacramento : ma se il penitente li confessa, e riceve con questa materia sufficiente il sacramento, non può negarsi, che sia egli tenuto ad adempiere tutte le parti di esso sacramento. Dunque anche la soddisfazione. Sta quindi in di lui arbitrio il confessarsi dei veniali e dei mortali altra volta confessati, ma non è in di lui libertà il tralasciare l' imposta soddisfazione. Dunque anche in questo caso l' obbligazione di eseguire la penitenza cade sotto peccato mortale.

SCARPAZZA.

C A S O 16.°

Ad un recidivo vien imposta per penitenza la recita di un Rosario, ed inoltre una terza parte ogni qual volta cada nello stesso peccato. Egli l' accetta, e ritornandosi a confessare s' accusa d' aver eseguita la recita del Rosario, ma non la terza parte, che avrebbe dovuto recitare tre volte. Cercasi se sia tenuto a supplirvi ?

Rispondo, che non è tenuto. La terza parte del Rosario non è imposta nel caso nostro come penitenza vendicativa e soddisfattoria, ma come medicinale affine di tener lontano il recidivo dalle ricadute. Quindi è, ch' egli non ha omesso la parte integrale del sacramento, nè perciò è tenuto a supplirla. Ha bensì peccato nel non eseguire quei mezzi, che gli sono stati assegnati per preservarlo dalle ricadute. Dovrà però il confessore in questa ipotesi meglio cautelarsi nel vedere, che questo suo penitente nè s' è astenuto dalle ricadute, nè ha fatto uso dei rimedii, che non già come giudice, ma come medico gli ha prescritti affine di preservarlo.

SCARPAZZA.

C A S O 17.°

Ad Eugenio sacerdote, il confessore impose per penitenza la recita delle litanie maggiori per sette giorni successivi. Nel terzo giorno il Vescovo comanda in virtù di santa obbedienza, che tutti i sacri ministri per tre giorni recitino le stesse litanie per una urgente pubblica causa. Cercasi se nei detti giorni Eugenio sia tenuto a recitarle due volte ?

Regolarmente parlando, insegna il p. Cuniliati, *Tract. 1 de Regulis morum, c. 2*, non si può con una sola azione adempiere due distinti precetti, perchè ciascun precetto importa la sua speciale obbligazione. Nel nostro caso pertanto non v' ha dubbio, che Eugenio sia obbligato alla recita delle litanie maggiori, e per parte del confessore, e per parte del suo Vescovo. Dunque non può egli soddisfare alla sua obbligazione, recitandole una sola volta. Di più. Il Vescovo col suo precetto non intende semplicemente di volere, che tutti i ministri della sua Diocesi recitino le litanie maggiori, ma intende che queste sieno particolarmente recitate oltre a qualunque altra obbligazione essi avessero, sicchè non conferma il precetto peculiare di alcuno de' suoi sacerdoti, ma aggiunge un nuovo precetto. Eugenio dunque coll' unica recita delle litanie non adempie i due precetti. Lo stesso si dica di chi ha debito per soddisfazione sacramentale di ascoltare la S. Messa in giorno di festa. Questi egualmente non può adempiere la soddisfazione, ed insieme il precetto del Chiesa ascoltando una sola messa, poichè essendogli prescritta in giorno di festa deve intendersi, che abbia il confessore prescritta una messa oltre a quella voluta dal precetto ecclesiastico, Mons. CALCAGNO.

C A S O 18.°

Febonio omise la soddisfazione impostagli dal confessore, perchè la sua Confessione per mancanza di dolore fu invalida. Pentitosi poscia si accosta nuovamente al sacerdote, e si accusa anche di questa omissione. Cercasi se il confessore possa obbligarlo a supplirvi?

Quando Febonio si è confessato senza contrizione, sembra che potesse senza peccato tralasciare l' adempimento della penitenza. La ragione si è perchè invalida essendo stata la sua Confessione, nullo eziandio fu il sacramento. Gli atti del penitente, dice il Tridentino, *sess. 14, c. 4*, cioè la contrizione, la Confessione e la soddisfazione sono quasi materia del sacramento. Perchè la soddisfazione sia parte integrale, è necessario premettere il dolore, e la Confessione. Se manca quindi il dolore, l' integrità del sacramento non può più dipendere dalla soddisfazione. Dunque non era tenuto Febonio all'a-

dempimento della penitenza impostagli nella prima sua invalida Confessione. Che se egli cautamente si accusò di tale sua omissione, mi sembra, per le esposte ragioni, che il confessore non possa obbligarlo a supplirvi.

Mons. CALCAGNO.

C A S O 19.°

A Domenico impose il confessore per penitenza il digiunare tre giorni, senza indicargli il tempo. Aspetta egli la quaresima ch'è vicina, e fa che il digiuno quaresimale supplisca alla soddisfazione: Cercasi: 1. Se quando il confessore non ha determinato il tempo per l'adempimento della penitenza, possa il penitente differirla a piacere? 2. Se Domenico soddisfi alla sua obbligazione col digiuno quaresimale?

Al 1. Vi sono stati degli autori, i quali insegnarono, che quando il confessore non ha stabilito il tempo per adempire la penitenza, può il penitente differirla ad un anno, cioè fino al momento, in cui gli cade l'obbligo di nuovamente confessarsi. Quanto questa opinione sia strana, basta il dire, che viene riprovata perfino dal Bonacina *de Sac. disp.* 5, q. 6, *sect.* 3, *pun.* 4, n. 6, il quale asserisce, che il penitente è tenuto ad adempir la quanto prima. Ed, in vero, l'adempimento della soddisfazione è il pagamento di un debito, è la riparazione di un'ingiuria; e queste sono cose, che non si possono differire senza colpa. Lo esige anche l'integrità del sacramento, che ha il suo termine o compimento dall'esecuzione della penitenza. Quindi la negligenza può anche esser tale, da ritenersi colpa mortale, essendo per se stessa un indizio d'un animo, ch'è poco sollecito della propria salute. La celerità poi dev'essere moralmente considerata attese le circostanze del penitente, e l'importanza dell'opera ingiunta. Ma generalmente parlando se la penitenza può eseguirsi nel giorno, non deve essere differita al dì seguente.

Al 2. Insegnano comunemente gli autori, che chi dovesse per obbligo di soddisfazione digiunare tutti i venerdì dell'anno, soddisferebbe al precetto della Confessione con un solo digiuno anche nei venerdì delle tempora e della quaresima. Ritengono pure, che se si

dimenticasse in un venerdì di digiunare, o ne fosse impedito, deve supplire in altro giorno. La ragione della prima parte si è, perchè il confessore imponendo la penitenza del digiuno in tutti i venerdì, sa che fra essi vi sono quelli delle tempora e della quaresima; la ragione poi della seconda è, perchè il confessore avendo prescritto il digiuno, non ha sollevato il penitente in quei giorni ne quali avesse ad essere impedito, o avesse a dimenticarsene. Da tuttociò si deduce, che Domenico non adempie l'impostagli soddisfazione col digiuno quaresimale; perchè il precetto del digiuno impostogli dal confessore è un precetto distinto da quello della quaresima, e dev'essere con un distinto digiuno adempiuto, tanto più che in lui è manifesta la frode, che per non digiunare trasporta l'esecuzione della penitenza alla quaresima. Egli è quindi tenuto a supplirvi dopo la Pasqua.

MONS. CALCAGNO.

C A S O 20.º

Lorenzo appena assolto da' suoi peccati cade in colpa mortale, ed in questo infelice stato eseguisce l'impostagli soddisfazione. Cercasi se abbia adempiuto alla sua obbligazione, oppure sia tenuto a supplirvi dopo aversi nuovamente confessato?

Non è una sola l'opinione dei Teologi su questo punto. Alcuni son di parere che Lorenzo debba iterare la penitenza, e che abbia almen venialmente peccato, facendola in istato di colpa mortale, trattando indegnamente una parte integrale del Sacramento. Così l'Antoine, *art. 3, num. 9*, il quale per altro nega che debbasi iterare. Altri poi distinguono dicendo: se la penitenza imposta è un atto passeggero. v. g., una preghiera, dev'essere iterata: se poi è riposta in un'azione, che quand'anche passata, tuttavia lascia un effetto, v. g., un digiuno, una limosina, in questo caso non deve rinnovarsi, perchè rimane alcuna cosa, la quale congiunta colla contrizione può essere grata a Dio, e quindi in certa maniera vivificata, lo che non può dirsi di un'opera transitoria, della quale nulla resta.

Io però non credo di aderire così assolutamente nè all'una nè

all' altra delle addotte opinioni. Insegna S. Tommaso, *suppl. q. 14, a. 3*, che quanto più fa l' uomo di opere buone, essendo in peccato, tanto maggiormente si dispone alla grazia della contrizione, ed essere quindi probabile, che si renda debitore di minor pena. Posto questo principio del santo Dottore, mi pare di poter inferire, che Lorenzo eseguendo, benchè in istato di colpa mortale, la penitenza, lo faccia con qualche affetto di pietà e di desiderio di convertirsi, ed in tal caso non può negarsi che questo pio affetto non sia accettevole a Dio. Se pertanto a Dio è accetto; le opere di lui penali servono anche in sconto della pena temporale, non già *de condigno*, perchè non ha la grazia, ma *de congruo*, cioè per pura misericordia di Dio, il quale rimettendogli poscia colla Confessione il peccato gli rimette insieme a misura delle opere praticate una porzione della pena temporale dovuta alle di lui colpe. La soddisfazione perciò eseguita coll' accennato pio desiderio non solo lo rende immune da colpa veniale nel farla, ma lo dispone a ricevere *de congruo* la remission della pena, e quindi non è a dubitare, che abbia soddisfatto all' obbligo impostogli dal confessore. Che se Lorenzo adempie la penitenza senza l' accennato pio desiderio, e con affetto al peccato, come in questo caso non può piacere a Dio, così non adempie al precetto, e pecca venialmente, ed anche gravemente, secondo l' affetto suo alla colpa, e l' ingiuria, che reca al Sacramento, trattando irriverentemente una parte integrale del Sacramento medesimo. **MONS. CALCAGNO.**

C A S O 21.°

Sempronio s' è più volte confessato senza animo di adempiere la soddisfazione, che ha poi sempre tralasciata. Ricorre adesso al suo parroco, e gli domanda il suo giudizio. Quale dev' essere il giudizio del parroco ?

Il giudizio del parroco dev' essere, che le confessioni di Sempronio sono state nulle, e che perciò è tenuto a rinnovarle. Infatti quando il penitente si accosta al Sacramento della penitenza è tenuto ad accettare con animo di adempiere le soddisfazioni sì meramente

penali come medicinali ingiunte dal confessore. Se quindi pecca mortalmente chi non adempie la penitenza dal Sacerdote imposta, deve dirsi che peccherà mortalmente, chi nell'attual Confessione riceve la penitenza con intenzione di non adempierla. E se pecca mortalmente nell'attual Confessione, egli si rende colpevolmente indisposto a ricevere il beneficio dell'assoluzione, e perciò lungi dall'ottenere la remissione de' suoi peccati, si rende reo di un gravissimo sacrilegio, per avere volontariamente reso invalido il sacramento colla prava sua disposizione. Gli resta dunque un obbligo di confessarsi e di tutti i peccati che aveva esposti, perchè non gli sono stati perdonati, e del nuovo commesso sacrilegio.

SCARPAZZA.

FINE DEL VOLUME QUARTO



S. A. 12764